



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CORSO DI DOTTORATO

Dottorato in Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"

Curriculum di Storia del Diritto

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA DEL CORSO

Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

*L'OPINIONE PUBBLICA "DEL" GRANDUCA: FORMAZIONE, MANIPOLAZIONE E
EDUCAZIONE DEL PUBBLICO NEL RIFORMISMO ILLUMINATO LEOPOLDINO*

IUS\19

DOTTORANDO: Brenno Bianchi | Matricola R11560

TUTOR: Chiariss.ma prof.ssa Claudia Storti

CO-TUTOR: Chiariss.mo prof. Enrico Michele Martino Genta Ternavasio

COORDINATORE DEL DOTTORATO: Chiariss.mo prof. Claudio Luzzati

A.A.

2018\2019 (XXXII Ciclo)



L'OPINIONE PUBBLICA “DEL” GRANDUCA

FORMAZIONE, MANIPOLAZIONE E EDUCAZIONE DEL
PUBBLICO NEL RIFORMISMO ILLUMINATO
LEOPOLDINO



A.A. 2018/2019 (XXXII Ciclo)
DOTTORANDO: Brenno Bianchi
TUTOR: Chiariss.ma prof.ssa Claudia Storti
CO-TUTOR: Chiariss.mo prof. Enrico Michele Maria Genta Ternavasio
COORDINATORE DEL DOTTORATO: Chiariss.mo prof. Claudio Luzzati

*Noi altri ci mettiamo innanzì una soma di libri, nei quali
ci son dentro un diluvio di parole, e di quelle mescolanze ne
faccian dell'altre; così di tanti libri ne caviamo uno. Chi vien
dietro piglia quelli, e questi fatti di nuovo, e rimescolando
parole con parole ne forma anfanamento e fa un'opera.
Così si volta questa ruota di parole sotto e sopra, mille e mille,
volte per ora. Pur non s'esce dell'alfabeto, né del dire in quel
modo e forma (e le medesime cose mi farete dire) che hanno
detto tutti gl'altri passati, e di qui a parecchi secoli si dirà
quel che diciamo noi ancora.*

ANTON FRANCESCO DONI, *La seconda libreria del Doni*,
Venezia, Francesco Marcolini, 1551, c. 5 r-v

INDICE

INTRODUZIONE	4
A) Caratteristiche salienti al passaggio da Medici a Lorena	4
B) Le fonti.....	10
C) Stampa e Censura	15
D) L’Opinione Pubblica nel Settecento Toscano.....	15
CAPITOLO I – LA CONDIZIONE MISEREVOLE IN CUI PIETRO LEOPOLDO TROVÓ LA TOSCANA	23
I.1: L’educazione di un Arciduca.....	23
I.2: Pompeo Neri, giurista di Stato.....	32
I.3: Le condizioni della Toscana all’arrivo di Pietro Leopoldo.....	42
I.4: Le principali direttive di riforma nel venticinquennio leopoldino	47
CAPITOLO II – FORMARE L’OPINIONE: IL REGIME DELLE STAMPE	53
II.1: Durante il periodo della Reggenza	53
II.2: Il periodo Leopoldino	71
II.3: “Prevenire più che Punire”	83
CAPITOLO III – IL LIBRO COME FRENO O ACCELERATORE DEL CONSENSO DELL’OPINIONE PUBBLICA SULLE POLITICHE DEL GOVERNO	94
III.1: Il dibattito sull’asilo ecclesiastico.....	94
III.2: Il dibattito sull’abolizione del vincolismo granario	106
III.3: Il dibattito nella battaglia contro le corporazioni	121
CAPITOLO IV – IL PERIODICO COME PUNGOLO STRUMENTALE ALL’AZIONE DI GOVERNO	136
IV.1: Il giurisdizionalismo	137
IV.1.1: <i>Vita di Van Espen</i>	137
IV.2: La questione “criminale”	138
IV.2.1: <i>De varia iurisprudentia criminali apud diversas gentes, eiusque causis, oratio habita in Regio Caesareo Ticinensi Gymnasio ab Aloysius Cremani, 1776</i>	138
IV.2.2: <i>Sull’abolizione della tortura del Sig. di Sonnefels, tradotto dal tedesco, 1776</i>	140
IV.2.3: <i>Filippo Maria Renazzzi, Antecessoris Romani de ordine, seu forma Judiciorum criminalium diatriba, 1777</i>	141
IV.2.4: <i>Nuovo codice criminale della Toscana pubblicato il dì 30 Novembre</i>	144
IV.3: Elogi di uomini illustri	145
IV.3.1: <i>Elogio Istorico di Angiolo Tavanti, Firenze, 1781</i>	145
IV.4: La politica della neutralità perpetua	146
IV.4.1: <i>Ferdinando Galiani Dei doveri de’ Principi neutrali verso i Principi guerreggianti e di questi verso i neutrali libri due, volume I, 1782</i>	146
IV.5: La polizia dei costumi e della morale	147

IV.5.1: <i>Du Gouvernement des moeurs, 1784</i>	147
CONCLUSIONI FINALI – “FU VERA GLORIA?”	152
APPENDICE DOCUMENTARIA	159
I. Archivio di Stato di Firenze (ASFI), <i>Camera e Auditore Fiscale</i> , 2850, ins. 380, <i>Punti per l’Auditore fiscale per il tempo del viaggio di SAR a Vienna, 18 Giugno 1776</i>	160
II. ASFI, <i>Camera e Auditore Fiscale</i> , 2823, <i>Biglietto del Bargello di Casole all’Auditore Fiscale di Firenze, 24 Agosto 1776</i>	162
III. ASFI, <i>Camera e Auditore Fiscale</i> , 2823, <i>Nota delle persone malviventi in Arezzo 1776</i>	163
IV. ASFI, <i>Segreteria di Gabinetto</i> , 110, ins.1, <i>Punti e Osservazioni di SAR sopra il sistema di pulizia di Firenze</i>	171
V. ASFI, <i>Segreteria di Gabinetto</i> , 110, ins. 2, <i>Punti e riflessioni del Bargello Chelotti sopra il Piano di Pulizia per lo stabilimento di 4 Commissari e di un Ispettore</i>	185
VI. Biblioteca Moreniana di Firenze (BMF), <i>Manoscritti Frullani 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali., I, Compendio fatto da SAR sopra lo Stato degli affari ecclesiatici della Toscana durante il Governo di S.M. L’Imperatore e sopra quello dove si trovano all’arrivo di SAR.</i>	196
VII. ASFI, <i>Regio diritto</i> , 310, c. 157, <i>Minuta dell’Editto sulle Stampe</i>	238
VIII. ASFI, <i>Regio Diritto</i> , 310, c. 182, <i>Editto sulle stampe</i>	254
IX. ASFI, <i>Camera e Auditore Fiscale</i> , 2823, ins. 242, <i>Proposizioni di Pulizia</i>	255
X. ASFI, <i>Segreteria di Gabinetto</i> , 393, ins. 10, <i>Istruzioni per l’ispettore di pulizia e suo aiuto</i>	267
XI. Biblioteca Moreniana di Firenze (BMF), <i>Manoscritti Frullani 41, Affari Ecclesiastici Giurisdizionali, III, Progetto di Legge Rucellai</i>	275
XII. BMF, <i>Manoscritti Frullani 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali, I, Lettera scritta da Pompeo Neri al Maresciallo Botta Adorno in esecuzione di un nuovo sistema di immunità ecclesiastica, c. 119r.-123v.</i>	301
XIII. BMF, <i>Manoscritti Frullani, 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali, I, cc. 146r.-183r. – Memoria del Rucellai sul Diritto di Asilo Ecclesiastico</i>	307
XIV. BMF, <i>Manoscritti Frullani, 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali, IV, Istoria della Pendenza colla Corte di Roma intorno agli asili nella quale vengono espostigli enormi inconvenienti che hanno sussistito per causa dell’immunità locale delle Chiese sino al tempo delle determinazioni prese da SAR nel Novembre 1769 ad effetto di ripulire le Chiese di una quantità di malviventi i quali ritirati nelle medesime per sottrarsi alla giustizia vi commettevano ogni sorte di delitti e di laidezze a danno e sommo scandalo del Pubblico</i>	311
XV. BMF, <i>Manoscritti Frullani, 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali, IV, Lettera del Conte Rosenberg del 8 Novembre 1769 alla Corte di Roma</i>	338
XVI. BMF, <i>Manoscritti Frullani, 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali, IV, Lettera del Sig. Auditore Fiscale Domenico Briccheri Colombi circa il Regolamento per i giusdicenti intorno agli estratti dall’asilo - Circolare di Sua Eccellenza il Signor Conte di Rosemberg circa i Delinquenti non godino l’asilo - Contegno che gli Esecutori devono osservare nell’estrarre dai luoghi immuni i Delinquenti</i>	341
BIBLIOGRAFIA CITATA	356
A) Opere Antiche	356
B) Opere moderne	359
INDICE DEI MATERIALI ARCHIVISTICI UTILIZZATI	370
A) Fondi e filze presso l’Archivio di Stato di Firenze	370
B) Fondi e Filze presso altre istituzioni archivistiche fiorentine	373
C) Fondi e filze presso altre istituzioni non consultate personalmente	374

INTRODUZIONE

A) Caratteristiche salienti al passaggio da Medici a Lorena

Il passaggio in Toscana dalla Reggenza Lorenese al regno del nuovo Granduca Pietro Leopoldo fu difficile e tormentato. Le cause furono molteplici, complesse da ricostruirsi, dovute all'intersecarsi di più piani.

Su un primo troviamo l'emergenza umanitaria in cui versava il paese, vessato come tutta Italia da una terribile carestia che mieteva morti da due anni e metteva in discussione gli assetti sociali e istituzionali.

Su un secondo, il desiderio del giovane Sovrano di emanciparsi dalla tutela di Vienna, non tanto per rivendicare l'indipendenza dei suoi Stati, quanto una autonomia personale dalle ingombranti figure della madre Maria Teresa e del fratello maggiore Giuseppe II.

Su un terzo la presenza nel funzionariato toscano di 'uomini nuovi', ambiziosi di scalare la gerarchia di governo promuovendo diversi e singolari progetti di riforma.

Questi tre piani si intrecciarono caoticamente nei primi cinque anni del principato leopoldino, determinando gli equilibri fra le varie personalità della sfera del governo, soprattutto fra i diversi 'giuristi di Stato'. Personalità che a loro volta portavano con sé nuove concezioni di assetti istituzionali e ideali riformistici, i quali saranno poi spinti con successo all'interno della ingessata procedura decisionale del Granducato conferendo un peculiare carattere al periodo leopoldino.

L'intersecarsi di questi tre piani verrà trattato nel Capitolo I, dove verranno riassunte le caratteristiche salienti del regno di Pietro Leopoldo.

I suoi primi cinque anni di regno, possiamo preannunciare, presentano allo studioso un turbinio di deputazioni, commissioni, lotte politiche fra funzionari (nello stile di antico regime) e provvedimenti apparentemente sconnessi: elementi strettamente dipendenti dal momento di estrema emergenza che lo Stato stava attraversando. La carestia era l'emergenza più grave e marcata, ma da anni perduravano lo squilibrio nella bilancia di commercio e la desertificazione delle manifatture: tutti fattori che hanno portato alla crisi di legittimità delle magistrature e del potere pubblico per la manifesta incapacità di farvi fronte. La situazione era tale che fra gli attori di quegli anni veramente pochi non si dichiaravano, almeno formalmente, 'riformisti'. Anche personaggi ascrivibili al pensiero conservatore, come potevano essere il Lampredi ed i suoi allievi, parteggiavano per le "riforme" nei loro scritti.

Nei primi anni fu lo stesso emergenzialità a dettare l'agenda. L'antivincolismo frumentario sorse come strada quasi obbligata per la risoluzione della carestia in corso, vista la situazione di cassa e il fallimento del rimedio tradizionale della Magistratura dell'Abbondanza. Il successo di questa svolta rese palese una volta per tutte l'impossibilità di far affidamento sulle magistrature esistenti per la gestione

‘dell’economico’ e dei ‘sollevi dello Stato Paterno’, popolate com’erano da cittadini aristocratici senza alcuna competenza, che basavano il proprio ruolo sul titolo nobiliare e sugli equilibri politici che garantivano. Come aveva scritto Pompeo Neri in una memoria politica sul finire della Reggenza, vi era il bisogno di una non più rimandabile «riforma della magistratura e del governo», che riducesse ad ordine e legittimità quel «vortice» di disordine che tutto stava inghiottendo: abolita la «fabbrica vecchia» bisognava procedere con sicurezza a edificare quella nuova¹.

Se però era palese che fosse necessario andare a incidere profondamente negli assetti istituzionali e sociali, meno chiaro era invece il modo in cui ciò andava compiuto; similmente, era del tutto oscuro il progetto razionalmente elaborato sulla base del quale si dovesse procedere per ripulmare l’esistente. Ciononostante, è possibile tracciare alcune linee che intersecandosi hanno determinato la peculiarità dell’esperienza toscana.

La prima è l’esperienza tedesca della *policey*, che doveva influenzare pesantemente Pietro Leopoldo e il Rosenberg, suo primo ministro (e unico ad avere ricevuto tale carica). La polizia tedesca aveva superato la semplice dimensione di disciplinamento normativo della città per diventare Scienza dello Stato, abbracciando tutta la sua dimensione territoriale, e durante il suo sviluppo aveva assorbito pesantemente i precetti del cameralismo e del mercantilismo, presentandosi dunque come una ‘scienza’ incentrata sui compiti dell’intervento statale e sul modo puntigliosamente normativo di raggiungere i suoi fini. La *Policey* richiedeva che il «Governo conoscesse la forza del tutto», mentre il von Justi predicava la «perfetta conoscenza dello Stato»: se prima il governo in Toscana era esercitato nei confronti di una periferia sconosciuta, adesso si riconosceva l’imperativa necessità della corretta conoscenza del territorio e delle sue componenti economico-sociali, acquisita mediante la statistica, l’aritmetica politica, i catasti, i censimenti. Un’approfondita conoscenza del paese era necessaria al Principe per adottare provvedimenti che massimizassero razionalmente la capacità produttiva della società come anche la «felicità pubblica», in un’ottica in cui ancora il Re-Padre si interessava della cura, educazione, assistenza e promozione dei suoi sudditi.

La seconda linea è quella della fisiocratica, che contraddistingueva i funzionari toscani impregnati del pensiero di Quesnay e Mirabeau.

In teoria troviamo due modelli confliggenti, che però finirono per intrecciarsi in modo singolare.

Nei primi anni di regno, Pietro Leopoldo attuò un vigoroso accentramento del potere nella sua persona e nei suoi gabinetti, togliendolo a magistrature centrali ma fuori dalla sua orbita diretta di controllo, come pure a magistrati locali; un accentramento volto in primo luogo ad avere direttamente ‘il polso’ della

¹ Come citato in ALESSANDRA CONTINI, *La Reggenza lorenese tra Firenze e Vienna. Logiche dinastiche, uomini e governo (1737-1766)*, Firenze, L. S. Olschki, 2002, p. 292-298.

condizione dello Stato, e in secondo luogo mirato a livellare i pluralismi dei corpi intermedi² e a costruire un'amministrazione del territorio efficiente ed 'esecutiva' (o meglio 'efficiente proprio perché esecutiva')³. Questo accentramento nella sua persona, testimoniato anche sul piano simbolico dal fatto che ogni provvedimento normativo era emanato quale motuproprio, era necessario per rompere quelle vischiosità che impedivano la revisione dei meccanismi normativi, il riordino delle imposizioni, la concessione di fiducia alla libertà di commercio, la ridefinizione dei moduli di amministrazione della periferia e delle tipologie della rappresentanza, l'abolizione delle magistrature medioevali e la professionalizzazione dei giudici applicanti la Legge, intesa questa come essa stessa fonte di giustizia in luogo del Principe. Fra le varie 'monarchie amministrative' settecentesche, nasceva così un particolare modello istituzionale che è stato correttamente definito di «amministrazione illuminata»⁴.

Il paradosso fu che questa svolta accentratrice e riformista trovò la propria legittimità non nei nuovi 'lumi' dei filosofi moderni, ma nella tradizionale concezione del Principe quale «fontana» di ogni giustizia e potere.

L'inefficienza e il malgoverno delle antiche istituzioni patrizie e risalenti alla Repubblica avevano eroso quasi completamente la loro legittimazione, trasformando il Principe nell'unica architrave del potere statale. Pietro Leopoldo si accorse presto di questo suo ruolo; al contempo però, col giungere a termine della dinamica secolare di sgretolamento delle radici religiose della Sovranità⁵, progressivamente veniva meno anche la legittimazione del potere del Principe stesso. La risposta del giovane Granduca fu di qualificarsi come il primo funzionario dello Stato, che traeva consenso sociale nella superiore abilità di perseguire linee di sviluppo eudemonistiche per i suoi sudditi, con misure efficientistiche o inclusivistiche. Oppure entrambe allo stesso tempo: come nel caso della riforma comunitativa, dove le assemblee delle singole comunità erano inclusive dei vari proprietari terrieri e avevano l'obiettivo di garantire una migliore amministrazione sulla località periferica delle varie e lontane magistrature fiorentine, le quali così si trovavano o alleggerite del carico di lavoro o potevano essere abrogate.

In questa propensione eudemonistica del Granduca emergono però due elementi da mettere in conto: il primo sono i suoi ministri e funzionari, quasi sempre laureati in giurisprudenza, che sedevano nei vari gabinetti di governo, magistrature e commissioni. Il secondo elemento, in passato ridotto a semplice invitato di pietra, è quello che maggiormente desidera indagare questa tesi: l'opinione pubblica (*rectius*: le 'opinioni pubbliche').

² Cfr. BERNARDO SORDI-LUCA MANNORI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

³ Cfr. BERNARDO SORDI, *L'amministrazione illuminata: riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991.

⁴ BERNARDO SORDI, *Modelli di Riforma Istituzionale nella Toscana Leopoldina*, in CLAUDIO LAMIONI (a cura di), *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna: Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini Firenze, 4-5 dicembre 1992*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per gli archivi, vol. II, pp. 590-609.

⁵ Cfr. ALESSANDRA CONTINI, *Concezione della sovranità e vita di corte in età leopoldina (1765-1790)*, in *La corte di Toscana dai Medici ai Lorena: atti delle Giornate di studio*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per gli archivi, 2002.

Qualche parola sul primo elemento: per poter ricostruire correttamente il magmatico venticinquennio leopoldino occorre seguire da vicino lo svilupparsi della lotta politica nei ‘gabinetti ministeriali’, tenendo alla mano, per comprendere le possibili ragioni delle posizioni espresse, le biografie dei vari funzionari, i quali erano ambiziosi ‘uomini nuovi’, intrisi di fisiocrazia e muratorismo (il Granducato di Toscana fu infatti lo Stato della penisola dove il pensiero di Muratori trovò il più alto numero di consensi e terreno fertile per svilupparsi). Da questo elemento scaturisce la caratteristica dell’illuminismo toscano di non presentare la ricchezza letteraria di quello milanese col suo Caffè, Beccaria e i fratelli Verri: ma è proprio in questo che risiede il suo valore esperienziale.

L’illuminismo toscano venne sviluppato interamente da giuristi funzionari di governo, sparso nelle relazioni dei vari Uffici, Dipartimenti e Magistrature, il cui elevato tenore può essere osservato nell’appendice documentaria. Questi protagonisti si trovarono sempre a dover coniugare le teorie riformatrici più avanzate sia ai vincoli imposti dalla realtà sociale sulla quale dovevano essere applicate, sia alle necessità della politica interna, estera e finanziaria dello Stato.

Larga parte della storiografia, soprattutto quella immediatamente successiva all’ultima guerra, ha visto in questo un certo «eclettismo» degli economisti toscani⁶, se non addirittura una forma di «nazionalismo economico». Sono immagini fuorvianti, innanzitutto perché si trattava di figure, come detto, appartenenti alla categoria dei giuristi. In Toscana non troviamo individui come Quesnay o Turgot, cioè puri filosofi-economisti (il secondo poi ‘prestatosi alla politica’), liberi di elaborare grandi costruzioni astratte non avendo l’obbligo di confrontarsi con le strutture istituzionali già esistenti. In Toscana troviamo l’inverso, ovvero dei giuristi funzionari di Stato il cui interesse principale è lo sviluppo e il rafforzamento dello Stato stesso, nella convinzione fisiocratica che ciò possa avvenire con l’adozione di politiche liberoscambiste, di certezza del diritto, di abolizione di magistrature o riforma delle loro procedure anacronistiche, dove sia garantito al singolo individuo un ruolo centrale. Il cosiddetto eclettismo derivava piuttosto dalla necessità di elaborare soluzioni plausibili a problemi esistenti: cosa comportante attività politica, compromissoria per definizione. Il ruolo del Principe era quello di assicurare e rafforzare la Libertà (una ‘Onesta Libertà’ e non una ‘Smodata Libertà’ come ebbe poi a dire Aldobrando Paolini⁷), quale categoria del diritto naturale che il Sovrano doveva rendere vigente e poi ampliare per assicurare la prosperità del suo Stato e la Felicità dei suoi Popoli.

Passiamo dunque al convitato di pietra: le ‘opinioni pubbliche’. Ho parlato di opinioni pubbliche al plurale perché Pietro Leopoldo divideva, come compito di polizia, la raccolta e la trasmissione di rapporti segreti su due tipologie di opinione pubblica: quella bassa, raccolta agli angoli delle strade e nelle taverne, e quella alta, origliata nei salotti. Sappiamo poco del giudizio dei Toscani contemporanei in merito alle

⁶ Ad esempio, RENATO MORI, *Le riforme leopoldine nel pensiero degli economisti toscani del '700*, Firenze, Sansoni, 1951.

⁷ ALDOBRANDO PAOLINI, *Della legittima libertà del commercio*, Firenze, stamp. Anton Giuseppe Pagani, 1785-1786.

riforme del loro Sovrano. Le fonti ricavate dal lungo diario del Pelli Bencivenni, *Efemeridi* in 48 volumi, interamente consultabile presso il sito della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, non sono in grado di fornire il quadro effettivo della situazione.

Poco sappiamo di cosa *effettivamente* pensassero allora entrambe le opinioni pubbliche. Il livore senza fine che Francesco Beccattini espresse nella sua opera *Vita pubblica e privata di Pietro Leopoldo d'Austria granduca di Toscana, poi imperatore Leopoldo II*⁸, pubblicata nel 1796 in congiunzione con la cacciata dei Lorena e l'arrivo delle truppe Francesi, è improprio, ma visto anche il suo successo editoriale manifestava un sentimento che doveva essere presente fra chi era in grado di leggere e aveva denaro per comprar libri.

Sappiamo ancor meno cosa pensasse la popolazione della chiusura dei magazzini annonari, i contadini della cancellazione dei dazi per l'importazione di grani dall'estero, o gli artigiani per la fine della loro etero normazione con l'istituzione della Camera di Commercio, oppure riguardo alla liberalizzazione delle licenze, come anche circa la liberalizzazione degli stipendi.

Larga parte della storiografia generale ha adottato un punto di vista in virtù del quale, dal momento che non vi furono grandi tumulti come in Francia (ad esempio la guerra delle farine o il tumulto che seguì l'abolizione delle arti) o in Inghilterra (i tumulti di Gordon), allora la situazione nel Granducato doveva essere pacifica. Si tratta di una visione idilliaca, derivata da una chiara opera di occultazione dei tumulti avvenuti in Toscana, a cui Pietro Leopoldo non fece mai riferimento, neppure nelle segrete Relazioni sul Governo della Toscana del 1790 consegnate al figlio a mo' di manuale da seguire. Possiamo infatti citare i tumulti di Arezzo del 1771, di Arezzo e Volterra del 1772, del Mugello, Val d'Arno, Val di Chiana, Maremma Pisana, Prato e Pistoia del 1773, di Siena nel 1779, di Pisa e Prato del 1787, come anche le resistenze armate dei contadini alla privatizzazione dei terreni comunali e all'abolizione delle servitù collettive⁹. Su tutti poi si erge il gran tumulto di Firenze del 9 maggio 1774¹⁰, a cui parteciparono il triplo delle persone rispetto a quelle presenti alla presa della Bastiglia ma in una città che era grande un decimo di Parigi. Eventi di cui si può trovare traccia solo in rari documenti archivistici, e occultati con dovizia dalla storiografia ufficiale e dai periodici del tempo, per non andare a intaccare l'immagine di Principe Illuminato di una Toscana Felix che Pietro Leopoldo voleva diffondere all'estero e lasciare ai posteri.

Vi è poi, in realtà, un'ulteriore opinione 'pubblica' da tenere in considerazione, ossia quella dei magistrati periferici operanti sul territorio. Un'idea di quale fosse il loro orizzonte ideologico la possiamo avere leggendo le relazioni dei Cancellieri Comunitativi inviate da Firenze alla Deputazione, istituita con Motuproprio del 25 novembre 1766, incaricata di effettuare (fra i suoi quattro compiti) una inchiesta sulle

⁸ FRANCESCO BECCATTINI, *Vita pubblica e privata di Pietro Leopoldo d'Austria granduca di Toscana poi imperatore Leopoldo II*, Filadelfia (i.e. Milano), All'insegna della verità (in realtà Galeazzi), 1796; seconda stampa in Toscana con lo stesso titolo e data "Siena, all'Insegna del Mangia, 1797".

⁹ Cfr. IVANO TOGNARINI – FRANCESCO MINNECCIA, *Tumulti urbani della Toscana di Pietro Leopoldo*, in a cura di Luigi Berlinguer e Floriana Colao, Criminalità e Società in Età moderna, Milano, Giuffrè, 1991, pp.167-228.

¹⁰ *Ivi*, p. 202.

arti e manifatture (le relazioni sono conservate nel *Fondo Gianni* dell'Archivio di Stato di Firenze). Ebbene, le loro risposte, pur invocando cambiamenti, mostrano un attaccamento a schemi tradizionali di pensiero, come se appunto, in realtà senza sorpresa, non fossero stati coinvolti da quella 'crisi della coscienza europea' di cui parlava Hazard¹¹, tesi che tutt'oggi mantiene una certa suggestività. Ad esempio, i Cancellieri di Pescia e di Scarperia lamentavano che i prodotti tessili del luogo non riuscivano a reggere la concorrenza di quelli provenienti dall'Inghilterra, a causa dei macchinari là impiegati, ma non giunsero mai alla conclusione di importarli; decisero anzi di reintrodurre meticolosamente i sistemi di lavorazione del XV Secolo andati disgraziatamente in desuetudine.

Tutte le tessere sono adesso sul tavolo e si può comprendere con maggiore semplicità il nodo che è mia intenzione qui indagare. Nel Granducato di Toscana ci troviamo forse di fronte a una situazione che caratterizza tutta l'esperienza dell'assolutismo illuminato: da un lato sovrani e funzionari che vogliono garantire Felicità e Prosperità ai sudditi attuando politiche dettate da una razionalità 'moderna' e 'scientifica'; dall'altro sudditi che queste stesse politiche stentano a capirle.

Sotto questo aspetto, grazie anche alla sua limitata estensione e alla completezza dei fondi archivistici, il Granducato di Toscana si presenta come un osservatorio privilegiato per indagare la dinamica di circolazione di modelli di riforme fra governo e opinioni pubbliche in un ordinamento di tardo antico regime caratterizzato dall'abbraccio delle istanze dell'illuminismo giuridico: anticipando anzi in questa dinamica modelli che assoceremmo solitamente alla contemporaneità.

L'elemento chiave di ciò è il materiale a stampa: libri, ma anche periodici, pamphlet e volantini. La stampa diventa un elemento cruciale per formare (più che *informare*) l'opinione pubblica su certi temi, finanche provocarla al fine di stimolarla a domandare nuovi provvedimenti che sono esattamente gli stessi che il governo vuole emanare. L'opinione pubblica deve essere governata perché, illuministicamente, deve essere educata.

L'apporto dell'elemento giuridico sul materiale a stampa è spesso ingiustamente sottovalutato. Stando all'indagine storiografica di Gustav Schwetschke¹² la pubblicazione giuridica dominava il mercato tedesco del '500. La situazione non era molto diversa nella Toscana del XVIII Secolo. I testi di diritto pubblicati fra il 1743 e il 1767 consistevano nel 33,75% del totale¹³, mantenendo con distacco il primo posto fra tutti i generi letterari. Occorre anche considerare che nello stesso periodo un 19,57% era occupato da periodici, i quali molto spesso erano giuridici o comprendevano articoli di carattere giuridico. Da un

¹¹ Cfr. PAUL HAZARD, *La crisi della coscienza europea*, Torino, UTET libreria, 2007.

¹² GUSTAV SCHWETSCHKE, *Codex nundinarius Germaniae literatae bisecularis, Meß-Jahrbücher des deutschen Buchhandels von dem Erscheinen des ersten Meß-Kataloges im Jahre 1564 bis zu der Gründung des ersten Buchhändler-Vereins im Jahre 1765*, Halle, Verlag: G. SCHWETSCHKE, 1877: come citato in MARIO MONTORZI, *Il sagace capitalista ed il proprietario perfetto*, in *Libro Aperto*, Aprile-Giugno 2017, 89, p. 99

¹³ SANDRO LANDI, *Il Governo delle Opinions: Censura e Formazione del Consenso nella Toscana del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2000, p.99.

punto di vista quantitativo e non di titoli, per quasi tutte le stamperie toscane le opere giuridiche sono le maggiormente prodotte, e consistono nel 64,96% della produzione di Cosimo di Marco Pieri, nel 42,20% di Bernardo Paperini, nel 40,60% di Giovanni di Paolo Giovannelli, nel 40% di Andrea Bonducci, nel 37% di Pietro Gaetano Viviani¹⁴. Non abbiamo dati per l'età leopoldina, non essendo stato allora tenuto alcun registro per le stampe, ma possiamo ipotizzare che non vi sia stata grande variazione di percentuali rispetto al periodo della Reggenza, eccetto un'impennata dei periodici. Gli storici generali non si sono mai soffermati sulle implicazioni di questo dato quantitativo¹⁵. Come pure sulla pericolosità che potevano avere per il governo le opere giuridiche, che infatti risultano le più censurate secondo i registri del periodo della Reggenza¹⁶.

Abbiamo dunque due elementi: 1. la preponderanza della stampa a tema giuridico per tutta l'età moderna; che si riflette 2. nel suo essere la più censurata. Il linguaggio con cui si esprime il potere pubblico è infatti necessariamente quello legale, e scrivere di argomenti legali era rischioso poiché andava a ingerirsi negli *arcana imperii*, fino al punto poter condizionare (e dunque limitare) quello stesso potere pubblico nel suo esercizio. Basti pensare che Andrea Bonducci venne imprigionato per aver stampato dei pareri legali spagnoli a favore di alcuni giocatori del lotto accusati di frode allo Stato¹⁷.

B) Le fonti

Purtroppo, i limiti di una ricerca in questo campo si scontrano con l'estrema scarsità e il difficile reperimento di fonti primarie in merito alla censura durante il governo leopoldino, essendo giunti a noi, come rapporti dei revisori della censura alla macchia, solo quelli che compilò meticolosamente il Pelli Bencivenni¹⁸, operazione che compì per non doversi fare carico degli errori altrui e non tanto per obbligo di legge. Queste carte del Pelli, da me osservate e conservate nel fondo archivistico omonimo presso l'Archivio di Stato di Firenze, riguardano inoltre in larga parte opere letterarie e il periodico *Il Mercurio*: non attengono all'ambito giuridico-legale a cui è preposta questa ricerca.

È anche difficile sapere se questi documenti di nostro interesse sono mai esistiti o se sono stati parte di quel falò di faldoni che il Pelli racconta si tenne nel cortile Palazzo Pitti verso l'Agosto del 1789: «In una delle sere passate in Boboli presso la Segreteria Intima furono bruciati alla presenza di Sua Altezza Reale molti, e molti fogli per alcune ore, ed un'altra quantità minore fu sacrificata pure a Vulcano poco dopo, che la Reale Altezza Sua tornò ne' mesi scorsi da Pisa sulle notizie del peggioramento dell'Imperatore. Questo ha dato indizio al pubblico, che il Granduca pensi presto di partire per Vienna,

¹⁴ *Ivi*, p. 102.

¹⁵ RODOLFO SAVELLI, *Censori e Giuristi: storie di libri, di idee e di costumi (Secoli XVI-XVII)*, Milano, Giuffrè, 2011, p. IX.

¹⁶ *Ivi*, p. 109

¹⁷ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 619, ins. 8, *Andrea Bonducci a Gaetano Antinori*, 16 Giugno 1747.

¹⁸ ASFI, *Giuseppe Pelli Bencivenni*, Carte, cartella 11, ins. 149, *Affari di stampe segrete dal 1771 al 1787*.

benché le voci popolari non portino che il fratello stia ora assai male. Intanto in questa settimana si è ritirato con la reale consorte¹⁹».

La censura settecentesca è così ben occultata che non trova neppure spazio nel tomo e nel volume (*Studi sulla censura in Toscana*²⁰ e *Nuovi studi sulla censura in Toscana: con documenti inediti*²¹) scritti da Achille De Rubertis nella prima metà del secolo scorso. De Rubertis, funzionario presso l'Archivio di Stato di Firenze, ebbe modo di raccogliere una enorme mole di materiali col l'obiettivo di scrivere una storia omnicomprendente della censura nel Granducato di Toscana fra il 1743 e il 1859. Nonostante la sua posizione e il suo sforzo pluridecennale, i casi settecenteschi riportati nelle due opere sono quasi del tutto assenti e l'unico degno di menzione è la censura delle lettere pastorali dei Vescovi. Ho verificato i suoi appunti, conservati presso l'Archivio e Biblioteca del Risorgimento di Firenze²² e stesi in preparazione della sua opera generale mai realizzata, e anch'essi non contengono alcun materiale precedente al XIX Secolo.

Nonostante l'insuccesso del De Rubertis, abbiamo comunque prova tramite due vie che sia esistito qualcosa di più, ossia uno stretto meccanismo di controllo delle stampe, parte del sistema di "Polizia".

La prima è l'inventario *Fra Toscana e Boemia: le carte di Pietro Leopoldo di Asburgo Lorena nell'Archivio nazionale di Praga*, curato nel 2013 da Orsola Gori e Diana Toccafondi, riguardo il fondo Rodinný Archiv Toskánských Habsburků (RAT), in italiano "Archivio di famiglia degli Asburgo di Toscana", conservato per intricate vicende ereditarie nella capitale Ceca. Nell'inventario sono riportati ben undici rapporti segreti inviati da vari Bargelli di tutto il Granducato senza intermediari al loro Sovrano, dove descrivevano anche la condizione delle opinioni pubbliche ed eventuali "rumori" esistenti nelle loro giurisdizioni. Purtroppo, non ho avuto modo di andarli ad esaminare in prima persona e non ne esiste un registro, una compilazione a stampa o anche una sola citazione diretta: dunque, al momento è impossibile conoscere il loro contenuto, ma spero di aver modo in futuro di supplire a questa mancanza.

La seconda è la menzione di rapporti segreti che talvolta viene fatta presso l'Archivio di Stato di Firenze nel fondo *Camera e Auditore Fiscale*, nei fascicoli *Negozi di Polizia*. I fascicoli che contengono materiale riguardo al periodo in oggetto sono circa un centinaio e contano una media di 600 carte. I fascicoli al loro interno non hanno alcun ordine, seppur tentino di seguire quello cronologico, e non esiste inventario interno dei documenti in essi contenuti. Dunque, si trovano affiancati affari riguardo ciarlatani che vogliono vendere unguenti nello Stato di Siena²³, preoccupazioni per il "rumore" prodotto dal caso di un sacerdote che aveva avvelenato con un tortino di riso all'arsenico un parrochiano e suo cugino per

¹⁹ GIUSEPPE PELLI BENCIVENNI, *Efemeridi*, diario personale digitalizzato, serie II, XVII, 12 Agosto 1789, p.3426.

²⁰ ACHILLE DE RUBERTIS, *Studi sulla censura in Toscana*, Pisa, Nistri Lischi, 1936.

²¹ A. DE RUBERTIS, *Nuovi studi sulla censura in Toscana: con documenti inediti*, Firenze, La nuova Italia, 1951.

²² Biblioteca e Archivio del Risorgimento di Firenze, *Documenti, De Rubertis, Appunti e prime ricerche sulla censura toscana e altri argomenti (mss.)*, Armadio 5, Busta 57/1.

²³ ASFI, *Camera e Auditore Fiscale*, 2816

poi scappare nella Repubblica di Genova²⁴ e, fra le tante miscellanee, talvolta qualche notizia sulla condotta dell'Auditor Fiscale in merito al controllo delle due opinioni pubbliche, della censura, del "rumore", completi di qualche rappresentanza fornita al Granduca o al suo Primo Ministro. Informazioni sui «discorsi del pubblico», «le chiacchiere» e tutto quanto poteva «interessare il servizio di S.A.R. e quello del pubblico» possono essere rinvenute nelle minute dei rapporti settimanali che l'Auditor era obbligato a inviare a Pietro Leopoldo durante i suoi periodi di vacanza dalla Corte Fiorentina²⁵. In proposito, comunque, serve adottare una certa cautela, e andrebbe meglio circostanziato cosa si intendesse per "vacanza da corte". Infatti, non ho trovato minute del genere cercandole, secondo una scelta casuale, per il periodo di settembre 1781, quando sappiamo che Pietro Leopoldo fu impegnato in un viaggio-ispezione in Val di Chiana: non vi sono né fra i negozi di polizia²⁶, né nelle lettere dell'Auditor²⁷.

Ciononostante, abbiamo alcuni di questi rapporti conservati intatti, probabilmente perché erano troppo complicati da rintracciare in archivio nonostante il probabile ordine del Sovrano di dare alle fiamme tutto quanto potesse essere compromettente. Come fu probabilmente impossibile rintracciarli ai solerti funzionari del 1789, è molto difficile anche per noi oggi, essendo necessaria tanto una perfetta conoscenza dei periodi temporali di vacanza da Corte quanto la capacità di riuscire a metterli in relazione al corretto numero di corda di quei circa 100 fascicoli: i quali sono sì in ordine cronologico, ma il loro inventario non riporta gli estremi di data dei documenti in esso contenuti. Molto, in definitiva, dipende dal 'sondaggio' archivistico e dalla sorte.

Ogni tanto, però, si trovano "dimenticati" dei piccoli tesori, come un biglietto, un vero e proprio "modulo da compilare" inviato dal bargello di Casole all'Auditor Fiscale il 24 agosto del 1786, contenente "comparse", "furti", "trasgressioni" e "notizie politiche", che include tanto i prezzi dei grani sul mercato quanto le voci correnti²⁸. Un rarissimo documento che evidenzia come gli elementi raccolti in tutto lo Stato dai singoli giurisdicenti locali in merito a questioni di polizia e prevenzione criminale²⁹ fossero strettamente intrecciati a quelli di controllo delle opinioni pubbliche.

Per orientarmi in questa enorme mole di documenti mi sono affidato a due elementi: il primo è la competenza che avevo già acquisito con le carte del periodo leopoldino conservate all'Archivio di Firenze durante il mio precedente lavoro per la tesi di laurea (sempre sul periodo dell'illuminismo leopoldino, ma di tutt'altro oggetto), quando fra le mie mani ne passarono circa seimila (dodicimila in recto e verso). Durante quell'opera intuì che vi fosse un interessamento peculiare del circolo di governo verso le reazioni

²⁴ *Ibidem*

²⁵ ASFI, *Camera e Auditor Fiscale*, 2850, ins. 380, *Punti per l'Auditor fiscale per il tempo del viaggio di SAR a Vienna, 18 Giugno 1776*. In Appendice Documentaria, Documento I, pp. 160-161.

²⁶ ASFI, *Camera e Auditor Fiscale*, 2931.

²⁷ ASFI, *Camera e Auditor Fiscale*, 2731.

²⁸ ASFI, *Camera e Auditor Fiscale*, 2823; in Appendice Documentaria, Documento II, p. 162.

²⁹ Ad esempio, ASFI, *Camera e Auditor Fiscale*, 2823, *Nota delle persone malviventi in Arezzo 1776*; in Appendice Documentaria, Documento III, pp. 163-170.

delle opinioni pubbliche e verso una loro “educazione” mirante a creare un consenso alle riforme del governo, che doveva sembrare esaudissero un desiderio proveniente dal basso: tanto che spesso interi campi del diritto patrio vennero riformati con rescritto ‘formalmente’ in accoglimento di una supplica. Un’attenzione millimetrica verso l’opinione pubblica che giudicai peculiare per quella che rimaneva pur sempre una monarchia assoluta e che magari era la chiave per il successo, o comunemente ritenuto tale, delle riforme leopoldine.

Il secondo invece è la rara monografia pubblicata ormai venti anni fa da Sandro Landri per i tipi de Il Mulino dal titolo *Il Governo delle Opinioni: Censura e Formazione del Consenso nella Toscana del Settecento*. Questo lavoro, seppur indicando tutta la produzione a stampa giuridico legale ma lasciandola estranea a qualsiasi valutazione (spingendo così il mio interesse in questa direzione), e pur non giungendo a delle vere e proprie considerazioni finali, mi è caro sia perché ha confermato come vera quella che prima era solo un’impressione in merito all’esistenza di movimenti sotterranei che intravedevo passando le carte durante il lavoro per la mia tesi di laurea, sia perché è stato il filo di Arianna che ho utilizzato per orientarmi nel fondo *Camera e Auditore Fiscale, Negozi di Polizia*.

A scanso di equivoci, tutti i documenti che non sono indicati “Come letto\come riportato in:” sono stati da me personalmente visionati.

Inoltre, ho voluto corredare il lavoro di una copiosa appendice documentaria di soli documenti inediti, eccettuato il Documento VIII. Tali documenti sono riprodotti fotograficamente e non per trascrizione sia per, lo riconosco, la quantità degli stessi, sia perché la fotografia dell’originale d’Archivio permette in molti casi di verificare le abbondanti ‘correzioni’ e ‘aggiustamenti’ a margine che subivano i testi durante il loro passaggi fra i vari uffici del governo, nonché le connessioni fra documenti, autori e copisti che emergono solo potendo visionare lo stile calligrafico.

Di supporto fondamentale mi sono stati *Autori, stampatori, librai: per una storia dell’editoria in Firenze nel secolo XVIII*³⁰ di Morelli Augusta Maria Timpanaro, un’ottima ricostruzione dei movimenti e delle relazioni fra stampatori, librai, autori, circolo di governo nella Toscana lorenese e il non sufficientemente lodato *Regesto dei Periodici Toscani del Settecento*³¹, a cura di Francesca Serra, un lavoro miliare che comprende l’elencazione di tutti i periodici a stampa di cui si ha anche solo traccia epistolare nella Toscana del Settecento, con l’indicazione della prima e ultima data di pubblicazione, del direttore, dello stampatore, del formato, del totale dei numeri stampati.

Di grande aiuto mi è stato pure, sia per i documenti in esso riportati, sia per la chiarezza e la completezza dell’esposizione, *Stato e Chiesa in Toscana durante la Reggenza Lorenese (1737-1765)*³², un lavoro

³⁰ MARIA AUGUSTA MORELLI TIMPANARO, *Autori, stampatori, librai: per una storia dell’editoria in Firenze nel secolo XVIII*, Firenze, Olschki, 1999.

³¹ FRANCESCA SERRA, *Per un regesto dei periodici toscani del Settecento*, in *Studi italiani*. GEN./DIC. (N.1/2), 2002

³² NICCOLÒ RODOLICO, *Stato e Chiesa in Toscana durante la Reggenza Lorenese (1737-1765)*, Firenze, Le Monnier, 1910

così ben costruito che oltre cento anni dopo è ben più di una base da cui partire, piuttosto un elemento inevitabile per comprendere quel complesso fenomeno che fu il giurisdizionalismo toscano.

Riguardo invece al Capitolo III Esempio A, il saggio di Floriana Colao *Tra sacri canoni e illuminismo penale: alle origini della circolare toscana del 1769: "I delinquenti non godino dell'asilo"*³³ mi ha indirizzato e aiutato nella ricerca di fonti manoscritte presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze, che altrimenti, riconosco, non avrei preso in considerazione, in quanto contenente fondi manoscritti di difficile orientamento, come difficile è anche l'accesso alla Biblioteca stessa.

Parlando di fonti primarie, per l'Archivio di Firenze, oltre al menzionato *Camera e Auditore Fiscale*, ho utilizzato molto anche il fondo del *Consiglio di Reggenza*, di più facile consultazione. Nonostante l'ASFI non ne fornisca un inventario online, come quasi per ogni fondo, ne è disponibile in Sala Consultazione un inventario a stampa. Il Consiglio di Reggenza fu istituito nel 1737, dopo la morte di Gian Gastone de' Medici, da Francesco Stefano di Lorena al fine di provvedere al governo dello Stato in sua assenza. In un primo tempo si componeva di cinque membri ed era presieduto da Marc de Beauvau principe di Craon. Governava seguendo le istruzioni del Sovrano il quale, a sua volta, aveva istituito presso la sua corte imperiale a Vienna (e non presso quella della moglie Maria Teresa) un Consiglio di Toscana.

Al Consiglio di Reggenza venne affidata la sorveglianza sull'amministrazione della giustizia, sulla conservazione dell'ordine pubblico, sul progresso dell'istruzione universitaria, delle arti e del commercio e la difesa delle prerogative della corona. Con tutte queste incombenze il fondo è fortemente miscelaneo, anche perché al suo interno sono conservati, per ragioni a me sconosciute, pure numerosi provvedimenti della Segreteria di Stato del periodo leopoldino (non confluiti nel fondo Consiglio di Stato) che si dilatano temporalmente fino al 1808. Nonostante ciò, il fondo è ben ordinato e la lettura del suo inventario rivela sempre qualche sorpresa.

Da tutti questi documenti e testi esaminati, appare evidente come la consapevolezza delle implicazioni che poteva avere ogni singola opera stampata nell'amministrazione della potestà civile di uno Stato (in chiave tanto giurisdizionalista quanto cameralista) giunse in Toscana, nel periodo della Reggenza, con i Lorena. Il nuovo indirizzo trovò poi sbocco nell'Editto sulla Stampa del 28 marzo 1743 a.i. (*ab incarnatione*)³⁴.

L'argomento verrà più diffusamente trattato nel Capitolo II, qua sarà accennato quanto necessario ai fini introduttivi.

³³ FLORIANA COLAO, *Tra sacri canoni e illuminismo penale: alle origini della circolare toscana del 1769: "I delinquenti non godino dell'asilo"*, in (a cura di Carlo Cardia), *Studi in onore di Anna Rava*, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 215-247.

³⁴ ASFI, *Regio Diritto*, 310, c. 182. Riportato in antiche edizioni a stampa solo in VINCENZO GUGLIELMI, *Leggi e bandi criminali veglianti nei felicissimi stati di Toscana, raccolti dal dottor Vincenzio Guglielmi*, Vol. I, In Siena, appreso Francesco Rossi stampatore, 1774. L'opera più recente dove è citato è S. LANDI, *Il Governo delle Opinioni, op. cit.*, pp-345-350. Riportato in Appendice Documentaria, Documento VIII, p. 254.

C) Stampa e Censura

L'Editto sulla Stampa del 1743 venne emanato dal Granduca-Imperatore Francesco Stefano tramite dispaccio da Vienna, che accoglieva una nota di affari inviatagli dal Consiglio di Reggenza di Firenze nel gennaio dello stesso anno, accoppiata a una lettera privata sul tema del conte di Richcourt. Oggetto del testo normativo erano la disciplina dei modi di esercitare l'arte tipografica, le procedure di censura preventiva e di stampa. Lo spirito di quella che comunemente venne chiamata 'Legge sulla stampa' non stava tanto nei tratti repressivi, quanto, collocando tale legge nell'ambiente Settecentesco, nell'esatto opposto, dal momento che limitava il potere ecclesiastico sulle stampe operando un bilanciamento a favore del potere civile. All'autorità ecclesiastica veniva infatti tolto quel potere decisionale, auto-attribuitosi nella Firenze del '600, per il quale era necessario il permesso del Vescovo e dell'Inquisitore per la stampa di un'opera e del solo Inquisitore per l'importazione di un'opera già stampata.

La Legge sulla Stampa del 1743 (volta anche a favorire questa industria diminuendo le copie obbligatorie che andavano consegnate ai vari funzionari o istituti bibliotecari), al contrario, riteneva la concessione del permesso di stampa una questione interamente laica, prerogativa del Sovrano e dunque dell'autorità civile (adesso in modo diretto dell'intero Consiglio di Reggenza e non più del solo Segretario delle Riformazioni, funzionario di secondo rango), rispetto alla quale l'autorità religiosa avrebbe dovuto solo fornire un parere circa la compatibilità dell'opera con la religione, procedura che verrà esaminata nel dettaglio nel Capitolo II. Chiaramente un buon principe cattolico non poteva permettere che si attentasse al cattolicesimo e alla fede dei suoi sudditi, ma l'approvazione a stamparsi, giurisdizionalmente, rimaneva unicamente sua.

La risposta della Corte Romana fu durissima: anche dopo una parziale riappacificazione negli anni '50 del 1700 a seguito della riforma del Tribunale dell'Inquisizione di Firenze, le opere stampate a Firenze furono sottoposte a rigoroso scrutinio, e negli Stati Pontifici spesso i colli di libri toscani venivano egualmente fermati alla frontiera perché mancanti dell'approvazione dell'Inquisitore di Firenze. Questo elemento gettava gli stampatori nell'incertezza, perché la pratica di applicazione dell'Editto puniva severamente chi chiedeva a due autorità ecclesiastiche l'approvazione, con la priorità che spettava sempre al Vescovo rispetto all'Inquisitore. La conseguenza ultima fu la grande diffusione di opere illegali stampate "alla macchia", cioè prive di qualsiasi autorizzazione, con data di stampa, luogo o autore falsi, in quanto essendo di fatto impossibile ottenere tutti i permessi necessari per pubblicare un'opera nel Granducato, tanto valeva non rispettare del tutto la procedura prevista dalla Legge.

Verso la fine del periodo della Reggenza si verificò una convergenza fra stampatori e governo: libertà di stampa equivaleva paradossalmente a censura laica, perché solo il rafforzamento e la protezione concessa dall'autorità del Sovrano permetteva di stampare più liberamente o anche, banalmente, esercitare la professione di stampatore. Si venne a creare una sorta di solidarietà di idee e di priorità fra la nascente opinione pubblica dei lettori laici e il potere politico. La censura laica, ignorando lo stesso Editto

delle Stampe che la regolava, ma svincolandosi così dalla censura ecclesiastica, concedeva di stampare col suo solo visto e senza quello dell'autorità ecclesiastica, dando vita ad una stampa "alla macchia regolata". Si crearono zone d'ombra istituzionalizzate che arrivarono a permettere una enorme impunità: fu così che a Livorno si giunse a pubblicare nel 1763 le *Meditazioni sulla Felicità* di Pietro Verri (senza autore e data, con luogo di stampa indicato Londra) e nel 1764 la prima edizione del *Dei Delitti e delle Pene* (con data, ma senza riportare autore e luogo di stampa).

Questa era la condizione del regime delle stampe che Pietro Leopoldo ereditò dal padre. Durante il suo regno questa zona d'ombra istituzionalizzata divenne strumento di regolazione dell'industria tipografica e di formazione di uno spazio in cui, sotto l'esclusiva tutela del potere politico, era possibile l'uso pubblico delle opinioni. Infatti, era necessario aprire in parte gli *arcana* per educare l'opinione pubblica alle riforme radicali di cui aveva bisogno lo Stato, ma con cautela, tramite canali fidati attraverso cui diffondere selettivamente notizie e nozioni riguardanti il governo e grazie alla creazione di spazi dove la discussione pubblica era incoraggiata ma sempre controllata. Anche per questo con l'arrivo di Pietro Leopoldo si assistette a una vera esplosione dei periodici o giornali a stampa, dietro ai quali stavano uomini fidati del governo se non direttamente funzionari. La censura era branca della *policey*, e la polizia delle stampe è polizia delle opinioni.

Pietro Leopoldo ricercò e costruì una opinione pubblica illuminata quale controparte della sua azione di riforma. Spesso infatti le riforme leopoldine andavano ad attaccare una radicata "economia morale", necessitando di sostenitori a fronte dello sdegno che suscitavano negli strati popolari (come abbiamo visto) e non solo. L'emanazione di un motuproprio fu il termine di un lungo processo osmotico fra governo e opinione pubblica le cui condizioni e spazi erano sempre decisi dall'alto. È mia intenzione mettere in luce questo processo. I passi in sé sono semplici e susseguenti, cionondimeno tenterò di esemplificarli.

Uno dei vari annosi problemi di cui soffriva lo Stato consisteva nella determinazione degli ordini del giorno. Nell'ambito polisindacale del governo toscano si discuteva sul da farsi, si proponevano idee, solitamente infine se ne distillava una. A questo punto si chiamava un amico scrittore o il titolare di un periodico affinché la esponesse come propria, con la polizia dedita a seguire il dibattito successivo e le reazioni dell'opinione pubblica alta e bassa. Se il responso era totalmente negativo, l'idea iniziale veniva cassata, altrimenti veniva perseguita e modificata su quanto carpito dal dibattito. A volte veniva messa in atto una prima fase esplicita di implementazione della nuova normativa su un territorio ristretto oppure implicita mediante una circolare segreta inviata dal Granduca ai tribunali con l'ordine di disapplicare certe norme esistenti sostituendole con altre. Se anche questa fase avesse avuto successo, sarebbe giunto infine il momento dell'emanazione del motuproprio, dove il Granduca, non mostrandosi sordo alle necessità espresse dai suoi felicissimi popoli, emanava la nuova normativa. Potevano però seguire nuove critiche e

le stampe sarebbero potute ritornare utili. Un caso che verrà trattato nel Capitolo III-Esempio2 è quello di un romanzo tradotto dal francese, finanziato dal governo e stampato non rispettando le previsioni dello stesso Editto e senza indicazione della “data” (che voleva dire anno, stamperia e città), riguardo un contadino dell’Indocina ridotto in miseria dalle norme e dagli ordini corporativi che gli impedivano di coltivare il suo campo come desiderava: il romanzo venne pubblicato poco dopo l’emanazione del motuproprio del 1° febbraio 1770 che di fatto aboliva il sistema delle arti ponendole tutte sotto il controllo della Camera di Commercio di nomina Granducale.

Un altro caso librario interessante che verrà trattato (Capitolo III-Esempio1) è la pubblicazione, legale, nel 1774 da parte di Francesco Foggi, allievo del Lampredi, del *Saggio sopra l’impunità legittima o l’asilo*. L’opera segue un ciclo di polemiche librerie iniziate nel 1763 con la pubblicazione del *Discorso sopra l’Asilo Ecclesiastico*, anonimo, ma con la comune opinione che ne fosse autore Pompeo Neri (quando in realtà era un lavoro degli anni ’20 di Francesco d’Aguirre). Da allora si succedettero numerosi altri libri e articoli su periodici: neppure due circolari segrete di Pietro Leopoldo che ordinavano alla polizia di arrestare tutti i criminali presenti nelle chiese riuscirono a chiudere il dibattito. La pubblicazione legale del libro del Foggi si inseriva comunque in un secondo elemento della strategia leopoldina sulle stampe, quasi la medesima che aveva il Kaunitz: le stampe non devono essere libere, ma devono apparire tali. Chiaramente la pubblicazione di un testo del genere, in diretta opposizione alle politiche governative ma comunque non pericoloso perché inidoneo a modificare un fatto compiuto, aiutava a fornire questa impressione.

Non è però sufficiente passare al setaccio i libri, occorre farlo anche con i periodici. Questo oggetto sarà trattato nel Capitolo IV. Da questo punto di vista due periodici furono in netta contrapposizione: le *Novelle Letterarie* di Firenze, guidate dal funzionario e studioso di diritto Pelli Bencivenni, e il *Giornale de’ Letterati* di Pisa, espressione diretta dell’ateneo Pisano, ricco di articoli di diritto ma di posizione tendenzialmente conservatrice.

Può essere utile precisare che il *Giornale de’ Letterati* è interamente digitalizzato e accessibile presso il portale della Biblioteca dell’Università di Princeton, mentre le *Novelle Letterarie* sono disponibili su Internet Culturale a cura dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.

D) L’Opinione Pubblica nel Settecento Toscano

Il fine di questa introduzione non sarebbe però completo senza fornire chiarimenti in merito a cosa si intenda per opinione pubblica. Del perché ho usato il termine al plurale ho dato motivazione, ma anche

scisse, prese singolarmente, sono ‘una’ opinione pubblica. Qua ci troviamo inevitabilmente a doverci confrontare con le tesi esposte in *Storia e Critica dell’Opinione Pubblica* da Jürgen Habermas³⁵.

Habermas concentra il suo studio sulla “opinione pubblica” intesa come “opinione pubblica borghese”, quella nata in Inghilterra a fine Seicento e diffusasi nel Settecento in Francia e parzialmente in Germania come prodotto della “sfera pubblica borghese”³⁶. Riprende quindi il concetto hegeliano di distinzione e opposizione fra Stato e Società e avanza una più specifica idea di opinione pubblica, identificandola come il frutto di una critica razionale della seconda verso il primo³⁷.

Secondo Habermas, la stampa svolge un ruolo essenziale nella genesi delle società politiche moderne perché è al centro del processo di transizione dai regimi assolutistici alle democrazie liberali. Più precisamente nel XVIII Secolo, prima in Inghilterra e poi in Francia e in Germania, emerge una «sfera pubblica borghese», che coincide con i luoghi dove si leggono e si discutono i periodici (salotti, caffè...), ma anche, in senso più astratto, con la comunità composta virtualmente da tutti gli individui che, in quanto lettori, fanno un uso critico della loro ragione.

Questo pubblico di privati lettori che si esprime su oggetti di pubblico rilievo è titolare di un’opinione pubblica che, in quanto tale, è potenzialmente razionale, autonoma e critica nei confronti dello Stato. Secondo Habermas, infatti, la sfera pubblica non può rientrare nella sfera dell’autorità pubblica: al contrario, essa è il luogo dove le azioni dello Stato possono essere liberamente discusse. Nella costruzione di questo modello, Habermas fa ovviamente riferimento a Kant, teorico dell’uso pubblico della ragione nel suo famoso saggio del 1784 “*Che cos’è l’Illuminismo?*”³⁸. Ma nel tentativo di tracciare una preistoria di questa accezione di opinione pubblica³⁹, Habermas individua negli scritti di Pierre Bayle (1647-1706) un uso critico della ragione che si oppone alle opinioni dominanti considerate come pregiudizi e che è applicabile a ogni tipo di oggetto di pubblico interesse.

Occorre subito rilevare che questo modo di interpretare l’opinione pubblica è problematico perché rende impossibile pensare l’opinione pubblica se non come “regime della critica”, escludendo dunque dalla sfera pubblica ogni opinione non critica.

In ciò bisogna anche introdurre l’elemento marxistico. Nella riflessione di Habermas l’elemento decisivo per il passaggio da una politica basata sugli *arcana imperii* ad una fondata sulla pubblicità risiede nel cambiamento produttivo ed economico europeo, individuato come produttore di una nuova classe

³⁵ JÜRGEN HABERMAS, *Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (Habil.)*, Neuwied 1962 (Prima traduzione italiana: *Storia e critica dell’opinione pubblica*, Laterza, Bari 1971).

³⁶ *Ivi*, p. 7-8.

³⁷ DOMENICO MARIA BRUNI, «*Con regolata indifferenza con attenzione costante*». *Potere politico e parola stampata nel Granducato di Toscana (1814-1847)*, Milano, FrancoAngeli, 2015, p.12.

³⁸ IMMANUEL KANT, *Che cos’è l’illuminismo? Con testi e risposte di altri*, Roma, Editori riuniti, 1991

³⁹ S. LANDI, *Stampa, censura e opinione in età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2011, p. 100

sociale, la borghesia (da cui il suo parlare di “opinione pubblica borghese”), che trova nell’istituto della proprietà il proprio baricentro.

Occorre anche ricordare che l’analisi di Habermas non si arresta al Settecento: anzi, una parte essenziale del suo studio è dedicata al declino dell’opinione pubblica nelle società contemporanee per effetto di una commercializzazione dei mezzi di comunicazione. Allievo di Adorno, Habermas concepisce la sfera pubblica borghese alla luce della critica della società di massa sviluppata all’interno della Scuola di Francoforte negli anni ’50. Secondo Habermas, nel corso del XIX e del XX Secolo lo statuto dell’opinione pubblica cambia radicalmente in quanto da foro ideale di discussione critica e razionale degli affari pubblici, si trasforma in strumento della pubblicità, del conformismo e della manipolazione di massa. In tal senso Habermas intende soprattutto mostrare il divario tra la condizione dell’opinione pubblica nelle società capitalistiche del suo tempo e gli ideali che ne avevano giustificato la nascita nella tarda età moderna⁴⁰.

La razionalità dell’azione pubblica da parte di privati dipende dalla loro razionalità in quanto attori economici e proprietari. Se la difesa della proprietà è la base della critica razionale dello Stato, «l’interesse di classe è la base dell’opinione pubblica»⁴¹. Il Pubblico di Habermas è un pubblico di proprietari.

Da un punto di vista politico, lo spazio pubblico si definisce come un ambito di discussione sottratto alla soggezione dello Stato assoluto, anzi, polemico nei suoi confronti: la frattura “critica” e successivamente rivoluzionaria fra “pubblico” (in grado di esprimere consensualmente una “opinione”) e monarchia assoluta segna per Habermas l’ingresso nella modernità politica⁴², altri lo ritengono anche il presupposto necessario per il passaggio dall’assolutismo al costituzionalismo liberale.

Le condizioni di ricezione di questo modello da parte degli storici meritano ugualmente qualche osservazione. Gli storici dell’età moderna hanno accolto inizialmente la parte costruttiva del modello habermasiano omettendone il lato critico, che, come detto, ha valore pronostico negativo sull’evoluzione delle società contemporanee. Di conseguenza tutta una serie di fenomeni come la censura, il segreto o la manipolazione del dibattito pubblico, che sono stati elementi costitutivi delle sfere pubbliche d’età moderna, sono stati a lungo considerati come marginali o residuali, col risultato di impedirne una corretta comprensione storica.

Nel corso degli anni Ottanta del Novecento, le tesi di Habermas sull’opinione pubblica sono state invece accolte con entusiasmo, quasi come verità assolute, dagli storici dell’editoria e del libro, i quali hanno trovato in esse conferma teorica all’ipotesi empirica che la massa crescente delle pubblicazioni, la riduzione del loro formato, il mutamento qualitativo delle attitudini di lettura nella seconda metà del ‘700,

⁴⁰ Cfr. KIRK WETTERS, *The Opinion System. Impasses of the Public Sphere from Hobbes to Habermas*, New York, Fordham University Press, 2008.

⁴¹ J. HABERMAS, *Storia e critica*, op.cit., p. 101

⁴² *Ivi*, pp. 85 ss.

fossero in relazione con lo sviluppo del senso critico in proporzioni prima sconosciute nel mondo moderno⁴³.

Gli studi storici più recenti hanno contribuito a relativizzare questo modello e a rendere più complessa la percezione di questo oggetto. Il primo aspetto di decostruzione del modello riguarda la necessità di distinguere fra la dimensione del discorso e quella delle pratiche sociali. In sostanza, l'opinione pubblica non è soltanto un fenomeno sociale (e come tale risultato di un insieme di pratiche individuali o collettive) ma anche un ambito del discorso politico. Per avere un'idea chiara di ciò, basta pensare al modo in cui l'espressione "opinione pubblica" ricorre nel linguaggio giornalistico o politico odierno, dove viene utilizzata spesso con formule di rappresentazione discordanti (che cos'è "l'opinione pubblica": la società civile? La "popolazione"? Il risultato di un sondaggio?). L'uso retorico di questo termine indica che l'opinione pubblica può esistere come semplice «realtà discorsiva, senza cioè un preciso rapporto con la realtà sociale di cui si presuppone emanazione»⁴⁴.

In altri termini, l'opinione pubblica è soprattutto un artefatto moderno profondamente connesso alla formazione del discorso politico europeo e alle sue rappresentazioni.

Un secondo aspetto degli orientamenti attuali sull'opinione pubblica riguarda le pratiche sociali suscettibili di produrre opinione. In questa prospettiva, una gran copia di studi ha permesso contemporaneamente di confermare, emendare o invalidare la tesi di Habermas, oggetto di numerose critiche frutto sia della ricerca sociologica che di quella storica⁴⁵. Interessante è la critica mossa da John Thompson⁴⁶, secondo il quale i mezzi di comunicazione di massa non sono semplicemente vettori di trasmissioni di idee o notizie, oppure anche luogo di dibattito, come sostiene invece Habermas, ma hanno una loro capacità trasformativa: ovverosia sono capaci di dare visibilità o meno a singole problematiche e di conseguenza, modificando l'ambiente all'interno del quale si esercita il potere, sono in grado di imporre specifiche esigenze agli attori politici. La ricerca storica ha sorpassato il concetto di opinione pubblica come opinione pubblica borghese, ad esempio nel caso del lavoro di Arlette Farge "sull'opinione popolare"⁴⁷. Sorpassato è pure il concetto di sfera pubblica borghese «as a platform of critical and rational debate of independent citizens»⁴⁸, imponendo la necessità di andare oltre un modello che prevede la netta separazione fra Stato e società civile. Non solo: come nel caso della Toscana Leopoldina oggetto di questo lavoro, Asa Briggs e Peter Burke hanno illustrato⁴⁹ come la storia dell'Europa moderna

⁴³ S. LANDI, *Stampa, censura, op. cit.*, p. 101.

⁴⁴ *Ivi*, p. 102

⁴⁵ Per riportare le più recenti, cfr. VINCENT PRICE, *L'opinione pubblica*, Bologna, Il Mulino, 2004; GIORGIO GROSSI, *L'opinione pubblica. Teoria del Campo demoscopico*, Roma-Bari, Laterza, 2004; a cura di MASSIMO ROSPOCHER, *Beyond the Public Sphere. Opinions, Publics, Spaces, in Early modern Europe*, Bologna, Il Mulino, 2012.

⁴⁶ Cfr. JOHN B. THOMPSON, *Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media*, Bologna, Il Mulino, 1998,

⁴⁷ ARLETTE FARGE, *Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIIIe siècle*, Paris, Seuil, 1992, p.14.

⁴⁸ ANDREAS GESTRICH, *The Early Modern State and the Rise of the Public Sphere. A Systems-Theory Approach*, in *Beyond the Public Sphere, op. cit.*, p.35.

⁴⁹ ASA BRIGGS-PETER BURKE, *Storia sociale dei media. Da Gutenberg a internet*, Bologna, Il Mulino, 2002, cap. II.

offra numerosi esempi di attivazione della sfera e delle opinioni pubbliche dall'alto, spesso come conseguenza di strategie pianificate a tavolino all'interno di una guerra fra circoli dell'élite collegata alla potestà sovrana o a quella religiosa. Analogamente, anche questo lavoro dimostra come l'emergere di opinioni pubbliche non sia avvenuto in contrapposizione al potere civile, quanto piuttosto come sua diretta emanazione. Del modello di Habermas, insomma, sono state messe fortemente in discussione tanto le modalità di attivazione dell'opinione pubblica, quanto la natura pienamente autonoma ed emancipativa della stessa.

Al contempo, adottato pure come modello ideale, quello habermasiano si scontra contro un elemento che comunemente si rivela croce e delizia degli studiosi settecentisti nordeuropei: l'Italia. Non a caso l'opera habermasiana copre come paesi di studio solamente Inghilterra, Francia e Germania. Nel Settecento un importante elemento di distinzione fra le aree europee, dal punto di vista delle pratiche di stampa e di lettura e dunque della circolazione di idee, problematiche all'ordine del giorno, modelli culturali... era costituito dai regimi di censura. Questi costituiscono il luogo di incontro e di mediazione dei circoli di potere al governo che attraverso la stampa controllano il dibattito nella sfera pubblica.

Per Habermas, nel caso francese, la dissoluzione del meccanismo censorio per la sua incapacità di far fronte ai libri stampati costituisce il presupposto della nascita della moderna "opinione pubblica borghese". Volgendo, però, lo sguardo al caso italiano, le cose si fanno immediatamente più complicate. Ogni Stato aveva un proprio regime di censura il quale a sua volta dipendeva dai rapporti storicizzati fra quel singolo Stato e la Corte di Roma. Di conseguenza il tema è sia strettamente collegato a quello del giurisdizionalismo, sia, al contempo, alla dinamica secondo cui la potestà civile non combatté per abolire il ruolo della potestà ecclesiastica, quanto per appropriarsi delle aree di sua competenza. Nella Penisola si parla di libertà di stampa, ma è comunque sempre previsto il passaggio da un censore civile, magari segretamente: in Francia e soprattutto in Inghilterra si discute di "libertà di stampa" in un senso già più contemporaneo, con l'applicazione di modelli che vennero invece fortemente stigmatizzati in Italia.

L'espressione «opinione pubblica» diviene di uso corrente nel lessico politico europeo solo nella seconda metà del Settecento. Nel caso italiano la prima occorrenza italiana è in una lettera di Pietro Verri del 1762⁵⁰, dove "opinione pubblica" è utilizzata probabilmente come calco dal francese "opinion publique". Se l'espressione si impose in breve tempo, non mantenne mai stabilità nella sua concettualizzazione. Non sempre questa opinione esprime preferenze, posizioni e valori concordi con la ragione: in effetti, l'opinione pubblica come giudizio razionale e critico nei confronti delle azioni di governo è solo una delle sue possibili rappresentazioni.

⁵⁰ EDOARDO TORTAROLO, *Opinione Pubblica e illuminismo italiano. Qualche appunto di lettura*, in (a cura di VINCENZO FERRONE e GIANNI FRANCONI) *Cesare Beccaria e la pratica dei Lumi*, Firenze, Olschki, 2000, p. 130.

La dicotomia opinione di pochi/opinione di molti ereditata dai secoli precedenti è per molti aspetti costitutiva del regime politico dell'opinione pubblica nell'Europa continentale del XVIII Secolo. Esiste una relazione diretta tra le riforme dell'assolutismo e l'emergere nello spazio politico di un pubblico razionale e fittizio, come nel caso degli Stati Italiani sotto l'influenza austriaca o della Prussia.

L'opinione pubblica è dunque in larga misura una rappresentazione, una potente costruzione discorsiva che ha alimentato per secoli il discorso filosofico e politico, giustificato le strategie di manipolazione di moltitudini spettatrici prima, orientato le politiche riformatrici di monarchie assolute poi, arrivando a modificare infine l'orizzonte politico di milioni di lettori europei.

CAPITOLO I – LA CONDIZIONE MISEREVOLE IN CUI PIETRO LEOPOLDO TROVÓ LA TOSCANA

Per rappresentare sinteticamente lo stato in cui si trovava la Toscana nel 1765, per gli spazi qui concessici, è stata operata una scelta metodologica-prosopografica diretta a descrivere due dei principali artefici intellettuali di quel periodo di riforme: da un lato l’Arciduca Pietro Leopoldo, destinato a diventare Granduca, “porfirogenito” come si disse quando nacque; dall’altro Pompeo Neri, giurista discendente da una lunga tradizione di giuristi, uomo dall’ingegno multiforme, attaccato alle tradizioni toscane ma allo stesso tempo pienamente cosciente dell’insostenibilità del regime istituzionale che reggeva lo Stato in quel momento.

I.1: L’educazione di un Arciduca

Il nuovo Granduca di Toscana, o come continuarono sempre ad appellarlo a Vienna ‘l’Arciduca d’Austria’, era nato, figlio terzogenito, Venerdì 5 Maggio 1747, da Maria Teresa d’Austria e Francesco Stefano di Lorena, Imperatore del Sacro Romano Impero e Granduca di Toscana.

Dal 1750 al 1761 suo precettore fu tale Jacob Sauboin, che rimase fino alla morte parte del suo circolo più intimo, prima come insegnante, poi come segretario di gabinetto e tesoriere intimo, infine come consigliere aulico⁵¹.

Nel 1761, con la morte del secondogenito Carlo, mutò anche la gerarchia degli educatori ed il maestro di Pietro Leopoldo diventò il quarantatreenne Conte Francesco Thurn, successivamente Primo Ciambellano alla corte di Firenze.

Il giovane Arciduca si distinse subito per il suo modo di apprendere con calma e per gradi, con una netta preferenza per la chimica, anche se gli vennero sempre rimproverate una certa attitudine a formarsi idee preconcrete, a cui poi difficilmente rinunciava, e «una grande preferenza per la piccola gente» come scrisse Maria Teresa nelle *Istruzioni per l’educazione* date a Francesco Thurn, di tendenza nettamente illuminista.

A quattordici anni iniziarono le sue prime lezioni di diritto delle genti, diritto pubblico e diritto naturale impartitegli da Carlo Antonio Martini, lezioni che questi poi riunì in due volumi, *Positiones de lege naturali* e *Positiones de jure civitatis*⁵². Queste opere rendono possibile identificare con precisione i principi ai quali Pietro Leopoldo venne educato.

⁵¹ Cfr. ADAM WANDRUSKA, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze, Vallecchi, 1968, pp. 40-50.

⁵² ADAM WANDRUSKA, *Pietro Leopoldo, op. cit.*, pp. 83-84.

Martini non aveva spiccate capacità creative, ma fu un grande compilatore all'interno del quale confluiscono il pensiero di Grozio, Pufendorf, Christian Thomasius e Christian Wolff, i più citati fra i tanti. Trovano il loro spazio anche Hobbes, Locke e soprattutto l'*Esprit des lois* di Montesquieu. Il riferimento di Martini per l'economia è Antonio Genovesi, mentre nei capitoli dedicati alla politica ecclesiastica cita come un'autorità Muratori ed il suo *Della Pubblica Felicità*.

Pietro Leopoldo rimase sempre affezionato a Muratori, tanto da incoraggiarne la ristampa, sia per le sue posizioni in sostegno di un cristianesimo mite e tollerante, sia per quelle contro pratiche di devozione esagerata verso i santi e le reliquie che si possono trovare nel *Della Regolata Devozione* (e ci riportano alla mente tutta la vicenda che avvenne 1787 con il Vescovo Scipione de' Ricci e la Sacra Cintola di Prato⁵³).

Martini fu un giurista determinato sempre fedele alla Monarchia, per la quale elaborò il *Regolamento per il Processo Civile* e la *Norma Interinale del Processo Criminale*, di cui curò anche l'implementazione in Lombardia e quella parzialmente fallita nei Paesi Bassi austriaci, guadagnandosi così gli appellativi di «Braccio da Ercole» e «Mosè di Lombardia».⁵⁴

Senza dubbio influenzò pure il pensiero di Pietro Leopoldo per quanto riguarda il tema dell'origine contrattuale dello Stato e dei rapporti fra Stato e Chiesa⁵⁵.

«Martini sostiene la teoria contrattuale secondo la quale lo Stato sorge dal contratto dei capifamiglia (con echi aristotelici), dal contratto di sottomissione ad un principe od ad altra sovranità, di origine tanto aristocratica che democratica, e insieme da un accordo sulla forma di Stato da instaurare. In questo sistema non c'è posto per un diritto sovrano di origine direttamente divina» ma «non per questo la monarchia assoluta non è la miglior forma di governo, ed il dispotismo una sua degenerazione»⁵⁶, sintetizza il Wandruszka riguardo la teoria contrattualistica di Martini. Il dispotismo si può evitare tramite una corretta educazione (perché l'uomo è di una bontà innata se non viene corrotto) in cui è posto l'accento sui doveri del Sovrano. Infatti, se da un lato il Sovrano ha accettato l'obbligo di volontaria obbedienza da parte dei capi-famiglia, dall'altro ha così posto in capo a sé stesso l'obbligo di curare il bene pubblico. E questo potrà essere fatto con l'adozione di buone leggi, con la formazione e la scelta di buoni funzionari (solo per merito e non per titoli), escludendo ogni favoritismo. Insomma, si trova descritta la dottrina del Sovrano-Primo Funzionario dello Stato che Pietro Leopoldo abbraccerà poi per tutta la vita.

Quanto ai rapporti fra Stato e Chiesa, il Sovrano ha il dovere di difendere la fede da chi la attacca, ma questa non può essere diffusa con la violenza. Inoltre, il clero non è estraneo alla sovranità del Principe,

⁵³ FAUSTINO DE GREGORIO, *Storia e sistemi politici medievali e istituzioni ecclesiastiche*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 202n-203n.

⁵⁴ Cfr. ETTORE DEZZA, *Ai Confini dell'Impero. Appunti sulle missioni di Carlo Antonio Martini in Lombardia e nei Paesi Bassi*, in (a cura di) HEINZ BARTA, *Storia Istituzioni, Diritto in Carlo Antonio de Martini (1726-1800): 2. Colloquio Europeo Martini Trento, 18-19 Ottobre 2000*, Trento, Università degli Studi di Trento-Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2002.

⁵⁵ ADAM WANDRUSKA, *Pietro Leopoldo, op. cit.*, pp. 84-85.

⁵⁶ *Ibidem*.

il quale certamente può limitare il numero dei chierici ove diventasse troppo grande, come, nel nome del pubblico interesse, può fissare un'età minima per prendere gli ordini sacri, limitare il numero delle processioni, delle confraternite, dei giorni festivi, assumere disposizioni volte ad evitare abusi di diritto canonico. È il programma che successivamente diventerà noto come 'giuseppinismo' (d'altronde il Martini fu anche precettore di Giuseppe II) e che è abbracciato anche da Pietro Leopoldo per regolare gli affari ecclesiastici nel suo Stato.

Fondamentale per la formazione del Granduca, come di quella di tutti i membri della Casa d'Asburgo, fu anche un libro del sacerdote giansenista, professore di teologia e moralista Jacques Joseph Duguet (1649-1733), intitolato *Institution d'un prince, ou traité des qualitez, des vertus et des devoirs d'un souverain, soit par rapport au gouvernement temporel de ses États, ou comme chef d'une société chrétienne, qui est nécessairement liée avec la religion*, pubblicato postumo nel 1739. Questo libro, presente anche sul tavolino della sorella Maria Carolina, fu sempre *livre de chevet* di Pietro Leopoldo⁵⁷.

Non è chiaramente questa la sede per ricostruire tutta la genesi dell'opera e la sua collocazione storica, per la quale si rimanda a chi già ha assolto il compito⁵⁸, ma può essere utile ricordare quali fossero secondo l'abate i modelli di giusto governo, economia e società, notando per altro come poi rimasero sempre una stella polare dell'azione di Pietro Leopoldo.

Duguet, pure appartenendo a quel filone culturale francese che vuole difendere i particolarismi provinciali dall'assolutismo livellatore accentrante su Parigi, riconosce vi sia una esigenza 'moderna' a intervenire con nuovi strumenti legislativi direttamente negli ordinamenti dello Stato, a patto che questi interventi seguano una fase preliminare di verifica di quelle che sono le reali esigenze del paese, che il Sovrano potrà conoscere mediante relazioni ufficiali, rappresentanze di funzionari di sua particolare fiducia o ispezioni personali preparate con cognizione. Modi di agire che Pietro Leopoldo adopererà effettivamente una volta giunto in Toscana.

Il governo, strutturato attorno ad un sistema policentrico di consigli, per Duguet deve avere come carattere prevalente l'austerità, idea collegata all'impegno amministrativo che desidera caratterizzi le monarchie amministrative (o 'Stati Fiscali') della prima metà del XVIII secolo. Anche il Sovrano si deve caratterizzare per la sua austerità, dedito tutto al servizio dello Stato, motore primo del sistema di governo, pronto a incoraggiare, spronare, dirigere con l'esempio l'attività dei suoi funzionari.

Non stupisce, quindi, dopo tutti questi rimandi 'all'austerità', che dalle stesse pagine emerga come modello di società una sorta di arcadia di piccoli proprietari terrieri. L'abate però non si rinchiude in una utopia, e sprona il Principe a stimolare il commercio interno ed esterno, in primo luogo abbattendo ogni

⁵⁷ MARIO ROSA, *Il «Cuore del Re»: l'Institution d'un Prince del giansenista Duguet*, in *Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII*, a cura di A. Contini e M.G. Parri, Firenze, Leo S. Olschki, 1999, p.385.

⁵⁸ Cfr. *Ivi*, pp.385-454.

ostacolo alla circolazione dei prodotti. Duguet vede sì con sospetto la manifattura (soprattutto quella di lusso, che produce l'inutile andando contro il suo rigore morale giansenista), principalmente per il timore che oscuri il ruolo fondante che per la società è rappresentato dall'agricoltura, portando con sé tutta una serie di squilibri e disordini sociali, come la disoccupazione, le grandi concentrazioni manifatturiere e il mutamento di tecnologie; tuttavia, riconosce che si tratti di processi perlopiù inevitabili, e pertanto invita il Principe a prevedere e mitigare.

Il male che può andare ad intaccare l'agricoltura non è, infatti, la manifattura, ma l'usura che tutto corrode e per questo è da condannare. L'aspetto qui interessante non è tanto il ribadire una condanna ultrasecolare ormai sbiadita del prestito ad interesse, ma i modi con cui nell'*Institution* si cerca di favorire la crescita economica al di là del sistema creditizio: punto cruciale è infatti una riorganizzazione totale delle finanze statali non incentrata su nuove imposizioni, quanto attraverso un'eliminazione di quelle storture e di quei "pesi" che impediscono allo Stato di prosperare. La critica è tutta per il sistema degli 'appalti', tipico dell'epoca, e per le spese 'superflue', identificate nella miriade di pensioni e commende parassitarie, oltre alla spesa militare, che assorbono in media circa un terzo della spesa totale di uno Stato dell'epoca⁵⁹.

Questi sono i tratti fondamentali dell'educazione del giovane Arciduca. Ad essi, agli andamenti culturali del periodo di cui fu vivo recettore, si aggiunse quella che era la tradizione familiare di governo della Casa di Lorena. In che cosa questa consistesse lo si può individuare analizzando la *Instruction pour mon fils* del padre Francesco Stefano.

Per arrivare però a quell'Istruzione datata 1765 è necessario riannodare qualche filo storico dell'arazzo di cui fa parte.

Con il ribaltamento di alleanze che aveva visto la Guerra dei Sette anni (1756–1763) e il Trattato di Napoli del 1759, si iniziò a discutere di matrimoni incrociati fra Asburgo e Borbone per il controllo della Penisola Italiana. Nel 1761 venne realizzato un patto di famiglia fra i due Re cugini di Borbone affinché per mezzo dei nipoti avvenisse una sistemazione dei domini di reciproca dipendenza; cosa simile si voleva avvenisse anche per la Toscana. Infatti, col Diploma del 24 Gennaio 1737 con cui l'Imperatore Carlo VI aveva assegnato il Granducato di Toscana a Francesco Stefano⁶⁰, il tema della successione era rimasto aperto e in teoria erano applicabili le norme tradizionali di primogenitura della Casa di Lorena. I nuovi equilibri internazionali del 1761 richiedevano però l'istituzione di una secondogenitura asburgica per il Granducato, secondogenito che allora era Carlo. Quando questi morì di vaiolo nel Gennaio dello stesso

⁵⁹ Cfr. MARIO ROSA, *Il «Cuore del Re», op. cit.*, paragrafo 6 "Il giusto governo", pp. 404-408.

⁶⁰ Solo con questa l'investitura 'eventuale' di Francesco Stefano da parte di Carlo VI, per la prima volta i territori soggetti alla Casa Medici furono formalmente e ufficialmente riuniti sotto il nome di Granducato di Toscana, rompendo deliberatamente la tradizione precedente che vedeva esistenti uno Stato Vecchio Fiorentino e uno Stato Nuovo Senese, riuniti sotto il governo della medesima famiglia. Cfr. MARCELLO VERGA, *Da cittadini a nobili: lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990, pp.91-92.

anno, avvenne quell'innalzamento di rango di Pietro Leopoldo a cui abbiamo già accennato, il quale passò dall'aver come promessa sposa Beatrice d'Este, alla Infanta di Spagna Maria Luisa, come stabilito negli accordi del 1763 fra le Corone di Austria e di Spagna per l'erezione di una secondogenitura toscana⁶¹.

Così si arrivò al 12 Gennaio 1765, quando il fratello maggiore Giuseppe pronunciò in ginocchio con la mano sul Vangelo la solenne dichiarazione di rinuncia ad ogni diritto sulla Toscana⁶² (anche se al possesso della Toscana e al suo controllo era tutt'altro che indifferente, come dimostra la sua condotta nel corso degli oltre venti anni successivi). Ormai era noto sin dal 1763 che Pietro Leopoldo sarebbe arrivato a Firenze a fare le veci di suo padre come Governatore Generale, come il fratello dell'Imperatore, Carlo Alessandro, aveva fatto nei Paesi Bassi Austriaci. Ovverosia, al Governatore sarebbe spettato il controllo degli atti prodotti dal Consiglio di Stato, in un rapporto di continua supervisione da parte del suo Presidente, mentre avrebbe preso conoscenza degli affari di finanze decisi dal Presidente delle Finanze solo *post factum*. Oltre a ciò il conferimento di tutti gli incarichi più importanti rimaneva stabilmente nelle mani dell'Imperatore-Granduca a Vienna⁶³.

Non stupisce quindi che Francesco Stefano diede al Maresciallo Botta Adorno, che in sé assommava entrambe le cariche di Presidente del Consiglio di Stato e Presidente delle Finanze, e che dal 1763 lavorava senza sosta in stretto contatto con Vienna per la riapertura di una Corte a Firenze⁶⁴ (guadagnandosi l'ulteriore incarico di Maggiordomo Maggiore⁶⁵), l'incombenza di stendere una bozza di *Istruzioni* per suo figlio, bozza che poi l'Imperatore revisionò, ratificò e consegnò a suo nome in quei giorni a Pietro Leopoldo.

Al di là del suo contenuto 'tipico' di genere, come il premere sugli obblighi religiosi e sul timor di Dio, caratteristici di tutti gli 'specchi dei principi' del periodo, l'Imperatore insiste che la maggiore felicità della vita consista nella concordia familiare, esortando a non separarsi mai dal capo della famiglia e ad educare i suoi eventuali figli al medesimo sentimento.

Poiché l'Arciduca sta per muoversi in un paese di uomini intelligenti, «ma pieni di sottigliezze e quasi sempre sottointesi, mossi spesso da interessi egoistici», il mezzo migliore di difesa è non prendere mai decisioni affrettate e cercare di formarsi un'opinione personale con cautela e lentezza, sforzandosi di svelare volta per volta quelle verità che i suoi funzionari possono nascondergli.

Francesco Stefano poi, 'da buon padre di famiglia', rammenta i principi base di una solida amministrazione patrimoniale: creare un fondo di riserva per ogni esigenza straordinaria, mantenere un

⁶¹ ALESSANDRA CONTINI, *La Reggenza lorenese tra Firenze e Vienna. Logiche dinastiche, uomini e governo (1737-1766)*, Firenze, Olschki, 2002, pp.242-243.

⁶² ADAM WANDRUSKA, *Pietro Leopoldo, op. cit.*, p. 75.

⁶³ ALESSANDRA CONTINI, *La Reggenza lorenese, op. cit.*, p. 309.

⁶⁴ *Ivi*, p. 262.

⁶⁵ *Ivi*, p. 309.

personale di corte non molto numeroso proporzionato alle rendite, evitare assolutamente i debiti, mai accordare a chi li domanda direttamente aumenti di salario: «è una pratica che si diffonde come il fuoco divoratore e provoca presso i non beneficiati invidie e scontenti»⁶⁶.

Deve governare con dolcezza, perché gli uomini obbediscono meglio quando lo fanno per personale simpatia che per obbligo, e sia sempre cortese, anzi, un Principe non sarà mai troppo cortese e la cortesia non potrà mai arrecargli pregiudizio.

Soprattutto è significativo che l'Imperatore affidi al figlio il compito di riprendere in mano la «riforma utilissima del sistema di magistrature e leggi», che era stata volutamente accantonata mentre si lavorava a istituire la secondogenitura toscana, ma che era ormai indispensabile per la «maggior semplicità e uniformità» e per l'adeguamento «ai nostri interessi [*cioè della Casa d' Austria*], alle occorrenze dei presenti tempi e alla situazione attuale del paese» della struttura istituzionale e legislativa vigente⁶⁷.

Questo delle magistrature toscane inestricabili era un tema che aveva caratterizzato tutta la Reggenza Lorenese. Il Principe di Craon e il Conte di Richecourt già nel 1737 descrivevano nei dispacci che mandavano a Vienna un paese disgregato, lasciato al caos e all'arbitrio. Un composto pestilenziale di tutti i mali di repubblica e principato senza alcun vantaggio dell'uno o dell'altro. Una inutile duplicazione di magistrature repubblicane inerti, mantenute per il prestigio e le prebende di chi le deteneva, unite a nuove magistrature principesche del tutto arbitrarie e senza confini giurisdizionali. A ciò si assommava un sistema di governo del territorio ancora formalmente diviso in uno Stato Fiorentino e in uno Stato Senese, accomunati dall'aver uno stesso Signore, in cui le provincie erano sottomesse se non capitolate alla volontà della Dominante, la quale godeva di ogni privilegio a scapito del resto del paese, di cui, in verità, sapeva poco e poco era interessata a conoscere.

Sia per lo Stato Vecchio che per lo Stato Nuovo l'impianto costituzionale è stato descritto come una consociazione di Comuni sottomessi ad una stessa Città e governati dal monocrate che ha assunto poi il controllo di quest'ultima⁶⁸. L'impianto era però estremamente multiforme e il vero Sovrano che regnava era il particolarismo. Infatti, come spiega Luca Mannori:

«diversamente da quanto accade negli ordinamenti generali di oggi, dove ogni singolo ente territoriale è subordinato per definizione allo Stato, e legato ai suoi simili da vincoli istituzionali uniformi stabiliti dal diritto oggettivo, nel sistema politico che stiamo studiando vale una regola opposta. Come si esprime la Rota Fiorentina nel 1623, il principio organizzativo dello Stato regionale è che “*quaelibet terra praesumitur stare in se, et suum proprium habere*

⁶⁶ Per una analisi di tutta l'Istruzione, cfr. ADAM WANDRUSKA, *Pietro Leopoldo, op. cit.*, p. 75-81.

⁶⁷ VIERI BECAGLI, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina*, in *Pompeo Neri. Atti del colloquio di studi di Castelfiorentino (6-7 maggio 1988)* a cura di ALDO FRATOIANNI, MARCELLO VERGA Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1992, pp. 334-335; quanto invece ad una copia originale dell'Istruzione la si può trovare in Biblioteca Ambrosiana, *Carte Botta Adorno*, X 252.

⁶⁸ LUCA MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (Sec. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994, p.24.

territorium, nec alteri terrae subiacere” finché la sua subordinazione non sia provata in base a qualche titolo storico specifico. Tale principio, richiamato qui a proposito delle relazioni tra due Comuni sudditi, si applica a maggior ragione anche a quelle tra ciascuno di costoro e la Città Dominante: la quale trova il fondamento dei suoi poteri di supremazia su di essi non in un unico titolo istituzionale, ma nelle singole dedizioni con cui ogni comunità si è a lei sottoposta in un certo momento del tempo»⁶⁹.

In assenza di un modello unico di soggezione, adottato ed esteso a tutti i territori, non si poteva che richiamare ossessivamente, da ambo le parti, Centro e Periferia, le capitolazioni specifiche e gli accordi in base ai quali ciascuna città o territorio si era sottomesso nel medioevo a Firenze o Siena. Capitolazioni che da un lato sancivano la sottomissione, ma d’altro consacravano l’alterità di quel territorio dal resto dello Stato, rendendo perpetua la sua originaria soggettività⁷⁰.

E non sorprende che questi due alti funzionari rimanessero attoniti e sbigottiti di fronte alla situazione Toscana, venendo dalla tradizione di governo lorenese totalmente diversa. Basta guardare ai modelli di governo adottati da Francesco Stefano e da suo padre Leopoldo I in Lorena per rendersi conto di che genere di tradizione nella concezione della sovranità si stesse impiantando in modo dirompente in Toscana: tradizione familiare a cui Pietro Leopoldo, (assieme a quella della madre Asburgo), rimase sempre tanto vicino da permetterci di tracciare un filo conduttore.

La Lorena era stata occupata dalla Francia nel 1675: la Casa di Lorena poté riprendere possesso dei suoi domini territoriali con Leopoldo I a seguito della pace di Ryswick (1697). Il Duca Leopoldo rimontò subito una struttura di governo articolata in Consiglio di Stato, di Finanze, di Guerra, un’esperienza di struttura di governo polisindacale che verrà esportata dai Lorena anche in Toscana. Come anche l’attenzione all’amministrazione della giustizia, che vide una immediata ricostituzione delle Supreme Corti di Giustizia e degli Stati Generali. Un modello di sintesi dovuto ad un’educazione da esiliato presso la Corte degli Asburgo, accompagnata con la prossimità territoriale (e anche familiare avendone sposato una nipote) all’assolutismo di Luigi XIV. Elemento poi che caratterizzerà tutto il regno di Leopoldo I fu un forte giurisdizionalismo, che ritroveremo anche in Toscana (dove l’Auditor della giurisdizione Giulio Rucellai condivideva già appieno la linea, ed infatti fu uno dei pochi funzionari a permanere nel suo ruolo durante il travaso dinastico).

Il *grand affaire* del regno di Leopoldo I fu però quello di assicurare continuità e gloria alla sua dinastia congiungendola con quella Asburgo, facendo sposare il suo principe ereditario con l’Arciduchessa, poi erede della Monarchia, Maria Teresa. Così Francesco Stefano nel 1723 venne mandato all’età di quindici anni alla Corte di Vienna per essere educato come futuro erede del titolo imperiale⁷¹. Nel suo viaggio,

⁶⁹ *Ivi*, pp. 37-39.

⁷⁰ *Ivi*, p.51.

⁷¹ ALESSANDRA CONTINI, *Gli uomini della Maison Lorraine: ministri, savants, militari e funzionari lorenese nella Toscana della Reggenza*, in a cura di A. CONTINI e M.G. PARRI, *Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII*, Firenze, Olschki, 1999, pp.218-222.

probabilmente dietro suggerimento del padre, il Principe portò con sé tutti i classici del giusnaturalismo, da Grozio a Pufendorf, le Storie del Vecchio e del Nuovo Testamento del giansenista Louis Isaac Le Maistre de Sacy, oltre all'immane Telemaco di Fénelon. Arrivato a Vienna venne posto sotto la tutela del conte Jean Gaspar de Cobenzl e circondato di precettori asburgici: man mano che si allargavano i suoi orizzonti, subì una totale 'asburgificazione', se esistesse come parola, arrivando non solo a vestire alla tedesca, ma anche a adottare il tedesco come sua prima lingua. Quando alla morte del padre lasciò Vienna nel 1729 per tornare per la prima volta a Nancy, ai suoi sudditi lorenesi apparve subito «plus autrichien que lorrain»⁷².

A Nancy, in quei pochi anni (1729-1737) prima che il ducato passasse a Stanisław Leszczyński, manifestò subito linee di governo che saranno poi tipiche anche della Toscana lorenesi. Innanzitutto, il risanamento delle finanze, tramite una riforma finanziaria volta a restringere i privilegi concessi all'aristocrazia. Il porre l'accento sulla buona amministrazione intesa come 'buona amministrazione fiscale' causò uno slittamento dell'asse istituzionale verso il Consiglio di Finanze, a scapito di un Consiglio di Stato dove sedeva principalmente l'aristocrazia. Stessa cosa fu poi caratteristica di tutto il Settecento lorenesi toscano, come pure l'insistenza verso la ricerca di soluzioni istituzionali più razionali, efficienti e, soprattutto, controllabili⁷³.

Questo era il bagaglio di educazione, cultura, pensiero, tradizione familiare e necessità di Casata (asburgica) che si caricò su Pietro Leopoldo quando il 23 Giugno 1765 arrivò il diploma⁷⁴ con cui veniva nominato Governatore Generale del Granducato di Toscana. La nomina venne presa dall'Arciduca come un obbligo a cui doveva sottostare in nome della sua Casa, ma era tutt'altro che entusiasta: infatti arrivando col titolo di governatore e non di Gran Principe, si trovava obbligato a dipendere dal Maresciallo Botta, che vedeva come un dittatore di poco talento, e quindi non riusciva ad accettare di uscire dalla soggezione dei suoi genitori per entrare in quella di questo militare che sarebbe stata per lui ancora più difficile da sopportare⁷⁵. Neppure le proteste della Corte di Spagna, la quale sottolineava che l'Infanta era stata datata per maritarsi ad un Sovrano e non a un governatore, riuscirono a smuovere il volere della casata Asburgica⁷⁶.

In ogni caso, Pietro Leopoldo prese subito sul serio la sua responsabilità e in una lettera del periodo inviata al suo educatore Francesco Thurn parla di come si stesse dedicando allo studio delle marenme

⁷² ALESSANDRA CONTINI, *Gli uomini della Maison Lorraine*, op. cit., p.226.

⁷³ *Ivi*, pp.227-231.

⁷⁴ Originale in ASFI, *Trattati Internazionali*, LXXVI.

⁷⁵ GIUSEPPE CONTI, *Firenze dopo i Medici: Francesco di Lorena, Pietro Leopoldo, inizio del regno di Ferdinando III*, Firenze, Bemporad e Figlio, 1921, p.480.

⁷⁶ Di questa disputa si trova traccia nel carteggio tanucciano curato da ENRICA VIVIANI DELLA ROBBIA, *Bernardo Tanucci ed il suo più importante carteggio*, II, Firenze, Sansoni, 1942, p. 81 - lettera di Tanucci del 27 Agosto 1765.

senesi. Adam Wandruska⁷⁷ ipotizza che avesse fra le mani il *Discorso sopra la maremma di Siena* di Sallustio Bandini del 1739, inviato a suo tempo in manoscritto a Francesco Stefano. Quest'opera, anticipatoria, proponeva una visione complessiva dell'economia fondendo come in un mosaico una teoria del commercio estero, una teoria monetaria e una tesi di politica fiscale. La chiave di volta era però la concezione che l'agricoltura fosse la base dell'intera economia Toscana.

Il *Discorso* insisteva sulla connessione di «qualunque arte e mestiere» con l'agricoltura. Tutti, mercanti, manifattori e possidenti, devono considerare che la loro felicità è tutta legata all'agricoltura. Quanto più le «grascie» sono a caro prezzo, tanto più ricco appare il paese: l'alto prezzo «cagiona la coltura», rendendo «coltivati ed in frutto quei terreni i quali prima sterili erano e quasi come non fossero»; la libertà del commercio è secondo natura, e da quando a causa della suddivisione dei popoli in stati rivali e diversi si sono introdotti divieti di estrazione, vincoli, gabelle di ogni sorta, la stessa natura «sa bene vendicarsi da se medesima», «perché quel superfluo» che le diverse «provincie» «conceder dovevano di buona voglia a chi n'aveva necessità. Stagnando fra loro e non potendo tutto digerirsi, cagionar doveva una malattia più pernicioso della fame stessa che procuravano ad altri, e che coll'andare de' tempi terminerebbe in produrre carestie anche sopra di loro»; infine, in particolare, il ristagno che ora si verifica nello smercio dei prodotti e di conseguenza dello sviluppo della produzione mostra senza equivoci «la necessità che ha la Maremma della libertà delle tratte indispensabili, vale a dire di una legge perpetua che assicuri la facoltà ai Maremmani di poter vendere i loro grani, i loro bestiami e qualunque frutto di quelle campagne a' forestieri»⁷⁸. Le proposte liberalizzatrici del Bandini trovarono poco spazio nella Reggenza, tranne per il Motuproprio del 27 Settembre 1738 ab. inc.⁷⁹ che stabiliva la libera estrazione dei grani dalla Maremma senese per dodici anni e poi sempre riconfermato.

Comunque sia, con le maremme in testa, Pietro Leopoldo si avviava con poca soddisfazione al suo matrimonio con Maria Luisa di Borbone-Spagna, celebrato il 5 Agosto 1765 ad Innsbruck. I festeggiamenti dei giorni successivi furono rovinati, oltre che dal maltempo e dalla bruttezza dell'opera commissionata per celebrare l'evento, dall'arrivo della notizia della morte del Duca di Parma Filippo di Borbone-Parma. Ma niente fu rispetto alla morte dello stesso Imperatore-Granduca Francesco Stefano, il 18 Agosto⁸⁰. Questo evento inaspettato fece sì che Pietro Leopoldo partisse dal Tirolo il 30 Agosto verso Firenze con la qualità di un Granduca di diciotto anni, sovrano a tutti gli effetti. Proprio il giorno della partenza Maria Teresa diede al figlio le proprie *Istruzioni*. Molto simili a quelle del padre, è bene rammentarne quattro punti: Pietro Leopoldo dovrà sempre tenere a mente che la felicità risiede solo nella

⁷⁷ ADAM WANDRUSKA, *Pietro Leopoldo, op. cit.*, pp. 92-93.

⁷⁸ FURIO DIAZ, *La Reggenza*, in *Storia d'Italia*, XIII/2, Torino, UTET, 1997, pp.78-82.

⁷⁹ Pubblicato in LORENZO CANTINI, *Legislazione Toscana*, Firenze, Stamperia Albizziniana, 1800-1808, Vol.24, pp.150-151.

⁸⁰ Per tutta la vicenda del matrimonio, cfr. ADAM WANDRUSKA, *Pietro Leopoldo, op. cit.*, pp. 100-103.

concordia familiare e ricordarsi di onorare suo fratello Giuseppe, il capofamiglia; dovrà riferire con esattezza alla madre (e dunque a Vienna) di tutti gli affari di Toscana e dei cambiamenti che intenderà introdurre; troverà a Firenze nel Capo del Governo Botta Adorno un uomo a cui affidarsi e particolarmente dotato in materia finanziaria; invece il funzionario toscano Pompeo Neri è un uomo di distinte qualità, ma se ne dovrà guardare perché «gli fanno difetto le qualità morali e i suoi costumi sono corrotti»⁸¹.

Il giovane Granduca, desideroso semplicemente di affermare un'indipendenza personale più che nazionale, le disattese tutte e quattro.

Quando la coppia reale arrivò a Bologna, il Botta Adorno volle là recarsi a renderle omaggio prima del suo ingresso nel Granducato, ma non poté che ricevere una fredda accoglienza, che fu replicata alla gran cena data nella Villa di Pratolino alle porte di Firenze⁸². Certo, il discostamento del Granduca dal Maresciallo fu lento e progressivo, ma la sua opinione su di questi era chiara, così che il Botta cadde immediatamente in una sorta di abulia politica, passando nel giro di giorni dalla sicumera del detto «eh mi son tutto» a quello di «mi son niente»⁸³.

Pietro Leopoldo si spinse pure oltre, vedendo con sfiducia tutti gli uomini di punta della ultima fase della Reggenza in quanto troppo legati a Vienna, così legati che per tutto Settembre e Ottobre arrivarono da Giuseppe II lettere di invito a non giudicarli con troppa asprezza.

Con questo animo, Pietro Leopoldo entrò a Firenze il 13 Settembre 1765. E i giorni immediatamente successivi Pompeo Neri, quel funzionario da cui sua madre aveva detto di guardarsi, posò, quasi rovesciò, sul *bureau* del Granduca un intero piano di riforme: Riforma dell'Abbondanza, Riforma delle Maremme, Riforma delle Magistrature, persino proposte sulle terme di San Giuliano⁸⁴. Pompeo Neri riuscì a proporsi come l'uomo giusto al momento giusto. Ma non era un caso: erano anni che l'abate lavorava all'obiettivo di poter portare per primo progetti sul quel tavolo non appena un sovrano residente fosse apparso a Firenze.

I.2: Pompeo Neri, giurista di Stato

Pompeo Neri era nato a Firenze il 17 gennaio 1706 da una famiglia originaria di Castel Fiorentino, ultimo di una lunghissima dinastia di giuristi⁸⁵. Il padre, Giovanni Bonaventura Neri, ebbe una lunga

⁸¹ Per una analisi completa delle istruzioni, ADAM WANDRUSKA, *Pietro Leopoldo, op. cit.*, pp. 106-115; si veda anche LUIGI MASCILLI MIGLIORINI, *L'età delle riforme*, in *Storia d'Italia*, XIII/2, Torino, UTET, 1997, pp.262-261.

⁸² FRANCESCO BECCATTINI, *Vita pubblica e privata di Pietro Leopoldo*, Firenze, Medicea, 1987 (edizione originale 1796), p.15.

⁸³ ⁸³ Come ci dice il residente britannico a Firenze Sir Horace Mann in una lettera a Walpole del 14 Settembre, riportata in HORACE WALPOLE, *Horace Walpole's Correspondence with sir Horace Mann*, XXII, edited by W.S. LEWIS, W.H. SMITH, and G.L. LAM, *The Yale Edition of Horace Walpole's Correspondence*, New Haven, Yale University Press, 1960, pp. 333ss.

⁸⁴ ALESSANDRA CONTINI, *La Reggenza lorenese, op. cit.*, p. 312.

⁸⁵ Per approfondire gli aspetti della vita e opere di Pompeo Neri si rimanda al volume citato *Pompeo Neri. Atti del colloquio di studi di Castelfiorentino (6-7 maggio 1988)*; per invece una introduzione meno corposa vi sono le due voci *Neri Pompeo* stese da

carriera di successo con i Medici: giudice ordinario presso la Ruota di Siena al momento della nascita del figlio, ne diventò poi Auditore, per essere quindi promosso prima ad Auditore della Ruota fiorentina e infine consigliere personale del Granduca per gli affari di Grazia e Giustizia. Il padre guidò la prima ascesa del figlio: iniziati gli studi in seminario e completati presso l'Università di Pisa, vi ottenne la nomina a lettore *de jure pubblico* quando non aveva ancora ventun anni grazie ai buoni uffici del padre presso Giangastone. Sempre grazie ai meriti acquisiti dal padre nella lotta in filo di diritto per la difesa della *libertas fiorentina*, ottenne la concessione di trasferirsi a Firenze e aiutarlo nel suo impiego allo Scrittoio delle Regie Possessioni, la magistratura che sovrintendeva ai beni della Corona: Scrittoio di cui venne nominato assessore nel 1735. Con l'arrivo del nuovo ordine lorenese nel 1737, suo padre ottenne per lui un posto alla Segreteria del Consiglio di Reggenza. Tale posizione era tutta dovuta alla vicinanza di Giovanni Bonaventura a Carlo Ginori, membro del Consiglio e rappresentante di quella parte di aristocrazia fiorentina (non filospagnola ma non pro-lorenese) disposta a collaborare col nuovo sovrano per spingerlo ad offrire una tutela dei loro interessi⁸⁶. Subito il Neri si distinse per le sue capacità di analisi, ma comunque la sua attività deve essere letta alla luce della sua affiliazione al partito di Ginori: una sintesi può essere 'libertà di commercio e riforme delle magistrature nel segno di una continuità storica istituzionale'.

Già nel 1738 fu nominato quale uno dei quattro componenti della deputazione volta a rivedere le leggi sul porto d'armi, che suscitò vive proteste da parte dell'Inquisizione in quanto andava ad intaccare la sua giurisdizione.

Nel 1739 divenne Segretario della Reggenza per gli affari di Finanza e in questa posizione iniziò ad interessarsi allo stato economico del Granducato e delle sue magistrature, redigendo una prima *Relazione sopra il Regolamento dell'Ufficio dei Fossi di Pisa* nel 1740.

Le necessità dovute nello stesso anno dalla Guerra di successione austriaca spinsero il Granduca Francesco Stefano a intraprendere una strada di maggior accentramento dell'autorità, sfruttamento finanziario del suo possedimento e incisività nelle riforme delle magistrature, che occuparono il dibattito a Firenze per tutto il decennio.

Neri, come Carlo Ginori, si oppose alla concessione dell'appalto delle finanze ad una compagnia franco-lorenese, ma inutilmente. Questo passo consumò una rottura insanabile fra il Neri e Richecourt, di fatto ora diventato primo rappresentante di Francesco Stefano a Firenze. La rottura si trasformò in

MARCELLO VERGA per il *Dizionario Biografico degli Italiani*, (da ora DBI), LXXVIII (2013) e per *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto*, 2012, editi Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma; si veda pure a cura di FRANCO VENTURI, *Illuministi Italiani*, III, *Riformatori Lombardi Piemontesi Toscani*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1958, pp. 945 e ss.

⁸⁶ Per una sintesi sugli interessi ed i partiti che interagivano fra loro a Firenze nella prima parte della Reggenza si rimanda all'articolo di JEAN CLAUDE WAQUET, *Tra principato e lumi: lo spazio della Reggenza nella Toscana del Settecento*, in *Società e Storia*, XIX, 1983, pp. 37-47.

scontro totale quando nel 1745 il Granduca manifestò l'intenzione di riorganizzare radicalmente l'assetto politico-istituzionale del suo dominio italiano: desiderio di razionalizzazione esistente sin dalla sua venuta nel 1737, ma che a causa della precarietà di una corona appena acquisita e delle contingenze internazionali non si era potuto mettere in opera.

A Neri venne concesso di redigere un Codice di Leggi Toscane (progetto incentrato sullo ius romano come ius patrio toscano che purtroppo naufragò nelle sue complessità, ma non senza produrre utili stimoli per la legge che limitava i fedecommissi del 1747 e la successiva legge di limitazione delle manimorte del 1751) e fu incaricato di svolgere una ricognizione su tutte le magistrature dello Stato, affinché si acquisisse una conoscenza approfondita della situazione e si potesse procedere con sicurezza all'elaborazione di progetti di riforma.

In tre anni si susseguirono la *Relazione sulle magistrature fiorentine* (1745), le *Relazioni sul Codice* (1747), e il *Discorso sopra lo stato antico e moderno della nobiltà in Toscana* (1748)⁸⁷. Queste tre memorie sono legate da un filo comune: all'idea del Richecourt di spezzare il nodo gordiano delle magistrature inestricabili di Firenze e della sua aristocrazia burocratizzata tagliando tutto alla radice, importando *ex abrupto* la salda tradizione e concezione di governo lorenese (di cui abbiamo parlato) incentrata sulla centralità di un Sovrano assoluto con un rapporto immediato e uguale verso tutti i suoi sudditi (coadiuvato da un ceto di funzionari come intermediatori nella pratica ma non nella teoria), Neri opponeva che qualsiasi cambiamento (che era in ogni caso assolutamente necessario) non potesse essere scoordinato da una concezione storicizzata dello stato presente e degli equilibri che l'avevano prodotto, faticosamente raggiunti durante il Principato. Non è dunque un caso che Neri manifestasse il suo sforzo maggiore tentando di partecipare al progetto di ridefinizione della cittadinanza, affermando nella sua seconda Relazione sul Codice che:

«nella condizione o stato civile delle persone possa venire assegnato un certo grado ai proprietari dei terreni, non perché secondo il presente sistema la proprietà del terreno dia alcuna graduazione, ma perché tal graduazione secondo i costumi di altre nazioni non è nuova e perché veramente la proprietà del terreno è il fondamento del censo e il censo è il vero e primitivo fondamento della nobiltà, onde volendo sopra tal materia introdurre una regola, non sarebbe assurdo, né lontano dalle nostre antiche massime qualche simile stabilimento.»

L'influenza della cultura economica inglese di fine Seicento e di quella francese coeva è evidente, e porta il Neri a sciogliere il nesso fra rappresentanza politica e sovranità nel principio della proprietà come base di «ogni graduazione», l'unico conseguente l'ordine naturale.

Chiaramente il Richecourt non prese minimamente in considerazione queste proposte (riuscì comunque a realizzare riforme che rafforzarono il potere regio ma non arrivò mai a rifondere tutte le magistrature come avrebbe desiderato), ed essendo giunto a incarnare alla perfezione i bisogni del

⁸⁷ Tutte e tre pubblicate in appendice a MARCELLO VERGA, *Da "cittadini" a "nobili"*, *op. cit.*

Granduca-Imperatore a Firenze, non ne aveva nemmeno bisogno. Il cosiddetto 'Partito Toscano' nel Consiglio di Reggenza subì in quegli anni una *débâcle* totale, con Carlo Ginori 'promosso' a Governatore di Livorno per obbligarlo a lasciare la Capitale nel 1746 e Pompeo Neri sospeso pro tempore dalla carica di Segretario del Consiglio lo stesso anno. Fu solo grazie alla rete di solidarietà e interessi fra nobili famiglie che legava i Ginori al marchese Gianluca Pallavicini, allora Governatore della Lombardia Austriaca, che Pompeo Neri trovò un nuovo incarico a Milano nel 1749, come presidente dell'ufficio del censimento per completare il famoso catasto teresiano. Lo stesso anno iniziò a Firenze il dominio incontrastato del Conte Richecourt, percepito dai toscani come una sorta di tirannia.

A Milano Neri rimase nove densi anni. Impegnato nella realizzazione del catasto, appena entrato nel suo nuovo ufficio stese la *Relazione dello stato in cui si trova l'opera del censimento universale del ducato di Milano nel mese di maggio 1750, divisa in tre parti* dove affermava con decisione la necessità di una riforma dei consigli delle Comunità che avrebbe dovuto riconoscere il diritto dei proprietari alla partecipazione nella gestione del territorio sotto il controllo di un funzionario sovrano: un grande attacco al potere dell'aristocrazia. Sul piano della scienza economica redasse nel 1751 le *Osservazioni sopra il prezzo legale delle monete*, nelle quali sostenne che il valore delle monete era dato non dal Sovrano, ma dai mercati e, nel caso delle monete milanesi e torinesi, dalla media delle transazioni dei mercati degli stati italiani circostanti. Il pensiero e lo stile di queste due opere verranno poi definiti da Luigi Einaudi «Nettissimi»⁸⁸.

Nel frattempo, la situazione in Toscana era in rapida evoluzione. Da tempo gravemente ammalato, il Conte Richecourt non riusciva più a spedire gli affari con celerità e a fornire dovute informazioni, per questo chiedeva a Francesco Stefano di potersi recare a fare una cura a Plombières a partire dal 15 Aprile 1757. Il Granduca accordò la concessione e si spinse oltre: operò un rimpasto di governo per mettere a capo della Toscana l'antico rivale Carlo Ginori. Ma questi, nella notte fra l'11 e il 12 Aprile, morì. L'Imperatore pensò allora ad un rovesciamento totale delle regole del gioco e della strategia da adottare nei confronti del suo dominio italiano, anche a causa della Guerra dei Sette Anni che infuriava da undici mesi: mettere a capo della Reggenza il Marchese Maresciallo Antonio Botta Adorno⁸⁹, sessantanove anni, nato nel pavese da nobilissima famiglia genovese, ambasciatore, già comandante delle truppe imperiali in Italia durante la guerra di successione austriaca, poi plenipotenziario nei Paesi Bassi Austriaci dove si era distinto per le sue capacità di gestione finanziaria e di relazione con i corpi locali. Rimase colà fino 1753 quando venne congedato e inviato nelle sue terre pavese con il titolo sostanzialmente onorifico di plenipotenziario imperiale per i feudi in Italia⁹⁰. La sua nomina a capo della Reggenza venne decisa a

⁸⁸ *Illuministi Italiani*, III, *op. cit.*, p.945.

⁸⁹ FURIO DIAZ, *La Reggenza*, *op.cit.*, pp.20-21.

⁹⁰ *Ivi*, pp.226-227; sulla figura del Botta Adorno si veda anche la voce *Botta Adorno Antonio* di ADAM WANDRUSZKA per il Dizionario Biografico degli Italiani, XIII (1971).

Vienna il 2 Luglio 1757⁹¹. L'11 agosto Pompeo Neri tornava in scena in Toscana con la sua nomina a membro a pieno titolo del Consiglio di Reggenza⁹².

La nomina di Neri nel Consiglio non era casuale. Francesco Stefano, Imperatore ormai da anni, aveva voluto mutare strategia per i suoi domini italiani: la Toscana doveva smettere di essere una sorta di 'Nuova Lorena', in quanto non aveva più senso la definizione in Toscana di uno spazio dinastico autonomo della Casa di Lorena dopo che questa si era compiutamente fusa ai destini della Casa d'Austria. Era necessario inserire il Granducato nello spazio della Monarchia. Affidare il governo dunque ad un funzionario imperiale fu scelta naturale. Occorre inoltre tenere in considerazione anche una rinata generale volontà di collaborazione con la classe dirigente toscana, che riportò Neri a Firenze, figlia dell'indirizzo generale di rispetto del «vigente assetto istituzionale» perseguito negli anni '50 dagli Asburgo in Italia con l'affermarsi del Kaunitz ai vertici della politica viennese⁹³. In quest'ottica a Firenze si aprì una politica di 'delorenizzazione', in cui i vecchi funzionari lorenesi vennero progressivamente congedati per essere sostituiti da toscani che il Richécourt, testatane la fedeltà agli interessi del Granduca, aveva introdotto nei ranghi di governo negli anni precedenti⁹⁴ (seppur in posizioni minori e prevalentemente burocratiche).

Insomma, a Firenze si respirava aria nuova e si sperava nell'apertura ad una fase di riforme dopo la fine della 'tirannia' del Richécourt e l'immobilismo dei suoi ultimi anni. Numerose speranze si sollevarono quando il Botta aprì una fase 'ricognitiva' sulle reali condizioni del paese, anche perché, come scriveva a Vienna, senza aver raccolto queste informazioni preliminari «il ne peut faire aucune speculation just tendent au meilleur etre de l'Etat». Venne avviata un'inchiesta sullo stato di tutte le Arti di Firenze, conclusasi nel 1759⁹⁵. Nel gennaio del 1758 Botta espresse con fermezza la volontà di avviare tre inchieste generali sullo stato della popolazione, sulla produzione agricola e sul commercio⁹⁶, coniugate col progetto della prima compilazione di una bilancia di commercio della Toscana, avviato nel 1759⁹⁷. Nel 1760 venne istituita una deputazione per studiare i problemi della Maremma⁹⁸. Tutte operazioni iniziate che ben presto si arenarono e gettarono nella disillusione quel cetto di funzionari che aveva tanto creduto nel cambiamento.

Infatti, fu chiaro quasi subito che la nomina del Botta era arrivata da Vienna in quel momento anche e soprattutto al fine di garantire un controllo più diretto del governo e dell'economia della Toscana:

⁹¹ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 349.

⁹² ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 116.

⁹³ ALESSANDRA CONTINI, *La Reggenza lorenese*, *op. cit.*, p. 229-241.

⁹⁴ ALESSANDRA CONTINI, *Gli uomini della Maison Lorraine*, *op. cit.* p.278-284.

⁹⁵ Le relazioni sono conservate in ASFI, *Segreteria di gabinetto*, 106.

⁹⁶ In Biblioteca Ambrosiana, *Carte Botta Adorno*, minute di Botta.

⁹⁷ ASFI, *Appalti Generali*, 582, n. 188 seduta del 5 Marzo 1759, n. 222 seduta del 21 Maggio 1759.

⁹⁸ Cfr. FURIO DIAZ, *La Reggenza*, *op. cit.*, pp.229-234 contenenti anche una sintesi dell'attività del Botta come capo del governo in Toscana.

l'accusa a Richecourt era quella di aver svolto negli ultimi anni il proprio ruolo di cerniera in maniera insufficiente e di aver informato troppo poco e male Vienna, rendendo così difficile a Francesco Stefano e al suo Consiglio Intimo un corretto esercizio della Sovranità. E il moto di origine di questo maggior controllo era la volontà di assicurare un più intensivo e più efficace drenaggio di capitali (e il Botta si era già distinto per la gestione finanziaria nei Paesi Bassi Austriaci) a sostegno della Monarchia nella Guerra dei sette anni⁹⁹. Una continuazione nella «concezione patrimoniale» del dominio della Toscana, ma ancor più rafforzata dalle contingenze. Questa volta il Granduca-Imperatore addirittura ordinò di organizzare un reggimento toscano (tremila uomini più altri millecinquecento che arrivarono di rinforzo) per la campagna di Slesia: erano oltre cento anni che soldati toscani non uscivano dai confini del Granducato e ancora una volta un Maresciallo come il Botta dovette sembrare la persona giusta per adempiere al compito. In quegli anni il 'Militare' rappresentò sempre circa il 40% delle spesa complessiva del Granducato¹⁰⁰.

Diviso tra il desiderio di trovare un rappacificamento e consenso con l'aristocrazia locale e la necessità di rispondere alle reiterate richieste di uomini e denaro da Vienna, il Botta non era intenzionato (e non avrebbe neppure potuto, diremmo noi) a dedicarsi a progetti di riforma radicale, tanto meno delle magistrature che erano ridotte ad una sorta di appannaggio e 'fattoria'¹⁰¹ del patriziato fiorentino.

Neri l'aveva capito subito e scrisse successivamente in una lettera che ripercorreva quei giorni:

«appena giunto in Toscana trovai da una parte chi comandava fra noi, quanto persuaso del disordine in cui era caduta la provincia, altrettanto fermo nella risoluzione di non intraprendere veruna novità, fidandosi di fare viaggio in una nave sdruccia, senza darsi la pena di raddobbarla¹⁰².»

Ecco quindi che il Neri vide chiaramente come impediti i larghi progetti di riforma che aveva in mente: per lui quelli fra il 1758 e il 1763 saranno, come li definirà, anni di inerzia politica.

Appena però nel 1763 venne ufficialmente sanzionata la secondogenitura toscana, si riaprirono tutti gli spiragli e ciascun funzionario giocò una partita individuale per posizionarsi al meglio in vista dell'arrivo di un sovrano residente. Come Neri ci scrisse in un'altra sua lettera¹⁰³:

⁹⁹ JEAN-CLAUDE WAQUET, *La nomina del marchese Botta Adorno a capo del governo toscano (1757) e la posizione istituzionale del granducato nei confronti della monarchia asburgica*, in a cura di CESARE MOZZARELLI e GIUSEPPE OLMI BOLOGNA, *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, Il Mulino, 1985, p. 279.

¹⁰⁰ Per tutta la vicenda della partecipazione di soldati toscani alla guerra dei sette anni come all'organizzazione militare toscana nel Settecento in generale, si rimanda all'unica monografia esistente in materia, ingiustamente poco conosciuta cfr. BRUNO MUGNAI, *Soldati e milizie toscane del Settecento (1737-1799)*, Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, Roma, 2011.

¹⁰¹ Secondo una espressione del Principe di Craon in una lettera a Francesco Stefano del primo Settembre 1737 in ASFI, *Reggenza*, 12.

¹⁰² Non letta personalmente, conservata in Kärntner Landesarchiv, fasc. 66, fortl. 365, lettera non datata di Neri a Saint Odile.

¹⁰³ Non letta personalmente, conservata in Kärntner Landesarchiv, fasc. 66, fortl. 365, lettera del 1° ottobre 1765 di Neri a Saint Odile.

«Appena si principiò a parlare dello stabilimento di un Arciduca feci un nuovo assedio al Signor Maresciallo dicendoli che questa era una occasione per preparare il governo nella maniera più plausibile [...] Trovai in lui l'istessa renitenza e stretto da diverse ragioni innegabili diceva che era bene che il principe vedesse da sé e che fosse riservata a lui gloria di ciò che poteva farsi.»

In risposta all'immobilismo del Botta, Neri fece un primo azzardo: rispolverò la sua vecchia Relazione sulle magistrature fiorentine del 1745 adeguandola con certi aggiornamenti e la inviò direttamente a Vienna al Posch, nuovo direttore delle finanze di Francesco Stefano e membro del suo consiglio intimo, assieme a una nuova *Relazione seconda sopra gli articoli principali della magistratura e governo di Firenze che richiedono qualche provvidenza*. Invitò il Posch a meditarle e per poi trasmettere a Francesco Stefano «il suo tenue sentimento sopra il sistema che credeva possibile introdursi alla venuta dell'Arciduca»¹⁰⁴.

Se la prima relazione è a tutt'oggi la migliore ricostruzione che si possa trovare del funzionamento dell'assetto istituzionale toscano¹⁰⁵, è la Relazione Seconda che inquadra in maniera innovativa tutti i problemi relativi a questo assetto e le sue necessità di riforma¹⁰⁶.

È vero che con l'avvento del Principato tutte le vecchie magistrature repubblicane erano rimaste in piedi, ma erano solo «inutili e vani simulacri di una autorità lasciata ad essi rappresentare ma non esercitata», che finì per essere amministrata realmente da quella rete permanente, istituita dai Medici, di assessori, provveditori (l'importanza di questi a cui era demandata la gestione dell'amministrativo era già stata da lui sottolineata nella *Relazione sull'Ufficio dei Fossi del 1740*¹⁰⁷) e cancellieri di nomina sovrana. Il tutto poi veniva ulteriormente accentrato con la concentrazione dei Magistrati più importanti in tribunali di diretta promanazione del Principe quali erano la Pratica Segreta e poi la Consulta¹⁰⁸. Quindi un grande caos di magistrature, è vero, ma che nascondendo gli equilibri di potere reali diversi da quelli formali, aveva permesso, in conclusione, «di stabilire la monarchia in questo paese».

Piuttosto era stata l'importazione in Toscana *ex abrupto* della tradizione di governo polisnodale lorenese ad aver distrutto i fragili equilibri preesistenti, mescolando governo e giustizia con lo svuotamento del ruolo della Consulta a favore dei Segretari dei Consigli, producendo alla fine solamente un sistema arbitrario e caotico anche nei fatti, non solo sulla carta.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹⁰⁵ Assieme a ELENA FASANO GUARINI, *Lo stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973; per approfondire il tema della struttura 'costituzionale' del Granducato di Toscana si rimanda alla Parte Prima di LUCA MANNORI, *Il sovrano tutore*, cit., pp.17-96; riguardo ai modelli di amministrazione nella società consociata di antico regime cfr. LUCA MANNORI – BERNARDO SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma, Laterza, 2004, pp.17-35.

¹⁰⁶ In ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 122 e ora pubblicata anche in MARCELLO VERGA, *Da "cittadini" a "nobili"*, cit. pp. 677 e sgg.

¹⁰⁷ ASPI, *Ufficio Fiumi e Fossi*, 3681.

¹⁰⁸ Rimpiangendo forse e mettendo a fuoco come il ceto dei giuristi a cui apparteneva fosse stato quello che più aveva contribuito al corretto andamento dello Stato sotto i Medici.

Inoltre, lo stesso sistema dei Consigli era *de facto* scardinato, in quanto la subordinazione del Consiglio di Guerra e di quello di Finanze a quello di Reggenza non corrispondeva più a realtà già dal 1746, quando era stata costituita la Presidenza di Finanze che aveva progressivamente divorato quante più altrui competenze possibile, dato che «non vi è negozio che non abbia qualche rapporto o col denaro che si deve esigere o col denaro che si deve spendere». A questo punto, poiché non conveniva separare «la somma potestà [...] in più teste indipendenti», era corretto ratificare ufficialmente la legittimità del sistema che si era venuto a creare e si procedesse a travasare tutte le competenze alle Finanze; d'altronde poi, aggiungeva icasticamente il Neri, quando nel Consiglio di Reggenza si levavano voci in disaccordo con quelle del Capo del Governo (anche Presidente delle Finanze), queste non venivano nemmeno fatte arrivare al Sovrano.

Il tutto si chiudeva con un incitamento a una non più rimandabile «riforma della magistratura e del governo», che riducesse ad ordine e legittimità quel «vortice» di disordine che tutto stava inghiottendo: abolita la «fabbrica vecchia» bisognava procedere con sicurezza a edificare quella nuova¹⁰⁹.

Non tanto un esempio concreto di riforma da realizzare, ma senza dubbio una grande candidatura al compito di realizzarla. Il tutto, già nel 1763, per ritagliarsi nuovo spazio politico in preparazione dell'arrivo di Pietro Leopoldo.

Dobbiamo infatti tenere presente che il Neri aveva un ingente bisogno di recuperare questo spazio: se al tempo di Ginori era il rappresentante degli interessi del patriziato fiorentino, per i nove anni passati a Milano e la politica di distensione con l'aristocrazia voluta dalla Casa d'Austria, questo ruolo era passato ad altri¹¹⁰. Approfittò dunque di qualsiasi pertugio per far sentire la sua voce. In particolare, sfruttò un terreno dove possedeva una parziale competenza istituzionale, quello delle allivellazioni dell'Opera di Grosseto¹¹¹, per stringere da un lato rapporti col Governatore di Grosseto Corny e con Cristiano Miller, dotati di un collegamento diretto con Vienna; dall'altro per presentare una proposta di risoluzione del 'Problema Maremma', pendente dai tempi di Sallustio Bandini, a capo del fronte di quelli che si opponevano ai progetti di Stefano Bertolini¹¹².

¹⁰⁹ ALESSANDRA CONTINI, *La Reggenza lorenese, op. cit.*, p. 292-298; è curioso come poi il tema del ricostruire una struttura istituzionale coerente dopo tutte le picconate episodiche che lo avevano disfatto nel decennio 1765-1775 diventasse il grande tema del secondo periodo leopoldino.

¹¹⁰ In particolare, a Giulio Rucellai, Segretario del Regio Diritto.

¹¹¹ ALESSANDRA CONTINI, *La Reggenza lorenese, op. cit.*, p. 303-304.

¹¹² **Stefano Bertolini**, nato a Pontremoli il 13 Giugno 1711, nel 1760 era diventato Auditore Generale dello Stato Senese. Lo stesso anno venne nominato membro della citata deputazione istituita da Botta Adorno sulla Maremma. Nel 1761 propose tre progetti di legge, di chiara impostazione montesquieuana ed in parte fisiocratica, incentrate su particolari rapporti armonici di scambio fra città e campagna, riguardanti la scomposizione del latifondo in piccole proprietà a conduzione diretta (con abolizione del pascolo comune e diritto di recinzione delle terre) con lo spirito che questi nuovi piccoli proprietari reinvestissero i profitti in attività economiche cittadine come ai tempi della Repubblica, oltre alla liberalizzazione del commercio dei grani e all'abolizione delle gabelle.

L'idea del Neri, a cui poi aderì anche Michele Ciani¹¹³, rivedendo posizioni già espresse in una memoria del 1746¹¹⁴, non poteva che partire per sua 'deformazione professionale' da una riforma delle magistrature del grossetano, in particolare staccando amministrativamente la Maremma dallo Stato Senese rendendola una provincia autonoma soggetta direttamente al Sovrano. Si condannava lo strapotere delle oligarchie cittadine senesi che avevano trascurato il bene degli amministrati, asservendo la Provincia Inferiore agli interessi della Dominante dello Stato Nuovo, approfittando dell'impossibilità dei suoi abitanti di ottenere giustizia a causa dell'obbligo di ricorrere presso magistrature per loro lontanissime. Il piano era poi accompagnato dalla proposizione di una nuova politica economica che, concedendo la più estesa possibilità di estrinsecarsi alle forze della proprietà e del commercio, sia attraverso un nuovo statuto generale per la provincia che appianasse gli eccessivi particolarismi degli statuti locali, ostacolanti la libera circolazione di merci e uomini, sia tramite la concessione della libertà di esportazione dei grani e l'abolizione delle gabelle interne, arrivasse a stimolare le forze economiche locali e gli investimenti portando finalmente prosperità alla provincia¹¹⁵.

Ultimo tassello: con lo scoppiare della grande carestia di metà anni '60 del Settecento, Neri nel 1764 presentò in una memoria, ufficialmente destinato al Botta Adorno ma il cui interlocutore reale era Vienna, un pacchetto di riforme volte a garantire la liberalizzazione frumentaria. Vienna ascoltò, perché i due provvedimenti legislativi emanati il 2 Aprile 1764 e il 27 Luglio 1765, seppur provvisori, erano figli di questa memoria. Comunque, anche qui Neri si inserì nel vivo dibattito sul tema, come dimostra l'opposto Piano per l'Abbondanza¹¹⁶ presentato dal Cavalier Francesco Pecci, Direttore delle Finanze, che si

Per maggiori informazioni cfr. MARIO MIRRI, *Profilo di Stefano Bertolini: un ideale montesquieniano a confronto col programma di riforme leopoldino*, Pisa, Società Storica Pisana, 1965; più in sintesi la voce *Bertolini Stefano* di MARIO MIRRI in *Dizionario Biografico Italiano*, IX (1967).

¹¹³ **Michele Ciani**: personaggio notevolissimo per il periodo leopoldino e la storia istituzionale che stiamo cercando di ricostruire, ma di cui manca sia una biografia che una giusta dose di informazioni biografiche. Nato a Pienza da una famiglia di proprietari terrieri verso il 1720, appena due mesi dopo la fondazione dell'Accademia dei Georgofili (giugno 1753) ne diventa membro, col nome nel registro dei soci preceduto dal titolo di auditore: dunque un giurista con particolari interessi economico-agricoli. Nel 1764, mentre è giudice ordinario nel Concistoro di Siena, scrive una memoria destinata all'ambito dei funzionari governativi intitolata *Della Maremma*. Punti chiave della memoria sono la politica 'coloniale' attuata dai Medici verso la Maremma che andava ad aggravare i già presenti effetti dannosi prodotti dall'amministrazione predatoria della Città di Siena sulla Provincia Inferiore. Nella memoria egli illustra la necessità di un programma di bonifica e di una corrispondente politica di ripopolamento e sostiene la libera circolazione dei grani e l'abolizione dei dazi, con un accento fisiocratico quando critica politiche economiche che hanno spinto a privilegiare le manifatture sull'agricoltura. Questa memoria diventerà una sorta di biglietto da visita ideologico e prova di talento all'arrivo del nuovo sovrano.

¹¹⁴ Il progetto del 1746 era incentrato sulla costituzione di una sorta di compagnia delle maremme sul modello delle varie compagnie coloniali del periodo che andasse ad amministrare il territorio. Lo Zobi erroneamente datò questo progetto al 1763, facendo nascere un filone di storiografia che non ha letto correttamente l'avvicinarsi delle idee.

¹¹⁵ VIERI BECAGLI, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina*, *op. cit.*, pp.335-338

¹¹⁶ In ASFI, *Miscellanea di finanza, decima, abbondanza, grascia e annona*, Abbondanza VI.

opponeva alla liberalizzazione del commercio dei grani concentrandosi piuttosto sulla riforma delle magistrature esistenti per mantenere in piedi le prassi tradizionali¹¹⁷.

Il Piano del Neri del 1764, in una prospettiva di emulazione delle esperienze più moderne, guardava invece al Corn Bounty Act inglese del 1689, ma soprattutto all'esperienza francese dell'editto del Bertin del 1763 che assicurava la libertà di commercio interno dei grani e a quello del 18 Luglio 1764 firmato da Laverdy volto a favorirne l'estrazione¹¹⁸.

L'idea del Neri era di risolvere il problema alla base: se i magistrati dell'Abbondanza partivano dal presupposto che la Toscana non produceva sufficienti cereali per il sostentamento della sua popolazione, allora bisognava tagliare il nodo gordiano tentando di aumentarne la produzione. E per far ciò bisognava concedere libertà di esportazione, così che, tollerando un aumento del prezzo dei grani, ci potesse essere un incoraggiamento dei grandi proprietari fondiari a investire, dunque a estendere le colture e aumentare le semine di cereali. Sempre per favorire l'aumento della produzione, andava smontata l'Abbondanza e tutti i limiti che imponeva, permettendo la libera circolazione dei grani in tutta la Toscana (di fatto ponendo le premesse per la nascita di un 'mercato nazionale' dei prodotti agricoli, cosa la quale presupponeva riflettere in termini di 'economia nazionale' quando il Granducato era ancora una selva di cittadine dedite a particolari regimi protezionistici)¹¹⁹. I magazzini dell'Abbondanza sarebbero potuti rimanere, ma solo per far fronte a situazioni emergenziali. Infine, per evitare speculazioni eccessive e crisi interne, il progetto prevedeva che l'esportazione dei grani potesse essere arrestata una volta raggiunto un determinato prezzo al sacco sul mercato, e che fosse sancita la libertà d'importazione di grani dall'estero al fine di garantire internamente il 'buon prezzo' fisiocratico.

Insomma, l'attività del Neri in quei tre anni a preparazione della secondogenitura toscana dilagò oltre gli stretti limiti dei suoi incarichi istituzionali, scavalcando come interlocutore il Botta Adorno e rivolgendosi di fatto al Posch nel Consiglio di Vienna. Il suo sgomitare però non fu vano e venne riconosciuto: solo pochi giorni dopo l'arrivo del nuovo Sovrano il 21 Settembre, Neri venne promosso a Direttore della Segreteria di Stato per gli affari interni¹²⁰, come egli stesso aveva domandato: era una posizione di assoluto prestigio, seconda solo, in teoria, a quella ricoperta dal Botta.

Così torniamo esattamente al punto dove avevamo chiuso il capitolo precedente: Pompeo Neri che dopo anni di giochi fra funzionari e intrighi, si è conquistato una posizione di prestigio per proporre al Sovrano, senza intermediari, *de visu*, il suo piano articolato di riforme.

¹¹⁷ MARIO MIRRI, *La lotta politica, op. cit.*, p. 21.

¹¹⁸ *Ivi*, p. 37.

¹¹⁹ *Ivi*, p. 23.

¹²⁰ ASFI, *Segreteria di Stato*, 1142, ins.2, lettera del Botta al Neri del 21 Settembre 1765.

Il primo Ottobre 1765 scriverà «Sempre che ho veduto il minimo raggio di luce ci sono corso dietro per vedere se il tempo era arrivato per fare qualcosa di bene»¹²¹.

I.3: Le condizioni della Toscana all'arrivo di Pietro Leopoldo

Una delle ragioni per le quali Pietro Leopoldo non era molto felice all'idea di trasferirsi in Toscana, già prima della morte del padre, era la sua impressione di essere stato mandato a fare l'amministratore fallimentare piuttosto che il Governatore. Entrato a Firenze finalmente poté rendersi conto di quanto si sbagliasse. La situazione era molto peggiore.

Il debito pubblico ammontava a ottantotto milioni di Lire Toscane¹²² ed era allora ritenuto il più gravoso d'Europa, superando in proporzione quello francese. Si ha ancora più chiara l'enormità della cifra considerando che le Entrate ammontavano a sole nove milioni di Lire, di cui circa il 45% veniva impiegato per ripagare le rendite dei Monti del debito¹²³. Le casse poi erano vuote: non solo perché per tutta la Reggenza il 35% delle entrate effettivamente disponibili aveva preso la via di Vienna, ma anche perché nel 1761 l'Imperatore aveva «spedito da Vienna in Toscana il Consigliere Richard per rivedere lo stato di tutte le casse e farsi consegnare tutti i denari esistenti nelle medesime»; era stata consentita solo la creazione di una piccola cassa per le emergenze¹²⁴. Anche di questa non rimaneva molto al terzo anno di una terribile carestia. Con le casse rotte, si era dovuto contrarre nel 1764 un prestito con i banchieri genovesi per 121'950 zecchini¹²⁵ e l'ammontare della spesa per gli acquisti eccezionali dovuti alla carestia negli anni 1764 e 1765, per quanto difficilmente quantificabile, è stimabile attorno al milione di Lire l'anno. Una gran profusione di denaro che non aveva ancora risolto alcun problema, dato che subito dopo la sua entrata a Firenze Pietro Leopoldo riceveva sul suo *bureau* biglietti che riferivano del continuo aumento del prezzo dei grani nelle provincie e del rischio di tumulti popolari. Prima di partire, sua madre lo aveva avvertito di non aspettarsi alcun genere di aiuto da Vienna: le soluzioni che si dovevano dare ai problemi non potevano che essere interamente toscane, e l'estrema difficoltà della situazione spinse e coadiuvò decisioni radicali.

Pompeo Neri si presentò subito da lui con un pacchetto omnicomprensivo, incentrato su progetti di riforme istituzionali e di liberalizzazione del commercio dei grani che facessero ripartire il paese. Noi sappiamo quanto il Granduca dovesse già avere idee propendenti per la libertà di commercio e avesse

¹²¹ Cfr. FRANCO VENTURI, *Settecento Riformatore*, Volume I, *Da Muratori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969, p.357.

¹²² La cifra, fornita da FRANCESCO INGHIRAMI, *Storia della Toscana: Compilata ed in sette epoche distribuita dal Cav. Francesco Inghirami*, Fiesole, Poligrafica Fiesolana, 1841-1844, p.68, era rimasta stabile durante la Reggenza e si era formata prevalentemente in tarda età medicea, come illustrato da LUIGI DAL PANE, *La finanza toscana dagli inizi del secolo XVIII alla caduta del Granducato*, Milano, Banca commerciale italiana, 1965, pp. 38-40.

¹²³ LUIGI MASCILLI MIGLIORINI, *L'età delle riforme*, *op. cit.*, p.259.

¹²⁴ PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni sul governo della Toscana*, I, Firenze, Olschki, 1969, p. 248.

¹²⁵ FRANCO VENTURI, *Settecento Riformatore*, V/1, *op. cit.*, p.365.

chiara, per i suoi studi, la crucialità della risoluzione del 'Problema Maremma'. Il giovane Pietro Leopoldo si affidò dunque alla progettualità di Pompeo Neri, che si era riconquistato il titolo di rappresentante più influente del polo toscano del funzionariato, per emanciparsi dalla stretta tutela della madre e del fratello maggiore¹²⁶.

Poco dopo l'arrivo del nuovo Granduca a Firenze, Neri ottenne il suo primo grosso risultato con il Motuproprio del 10 Novembre 1765¹²⁷, che istituiva una speciale deputazione incaricata di studiare i tempi e i modi di separazione della Maremma Senese per porla sotto diretto controllo del Sovrano, accogliendo di fatto l'idea a lui cara.

Il fatto che proprio questo sia stato il primo reale provvedimento di governo ci aiuta a focalizzare quelle linee generali che caratterizzeranno il riformismo leopoldino: (1) un intervento sulle magistrature volto a modificare una struttura istituzionale che si riteneva cristallizzata per consuetudini intoccabili dal tempo dell'innesto del principato mediceo, sagomata secondo le esigenze di chi viveva effettivamente sul territorio, testimoniando l'esistenza di una potestà sovrana decisa ad agire; (2) la volontà di affrontare fin dall'inizio uno dei nodi più discussi incorniciandolo come una politica diretta al risollevarlo economico dello Stato; (3) la priorità data alla riforma istituzional-amministrativa come soluzione dei mali, che però tralasciava per il momento di calarsi nei dettagli della situazione maremmana e che dunque prospettava moduli di riforma che si sarebbero potuti applicare a tutto lo Stato¹²⁸.

Chiaramente, un provvedimento istituzionale del genere non piacque a tutti: al Botta Adorno e soprattutto ai Senesi. Incaricato di far presente al Sovrano questa linea di dissenso fu il Segretario delle Finanze Angelo Tavanti. Veramente poco sappiamo di lui, l'assenza di una sua biografia rimane una delle più grandi lacune all'interno della storiografia leopoldina. Maritato senza figli, nato probabilmente a Castiglion Fiorentino o ad Arezzo il 24 gennaio 1714, iniziò gli studi nel seminario di Arezzo per completarli con una laurea in giurisprudenza sotto il magistero di Leopoldo Guadagni a Pisa nel 1739. Dopo un periodo di pratica a Roma presso lo studio dell'avvocato pesciatino Gaetano Forti, approfonditi il diritto commerciale e l'economia politica, venne richiamato nel 1746 a Firenze dal Richecourt, sotto consiglio del Pagnini, per ricoprire la carica di Segretario delle Finanze¹²⁹. Nel 1751 pubblicò una traduzione dei *Ragionamenti sopra la Moneta* di Locke, curata assieme a Gian Francesco Pagnini, a cui fu sempre legato da stretti legami di amicizia. Lo stesso anno venne nominato assessore dell'Arte della

¹²⁶ ZEFFIRO CIUFFOLETTI – LUIGI LOTTI, *Grands Commis e tecnici lorenesi in Toscana. Profilo Introduttivo*, in a cura di A. CONTINI e M.G. PARRI *Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII*, Firenze, Olschki, 1999, p. 191.

¹²⁷ CANTINI, *op. cit.*, Vol.28, pp. 200-203.

¹²⁸ VIERI BECAGLI, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina*, *op. cit.*, pp.333-334.

¹²⁹ DANIELE BAGGIANI, *Progresso tecnico e azione politica nella Toscana Leopoldina: la Camera di Commercio di Firenze (1768 – 1782)*, p.74 nota 16, in, a cura di GIULIO BARSANTI, VIERI BECAGLI, RENATO PASTA *La politica della Scienza: Toscana e Stati Italiani nel Tardo Settecento. Atti del Convegno di Firenze 27-29 gennaio 1994*, Firenze, Olschki, 1996.

Lana¹³⁰ e contemporaneamente divenne avvocato. Nel 1757 fu proposto dal Richecourt a Vienna come Controllore della Zecca, proposta che venne accettata¹³¹. Negli anni di preparazione della secondogenitura, anche lui provò, come tutti gli altri funzionari, a ritagliarsi un proprio spazio politico in vista dell'arrivo del nuovo sovrano, stringendo contatti a Vienna col Posch¹³². Tanto che in un viaggio a Vienna nella tarda primavera del 1762 incontrò personalmente il Consigliere assieme al Granduca-Imperatore, a cui propose un piano di riforma della fiscalità incentrato sulle idee del Pagnini¹³³. L'anno successivo, il 15 Febbraio, inviò una lettera¹³⁴ al Posch in cui manifestava l'intenzione di riprendere il lavoro di compilazione della bilancia commerciale, avviata nei primi anni del Botta, e poi, come visto, lasciata cadere nel nulla. Lo ritroviamo adesso a fine 1765 come un uomo con le spalle coperte da Vienna, rappresentante importante ma non capo del polo di funzionari toscani che si opponevano al Neri¹³⁵. Se Pompeo Neri poteva far forza su un rapporto di fiducia che era riuscito a stringere direttamente col Sovrano, i suoi avversari potevano operare all'interno dell'amministrazione mentre cercavano l'appoggio degli ambienti viennesi¹³⁶.

Ambienti viennesi che erano strepitanti. Infatti, appena un mese dopo l'arrivo di Pietro Leopoldo a Firenze scoppiò un enorme conflitto col fratello Imperatore Giuseppe¹³⁷. Scoperto il testamento del padre, l'Imperatore aveva rinunciato a tutta l'eredità (diciotto milioni di fiorini) a favore dello Stato, all'interno di un'operazione volta a ridurre l'enorme debito creatosi con la Guerra dei Sette anni, arrivando perfino a bruciare materialmente (e simbolicamente) i titoli di stato paterni¹³⁸.

Il problema sorse quando Giuseppe e il suo Consiglio ritennero che le Lire Toscane 3'207'804¹³⁹ in cui consisteva la Cassa di Emergenza creata da Francesco Stefano a Firenze fossero parte dell'eredità paterna e ne chiesero il trasferimento immediato a Vienna. Pietro Leopoldo rispose che una richiesta di tal genere, con lo stato delle finanze toscane che conosciamo, durante una carestia così grave, avrebbe comportato la rovina della Toscana. Da Vienna però non si ritenne possibile desistere da quello che si riteneva un diritto dell'Imperatore che sarebbe poi andato a vantaggio dei suoi sudditi. E destava scalpore che a Firenze l'irriducibilità di Pietro Leopoldo non fosse contenuta da due uomini di fiducia dell'Impero come

¹³⁰ ASFI, *Arte della Lana*, 473, c.151, 30 Ottobre 1768.

¹³¹ ASFI, *Segreteria di Finanze affari anteriori al 1788*, 77, c.73 lettera dell'11 Gennaio 1757 di Richecourt a Francesco Stefano.

¹³² ALESSANDRA CONTINI, *La Reggenza lorenese*, op. cit., p. 290.

¹³³ ALESSANDRA CONTINI, *La Reggenza lorenese*, op. cit., p. 307.

¹³⁴ Haus-Hof und Staatsarchiv di Vienna, *Poschakten*, J.S., k.34.

¹³⁵ Le sole due opere che parlano di Angelo Tavanti: RAFFAELLO CIAMPINI, *Lettere inedite di Angelo Tavanti all'abate Raimondo Niccoli*, «Rivista italiana di studi napoleonici», VII, 2 (giugno 1968), pp. 1-11; e l'introvabile LORENZO PIGNOTTI, *Elogio Istorico di Angiolo Tavanti Consigliere Intimo attuale di Stato, e di Finanze di S.A.R. Pietro Leopoldo Granduca di Toscana*, Firenze, Lorenzo Vanni, 1782 - seconda edizione: Firenze, Cecchi 1846

¹³⁶ VIERI BECAGLI, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina*, op. cit., pp.344-345.

¹³⁷ Se si desidera scendere nelle trame specifiche del conflitto, ADAM WANDRUSKA, *Pietro Leopoldo*, op. cit., pp. 134-153.

¹³⁸ LUIGI MASCILLI MIGLIORINI, *L'età delle riforme*, op. cit., pp. 263-265.

¹³⁹ PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni sul governo della Toscana*, I, op. cit., p.248.

il Botta e il Thurn. Ma soprattutto si confermava tutto quel riservo che Maria Teresa aveva espresso sul Neri, essendosi questo assunto il compito di difendere in punta di diritto, in opposizione ad una memoria di quel Carlo Antonio Martini già precettore di diritto dell'Arciduca, la posizione toscana sull'eredità di Francesco Stefano¹⁴⁰. Neri non solo nella sua memoria negava il diritto dell'Imperatore alla Cassa, ma arrivava a chiedere indietro tutti i gioielli già appartenenti alla famiglia medicea portati a Vienna, come anche il prezzo di tutti i beni precedentemente medicei che erano stati venduti durante la Reggenza. Una posizione radicale e politicamente impossibile, che non poteva essere portata avanti a lungo.

Il Granduca smise anche di scrivere alla madre, che invece nelle sue istruzioni aveva chiesto di essere sempre dettagliatamente informata: «siamo più informati dell'America che della Toscana», si lamentava, come anche «conosciamo più l'isola di Corsica che voi altri».

La soluzione si sbloccò a seguito di una durissima lettera di Giuseppe giunta a Dicembre: «Con testamento o senza testamento, mai avreste potuto sperare destino diverso da quello che è consueto per i figli cadetti della nostra Casa: un appannaggio di 40'000 fiorini l'anno e un rapporto di subordinazione a vita al fratello maggiore». A fine Dicembre arrivò la risposta di Pietro Leopoldo: chinò la testa.

Qui emergono linee di contraddizione: Sovrano assoluto di uno stato ma secondogenito della Casa che, come hanno insegnato al Granduca, prevale sempre nella piramide delle obbedienze. Si definisce così anche quello che sarà per tutto il regno di Pietro Leopoldo lo spazio diplomatico del Granducato di Toscana: sostanzialmente nessuno. Cessa di esistere quell'autonomismo che i funzionari lorenesi come il Richcourt nella prima Reggenza avevano invocato e difeso strenuamente, anche perché non è più possibile in un contesto in cui la Toscana diviene inserita saldamente nei patti dinastici della Monarchia. La Toscana avrebbe usato come rappresentanti esteri quelli dell'Impero e, per rimarcare la sua sudditanza, il Granduca avrebbe dovuto chiudere tutte le lettere al fratello Imperatore con «fedelissimo vassallo».

Questo grosso conflitto fu però centrale nello spingere Maria Teresa in quello stesso Dicembre a prendere misure che garantissero un controllo più diretto della Toscana ed un flusso d'informazioni costante verso Vienna: cose che né il Botta né il Thurn erano riusciti ad assicurare. Di qui la decisione di mandare in missione a Firenze il Conte Francesco Saverio Orsini di Rosenberg per tastare direttamente la situazione affinché a Vienna si potessero finalmente conoscere e controllare gli interventi e le misure di riforma già adottati e da adottare. Arrivato nel Gennaio 1766, si mise subito a scrivere rapporti sullo stato presente a Maria Teresa. Si adoperò anche nella stesura della convenzione di transazione fra i due fratelli che venne siglata il Giugno 1766. Visto il successo della missione, maturò nella corte imperiale l'idea di sostituire il Botta, che si era rivelato non capace per Vienna di far fronte alla nuova era, con lo stesso Rosenberg. Ma questi era già da Marzo tornato in Austria per lavorare alla convenzione e la

¹⁴⁰ ALESSANDRA CONTINI, *La Reggenza lorenesi, op. cit.*, pp. 317-321.

‘successione’ avvenne solo con l’Editto del 2 Ottobre 1766¹⁴¹. Il Granducato si trovava quindi in una sorta di limbo di potere in cui il Neri poté ancora trovare ampi spazi di azione.

Il 18 Marzo 1766 veniva infatti emanata una Legge¹⁴², esito dei lavori della deputazione sulla maremma, con cui veniva dato avvio alla formazione di un governo distaccato per la Provincia Inferiore Senese, dipendente «solamente ed immediatamente» dall’autorità sovrana, primo indispensabile passo nel pensiero del Neri per il riassetto generale previsto¹⁴³. Il Magistrato dei Fossi di Grosseto, col suo nuovo commissario, avrebbe acquistato oltre alla tradizionale giurisdizione universale per quanto riguardava strada, acqua, salubrità dell’aria e coltivazioni, anche la soprintendenza generale sopra le comunità ed i loro patrimoni, luoghi pii, opere pubbliche, con giurisdizione privativa per le cause che vedevano un interesse dei patrimoni e la facoltà di emanare istruzioni opportune di buon governo per le comunità. Il già citato Michele Ciani veniva promosso ad auditore generale per la provincia inferiore con obbligo di residenza a Grosseto.

Altra vittoria fu sul fronte della libertà frumentaria. Senza dubbio ha ragione il Gianni quando scrisse «La libertà frumentaria nacque da una fiera carestia nelle raccolte del 1766»¹⁴⁴.

Il 6 Agosto 1766¹⁴⁵ venne riemanato un editto emergenziale con il medesimo contenuto di quelli del 1764 e del 1765: affidare la circolazione interna dei generi di prima necessità (grani, biade e castagne) all’iniziativa privata fino al Luglio 1767. Il passo per arrivare all’Editto del 15 Settembre 1766¹⁴⁶ era brevissimo e fu compiuto: venne qua stabilita in modo definitivo la libertà della circolazione interna dei grani senza alcuna gabella regia o comunitativa, e soprattutto vennero smantellati gran parte dei controlli previsti in materia di panificazione: aboliti dazi e bolli sul pane, concessa la libertà di prezzo per il pan di biade e per il pan di mescoli, concessa la libertà di vendita del pane di puro grano seppur, per ora, al prezzo fissato dai magistrati dell’Abbondanza in relazione al prezzo corrente dei grani sul mercato; e così continuando smantellando gran parte delle leggi di manifattura¹⁴⁷.

Era la vittoria della campagna sulla città. Era il primo passo verso la costruzione di un mercato ‘nazionale’ con leggi ‘unificate’. Era una grande vittoria per Pompeo Neri.

Con l’arrivo del Ronseberg e la sua nomina a primo ministro e capo di tutti i Consigli il 2 Ottobre, non poteva che chiudersi ogni possibile spazio politico privilegiato del Neri presso il sovrano. Lo si vide già negli immediati mesi successivi, quando riprendendo in mano la riforma istituzionale della Maremma si

¹⁴¹ CANTINI, *op. cit.*, Vol. 28, pp. 265-266.

¹⁴² CANTINI, *op. cit.*, Vol. 28, pp. 213-215.

¹⁴³ VIERI BECAGLI, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina*, *op. cit.*, pp.346-354.

¹⁴⁴ FRANCESCO MARIA GIANNI, *Ricordi sulla riforma frumentaria di Pietro Leopoldo*, Arezzo, Stab. Tip. Coop. Operaio, edizione 1895.

¹⁴⁵ CANTINI, *op. cit.*, Vol.28, p.238.

¹⁴⁶ *Ivi*, pp.244-249.

¹⁴⁷ MARIO MIRRI, *La lotta politica*, *op. cit.*, pp. 17-19.

adottò una soluzione di compromesso, dove le magistrature civili e criminali di Siena erano poste come tribunali di appello dell'Ufficio dei Fossi Grossetano¹⁴⁸. Inoltre, si abbracciarono sulla Maremma anche le posizioni di Padre Ximenes, il quale riteneva che il riassetto fisico del territorio fosse decisivo e preliminare rispetto a qualsiasi altra iniziativa, anche di ordine istituzionale¹⁴⁹.

L'arrivo del Rosenberg andava ancora una volta a rimescolare il mazzo delle posizioni ministeriali. E se tutte le riforme nei venti anni successivi in qualche modo saranno riconducibili alla progettualità che il Neri aveva espresso nell'ultima fase della Reggenza, queste saranno poi portate avanti da protagonisti diversi. Si operava una redistribuzione di potere e influenza a favore di quei funzionari che erano contemporaneamente riformisti e avevano un atteggiamento che a Vienna potesse essere considerato responsabile. Sotto questo punto di vista l'attenta regia del Rosenberg sui fatti toscani, per altro ben voluta dai toscani stessi a causa delle indubitabili qualità personali del carinziano¹⁵⁰, aiutò e indirizzò il processo di riforma, allertando e suggerendo un Sovrano ora diciannovenne, evitando i possibili pericoli. Inoltre, l'indubbio collegamento con Vienna che si veniva a creare, che è stato troppo poco studiato, in un periodo dove anche sul Danubio si discutevano progetti riformistici per gli Stati Ereditari (basti pensare al Kaunitz grande assertore della libertà frumentaria), dovette aiutare a mettere a tacere opposizioni interne agli ambienti ministeriali¹⁵¹.

I.4: Le principali direttive di riforma nel venticinquennio leopoldino

La stagione delle riforme leopoldine è la pagina più difficile da ricostruire fra tutte quelle del Granducato di Toscana di età moderna. La radicale trasformazione a cui tutte le istituzioni dello Stato vennero sottoposte in venticinque anni, e da parte di un Sovrano ispirato per la prima volta da un progetto unitario, ingenera come naturale aspettativa una sequenza lineare di atti preparatori e susseguenti leggi, coerenti come lo era la volontà riformatrice. In realtà questa sequenza lineare non la si rinviene nelle carte: non perché questa volontà non ci sia stata, ma perché, rimanendo comunque sempre saldi sulla stessa curva culturale, venne rinvenuta man mano che veniva compiuto un passo dopo l'altro, secondo una dinamica interna di cui era impossibile prevedere quali sarebbero stati gli sbocchi.

¹⁴⁸ Per le Istruzioni date all'Ufficio dei Fossi di Grosseto cfr. BERNARDO SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana Leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 65-69; la riorganizzazione operata nel 1767 al contempo, ed in particolare con il *Regolamento dell'economico per le comunità e luoghi pii et altre pubbliche amministrazioni della Provincia inferiore dello Stato di Siena* del 21 Dicembre 1767 (in ASFI, *Segreteria di Finanze affari anteriori al 1788*, filza 693 ins. 1767) completava il disegno di governo dell'economico della Provincia accentrato sul Provveditore dell'Ufficio e sul Camarlingo.

¹⁴⁹ VIERI BECAGLI, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina*, op. cit., pp.347-350.

¹⁵⁰ Il Gianni nei suoi *Ricordi sulla riforma frumentaria* definisce il Rosenberg «un uomo di mente e di cuore, che lo rendevano degno del suo posto, meritevoli della fiducia del principe e della confidenza della nostra piccola nazione. Egli fece penetrare nell'animo del nuovo Granduca le verità che lo illuminarono senza offendere le sue passioni, perché non gli erano state date peranco quelle con cui i ministri e i cortigiani avvelenano i regi e poi li diffamano».

¹⁵¹ VIERI BECAGLI, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina*, op. cit., pp.344-345.

Fino alla metà degli anni '70 il percorso delle riforme fu quasi episodico, dettato dalla necessità di risolvere specifici problemi che si presentavano nell'ordine del giorno dei lavori dei singoli Consigli; solo successivamente si cercò di dare risposte maggiormente organiche, quando ci si accorse che l'abolizione di antiche istituzioni o normative, senza loro sostituzione o raccordo, aveva creato falle nel sistema istituzionale che andavano tamponate.

Il primo segno del nuovo corso leopoldino fu un Editto del 21 dicembre 1766¹⁵², con cui subito si manifestava la volontà di agire prima sulle istituzioni che sulle leggi, spezzando in due lo Stato Senese e istituendo la "Provincia Inferiore Senese" (più o meno corrispondente all'attuale Provincia di Grosseto), direttamente soggetta al Sovrano (e non per intermediazione delle magistrature senesi che dovevano ricevere i singoli provvedimenti e trovare il modo di darne applicazione), il quale la governava per tramite dell'Ufficio dei Fossi, un'antica magistratura idraulica di origine medicea che adesso si trovava a dover assolvere nuove funzioni. Al contempo questa riforma, per la prima volta dal medioevo, affermava che la geografia amministrativa dello Stato non era un portato storico imm modificabile, un ordine immutabile, ma un elemento che andava risagomato sulla base delle necessità sovrane e di chi abitava quei territori.

Medesima riforma avvenne il 28 ottobre 1767 con l'Ufficio dei Fossi e Surrogati di Pisa¹⁵³, tribunale che svolgeva funzioni di sorveglianza delle comunità del contado di Pisa e di sorveglianza sui lavori pubblici, dove vennero lasciate le funzioni giurisdizionali al Tribunale mentre quelle 'economiche' furono assegnate al giudizio monocratico del Provveditore: il Tribunale dunque non poté più avvalersi di una omnivalente potestà decisionale, e per la prima volta dovette limitare il proprio ruolo alla risoluzione di controversie.

La stessa situazione si ripeté l'anno successivo, quando Pietro Leopoldo decise di abolire l'appalto generale delle imposte, una maglia che imponeva troppi vincoli alla sua volontà di riforme; abolizione che comportò una riforma generale di tutti gli Uffici, Magistrati e Tribunali che regolavano l'imposizione fiscale. Contenzioso giudiziario e "affari economici" vennero scorporati, segnalando la dinamica che portava alla fine del governo "per magistrature", caratterizzante uno Stato Giurisdizionale, per passare a un modello più moderno di "amministrazione esecutiva", dove questo impasto di amministrazione e contenzioso in capo ad organi giurisdizionali era assente.

La tesi ormai era chiara e si spostò dunque l'attenzione dalle magistrature 'finanziarie' a quelle 'economiche': nel 1768, dopo aver sancito l'antivincolismo in campo di grani e di quasi tutti i generi alimentari, si procedette a riunire¹⁵⁴ i Tribunali della Grascia e dell'Abbondanza nella nuova

¹⁵² Come riportato in LUCA MANNORI, *Lo Stato del Granduca, 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini Editore, 2015, p. 170; fonte originale in *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, cod. 5, n.12

¹⁵³ Pubblicato in LORENZO CANTINI, *Legislazione Toscana*, Firenze, Stamperia Albizziniana, 1800-1808, Vol.29, pp.78-52.

¹⁵⁴ Editto 29 Ottobre 1768.

Congregazione dell'Annona, che però aveva compiti principalmente statistici. Questa a sua volta venne abolita con Editto nel 1778 e le sue funzioni affidate alla Camera di Commercio.

La Camera di Commercio era a sua volta un organo volto a superare i vincoli dei Tribunali delle Arti. Istituita, dopo anni di commissioni, con Motuproprio del 1° febbraio 1770¹⁵⁵, riuniva in un'unica sede tutti i Tribunali delle Arti e le loro sotto articolazioni; era composto da un consiglio di nomina interamente sovrana che doveva esaminare ogni nuova normativa economica e al contempo riportare a razionalità la legislazione economica presente, più un Dipartimento Esecutivo che faceva le veci del precedente Tribunale di Mercanzia.

Ci si dedicò quindi alle magistrature dedicate al controllo del territorio. Con Motuproprio del 22 giugno 1769¹⁵⁶ si riunivano le magistrature dei Nove Conservatori del Dominio e Giurisdizione Fiorentina e dei Capitani di Parte guelfa e Ufficiali dei fiumi secondo la solita tecnica sperimentata: la gestione dell'economico venne demandata ad un unico Soprassindaco, quella del contenzioso alla nuova Camera delle Comunità composta da tre giudici professionali di nomina sovrana.

Si procedette dunque con la riforma dei giurisdicenti provinciali. La Legge del 16 luglio 1771¹⁵⁷ introdusse una semplice innovazione sul piano concettuale, introducendo giudici onorari tratti a sorte fra i cittadini fiorentini, con nuovo personale addottorato che doveva amministrare il "servizio" della giustizia sul territorio, più che rappresentare il "potere" della Dominante anche nelle comunità più remote. Al contempo, dopo un minuzioso censimento, venne effettuata anche una completa nuova ripartizione dei confini giurisdizionali interni al Granducato.

La riforma dei giurisdicenti del territorio, assieme a quella delle dogane volta a creare "un unico territorio gabellabile"¹⁵⁸, erano passi per trasformare il Granducato di Toscana da un insieme di comunità autonome che avevano mantenuto un rapporto di sudditanza singolarmente proprio e diretto con la Dominante, a uno Stato uniforme e moderno. Sulla stessa direttiva si collocava la riforma comunitativa¹⁵⁹. Questa inizialmente sorse più che da un progetto di riassetto del territorio, dall'esigenza di sfrondare l'apparato centrale da un insieme di incombenze avvertite come inutili se non dannose: sicuramente costose.

La riforma comunitativa iniziò dapprima come un esperimento, con l'affidamento ai proprietari sulle rive del torrente Bagnolo (nel pratese) la tenuta a regime dello stesso corso d'acqua, cui il Capitano della Parte si era dimostrato manifestatamente incapace di far fronte. La rinnovata consapevolezza che un

¹⁵⁵ CANTINI, *op. cit.*, Vol. 29, pp. 325-331.

¹⁵⁶ *Ivi*, pp. 227-280.

¹⁵⁷ CANTINI, *op. cit.*, Vol. 30, pp. 120-129.

¹⁵⁸ Cfr. VIERI BECAGLI, *Un unico territorio gabellabile: la riforma doganale leopoldina. Il dibattito politico 1767-1781*, Firenze, Università degli studi-Istituto di storia-Facoltà di lettere e filosofia, 1983

¹⁵⁹ Cfr. BERNARDO SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana Leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991

numero spropositato di incombenze gravavano su un unico funzionario aveva generato l'esigenza di rivedere la legge dei Nove con la Parte: per efficientare l'Ufficio occorreva alleggerirlo da una moltitudine di controlli minuti, restituendo di conseguenza agli amministratori locali una sfera di proprie competenze. Ciò però era impossibile a farsi senza un intervento su tutto l'ordinamento comunitativo, depresso da due secoli di accentramento Mediceo.

Il primo regolamento di prova, quello per la Comunità di Volterra, faceva gravare l'imposta sui soli proprietari, ma lasciava inalterate le cariche rimandando al vecchio statuto. I successivi furono più radicali, facendo *tabula rasa* anche degli statuti comunali per tutto ciò che riguardava la loro organizzazione, assegnando l'amministrazione della Comunità a coloro che vi avevano "il principale interesse", cioè i "proprietari di beni stabili" titolari di un censo minimo fissato regolamento per regolamento, indipendente da qualsiasi altra qualifica, compresa la residenza nella stessa Comunità. Si giunse a riconoscere diritto di rappresentanza pure alle persone giuridiche proprietarie di quei beni.

Solo i proprietari di beni stabili potevano accedere al Magistrato che rappresentava e amministrava la Comunità, tutti gli altri possessori si riunivano una volta l'anno in un Consiglio Generale per approvare il bilancio e pochi altri atti specifici. Ne consegue anche che questa nuova Comunità che ruotava attorno alla proprietà privata doveva disfarsi di tutti i beni comunitativi, divenuti ora un impaccio.

Nel 1786 questo processo fu terminato e pure Firenze si trasformò da Dominante a Comunità della Capitale. Suggello di questa riforma doveva essere un ricalcolo dei vecchi estimi terrieri e l'elaborazione di un catasto geometrico-particellare moderno, a cui si lavorava sin dal 1778, progetto che andò in porto solo per piccole zone dello Stato.

Se fu dunque la scoperta dell'autonomia della società, nella sua nuova dimensione individualista e proprietaria, ad ispirare tutto questo primo capitolo del riformismo leopoldino, non meno forte fu però nel principe e nei suoi collaboratori il bisogno di sottoporre quella stessa società ad un continuo monitoraggio: come se il dissolversi della vecchia impalcatura magistratuale e per ceti ne avesse scoperto una intima fragilità. La grande attenzione riservata da Pietro Leopoldo alla costruzione di uno specifico apparato di "polizia" è forse la testimonianza più evidente di questa preoccupazione.

Nella Toscana medicea non esistevano poliziotti ma solo "esecutori di giustizia", o al servizio dei giudicanti territoriali o al servizio dei bargelli. La concezione pan-giudiziaria del potere caratteristica dell'antico regime escludeva alla radice l'esistenza di una polizia autonoma, anzi la stessa nozione di polizia non era familiare al linguaggio istituzionale toscano (e italiano in generale). Il quadro cominciò a cambiare solo nel 1776 quanto Pietro Leopoldo, tornato dal viaggio in Austria nel corso del quale aveva potuto studiare l'organizzazione della polizia di Parigi e Vienna, redisse il *Punti e Osservazioni di SAR sopra il sistema di pulizia di Firenze*¹⁶⁰. L'idea consisteva nel creare, secondo l'esempio di Parigi, una nuova tipologia di

¹⁶⁰ ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 110, ins. 1; Appendice Documentaria, Documento IV, pp. 171-184.

magistrato distinta tanto dalle magistrature cittadine quanto dagli screditatissimi bargelli, capace di esercitare con autorevolezza una funzione di controllo sociale dai caratteri ben diversi rispetto a quelli della giustizia.

Nei suoi *Punti e riflessioni del Bargello Chelotti sopra il Piano di Pulizia per lo stabilimento di 4 Commissari e di un Ispettore*¹⁶¹ del 13 Ottobre 1776, questi chiarifica come il nuovo sistema di polizia debba consistere in un'attività di governo "domestico" con ad oggetto non la cura delle cose o dei patrimoni, ma delle persone e dei sudditi, da proteggere dalle loro stesse tendenze devianti, nell'ottica di una prevenzione dei crimini che opera sin da un momento molto anticipato temporalmente: «questo nome di Pulizia, oltre al significare il filo, ed amministrazione della giustizia nella prevenzione e previsione de' delitti, involve pure seco l'ascolto delle accuse, e lagnanze verbali, e la di loro risoluzione, lo che si concilia e si uniforma mirabilmente all'altro nome di Economia Personale denotante la buona forma di reggere e regolare la condotta delle Genti, modificando prudenzialmente le loro azioni, e così distraendo per quanto è possibile gli uomini da quei piccoli inconvenienti che non curati e non corretti nel suo principio portano poi alla malignità, al vizio, al delitto, ed al turbamento della società e del buon governo».

La riforma concernente l'istituzione dei Commissari fu contestuale alla riunione di tutta la giurisdizione penale in un unico nuovo tribunale, escluse le cause civili e criminali di minore entità, la cui competenza spettava invece ai nuovi commissari di polizia, che dovevano essere scelti fra soggetti che avevano già servito nella qualità di notai criminali. Alla loro generale missione di controllo sulla vita della città («dovranno render conto in carta ogni mattina di tutto quello che nel decorso della giornata e notte sarà successo nel loro quartiere»¹⁶²) e di mediazione informale delle liti, venne affiancata la figura dell'"Ispettore di Polizia" incaricato di vigilare segretamente sullo stesso apparato e sulla pubblica voce¹⁶³, riportando ogni notizia direttamente al Sovrano.

Questa autonomizzazione di una occhiuta polizia, che poteva irrogare anche pene economiche molto pesanti, si sviluppò in parallelo alla messa a punto della normativa penale più moderna d'Europa, raccolta nella Leopoldina. I due fenomeni sono da leggere come facce della stessa medaglia, dove su un lato c'era l'estremo rispetto dell'individuo e dall'altro il continuo impegno a correggere le devianze che esso poteva socialmente manifestare. Questo voleva dire controllare anche gli equilibri interni alle famiglie e le

¹⁶¹ ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 110, ins. 2, *Punti e riflessioni del Bargello Chelotti sopra il Piano di Pulizia per lo stabilimento di 4 Commissari e di un Ispettore*. In Appendice Documentaria, Documento V, pp. 185-195.

¹⁶² ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 110, ins. 1; nello stesso si precisa che i commissari dovranno «...invigilare all'esecuzione di tutte le leggi e ordini veglianti nel loro quartiere in materia di pulizia, che di sanità; alle leggi sopra i funerali, esposizione di morti coperti, e tutti gli alberghi, osterie, locande, persone pericolose e di male affare, donne di mala vita, forestieri accattoni o poveri; ai caffè, biliardi, bindotte, discorsi pubblici, nel loro quartiere procurare di essere informati di tutto e renderne esatto conto per potere colla loro vigilanza prevenire i delitti.»

¹⁶³ *Ivi*, «All'Ispettore poi resterebbe l'ispesione sopra i teatri, luoghi pubblici, caffè, conversazioni, giochi, forestieri, locande, alberghi, quella sopra la condotta ed andamenti degli impiegati, delle donne e persone sospette... L'ispettore e suoi aiuti avranno il passo libero a tutti i teatri e a tutti gli albergatori, locandieri, caffettieri, dovranno dipendere da loro e renderli conto. L'ispettore renderà conto unicamente e direttamente all'Auditor Fiscale.»

trasgressioni relative alla moralità sessuale: spesso si trattava di questioni minute ma che venivano ugualmente riportate a Pietro Leopoldo, il quale si riservava la decisione finale.

CAPITOLO II – FORMARE L’OPINIONE: IL REGIME DELLE STAMPE

II.1: Durante il periodo della Reggenza

Il sistema censorio esistente in Toscana all’alba della Reggenza lorenese venne ricostruito¹⁶⁴, nel suo sviluppo storico, dal Segretario per il Regio Diritto Giulio Rucellai nel 1739. Come fenomeno tipico di tutto il Settecento Lorenese, era fondamentale per il circolo di governo avere in mano una ricostruzione giuridica di lungo periodo dei numerosi nodi gordiani plurisecolari che affliggevano lo Stato, in modo da poter meglio comprendere la genesi del caos istituzionale in cui si trovavano impantanati: questo per poter andare ad operare chirurgicamente con un bisturi normativo ben sicuro fra le mani, così da “normalizzare” la condizione dello Stato. Conoscere, ricostruire il lento formarsi di istituzioni e pratiche che il tempo aveva mutato in consuetudini, era propedeutico a qualsiasi esercizio di riforma.

Per il Rucellai, la stampa, nel periodo immediatamente successivo al suo arrivo a Firenze nel 1472¹⁶⁵, aveva goduto di una piena libertà, non sottostando né all’autorità civile né a quella religiosa. Questo periodo aureo fu però di breve durata: a seguito della diffusione delle eresie, «la potestà ecclesiastica che meglio di tutte conosce la forza delle opinioni ed i loro effetti, fu la prima ad avvedersi delle conseguenze della stampa.¹⁶⁶» La censura nacque dunque come ecclesiastica ed ebbe la sua fondazione nella Bolla di Papa Leone X titolata *Inter Sollicitudines* (1515), dove era stabilito l’obbligo della doppia revisione da parte di Vescovo e Inquisitore per ogni opera destinata alla stampa; obbligo che venne confermato per la Toscana nel 1518 dal Sinodo Provinciale dell’arcivescovo Giulio de’ Medici.

Gli occhi dei Sovrani italiani erano comunque puntati con crescente preoccupazione verso il movimento protestante emergente in Germania: temendo che nei loro Stati si potesse verificare la medesima condizione, emanarono norme sul controllo delle stampe tramite provvedimenti di cui resero parte anche gli ecclesiastici, i quali in breve ne furono i regolatori supremi¹⁶⁷.

Nel 1564 si verificò un grande cedimento delle prerogative giurisdizionali rege quando il Senato Fiorentino con solennità recepì tutti i decreti del Concilio di Trento, facendo sì che su tutti i libri comparisse, seguendo le disposizioni conciliari, *l’imprimatur* ecclesiastico.

¹⁶⁴ ASFI, *Auditore dei benefici ecclesiastici poi Segreteria del Regio Diritto*, 295, ins. 107, *Informazione pel Consiglio di Reggenza riguardante l’uso introdotto di dare due esemplari di qualunque opera che si stampa a Firenze a Mons. Arcivescovo, al padre inquisitore ed al deputato alla revisione de’ libri di S.A.R., finita questo dì 21 Agosto 1739.*

Questa Informazione è interamente riprodotta in NICCOLÒ RODOLICO, *Stato e Chiesa in Toscana durante la Reggenza Lorenese (1737-1765)*, Firenze, Le Monnier, 1910, pp. 331-345.

¹⁶⁵ Cfr. SANDRO LANDI, *Il Governo delle Opinioni: Censura e Formazione del Consenso nella Toscana del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 19-47

¹⁶⁶ Rucellai, *Informazione*, cit, in N. RODOLICO, *op. cit.*, p. 334.

¹⁶⁷ *Ibidem*.

Al centro di tutto ciò vi fu il Duca (poi Granduca) Cosimo I, principe modello della Controriforma¹⁶⁸, che da subito si gettò in una direttiva politica volta ad eliminare ogni dissenso politico e religioso, con una particolare (e moderna) attenzione alle stampe e alla circolazione degli scritti. Questa direttiva si intensificò sempre più negli anni '60 e '70 del Cinquecento per le maggiori difficoltà attraversate dal suo dominio. Al contempo, tuttavia, il confine fra dissenso politico e religioso si assottigliò sempre più, il crimine divenne inseparabile dal peccato e, in definitiva, vi fu una sorprendente coincidenza fra gli obiettivi dell'autorità civile e di quella ecclesiastica.

Inizialmente, è vero, Cosimo I manifestò la volontà di mantenere una certa autonomia dalle disposizioni contenute nell'Indice di Paolo IV (1559); ne danno conferma la difesa delle prerogative censorie del principe sui libri della stamperia ducale come anche la sua attenzione specifica verso i libri eretici e di arti proibite, dovuta alla convinzione che fossero ancora validi gli ordini del Concilio Lateranense di Leone X e dunque fosse conveniente per un principe cattolico spazzare via tali libri dai suoi Stati sollecitatamente, senza aspettare ordine alcuno da Roma o dall'Inquisizione.

Ciononostante, con l'irrigidirsi sotto Pio V della Controriforma e della caccia al libro, visto come il veicolo attraverso il quale si spandevano le eresie, la dinamica del controllo sulle stampe prese un corso diverso, anche in relazione alla piaggeria di Cosimo I verso la Corte di Roma nella speranza di ottenere il titolo Granducale, che infatti arrivò nel 1569.

La categoria di eresia, sotto Pio V, ebbe un enorme allargamento, andando ad includere qualsiasi dissenso e oscenità, così che questa poteva trovarsi ovunque, non solo nei testi che trattavano di religione. Nell'ottobre del 1570 l'inquisitore di Firenze domandò al Granduca una stretta osservanza dell'Indice di Paolo IV, che fu accordata, suscitando la protesta dei librai. Allora venne adottato anche il principio per il quale non fosse possibile pubblicare alcun libro senza il permesso giurisdizionalmente necessario di Vescovo ed Inquisitore.

Questa situazione normativa si cristallizzò e si perpetuò per tutta la dinastia medicea. Anzi, la giurisdizione ecclesiastica si allargò sempre di più nello Stato in virtù di un accordo politico fra Corte di Firenze e Corte di Roma: «la Toscana per la sua situazione con la vicina Corte di Roma... ha sempre avuto grandi interessi con questa Corte e per conseguenza grandi litigi... Nel tempo della casa Medici fondavano la loro ambizione nell'esser amici intimi con Roma... di maniera che l'elezione de' Sommi Pontefici dipendeva quasi sempre dai Granduchi...¹⁶⁹». L'ampiezza della giurisdizione ecclesiastica era tale, come la sua capacità di agire svincolata dal potere civile, che all'arrivo dei Lorena questi ebbero l'impressione di uno Stato che fosse *de facto* un 'condominio' di Granduca e Papa sul territorio. L'autorità

¹⁶⁸ ELENA BONORA, *La controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2001, capitolo 1.4.

¹⁶⁹ *Biblioteca Moreniana di Firenze (BMF), Manoscritti Frullani 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali.*, I, *Compendio fatto da SAR sopra lo Stato degli affari ecclesiastici della Toscana durante il Governo di S.M. L'Imperatore e sopra quello dove si trovano all'arrivo di SAR, Introduzione*, c. 6r. In Appendice Documentaria, Documento VI, pp. 196-237.

del Tribunale dell'Inquisizione era enorme, la giurisdizione dei Vescovi amplissima, le proprietà della chiesa estesissime: la Corte di Roma si permetteva pure di pubblicare nel Granducato sue decisioni, senza alcun permesso, neppure formale, del Principe. Questa condizione, derivante dalla cristallizzazione delle pratiche iniziate sotto Cosimo I, non venne mai invertita. Vi furono certamente alti e bassi: se il Granduca Cosimo III¹⁷⁰, uomo noto per la sua bigotteria, allontanò numerosissimi letterati e si circondò a corte di religiosi, suo figlio Gian Gastone, invece, l'ultimo dei Medici, da sempre protettore delle Arti¹⁷¹, ridiede maggiori spazi di libertà agli intellettuali ed alcuni di loro si videro pure reintegrati nelle posizioni che avevano perso.

Alla sua morte però il circolo ecclesiastico iniziò a covare la bruciante determinazione di recuperare quegli spazi che aveva perduto, nella convinzione di poter trovare pochi ostacoli da parte della nuova dinastia lorenese (arrivata nel 1737), il cui sicuro insediamento in Toscana appariva difficile in virtù della situazione politica internazionale e dell'astio interno, poiché popolo e nobiltà erano uniti nella preferenza di avere come nuovo sovrano lo spagnolo Don Carlos di Borbone (che divenne, invece, duca di Parma, poi re di Napoli ed infine re di Spagna).

La situazione interna si caratterizzava per una larga fetta del circolo dirigente toscano tradizionale e tradizionalista che condivideva comuni ideali repubblicani e anti-dispotici, un sentimento filospagnolo e una ostilità più o meno mascherata verso la nuova dinastia (se non un aperto conflitto, come nel caso della casata dei Principi Corsini, a cui apparteneva anche il Papa in carica, Clemente XII, e dei Ginori, con loro imparentati). Tuttavia, altra parte di quel ceto condivideva, sia pure per ragioni diverse e contraddittorie fra loro, l'orientamento di governo che i Lorenesi stavano dando allo Stato.

Il Trattato di Vienna del 1738 e la Pace di Parigi del 1739, in conclusione della Guerra di Successione Polacca, agirono come una doccia fredda sul fronte anti-lorenese, che si sfaldò rapidamente trovandosi costretto ad accettare il fatto compiuto dello stabile insediamento della nuova dinastia e la creazione di una "nuova Lorena" in Toscana¹⁷². Venne così importato dai *grand-commis* giunti da Nancy per la "Reggenza" dello Stato un miscuglio peculiare di strategie di governo austro-francesi assolutistiche. Il circolo ecclesiastico continuò ugualmente a mantenere una volontà ferrea a non cedere alcuna posizione all'interno dei vari nodi nevralgici istituzional-normativi: ossia le Università, gli studi, le stampe, il commercio librario, i privilegi giurisdizionali.

¹⁷⁰ Cfr. FRANCO ANGIOLINI, VIERI BECAGLI, MARCELLO VERGA (a cura di), *La Toscana nell'età di Cosimo III: atti del convegno, Pisa-San Domenico di Fiesole (FI), 4-5 giugno 1990*, Firenze, Edifir, 1993

¹⁷¹ Cfr. MONICA BIETTI (a cura di), *Gian Gastone (1671-1737): testimonianze e scoperte sull'ultimo granduca de' Medici*, Firenze, Giunti, 2008; per una lettura più veloce, MARIA PIA PAOLI, voce *Giangastone I de' Medici* su DBI.

¹⁷² ALESSANDRA CONTINI, *Gli uomini della Maison lorraine: ministri, savants, militari e funzionari lorenese nella Toscana della reggenza*, in a cura di ALESSANDRA CONTINI, MARIA GRAZIA PARRI, *Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII: incontro internazionale di studio: Firenze, 22-24 settembre 1994*, Firenze, Olschki, 1999.

La gerarchia ecclesiastica visse tutto ciò come un mutamento funesto: ben noto era il giurisdizionalismo di Francesco Stefano, ereditato dal padre Leopoldo I, che si spingeva a domandare di conoscere «i nomi, e delitti di quelli che in avvenire dovranno chiudersi nel S. Uffizio, anche se non vi è necessità di braccio secolare». Del resto, sembrava che il nuovo regime non fosse intenzionato a far qualcosa, a differenza dei Medici, per denunciare ed estirpare dottrine empie e anticlericali che potevano annidarsi nei circoli colti della capitale. Neppure pareva questo fornisse sufficienti garanzie contro il pericolo dell'irreligione: la massoneria operava a Firenze in tranquillità¹⁷³, ne erano membri addirittura il Presidente del Consiglio di Reggenza de Beauvau principe di Craon, il direttore delle finanze Emmanuel de Nay conte di Richecourt, diversi ministri e intellettuali toscani vicini al nuovo regime: lo stesso Granduca-Imperatore era parte della 'setta' (iniziato durante un suo viaggio ad Amsterdam), come era chiamata.

L'Inquisitore di Firenze, il francescano Paolo Antonio Ambroggi, marchigiano di Sassoquirico, si curò strenuamente di difendere la «antica libertà» del suo Tribunale. Colpendo la massoneria, l'Inquisizione e i suoi alleati toscani volevano impedire la circolazione libraria o la conversazione di pensieri al di fuori dell'ortodossia religiosa: pensieri che avrebbero impedito la *salus animarum* e portato al decadimento delle genti.

Nel mezzo di queste circostanze venne emanata il 28 aprile 1738 da Papa Clemente XII la costituzione apostolica *In eminenti apostolatus specula*. Indirizzata direttamente contro la massoneria, recitava:

«[...] Noi pertanto, meditando sui gravissimi danni che per lo più tali Società o Conventicole recano non solo alla tranquillità della temporale Repubblica, ma anche alla salute spirituale delle anime, in quanto non si accordano in alcun modo né con le Leggi Civili né con quelle Canoniche; ammaestrati dalle Divine parole di vigilare giorno e notte, come servo fedele e prudente preposto alla famiglia del Signore, affinché questa razza di uomini non saccheggi la casa come ladri, né come le volpi rovinano la Vigna; affinché, cioè, non corrompa i cuori dei semplici né ferisca occultamente gli innocenti; allo scopo di chiudere la strada che, se aperta, potrebbe impunemente consentire dei delitti; per altri giusti e razionali motivi a Noi noti, con il consiglio di alcuni Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, ancora motu proprio, con sicura scienza, matura deliberazione e con la pienezza della Nostra Apostolica potestà, decretiamo doversi condannare e proibire, come con la presente Nostra Costituzione, da valere in perpetuo, condanniamo e proibiamo le predette Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o Conventicole dei Liberi Muratori o des Francs Maçons, o con qualunque altro nome chiamate.»

La bolla mirava a colpire i centri di diffusione della socialità *libertina*, come ad esempio era la loggia fiorentina. Questo spirito, trasmessosi nell'Ambroggi a Firenze con le conseguenze che illustrerò, portò il

¹⁷³ Gli affiliati della massoneria si radunavano in una locanda in Via Maggio, gestita dall'oste Pasciò, come indicato da NICOLA CARRANZA, *Polemica antimedicca dopo l'istituzione lorenese*, in *Bollettino Storico Pisano*, Anno XXII-XXIII (terza serie), 1953-1954, p. 141

circolo della Reggenza alla consapevolezza che serviva una nuova norma civile che disponesse riguardo la circolazione e produzione libraria.

Poco dopo la bolla, nell'agosto del 1738, iniziarono a diffondersi opuscoli satirici e polemici, una vera e propria «guerra fra i gesuiti e l'Università di Pisa»¹⁷⁴, vista come il centro da cui si irradiava una cultura pernicioso. Francesco Stefano si mosse con un dispaccio del 15 ottobre seguente, primo provvedimento del Sovrano in materia di stampa, dove tutti questi libelli erano qualificati come diffamatori, di competenza della Segreteria di Stato, con l'aggiunta della pena al silenzio perpetuo per chi ne fosse autore, li diffondesse e li stampasse. In definitiva, un primo accenno di giurisdizione civile in materia di Stampe.

Lo stesso anno si diffusero per Firenze tramite la loggia numerose opere diffuse per l'Europa dai «fratelli» dei Paesi Bassi, opere proibite in quanto ad oggetto materialistico o ermetico. L'Ambrogio si accorse di questi movimenti e il 12 dicembre 1738, a seguito di un permesso giunto da Roma che lui stesso aveva richiesto e dell'appoggio ricevuto dal circolo anti-lorenese nella persona del marchese Scipione Capponi, effettuò una perquisizione nella bottega di un libraio, Giuseppe Maria Rigacci. La bottega non fu scelta a caso ed era infatti nota per i libri oltremontani e soprattutto olandesi che era in grado di rifornire, cosa che rendeva il Rigacci vicino a personalità importanti, segnatamente François Vincent Marc de Craon, primate di Lorena e figlio del Principe di Craon, ed il barone Philipp von Stosch, fondatore della loggia massonica fiorentina: questi due uomini erano ritenuti dall'Inquisitore direttamente responsabili, per il loro modo di vivere e di pensare, del «decadimento della salute spirituale di molti» e della circolazione di libri «contrarii alla nostra Religione».

Nel perquisire la bottega del Rigacci, l'Ambrogio compì un triplo gesto di sfida alla Reggenza: prima di tutto l'ispezione avvenne alla vigilia della prima ed unica visita del Granduca-Imperatore a Firenze; poi perché non fu una mossa partecipata alla Reggenza e avvenne senza l'autorizzazione del Segretario delle Riformazioni, necessaria per ogni perquisizione di libreria; infine perché avvenne con finta casualità, accompagnandosi infatti l'Inquisitore con un sacerdote e un notaio da utilizzare come testi di quanto rinvenuto.

La perquisizione non ebbe però l'effetto sperato: vennero sì sequestrati libri di autori proibiti come Pufendorf e Vitriarius, ma nulla di così pernicioso come ci si aspettava. Secondo l'Ambrogio i libri più pericolosi probabilmente erano già stati trafugati il giorno prima, e si sospettò che il principe di Craon avesse avvertito della visita.

Questa iniziativa generò «grande allarmamento» a Firenze e la Reggenza provò informalmente a ridurre l'Ambrogio a più miti consigli. Inutilmente. Il Rigacci, nella sua supplica¹⁷⁵ inviata alla Reggenza, domandava che il governo ponesse regole più chiare al fine che i loro bottegai non potessero confondersi

¹⁷⁴ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 13, *Minutes de dépeches du Comte de Richecourt à S.A.R. de l'année 1738*, 12 Agosto.

¹⁷⁵ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 41, Dispaccio del 20 Dicembre, n. 1, *Affare del sequestro dei libri nella bottega del Rigacci*.

con i libri proibiti, non essendo in grado di star dietro a tutte le proibizioni stabilite a Roma e a loro mai notificate, come pure per evitare di essere in futuro nelle mani dell'arbitrio inquisitoriale, sottolineando come l'Ambrogio avesse lui sequestrato pure libri che avevano ottenuto il visto di entrata inquisitoriale nello Stato.

Il rilievo economico del commercio librario suggeriva ancora una volta un'azione risoluta da parte del Sovrano, anche in chiave cameralistica, per mettere stampatori e librai al riparo dal Tribunale dell'Inquisizione. D'altronde, come sottolineava Giulio Rucellai in una sua rappresentanza del 26 dicembre 1738¹⁷⁶, se l'azione dell'Ambrogio non fosse stata condannata e fosse stata ritenuta legittima, allora niente gli avrebbe impedito di visitare ad arbitrio qualsiasi bottega, come pure, in teoria, ad ispezionare e sequestrare qualsiasi libro in ogni biblioteca pubblica o privata.

L'Ambrogio, in ogni caso, rimase sordo alla *moral suasion* della Reggenza e continuò sulla sua linea di fermezza, con tale determinazione da venir redarguito nel 1739 dal cardinale di origine fiorentina Giuseppe Maria Feroni, assessore del Sant'Uffizio, il quale gli ricordava che per quanto fosse suo dovere continuare a vigilare sui libri, senza però provocare strepiti e senza abusi per difendere il decoro dell'Uffizio, doveva stare attento a non alienarsi le simpatie del governo che potevano essere utili per affari ben più importanti. L'Inquisitore fiorentino iniziò così a carcerare poeti, letterati ed eruditi vicini alla loggia fiorentina, generando un clima di intimidazione su tutto il mondo intellettuale toscano. Di particolare rilievo fu la carcerazione, fondata su accuse false ed arbitraria, del poeta massone Tommaso Crudeli¹⁷⁷. L'intellettualità toscana, in risposta, fu costretta a rivolgersi al mondo delle pubblicazioni illegali per esprimere i suoi pensieri, in modo da essere più difficilmente tracciabile.

La manifattura della stampa ebbe un tracollo a causa delle difficoltà a cui era assoggettata dal Tribunale dell'Inquisizione: come se ciò non bastasse si aggiunse dal 1739 l'onere di depositare una copia di ogni libro stampato alla Biblioteca Palatina, facendo salire ad un totale di otto il numero di copie d'obbligo da consegnare. Un carico economico molto gravoso per un settore in difficoltà.

Gli stampatori protestarono, e nella rappresentanza fornita alla Reggenza dal cruscante (ossia membro dell'Accademia della Crusca) Soprintendente della Stamperia Granducale Rosso Antonio Martini¹⁷⁸ queste proteste erano valutate come fondate. Il Segretario del Regio Diritto Giulio Rucellai scrisse a riguardo una memoria il 10 agosto 1739¹⁷⁹, dove ammetteva il problema delle copie d'obbligo previste dalla legge, ma ravvisava come causa il fatto che questa prevedesse il triplice intervento dell'Inquisitore,

¹⁷⁶ *Ivi*.

¹⁷⁷ Cfr. M. A. M. TIMPANARO, *Tommaso Crudeli (Poppi 1702-1745): contributo per uno studio sulla inquisizione a Firenze nella prima metà del XVIII secolo*, Firenze, Olschki, 2003; più in breve MAGDA VIGILANTE, voce *Tommaso Crudeli*, DBI.

¹⁷⁸ Cfr. M. A. M. TIMPANARO, *Andrea Maria Alamanni e Rosso Antonio Martini, deputati «nuovi» dell'arte della lana di Firenze*, in *Critica storica*, 1988, I, p.58-100

¹⁷⁹ Pubblicata in NICCOLÒ RODOLICO, *op. cit.*, pp. 331-345.

del Vescovo e del Ministro Regio per la concessione del permesso di stampa, con la consegna di due copie a ciascuno.

Al momento, però, non venne presa alcuna decisione. Uno spiraglio per una riforma del sistema censorio si aprì con la morte di Clemente XII e l'ascesa al soglio di Benedetto XIV, maggiormente aperto alle riforme. Anche l'arrivo a Firenze nel 1741 di un nuovo arcivescovo, Gaetano Incontri, fautore di un «un culto ragionevole», pareva aprire spiragli da sfruttare all'interno di un progetto più ampio di ridisegno del Tribunale dell'Inquisizione di Firenze.

Dall'altra parte il 1741 fu un periodo di grande incertezza per la permanenza del governo lorenese in Toscana. Infatti, la Prussia aveva conquistato quell'anno la Slesia nella prima guerra di Slesia (1740-1742), parte della guerra di successione austriaca, con la situazione sul campo che volgeva al peggio per le armate imperiali. La situazione internazionale si rifletteva su quella interna, che vedeva ricrescere il numero di patrizi adepti della fazione anti-lorenese, elementi che suggerivano un'azione determinata per tenere sotto controllo le stampe e dunque le opinioni all'interno dello Stato. Figura chiave di questa fronda, e come tale stigmatizzato dal Richécourt nelle sue lettere inviate al Granduca-Imperatore, era il marchese Carlo Ginori. Egli, per quanto membro sia del Consiglio di Reggenza sia quello delle Finanze, non aveva mai apprezzato la volontà assolutistica e accentratrice della nuova dinastia, agendo da freno nei Consigli in nome dei tradizionali e consuetudinari equilibri politici e di ceto del Granducato. Era inoltre imparentato con la famiglia Corsini e per questo motivo parte del circolo ecclesiastico, di cui condivideva la cultura; allo stesso tempo frequentava, sotto pseudonimo, ogni salotto e teatro, svelando le decisioni prese nei Consigli e spesso pure inventandosene, in modo da influenzare l'opinione pubblica alta verso il partito anti-lorenese. Per questo, sebbene vestisse pure la carica di Segretario delle Riformazioni e pertanto fosse il sovrintendente della censura civile, non ci si poteva aspettare da lui alcuna decisione che andasse contro quanto già determinato dall'Inquisizione. Dunque, qualsiasi progetto di riforma concernente la riduzione della giurisdizione dell'Inquisizione nello Stato e di riconoscimento del ruolo di controllore della buona morale dei sudditi nel Principe non poteva prescindere dall'eliminazione di quella funzione a carico del Ginori (alla fine venne “eliminato” del tutto, “promuovendolo” nel 1746 a Governatore di Livorno).

Nel 1742 il Martini inviò alla Reggenza una nuova sollecitazione in materia di copie d'obbligo. Il Consiglio di Reggenza in questa occasione spedì la memoria del Rucellai di tre anni prima il 18 dicembre al Granduca-Imperatore a Vienna. Inoltre, il primo gennaio 1743 sempre il Consiglio inviò una nuova memoria. Si riteneva la questione non riguardasse tanto le copie d'obbligo, seppur rilevanti per la manifattura, quanto il duplice permesso ecclesiastico di cui non c'era ragione, essendone sufficiente anche uno solo. Inoltre, si metteva in dubbio che fosse necessario in toto richiedere un permesso ecclesiastico per un settore interamente oggetto della potestà civile del sovrano, come tutto ciò che riguardava i commerci, le attività produttive, il clima culturale e gli studi.

Francesco Stefano rispose con dispaccio del 26 gennaio 1743. Il Principe riconosceva la condizione critica della manifattura delle stampe, dunque voleva stabilire criteri semplici e chiari in modo da abolire incagli e gravami che ostacolavano l'attività tipografica, al fine di favorirla ed espanderla, con la ulteriore conseguenza di facilitare tutto ciò a cui essa si connetteva, dalla domanda di lavoro alla diffusione della conoscenza. Le copie obbligatorie furono dunque ridotte a quattro, una per la biblioteca Palatina, una per la biblioteca Magliabechiana, una per il censore regio e una per "l'ecclesiastico". L'ecclesiastico poi avrebbe solo potuto fornire un parere circa la compatibilità dell'opera con la religione. Solamente il Sovrano e in sua vece il Consiglio di Reggenza aveva anche il potere di concedere il permesso a stamparsi, visti i pareri.

A seguito della risposta per dispaccio del Granduca-Imperatore, il Consiglio di Reggenza, per tramite di Gaetano Antinori, incaricò il Segretario Giulio Rucellai di scrivere e poi portare in Consiglio una minuta per un progetto di legge conforme¹⁸⁰. Questo venne presentato alla Reggenza il 14 Marzo successivo, fu rilasciato in copia ai consiglieri nel testo approvato quel giorno per ulteriori riflessioni¹⁸¹, dunque venne ridiscusso e approvato il 28 Marzo¹⁸². Si arrivò così all'emanazione dell'Editto sulla Stampa lo stesso giorno, che rimase in vigore fino all'incorporamento della Toscana nell'Impero Francese.

Si notano alcune differenze nelle diverse versioni dell'Editto prima di arrivare a quella definitiva, in un'ottica di 'ammorbidimento' per renderlo più accettabile dal pubblico. Quindi, ad esempio, nel proemio originale l'editto si giustificava nel voler evitare che la libertà della stampa degenerasse «in una licenza pregiudiziale della pubblica disciplina». Questa dizione venne prima sostituita da «in una licenza pregiudiziale al pubblico bene e alla miglior disciplina», per arrivare infine alla versione definitiva «in una licenza ch'offenda ciò che si deve a Dio e alla civil Società».

Il prologo definitivo dell'Editto manifesta una apparentemente chiara motivazione per la sua emanazione: «Volendo noi provvedere che la libertà della stampa ne' nostri stati, e dell'introduzione de' libri forestieri che ci piace in ogni tempo favorire e proteggere come mezzo efficace per moltiplicare le cognizioni, spargere il sapere e far sussistere una parte del popolo, non degeneri in una licenza ch'offenda ciò che si deve a Dio alla civil società». Il Granduca-Imperatore, dunque, comunica di essersi mosso desiderando espandere la conoscenza disponibile nel paese e, al contempo, diremmo cameralisticamente, pensando ad un incremento della manifattura senza dimenticarne i posti di lavoro indispensabili per garantire sussistenza per la popolazione, concedendo in definitiva una libertà che non fosse smodata tale

¹⁸⁰ ASFI, *Regio diritto*, 310, c. 157; In Appendice Documentaria, Documento VII, pp. 238-253.

¹⁸¹ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 624, num. int. 4

¹⁸² ASFI, *Regio Diritto*, 310, c. 182. Riportato in antiche edizioni a stampa solo in VINCENZO GUGLIELMI, *Leggi e bandi criminali veglianti nei felicissimi stati di Toscana, raccolti dal dottor Vincenzio Guglielmi*, Vol. I, In Siena, appresso Francesco Rossi stampatore del pubblico, 1774, pp. 213-221 L'opera più recente dove è trascritto è S. LANDI, *Il Governo delle Opinioni, op. cit.*, pp.345-350. Riportato in Appendice Documentaria, Documento VIII, p. 254.

da offendere Dio e la società civile. Al contempo questa è una motivazione diretta ad accogliere le proteste degli stampatori, che così il Sovrano manifesta di aver ascoltato.

Occorre subito precisare che l'Editto, in virtù della potestà sovrana, deroga a «qualunque legge, statuto o consuetudine» e privilegio contrario a quanto disposto nell'Editto stesso, fatte salve tutte le pene più gravi previste dal *gius commune*, pene che comunque sono considerate come «espresse in questa nostra costituzione» e dunque provenienti direttamente dal Sovrano¹⁸³.

L'articolo I mette subito in chiaro la proibizione di importare, vendere o pubblicare libri contrari alla religione e al buoncostume, stabilendo l'impossibilità di stampare senza il permesso esplicito del Consiglio di Reggenza o del giurisdicente locale deputato a questa funzione fuori dalla città di Firenze.

L'articolo seguente vuol manifestare che tutto quanto disposto nell'editto serve solo all'ampliamento della manifattura e del commercio, togliendo esami inutili e tutto ciò che è superfluo per l'industria tipografica. Dunque, tutte le opere da stamparsi dovranno essere presentate firmate al funzionario predisposto che le vaglierà per verificare la loro compatibilità col buon costume e il regio diritto, quindi dovranno essere presentate all'autorità ecclesiastica per ottenere un certificato sul fatto che l'opera non contenga nulla di contrario alla Religione. A quel punto l'opera potrà essere pubblicata per volontà della Reggenza¹⁸⁴.

L'obbiettivo era quello di ridurre gli spazi che aveva la stampa 'alla macchia', procedendo a dichiarare illegale ogni stamperia privata, a meno che non avesse i nuovi requisiti previsti dalla legge e non ottenesse entro otto giorni l'approvazione dell'Arte o del Tribunale a cui era territorialmente sottoposta. Questi requisiti erano l'esibizione del proprio nome e della propria insegna, la posizione del negozio su strada pubblica, con entrata libera e porta sempre aperta nei giorni feriali, oltre al numero dei torchi in possesso e i caratteri a stampa utilizzati. Qualora uno stampatore avesse cambiato uno di questi due elementi, doveva darne subito notizia al Tribunale, altrimenti ne avrebbe risposto come se ne fosse stato ancora in possesso¹⁸⁵. Gli stampatori non dovevano subire alcuna spesa per la conformazione a questi dispositivi di legge, né quelli esistenti né quelli che sarebbero potuti entrare nell'arte in futuro¹⁸⁶.

Per evitare ispezioni in grado di diventare inutilmente vessatorie, viene precisato che non sottostanno alle disposizioni dell'Editto i torchi idonei a stampare libri ma costruiti ad altro scopo, come ad esempio quelli utilizzati nel campo tessile. In caso però di abuso, cioè di loro utilizzo per stampare qualsiasi genere di carte, allora saranno considerati come torchi tipografici a tutti gli effetti e chi ha proceduto a stampare

¹⁸³ Articoli dell'Editto n. XXVI-XXVII.

¹⁸⁴ Articoli n. II-III-IV.

¹⁸⁵ Articoli n. VI-VII-VIII.

¹⁸⁶ Articoli n. IX-X.

risponderà delle stesse pene riservate alle stamperie private e alla stampa 'alla macchia'. Stesso valeva per uno stampatore pubblico che dovesse tenere qualsiasi oggetto tipografico nella propria abitazione¹⁸⁷.

Arrivando alla supplica all'origine dell'Editto, sempre per «contribuire al possibile vantaggio degli stampatori che si trovino aggravati» per il grande numero di copie d'obbligo che dovevano produrre, in detrimento dell'espansione dell'arte, era disposto che queste fossero ridotte a quattro: una per la biblioteca Palatina, una per la Magliabechiana istituita dal Granduca Gian Gastone come biblioteca Pubblica, una per il funzionario censore e una per l'ecclesiastico. Infine, un originale con annotato il permesso di stampa doveva essere depositato presso l'archivio competente per territorio, tenuto a rilasciare una ricevuta senza costi, per essere a disposizione in caso di controversie¹⁸⁸.

Giunge quindi la parte dell'Editto concernente le pene: chiunque avesse stampato senza il necessario permesso sarebbe stato punito con la perdita di tutto lo stampato, con la privazione del beneplacito sovrano a mantenere una stamperia anche per mezzo di altri e una multa di 150 scudi; al compositore dei caratteri che avesse coscientemente stampato una opera non permessa, invece, sarebbero stati dati tre tratti di corda in pubblico. Se il libro inoltre fosse stato contrario anche ai buoni costumi o alla religione, le sue copie sarebbero state bruciate pubblicamente, l'autore sarebbe decaduto da ogni onore pubblico e posizione e avrebbe dovuto pagare in aggiunta 1000 scudi di multa da estendersi ad arbitrio fino alla galera; alla pena del compositore dei caratteri si aggiungevano cinque anni di galera. Gli scritti contro una persona, sotto qualsiasi forma, erano considerati contro la religione e il buon costume¹⁸⁹.

Nel caso in cui libri contro la religione o il buon costume fossero stati stampati fuori dallo Stato e non se ne conoscesse l'autore, avrebbero risposto della pena coloro che li avessero introdotti, venduti, diffusi e ristampati¹⁹⁰. E per far sì che nessun delinquente rimanesse impunito, per questi reati era ammessa la forma di prova prevista dalle leggi per i reati occulti o di prova difficile¹⁹¹.

Tutte le stamperie che non erano pubbliche, o in quelle che, pur essendo pubbliche, fossero stati trovati torchi o caratteri non registrati presso le autorità, sarebbero passate con tutto ciò che contengono e una multa di 500 scudi nelle mani del Fisco¹⁹².

I complici in questi reati di stampa dovevano essere considerati responsabili in solido per la pena pecuniaria, suddivisa fra il fisco e l'accusatore, palese o segreto. Poteva procedere all'accusa anche un complice minore, a cui era garantita l'immunità in tribunale¹⁹³.

¹⁸⁷ Articoli n. XII-XIII-XIV-XV.

¹⁸⁸ Articoli n. XVI-XVII.

¹⁸⁹ Articoli n. XVIII-XIX-XX.

¹⁹⁰ Articolo n. XXI.

¹⁹¹ Articolo n. XXII.

¹⁹² Articolo n. XXIII

¹⁹³ Articoli n. XXIV-XXV.

Il nodo di questo provvedimento, a ben vedere, stava solo pretestuosamente nel numero di copie d'obbligo. Anche la dichiarata volontà del Sovrano espressa nel proemio di intervenire per l'espansione della manifattura e del numero di posti di lavoro era falsa, secondo un giudizio poco più che superficiale. Infatti, come già indicato nel 1910 da Niccolò Rodolico nel suo *Stato e Chiesa in Toscana durante la Reggenza Lorenese (1737-1765)*¹⁹⁴ lo spirito di quella che è comunemente chiamata 'Legge sulla stampa' non va cercato tanto in quei tratti repressivi perché limitativi della libertà di stampa e della circolazione delle idee. Al contrario, se si inquadra tale legge nel suo contesto Settecentesco, lo spirito risiede nel suo aspetto sottilmente ma enormemente innovativo, cioè nella limitazione del potere ecclesiastico sulle stampe in vista di un nuovo bilanciamento a favore del potere civile. All'autorità ecclesiastica era, infatti, tolto quel potere decisionale che si era auto-attribuita.

La legge sulla stampa del 1743 ritiene la concessione del permesso alla stampa una questione interamente laica, prerogativa del Sovrano e dunque dell'autorità civile (identificata nell'intero Consiglio di Reggenza e non più nel solo Segretario delle Riformagioni, eliminando dunque le interferenze possibili da parte del Ginori), rispetto alla quale l'autorità religiosa avrebbe potuto solo fornire un parere circa la compatibilità dell'opera con la religione. Chiaramente un buon principe cattolico non poteva permettere che si attentasse al cattolicesimo e alla fede dei suoi sudditi, ma la decisione, giurisdizionalmente, rimaneva unicamente nella sua volontà.

Altro effetto della rivendicazione del controllo dello Stato, laico, sulle Stampe è riscontrabile nel fatto che, come si può notare, l'Editto non contiene alcuna pena comminata al lettore in materia di libri contrari alla religione o ai buoni costumi, solo all'autore e al compositore di caratteri. Nessuna pena viene anche comminata per il semplice possesso di un libro come per la sua lettura. È un capovolgimento rispetto al periodo precedente. Il commercio di libri come la loro lettura vengono laicizzati e trattati come oggetti in sé neutri: la giurisdizione civile non pretende come quella ecclesiastica di controllare il foro interno. Anzi il cruscante e censore laico dal 1743 Andrea Alemanni sosteneva che avendo Dio «dato ad ognuno un lume sufficiente da poter da sé arrivare a conoscere i mezzi necessari per la propria salute» era necessario il libero esame e quindi «la lettura, non solamente di libri ortodossi, ma ancora di eterodossi, perché a voler bene esaminare una causa, bisogna udire l'una e l'altra parte¹⁹⁵». Un altro protagonista della riforma toscana, Gaetano Antinori, interpretando le disposizioni proibitive concernenti motivi religiosi come statuite per evitare lo "scandalo" sul modello della censura veneziana, sostenne che queste implicavano solo un divieto di esporre in pubblico libri in grado di produrre quel genere di scandalo e

¹⁹⁴ NICCOLÒ RODOLICO, *Stato e Chiesa in Toscana durante la Reggenza Lorenese (1737-1765)*, Firenze, Le Monnier, 1910 (ristampa 1972).

¹⁹⁵ La lettera è quasi interamente riprodotta in MARIA AUGUSTA MORELLI TIMPANARO, *Andrea Maria e Vincenzo Maria Alemanni nella società fiorentina del '700*, in *Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, vol. XXXVIII, Roma, 1986, pp. 407-409.

diffuse una *Istruzione* di applicazione dell'Editto dove raccomandava di «dire all'orecchio dei librai che non può permettersi tenghino alla pubblica vista opere contrarie alla pubblica religione¹⁹⁶». Ma certamente, avvenuta la laicizzazione, le potevano vendere!

L'editto poi faceva solo riferimento alla generica "autorità religiosa", senza indicare quale questa fosse: in realtà interinalmente Vescovo e Inquisitore si potevano accordare che il responsabile fosse il secondo, ma per questioni di gerarchia all'interno della Chiesa e per una propensione dell'Editto stesso, era il Vescovo a prevalere. Così, *de facto*, si tagliava fuori il Tribunale dell'Inquisizione e il Santo Uffizio da tutte le questioni concernenti le stampe.

La risposta della Corte Romana non tardò ad arrivare: subito dopo la sua emanazione l'editto venne condannato dal Sant'Uffizio il 17 aprile 1743 «per aver violato le costituzioni apostoliche e le regole fissate per l'Indice dai padri tridentini», minacciando di scomunicare gli autori, i tipografi, i librai, i lettori dei libri stampati in Toscana senza la duplice approvazione. In realtà era un braccio di ferro specifico fra Sant'Uffizio e Reggenza toscana, perché, ad esempio, l'arcivescovo di Firenze, in una conversazione con un funzionario, dichiarò di non comprendere le ragioni di un provvedimento così duro. In ogni caso, si aprì fra il Tevere e l'Arno una lunga controversia dalla durata pluriennale (che venne in parte risolta solo nel 1754 con il ritiro della condanna del 17 aprile e la riforma del Tribunale dell'Inquisizione di Firenze, riorganizzato sul modello di quello veneziano).

Nel frattempo, gli stampatori si trovarono in una situazione di completa incertezza: da un lato lo Stato esigeva il rispetto della sua legge, che vietava di presentare i libri anche all'Inquisitore per ottenerne un certificato; dall'altro la Chiesa continuò a ritenere immutata la legislazione in materia e ad esigere il rispetto della prassi anteriore alla riforma.

Così Giuseppe Rigacci, seguendo la nuova legge del sovrano, non aveva richiesto l'*extrahantur* per l'esportazione di alcuni suoi libri, neppure stampati a Firenze, in diverse città d'Italia: non appena arrivarono alla dogana dello Stato Pontificio furono sequestrati. Anche l'aver ottenuto il permesso dell'Inquisitore fiorentino sembrava non aver cambiato molto le cose: gli stampatori Giovanni Gaetano Tartini e Santi Franchi avevano spedito due colli di edizioni di pregio a Venezia, ma arrivati nelle Legazioni Pontificie vennero prima sequestrati per paura di contagio, poi continuarono a rimanere sequestrati per volontà dell'Inquisitore di Ravenna, che rimaneva in attesa di ordini da Roma. I due sfortunati constatavano: «la maggior parte de' libri che escano dal Granducato di Toscana, o vanno nello Stato Pontificio, o passano nel medesimo Stato». Già a luglio l'Inquisitore di Firenze smise semplicemente di concedere qualsivoglia permesso di estrazione di libri, dunque diventava anche quasi impossibile per non-toscani far stampare il proprio libro da uno stampatore del Granducato, ottenendo spesso la comunicazione che quello stampatore era scomunicato. Al contempo l'editto niente diceva in merito

¹⁹⁶ VITTORIO FRAJESE, *La censura in Italia. Dall'Inquisizione alla Polizia*, Roma-Bari, Laterza, 2014, p.133.

all'importazione di libri dall'estero, se non che era vista di buon occhio dal Sovrano per estendere “le cognizioni”, e non conteneva alcuna disposizione né di carattere normativo che programmatico; se ne deduceva quindi che rimaneva in vigore la precedente normativa e che dunque fosse necessario il permesso dell'Inquisitore, il quale però si rifiutava di concederlo.

I confessori iniziarono a fare numerose pressioni sui tipografi. Con le parole del Rucellai: «circonvenuti dalle arti de' ministri dell'Inquisizione, i quali sono intraprendentissimi, ed avviliti dalle loro minacce, [credono] un punto di religione quello che non è che un mero interesse.¹⁹⁷»

Per gli stampatori il problema di coscienza fu ancora più gravoso. Ad esempio, in un ambiente ristretto come la città di Siena, dove erano stampate per lo più opere religiose, era difficile comprendere come il commercio e la lettura dei libri fossero moralmente neutri e anche se lo si fosse capito, ancor più difficile era emanciparsi dai rapporti inevitabili con la curia. Infatti, là vi fu un drastico calo dei fogli impressi.¹⁹⁸

La Reggenza rispose a tutto ciò con una posizione di circospetta cautela, volendo evitare ulteriori inasprimenti col Sant'Uffizio Romano mentre iniziava una estenuante trattativa terminata solo nel 1754 con il ritiro del decreto di condanna e al contempo il raggiungimento dell'obiettivo di un reimpianto del Tribunale Inquisitoriale di Firenze sul modello di quello Veneziano.

Nel frattempo, venne adottata una posizione ‘morbida’ riguardo alle formule adottate dall'autorità ecclesiastica: l'editto prevedeva il rilascio di un certificato di stampa, quasi sempre gli ordinari dei luoghi rilasciavano un biglietto con scritto “si stampi” che, da un punto di vista strettamente terminologico, poteva implicare avessero qualche autorità giurisdizionale sulla materia, ma in proposito si lasciò correre. Dove invece si fu irremovibili era l'illegalità di una doppia revisione ecclesiastica e qua le pene minacciate ebbero il loro effetto. Infatti, pochi mesi prima che si arrivasse al menzionato accordo col Sant'Uffizio, l'Inquisitore di Pistoia Francesco Cioci constatava: «dopo essere stato d'accordo con monsignor Vicario in causa di stampa, di lì a due giorni venne da me lo stampatore con una cantata da stamparsi, la riveddi e feci rivedere e la mandai al signor Vicario e quando pensavo che ritornasse da me per l'imprimatur ho inteso che lo stampatore, per timore del giudice, ricusava la stampa con licenza de' due sopradetti, come prima.¹⁹⁹» Il “timore del giudice” era stato in grado di sgretolare in undici anni pratiche e consuetudini secolari.

Questo sentimento, però, non fu tale da alterare il fenomeno delle edizioni clandestine. Queste continuarono a persistere per diverse ragioni. Intanto la connivenza fra stampatori tipografi e librai, comprensivi perché spinti da una perpetua incertezza sul loro futuro e sostanze, poi la dipendenza verso

¹⁹⁷ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 47, *Rappresentanza di Giulio Rucellai*, 24 Settembre 1743. Riportata anche in N. RODOLICO, *op. cit.*, p. 226.

¹⁹⁸ S. LANDI, *op. cit.*, pp. 122-123.

¹⁹⁹ Archivio della Curia Arcivescovile di Firenze (ACAF), *Sant'Uffizio*, 9, *Lettera del 23 Luglio 1754 all'Inquisitore Generale di Firenze Agelli*, c. 274; passaggio riportato in S. LANDI, *op. cit.*, p.127.

alti committenti e protettori ecclesiastici ed aristocratici. Certamente la libellistica delle dotte polemiche si spense per paura delle pene, ma si trovò l'*escamotage* di far stampare questi libelli all'estero e poi importarli. Un ingegnoso aggiramento della legge che era molto difficile da prevenire per la Reggenza. Così circolavano senza troppe difficoltà manoscritti o libelli a stampa infamanti verso privati o che esprimevano malumore o ingiurie verso il circolo di governo²⁰⁰.

La stampa "alla macchia" era poi un'alternativa ad un meccanismo di censura preventiva che comunque lasciava sempre un certo spazio al revisore ecclesiastico, il quale non era escluso ma doveva comunque concedere il suo visto. Per evitare strappi eccessivi, non era stata adottata nell'editto la proposta del Richecourt di consentire agli ecclesiastici la revisione solo di opere a tema religioso, come imponeva la legge veneziana. Sorse dunque una questione, in quanto c'erano opere 'indifferenti' per il revisore laico, come i *Capricci di un bottaio* di Giambattista Gelli stampati nel 1548 e che ora si voleva ripubblicare, ma di grave importanza per il revisore ecclesiastico (infatti i *Capricci* avranno ristampa solo nel XIX Secolo): in questi casi gli stampatori procedevano nello stampare all'estero per poi introdurre le copie sotto la falsa data di Firenze. Per prevenire questo comportamento la legge si dimostrava impotente, provocando inoltre due danni: da un lato quello economico alla manifattura e al commercio librario toscano; dall'altro quello di mostrare pubblicamente come libri proibiti circolassero invece con apparente legalità, arrivando a far credere fuori dallo Stato che nel Granducato si stampassero opere "di tal sorta" nonostante "il buon ordine che si osserva".

La stampa non autorizzata era in questo periodo episodica, ma nondimeno esistente a causa dei vincoli censori (si riproduse la situazione di fine anni '30). La strada repressiva era incapace di prevenire il fenomeno, dunque alla repressione si accompagnò un secondo espediente, tipico della Repubblica di Venezia. Fra' Paolo Sarpi, già nel febbraio 1617 (o 1616 *more veneto*), scriveva nel suo consulto richiesto dai Senatori della Repubblica intitolato *Breve istruzione sulla proibizione de libri*²⁰¹:

«La Serenissima Republica si rese difficile in voler accettare questo novo indice, e doppo molta negoziazione fu preso partito di moderar per via di concordato le cose pregiudiziali. Deputò il Pontefice per la parte sia il cardinal d'i Priuli Patriarca, il Vescovo d'Amelia noncio, l'inquisitor di quel tempo, e per parte della Republica intervennero alcuni Senatori. [...] Ma acciò che la proibizione de libri non andasse in immenso fu anco statuito che per l'avvenire la proibizione de libri che hanno da fare gli inquisitori non sia fatta se non nell'officio congregato con l'assistenza [cioè dove partecipavano i Senatori della Republica]; secondo, che non siano stati proibiti libri per causa di religione;

²⁰⁰ Come la satira *In morte di Sua Eccellenza il Sig. Senatore Marchese Conte Cavaliere Carlo Ginori [...], governatore della città, porto, capitanato di Livorno e presidente del Consiglio di Commercio Canzone anno MDCCLVII*; oppure una seconda rivolta contro il conte Lorenzo Capponi che era una «composizione sepolcrale manoscritta» che gli informatori dell'Auditore Fiscale avevano sentito recitare da «due padri agostiniani scalzi in detta sagrestia, non noti, parlarono del morto con disprezzo. Se la composizione girerà son fatte diligenze per averla.» in ASFI, *Camera e Auditore Fiscale*, 2770, ins. 350, Maggio 1757).

²⁰¹ PAOLO SARPI, *Breve Istruzione sulla proibizione de libri*, in (a cura di GAETANO COZZI e LUISA COZZI), *Paolo Sarpi – Opere*, parte di *Storici, politici e moralisti del Seicento*, Milano-Napoli, Ricciardi Editore, 1969, pp. 601-602

terzo, che questi tal libri da proibirsi per causa di religione siano o stampati fuori del Dominio, ovvero con false licenze, con soggiacere che questa proibizione così regolata rarissime volte occorrerà.²⁰²»

Quest'ultima modalità di stampa nel 1739 sarà liberalizzata dal Senato Veneziano, e diventerà molto comune nella Serenissima l'autorizzazione a stampare sotto falsa data con procedura abbreviata. In tal caso bisognava ottenere una determinazione dei Riformatori dello Studio di Padova, concessa dopo parere del Censore di Pietà e Religione. Si poteva così procedere alla stampa di un volume senza che questo risultasse formalmente approvato dallo Stato. Venezia creava, dunque, uno spazio di eccezione alla legge, così da permettere la stampa in territorio veneziano di libri accettati dalla giurisdizione laica ma non da quella ecclesiastica, oltre che di opere mediocri sulle quale il governo non voleva far apparire il suo sigillo.²⁰³

Pertanto, come ci si ispirò a Venezia per il “piede” su cui rimettere il Tribunale dell'Inquisizione fiorentino, allo stesso modo si prese ispirazione per le stampe dalla pratica veneziana e dalla sua celata indulgenza verso la stampa alla macchia. L'adozione di questa soluzione venne caratterizzata da diverse riluttanze nel circolo del governo, come ad esempio da parte del Richecourt che sottolineava il modo in cui le deroghe alla legge potevano diventare pregiudizievoli per il mantenimento di una salda sovranità.

Iniziarono ad esserci diverse eccezioni librarie alla norma, in un numero comunque non quantitativamente rilevante. Sul tavolo la questione rimaneva sempre aperta: l'interesse economico e l'espansione dei commerci era in grado di giustificare una deroga alla legge? Contemporaneamente alla stampa clandestina, con potenti protezioni, vennero date nel 1746 da Andrea Bonducci *La seconda Cena* di Antofrancesco Grizzini detto il Lasca²⁰⁴ e pure da parte Giovan Battista Zannoni la *Raccolta di Poesie* di Tommaso Crudeli²⁰⁵.

L'arrivo del maresciallo Antonio Botta Adorno nel 1757 quale nuovo Presidente del Consiglio di Reggenza determinò un mutarsi di queste pratiche. Il maresciallo aveva dato infatti prova di assoluta intransigenza in materia di stampe durante il suo periodo precedente quale Governatore plenipotenziario dei Paesi Bassi Austriaci. Ne conseguì che terminò l'esistente seppur limitato ricorso alla stampa alla macchia in eccezione alla norma. Il decennio 1750 fu quindi per gli stampatori e i pensatori un periodo plumbeo, tanto per l'azione del Botta quanto per le condanne da parte di Clemente XIII sull'*Encyclopédie* e sui lavori di Helvetius.

²⁰² *Ivi*, p.601.

²⁰³ V. FRAJESE, *op. cit.* p. 127

²⁰⁴ In proposito all'edizione cfr. M. A. M. TIMPANARO, *Per una storia di Andrea Bonducci (Firenze, 1715-1766): lo stampatore, gli amici, le loro esperienze culturali e massoniche*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1996, pp. 83-84.

²⁰⁵ Per l'attribuzione: *Ivi*, pp.295 ss.

A inizio anni '60 riemersero edizioni alla macchia²⁰⁶, uno sfogo in polemica e contro la politica di restrizioni. Nel 1760 Bonducci pubblicava²⁰⁷ (come ristampa di un'altra edizione clandestina del 1741), sotto la falsa data di Napoli, *Le lodi di Isacco Newton* di Thompson, con dedica al residente britannico Horace Mann, membro fondatore della loggia massonica fiorentina. Nel 1762 Marco Coltellini dava inizio alla sua attività editoriale con l'uscita illegale²⁰⁸ del *Contratto Sociale* di Rousseau. La diffusione di nuovi volumi alla macchia preoccupò direttamente il Granduca-Imperatore a Vienna, che sollecitò una inchiesta da parte dell'Auditore Fiscale, il quale però, nonostante gli sforzi, non riuscì a individuare i committenti e i modi di circolazione libraria. Il Bricchieri però sapeva che «gli ecclesiastici hanno tenuto e tengono diversi discorsi sopra queste stampe²⁰⁹».

Un elemento va però sottolineato, valido per tutto il periodo della Reggenza, tranne questo ultimo quinquennio a cui siamo arrivati. Per quanto l'Editto trattasse il commercio librario come una qualsiasi attività economica e di conseguenza non vi erano in teoria libri che non potessero essere venduti, la prassi di polizia fu diversa: questo per evitare strepiti fra il pubblico e nuove difficoltà nelle relazioni con la Corte Romana. Per evitare la diceria (vera per altro) che in Toscana il commercio di libri proibiti fosse legale, il Sovrintendente alle Stampe Antinori dispose una perquisizione in tre librerie alla ricerca di opere contrarie alla religione e al buon costume, disponendo una lista di diciotto libri da tenere come modello di riferimento per quelli che si andava cercando. Alla base di questa lista vi era l'Indice dei Libri Proibiti, ma escludendo alcune opere e includendone altre. Quindi troviamo Spinoza, Hobbes, Toland, Mandeville, Jean Baptiste d'Argens, *The reasonableness of Christianity* di Locke e la sua traduzione in francese, Marie Huber, *l'Épître à Uranie* di Voltaire, *l'Elegantiae latini sermonis* di Nicolas Chorier e *Les Amour de Zèo-Kinizul* di Crébillon: rinveniamo assieme opere deiste, materialiste, di critica razionalista alla religione, di teologia protestante, di cultura lucreziana o libertina, se non anche materiale erotico²¹⁰.

La perquisizione ebbe un risultato pressoché deludente, trovando fra tutte le librerie visitate pochissime copie degne di un sequestro. Il risultato non fu tanto nel sequestro in sé, quanto nell'aprire in seno al circolo di governo una discussione riguardo alla realizzazione di una lista di libri espressamente proibiti da parte dell'autorità civile.

La mancata previsione dell'Editto a riguardo causava insicurezza fra stampatori e librai:

²⁰⁶ Circa il fenomeno delle stampe alla macchia per tutto il periodo della Reggenza cfr. M.A.M. TIMPANARO, *Autori, stampatori, librai: per una storia dell'editoria in Firenze nel secolo XVIII*, Firenze, Olschki, 1999, pp. 86-101; S. LANDI, *op. cit.*, pp. 93-181.

²⁰⁷ *Ivi*, pp. 56 ss.

²⁰⁸ FRANCO VENTURI, *Un'edizione italiana del «Contrat social» e della «Lettre à Christophe de Beaumont» di Jean Jaques Rousseau*, in *Rivista Storica Italiana*, LXXXVII (1975) pp. 571-574.

²⁰⁹ ASFI, *Camera e Auditore Fiscale*, 2785, ins. 469, *Bricchieri ad Antinori*, 24 Settembre 1762.

²¹⁰ Per un approfondimento su questa lista fornita, si veda RENATO PASTA, *Editoria e Cultura nel Settecento*, Accademia toscana di scienze e lettere «La Colombaria». Serie Studi, vol. 160, Firenze, Olschki, 1997, pp. 107-108 e 144-145.

«è impossibile sostenere la manifattura della stampa se gli stampatori anco dopo c'hanno osservata la legge per quello che riguarda il proprio sovrano e la potestà ecclesiastica, come segue tutto giorno, possono trovarsi a perdere la lor mercanzia, com'arriverebbe se eseguissero la proibizione, che sempre gl'obbliga a consegnare le opere proibite al vescovo o all'inquisitore, o a sacrificar la propria coscienza all'interesse, col ritenerli contro la legge e col farne esito. Ciò che non arriverebbe loro se sapessero che la proibizione di Roma non è obbligatoria, fino a che non è autorizzata dal Sovrano, e se questa non si lasciasse pubblicare se non nei casi che lo meritassero.²¹¹ »

La proposta del Rucellai di un *exequatur* alle disposizioni dell'Indice Romano non trovò però il favore di Francesco Stefano, nel mezzo della trattativa con la Corte di Roma per la riforma del Tribunale dell'Inquisizione di Firenze. Non si arrivò mai, a differenza dei domini ereditari asburgici, a un catalogo di cosa si potesse stampare o meno, commercializzare o meno: catalogo che avrebbe reso molto più sicura l'opera degli stampatori, dei librai ma anche degli stessi censori. Si continuò invece ad ascoltare le doglianze degli ecclesiastici e a procedere di conseguenza a ispezioni a sorpresa.

Un punto fermo venne messo nel 1752: quando la libertà di stampa e di conversazione in materia di religione aveva riflessi sull'ordine pubblico, mettendo in dubbio la capacità del sovrano di effettuare una tutela morale dei suoi sudditi, compito precipuo di un "Principe Cristiano", e di conseguenza la sua legittimazione, allora si doveva intervenire.

Di conseguenza, il 14 gennaio venne emanato un motuproprio segreto dal Granduca-Imperatore a Vienna che dava ampi poteri all'Auditore Fiscale per reprimere le manifestazioni di irreligiosità o più precisamente di «impiegare segretamente tutti i mezzi più efficaci per scoprire quelli i quali con parole empie e contrarie alla religione si mostrano colpevoli di offendere le leggi di Dio e del Sovrano. [...] ingiungendo al medesimo Auditor Fiscale d'informare il Consiglio ogni mese di quanto avrà fatto²¹²». Una misura di polizia collegata al mondo librario, che vedeva la giurisdizione laica e civile sostituirsi a quella del Tribunale dell'Inquisizione, che fin dal 1743 e successivamente fino alla riforma della sua struttura nel 1754 fu privato del braccio secolare e successivamente non riassunse mai la rilevanza avuta in passato. Al contempo quel motuproprio impiantava un sistema di controllo delle voci, dei "rumori", del "sentimento" dell'opinione pubblica poi raffinato in età Leopoldina, come si avrà modo di ricostruire oltre.

Le zone grigie lasciate per ragioni diplomatiche nell'Editto del 1743 dopo un ventennio erano diventate desuete ed incancrenite, non più corrispondenti alle necessità attuali degli stampatori, per questo negli anni '60 risorsero le stampe alla macchia illegali. Il Rucellai criticava nel 1763 la durezza del Botta Adorno nell'applicazione rigida dell'Editto:

²¹¹ ASFI, *Auditore dei benefici ecclesiastici poi Segreteria del Regio Diritto*, 341, Giulio Rucellai, *Rappresentanza*, 1750, c. 109r.

²¹² Il testo, contenuto in ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 552, ins. 672 è riportato integralmente in S. LANDI, *op. cit.*, p.155n.

«Ella ha voluto essere inesorabile su questo punto [*l'obbligo della duplice revisione*] fino a non voler far uso nell'esecuzione delle leggi di quell'arbitrio indivisibile dal sovrano e ch'è uno dei primi diritti della maestà meritatamente confidatale, forse con la sola veduta d'evitar le querele della Corte di Roma, a costo ancora di soffrire il rammarico di vedere sotto il suo governo rovinare tutte le stamperie, al segno di perdersi questa manifattura, ch'ella conosce benissimo essere inevitabile, sempreché debba continuarsi nel presente sistema, che oramai non si osserva in veruno dei governi cattolici anco d'Italia»²¹³

Per lui la soluzione erano una coppia di provvedimenti: l'imposizione dell'*exequatur* sulle proibizioni stabilite dalle Congregazioni romane e l'adozione sistematica del sistema dei falsi permessi di stampa, sul modello già adottato a Venezia nel 1739. Rimarcando come ormai in diversi Stati italiani si fosse giunti a una distinzione fra legge e pratica censoria:

«e finalmente in tutti i governi anco d'Italia, si è adottata la massima di esigere una rigorosa osservanza delle leggi anco canoniche sopra le stampe che portano la firma pubblica e di permettere agli stampatori di falsificar la data e di stampare alla macchia, come si pratica, per restringermi a' governi italiani, in Venezia, Napoli e Lucca. Ch'equivale alla total libertà di stampare che si gode in tutti gli altri paesi d'Europa.»²¹⁴

Per il Rucellai, la «libertà di stampa» equivaleva paradossalmente a un rafforzarsi della censura laica, perché solo il rafforzamento e la protezione concessa dall'autorità del Sovrano permetteva di stampare più liberamente o anche, banalmente, esercitare la professione di stampatore. Solo l'arbitrio sovrano poteva permettere di sorpassare le giudicate desuete disposizioni del 1743 tramite la concessione di licenze di stampa “alla macchia”.

Della posizione del Segretario del Regio diritto venne accolta solo la seconda proposizione, quella sulle false licenze, di conseguenza d'ora innanzi per i censori toscani “libertà di stampa” sarebbe stato sinonimo di “stampa alla macchia”: libera dalla duplice revisione e senza la bollatura dello Stato, ma comunque condizionata dalla una necessaria contiguità che veniva a crearsi col circolo di governo.

In Toscana, sotto la tutela diretta del potere sovrano, che concedeva stampe clandestine “regolate”, si sviluppò uno spazio di discussione pubblica, portando a una similarità di progetti e di spirito fra l'opinione pubblica alta e laica e il circolo di governo.

Si creò così una zona d'ombra istituzionalizzata che arrivò a permettere una enorme impunità: il già menzionato Coltellini che nel 1763 stampò in modo del tutto illegale, come detto, il *Contratto Sociale* di Rousseau, pubblicò alla macchia “regolata” nel 1763 le *Meditazioni sulla Felicità* di Pietro Verri (senza autore e data, con luogo di stampa indicato Londra) e nel 1764 la prima edizione del *Dei Delitti e delle Pene* di Cesare Beccaria (senza autore ma con data, luogo di stampa non indicato).

²¹³ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 194, *Ecclesiastico-giurisdizionale*, Rucellai, *Rappresentanza ad Antonio Botta Adorno*, 19 ottobre 1763, c. 359v

²¹⁴ *Ivi*, c. 365v.

Il rapporto fra circolo del governo-editoria-lettori mutò di qualità nel corso di quell'ultimo decennio di Reggenza, fra il 1755 e il 1765. Lo si vede dal proliferare di opere, sempre scritte da giuristi, ma di carattere economico (le due discipline, d'altronde, non si erano ancora separate)²¹⁵. Questo fenomeno dipendeva dal fatto che, essendosi a Vienna assegnato a Pietro Leopoldo il trono granducale, si sparse la speranza che l'avere un Sovrano risiedente a Palazzo Pitti potesse garantire un miglior governo e di conseguenza far ripartire lo slancio riformistico che era impantanato da un quindicennio. Questa novità provocò la ripresa della lotta politica all'interno del circolo di governo e dell'amministrazione, nella speranza di far carriera sotto il nuovo Granduca e vedere applicata quella che era la 'propria' idea delle giuste riforme da farsi.

Ad esempio, Giovanni Francesco Pagnini, al tempo Cancelliere della Decima Granducale e Segretario della Pratica segreta di Pistoia e Pontremoli, pubblicò fra il 1765 e il 1766, in quattro tomi, il *Della decima e di varie altre gravissime imposte dal comune di Firenze - Della moneta e della mercatura de' Fiorentini fino al secolo XVI*. I volumi erano stampati a Firenze, ma alla macchia 'regolata', riportando sul frontespizio "Lisbona e Lucca". Nonostante l'impianto storico-erudito, l'opera aveva uno specifico contenuto politico, poiché poneva in primo piano il problema della riforma fiscale e della liberalizzazione del commercio dei grani, inserendosi puntualmente (attraverso chiari riferimenti a testi fisiocratici e alla legislazione frumentaria francese del 1763-64) in una delle principali discussioni interne al circolo di governo.

Nascevano così le opinioni pubbliche, alta e bassa, che da un lato subivano o godevano degli effetti delle riforme, ma che dall'altro erano potenzialmente il puntello di cui *poteva* servirsi il sovrano come alleato da contrapporre alle resistenze e alle vischiosità tipiche dei personaggi che avevano ruoli nel sistema istituzionale di antico regime.

Poteva, perché ancora non era considerabile come alleato: fu con l'arrivo di Pietro Leopoldo che assunse quella funzione, organizzata tramite una opera di polizia giustificata dalla necessità di spargere lumi. La censura del Sovrano, tramontato il Santo Uffizio, si stava trasformando in uno strumento di coltivazione del consenso riformistico e di regolazione dei temi discussi nel nascente 'spazio pubblico'.

II.2: Il periodo Leopoldino

Una lettera del 31 Dicembre 1765 su stampa e censura del nuovo delegato il cavalier Francesco Siminetti, membro del Consiglio di Stato e direttore della Segreteria di Stato, al Commissario del Tribunale di Pisa, il cavalier Bandino Panciatichi, ci fornisce una idea su come funzionava la "regolata libertà" delle stampe Toscane.

²¹⁵ A cura di MICHEL DELON, *Dictionnaire européen des Lumières*, CATHERINE LARREERE, voce *Économie politique*. Puf, 2007, pp. 421-424

Dalle parole di Siminetti è chiaro come il fondamento di questa “regolata libertà” fossero in realtà ammiccamenti e ambiguità:

«Più volte mi è accaduto di esser richiesto da questi stampatori se potessero imprimere qualche opera o foglio con data forestiera e alla macchia. Ho sempre risposto che, non accordando il governo simili permissioni, non ero in grado di garantirli da quei pregiudizi che potessero incontrare nell'eseguire la loro idea e che l'unico favore che io potevo farli era quello di non mostrarmi punto informato del seguito, qualora però veruna delle stampe accennate non si fosse pubblicamente venduta in questa città e non ne fossero stati avanzati formali ricorsi. Questo è il contegno da me tenuto nei casi simili a quelli di cui mi parla V.S. Ill.ma [...], dopo essermi per altro assicurato colla lettura che nulla vi fosse contro la religione, diritto regio e buon costume, né si trattasse di qualche satira ad nomine. Acciò quando, contro il divieto si fossero azzardati a darne fuori qualche copia, anco qui non seguissero sconcerti.²¹⁶»

Con l'arrivo da Vienna del Rosenberg²¹⁷ a ricoprire la posizione di Primo Ministro, l'organizzazione della stampa assunse una torsione volta in modo particolare alle priorità e interessi del Trono. Rosenberg doveva avere una idea delle stampe e del “Pubblico” molto vicine a quelle del Cancelliere di Stato della Monarchia Kaunitz. Questi riguardo alle prime pensava che non dovessero tanto “essere libere”, quanto “apparire libere”; riguardo al Pubblico, lo concepiva come l'insieme dei contribuenti. Il Rosenberg, pure, ebbe modo di esprimere preoccupazioni riguardo ai diritti del Pubblico su determinate materie²¹⁸, definendolo esattamente allo stesso modo.

²¹⁶ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 622, ins. 8

²¹⁷ **Francesco Saverio Orsini-Rosenberg**: Discendente di un'antica famiglia nobile Carinziana, il conte Francesco Orsini-Rosenberg esordì nella carriera diplomatica come ministro plenipotenziario a Londra, divenne poi ambasciatore a Copenaghen e in seguito si trasferì a Madrid presso la corte spagnola, dove tra il 1757 e il 1765 negoziò per conto della corona austriaca l'accordo matrimoniale tra l'arciduca ereditario d'Austria Pietro Leopoldo e l'Infanta di Spagna Maria Ludovica di Borbone-Spagna, matrimonio che ebbe luogo a Innsbruck il 5 agosto 1765.

Francesco Orsini-Rosenberg fu uno dei consiglieri e collaboratori più importanti di Maria Teresa d'Austria, tanto che nel 1766 Maria Teresa lo inviò in Toscana in occasione dell'insediamento del figlio Pietro Leopoldo a Granduca di Toscana, per fare da tramite fra Vienna e Firenze e adempiere al ruolo di Primo Ministro nel Granducato. Arrivato a Firenze fu nominato lo stesso anno Presidente del Consiglio di Stato, Presidente del Consiglio di Finanze e Maggiordomo Maggiore della Real Corte Granducale, ponendosi così al contempo al vertice dei sistemi di corte e di governo.

Rosenberg rimase a Firenze cinque anni, dal 1766 al 1771, con l'incarico di aiutare il giovane principe nei primi passi del suo governo e soprattutto quello voluto da Vienna di contenere le spinte autonomiste del Granducato di Toscana rispetto alla corona austriaca, alimentate spesso dalle scelte politiche dello stesso granduca Pietro Leopoldo e dai suoi più stretti collaboratori toscani.

In Toscana Francesco Orsini von Rosenberg collaborò attivamente ad alcune riforme al fianco del giovane granduca, diventando uno dei protagonisti delle riforme leopoldine, fautore intelligente di una linea di profonda trasformazione del Granducato. Lavorò tra l'altro alla liberalizzazione del grano fortemente voluta da uno dei più noti funzionari granducali, Pompeo Neri, che impose il caso toscano all'attenzione dell'opinione pubblica europea quale modello di sperimentazione più riuscito delle teorie economiche fisiocratiche.

Dopo il suo rientro a Vienna Rosenberg ottenne per i servizi alla corona e i meriti riconosciuti la carica di Gran Ciambellano, poi quella di Ministro di Conferenza e infine nel 1791 gli venne concesso il titolo nobiliare di principe. Fu in grande considerazione anche presso Giuseppe II d'Asburgo-Lorena, che lo nominò Sovrintendente teatrale, coinvolgendolo nel progetto dell'Opera di Vienna negli anni in cui era attivo Mozart. Morì il 14 Novembre 1796.

²¹⁸ Il riferimento è una lettera fra il Rosenberg e il Kaunitz come riportata da S. LANDI, op. cit., p. 191n. Sul tema della censura nell'Impero Austriaco: cfr.: ALCESTE TARCHETTI, *Censura e censori di sua maestà imperiale nella Lombardia Austriaca: 1740-1780*, in a cura di ALDO DE MADDALENA, *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, III, Bologna, Il Mulino, 1982, pp.741-792; A. P. MONTANARI, *Il controllo della Stampa “ramo di civile polizia”. L'affermazione della censura di Stato nella Lombardia austriaca del XVIII Secolo*, in *Roma moderna e contemporanea*, II, 2, 1994, pp. 343-378.

Col termine “Pubblico” era però ugualmente possibile riferirsi alla comunità di lettori, capace di recepire indirizzi politici, ossia di formare una ‘opinione pubblica’. In proposito, coerentemente, Kaunitz riconosceva che bisognava essere cauti tra la «manière de percevoir les droits» e la «nature des droits mêmes», cioè fra il diritto e il modo di percepirlo o crederlo in essere da parte dei sudditi; di converso, come conseguenza, pure l’apparenza che a questi veniva data da chi governava. Una distinzione a cui fa conseguire la necessità di concedere al Pubblico di «entrer dans le trésor», cioè di accedere ad alcune informazioni tradizionalmente ritenute *arcana imperii*²¹⁹.

Da questa nuova visione del rapporto governanti-governati deriva che lo Stato deve favorire una discussione pubblica su certe materie di governo, pur conservando, in ultima analisi, il controllo delle informazioni. La formazione della pubblica opinione diviene, in sostanza, una esigenza e una forma di legittimazione della politica assolutistica.

A questa coscienza della dimensione pubblica della politica corrisponde una concezione della censura come meccanismo atto a favorire una «apparente libertà di stampa». L’idea di favorire una «apparente libertà» di stampa, premessa di una discussione pubblica sulle cose di governo sufficientemente diretta dall’alto, permette di comprendere gli indirizzi generali seguiti in materia di censura e di formazione dell’opinione nel Granducato di Toscana a partire dagli anni ‘60. La pragmatica «libertà di stampa» auspicata da Rucellai e messa talvolta in atto negli ultimi anni della Reggenza aveva esteso i limiti di ciò che era pubblicabile e di conseguenza possibile oggetto di dibattito. L’esigenza del superamento degli *arcana imperii* si connette e si bilancia con il desiderio di educare le opinioni pubbliche sulle riforme necessarie allo Stato,

Nei cinque anni di servizio del Rosenberg come Primo Ministro (1766-1771) si assistette a una dinamica di posizioni di governo perennemente in bilico, in quanto era irrisolto il nodo di come dovesse essere governata la pratica delle stampe e del conseguente controllo dei loro effetti sulla società. Da un lato le discussioni all’interno del circolo di governo tendevano ad essere esportate in parte fuori di esso, rendendosi visibili e dunque non più *arcana*, permettendo quindi la silente creazione di canali di diffusione selettivi di notizie e nozioni riguardanti materie di governo e di spazi dove la discussione pubblica riguardo a determinati oggetti era permessa se non anche incoraggiata. Dall’altro, il Governo aveva una esigenza crescente di monitorare questi spazi e discussioni ma senza essere notato, cioè di conoscere e di regolare le idee dell’opinione pubblica in modo il più segreto possibile.

La politica delle stampe divenne parte di una ‘polizia delle opinioni’ omnicomprensiva e articolata diversamente per ogni settore sociale. La distinzione principale stava nel monitoraggio dell’opinione pubblica ‘bassa’ (sulle cose che si dicono nelle strade, nei mercati, nelle taverne...) e dell’opinione pubblica ‘alta’ (sulle discussioni che si tengono nei salotti e nelle accademie). L’opinione pubblica ‘alta’

²¹⁹ S. LANDI, *op. cit.*, p. 191

era solo una delle due oggetto dell'interesse del governo. Al contempo, il desiderio e quasi necessità di un monitoraggio omnicomprensivo si scontrava con una impossibilità dello stesso: l'opinione illuminata, che il governo ricerca e costruisce come puntello nel Pubblico dell'azione di riforma, è solo un aspetto di un fenomeno in larga parte incontrollabile.

Una parte importante di questi compiti era attribuita all'Auditore Fiscale Domenico Brichieri Colombi²²⁰. L'Auditore Fiscale aveva funzioni molto estese nel controllo dell'ordine pubblico, ambito che il motuproprio del 27 ottobre 1768²²¹ aveva ulteriormente accentrato nella sua carica, facendo dipendere unicamente da lui la nomina di tutti i bargelli e gli esecutori di giustizia dello Stato²²².

Abbiamo poi già menzionato come il motuproprio segreto del 14 gennaio 1752²²³, aveva aggiunto ai compiti connessi alla carica il controllo delle opinioni (oltre che dei comportamenti) dei sudditi. Dunque, già nel 1752 era iniziata una pratica di osservazione e di schedatura delle devianze in materia di opinioni religiose, ma anche di morale, che progressivamente sostituì quella ecclesiastica²²⁴. Da una analisi che ho condotto sui confusi e miscellanei *Negozi di Polizia* depositati nel fondo *Camera e Auditore Fiscale* dell'Archivio di Stato di Firenze emerge come l'esigenza di conoscenza capillare delle opinioni, del modo in cui si formavano e si diffondevano fra il pubblico, diventò più intensa durante il primo periodo

²²⁰ **Domenico Brichieri Colombi**: Nacque il 17 Febbraio 1716 a Finale Ligure, primogenito degli otto figli di Giovanni Bernardo e di Maria Teresa Ceresola. Lasciata la Liguria nel 1732, quando la famiglia si trasferì a Vienna, il Brichieri, dopo i tradizionali studi letterari intrapresi in patria sotto la guida dei barnabiti, seguì i corsi di filosofia nel seminario gesuita di Gorizia (1732-34), trascorrendo poi nella capitale imperiale dodici anni (1734-46) dedicati agli studi. Centro della sua vita fu la Biblioteca Cesarea, ricca di testi per ricerche antiquarie e giuridiche alle quali fu avviato, rispettivamente, dal gesuita Carlo Granelli e dal padre. Assistito da una buona conoscenza del greco, l'attività erudita e lo studio del diritto greco e romano (arricchito dalla dimestichezza con la tradizione giuridica tedesca di Pufendorf e Thomasius) divennero sua occupazione principale facendone il "dottissimo amico" del Muratori. A questo egli inviò nel 1738 una *Dissertatio historico-iuridica* sull'usucapione appena pubblicata a Vienna, e favorevolmente recensita dalle *Novelle letterarie* del Lami e l'anno seguente una *Dissertatio iuridica de iustitia et iure* su Ulpiano, iniziando un'intensa corrispondenza epistolare col Muratori, che rimase ammirato dell'erudizione del giovane. La sua profonda conoscenza del diritto, che gli varrà in seguito la carica di Auditore Fiscale in Toscana, non ebbe alcun pubblico riconoscimento in campo scientifico: principale collaboratore del Muratori nella redazione del *De' difetti della giurisprudenza*, non vide neppure accennato il suo nome nella famosissima opera.

Nel novembre 1746 si trasferì a Firenze con il padre e, come tanti funzionari lorenesi della Reggenza formatisi a Vienna, trovò finalmente una posizione cui aspirava da tempo, diventando funzionario nella segreteria di Stato con la provvisione. annua di 2.100 lire. Nel lungo periodo fiorentino la sua attività erudita cessò quasi del tutto.

Assorbito dal nuovo impiego, il Brichieri fece parte in qualità di segretario della deputazione per il nuovo codice istituita nel 1747 sotto la direzione di Pompeo Neri; nel 1751 sostituì il padre infermo nella carica di Auditore Fiscale, che assunse in prima persona dopo la sua morte (1753), esercitandola fino al 1784, quando fu soppressa. Il 6 apr. 1784 raggiunse il culmine della carriera con la nomina a presidente della R. Consulta, con assegno annuo di 6.900 lire.

L'auditore fiscale (fin dal tempo di Cosimo I un "legale" forestiero) aveva ampia facoltà di controllo sui rami più delicati dell'amministrazione statale, come capo supremo di tutti i tribunali criminali del granducato e del tribunale del Fisco, membro della Consulta e del Consiglio di stato; sotto la Reggenza, con la legge sulla stampa del 28 marzo 1743, si attribuirono alla carica ampi poteri di censura, ma soprattutto Pietro Leopoldo ne fece il principale strumento del suo governo assolutistico. Di questi compiti il B. fu fedele esecutore, attirandosi l'odio di quanti videro in lui il simbolo dell'assolutismo. Morì il 28 Febbraio 1787, senza che le gazzette del tempo ne facessero cenno.

Per approfondire: cfr. GABRIELE TURI, voce *Domenico Brichieri Colombi*, DBI; CARMELO ELIO TAVILLA, voce *Domenico Brichieri Colombi*, Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, Bologna, Il Mulino 2003.

²²¹ *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, vol. V, n.131, *Motuproprio del 27 Ottobre 1768*.

²²² Cfr. CARLO MANGIO, *La Polizia Toscana. Organizzazione e criteri d'intervento*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 23-25.

²²³ Menzionato a p. 16.

²²⁴ Cfr. S. LANDI, *op. cit.*, pp. 195-196, nota 31, dove si fa riferimento a ASFI, *Camera e Auditore Fiscale*, 2766, ins. 910, *Affari relativi alla religione*.

leopoldino. Pietro Leopoldo stesso fece inserire nel Palazzo del Granduca (oggi Palazzo della Signoria), non senza polemiche dentro il circolo di governo, una buca per le lettere dedicata solo alle delazioni.

Il Brichieri, che ormai svolgeva questo compito da un ventennio, non si tirò indietro di fronte all'emersione sovrana di questa esigenza. A riguardo, infatti, scrisse una memoria nel giugno 1771 intitolata *Proposizioni di pulizia*²²⁵, articolata in ventuno punti: «L'esecuzione di queste proposizioni potrebbe portare avanti e potrebbe far penetrare l'interno dei sudditi e far conoscere i giudizi che dal volgo si formano di differenti cose, che talvolta non sono i peggiori». La memoria anticipa di cinque anni la già menzionata *Punti e Osservazioni di SAR sopra il sistema di pulizia di Firenze* del 1776²²⁶.

Secondo il Brichieri, più pericolosa dell'opinione pubblica che si formava spontaneamente nelle strade e nei caffè, la 'bassa', era quella che si produceva nei corridoi del Palazzo, negli uffici pubblici e nei salotti: «il carattere delle persone e i loro vizi, il contegno dei ministri, delle segreterie e dei discorsi, le cabale e i maneggi dei prepotenti difficilmente potranno rimanere occulti. [...] Vostra Altezza Reale avrà luogo di rimirare le cose come almeno si concepiscono nel popolo nel loro naturale, senza quelle maschere et abbellimenti con i quali l'adulazione è solita di trasformarle agli occhi del sovrano».

Fondamentale per il Brichieri era il controllo dei salotti («case e famiglie tanto secolari che regolari le quali tengono tavola, crocchio e ridotto di giuoco»), di alcuni luoghi pubblici («ridotti pubblici, locande, bettole») e di particolari categorie sociali (le crestaje, ossia le artigiane che realizzano cappelli femminili, i maestri e maestre di scuola e di bottega, come pure «Le levatrici sono un genere di persone dalle quali devono attingersi molte recondite notizie. Queste tali non possono perdersi di vista»; «i curati, i medici, e procuratori sogliono scoprire meglio degli altri gl'intrichi delle famiglie, dei tribunali della città. Conviene dunque osservare i loro andamenti e discorsi»).

Il piano del Brichieri si concludeva con la proposta di creare un nuovo incaricato da affiancare all'auditore, con talento per lo 'spionaggio', che a sua volta si sarebbe servito di un numero di informatori da diffondere nei vari quartieri della città, affinché creassero un flusso continuo di notizie circa quanto vi si dicesse e vi accadesse.

Nel fondo dell'Auditore Fiscale vi è soltanto qualche traccia di questa opera minuta di classificazione di persone ed opinioni, come anche dei rapporti della censura, forse a causa delle fiamme a cui gran parte del materiale probabilmente compromettente venne dato per ordine di Pietro Leopoldo, poco prima di lasciare il Granducato, nell'agosto 1789, come indica il Pelli Bencivenni nelle sue *Efemeridi*²²⁷. Alcuni di

²²⁵ ASFI, *Camera e Auditore Fiscale*, 2823, ins. 242, *Proposizioni di Pulizia*; Appendice Documentaria, Documento IX, pp. 255-267.

²²⁶ Vedi pag. 50. In Appendice Documentaria, Documento IV, pp. 170-183.

²²⁷ «In una delle sere passate in Boboli presso la Segreteria Intima furono bruciati alla presenza di Sua Altezza Reale molti, e molti fogli per alcune ore, ed un'altra quantità minore fu sacrificata pure a Vulcano poco dopo, che la Reale Altezza Sua tornò ne' mesi scorsi da Pisa sulle notizie del peggioramento dell'Imperatore. Questo ha dato indizio al pubblico, che il Granduca pensi presto di partire per Vienna, benché le voci popolari non portino che il fratello stia ora assai male. Intanto in

questi documenti si sono fortunatamente salvati e sono conservati, come già indicato nell'Introduzione, presso l'Archivio Nazionale di Praga, Národní archiv v Praze (NA), nel fondo Rodinný Archiv Toskánských Habsburků (RAT), in italiano Archivio di famiglia degli Asburgo di Toscana²²⁸.

Presso l'Archivio di Stato di Firenze troviamo invece una quantità di fonti 'indirette', come le minute dei rapporti che l'Auditor Fiscale era tenuto a redigere ogni settimana, nei periodi di vacanza della corte dalla capitale. Secondo una consuetudine che si affermerà nel periodo Rosenberg e che verrà poi ripresa da Pietro Leopoldo, Bricchieri annotava, senza ordine apparente, quanto di significativo gli veniva riferito dagli informatori, non ultimi, i «discorsi del pubblico», «le chiacchiere» e tutto quanto, genericamente, poteva «interessare il servizio di S.A.R. e quello del pubblico». Bricchieri si rendeva conto della rilevanza di questa sua funzione di monitoraggio che svolgeva nelle veci del Principe. Come scrive al Rosenberg, nel comunicargli un'informazione particolarmente riservata, «la materia è troppo delicata, perché io prenda sopra di me l'arbitrio di occultarla ai di lei occhi, che devono veder tutto, et ella deve essere intesa d'ogni respiro»²²⁹.

I rapporti dell'Auditor sono prova delle modalità di esercizio della potestà normativa del sovrano, secondo il Landi, in quanto erano contemporaneamente «momento terminale di un circuito politico e decisionale, che dalle scelte maturate nell'ambito dell'esecutivo tendeva, per successive mediazioni, ad agire sulle diverse opinioni e che, inversamente, dalla loro conoscenza ricavava i mezzi per individuare e prevenire le frequenti resistenze che si opponevano a quelle scelte²³⁰».

L'Auditor Fiscale riportava al Rosenberg prevalentemente i timori causati dalla radicale riforma dell'Abbondanza e dal nuovo sistema liberoscambista in tema di grani. Questa riforma in particolare aveva inciso su una plurisecolare «economia morale»²³¹, su un insieme radicato e condiviso valori e di privilegi, che adesso che era stato spazzato via, al di là delle lamentele per il costo dei viveri, faceva

questa settimana si è ritirato con la reale consorte»; GIUSEPPE PELLI BENCIVENNI, *Efemeridi*, diario personale digitalizzato, serie II, XVII, 12 Agosto 1789, p.3426.

²²⁸ Troviamo in NA-RAT: *Relazione di S.A.R. sopra le due visite fatte dalla medesima nella maremma pisana e senese nell'1770 e 1771*, 6, *Informazioni e pareri ottenuti dal bargello Maggiorani anche su questioni di ordine pubblico e moralità*, pp. 537-538; Ivi, *Informazione del bargello di Grosseto che riferisce sulla cattiva condotta morale di Bernardino Corsini di Siena, procuratore delle comunità della Provincia inferiore di Siena, e della sua pessima reputazione come promotore*, pp. 853-855; *Relazione di S.A.R. sopra i viaggi di Pisa e Livorno del 1775*, 13, B, 21, *Dettagli presentati dal bargello di Firenze [Chelotti] mal fatti dal prete [Carlo] Martolini sopra tutti gli ecclesiastici di Livorno e loro carattere, il Militare, la Marina*, cc. 357-385v (cc. 327-335); Ivi, 13, D, *Memoria segreta del governatore a Livorno [Filippo Bourbon del Monte], con allegati*, cc. 563-575 (cc. 533-545); Ivi, 13, D, *Vari rapporti del bargello di Livorno, 15 e 19 settembre 1775*, cc. 583-592v (cc. 563-572v); *Gite di S.A.R. a Pisa e Livorno del Giugno 1777*, 15, *Rapporto del bargello di Pisa [Giacomo Coltellini] del 17 giugno 1777*, cc. 69-70 (pp. 133-135); Ivi, *Rapporto del bargello di Pisa [Giacomo Coltellini], del 20 giugno 1777*, c. 76rv (pp. 147-148); *Relazione di S.A.R. sopra la sua gita in Val d'Arno e Siena nell'Agosto 1777. Parte I*, 16, *Rapporto dell'auditor fiscale di Siena Gregorio Rinieri rimesso dal bargello Mengozzi, Siena, 18 luglio 1777*, pp. 207-214; Ivi, *Nota delle persone atte a dare notizie, presentate dal bargello [Filippo Mengozzi]*, pp. 215-217; *Relazione di S.A.R. sulla sua gita a Pisa e Livorno nel Luglio 1779*, 24, *Relazione del bargello di Pisa su alcune persone di Calci, sul medico Fazzi, sull'infelice stato di Francesco Magagnini, che da più di venti anni è tenuto chiuso in una stanza perché creduto pazzo*, pp. 211-214; Ivi, *Rapporto straordinario del bargello di Pisa: contiene rapporti del 1 e 11 giugno 1779*, pp. 219-246; Ivi, *Note informative del bargello di Pisa sulle persone impiegate nel Dipartimento doganale di Pisa e nell'Ufficio dei Fossi*, pp. 255-278

²²⁹ ASFI, *Camera e Auditor fiscale*, 2810, ins. 510, *Bricchieri a Rosenberg*, 22 Novembre 1768.

²³⁰ S. LANDI, *op. cit.* p. 199.

²³¹ EDWARD PALMER THOMPSON, *L'economia morale delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII*, in *Società patrizia, cultura plebea: otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, traduzione italiana, Torino, Einaudi, 1981, pp. 57-136.

emergere delle sopite linee di faglia di conflitto sociale. La ‘polizia delle informazioni’, il ‘governo delle opinioni’, aiutava da un lato a raffreddare la pressione interna nella società Toscana in modo da mantenerla ordinata, dall’altro ad attutire la percezione dell’impatto delle riforme che stava conducendo il governo.

In una lettera del 6 dicembre 1768²³² indirizzata al Rosenberg, Bricchieri circostanzia alcune motivazioni e focolai di malcontento. La causa di questo stato d’animo collettivo viene da lui imputata alla circolazione incontrollata di alcune notizie oltre che agli indirizzi di politica economica adottati dal governo:

«Confidenzialmente ho l’onore di aggiungere a V.E. che qui si parla dell’aumento della gabella del vino un soldo il fiasco e si dice che si tratti d’ottenere la libertà per il commercio dell’estrazione delle sete crude per fuori di stato. Mi è stato supposto che alcuni setaioli abbiano parlato di questa cosa e che abbiano fatto una memoria al sovrano per dissuaderla [...]. Universalmente credono che i nobili siano quelli che promuovono queste cose e se ne dolgono.»

Nel finale proponeva, visto ‘l’umore’ corrente fra le opinioni pubbliche, di rallentare il passo delle riforme. In risposta, il primo ministro, dopo aver negato la verità dei propositi, sottolineava la necessità «di ristabilire una regolata relazione fra le discussioni che avvenivano in seno al governo e le opinioni popolari, attraverso un’opera di mediazione politica e di convinzione, compiuta dal Bricchieri e dai suoi subalterni²³³»:

«È stata certamente una ciarla uscita senza fondamento quella che Vossignoria Ill.ma mi scrive con sua confidenziale de’ 6 corrente di essersi costì sparsa circa l’aumento della gabella del vino e la libertà dell’estrazione delle sete crude nostrali per fuori stato, poiché non si è neppur per ombra formato discorso sopra di tali punti. Sarà bene che sieno sincere le menti di quelli che ne dubbitano; ed ella potrà assicurare chiunque che seco ne discorresse che ciò non è affatto vero. Le sono affatto obbligato della partecipazione fattamene e desidero che mi continovi quelle che successivamente si diranno, facendomi cosa molto grata in comunicarmele²³⁴».

La dinamica ‘scelte politiche-opinione’ veniva così rimessa nell’ordine corretto desiderato dal circolo di governo.

Comunque, era ugualmente necessario che selezionate idee di riforma su *arcana imperii* come l’economia, le finanze e l’amministrazione circolassero nell’opinione pubblica alta: di conseguenza fu necessario creare spazi dove il dibattito in pubblico fosse sia permesso che incoraggiato.

I luoghi del dibattito istituzionalizzato si trovarono nelle accademie tradizionali che in questi primi anni leopoldini subirono un processo di rifondazione, compresa la modifica dei loro statuti, per ottenere

²³² ASFI, *Camera e Auditore Fiscale*, 2810, ins. 510, Bricchieri a Rosenberg 6 Dicembre 1768.

²³³ S. LANDI, *op. cit.*, p. 201

²³⁴ ASFI, *Camera e Auditore Fiscale*, 2810, ins. 510, Rosenberg a Bricchieri, 9 Dicembre 1768.

sia consulenze tecniche migliori, sia per fare da raccordo fra l'opinione pubblica alta e le riforme che il governo era intenzionato ad implementare.

Tale condotta non era nuova. Già durante la Reggenza il governo aveva adottato questa traiettoria, ben rappresentata dalla riapertura e riforma nel 1759 dell'Accademia dei Fisiocritici di Siena, operazione condotta sotto la diretta sorveglianza di Pompeo Neri. Questa riforma attuava la trasformazione dell'Accademia da «cenacolo di dotti, secondo la tradizione umanistico-erudita, in istituto finanziato e patrocinato dallo stato²³⁵». La Scienza e la Conoscenza non erano più materia privata ma venivano poste sotto il patrocinio (*rectius*: tutela) del Sovrano, diventando ambiti paragonativi e subendo necessariamente un disciplinamento della loro attività scientifica in linea con gli interessi del Governo e della sua divulgazione finalizzata a educare i sudditi.

Nel 1767 sia l'Accademia dei Fisiocritici di Siena che quella dei Georgofili di Firenze ricevettero un nuovo statuto dal Sovrano che ne accentuava la funzione tecnico-utilitaristica, con sistemi di incentivo alla discussione e alla produzione intellettuale. L'utile era il grande tema eudaimonistico attorno a cui Pietro Leopoldo tentava di rifondare la legittimazione della figura del Sovrano, e le accademie vennero cooptate in questo schema, in quanto tutti i membri delle accademie dovevano essere devoti all'utile o alla analisi delle istituzioni: per esempio, gli eruditi grecisti passarono con rapidità dai sonetti allo studio delle istituzioni politiche dell'ellenismo classico.

L'utile di derivazione baconiana ed enciclopedistica si connetteva sempre più non solo all'ideale di buon governo (da un punto di vista terminologico tipicamente italiano), ma anche ad afflitti verso la secolarizzazione della politica e della cultura. La scienza post-newtoniana contribuì ad accrescere la responsabilità del principe verso i sudditi, a far declinare la cultura gesuitica, a sconfiggere l'aristotelismo e certe architravi paternalistiche di "economia morale" della società per ordini. Il circolo di governo era ben conscio delle potenzialità trasformatrici delle 'nuove' scienze e per questo le utilizzò come riferimenti per l'elaborazione della sua progettualità politica. Al contempo, però, con un radicato tradizionalismo negli studi e un vero e proprio culto delle memorie patrie, che cominciavano sin dalla civiltà Etrusca contrapposta polemicamente a quella Romana, anche Pietro Leopoldo dovette per molti versi venire a patti per non isolare il Trono.²³⁶ Anche per questo il 'leopoldismo' non fu 'giuseppinismo'.

Tornando sulle accademie, da Cochrane interpretate addirittura come il luogo dove si ha il vero sviluppo dell'illuminismo e della propensione alle riforme toscane²³⁷ (filone di studi che purtroppo non è stato proseguito in maniera sistematica), la loro istituzionalizzazione rispondeva pure alla volontà di

²³⁵ RENATO PASTA, *Istituzionalizzazione della scienza e controllo del sapere: il contributo di Pompeo Neri alla rinascita dei Fisiocritici*, in (a cura di ALDO FRATOIANNI e MARCELLO VERGA) *Pompeo Neri, Atti del Colloquio di studi di Castelfiorentino: 6-7 Maggio 1988*, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1992, p. 222.

²³⁶ Su questi temi, cfr. A cura di GIULIO BARSANTI, VIERI BECAGLI, RENATO PASTA), *La politica della Scienza: Toscana e Stati Italiani nel tardo Settecento. Atti del Convegno di Firenze 27-29 Gennaio 1994*, Firenze, Olshki, 1996

²³⁷ ERIC W. COCHRANE, *Tradition and enlightenment in the Tuscan academies: 1690-1800*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1961.

creare spazi di discussione relativamente libera su materie che interessavano le scelte del Governo, mantenendo la garanzia di un costante controllo dall'alto.

Per il Governo era invece oggetto di inquietudine l'esistenza di spazi pubblici in cui poteva aver luogo un dibattito privo delle necessarie cautele. Prova ne è una lettera dell'Auditore Fiscale al Rosenberg del 25 Febbraio 1769:

«ieri sera fu tenuta la solita Accademia degli Armonici, in Borgo dei Greci, dove sento che da Pignotti fosse recitata un'ode in lode del Generale de' Paoli, con osservazioni troppo vivaci contro i Francesi, che fecero qualche ammirazione alle persone più assennate che si ritrovarono a sentirla. Non so se intervenisse a detta Accademia il Maresciallo di Barbantane. che qui si ritrova, come sarà noto a V.E., ma è difficile che la cosa non venga alle di lui orecchie avendo fatto qualche rumore.²³⁸»

Il discorso politico doveva diffondersi in uno spazio delimitato. Le aree grigie spaventavano. Per comprendere i margini di libertà dell'opinione alta, ci si può riferire alla distinzione operata dal Bricchieri fra «conversazione» privata e «accademia» pubblica:

«quella Accademia degli Armonici pretende di regolarsi in aria di una conversazione privata, contro però la verità del fatto che essendo molto numerosi e intervenendovi tutti quelli che cercano di avere il biglietto, che non sono pochi. Gli Accademici si arrogano la libertà di congregarsi senza mandarmi alcun biglietto, onde coloro che vi concorrono si confidano di recitare tutto ciò che meglio gli piace, senza alcuna suggezione. L'Accademia degli Ingegnerosi che si raduna in Orsammechale, si regola in altra maniera, mandandomi ogni volta quattro biglietti e la stessa non ha dato occasione di alcun reclamo.²³⁹»

Al governo non interessava creare spazi di libertà intellettuale, ma stabilire i limiti entro cui un dibattito relativamente libero e utile al governo poteva organizzarsi per poi trasformarsi nel pensiero di una vasta opinione pubblica illuminata. Occorreva dunque rendere netta, dove ancora non lo era come in questo caso, la differenza tra ristrette riunioni private, dove un discorso libero su cose politiche era tollerato, e le assemblee più ampie, dove chiunque poteva intervenire ed esprimersi su argomenti non preventivamente approvati dal governo, cosa che rischiava di produrre del "rumore".

Un ulteriore problema era la diffusione di opinioni manovrate dall'esterno dello Stato o da soggetti toscani ostili al governo, fra l'opinione pubblica, che contrastavano l'indirizzo politico del governo: 'diseducative' in sintesi. Ritenendo che fosse il libro il mezzo principale di diffusione di pensieri, idee, opinioni, progetti... fu mantenuta di conseguenza una sorveglianza costante sui librai, in parte per acquietare le ricorrenti denunce degli ordinari diocesani o degli inquisitori, in parte per contrastare una

²³⁸ ASFI, *Camera e Auditore Fiscale*, 2810, ins. 510, Bricchieri a Rosenberg, 25 Febbraio 1769.

²³⁹ *Ibidem*.

circolazione “disordinata” di testi clandestini, non rivolti spesso al pubblico non-elitario, mediano, dei lettori.

Un esempio unisce circolo ecclesiastico e pubblico ‘mediano’. Infatti, nel Novembre del 1769 l'arcivescovo di Firenze inviò all'Auditore Fiscale una lista di libri proibiti scritti in francese che circolavano nella capitale, invitandolo a non trascurarne la ricerca. Il Brichieri rispose che: «le predette opere sono in linguaggio straniero, riguardano materie che non sono da tutti facilmente suscettibili e l'azzardare simili perquisizioni potrebbe atterrare quel piccolo commercio delle stamperie che abbiamo e che a fatica si sostiene²⁴⁰». L'episodio mette chiaramente in luce un atteggiamento repressivo che si diversifica in relazione al tipo di opere in circolazione e al corrispettivo pubblico di lettori. Il carattere «pragmatico» della censura repressiva, più volte auspicato da Rucellai negli anni della Reggenza, fu il criterio seguito durante il periodo Rosenberg e anche in seguito, perché dietro le apparenze di una illimitata libertà offriva un ampio e variabile margine di intervento poliziesco.

I primi anni leopoldini sono caratterizzati dal fiorire di periodici, del tutto assenti nel periodo precedente, salvo le erudite *Novelle Letterarie*²⁴¹. Non è un caso: spesso quei periodici erano inseriti nel sistema di ‘modellamento’ dell'opinione pubblica, in questo caso quella mediana e bassa. Mercoledì primo gennaio 1766 apparve la *Gazzetta patria* (divenuta il 3 Gennaio 1767 *Gazzetta toscana*) un foglio che divulgava notizie miscelate riguardo Firenze e il Granducato; il 7 aprile 1767 vedeva la luce la *Gazzetta estera* e il 2 gennaio 1768 il *Nuovo corriere*, entrambe specializzate nella prospettiva internazionale, che si fusero il 23 agosto 1768 nella *Gazzetta di Firenze*, la quale mutò nome in *Notizie del Mondo* il 18 Ottobre dello stesso anno, continuando ad essere stabilmente distribuita fino al 31 Dicembre 1791. Ancora, fra il 1770 e il 1771 comparivano altre iniziative giornalistiche, anch'esse attente a quanto si verificava oltre i confini di Toscana e d'Italia: la *Gazette d'Italie*, pubblicata in lingua francese nel solo 1770 è un caso significativo, e nel 1771 apparve il *Ristretto di notizie le più interessanti*, concorrente di *Notizie dal mondo*. L'elenco potrebbe durare ancora a lungo: durante il periodo leopoldino nacquero e morirono circa settanta testate periodiche²⁴².

Il collegamento fra periodici e circolo di governo era strettissimo. Oltre al fatto che ciascun numero doveva passare il vaglio della censura (o di quella ufficiale o di quella per le stampe alla macchia), il governo stabiliva puntigliosamente l'estensione della libertà di scrivere circa determinate materie. Nel caso delle gazzette che riportavano notizie riguardanti Stati esteri vi era il pericolo di un coinvolgimento diplomatico del Governo Toscano, ritenuto come diretto responsabile di tutti i fogli che riportavano il

²⁴⁰ ASFI, *Camera e Auditore Fiscale*, 2815, ins. 415, Brichieri a Rosenberg, 25 Febbraio 1769; il documento è riportato anche in M. A. M. TIMPANARO, *La legge sulla stampa e attività editoriale a Firenze nel secondo Settecento*, in *Rassegna degli archivi di stato*, 29 (1969), n.3., p. 677.

²⁴¹ Cfr. M.A.M. TIMPANARO, *Autori, stampatori, librai, op cit.*, pp.138-187.

²⁴² FRANCESCA SERRA, *Per un regesto dei periodici toscani del Settecento*, in *Studi italiani*. GEN./DIC. (N.1/2), 2002, pp. 355 ss.

suo sigillo. Per questa ragione, nel 1768 *Notizie del Mondo* iniziò ad uscire alla macchia, secondo un espediente elaborato dal Rosenberg:

«Il Sig. Conte di Rosenberg, primo ministro della R.A.V., fece intendere alla riferita società che se voleva avere maggiore libertà nelle materie da inserire in detta Gazzetta, conveniva levasse dalla medesima la data di Firenze e l'approvazione e privilegio della R.A.V.²⁴³»

Nel caso del genere editoriale emergente dei periodici, lo scopo della stampa alla macchia 'istituzionalizzata' era allargare lo spazio dei temi oggetto di discussione mantenendo al tempo stesso queste imprese editoriali direttamente subordinate: mentre il circolo di governo rimaneva pubblicamente neutrale e distaccato.

I limiti di questo spazio tematico erano talvolta troppo ambigui per gli impresari e il Governo stesso. Questi periodici erano talmente vicini alle 'stanze dei bottoni' che accadeva sovente diffondessero per errore notizie ritenute invece *arcana imperii* dal Governo, che neppure i censori erano riusciti a fermare non essendone a conoscenza. Ad esempio, nel giugno 1770 *Notizie del Mondo* pubblicò un articolo sulla flotta russa, allora stazionata presso il porto di Livorno, provocando una reazione del Residente Britannico, la quale, a sua volta, spinse a quella del Rosenberg: «ella avrà a sé l'estensore e stampatore di tal gazzetta – comandava al Brichieri come al solito – obbligandolo a disdire e a provare con documenti autentici il suo detto; ed avvertirà inoltre i nostri gazzettieri che sieno più cauti nello stampare alcune cose che possono produrre delle cattive conseguenze, anche senza essere vere²⁴⁴».

Altro elemento che poteva essere di confine era la diffusione di informazioni concernenti la condizione interna del Granducato, come l'ordine pubblico, la sanità, la produzione agricola e il commercio, in quanto in grado di influenzare l'immagine di *Toscana Felix* che Pietro Leopoldo si sforzava di produrre fra le opinioni pubbliche e le Corti estere. In una nota a Brichieri del settembre 1769, Siminetti spiegava che solo il Governo era in grado di sapere quali fossero le materie da divulgare:

«Il signor Andrea Ginori, provveditore della Sanità di commissione di quel Magistrato, mi ha significato essere il medesimo mal soddisfatto che il Pagani, editore della Gazzetta Toscana, inserisca in essa le novità interessanti la pubblica salute dello stato, sul riflesso che talvolta può convenire di non pubblicare notizie di questa sorta e benché vere, per giusti politici riflessi, dei quali il gazzettiere suddetto non può essere certamente a portata.²⁴⁵»

Al contempo rimaneva costante l'incoraggiamento alla pubblicazione di testi afferenti ai nuovi Lumi. La protezione quasi assoluta accordata dal Rosenberg alla edizione livornese dell'*Encyclopédie* è un valido

²⁴³ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 620, ins. n.n

²⁴⁴ ASFI, *Camera e Auditore fiscale*, 2816, ins. 23, Rosenberg a Brichieri, Pisa, 12 giugno 1770.

²⁴⁵ ASFI, *Camera e Auditore fiscale*, 2814, ins. 349, Siminetti a Brichieri, 7 settembre 1769.

esempio. Il Primo Ministro arrivò quasi a dare carta bianca agli editori a cui fece sapere, per mezzo del Siminetti, in quanto erano timorosi di esporsi alle condanne di Roma stampando con data vera un'opera messa all'Indice: «dalla suprema potestà del Real Sovrano unicamente dipende di permettere o proibire la pubblicazione delle opere che s'imprimono in Toscana²⁴⁶». L'Editto sulle Stampe non affermava forse che solo al Sovrano spettava il potere giurisdizionale di permettere una stampa? Si era arrivati infine in questo caso a praticare appieno il principio, negando di prendere in considerazione quanto ritenuto dalla gerarchia ecclesiastica per affermare la totale potestà del Sovrano sulle stampe. Non a caso l'*Encyclopédie* stampata a Livorno, che mantenne nome e testo in francese, riportava sul frontespizio un ritratto calcografico di Pietro Leopoldo.

L'interesse del governo di appropriarsi di tutto lo spazio delle stampe per sensibilizzare l'opinione pubblica (in ogni sua parte: alta, mediana e pure bassa, arrivando a proporre ai contadini degli apposti almanacchi lunari²⁴⁷) ai problemi posti dalle riforme, nel tentativo di contrastare attraverso la pubblicità degli scritti il predominio esercitato per vie palesi o meno sulle coscienze e sulle opinioni dal circolo ecclesiastico, fu probabilmente la ragione che spinse il governo a istituzionalizzare del tutto la prassi di contraffazione dei dati tipografici.

Così venne deciso di instaurare un rapporto segreto in privilegio e di dipendenza fra il Governo e una stamperia-libreria, quella di Giuseppe Allegrini e Giuseppe Pisoni. Alla testa di questa nuova società editoriale, in qualità di "mallevadore", venne messo un cruscante patrizio fiorentino, che già occupava altre cariche nel funzionariato, Vincenzo Maria Alamanni. Fra la fine del 1769 e i primi mesi del 1770 fu stabilito un accordo, inizialmente una semplice garanzia a voce, fra Rosenberg e i responsabili del negozio di stamperia. Giuseppe Allegrini, in una memoria di poco posteriore, si dichiarava in possesso di una lettera del primo ministro che gli assicurava la protezione del governo nella stampa di opere clandestine che non «troppo offendino la religione e il buon costume»; questa «libertà», illustrava il Rosenberg, sarebbe stata «conservata in quella maggiore estensione che la prudenza ed il buon governo possono permetterlo²⁴⁸».

Sulla base di questo accordo nel gennaio 1770 uscì da questa stamperia, priva di indicazione tipografica, la traduzione di un'opera di G. F. Coyer, *Chinki, istoria concincinese che può servire ancora da altri paesi*, che venne pubblicato circa un mese prima della riunione dei Tribunali delle Arti e loro sostanziale abolizione con la creazione della Camera di Commercio di nomina granducale, a sostegno di questa riforma. L'opera sarà oggetto di trattazione specifica nel prossimo capitolo. In questa occasione il Rosenberg si preoccupò di spiegare all'Auditore Fiscale la novità nella prassi censoria:

²⁴⁶ ASFI, *Camera e Auditore fiscale*, 623, ins. 25, Siminetti a Bicchierai, 12 Agosto 1769.

²⁴⁷ GABRIELLA SOLARI, *Almanacchi, lunari, e calendari toscani tra Settecento e Ottocento. Introduzione e catalogo*, Giunta regionale toscana & Editrice bibliografica, Milano, 1989.

²⁴⁸ S. LANDI, *op. cit.*, p. 239-240.

«Vuole S.A.R. che, quando ne venisse fatto ricorso a V.S. Ill.ma, lasci correre l'edizione predetta. Similmente quando occorresse alla detta stamperia di stampare qualche altra cosa senza averne avuto un'espressa approvazione, e senza data, o con data apocrifia, V.S. Ill.ma prima di far alcun uso del ricorso, che le venisse fatto, si contenterà di darmene parte²⁴⁹».

L'evoluzione della censura aveva infine prodotto un esito paradossale: le stampe alla macchia, percepite in origine come strumento di divulgazioni di opinioni contrarie a quelle del circolo di Governo, tali da motivare provvedimenti radicali contro di loro da parte di Francesco Stefano nel 1743, si presentavano ora come la via d'uscita alle aporie della legge, l'espediente che consentiva la dissimulazione del consenso del governo alle stampe che sostenevano pubblicamente la sua politica.

II.3: “Prevenire più che Punire”

Italo Birocchi divide in tre categorie le modalità in cui si poteva orientare la ricerca della felicità individuale nel Settecento, inquadrata all'interno di una diversa visione del bene comune²⁵⁰.

Secondo una prima interpretazione (che chiama «felicità repubblicana»), il vivere civile deve essere conforme a principi etici laici e civili: la felicità del singolo è pensata come una partecipazione virtuosa alla vita della comunità. La seconda interpretazione (indicata come «felicità assolutistica»), invece, preferisce enfatizzare l'esigenza di coesione della società, facendo leva su una autorità che, fideisticamente assunta come mossa da principi razionali, impone forzatamente con la legge un arbitrariamente determinato temperamento una fra utilità individuale e utilità sociale. La terza ed ultima interpretazione (da lui denominata «felicità liberale»), considera il bene comune come somma del bene dei singoli. Siamo nell'ambito dell'*homo oeconomicus*, che però non è semplicemente considerato l'unico attore nel ciclo della produzione. Infatti, anche nel pensiero fisiocratico il profilo dell'utilità generale non guarda solo all'economia ma presuppone una necessaria riorganizzazione del rapporto tra individuo e Stato²⁵¹.

È difficile indicare quale di questi tre modelli abbia prevalso nell'esperienza leopoldina. Da un lato infatti mentre il circolo del governo toscano abbraccia integralmente i temi della fisiocrazia e il Sovrano quelli liberoscambisti, si potrebbe indicare come prevalente l'interpretazione di «felicità liberale»; dall'altro, soprattutto nel periodo in cui i vecchi collaboratori vennero meno (gli anni '80 del secolo) e Pietro Leopoldo si trovò solo a gestire l'agenda di lavoro del governo, il Granduca impose (da cui una «felicità assolutistica») sulla società toscana quello che per lui era un nuovo e più corretto modello di

²⁴⁹ ASFI, *Camera e Auditore fiscale*, 2816, ins. 45, Rosenberg a Birichieri, Pisa, 29 gennaio 1770. La lettera è riportata in M. A. M. TIMPANARO, *Legge sulla stampa, op. cit.*, p. 677.

²⁵⁰ ITALO BIROCCHI, *Diritto alla felicità e leggi per essere felici: torsioni individualistiche della felicità nella dottrina giuridica*, in (a cura di ANNA MARIA RAO) *Felicità pubblica e felicità privata nel Settecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012.

²⁵¹ *Ivi*, p.44

convivenza sociale entro strutture dello Stato rinnovate (e certamente rinnovate seguendo principi di razionalità moderna, ma questo è un ulteriore elemento che come in un ciclo ci riconduce alla struttura della «felicità liberale»). Infine, non sono forse inquadrabili nell'ambito della «felicità repubblicana» proprio questa riforma delle strutture dello Stato ed in particolare la riforma comunitativa che delegava ad assemblee di tutti i proprietari la gestione del territorio, come anche il Progetto di Costituzione che prevedeva una «assemblea generale rappresentate intiero lo stato »?²⁵² Oppure, «il corpo della pubblica rappresentanza nell'universale del Granducato»²⁵³? Trovare la risposta a questa domanda è forse impossibile e per questo forse, a causa dell'intrecciarsi di troppi piani, non siamo ancora giunti dopo oltre due secoli ad una ricostruzione precisa ed a un bilancio complessivo di quella che fu l'esperienza leopoldina.

Questo discutere di “felicità” non era però collocato in un campo puramente teorico, non fu un canone ermeneutico che noi oggi abbiamo elaborato a posteriori. Infatti, al tempo diventò anche oggetto delle riflessioni dei giuristi più avanzati del Secolo XVIII. Se ne interessarono coloro che guardavano ai principi del vivere civile, ai criteri fondativi dello Stato, alla finalità della legislazione, soggetti che oggi indicheremmo come filosofi del diritto e che allora erano considerati esperti del gius naturale, del diritto pubblico o della scienza della legislazione. E chiaramente se ne interessavano anche i legislatori e tutti i soggetti coinvolti nella procedura che portava a stendere la minuta di un editto.

Nel Granducato di Toscana tutto ciò ebbe una enorme rilevanza. Abbiamo già più volte sottolineato la volontà di Pietro Leopoldo di rifondare la legittimazione del suo ruolo e potere su basi eudemonistiche, cioè su quella dottrina che considera naturale per l'uomo la felicità (gr. εὐδαιμονία) e assegna alla vita umana il compito di raggiungerla. Il Sovrano e il suo circolo di giuristi non potevano dunque leggere la loro attività se non in una chiave di miglioramento o incremento dell'acquisizione della felicità da parte di tutti i suoi sudditi.

Nondimeno, affinché la questione della felicità entrasse nelle discussioni dei giuristi, erano necessarie due trasformazioni: la prima riguardava l'emergere di una visione per la quale il diritto era un'espressione storica, perciò mutevole e dunque considerata come una costruzione artificiale dell'uomo, da apprestare alla sua utilità; la seconda riguardava la funzione del giurista, non più dedito solamente alla interpretazione \applicazione del diritto, ma anche partecipe di questa costruzione, in modo diverso a seconda del suo ruolo, se intellettuale, consigliere del Principe o magistrato.

Occuparsi di felicità per un giurista voleva dire dunque avere una visione riformatrice del diritto, o quanto meno una sua concezione storico-critica. D'altronde trattandosi di nuovo diritto da elaborare,

²⁵² *Progetto di Costituzione per la Toscana, articolo 51-1\2*, come riportato in GIULIO M. MANETTI, *La Costituzione inattuata. Pietro Leopoldo dalla riforma comunitativa al progetto di costituzione*, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1991, p. 158.

²⁵³ *Progetto di Costituzione per la Toscana, articolo 51, Ivi*, p. 157

inevitabilmente l'interesse si coniugava con (e necessitava de) l'analisi della società su cui intervenire, degli obiettivi da perseguire, delle condizioni da assicurare per l'ottenimento di quelle finalità.

La realtà sociale non è più soltanto una dimensione da conservare con un attento dosaggio di poteri giurisdizionali, così rilevanti perché all'interno di uno Stato Giurisdizionale²⁵⁴. Diventa, al contrario, una realtà da organizzare, da manipolare, da trasformare, sulla base di un disegno di autentica politica del diritto.

Secondo Bernardo Sordi²⁵⁵, la stessa cultura giuridica infatti muta di segno. Da custode della tradizione e dello *ius inventum*, o di depositario di spesso incontrollabili potestà giudiziarie, il giurista, che si immerge nei lumi, da quelli della *philosophie* all'economia politica, diventa un demolitore critico del passato e insieme un architetto del futuro, un autentico progettista del nuovo.

Da un lato, sarà sempre più la legge la voce e lo strumento privilegiato delle riforme: una legge che in Toscana formalmente cade dall'alto, dall'illuminato *arbitrium* di Pietro Leopoldo, il quale significativamente le indica tutte come motuproprio, ma che nel circolo di governo comincia pure a essere avvertita come il prodotto di una funzione che richiede quindi ingenti lavori preparatori, inchieste, relazioni, scambi di memorie e discussioni collegiali, e quindi nuovi modelli decisionali, da organizzare in commissioni, in deputazioni, che motivano e documentano millimetricamente il proprio lavoro.

Dall'altro lato, sul piano delle funzioni subordinate, occorre ormai, secondo Pompeo Neri, «prevenire il male, innanzi che segua», offrendo nuovi canali esecutivi alla sempre più incisiva volontà legislativa del Sovrano e inventando nuovi organi e nuove funzioni cui attribuire compiti di amministrazione esecutiva.

Il discorso giuridico sulla felicità contiene perciò aspetti disciplinari differenti: quelli della filosofia morale, dell'economia o della politica, tra loro commisti²⁵⁶. L'interesse per la felicità dei giuristi toscani implica una trasformazione del loro bagaglio culturale in quanto, volendo riflettere sui cambiamenti da operare nel diritto, deve cimentarsi anche sui principi etici fondativi e sugli spazi da accordare all'utilità. Necessita di letture “economiche” (fra virgolette perché allora la disciplina non si era ancora separata dalla giurisprudenza) o eterodosse, di autori magari messi all'Indice dei Libri proibiti, come Pufendorf.

Soprattutto l'economia (come già detto ancora considerata parte dello studio del diritto, o naturale o pubblico²⁵⁷) e il reticolo normativo che univa i vari elementi della società non vennero tralasciati dai giuristi toscani del tempo²⁵⁸. Nel 1750 l'avvocato toscano Giovannantonio Fabbrini faceva stampare, in

²⁵⁴ Cfr. LUCA MANNORI-BERNARDO SORDI, *Giustizia e Amministrazione*, in a cura di MAURIZIO FIORAVANTI, *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e Diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002, pp. 59-101.

²⁵⁵ BERNARDO SORDI, voce *La progettazione della modernità: l'Illuminismo giuridico*, in *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012.

²⁵⁶ ITALO BIROCCHI, *Diritto alla felicità e leggi per essere felici*, op. cit., pp. 32-33

²⁵⁷ Capitolo di TOMMASO FANFANI, *L'attivazione dell'insegnamento dell'economia*, in a cura della COMMISSIONE RETTORALE PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA, *Storia dell'Università di Pisa*, Vol. 2, Parte 2, pp. 753-758.

²⁵⁸ Cfr. FRANCO VENTURI, *Settecento Riformatore*, Volume I, *Da Muratori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969, Cap. VII, *Il dibattito sulle monete*.

Roma e in maniera anonima, *Dell'indole e qualità naturali e civili della moneta e de' principi istorici e naturali de' contratti: dissertazioni*²⁵⁹. Nel 1751 l'abate e giurista Giambattista Zanobetti, fondatore del periodico *Magazzino toscano*, curava a Livorno l'edizione dell'opera del marchese e banchiere romano Girolamo Belloni dal titolo *Sul Commercio*²⁶⁰. Pompeo Neri, che non ha bisogno di presentazione, in 'esilio' a Milano, pubblicò, mentre lavorava al catasto, le *Osservazioni sopra il prezzo legale delle monete, e le difficoltà di prefinirlo, e di sostenerlo presentate a sua eccellenza il signor conte Gian Luca Pallavicini ... sotto il dì 30. Settembre 1751*²⁶¹. Nel 1751, i giovani giuristi Giovanfrancesco Pagnini e Angelo Tavanti, segretari del dipartimento di economia, curarono la traduzione dei *Discorsi sulla moneta* di Locke²⁶², a cui aggiunsero un ampio *Saggio sopra il giusto pregio delle cose, la giusta valuta della moneta e sopra il commercio dei romani*. Questo elenco solo per enumerare alcuni esempi di giuristi toscani che si confrontarono con la 'nuova scienza'.

Anche la dedizione a studi di storia del diritto e delle istituzioni avveniva in funzione critica e conoscitiva, collegata all'impegno civile.

Infatti, in Toscana fiorirono sin dal passaggio di Medici e Lorena opere storiche di diritto riguardo 'L'autentica libertà di Firenze': come la *Notizia della vera libertà fiorentina considerata ne' suoi giusti limiti*²⁶³, in tre tomi, di area filo-lorenese, stampata in soli cinquanta esemplari e fungente da 'almanacco', distribuito a tutti i principali esponenti coinvolti nella causa di portare Francesco Stefano sul Trono, in modo da rendere loro più facile il reperimento di informazioni e così da essere rafforzati nelle polemiche.

Non sorprende dunque che ancora nel tardo periodo leopoldino ogni riforma fosse accompagnata da una relazione in cui veniva ricostruita la storia di un istituto o di una magistratura sin dal medioevo, in modo da "conoscere per poter deliberare" e poter andare incidere con bisturi e mano sicura su quegli elementi che avevano provocato l'incancrenirsi o la desuetudine di diverse istituzioni dello Stato.

Prende così progressivamente forma un laboratorio politico-istituzionale inedito, che copre tutti gli ambiti della vita consociata, non per mera erudizione, ma in vista di un intervento concreto: di 'riforme', appunto, che modificchino l'esistente, lo riordinino sulla base di un progetto razionalmente elaborato.

La cultura giuridica, dunque, connota in profondità l'età delle riforme, in quanto l'unica cultura capace di trasformare la volontà politica in quei testi normativi in grado di impattare sull'esistente.

²⁵⁹ GIOVANNANTONIO FABBRINI, *Dell'indole e qualità naturali e civili della moneta e de' principi istorici e naturali de' contratti: dissertazioni*, Roma, Stamperia di Pallade, con approvazione, 1750.

²⁶⁰ GIROLAMO BELLONI, *Sul commercio*, Livorno, appresso Gio. Paolo Fantechi, e Compagni, 1751.

²⁶¹ POMPEO NERI, *Osservazioni sopra il prezzo legale delle monete, e le difficoltà di prefinirlo, e di sostenerlo presentate a sua eccellenza il signor conte Gian Luca Pallavicini ... sotto il dì 30 Settembre 1751*, Milano, 1752.

²⁶² (a cura di) GIOVANFRANCESCO PAGNINI e ANGELO TAVANTI, *Ragionamenti sopra la moneta, l'interesse del danaro, le finanze e il commercio, scritti e pubblicati in diverse occasioni dal signor Giovanni Locke, tradotti la prima volta dall'inglese con varie annotazioni e con un discorso sopra Il giusto pregio delle cose e della moneta e il commercio de' romani*, In Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1751.

²⁶³ GOTTFRIED PHILIPP VON SPANNAGEL, *Notizia della vera libertà fiorentina considerata ne' suoi giusti limiti, per l'ordine de' secoli. Con la sincera disamina, e confutazione delle scritture, e tesi, che in varj tempi ed a' nostri dì sono state pubblicate per negare, ed impugnare i sovrani diritti degli angustissimi imperadori, e del Sacro romano impero, sovra la città, e lo Stato di Firenze, e il Gran ducato di Toscana.*, Milano, 1724-1726.

Sempre all'interno di questa ottica eudemonistica, la felicità del singolo viene posta da Pietro Leopoldo come base dell'agenda di governo. Ma quale felicità? Sotto l'influenza di Hobbes questa è identificata quale la soddisfazione delle passioni dell'uomo, tratto che comporta un obiettivo instabile e mobile, quasi indefinibile. Pertanto, il compito delle leggi del Sovrano diviene quello di fornire uno sbocco all'esigenza di soddisfacimento delle passioni, e di farlo tramite una disciplina che ammetta l'egoismo di ciascuno temperandone l'esercizio nel nome dell'interesse comune.

La più moderna teoria giuridico-economica asserì dunque che questi egoismi individuali potevano essere controllati razionalmente, tramite un ancoraggio stabile, costituente l'asse attorno al quale tutti gli altri interessi si disponevano. Questo elemento venne individuato nel XVIII Secolo nella Proprietà: un modello ideologico e tuttavia 'moderno'.

La proprietà come fondamento dell'ordine di natura spingeva il diritto, i giuristi e il Sovrano a promuoverne l'utilità sociale, al fine di garantire la stabilità dell'elemento 'collettivo'. Accanto alla proprietà vi era dunque, collateralmente, l'utile, inteso in senso sia individuale e che sociale, il quale a sua volta corrispondeva, perché in tal modo era inteso, a ciò che era 'giusto'.

L'obiettivo della felicità si tradusse giuridicamente nell'affermazione della proprietà, perno di stabilità e al contempo cardine del diritto da riformare: proprietà e utilità, nel 'giusto', erano visti come capaci di contemperare qualsiasi dicotomia²⁶⁴.

Questa centralità della proprietà possiede, in ogni caso, una rilevanza che non è solo congiunturale. Intorno alla proprietà viene infatti a ruotare un decisivo percorso di aggiornamento istituzionale che tocca la riscrittura dei meccanismi di prelievo fiscale e dell'imposta, e insieme la messa a punto di nuovi criteri di legittimazione della classe dirigente. La stessa pubblica felicità, tema ricorrente della letteratura politica settecentesca, inizia man mano a battere nuove strade. Abbandona le minute regolazioni dell'*Etat bien policé* e si affida sempre di più alla centralità dell'interesse e a un potente desiderio di amministrare da sé i propri affari.

In Toscana la primazia della proprietà e la dichiarazione (o imposizione) del libero commercio all'inizio del regno leopoldino, elementi provocati dal fallimento dei rimedi precedenti e dalla diffusione della fisiocrazia nel circolo di governo toscano, fanno uscire, all'improvviso, l'approvvigionamento di viveri e successivamente anche i metodi di produzione manifatturieri dall'area di azione del Sovrano, dalla "polizia economica" del Principe. Il mercato viene sottratto all'ambito della *police* del Sovrano, per essere lasciato ad autoregolarsi secondo le 'leggi' dell'economia politica.

²⁶⁴ Cfr. MARIO MONTORZI, *Modelli di proprietà in Toscana al tempo delle riforme leopoldine. Premesse giuridiche di una strategia riformatrice*, in a cura di ENNIO CORTESE, *La proprietà e le proprietà*, Pontignano, 30 Settembre-3 Ottobre 1985, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 457-489.

Questo elemento, abbastanza noto riguardo il periodo leopoldino e già oggetto di studio dai tempi di Mario Mirri²⁶⁵, ebbe risvolti chiari ma forse meno ovvi sul campo della conoscenza e della cultura. Riprendendo la citata frase di Pompeo Neri «prevenire il male, innanzi che segua», si perseguiva un mercato non regolato, ma al contempo si procedette alla ‘educazione’ degli operatori economici ad agire razionalmente. In sostanza, come abbiamo visto, tutti gli ambiti che avevano una influenza sulla cultura e sull’opinione pubblica, non solo la produzione libraria, ma anche le accademie, i parroci, le scuole perfino gli impresari teatrali a cui era riconosciuta una responsabilità nell’“educazione” del Pubblico pari a quella dei maestri, vennero tutti sottoposti a una pesante regolazione dell’attività e a un invasivo monitoraggio.

D'altronde, il marchese di Mirabeau ripeteva più e più volte quanto fossero necessari corsi di educazione popolare per diffondere la “Scienza”; l’educazione avrebbe poi consentito ‘naturalmente’ l’istaurazione dell’ordine che, sempre secondo Mirabeau, non poteva essere che «ordonné par le prince, qui selon l’ordre ne doit rien ordonner»²⁶⁶. Soltanto una opinione pubblica convinta della giustizia dei progetti rigeneratori adottati dai Sovrani avrebbe garantito la permanenza del “governo economico” fondato sul rispetto delle leggi fisiche messe in evidenza dalla fisiocrazia.

La censura e l’Auditore Fiscale controllavano quali “rumori” corressero fra il Pubblico e tentavano di evitare che ce ne fossero, ma al contempo questo loro operare trovava giustificazione esattamente nella funzione eudemonistica del Sovrano, affinché la popolazione non assorbisse comportamenti retrivi e diseducativi contro il proprio bene e il miglioramento di sé stessa. Come detto, la popolazione per intero: il governo leopoldino si impegnò affinché pure i mezzadri adottassero metodi di coltivazione moderni, distribuendo per le campagne almanacchi lunari, immagini a stampa, semplici pamphlet o spiegando ai proprietari terrieri, tramite l’Accademia dei Georgofili, come dovesse essere ben costruita una casa colonica oppure il modo corretto di piantare una sementa.

Il controllo della ‘curva culturale’ (ossia della dinamica culturale di un paese rappresentata come una curva asintotica indirizzata verso un preciso punto) assunta dal paese era fondamentale, tanto che la censura andava a verificare anche come punti pubblicamente rilevanti di certe famose opere in originale venissero resi nella traduzione italiana in modo che non fossero contrari agli indirizzi del governo o che non provocassero “rumore”.

Infatti, per quanto fosse diventato stretto il legame fra circolo di governo toscano e fisiocratici, grazie all’opera di promozione fatta a Parigi dal residente toscano, l’Abate Niccoli²⁶⁷, tanto stretto che il

²⁶⁵ Cfr. MARIO MIRRI, *La lotta politica in Toscana intorno alle “riforme annonarie” (1764-1775)*, Pisa, Pacini, 1972.

²⁶⁶ Lettera di Mirabeau al Margravio del Baden del 9 Giugno 1774, come citata in ANTONELLA ALIMENTO, *La ricezione del pensiero fisiocratico nelle traduzioni settecentesche: il caso toscano e quello veneto*, in *Il pensiero economico italiano*, II/1994/1, pp. 47-48

²⁶⁷ Cfr. MARIO MIRRI, *Per una ricerca sui rapporti fra economisti e riformatori toscani. L’abate Niccoli a Parigi*, in *Annali dell’Istituto Feltrinelli*, II, 1958, Milano, 1960, p. 93.

marchese Mirabeau nel 1769 dedicò a Pietro Leopoldo la sua opera *Les économiques* e iniziò ad indicarlo ai principi europei come il *Salomon du midi*²⁶⁸ da cui prendere l'esempio; ciononostante, appunto, la traduzione toscana de *La science ou Les droits et les devoirs de l'homme* venne sottoposta a censure nella traduzione²⁶⁹. In aggiunta, il traduttore²⁷⁰ inserì alcuni dialoghi per dimostrare la perfetta conciliabilità fra economia e religione, mentre là dove il testo francese sosteneva che in ultima analisi tutti i lavori dipendevano dal reddito dei proprietari, il traduttore pose una lunga digressione sulla “giustificata indigenza” che conferiva il diritto di ricevere “il salario dall'altrui pietà per vivere”: giustificata e “vera indigenza”, “per escludere chi potendo, per pigrizia o per altro vizio non vuol lavorare, e mancando al dovere perde ogni diritto”.

Al controllo della cultura presente si accompagnò un tentativo di controllo della memoria e della Storia passata, dando ampio spazio, fin dall'instaurazione dei Lorena, ad una vera e propria polemica antimedicca²⁷¹.

Inizialmente si tentò di convincere i sudditi del Granducato e in particolare i fiorentini, i quali erano i più riottosi ad accettare questa nuova dinastia straniera, che nei Lorena in realtà continuavano i Medici: dunque ad esempio Alessandro Politi compose *De laudibus Francisci II Magni Ducis Etruriae et familiarum Medicae atque Lotharingiae*²⁷², dove sosteneva fosse un segno profetico che lo stemma Mediceo e quello dei Lorena contenessero entrambi dei gigli.

Sia durante la Reggenza che nei primi anni del regno di Pietro Leopoldo, si provò a minimizzare le responsabilità del Governo in carica sui problemi, le carestie e le tasse che affliggevano il paese e sollevavano scontento, addossandone sempre la responsabilità all'eredità del regime Mediceo.

Tre uomini ebbero un ruolo chiave in questo: Modesto Rastrelli, Angelo Fabroni e Jacopo Riguccio Galluzzi.

Modesto Rastrelli, storiografo ufficiale dei Lorena per quanto riguarda l'Inquisizione in Toscana, non appena Pietro Leopoldo emanò un motuproprio il 5 luglio 1782 con cui abolì tutti i Tribunali Inquisitoriali nel Granducato, pubblicò in contemporanea a Venezia e l'anno successivo a Firenze una sua Storia dell'Inquisizione²⁷³. L'intento polemico del Rastrelli era evidente. Voleva dimostrare che i Medici, dando nuovamente vita all'Inquisizione, avevano calpestato i diritti civili dei fiorentini ed umiliato ancora una

²⁶⁸ Cfr. VIERI BECAGLI, *Il 'Salomon du Midi' e l'Ami de l'homme'. Le riforme leopoldine in alcune lettere del marchese Mirabeau al conte Scheffer*, in *Ricerche Storiche*, 7 (1977), n.1, pp. 137-195.

²⁶⁹ ANTONELLA ALIMENTO, *op.cit.*, pp. 50-52

²⁷⁰ VICTOR DE RIQUETI, MARCHESE DE MIRABEAU, *La Scienza, cioè I diritti e i doveri dell'uomo. Opera divisa in quattro parti che contengono 1. La vita naturale dell'uomo 2. La sua vita agricola 3. La sua vita sociale 4. La sua vita politica*, In Firenze, Per Gaetano Cambiagi Stamperia Granducale, 1774.

²⁷¹ NICOLA CARRANZA, *Polemica antimedicca dopo l'instaurazione lorenese*, in *Bollettino Storico Pisano*, Anno XXII-XXIII (terza serie), 1953-1954, pp. 122-162.

²⁷² Riportato solo *Ivi*, p.123n.

²⁷³ MODESTO RASTRELLI, *Fatti attenenti all'Inquisizione e sua istoria generale e particolare di Toscana*, Firenze, per Anton Giuseppe Pagani, 1783

volta la Repubblica, da loro ridotta in servitù, e che Pietro Leopoldo, avendo abolito di sua volontà i Tribunali del Sant'Uffizio, restituiva così ai suoi sudditi i loro diritti, potendo così considerarsi il restauratore della libertà e della dignità di Firenze. Inoltre, Rastrelli cercò pure di attenuare le responsabilità di Francesco Stefano sul caso Crudeli attribuendo la colpa della sua carcerazione ai suoi medicei predecessori²⁷⁴.

Angelo Fabroni rilevava invece nella sua Storia dell'Università di Pisa, con una prosa priva di ogni spunto polemico ma efficacemente, le condizioni di disagio in cui l'Ateneo era stato ridotto al tempo di Cosimo III²⁷⁵.

L'opera del Galluzzi²⁷⁶, pubblicata mentre era censore e riorganizzatore di tutto l'archivio mediceo, è l'interpretazione autentica della dinastia Lorena su quella dei Medici e il loro governo. La tesi del Galluzzi è in breve la seguente: la Toscana fu sottoposta al potere dispotico dei Medici, i quali governarono unicamente per il loro vantaggio, con mano pesante e cercarono onori e benefici, con concessioni di vario genere a Principi e Papi per conquistarsi il maggior numero di sostenitori. Furono soggetti alle pressioni della Corte di Roma, ebbero lo spirito dei tiranni e non amarono mai il loro popolo, tuttavia non mancarono di imprimere al paese un certo impulso ed ebbero diversi meriti che gli riconobbe apertamente. Anzi, proprio in virtù di questi riconoscimenti, la critica del Galluzzi fu efficace presso l'opinione pubblica, perché finse molto bene una obiettività che non c'era, anche grazie alla mole di documenti che presentava per via del suo lavoro di archivista.

Questo enorme sistema di controllo occhiuto non credo che avesse pari in altri Stati. È infatti sorprendente trovare una monarchia assoluta che dedicasse così tanta attenzione all'opinione pubblica, alta e bassa, ai suoi movimenti interni, ai suoi umori e che così meticolosamente procedesse a registrare questi dati. Quel dispiego di forze immobilizzò di sicuro ingenti risorse finanziarie in quello che era da fine Seicento uno degli Stati più indebitati d'Europa. Come motivare tutto ciò? È possibile fare solo ipotesi.

Pietro Leopoldo forse sentiva poco solido il terreno sotto i suoi piedi, ancor di più a causa delle riforme che era desideroso di emanare, che andavano a rompere tutti gli equilibri tradizionali e a danneggiare tanti soggetti privilegiati anche da un punto di vista giuridico: vedendo la guerra delle farine francese o l'ascesa e caduta di Turgot, potrebbe aver pensato che una forte opera di educazione del Pubblico fosse necessaria per la stabilità di quelle stesse riforme, educazione che poi necessitava di un monitoraggio del Pubblico stesso per assicurarsi che avesse appreso la lezione.

²⁷⁴ *Ivi*, pp. 162 ss.

²⁷⁵ ANGELO FABRONI, *Historia Academiae Pisanae*, t.III, Pisa, 1792 pp. 108ss.

²⁷⁶ JACOPO RIGUCCIO GALLUZZI, *Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici*, sette tomi, 1781.

Avendo forse in mente l'antico Tribunale dell'Inquisizione, delle cui prerogative arrivò man mano ad appropriarsi, pensò a creare una rete di informatori civili come l'Inquisizione era sempre stata coadiuvata da una propria.

Bisogna anche sottolineare che l'obiettivo complessivo della politica criminale di Pietro Leopoldo fu "prevenire più che punire": dunque questo enorme sistema di ascolto delle voci correnti fra il Pubblico poteva servire a prevenire i reati prima che avvenissero, così da evitare di subire lo scandalo del reato e il "rumore" della pena. La cameralistica, i pensatori francesi e Muratori, non dicevano forse che compito del Sovrano era garantire la pubblica sicurezza, la *sûreté*, la pubblica tranquillità?

Quale effetto ebbe tale politica? Lo stato delle conoscenze attualmente disponibili non ci concede nulla più che la formulazione di interrogativi.

Possiamo però chiarire le caratteristiche del sistema di controllo 'poliziesco' (fra virgolette perché siamo pur ancora in antico regime) instaurato a Firenze dal 26 maggio 1777. In quella data venne infatti emanato un motuproprio²⁷⁷ che riorganizzò tutta la giurisdizione criminale (e mista) unificandola nel Supremo Tribunale di Giustizia²⁷⁸. Questo andò a sostituire il precedente tribunale criminale fiorentino degli Otto di Guardia e balia, più altre magistrature risalenti al periodo repubblicano come il Magistrato dei Conservatori di Leggi, i Sindacatori della Ruota, i Procuratori di Palazzo e dei Collegi. Venne accorpata anche tutta la giurisdizione criminale dei Tribunali delle Arti, della Camera Granducale, della Camera delle Comunità, del Magistrato di Sanità, dell'Ufficio dei Pupilli, della Camera di Commercio, del Proconsole, del Monte Comune, del Monte di Pietà, dello Spedale degli Innocenti, dell'Opera di Santa Maria del Fiore, del Bigallo, della Congregazione dei Poveri di San Giovanni Battista e di «ogni altro Tribunale, Magistrato, Ufficio, Comunità, Università e Luogo Pio»²⁷⁹.

Di tutti questi tribunali, nessuno era composto da giudici professionali. Avevano infatti una composizione volta a rendere plastici i privilegi politici dei cittadini fiorentini e della nobiltà. Quindi si trattava sempre di tribunali composti da individui tratti a sorte da borse squittinate²⁸⁰. Nel caso del

²⁷⁷ Motuproprio del 26 Maggio 1777, in *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, Stamperia Granducale 1778, VIII, n. LVIII

²⁷⁸ Cfr. DANIELE EDIGATI, *Il Supremo tribunale di giustizia di Firenze (1777-1808)*, in a cura di PAOLA MAFFEI e GIAN MARIA VARANINI, *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, IV, *L'età moderna e contemporanea*, ebook, Firenze University Press, 2014, pp. 329-340.

²⁷⁹ Articolo 2 della legge del 26 Maggio 1777 citata nella nota 269.

²⁸⁰ Dalla Quarta edizione del Vocabolario della Crusca, volume IV pag. 698

Definiz: Adunanza di cittadini per creare i magistrati nella repubblica, o simili; e anche Partito, che si fa per isquittinare.
Lat. comitia. Gr. *σύνδοκος, ἀρχαιρέσια*.

Esempio: Lab. 314. Se così fosse a grado a tutti coloro, che hanno a far lo squittino, come ella fu a te.

Esempio: G. V. 7. 16. 2. Fecero lor consiglio ec. per lo cui squittino s'eleggono i capitani di Parte.

Esempio: Cron. Morell. 239. E già era imborsato nello squittino del sessantasei.

Esempio: Dep. Decam. 64. Cioè dell'essere in grazia a quelli, che facevano lo squittino (questa è la voce nostra, che risponde a' comizj de' Romani, ed era, come questo, in mano del popolo)

tribunale più importante fra gli accorpati, quello degli Otto, si trattava di un Senatore, tre membri del Consiglio dei Dugento e quattro cittadini, nominati per quattro mesi dal Sovrano.

In tutti questi casi si trattava di soggetti che non avevano alcuna cognizione di diritto, quindi nei fatti i processi erano amministrati e le sentenze suggerite dai ‘modesti’ cancellieri delle corti. Il nuovo Supremo Tribunale di Giustizia era invece composto da un Presidente, un Auditore e due Assessori, sul modello rotale, professionisti del diritto.

Dunque, questi due elementi suggeriscono da parte di Pietro Leopoldo sia una volontà di accentramento ed efficientamento del sistema giudiziario, con l’annullamento delle innumerevoli giurisdizioni speciali, sia una volontà politica di togliere le tradizionali ‘nicchie’ dove i grandi di Firenze potevano manifestare il loro fasto.

Inoltre, la sfera dell’attività di punizioni “economiche” e di polizia vennero sganciate rispetto a quelle di giustizia in senso stretto. Le cause ‘pettorali’, ossia le minori dove si procedeva immediatamente all’esecuzione della condanna e di cui non rimaneva processo verbale, prima trattate nel Tribunale degli Otto direttamente dai membri elettivi, senza aiuto del cancelliere, per la loro semplicità, sarebbero finite sotto il controllo di quattro neoistituiti “commissari di polizia”. Venne pure sganciata dall’alta giustizia criminale la rete degli esecutori di giustizia, creando un nuovo corpo di polizia cittadino (sul modello di quelli di Parigi e Vienna) controllato direttamente dall’Auditore Fiscale²⁸¹, il quale era il più potente magistrato di tutto lo Stato e riferiva direttamente al Sovrano.

Questo nuovo corpo aveva come perno gli anzidetti quattro Commissari di Polizia²⁸², a cui furono affidate, assieme agli esecutori loro sottoposti, competenze nelle fasi istruttorie dei processi criminali, tanto quanto competenze giurisdizionali, sia civili che penali, nei casi minori. A loro venne affiancato, come aveva suggerito il Brichieri Colombi nelle sue menzionate *Proposizioni di pulizia* del 1771, un “Ispettore di Polizia”, a cui faceva capo un sistema di investigazione e di spionaggio, che si connotò come uno strumento diretto del Sovrano per controllare la condotta e i comportamenti del personale dell’amministrazione e le reazioni del clero e della nobiltà agli indirizzi del governo.

²⁸¹ ALESSANDRA CONTINI, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in CLAUDIO LAMIONI (a cura di), *Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna: Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini Firenze, 4-5 dicembre 1992*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per gli archivi, vol. I, pp. 426-508.

²⁸² Uno per ciascun quartiere, così delimitati secondo *Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, in Firenze, nella Stamperia Imperiale, 1747-1800, cod. VIII, n. LVIII: Santa Croce (zona delimitata dal perimetro: Piazza San Pietro, Borgo degli Albizi, Corso, Mercato Vecchio, Calimara, Ponte Vecchio, Arno fino alla Zecca Vecchia, Porta alla Croce, Porta a Pinti, Borgo Pinti, Arco di San Piero), Santa Maria Novella (Fortezza di San Giovanni, via Faenza, via della Stipa, via della Forca, Canto alla Paglia, Arcivescovado, i Succhiellinai, Mercato Vecchio, Calimara, Ponte Vecchio, Arno, Porta a Prato, Fortezza), Santo Spirito (tutta la zona a Sud dell’Arno), San Giovanni (Porta a Pinti, mura a San Gallo, Fortezza, via Faenza, via della Stipa, via della Forca, Canto alla Paglia, Arcivescovado, i Succhiellinai, Mercato Vecchio, Corso, Borgo Albizi, Piazza San Piero, Borgo Pinti, Porta a Pinti).

Compito principale del nuovo Ispettore di Polizia, tanto da essere posto all'art.1 delle *Istruzioni per l'ispettore di pulizia e suo aiuto*²⁸³ è:

«...nella promulgazione delle Leggi, Motupropri e Bandi intendere e rilevare cosa dice il Pubblico, come li prende e li interpreta, se li attacca di oscurità, di gravame e pregiudizio, o di mancanza di comminazione di pena, e tutto ciò in somma che relativamente a dette Leggi sentirà parlare dal Pubblico.»

Segue nel testo con pari rilevanza l'art. 7, in base al quale:

«L'Ispettore dovrà invigilare ancora e fare invigilare a ciò che di particolare accade in tutti i teatri, fiere e adunanze pubbliche e di concorso, o altre feste sì sacre come profane, con internarsi o da per sé, o col mezzo di amici, nei luoghi più critici, e dove è consueta la presenza di persone maldicenti, ad oggetto di rivelare in specie come si parli del governo, e suo ministero, degli attuali regolamenti e quant'altro è relativo ai medesimi.»

Questi erano tutti strumenti di polizia per regolare dal suo interno la società fiorentina.

Infatti, un elemento centrale che si ricava dalle carte dei Commissari di Polizia²⁸⁴ è la straordinaria capillarità dell'intervento sui costumi, sulla pubblica e privata morale: dalla condotta matrimoniale alla repressione della prostituzione, dai comportamenti della gioventù al controllo sulle pubblicazioni licenziose. L'impressione è quella di una straordinaria efficienza della macchina di polizia, che provocava ovviamente una forte limitazione della *'privacy'* e oppressione individuale. I canali di informazione di cui i commissari facevano uso d'altro canto erano da un lato le delazioni, le voci segrete (e largo spazio avevano le dichiarazioni dei parroci e dai capo famiglia), dall'altro le relazioni degli esecutori di giustizia che giravano per il quartiere (tenendo presente che allora non avevano uniforme, quindi erano sempre fondamentalmente in incognito).

Si ha dunque una apparente antinomia: da un lato il Sovrano che nel Settecento più di tutti spinse per la pubblicità del processo, dall'altro lo stesso Sovrano che contemporaneamente fece il massimo per manipolare segretamente i sudditi e sottrarre a ogni forma di pubblicità la fase pre-giudiziale di un procedimento, facendo inoltre largo uso di delazioni segrete.

²⁸³ ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 393, ins. 10, *Istruzioni per l'ispettore di pulizia e suo aiuto*; in Appendice Documentaria, Documento X, pp. 268-274.

²⁸⁴ ASFI, *Commissariati di quartiere di Firenze*, Parte I (1777-1792)

CAPITOLO III – IL LIBRO COME FRENO O ACCELERATORE DEL CONSENSO DELL’OPINIONE PUBBLICA SULLE POLITICHE DEL GOVERNO

Il libro fu uno strumento che venne utilizzato da Pietro Leopoldo e dagli esponenti del suo Governo comprendendo gli effetti sociopolitici che era in grado di produrre attraverso una circolazione ben regolata. Il libro non era un oggetto ‘asettico’, ma un corpo ‘vivo’ che permetteva di muovere l’opinione pubblica nel senso desiderato: per avvicinarlo alle politiche del governo, per creare una base di consenso a politiche future o fingere che quella base fosse già esistente, per attaccare le idee degli avversari curiali o conservatori oppure anche per spingere alla moderazione.

Un oggetto che quindi poteva produrre effetti dirompenti e che il circolo di Governo e il Granduca capirono come sfruttare ‘modernamente’ prima dei loro avversari.

In questo capitolo presenterò tre esempi di tale dinamica, scelti per la loro rilevanza nell’orizzonte della ‘età delle riforme’²⁸⁵. Il primo è un esempio preso fra quelli offerti dalla politica giurisdizionalista che caratterizzò tutto il periodo leopoldino, fino ad arrivare al tentativo di istituire una chiesa nazionale assieme al vescovo di Prato e Pistoia Scipione de’ Ricci: ho optato per la lotta politica intorno all’abolizione del diritto di asilo ecclesiastico, che si manifestò in una polemica libraria lunga 11 anni. Per secondo esempio, invece, ho mosso la lente di ingrandimento sui libri usciti in relazione alle riforme antivincoliste riguardo il commercio granario, in quanto furono quelle adottate per prime dal governo e permettono, inoltre, di osservare gli stretti legami esistenti col mondo intellettuale francese. Per terzo, infine, l’utilizzo del libro in relazione all’iniziativa di abolire i Tribunali delle Arti riunendoli in una unica Camera di Commercio di nomina sovrana, quando curiosamente il governo scelse di stimolare il supporto pubblico attraverso la diffusione di un romanzo alla macchia prima dell’emanazione del motuproprio stesso.

III.1: Il dibattito sull’asilo ecclesiastico

Nella Toscana del Settecento l’immunità locale pareva aver compiuto appieno un passaggio cruciale: si era trasformata dall’intercessione delle origini, volta ad ottenere dalla giustizia la rinuncia alla *poena sanguinis*, ad un istituto giuridico strettamente normato che non faceva più dell’asilo una misura *pro reo*, quanto lo aveva trasmutato dall’ambito primigenio, sia dal punto di vista sostanziale che diplomatico-simbolico, della Libertas ecclesiastica, in un privilegio di tipo giuridico-giurisdizionale della Chiesa.

²⁸⁵ LUIGI MASCILLI MIGLIORINI, *L’età delle riforme*, Torino, UTET, 1997, in *Storia d’Italia*, XIII/2, pp.261-262.

Nei circoli del governo toscano, da metà secolo l'asilo era infatti prettamente percepito come uno dei nodi nevralgici della partita giocata fra Principe e Corte di Roma sul terreno, asprissimo, della sovranità e delle sue implicazioni: della "Maestà" avrebbe detto il patrizio e professore di istituzioni civili Giulio Rucellai, per decenni Segretario del Regio Diritto e protagonista indiscusso del giurisdizionalismo toscano. All'interno di questa partita, il diritto di asilo diventa anche il presupposto della riforma della giustizia criminale, chiamando in causa il tema di statualità nazionale, in quanto, una volta emancipata la Toscana da Roma sul terreno della sovranità, solo a quel punto si sarebbe potuto aprire un processo autonomo di laicizzazione del diritto penale, processo percepito oramai come non più rinviabile.

Il diritto d'asilo era un nodo politico e giuridico per il Rucellai, per il quale esso era la causa stessa della divisione degli Stati della penisola, «sostiene [la Corte di Roma] ne' domini degli altri sovrani un diritto che non osserva nei propri, utile solo per scelerati, disonore ugualmente della Religione che della politica»²⁸⁶.

Rispetto però agli altri Stati della Penisola, nel Granducato si rivestiva con caratteristiche peculiari la questione di quelli che venivano problematizzati come i confini tra la giurisdizione del Sovrano e quella della Corte di Roma: se in età medicea in Toscana più che altrove il territorio fu *de facto* un condominio fra Medici e Papato («La Toscana per la sua situazione con la vicina Corte di Roma... ha sempre avuto grandi interessi con questa Corte e per conseguenza grandi litigi... Nel tempo della casa Medici fondavano la loro ambizione nell'esser amici intimi con Roma... di maniera che l'elezione de' Sommi Pontefici dipendeva quasi sempre dai Granduchi... ma quando il Conte di Richcourt venne al Governo cominciarono le liti sopra i vari affari...»²⁸⁷), già con la Reggenza si segnò una discontinuità rispetto agli altri paesi nei rapporti con Roma. È proprio la figura del Rucellai, con il suo lunghissimo funzionariato al Regio Diritto, una di quelle che più legano la Reggenza al Periodo Leopoldino, quando il giurisdizionalismo diventerà una piattaforma su cui edificare la «fabbrica nova» dello Stato, per usare una espressione di Pompeo Neri.

Quando negli anni '40 si aprì la fase dei concordati con la Santa Sede in merito alla *vexata quaestio*, concordati percepiti in molti Stati della Penisola come una soluzione moderata ma adeguata, in Toscana questa venne rigettata proprio per la sua moderatezza. Oltre al piano della sovranità, come detto, c'era infatti anche quello della riforma penale: il tema dell'asilo era ritenuto parte della questione penale, che richiedeva l'implementazione di strategie volte a una razionalità punitiva. Doveva essere infatti il diritto laico del Sovrano a farsi carico dell'attuazione della *relaxatio sanguinis* sancita dai Sacri Canonici. In proposito il Rucellai arrivò a proporre la sostituzione del diritto di asilo ecclesiastico con una *immunitas loci*

²⁸⁶ BMF, *Manoscritti Frullani* 41, *Affari Ecclesiastici giurisdizionali*, I, c. 183r.

²⁸⁷ BMF, *Manoscritti Frullani* 41, cit., I, *Compendio fatto da SAR sopra lo Stato degli affari ecclesiastici della Toscana durante il Governo di S.M. L'Imperatore e sopra quello dove si trovano all'arrivo di SAR, Introduzione*. In Appendice Documentaria, Documento VI, pp. 196-237.

determinata dal Sovrano²⁸⁸, identificando nel sistema della “immunità locale” (come chiamato dalla Curia Romana), «dicasi usurpazione se piace di chiamarla così», un vero e proprio «Stato dentro lo Stato» (sottolineato anche nel manoscritto originale).

Pompeo Neri, incaricato dal maresciallo Botta Adorno di occuparsi della questione, propendeva per soluzioni moderate²⁸⁹, anche tramite concordato, ritenendo che il vero pericolo fosse in realtà, nel momento presente, l'oscurità delle leggi che determinavano quale giudice dovesse decidere in merito alla presenza del diritto d'asilo e per quali casi. Per dare credito alla sua tesi e crearvi attorno consenso, dette anonimamente alle stampe e senza approvazione un lavoro degli anni '20 del Secolo del D'Aguirre²⁹⁰. Venne così pubblicato nel 1763 il *Discorso sopra l'asilo ecclesiastico*²⁹¹ con una prefazione (anch'essa anonima) dove il Neri invitava l'opinione pubblica e il governo a uno «spirito di concordia»²⁹².

L'opera, seppur fuoriuscita dal circolo governativo, non soddisfece alcuno. Dal lato dei filocuriali, venne duramente e serratamente contestata da Giacomo Pistorozzi²⁹³ e da Roberto Gherardi²⁹⁴ (con opere non a caso stampate negli Stati Pontifici). Dall'altro lato, proprio nel circolo governativo e dell'opinione pubblica più alta, venne letta come troppo moderata²⁹⁵: alla fine il testo pubblicato anonimamente dal Neri non negava l'origine divina del diritto d'asilo e neppure si faceva promotore dell'abolizione delle immunità locali, come non manifestava la volontà di un cambiamento radicale nei rapporti fra Firenze e la Corte di Roma.

²⁸⁸ BMF, *Manoscritti Frullani* 41, cit. III, *Progetto di Legge Rucellai*, c.80v. In Appendice Documentaria, Documento XI, pp. 275-300.

²⁸⁹ BMF, *Manoscritti Frullani* 41, *Affari Ecclesiastici giurisdizionali*, I, *Lettera scritta da Pompeo Neri al Maresciallo Botta Adorno in esecuzione di un nuovo sistema di immunità ecclesiastica*, c. 119r.123v.. In Appendice Documentaria, Documento XII, pp.301-306.

²⁹⁰ **Francesco d'Aguirre**: Figlio di Diego, professore di diritto canonico e civile all'Accademia La Sapienza di Roma, nacque a Salemi il 7 Aprile 1682. Addottoratosi in giurisprudenza, nel 1710 fu nominato maestro razionale nella Gran Corte dei conti di Palermo. Tra la fine del 1713 e l'inizio del 1714 fu chiamato a far parte della Giunta degli affari ecclesiastici di Sicilia, dove manifestò posizioni giurisdizionaliste. Nel settembre del 1714, col passaggio del Regno di Sicilia a Vittorio Amedeo II, venne trasferito a Torino per coadiuvare il nuovo Sovrano.

Il 22 Aprile 1717 venne nominato avvocato fiscale e quindi censore dell'università e sovrintendente generale all'insegnamento ufficiale per tutto il Piemonte.

Intanto, nel 1716, in relazione alla controversia liparitana, aveva pubblicato anonimo ad Anversa un saggio (*Dell'interdetto promulgato dagli Ecclesiastici in alcune chiese del Regno di Sicilia, libri due*), dove sosteneva l'invalidità delle scomuniche scagliate per motivi temporali. Nel 1728 l'Aguirre passò al servizio di Carlo VI, nuovo re di Sicilia, trasferendosi a Milano. Qua venne nominato conte e primo reggente del Supremo Consiglio di Spagna in Vienna, prefetto del Regio Censimento nelle province lombarde e questore del Consiglio di Milano.

Mori verso il 1753.

Cfr. DBI, voce *d'Aguirre Francesco*, ROBERTO ZAPPERI, 1960; e M. MANDALARI, *Un siciliano in Piemonte (Francesco d'Aguirre)*, in *L'Italia moderna*, III (1905), fasc. 32, pp. 489-508.

²⁹¹ FRANCESCO D'AGUIRRE (con prefazione di POMPEO NERI), *Discorso sopra l'asilo ecclesiastico*, In Firenze; si vende in Venezia, Per Giambatista Pasquali, 1763; venne poi ristampato nel 1765.

²⁹² F. D'AGUIRRE (con prefazione di POMPEO NERI), op. cit., p. 4.

²⁹³ GIACOMO PISTOROZZI, *Ragionamento sul diritto de' sacri asili dell'abate Giacomo Pistorozzi sacerdote bolognese in risposta al discorso dell'asilo ecclesiastico stampato in Firenze l'anno MDCCLXIII*, Roma, nella stamperia di Generoso Salomoni, 1766.

²⁹⁴ ROBERTO GHERARDI, *Riflessioni fatte al discorso sopra L'asilo ecclesiastico stampato nel 1763 in data di Firenze con le quali si confuta l'autor del medesimo, e insieme fra Paolo, e Wan Espen: e altri si schiariscono, che trattano di questa materia*, In Bologna, nella stamperia di Lelio dalla Volpe, 1767.

²⁹⁵ G. PELLI, op. cit., I serie, t. IX., 28 Novembre 1763, cc. 21-22.

Il Neri aveva comunque aperto le danze della pubblicistica. Nel 1766 venne dato alle stampe anonimamente e senza approvazione un nuovo saggio, questa volta un manoscritto di Beltrame Cristiani²⁹⁶, Gran Cancelliere di Milano, dal titolo *Deduzione sopra l'asilo sacro*²⁹⁷. Dietro la mossa si nascondeva il cavalier Anton Filippo Adami²⁹⁸, che ne redasse l'Introduzione. Anch'egli optava per la soluzione del concordato, auspicato nell'Introduzione quale una «equa riforma senza ledere la Religione», per «conciliare il rispetto della Chiesa e la quiete de' popoli»: in definitiva vi era il bisogno di un «codice della pace», ossia «non vi è timore di venir lesi i Sovrani da un Concordato».

Con l'arrivo di Pietro Leopoldo, il Rucellai ripropose al giovane Granduca, il 14 Dicembre 1765, il suo impeto radicale in merito alla questione: in nome della sovranità e del decoro del regno un concordato era inutile; anzi «lo scandalo pubblico ingiurioso alla religione e alle leggi»²⁹⁹ suscitato da disgraziati rifugiati nei luoghi sacri così ridotti a luoghi di carcere, immagine ripresa dal Sarpi³⁰⁰, giustificavano per il

²⁹⁶ **Beltrame Cristiani** nacque a Varese Ligure (prov. di La Spezia) il 2 dicembre 1702, da Pietro Giulio (giureconsulto e avvocato, avendo occupato cariche pubbliche a Borgonovo Val Tidone e a Berceto) non un "uomo d'oscuri e poveri natali" come vorrebbe il Verri, ma neppure un nobile. Tra il 1717 e il 1720 seguì a Genova gli studi di retorica e poi quelli di filosofia, percorrendo in tempi ridotti il curriculum allora richiesto. Quindi seguì studi giuridici a Genova, tra il 1721 e il 1724, sotto la guida di Giuseppe Maria Sanguinetti, e poi a Parma, dove si laureò nel 1725.

In quest'anno ebbe inizio la carriera pubblica del Cristiani: questore di Borgonovo, nel 1732 podestà di Fiorenzuola, nel 1734 di fiscale di Piacenza. Nel 1737 fu proposto per la carica di governatore di Piacenza; nominato consigliere nel Supremo Tribunale, nel 1738 poteva essere promosso governatore della città.

Quando, nel 1742, il Modenese fu occupato dagli eserciti sardo ed austriaco, il Cristiani fu nominato amministratore generale del ducato occupato. Nel 1744 giunse la nomina a Gran Cancelliere di Milano, accompagnata dalla concessione del feudo di Ravarano, Casola e Salvatica (nel Parmense) e dal titolo di conte.

Dal 1744 Milano divenne il centro dell'attività del Cristiani: nel 1748 aggiunse la carica di speciale delegato e giudice delle Poste, a partire dal 1750 fu anche vicegovernatore di Mantova e nel 1758 venne nominato ministro plenipotenziario.

Malato da tempo morì a Milano il 3 luglio 1758.

Cfr. *Dizionario biografico degli italiani* (DBI), voce *Cristiani Beltrame*, SERGIO ZANINELLI, 1985; e PIETRO VERRI (a cura di Gennaro Barbarisi), *Scritti di Argomento Familiare e Autobiografico*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pag. 23, nota 23.

²⁹⁷ BELTRAME CRISTIANI, *Deduzione sopra l'asilo sacro. Opera del cancellier Cristiani per la prima volta pubblicata da S.E.A.F.A.*, in Milano, appresso Giuseppe Galeazzi regio stampatore, 1766; ripubblicato poi lo stesso anno a Venezia e il successivo nuovamente a Milano.

²⁹⁸ **Anton Filippo Adami**, cavaliere, nacque a Livorno in una data incerta del primo decennio del sec. XVIII, studiò a Roma non è noto presso quale facoltà ed esercitò in un primo tempo il mestiere delle armi. Si trasferì dunque a Firenze, di cui ottenne la concessione della cittadinanza. Nel 1735 venne nominato Cavaliere del Militare Ordine di S. Stefano. Ricoprì la carica di provveditore dell'Arte dei medici e degli speciali di Pistoia e nel 1761 il Granduca-Imperatore Francesco Stefano, su consiglio del maresciallo Botta Adorna per favorire un clima di distensione in Toscana, lo nominò membro del Senato di Firenze. Socio della Accademia Colombaria, membro dell'Accademia Etrusca, dei Georgofili e di molte, venne eletto custode della Colonia fiorentina dall'Arcadia di Roma. La sua produzione letteraria coinvolse la poesia, la filosofia, l'archeologia, la storiografia, l'agricoltura, con interessi aperti in senso riformatore.

Deciso della necessità un rinnovamento negli studi storiografici, scrisse il *Prospetto di una nuova compilazione della Storia fiorentina dai suoi principi fino alla estinzione della Reale Casa de' Medici* (Pisa 1758), nel quale, dopo aver sottolineato come la mancanza di una storia di Firenze dipendesse "dalla politica gelosia dei Sovrani medicei", per la quale gli storici si erano trovati gli storici a occultare la verità, auspicava che qualche scrittore si accingesse alla compilazione della storia fiorentina e, ispirandosi alla lezione del Muratori, esponeva i principi ed il metodo.

Della vicinanza dell'Adami all'afflato riformatore leopoldino sono indicative diverse opere da lui curate, soprattutto la *Deduzione sopra l'Asilo sacro*.

Morì nel 1770, mentre stava componendo una tragedia sulla congiura dei Pazzi.

Cfr. DBI, voce *Adami Anton Filippo*, NICOLA CARRANZA, 1960.

²⁹⁹ BMF, *Manoscritti Frullani* 41, cit., I, cc. 146r.-149r. In Appendice Documentaria, Documento XIII, pp. 307-310.

³⁰⁰ PAOLO SARPI, *De iure asylorum, liber singularis Petri Sarpi I.C.*, Lugduni Batauorum, ex Officina Elzeviriana, 1622, capitolo V, *Quenam personarum conditio, et quodnam delicti genus loco sacro protegi, aut non protegi possit*, pp.43-60; l'opera venne poi ristampata a Venezia nel 1677.

Rucellai i titoli del Sovrano per le sue determinazioni. Pietro Leopoldo accolse in parte questa linea, ricercando un regolamento più che un concordato sul modello napoletano. I negoziati nondimeno sono sempre almeno bilaterali: dall'altro lato del tavolo si trovava però il Pontificato di Clemente XIII, «le cui massime erano tutte contrarie alle domande dei sovrani».

Sul tema dell'asilo in Toscana influiva in modo fondamentale il pensiero dell'opinione pubblica. Pietro Leopoldo infatti governava un paese profondamente cattolico e non era semplice per il Sovrano raccogliere il consenso alla cancellazione di un istituto che godeva ancora di supporto popolare in quanto risparmiava la *poena sanguinis* a dei soggetti percepiti come solo degli 'infelici'. Questo elemento aiuta a comprendere la profondità della posizione del Rucellai, per il quale non si poteva cancellare il diritto di asilo senza abolire la pena di morte. In una lunga memoria inviata a Vienna da Pietro Leopoldo all'Imperatrice sua madre Maria Teresa, per spiegare e motivare le dure risoluzioni che si apprestava ad assumere in materia e domandarne l'assenso, riferiva chiaramente di una «mal'intesa carità del Pubblico la quale fa dare delle limosine e soccorsi a questi ritirati in Chiesa, considerandoli come degli infelici, e non come dei Rei...»³⁰¹.

Il tema della percezione dell'opinione pubblica era così caldo, che giunti infine alla abolizione del diritto di asilo ecclesiastico, quasi venti anni dopo, anonimamente Giovanni Silvestri nel suo *L'immunità ecclesiastica illustrata*³⁰² si sentiva ancora obbligato a confutare la tesi di chi sosteneva che cancellare il diritto di asilo fosse un abuso tirannico dei Principi.

Nel dibattito irrompeva nel 1768 l'opera *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti*³⁰³, sempre stampata alla macchia. L'autore, anonimo, era l'avvocato fiorentino Cosimo Amidei³⁰⁴, corrispondente fin dal 1766 col Beccaria e avido lettore di Rousseau. L'opera era esterna a quelle di 'propaganda\educazione' volute dal circolo governativo. Per questo il saggio si distinse fin da subito per il modo in cui impostava diversamente il problema della sovranità e dell'asilo accanto a quello della linea di separazione fra Chiesa e Repubblica³⁰⁵.

³⁰¹ BMF, *Manoscritti Frullani* 41, cit., IV, all'interno *Istoria della Pendenza colla Corte di Roma intorno agli asili nella quale vengono esposti gli enormi inconvenienti che hanno sussistito per causa dell'immunità locale delle Chiese sino al tempo delle determinazioni prese da S.A.R nel Novembre 1769 ad effetto di ripulire le Chiese di una quantità di malviventi i quali ritirati nelle medesime per sottrarsi alla giustizia vi commettevano ogni sorte di delitti e di laidezze a danno e sommo scandalo del Pubblico*. In Appendice Documentaria, Documento XIV, pp.311-337.

³⁰² GIOVANNI SILVESTRI, *L'immunità ecclesiastica illustrata*, in Venezia, presso il Costantini, 1787.

³⁰³ COSIMO AMIDEI, *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti*, Firenze, 1768; ristampato lo stesso anno e poi in italiano ad Amsterdam nel 1783.

³⁰⁴ **Cosimo Amidei**: Non si sa quasi nulla sulla biografia di Cosimo Amidei. Figlio del dottore in giurisprudenza Domenico Amidei di Peccioli (Pisa), si laureò in Giurisprudenza all'Università di Pisa probabilmente nel 1746. Per le modeste condizioni della famiglia nel 1739 aveva chiesto di essere ammesso al Collegio di Sapienza, e aveva ottenuto un posto gratuito il Primo novembre 1741. Stando ad una lettera di Alessandro Verri al fratello Pietro, Amidei operava nel funzionariato giuridico fiorentino, come "notaro criminale". Per certi sono i suoi rapporti col marchese Cesare Beccaria (che conobbe personalmente e del quale fu ammiratore), desumibile da un gruppo di lettere dell'Amidei del 1766-68, e qualche cenno nella corrispondenza fra i fratelli Verri.

Cfr. DBI, voce *Amidei Cosimo*, MARIO ROSA, 1960.

³⁰⁵ C. AMIDEI, op. cit., Cap. II, Degli oggetti sopra de' quali si raggira la potestà ecclesiastica, pp.14-24

Amidei infatti proponeva una profonda riforma politica, operando una congiunzione del pensiero di Rousseau e Beccaria. La Chiesa per lui doveva essere ridotta nei limiti di una dimensione spirituale individuale, mentre la sovranità statale doveva essere libera e indipendente, fondata su una sovranità popolare «composta di uomini naturalmente liberi e indipendenti»³⁰⁶, senza escludere la figura di un Sovrano, di cui comunque negava origine e legittimazione divina. La libertà ecclesiastica, dunque, non era tanto un ostacolo per il Sovrano e il suo potere normativo rispetto a quello ecclesiastico, quanto per la manifestazione della volontà generale del corpo politico. I concordati erano definiti «come patti spogliativi de' diritti dei popoli»³⁰⁷ e la violazione della libertà naturale dei popoli era considerata una causa di nullità come nei contratti privati³⁰⁸.

Sulla scia di Beccaria³⁰⁹, i luoghi di asilo ecclesiastico erano tematizzati come porzioni di sovranità sottratte, dove tacciono le leggi e il reo sottraendosi alla punizione prevista genera una disuguaglianza in grado di sovvertire l'ordine sociale. Ogni membro del corpo politico ha infatti diritto alla sicurezza della propria persona e dei suoi beni, la cui tutela è oggetto della potestà politica. Ciascun membro che perturba queste sicurezze contravviene al patto sociale. E dunque solo la potestà politica può avere il diritto di regolare gli asili, restringendo o circoscrivendo i reati per i quali sono validi, ordinando pure l'estrazione di un reo quando è provato colpevole. In sintesi, dettare regole sulla *immunitas loci* non è lesivo della giurisdizione ecclesiastica, perché questa si occupa di oggetti spirituali e non di oggetti temporali, rientranti nell'ambito della potestà politica

Circa l'abolizione in toto degli asili, l'Amidei invece fu molto più cauto. Infatti, in merito faceva interamente propria la riflessione Beccariana, compreso l'utilitarismo della stessa³¹⁰. È utile o no l'abolizione delle *immunitas loci*? L'Amidei non si sbilancia in una risposta netta, perché non si fida del sistema giudiziario allora in vigore. La legge penale era spesso atroce come pure la sua procedura, quindi il luogo immune, ricondotto in ambito civile, poteva essere l'asilo di un perseguitato o calunniato. Solo con una riforma radicale del diritto penale, con l'abolizione della tortura, la riformulazione delle pene seguendo quanto era l'utile dello Stato, per l'Amidei, si poteva pensare di abolire le *immunitas loci*.

Con tutte queste proposizioni, non sorprende che *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti* venne posto già l'anno successivo, nel 1769, da Papa Clemente XIII, all'Indice dei Libri Proibiti. Il tema comunque rimaneva caldo, tanto che il saggio venne ripubblicato in italiano ad Amsterdam (ma forse Firenze) nel 1783.

³⁰⁶ *Ibidem*, Cap. IV, Della natura della sovranità, pp. 34-28

³⁰⁷ C. AMIDEI, *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti*, Amsterdam, 1783, p. V

³⁰⁸ C. AMIDEI, *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti*, Firenze, 1768, Cap. X, De' Concordati, pp. 71-80

³⁰⁹ Non citato direttamente nell'opera, in quanto non contiene alcuna citazione diretta.

³¹⁰ *Ibidem*, Cap. X, Dell'Asilo, pp. 80-86

La volontà del Granduca continuava a spingere risolutamente per una abolizione del diritto di asilo, in condanna della illimitata libertà ecclesiastica, convertitasi in scandali e abusi, elementi che rendevano impossibile una sostanziale riforma criminale: «le pene che le leggi infliggono ai delinquenti hanno due oggetti: cioè la correzione del Reo e l'esempio nel pubblico. Gli asili li impediscono tutti e due»³¹¹. L'asilo ecclesiastico frustrava pure la costruzione di un vigile e buon regolato governo: più che i 'gran scelerati', l'asilo beneficiava vagabondi, oziosi, soldati insubordinati, contrabbandieri, disertori, figli di famiglia per sfuggire alla correzione, donne libertine e scandalose.

Come a riguardo scrive Floriana Colao³¹², la strategia era dunque quella di costruire un consenso nell'opinione pubblica per l'abolizione e Pompeo Neri raccomandava che, nel caso di strappo improvviso con Roma, si dovessero subito muovere i torchi per procedere alla distribuzione fra il popolo di opuscoli teologici. La sottile opera di creazione del consenso venne portata avanti negli anni tramite libri, pamphlet e periodici³¹³, fino a quando il conflitto giurisdizionale non sembrò volgere a favore del sovrano in quanto era maturato nell'opinione pubblica un nuovo atteggiamento nei confronti del rapporto fra Stato e Religione, tra legge statale e Chiesa. Il Pelli nelle *Efemeridi* annotava questo mutamento della percezione delle «supposte prerogative della ecclesiastica potestà» da parte della società e rifletteva sul «modo in cui nel pubblico si sono sparse le moderne opinioni, che rendono meno temute certe leggi troppo parziali agli ecclesiastici e troppo lesive il bene dei popoli». Dovevano quindi giungere nuove norme per tradurre in diritto «sentimenti che meno di 100 anni addietro avrebbero fatto orrore».³¹⁴

Il clima verso fine anni '60 era infatti cambiato e il Pelli accoglieva i punti della rivoluzione beccariana: «nei tempi di barbarie... era naturale e giusto che vi siano degli asili, ove i colpevoli sono al sicuro da quelli che li perseguitano e che vogliono ciecamente punirli oltre al dovere», ma dal momento che in Toscana per il Pelli si era già verificata quella rivoluzione per la quale la pena dovesse essere regolata strettamente «dalle sole leggi», l'immunità assumeva un effetto opposto e da giusto rimedio a una giustizia criminale ingiusta, si trasformava in una «ingiusta speranza ai scellerati di rimanere impuniti»³¹⁵.

Il clima nel 1769 era favorevole ad una svolta, però mancava ancora l'elemento in grado di creare il 'momentum' necessario. E questo arrivò il 2 Febbraio con la notizia della morte dello strenuo difensore dello spazio ecclesiastico, Papa Clemente XIII. Il conclave si aprì il 15 Febbraio e da subito i cardinali furono sottoposti alla pressione degli ambasciatori di Francia e Spagna, le due corone borboniche, perché eleggessero un nuovo Papa che abolisse la compagnia dei gesuiti. Non è tanto questo l'elemento che

³¹¹ BMF, Manoscritti Frullani 41, cit., IV, in *Istoria della Pendenza...*, c.46v

³¹² FLORIANA COLAO, *Tra sacri canoni e illuminismo penale: alle origini della circolare toscana del 1769: "I delinquenti non godono dell'asilo"*, in (a cura di CARLO CARDIA), *Studi in onore di Anna Rava*, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 215-247

³¹³ Cfr. GIUSEPPE RICUPERATI, *Politica e religione nei giornali italiani del '700*, in (a cura di) MARIO ROSA, *Cattolicesimo e Lumi nel Settecento Italiano*, Roma, Herder Editrice, 1981, pp.49-76

³¹⁴ G. PELLI, *op. cit.*, I serie, XVII, c.2-5, 17 Luglio 1766.

³¹⁵ G. PELLI, *op. cit.*, I serie, XVI, c.83, 29 Marzo 1766.

interessa a noi, quanto che poco dopo l'arrivo della notizia a Vienna l'Imperatore Giuseppe II, neutrale sulla questione gesuita, decise di andare a trovare la sorella Maria Carolina regina di Napoli, prima fermandosi a Firenze, dove avrebbe creato un convoglio col fratello Pietro Leopoldo e poi, inevitabilmente, passando per Roma. Il 14 Marzo la notizia giunse al Sacro Collegio e la mattina del 17 Marzo Giuseppe II e Pietro Leopoldo entrarono in conclave d'accordo con i cardinali, rompendo la loro segregazione. L'Imperatore rimase nel conclave fino all'avemaria, circa tre ore, durante le quali conversò con vari cardinali non omettendo loro che la Casa Imperiale contava sull'elezione di un "apolitico" cioè di un papa che si dimostrasse più comprensivo verso la giurisdizione dei Sovrani di Clemente XIII³¹⁶. Dopo questa visita, Giuseppe II continuò sulla strada per Napoli, mentre Pietro Leopoldo tornò a Firenze. Il 19 Maggio il conclave elesse Lorenzo Ganganelli, che prese il nome di Clemente XIV. Gli auspici di Giuseppe II erano stati rispettati (come quelli dei Borbone).

L'elezione di Clemente XIV gettò nel caos tipico dei cambi repentini di governo la Curia Romana, al contempo pressata da Francia e Spagna per l'abolizione della Compagnia dei Gesuiti. Firenze aveva riproposto a Roma un nuovo accordo circa l'asilo ecclesiastico, ma dalle rive del Tevere nessuno rispondeva. Questa situazione caotica spinse Pietro Leopoldo all'adozione di misure radicali, ma non presentate come tali per non turbare eccessivamente l'opinione pubblica.

Nella questione del diritto di asilo risulta il profilo paradigmatico della politica leopoldina volta ad attuare riforme graduali che, come voleva il Rucellai, assecondato in toto dal Granduca, non avevano la veste di "leggi clamorose": infatti la pendenza sull'asilo venne risolta con provvedimenti interinali, fra cui alcune circolari segrete di polizia.

Il 9 Novembre 1769 venne inviata alla Corte di Roma una lettera dal Rosenberg con cui si annunciava che il Granduca aveva preso la decisione interna di estrarre i delinquenti dai luoghi pii, con l'assenso della madre Maria Teresa, nelle more di una definitiva risoluzione diplomatica della questione dell'immunità ecclesiastica fra Corte di Firenze e Corte di Roma³¹⁷.

Lo stesso giorno venne diramata la *Lettera del Sig. Auditore Fiscale Domenico Briccheri Colombi circa il Regolamento per i giudicanti intorno agli estratti dall'asilo*. Il 10 Novembre veniva diramata la *Circolare di Sua Eccellenza il Signor Conte di Rosemberg circa i Delinquenti non godino l'asilo*. Tutto veniva completato da una lettera non datata dell'Auditore Fiscale circa il *Contegno che gli Esecutori devono osservare nell'estrarre dai luoghi immuni i Delinquenti*³¹⁸.

³¹⁶ Cfr. ADAM WANDRUSKA, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze, Vallecchi, 1968, pp. 248-259

³¹⁷ BMF, *Manoscritti Frullani*, 41, *Affari Ecclesiastici giurisdizionali*, IV, *Lettera del Conte Rosenberg del 8 Novembre 1769 alla Corte di Roma*. In Appendice Documentaria, Documento XV, pp. 338-340.

³¹⁸ Tutti documenti contenuti in BMF, *Manoscritti Frullani*, 41, *Affari Ecclesiastici giurisdizionali*, IV. Presenti in appendice Documentaria, Documenti XVI, pp. 341-355.

Questi provvedimenti sono presenti a stampa solo in coda della raccolta privata *Leggi e bandi criminali veglianti nei felicissimi stati di Toscana, raccolti dal dottor Vincenzo Guglielmi*³¹⁹. Questa raccolta ebbe pochissima fortuna in Toscana, tanto che non è presente nemmeno alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (che riunisce nei suoi fondi le antiche biblioteche Magliabechiana e Palatina) e si trova solamente presso la Biblioteca dell'Accademia della Crusca, la Biblioteca Comunale di Arezzo, la Biblioteca dell'Archivio di Stato di Siena e la Biblioteca Comunale di Siena. Sicuramente la raccolta nel circolo di governo non fu giudicata positivamente³²⁰. In generale erano malviste iniziative di raccolte private nel campo della legislazione, perché si riteneva che queste dovessero avere l'ufficialità sovrana, come pure si temeva vi potessero rientrare provvedimenti che era meglio far rimanere fra gli *arcana imperii*. È più che plausibile che il governo abbia operato affinché quest'opera non avesse diffusione proprio per le dette circolari segrete che riportava al suo interno.

Procediamo ad un esame di queste norme. I famigli, dalla lettera non datata dell'Auditore Fiscale, ebbero l'ordine di andare a prendere nelle Chiese «delinquenti certi senza ma disturbare alcuna funzione», in modo da evitare scandalo e “rumore”. La circolare del 10 Novembre ordinava di estrarre i rei dai luoghi immuni, senza violenza e senza partecipazione del comando all'ecclesiastico. La dinamica si svolse senza il minimo contrasto e senza rumore, come desiderato: l'Auditore Fiscale sottolineava in una lettera l'opinione pubblica generalmente favorevole a questa determinazione sovrana³²¹.

Al contempo era stato diramato ai periodici il divieto di riportare in qualsiasi modo questo avvenimento: «avrà V.S. Ill.ma l'attenzione di non permettere che in alcuno dei fogli che si stampano sotto il nome di Gazzetta toscana che di Notizie del Mondo si parli dell'affare seguito questa mattina di quei delinquenti e malfattori che sono stati levati dall'asilo.³²²»

La procedura da applicare nei processi degli estratti prevedeva innanzitutto di dare loro la possibilità di scegliere se continuare a godere in carcere del diritto di asilo oppure comparire in giudizio. Nel primo caso non sarebbe stato sottoposto ad alcun esame e la causa sarebbe stata istruita come contro un reo contumace; nel secondo sarebbe stato considerato come reo presente e avrebbe goduto delle difese. Bisogna però sottolineare che il contumace nella prassi processuale toscana era considerato equivalente a un reo confesso e come tale in sentenza condannato alla pena edittale³²³.

³¹⁹ VINCENZO GUGLIELMI, *Leggi e bandi criminali veglianti nei felicissimi stati di Toscana, raccolti dal dottor Vincenzo Guglielmi*, In Siena, appresso Francesco Rossi stampatore del pubblico, 1774, pp. 392-394.

³²⁰ PATRIZIA TURRINI, *La legislazione granducale nelle raccolte a stampa*, in (a cura di) SONIA ADORNI FINESCHI e CARLA ZARRILLI *Leggi, Magistrature, Archivi: Repertorio di fonti normative e archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel Settecento*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 302-303.

³²¹ V. GUGLIELMI, *op. cit.*, p. 394.

³²² ASFI, *Camera e Auditore fiscale*, 2815, ins. 432, Brichieri a Bonsi, 9 novembre 1769.

³²³ F. COLAO, *op. cit.*, pp.244-245.

La questione si poteva dire conclusa, ma ebbe in realtà strascichi per anni. Che queste circolari non avessero chiuso la partita dovette sicuramente pensarlo Francesco Foggi³²⁴ quando pubblicò poco dopo, nel 1774, il suo *Saggio sopra l'impunità legittima*³²⁵. Lo stampò con 'permessione', non alla macchia: probabilmente il circolo di governo non pensava fosse opportuno censurare un'opera prodotta da un allievo del Lampredi cattedratico presso l'Università di Pisa, quando era possibile sfruttarlo per far apparire esistente una vera libertà di stampa nel Granducato.

Il saggio³²⁶ esaminava l'asilo sotto cinque diverse prospettive: da un punto di vista teorico, secondo lo gius naturale, secondo lo gius delle genti, secondo il diritto civile e secondo il gius canonico. Si discostava dalle precedenti opere del Pistorozzi e del Gherardi non adottando lo stile letterario tipico della controversistica ecclesiastica, ma anzi accettava lo stesso impianto dei suoi oppositori, tanto da citare come autorità il Beccaria e Rousseau.

Il Foggi segue una concezione imperativistica e volontaristica della legge, come il suo maestro, e adotta il contrattualismo sociale beccariano. In questa elaborazione però difende il diritto del Sovrano di comminare la pena di morte e la sua svincolazione dal "danno sociale" nella commisurazione delle pene, elementi danneggianti il supporto giuridico dell'assolutezza del potere sovrano: questo anche in quanto

³²⁴ **Francesco Foggi**: Nacque a Livorno il 15 Agosto 1748 da Anton Domenico, mastro muratore, e da Maria Giovanna Michelucci. Studiò all'università di Pisa, conseguendo la laurea *in utroque*. Nel 1770 era già incaricato di diritto canonico presso l'ateneo.

Nel 1774 a Livorno uscì anonimo il suo *Saggio sopra l'impunità legittima o L'asilo*. Il *Saggio* ebbe uno strascico polemico.

Nell'anno accademico 1775-76 fu nominato professore di istituzioni canoniche. In quest'ultimo anno trascrisse gli statuti dello Studio da una copia secentesca, con a seguito una raccolta di bandi, rescritti, lettere granducali concernenti l'organizzazione e le consuetudini dell'ateneo, quindi un elenco dei rettori e del personale docente e ausiliario. Quest'interessamento gli fece conseguire la posizione di vicerettore dello Studio pisano nel 1784; per il 1784-85 fu trasferito alla cattedra di istituzioni civili, ma fu dispensato dal servizio perché nel frattempo era stato scelto come precettore dei reali arciduchi di Toscana per le scienze della morale e del diritto (incarico che tenne fino al 1789).

Nel 1787 gli venne riattribuita la cattedra di istituzioni canoniche (ma solo nominalmente in quanto a Firenze); nel 1791 fu promosso da Ferdinando III alla cattedra di ordinaria canonica; l'anno seguente gli venne concesso di tenere lezioni di istituzioni canoniche anche nella propria abitazione.

Oltre che all'insegnamento e all'esercizio dell'avvocatura, il Foggi si dedicò alla cura di sette figli che tra il 1780 e il 1795 ebbe dalla moglie Anna Barigazzi.

Nel 1793 pubblicò a Pisa le *Institutiones canonicae ad usum Academiae Pisanae*: lo scopo dell'opera è in gran parte didattico; tuttavia essa acquista valore intrinseco per l'elencazione delle fonti canonistiche e della trattatistica più qualificata in merito ad ogni paragrafo, e per l'intento di integrare la normativa canonica universale con le leggi vigenti nel Granducato di Toscana.

Tra il 1794 e il '95 pubblicò, in italiano, anche i suoi corsi di "ordinaria canonica" in tre volumi: *Dissertazioni secondo l'ordine delle istituzioni canoniche per uso dell'università di Pisa* (Pisa 1794-95). La terza edizione dell'opera (Pisa 1814) è caratterizzata dall'aggiunta di un tomo di *Dissertazioni... sul titolo delle decretali De officio, et potestate iudicis delegati* e sarà messa all'Indice "donec corrigatur" con decreto del 19 Gennaio 1824.

Durante gli anni del governo francese della Toscana il Foggi si vide dirottato dalla cattedra canonica a quella di storia.

Col ritorno dei Lorena al trono fu richiamato, nel novembre 1814, alla cattedra di interprete di sacri canoni, ufficio che ricoprì formalmente fino alla morte.

Morì il 12 Agosto 1824.

Cfr. DBI, voce Francesco Foggi, PAOLO COMANDUCCI-CARLO FANTAPPIÈ, 1997; P. COMANDUCCI, *La scuola criminalistica pisana tra Sette e Ottocento*, in (a cura di) LUIGI BERLINGUER e FLORIANA COLAO *Illuminismo e dottrine penali*, Milano 1990, pp. 241-304.

³²⁵ FRANCESCO FOGGI, *Saggio sopra l'impunità legittima o l'asilo*, In Livorno, per Gio. Vincenzo Falorni, 1774.

³²⁶ Per un richiamo al pensiero di Francesco Foggi cfr. F. COLAO, *op. cit.*, p.245; Per una analisi più puntuale, Paolo Comanducci, *La Scuola Criminalistica pisana tra Sette e Ottocento*, in a cura di Luigi Berlinguer e Floriana Colao, *Illuminismo e dottrine penali*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 251-274.

per il Foggi la sovranità dello Stato non era il risultato della messa in comune di libertà naturali. Per la stessa ragione è fortemente giuspositivista: niente se non la legge è da prendere in considerazione per valutare l'imputazione.

Quale era la sua definizione di impunità legittima, richiamata nel titolo? Nel primo paragrafo del primo capitolo ce ne dà subito la definizione: «qualsivoglia sicurezza stabilita dalla legge in favore di quelli, che hanno sufficiente motivo di temere per qualche rea, colposa o causale precedente azione da essi fatta, di essere danneggiati da altri»³²⁷; immediatamente segue la definizione di asilo, quale «il gius di non essere offeso, che gode chiunque si refugia in un dato luogo dalla Pubblica Potestà destinato in certi casi a difenderlo»³²⁸.

Pur scegliendo di discutere con i riformatori utilizzando i loro stessi riferimenti, finisce per arrivare a conclusioni completamente estranee da questi come dal circolo di governo pietroleopoldino. Infatti, dopo aver messo in luce l'origine storica dell'Asilo Sacro, il quale non serviva «a favorire l'illegittima impunità dei delitti, ma a procurare solamente la correzione de' delinquenti, e l'eterna loro salute», sottolinea come non ci sia contraddizione fra la «primiera disciplina della Chiesa» e «l'Autorità de' Sovrani, a' quali soltanto appartiene di punire nelle Società civili i delitti, o di far grazia a' delinquenti, qualora non sia pregiudizievole al Pubblico bene». Qui è la svolta: non c'è un vuoto alla potestà sovrana, l'asilo è una impunità, ma è una impunità concessa dal Sovrano, in virtù del suo potere di grazia, a tutti coloro che si rifugiano in luoghi determinati, che si è stabilito essere le Chiese³²⁹ per il bene della Società. Il resto è abuso degli ecclesiastici, introdottosi nei secoli. Il saggio si chiude³³⁰ con la spiegazione del perché è così fondamentale che questo diritto di asilo, calmiera di pene eccessive o metodi procedurali crudeli, sia riconosciuto nei luoghi ecclesiastici. Infatti:

«lo spirito de' primi Vescovi, e Ministri Ecclesiastici nell'intercedere per i rei, e quello de' Principi nel condescendere alle loro preghiere, non fu già di favorire l'illegittima impunità de' delitti, ma di procurar solamente la correzione de' delinquenti, e l'eterna loro salute, soggettandoli alle rigorose penitenze stabilite dalle sacre Costituzioni contro di loro. Ed in questo senso l'Asilo Ecclesiastico (che fu una conseguenza di quelle prime intercessioni de' Vescovi, e della compiacenza ch'ebbero per loro i Sovrani in vista di tal' oggetto) non è dannoso, non è inutile, non è di carico alla Società Civile; anzi è per lo contrario vantaggioso, e confacentissimo al Pubblico Bene, mentre con questo mezzo si ottiene il fine, al quale in ogni bendisposto Governo tendono le pene, e nel tempo stesso non si priva lo Stato di un numero di Cittadini, che risanati, che siano da quelle particolari infermità, che gl'infettavano, e li rendevano incomodi al Pubblico, possono apportargli qualche giovamento: “Non, vi è Uomo (dice Rousseau), per malvagio

³²⁷ F. FOGGI, *op. cit.*, p. 11

³²⁸ *Ivi*

³²⁹ *Ibidem*, Cap. V, Par. CLXXIV, pp. 196-197.

³³⁰ *Ibidem*, Cap. V, Par. CLXXXVI, pp. 208-209.

che, sia, il quale non possa rendersi buono a qualche cosa” e aveva già detto Seneca avanti di lui, che, “siccome si medicano gli ammalati piuttosto che adirarci con loro; così le malattie dell'animo richiedono una medicina mite, e che il Medico non si esacerbi coll'ammalato” ed altrove che “i molti supplizi non son meno vergognosi per i Principi di quel che siano le morti, numerose per i Medici”. E tanto più sarà utile allo Stato l'Asilo Sacro, se gli Ecclesiastici a norma dell'antica Disciplina della Chiesa procureranno di far che i rei risarciscano i danni cagionati agli altri co' loro delitti, o paghino essi per coloro, che si refugiano, come a forma delle Leggi allora veglianti spesse volte faceva S. Agostino, e gli altri antichi Vescovi. [...] La forza grande, che hanno sopra le menti degli Uomini i Principi di Religione inculcati col massimo grado di fervore, e di Carità Cristiana da chi non lascia di guadagnare per qualunque mezzo la confidenza del reo, è di farsi credere suo vero amico, e tenerissimo Padre; [come potrebbe mai] indursi a condannare anche questa specie di Asilo esattamente regolato in tal modo, come senza dubbio lo era nei primi tempi della Chiesa, quegli, che apertamente sostiene, che il fine delle pene non dee esser altro, che quello d'impedire il reo dal far nuovi danni a suoi Cittadini, e di rimuovere ancora, gli altri dal farne? Una volta che per qualunque mezzo si è conseguito quel fine, a che più serve la pena.»

Senza stupire il saggio venne ben recepito a Roma. Le *Efemeridi Letterarie* di Roma³³¹ lo recensirono entusiasticamente nel loro numero del 21 Gennaio 1775³³²: «Un'opera bella è codesta, moderata, dotta, scritta con buona fede, con eleganza, e con sodi e veri principii».

Diversa fu invece, senza stupore, la ricezione in patria. Le *Novelle Letterarie* fiorentine, dirette dal funzionario di governo Pelli Bencivenni, nel loro numero del 18 Novembre 1774³³³ pubblicarono una recensione riepilogativa del saggio dove diversi termini vennero alterati per dare una diversa impressione ai lettori, con in apertura una stoccata: «In tali spinose ricerche procura l'Autore di portar luce, ma... noi non sappiamo se questi sia per essere più fortunato degli altri [prima di lui]». Sapendosi già che l'autore del saggio, seppur anonimo, fosse Francesco Foggi, le *Novelle* calcano la mano affermando che non fosse tutta farina del suo sacco ma che avesse scritto il lavoro sotto l'assistenza del Lampredi.

Il Foggi non rimase silente e fece stampare come pamphlet e pubblicò sul *Giornale de' Letterati* di Pisa³³⁴ una lettera dove difendeva vigorosamente la sua paternità dell'opera: «i Sigg. Estensori delle *Novelle Letterarie* Fiorentine non attaccano il mio *Saggio*, del quale invece confesso fanno maggior elogio di quello che merita, ma la mia persona e mi attribuiscono vergognosamente un plagio.» Prosegue citando le parti del suo libro distorte nella recensione, invitando ad un incontro pubblico per difendere le sue tesi e concludendo con «Toccherà dunque ad essi a far conoscere al Pubblico, se abbiano operato per imprudenza, o per malizia, e per far ciò dovranno o cantare in faccia a tutti i Letterati pubblica palinodia,

³³¹ Cfr. MARINA CAFFIERO, *Le "Efemeridi Letterarie" di Roma (1772-1798). Reti intellettuali, evoluzione professionale e apprendistato politico*, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, f.1, 1997, pp. 63-101.

³³² *Efemeridi Letterarie di Roma*, numero III, 21 Gennaio 1775, pp. 18-20.

³³³ *Novelle Letterarie*, numero 46, 18 Novembre 1774, pp. 724-728.

³³⁴ *Giornale de' Letterati*, t. XVI (1774), pp. 289-95.

e solennemente disdirsi, qualora vogliano evitar l'infamia che nasce da tali azioni fatte dolosamente, o subir tacendo la pena, che a' titoli di *freddi pedanti, e non intelligenti delle materie, che trattano*, i quali con tanta vergogna della nostra Toscana si sono nella Repubblica Letteraria, si aggiunga dal Pubblico quello di sfacciatissimi calunniatori, soffrendo così essi di portare in fronte a loro perpetuo scorno frà i Letterati, l'ignominiosa marca della Legge Remmia».

Qua termina la principale attività pubblicistica toscana relativa al diritto di asilo. Anche perché nel 1773 si passa alla nuova polemica collegata all'abolizione della Compagnia dei Gesuiti e la pubblicazione del libro *La vita di Monsignor Palafox*³³⁵.

Questa sull'asilo ecclesiastico rappresenta una cavalcata lunga un quindicennio dove si è fatto di tutto per condensare una opinione pubblica favorevole al gesto del Sovrano che firmando una circolare, senza rumore, taglia un nodo gordiano che si faceva sempre più asfissiante. D'altronde però il Granducato di Toscana era solo uno dei numerosi Stati italiani. Per Giovanni Silvestri, a Venezia nel 1787, il diritto di asilo era una questione ancora bruciante. E ancora bruciante lo era nel Regno di Sardegna con le sofferatissime Leggi Siccardi del 1850. In proposito, allora, *Il Monitore Toscano* commentò brevemente l'iniziativa piemontese dicendo: «lodano come vera innovazione un impianto sul diritto di asilo che da noi v'è da quasi un Secolo».

III.2: Il dibattito sull'abolizione del vincolismo granario

In Toscana il raccolto del 1763 fu estremamente scarso, anche se non rovinoso come quello nel Regno di Napoli. Il governo della Reggenza pensò di risolvere il problema riadottando le misure tradizionali: riconfermare la libera estrazione dei grani dalla maremma senese (concessa per la prima volta con Motuproprio³³⁶ del 27 Settembre 1738 ab inc. per la durata di dodici anni, e sempre riconfermato) con Motuproprio del Primo Luglio 1762³³⁷ in vigore dal primo Gennaio dell'anno seguente, fare affidamento sulle capacità del porto di Livorno e soprattutto confidare nel funzionamento dei Magistrati dell'Abbondanza e dei suoi magazzini³³⁸.

Questa era un'antichissima magistratura ereditata dalla Repubblica, costituita con la Provvisione del 6 Marzo 1353 che la sostituiva ai precedenti Sei del Biado. Alla fine della Reggenza era un magistrato composto (come il suo gemello che soprintendeva allo Stato Senese) da cinque persone, fra cui sempre un senatore, a nomina del Sovrano, più un secondo senatore che svolgeva il ruolo di Provveditore fisso

³³⁵ ANONIMO, *Vita interiore del ven. servo di Dio monsignor d. Giovanni di Palafox, e Mendoza vescovo d'Angelopoli e poi d'Osma illustrata con note storiche colla sua apologia sotto il titolo: D'Innocenza vendicata. Si aggiungono le notizie storiche dello stesso ven. Palafox, tratte da autentici documenti*, tomi I-II, alla macchia ma Firenze, 1773.

³³⁶ Pubblicato in CANTINI, *op.cit.*, Firenze, Stamperia Albizziniana, 1800-1808, Vol.24, pp.150-151.

³³⁷ CANTINI, *op. cit.*, Vol.28, pp.14-15.

³³⁸ FRANCO VENTURI, *Settecento Riformatore*, Volume V, *L'Italia dei Lumi (1764-1790)*, tomo 1, *La Rivoluzione in Corsica, le grandi carestie degli anni Sessanta. La Lombardia delle riforme*, Torino, Einaudi, 1987, p.336.

dell'economico, un assessore con giurisdizione sul civile e sul criminale, un cancelliere e vari ministri. Con un'attività regolata minutamente dalla Legge Generale dell'Abbondanza³³⁹ (emanata da Cosimo III il 30 Luglio 1697 ab inc.), aveva il compito di soprintendere a tutto quanto riguardasse grano e cereali, stabilendo nei mercati i luoghi, i tempi, le ore ed i posti dei venditori, impedendo a chiunque di comprare o vendere se non nei modi previsti e attraverso i sensali designati dall'Abbondanza. Registrava i prezzi di vendita dei cereali sui mercati di tutto il Dominio per comunicarli settimanalmente a Firenze. Per aprire un forno in qualsiasi provincia era necessario avere l'approvazione dell'Abbondanza, sempre se ci fosse stata una licenza libera, dato che il loro numero era prestabilito. Non tutti i forni poi potevano impastare ogni tipo di pane: alcuni potevano farlo di puro grano, altri di biade e grano. Pure peso, prezzo e forma erano stabiliti dai magistrati dell'Abbondanza, che spesso alteravano i due aspetti materiali per dare un'apparenza di stabilità nel prezzo; inoltre, prima di essere venduto ogni filone doveva ricevere un bollo per il quale si pagava una tassa al Magistrato. Il pan fine inizialmente era un monopolio dei forni gestiti direttamente dall'Abbondanza, ma successivamente, essendoci troppa corruzione in proposito, venne dato in appalto, finendo per accrescerne il costo per il Pubblico. L'Abbondanza soprattutto vietava, ritenendo che la produzione agricola della Toscana non fosse mai sufficiente a sfamare i suoi abitanti, l'esportazione dallo Stato di qualsiasi genere di cereale, punendo con anni di prigione i trasgressori. Solo in casi eccezionali poteva essere concessa la licenza straordinaria di estrarre grani a qualche ricco latifondista, oppure all'opposto la licenza d'introdurre grani dall'estero, ma in entrambi casi i magistrati erano soliti chiedere qualche genere di tangente o «mancia». Con l'obbiettivo poi di impedire speculazioni sui grani era severamente punita «l'incetta» dei grani, intendendo per 'incetta' qualsiasi rifornimento che fosse superiore all'uso personale per un mese o alla quota assegnata a ciascun fornaio³⁴⁰.

Il fine ultimo dell'Abbondanza era quello di mantenere il prezzo del pane fisso, senza riflettere l'andamento del mercato. Per far ciò negli anni di grande raccolto l'Abbondanza comprava per mezzo dei suoi funzionari a bassissimo prezzo il grano, riempiendo i suoi magazzini, con grandi costi di intermediazione e conservazione. Poi nelle annate in cui i prezzi erano più alti oppure in quelli di carestia, riapriva i propri magazzini per vendere i suoi grani a prezzi ribassati rispetto a quelli di mercato, oppure li distribuiva alle Comunità che li richiedevano, o obbligava contemporaneamente i fornai ad acquistarli ad un prezzo ridotto e vendere così il pane ad un prezzo ribassato. Ogni volta finiva però con fornai e Comunità che non saldavano i loro crediti, cosa che assommata con costi altissimi di trasporto, magazzinaggio e conservazione dei grani, e con l'arbitrarietà del Magistrato consentita da una legge vaghissima che produceva infiniti casi di corruzione e 'mangerie', rendeva le casse dell'Abbondanza in

³³⁹ CANTINI, *op. cit.*, Vol. 21, pp. 14-30.

³⁴⁰ Per una più approfondita lettura sul funzionamento dell'Abbondanza cfr. MARIO MIRRI, *La lotta politica in Toscana intorno alle "riforme annonarie" (1764-1775)*, Pisa, Pacini, 1972, pp. 10-13.

una perdita costante, sorrette solo grazie a un soccorso straordinario del governo che ormai era diventato ordinario³⁴¹.

Tuttavia, fin dalle prime settimane del 1764, di fronte all'ultimo scarso raccolto, la vecchia macchina dell'Abbondanza s'incepì, tutta l'impalcatura fittamente regolamentativa entrò in crisi e la situazione parve collassare, svelando alla popolazione solamente l'incapacità da parte del governo di risolvere o quantomeno mitigare la carestia. A Firenze i magistrati, ben presto a corto sia denaro che di pane, pensarono bene di diminuire in Febbraio di un quarto il peso della pagnotta, producendo l'effetto che «sforzandosi il popolo di comprare quanto pane potea prima che scemasse di peso, si trovarono i forni sprovvisti in guisa che, temendosi di sollevazioni, furon fatte girare per Livorno dieci pattuglie di cinque uomini ciascheduna»³⁴².

A Firenze non c'erano riserve di grano che per quindici giorni, ma da ogni angolo della Toscana giungevano nella Dominante echi di paura. Il terrore faceva sì che per garantirsi una sopravvivenza ogni comunità si rinchiudesse il più possibile su sé stessa e nei suoi privilegi particolari. Quando il Capo del Governo, il Maresciallo Botta Adorno, emanò la circolare del 7 Febbraio 1764³⁴³, doveva averlo ben presente, accompagnando la richiesta a tutti i proprietari di denunciare i cereali in loro possesso, con la precisazione che questi dovessero essere immessi esclusivamente sul mercato locale per evitare querele, esclusi solo i quantitativi necessari al consumo delle proprie famiglie e contadini.

L'esito delle 'denunce' destò terrore e dubbi su quale fosse la migliore mossa da intraprendere. Se è vero che si accertò che nel Granducato complessivamente c'erano grani per un mese di sostentamento, era anche vero che la situazione era profondamente diversa fra comune e comune: ad esempio, se le città di Pisa, Pistoia e Pontassieve si trovavano in un relativo sollievo, nelle zone appenniniche e nelle isole quasi non c'era né grano né cereali né castagne.

Ma effettuare una redistribuzione mediante le Magistrature si rivelò ben presto impossibile. Da un lato proprio a causa di quella clausola della circolare che permetteva di tenere il grano «necessario a sé stessi ed ai propri contadini», che come excepì il Barone Ricasoli erano davvero tanti nella sua fattoria di Broglio³⁴⁴. Dall'altro per i tumulti e le sommosse della popolazione, che si opponeva alla vendita da parte dei possidenti dei pochi grani prodotti nei campi da loro coltivati in altre Comunità, invocando per altro un intervento regio volto a stabilire un prezzo fisso per tutte le vettovaglie. La situazione a Firenze era inoltre ulteriormente confusa dal fatto che se da un lato si tornava a dare applicazione a diverse

³⁴¹ PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni sul governo della Toscana*, I, a cura di Arnaldo Silvestrini, Firenze, Leo S. Olschki, 1969, pp.251-255.

³⁴² FRANCO VENTURI, *Settecento Riformatore*, V/1, cit., p.338.

³⁴³ Copia in ASFI, *Magistrato dei Nove Conservatori*, 3736 - Lettere circolari ed ordini per le perquisizioni dei grani per conto della mancanza e carestia dell'anno 1764.

³⁴⁴ ASFI, *Magistrato dei Nove Conservatori*, 3736, Lettere riguardanti gli affari della penuria dei grani dell'anno 1764.

disposizioni, cadute in desuetudine, della Legge sull'Abbondanza del 1697 proibenti l'estrazione fuori sede se non dietro speciale licenza, dall'altro si assisteva inerti ad un massiccio contrabbando che svuotava le provincie, commentandolo con un «si sa che la roba va dove si vende a maggiore reputazione»³⁴⁵.

In questa situazione le differenze tra paese e paese andarono scavandosi sempre più profonde. Ogni comunità agì per conto proprio nel tentativo di garantirsi la sopravvivenza, procurandosi grano e pane in ogni modo possibile, ignorando se necessario ogni provvedimento dei Magistrati dell'Abbondanza.

L'unico effetto delle politiche adottate fu quello di favorire i già privilegiati, gli abitanti delle città, come si poteva notare semplicemente confrontando la situazione di Firenze con quella delle provincie³⁴⁶. Riemergeva il vecchio tema di 'Firenze matrigna'³⁴⁷.

Botta Adorno non sapeva come sbrogliare la situazione e si trovava in una posizione politica debolissima. Non solo, si diceva che l'aver riconcesso la libertà di estrazione dei grani dalle Maremme fosse stato un errore e che senza di essa la situazione non sarebbe stata così grave³⁴⁸. In una condizione del genere credette che la miglior cosa per rinsaldare la propria posizione fosse inasprire i controlli nel tentativo far rispettare i regolamenti.

Tale soluzione però non dovette piacere a Vienna, dato che quei regolamenti erano stati predisposti, come tutta la complessa organizzazione dell'Abbondanza, proprio al fine di evitare le carestie e far fronte ai momenti di particolare difficoltà, cosa che chiaramente non erano riusciti a prevenire né ad affrontare³⁴⁹. Insomma, era ormai acclarato che i regolamenti non funzionavano, quindi perché continuare ad applicare qualcosa che non funzionava? Così l'11 Marzo arrivò a Firenze una lettera da Vienna del Granduca-Imperatore, con cui autorizzava l'Abbondanza a fare gli acquisti di grano all'estero coprendoli non con denaro prelevato tramite nuove tasse ma dai fondi presenti nella cassa d'emergenza³⁵⁰. Tale ricorso a provviste eccezionali a favore dell'Abbondanza non dette però risultati di rilievo³⁵¹.

A questo punto ogni strada tradizionale era stata già tentata: l'immissione sul mercato dei grani accumulati nei magazzini del magistrato, il ricorso all'acquisto sul mercato internazionale da parte sia dello stesso magistrato che in via eccezionale dal Sovrano: tutte strade fallite, vicoli ciechi. A questo punto a Vienna si pensò come ultimo tentativo possibile di dare un po' di credito alle idee di certi funzionari

³⁴⁵ ASFI, *Magistrato dei Nove Conservatori*, 3736, Lettere riguardanti gli affari della penuria dei grani dell'anno 1764, Rocca San Casciano 21 Aprile 1764.

³⁴⁶ FRANCO VENTURI, *Settecento Riformatore*, V/1, cit., p.343.

³⁴⁷ «Le pays est ruiné parceque Florence s'est toujours regardée comme la cité dominante et a traité les autres villes non en mère mais en marastre», scriveva il Richécourt nel suo *Plan des changemens à faire en Toscane* trasmesso a Francesco Stefano a Vienna il 29 Ottobre 1737, appena due mesi dopo il suo arrivo a Firenze. Il *Plan* è conservato in ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 12.

³⁴⁸ Come citato da Venturi, ASTO, *Materie Politiche per rapporto all'estero in generale*, mazzo 51, 1764, lettera del Console Domenico Rivarola, 3 Marzo 1764.

³⁴⁹ MARIO MIRRI, *La lotta politica*, op. cit., pp. 14-15.

³⁵⁰ ASFI, *Consiglio di Reggenza*, 123, 11 Marzo 1764, n.1.

³⁵¹ FURIO DIAZ, *La Reggenza*, in *Storia d'Italia*, XIII/2 Torino, UTET, 1997, p.236.

toscani che volevano affidare ai privati il compito di assicurare il rifornimento di cereali, assieme alla loro circolazione e contrattazione in tutto il paese, facendo affidamento dunque per la prima volta sul gioco impersonale del mercato. Così il 2 Aprile venne emanato un Motuproprio³⁵² con cui si assicurava la libera circolazione interna dei grani e biade, la loro libera contrattazione sul mercato e soprattutto la libertà di importazione. Rimaneva severamente proibita l'estrazione. Si dava appunto 'un po' di credito' non credito 'pieno': il provvedimento era infatti puramente emergenziale avendo vigore solo fino al Luglio dello stesso anno e in deroga provvisoria al regime dell'Abbondanza, che restava totalmente in piedi³⁵³.

La situazione andò via via normalizzandosi con l'afflusso di grani dalla Francia e dall'Inghilterra. Il 20 Maggio il console sardo a Livorno scriveva: «Vien continuamente del grano, che si magazzina perché non si trova più compratori»³⁵⁴. Il 9 Giugno il Magistrato dei Nove si decideva a decretare «la libertà in cui sono posti i proprietari de' grani stati sequestrati di contrattarli liberamente [...] purché dentro lo stato»³⁵⁵. Si iniziò a pensare a misure precauzionali per l'anno seguente, dato che i pubblici magazzini erano integralmente sguarniti. Si parlò della riorganizzazione delle magistrature, della ricerca di succedanei del grano per fare il pane, di nuovi tipi di cereali più resistenti e produttivi da piantare, di nuove tecniche di coltivazione da insegnare ai contadini³⁵⁶. Ben ha descritto Venturi il momento: «Troppe speranze che la carestia dei mesi precedenti costituisse un'eccezione, troppo grande la fiducia che tutto potesse tornare come prima [...]. La Toscana sembrava avviata sulla via di Napoli, dove certo le buone intenzioni ed i programmi liberistici non erano mancanti, ma dove [...] le vecchie strutture annonarie avevan finito col restare salde sulle loro fondamenta tradizionali»³⁵⁷. Rimaneva una incrostazione di interessi troppo resistente unita con un potere pubblico troppo lontano per far sì che in questa fase qualcosa di sostanziale potesse mutare.

Ma il 1765 fu l'anno del disastro. La pioggia incessante fece andare in malora tutto il raccolto del grano, mentre una brinata il 14 Aprile distrusse in mezz'ora quello di vino, seta e castagne. La situazione era addirittura peggiore di quella del 1763.

I primi provvedimenti presi furono quelli tradizionali. Ma già il 27 Luglio 1765 il Consiglio di Reggenza decise di ritentare la strada del provvedimento emergenziale che guardava ai privati, emanando un Motuproprio³⁵⁸ che era una riedizione di quello del 3 Aprile dell'anno precedente: unica differenza la durata prolungata a un anno, fino al Luglio 1766. A fine estate iniziarono a giungere le notizie dei

³⁵² CANTINI, cit., Vol. 28, p.124.

³⁵³ MARIO MIRRI, *La lotta politica*, op. cit., p. 15.

³⁵⁴ Come citato da Venturi: ASTO, *Materie Politiche per rapporto all'estero in generale*, 51, lettera del 20 Maggio 1764

³⁵⁵ Copia in ASFI, *Magistrato dei Nove Conservatori*, 3736, Lettere circolari ed ordini per le perquisizioni dei grani per conto della mancanza e carestia dell'anno 1764.

³⁵⁶ Cfr. FRANCO VENTURI, *Settecento Riformatore*, V/1, op. cit., pp.345-352.

³⁵⁷ *Ivi*, p.347.

³⁵⁸ CANTINI, op. cit., Vol.28, pp.170-171.

magrissimi raccolti e con l'autunno quelle dei primi morti per fame. Molte Comunità trovavano salvezza nel consumare succedanei esportando contemporaneamente di contrabbando il poco grano raccolto fuori dai confini dello Stato: da Fivizzano il 21 Ottobre si affermava che «tutta la felicità di questo paese consiste nel commercio con la Lombardia»³⁵⁹.

L'affannarsi del Magistrato dei Nove e di quelli dell'Abbondanza non arrivò a concludere molto, irrigiditi in vecchie strutture e prassi, in grado di tappare una falla solo quando se ne erano aperte altre due. La strada, che sembrava avviata verso quelle drammatiche sofferenze per la popolazione e gli inutili sussulti dell'azione di governo che caratterizzarono altri stati della penisola, improvvisamente venne abbandonata a favore di un'altra diversa, grazie ad un unico elemento che andò a innovare la situazione: l'ingresso a Firenze il 13 Settembre 1765 di Pietro Leopoldo come nuovo Granduca di Toscana.

Finalmente un Granduca residente, «finalmente per la misericordia di Dio non siamo più provincia»³⁶⁰, finalmente si poteva mettere fine ad una dipendenza da Vienna (o quanto meno dall'aver un centro decisionale così lontano che decidesse gli Affari) che era vista come il principale impaccio al rinnovamento dello Stato³⁶¹.

Chiaramente l'arrivo di un nuovo Granduca residente da solo non bastava a rendere il cielo sereno. Il Targioni Tozzetti nell'*Alimurgia*³⁶² ci indica tutti gli elementi della tragedia: un anno apertosi col freddo più profondo, tanto da gelare l'Arno per giorni ed impedire ai mulini di girare. Un Febbraio dove il freddo bruciò orti e campi. E quando arrivò alla fine l'estate, in anticipo, il caldo fu ardente. Già da fine Maggio ci si accorse che tre quarti del raccolto che rimaneva era invaso dalla ruggine. Il restante quarto venne divorato dagli insetti. Già a Luglio il prezzo del grano era schizzato da 14 a 20 lire lo staio. A Giovan Battista Uguccioni, Soprasindaco dei Nove, giungevano notizie inquietanti: all'Elba mancava di che dare da mangiare ai 200 garzoni che lavoravano nelle vigne; da Cortona si chiedevano diecimila sacchi di grano; nel Mugello il raccolto non aveva neppure raddoppiato la semente; nelle campagne di Pescia la situazione era miserabile «talmente che non resta altro da fare che empire le carceri». Il Soprasindaco comunque rimaneva solido nel negare l'apertura di qualsiasi nuovo magazzino pubblico o fissare il prezzo dei prodotti.

L'ammacco complessivo era calcolato a un milione di sacchi fra grano e biade: tre volte tanto la quantità media procurata dall'Abbondanza nel decennio precedente. Per rimediare si diede dunque avvio a diversi piani, d'ispirazione differente e per questo apparentemente sconnessi. Vennero fatti acquisti

³⁵⁹ ASFI, *Magistrato dei Nove Conservatori*, 3740, *Filza di lettere riguardanti la provvista di grani per l'anno 1766*.

³⁶⁰ L'espressione è attribuita al Gianni in FURIO DIAZ, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, pp. 14-15.

³⁶¹ Lo stesso Pietro Leopoldo che riterrà questo stato di dipendenza da Vienna una delle ragioni del dissesto dell'economia toscana, come si può vedere in PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni sul governo*, I, *op. cit.*, pp.247-249.

³⁶² GIOVANNI TARGIONI TOZZETTI, *Alimurgia o sia Modo di render meno gravi le carestie proposto per sollievo de' poveri*, Firenze, a spese di Giuseppe Bouchard libraio in Mercato nuovo, 1767, pp. 279-285.

massicci di grani dall'estero, che arrivarono tardi e vennero messi in circolazione solo a partire da Ottobre. Si organizzò una campagna di prestiti alle singole Comunità, anche se spesso i ceti locali erano troppo distanti e troppo ignoranti per godere di queste facilitazioni. Nel silenzio dei governi locali, i mendichi aumentarono a dismisura. Si ritenne allora di uscire dai vecchi moduli di intervento caritativo e procurare reddito ai sudditi mediante una campagna di lavori pubblici. Si affidò la selezione delle opere da realizzarsi ad una commissione composta da Giovan Battista Uguccioni³⁶³, Giovan Battista Guadagni³⁶⁴ e Giovan Francesco Pagnini³⁶⁵. Vennero preferiti i lavori più semplici in modo da poter dar sostentamento anche a manovali senza esperienza e ci si concentrò principalmente sul rimettere in sesto strade e fossi. Questo servì anche a contenere la massa di mendichi che stava affluendo a Firenze dalle Provincie.

Tuttavia, politiche del genere chiaramente non potevano che avvenire con uno sforzo finanziario ingentissimo. Già il 23 Agosto 1766 il Provveditore dell'Abbondanza Lorenzo Ginori sottolineava gli «scapiti sensibilissimi» derivati dall'acquisto di grani a Livorno. Anche dover provvedere a 8000 barili di olio dalla Corsica e a 1800 dal Perugino non aiutò la situazione. Come nel 1764, ma con la cassa d'emergenza svuotata dall'Imperatore, si dovette ricorrere ad un nuovo prestito dai banchieri di Genova: Lire 2'959'742 più interessi. Ci vorranno venti anni a restituirlo.

³⁶³ **Giovan Battista Uguccioni:** patrizio fiorentino, fu nominato provveditore delle Decime il 2 Agosto 1758. Membro eminente della Congregazione dei poveri di San Giovanni Battista, la sua famiglia aveva avuto fra il 1578 e il 1736 quattro membri nel Senato. Lui fu il quinto, nominato nel 1761 su consiglio del Botta Adorno nel periodo in cui cercava una pacificazione con l'aristocrazia fiorentina. Alla morte del Senatore Roberto de' Ricci, successe alla sua carica di Soprasindaco dei Nove. Stando al *Nuovo lunario istorico sacro e profano per uso della Toscana per l'anno 1767*, risulta anche Sovrintendente del Tribunale della Mercanzia.

³⁶⁴ **Giovan Battista Guadagni:** nato il 14 Novembre 1729 di nobilissima famiglia fiorentina, figlio del Senatore Filippo Guadagni (azionista dell'appalto generale dal 1758, già Provveditore della Parte Guelfa). Giovan Battista Guadagni viene nominato Deputato dell'Arte della Lana nel 1762 alla morte Antonio Rosso Martini. Sempre nello stesso anno venne nominato Segretario delle Finanze, che rimanendo in carica fino a circa il 1767. Cfr. LUIGI PASSERINI, *Genealogia e storia della famiglia Guadagni*, Firenze, M. Cellini e C., 1873.

³⁶⁵ **Giovan Francesco Pagnini:** Nato a Volterra il 22 Giugno 1714, apparteneva a una famiglia di nobiltà locale decaduta. Laureato in utroque iure a Pisa sotto la guida di Leopoldo Andrea Guadagni il 20 maggio 1738, si recò poi a Roma per fare pratica forense presso «il celebre avvocato Forti» di Pescia, presso cui svolgeva la pratica anche il Tavanti con cui strinse amicizia. Sotto la protezione del Richecourt venne richiamato a Firenze e nominato nel 1743 segretario di finanze. Nel 1751 curò con Tavanti la pubblicazione di una traduzione annotata dei *Discorsi sopra la moneta* di Locke. La sua carriera procede spedita, accumulando progressivamente le cariche di Segretario del dipartimento della Direzione generale dei boschi e primo ministro dell'Archivio di Palazzo; quindi, Cancelliere della decima granducale, poi Segretario della Pratica segreta di Pistoia e Pontremoli. Nel 1765 entrò a gamba tesa nella polemica sulla libertà frumentaria pubblicando un suo vecchio lavoro del 1745: *Della Decima e di varie altre gravèzze imposte dal Comune di Firenze. Della moneta e della Mercatura de' Fiorentini fino al sec. XVI. La tesi che sostiene nell'opera è chiara: le condizioni del mercato mondiale non sono più quelle del medioevo, che favorirono l'espandersi della manifattura fiorentina in tutta Europa. È inutile dunque pensare ad un risorgimento dell'industria, non c'è una congiuntura in cui possa avvenire. Bisogna dunque concentrarsi sull'agricoltura. Di conseguenza tutti quei provvedimenti medievali volti a favorire la manifattura delle città non sono più giustificabili nella situazione presente. Ciò implica abolire i privilegi della Dominante consentendo il libero commercio dei grani, mentre in materia fiscale significa portare avanti un principio di uguaglianza e uniformità del carico tributario abolendo privilegi particolaristici. E come coronamento della sua impostazione fisiocratica, propone una 'semplice e giusta' imposta unica sulla terra, escludendo i redditi da lavoro.*

Cfr. LUIGI DAL PANE, *La finanza toscana, op. cit., pp. 81-82*; FRANCO VENTURI, *Settecento Riformatore*, V/1, *op. cit.*, pp.416-423.

La lotta alla carestia stava costando troppo allo Stato senza nemmeno che le sue magistrature riuscissero a contrastarla efficientemente. Riemerse dunque con forza nel dibattito una posizione che era sempre stata presente, ma riemergeva solo nei momenti di più forte emergenza: dare fiducia agli interessi dei privati e alle forze del mercato.

Il 6 Agosto 1766³⁶⁶ venne dunque emanato un editto emergenziale con il medesimo contenuto di quelli del 1764 e del 1765: affidare la circolazione interna dei generi di prima necessità (grani, biade e anche castagne) all'iniziativa privata fino al Luglio 1767. La riconferma di un provvedimento 'eccezionale e emergenziale' per il terzo anno consecutivo mostrava due cose: da un lato che ormai non era eccezionale ma la norma, dall'altro che l'emergenza c'era ancora proprio perché la Legge Generale dell'Abbondanza del 1697 ab inc. aveva fallito clamorosamente nei suoi intenti. Ormai la misura era colma, il passo per arrivare all'Editto del 15 Settembre 1766³⁶⁷ era brevissimo e fu compiuto: il sistema dell'Abbondanza era dato fallito per assodato (ma non ancora liquidato) e venne qua stabilita in modo definitivo la libertà della circolazione interna dei grani senza alcuna gabella regia o comunitativa; soprattutto si smantellava gran parte dei controlli previsti in materia di panificazione: aboliti dazi e bolli sul pane, concessa la libertà di prezzo per il pan di biade e per il pan di mescoli, concessa la libertà di vendita del pane di puro grano seppur, per ora, al prezzo fissato dai magistrati dell'Abbondanza in relazione al prezzo dei grani corrente sul mercato; e così continuando smantellando gran parte delle leggi di manifattura³⁶⁸.

Col Motuproprio del 3 Gennaio 1767³⁶⁹ venne poi istituita la Deputazione sopra l'Abbondanza al fine di rivedere tutto il sistema annonario (Deputati Pompeo Neri in qualità di presidente e Giovan Battista Uguccioni, Lorenzo Ginori, Antonio Serristori³⁷⁰, Niccolò Martelli³⁷¹ e Giovan Battista Guadagni), a cui il 20 Febbraio si dette il compito di rivedere anche tutto il sistema delle Grasce aggiungendo come deputato il Conte Senatore Paolo Vettori, Provveditore della Grascia³⁷².

La legge del 15 Settembre 1766 aveva dettato la direzione verso la quale bisognava andare, ma rimaneva un provvedimento per sua natura circostanziale. Era ancora necessario rivedere in modo organico il sistema frumentario della Toscana. Se era stata stabilita la libertà di panificazione e la libera circolazione interna dei grani, ancora aperto era il problema della libertà di estrazione o dell'introduzione dei grani.

³⁶⁶ CANTINI, *op. cit.*, Vol.28, p.238.

³⁶⁷ *Ivi*, pp.244-249.

³⁶⁸ MARIO MIRRI, *La lotta politica, op. cit.*, pp. 17-19.

³⁶⁹ ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 98, ins.2.

³⁷⁰ **Antonio Serristori**: azionista di minoranza dell'Appalto Generale e suo amministratore. Nominato Senatore nel 1761. Collaborò con Pompeo Neri nel 1764 a stendere il piano per la riforma del sistema dell'Abbondanza.

³⁷⁰ Di cui si parlerà nel prossimo capitolo.

³⁷¹ **Niccolò Martelli**: fino a questo punto, carriera simile ad Antonio Serristori. Nobilissima famiglia (otto senatori), azionista e amministratore dell'Appalto generale. Nominato Senatore nel 1761.

³⁷² A detta di Pietro Leopoldo nelle sue relazioni del 1773 un buon uomo non stimato buono a nulla.

Anche sotto questo aspetto, però, la strada era in larga parte già tracciata: da un lato il Sovrano indicava alla Deputazione di elaborare un progetto partendo dal Piano di Pompeo Neri del 1764, ma anche le idee degli altri Deputati erano già concordanti su quali fossero i problemi principali e la linea su cui procedere. Scriveva Serristori nel suo progetto³⁷³:

«Posti questi certi principi è inutile d'entrare in un preciso dettaglio di tutte le diverse leggi e regolamenti veglianti in questa materia, e siccome la molteplicità e varietà dei medesimi produce non pochi sconcerti nei tempi tranquilli, e molto maggiori nelle attuali critiche circostanze, invece d'esaminarli tutti separatamente si propone di riformarli e ridurre tutto ad un sistema uniforme, salvo moderare nell'atto dell'esecuzione quelle parti di esso che ne saranno riconosciute meritevoli.

[...]

Dovranno prendersi in considerazione le leggi; e i diversi Tribunali che presiedono nello Stato alla qualità e peso del pane, come la Grascia in Firenze e i rispettivi grascieri nelle comunità per ridurre gli uni e gli altri alla giusta e possibile semplicità, e liberare i fornai dalle vessazioni che possono facilmente cagionarsi ai medesimi dalle specie naturalmente inferiori dei grani, ferma sempre stante l'amministrazione della dovuta giustizia da quei Tribunali che non sono sottoposti ad eccezioni.»

La Deputazione portò all'emanazione di due Motuproprii anticipatori che sarebbero stati travolti dall'opera di riordino conclusivo della materia: il Motuproprio del 6 Marzo 1767 che stabiliva la libertà di commercio interno dei grani e aboliva la gabella di sortita dei grani come vari bolli³⁷⁴; e il Motuproprio del 21 Marzo 1767, il quale sanciva la libertà di estrazione del grano, biade e castagne³⁷⁵.

L'attività di riflessione all'interno della Deputazione trovò sintesi nella *Memoria sulla materia frumentaria* redatta da Pompeo Neri³⁷⁶. Riferendosi direttamente a Du Pont e Mirabeau, affermava che «l'intera libertà di commercio de' generi è stata ormai da tanti illustri scrittori riconosciuta, e dimostrata non solo per vantaggiosa, ma ancora necessaria per tutti gli Stati o Nazioni agrarie»³⁷⁷. Fra i quali si può esattamente annoverare la Toscana: «Io per me non dubito di asserire con tutta franchezza che lo Stato del Nostro Serenissimo Granduca non puede considerarsi se non per agrario, perché dalla sola agricoltura riconosce la sola sussistenza».

Pompei Neri ribadiva che solo dalla terra poteva venire il futuro del Granducato, aggiungendo che era grazie alla libertà di commercio dei grani che lo Stato aveva vinto la carestia mentre i magistrati

³⁷³ Conservato in ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 96 Abbondanza e Grascia 1766, inserto 'Progetto del Senatore Serristori sopra le provviste di grano'.

³⁷⁴ ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 98 – Affari relativi all'unione dei magistrati d'abbondanza e grascia e formazione di quello d'annona 1767, inserto 5.

³⁷⁵ ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 98 – Affari relativi all'unione dei magistrati d'abbondanza e grascia e formazione di quello d'annona 1767, inserto 6.

³⁷⁶ Pubblicata successivamente come *Memoria di Pompeo Neri sopra la materia frumentaria*, in GIOVANNI FABBRONI, *Dei provvedimenti annonari*, Firenze, 1817, p. 399 e sgg.

³⁷⁷ *Memoria di Pompeo Neri sopra la materia frumentaria*, in *op. cit.*, p.399.

dell'Abbondanza collassavano; era grazie alla libertà di commercio che l'Inghilterra non conosceva carestie da un secolo; era solo grazie alla libertà di commercio che si sarebbe potuto aumentare il prodotto dell'agricoltura e sfamare tutte le bocche dello Stato. E non si facesse affidamento a questo fine al commercio estero, il quale o impoverisce lo Stato o comunque si fonda sull'estrazione di generi greggi o manifatturati comunque prodotti dall'agricoltura.

Al termine della battaglia politica annonaria si arrivò così al Bando sopra i nuovi regolamenti annonari del 18 Settembre 1767³⁷⁸:

«Poiché ci è ben noto quanto dannosi e oppressivi siano per il popolo imposte e monopoli, a cui sono sottoposti la produzione e la vendita del pane, così abbiamo deciso di accordare molteplici sgravi e libertà non solo per la produzione, la vendita e il trasporto del pane, ma anche per la vendita, il commercio e il trasporto di grano, granoturco e delle farine che ne sono prodotte, e la cui produzione è nostro desiderio di favorire e di incoraggiare con tutti i mezzi a beneficio della coltivazione nei nostri felicissimi stati.»

Le disposizioni che contiene il Bando subito dopo l'introduzione sono semplici: vengono abolite tutte le diverse imposte, tasse e bolli che gravano su tutte e tre le qualità di pane, sfarinati e farine; aboliti ogni monopolio e privativa su questi prodotti; stabilita la libera produzione in tutto il territorio del Granducato per la produzione e vendita di pane e farine; stabilita la libertà di contrattazione e di 'incetta'. Ma la novità più grande stava negli articoli XXI-XXII-XXIII-XXIV dove per la prima volta si prevedeva la libertà di estrazione secondo i criteri già a suo tempo suggeriti da Pompeo Neri. Accanto ad un dazio sull'importazione (30 soldi al sacco), era prevista la totale libertà d'esportazione senza dazio fino ad un limite di prezzo rilevato sui mercati e considerato sufficientemente remunerativo per i produttori: 14 Lire al sacco. Solo se si fosse toccato un prezzo ancora più alto, considerato indice di carestia, si sarebbe disposta la proibizione di estrazione e l'abolizione del dazio d'importazione. In ogni caso, per facilitare il sollievo economico, l'estrazione rimaneva sempre totalmente libera nella Maremma Senese. Di fatto, dal 20 Luglio 1768 non venne mai proibita la libertà di esportazione, anche quando durante la carestia di inizio anni 1770 il prezzo salì molto sopra le 14 Lire (per abbassare il prezzo dei grani e tutelare i consumatori si pensò allora di passare al liberoscambismo totale permettendo anche la libera importazione senza dazi).

Era la vittoria del partito fisiocrate antivinculista³⁷⁹ e della posizione del Pagnini.

³⁷⁸ CANTINI, *op. cit.*, Vol. 29, pp. 46-55

³⁷⁹ Sulla diffusione della fisiocrazia nel Granducato di Toscana, cfr. VIERI BECAGLI, *La diffusione della fisiocrazia nell'Italia del Settecento. Note per una ricerca*, in a cura di PIERO BARUCCI, *Le frontiere dell'economia politica. Gli economisti stranieri in Italia: dai mercantilisti a Keynes*, Firenze, Polistampa, 2003, pp. 63 e sgg.; per approfondire il tema del legame fra fisiocrazia e riforme, in particolar modo tributarie e municipali, cfr. ANTONELLA ALIMENTO, *Tra coerenza dottrinale e progettualità riformista: il ruolo dei proprietari nelle proposte del movimento fisiocratico (1760-1776)*, in *Studi Settecenteschi*, 24, 2004, Napoli, pp. 153-179.

Riguardo alla fisiocrazia, è utile per lo sviluppo del nostro discorso qui schematizzare in qualche punto i principi di questa scuola del pensiero economico, creata nei tardi anni '50 dal medico di corte francese François Quesnay, per l'impatto che ebbe nel produrre un nuovo modo con cui approcciarsi ai problemi economici, sociali e istituzionali. I punti principali della teoria fisiocratica si possono così riassumere, secondo la sintesi realizzata da Carlo Capra che è sufficiente per i nostri scopi:

«1. L'unica attività veramente produttiva, nel senso di creatrice di nuova ricchezza, è l'agricoltura, purché venga praticata con metodi avanzati in uso in Inghilterra (grandi affitti, largo impiego di manodopera salariata, uso dei cavalli in luogo dei buoi ecc.) L'industria e il commercio si limitano a trasferire o a trasformare la ricchezza esistente, senza nulla aggiungervi.

2. Il sovrappiù rispetto alle spese di coltivazione, o "prodotto netto", che si ottiene ogni anno costituisce la rendita spettante ai proprietari del suolo; una parte ne viene prelevata sotto forma di imposta, per il mantenimento della Corte e della Pubblica Amministrazione, dal Re, in quanto comproprietario di tutti i fondi della nazione.

3. La spesa della "classe proprietaria", che si distribuisce tra la "classe produttiva" (lavoratori agricoli, compresi i fittavoli) e la "classe sterile" (composta da artigiani e commercianti), mette in moto una serie di flussi di denaro e di beni (rappresentati graficamente da Quesnay nel famoso Tableau économique del 1756) che si conclude alla fine del ciclo con il ripristino degli equilibri di partenza, solo a un livello più elevato.

4. Dovere dei governi è non intralciare il funzionamento di queste "leggi naturali" con dazi e balzelli mal congegnati e di costosa percezione, lasciando invece completamente libero il commercio interno ed estero delle derrate e limitando il prelievo tributario all'imposta fondiaria. Solo in queste condizioni, secondo i fisiocratici, i grani avrebbero ottenuto sul mercato il loro "giusto prezzo", un prezzo remunerativo per i coltivatori che sarebbero stati così incentivati ad accrescere la produzione; era questo il modo di prevenire le carestie, che erano aggravate invece dai vincoli e dagli intralci posti alla libera compravendita.

È la concezione del sistema della produzione e degli scambi come un universo governato da leggi proprie, che i governi non possono impunemente trasgredire e a cui anzi debbono conformare la loro azione se vogliono promuovere la prosperità della nazione³⁸⁰.»

Il provvedimento approvato dal Sovrano esprimeva infatti una linea ben netta, sancita scolpendola nel marmo per il futuro: le carestie non venivano più ritenute un 'accidente' da mitigare, ma un momento di criticità dovuto ad una sottoproduzione cerealicola nazionale innaturale per un territorio che sarebbe stato naturalmente fiorente; sottoproduzione generatasi solo per le mala-politiche medicee che avevano asservito la campagna ai bisogni dei cittadini e di quelli fiorentini in particolare. Per incrementare la produzione dunque si doveva fare uso di soli due mezzi entrambi volti a stimolare l'interesse privato:

³⁸⁰ CARLO CAPRA, *Gli italiani prima dell'Italia: un lungo Settecento, dalla fine della controriforma a Napoleone*, Roma, Carocci, 2014, p.177-178; per approfondire sul pensiero fisiocratico si rimanda a 1. LIONEL ROBBINS, *A History of Economic Thought*, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2000, pp.95-103; 2. JOSEPH ALOIS SCHUMPETER, *History of Economic Analysis*, Oxford, Allen & Unwin, 1954, pp. 264-316; 3. HARRY LANDRETH-DAVID C. COLANDER, *History of economic thought*, Boston-Toronto, Houghton Mifflin College, 2001, pp.59-65; 4. MURRAY N. ROTHBARD, *Economic Thought Before Adam Smith: an Austrian Perspective on the History of Economic Thought Vol.I* Auburn, Ludwig Von Mises Institute, 2006, pp.365-382.

togliere i vincoli in modo da permettere un accrescimento del prezzo dei grano sui mercati, che aumentasse il margine di rendita ed invogliasse a nuovi investimenti nel settore, e messa in coltivazione di terre marginali, nonché opere pubbliche di riassetto fisico del territorio (soprattutto in Maremma, ma anche in Val di Chiana come pure la generale opera di ricostruzione viaria iniziata in quegli anni). Il compito dello Stato era mettere i privati nella condizione di bene operare, piuttosto che indicare e forzare la buona operazione.

Lo stesso Bando del 18 Settembre 1767 manifestava la volontà all'articolo XLVII di stabilire a Firenze una Congregazione che andasse a riunire i Tribunali di Abbondanza e Grascia. Infatti, era con Motuproprio del 20 Febbraio dello stesso anno che si erano allargate le competenze della Deputazione sopra l'Abbondanza con l'indicazione che si occupasse anche degli affari di Grascia col fine della riunione delle magistrature. L'esito di questi lavori fu la *Relazione sopra l'Uffizio della Grascia di Firenze presentata a S.A.R. da i deputati sopra i nuovi regolamenti dell'Abbondanza e Grascia sotto dì 10 Aprile 1768*³⁸¹.

A detta della Deputazione «tutte le incumbenze giurisdizionali del detto magistrato e di buon governo sopra descritte si possono comodamente trasferire nel nuovo magistrato», anche se questo da solo non è sufficiente a risolvere il problema principale, cioè che «nel regolamento dei mercati e vendita dei commestibili vi siano molte leggi inutili, e talvolta perniciose a mettersi in pratica». A tal fine sarebbe opportuno che una volta istituito il magistrato riunito:

«[...] dopo l'esperienza di un anno o altro tempo che fosse necessario alle prove e tentativi di cui ha bisogno questa materia, il magistrato medesimo potrebbe fare una relazione di ciò che crede da riformarsi, e da conservarsi, sopra della quale quando V.A.R. gradisca di avere il nostro sentimento, potremo con più certezza formarlo, concordando i lumi che resulteranno dall'esperienza di chi avrà agito con le massime che la R.A.V. ha approvate nelle materie di abbondanza e con quelle che ella sarà per approvare dopo questa nostra rappresentanza nelle materie di Grascia.»

Al Capitolo XVI della Relazione emerge la volontà di applicare all'olio le stesse logiche che si erano utilizzate per i grani: tenendo presente che il Pisano era l'unica zona dello Stato da cui era permessa l'estrazione degli oli e considerando che era anche l'unica in cui la cultura dell'olivo era florida grazie al fatto di avere un buon ritorno, si proponeva di concedere «la libertà generale dell'estrazione che sola serve a render fertili le provincie capaci di questa cultura»³⁸².

³⁸¹ ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 97 (la relazione corrisponde a tutta la filza).

³⁸² Il tema della produzione e commercio dell'olio fu al tempo oggetto di un dibattito acceso tanto quanto quello in merito alla libertà frumentaria, che però accidentalmente non ha mai attratto l'interesse degli studiosi. La lotta politica ebbe il suo apice nel Motuproprio del 25 Ottobre 1771 (in CANTINI, *op. cit.*, Vol.30, pp. 151-153) che dispose la libera circolazione dell'olio senza gabelle all'interno del territorio del Granducato e nel Motuproprio del 28 Ottobre 1771 (in CANTINI, *op. cit.*, Vol.30, p. 154) che prevede una provvisoria libera introduzione senza gabella dell'olio forestiero nello Stato fino al Giugno dell'anno successivo. A inizio 1771 era stata disposta la libera introduzione dei grani senza gabella.

Dopo pochi mesi, con Motuproprio del 29 Ottobre 1768³⁸³, i magistrati dell'Abbondanza e della Grascia³⁸⁴ vennero soppressi e sostituiti con l'unica Congregazione dell'Annona, la quale ereditava le competenze giurisdizionali dei due precedenti magistrati come modificate dalle leggi del 1766 e del 1767: cioè ben poca cosa, non potendo interferire nelle contrattazioni o limitare la libertà di circolazione interna, trasformandosi principalmente in un ufficio statistico volto a raccogliere il dato dei prezzi sui vari mercati, come anche quello delle sementi e delle raccolte³⁸⁵. Si faceva salva la possibilità della Congregazione di presentare al Granduca tutti quei provvedimenti che fossero favorevoli al Pubblico, dove ormai si intendeva non troppo velatamente che ciò fosse sinonimo di provvedimenti di semplificazione dei regolamenti e soppressioni di private.

Lo stesso 29 Ottobre veniva inoltre contemporaneamente emanata una Legge³⁸⁶ con cui venivano accolte tutte le proposte fatte nella Relazione sulle Grascie, andando ad abolire tutte le private e quasi tutte le tasse, nonché stabilendo la libera estrazione, contrattazione e circolazione dell'olio.

I due provvedimenti gemelli manifestano dunque una volontà razionalizzatrice delle magistrature in quanto mezzo per incentivare l'economia dello Stato (quindi andare ad incidere sull'assetto istituzionale per produrre sviluppo), volontà che tuttavia è affiancata e mitigata dalla privazione di reali poteri di governo dell'economia: anzi, l'invito rivolto alla magistratura è proprio quello di indicare come renderlo più lieve. Due provvedimenti che confermano ancora una volta nel 1768 la linea di fiducia in una autonoma capacità della 'libertà' di produrre «se non l'abbondanza quantomeno la sufficienza» senza bisogno di una qualche 'stampella' pubblica.

Queste scelte spinsero nel 1769 Mirabeau a dedicare *Les oeconomiques* al Granduca di Toscana, proprio in un momento in cui un identico esperimento fisiocratico di liberalizzazione dei grani sembrava votato al fallimento in Francia (cosa che poi infatti avvenne). L'immagine che Mirabeau dipinge di Pietro Leopoldo è quella di uno straordinario "Principe Pastore", "Dieu donné", mentre di converso punta il dito verso il Re di Francia che non aveva sufficientemente supportato l'amministrazione nelle sue scelte di liberalizzazione.

Ebbe luogo da questo momento una azione di propaganda ad opera dei fisiocratici, condotta instancabilmente, per presentare la Toscana come un paese toccato dalla moderna volontà di riforma che ne avrebbe assicurato la prosperità. Negli anni '70 Mirabeau utilizzò libri, periodici e pamphlet per informare l'opinione pubblica francese di qualsiasi cosa avvenisse in Toscana, di cui si teneva aggiornato per tramite del residente toscano, l'abate Niccoli: attraverso Roubaud, Baudeau e Dupont fece in modo

³⁸³ CANTINI, op.cit., Vol. 29, pp. 160-162.

³⁸⁴ Il Tribunale della Grascia era "montato" nel medesimo modo di quello dell'Abbondanza con incumbenze, problemi, ammanchi e mangerie molto simili al gemello, solo che si occupava di soprintendere al traffico delle carni e dell'olio. Per maggiori informazioni cfr. PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni sul governo della Toscana*, I, op. cit., pp. 255-257.

³⁸⁵ MARIO MIRRI, *La lotta politica*, op. cit., pp.62-64.

³⁸⁶ CANTINI, op. cit., Vol. 29, pp. 162-167.

che nelle *Ephémérides du citoyen*, nel *Journal de l'agriculture, du commerce et des finances* e sulla *Gazette d'agriculture, commerce arts et finances*, venissero pubblicate con continuità ampie notizie sulle iniziative del governo toscano e venissero tradotti e commentati diversi motupropri di Pietro Leopoldo³⁸⁷. Ad esempio, *Les Ephémérides du citoyen* agli inizi del 1770 pubblicava una notizia sulla diffusa libertà di commercio dei grani nel Granducato:

«A excité chez les philosophes de France toute l'admiration que mérite une ordonnance aussi bienfaisante et aussi digne d'un Prince grande, bon et sage. Plus ces philosophes désirent fortement le bien de leu patrie, et plus ils se croyent obligés d'applaudire avec transport à tout les opérations quel es souverains des autres pays font pour le bonheur de leurs Etats. Ils sentent que l'on ne peut améliorer dans le mond, et surtout en Europe, aucun gouvernement, sans que les autres y participent plus ou moins [...] Nouns avon promis à ces homme de bien de leurfaire connoitre plusieurs autres édits du meme Prince qui leur inspireront les memes sentiments.³⁸⁸»

Di fatto da allora in poi le *Ephémérides du citoyen* terranno nella terza parte di ogni fascicolo una rubrica di aggiornamento sulle iniziative prese da Pietro Leopoldo in Toscana.

Il Granduca diventò il modello utilizzato da Mirabeau per sciogliere ogni dubbio che i suoi interlocutori potessero avere circa questa linea riformistica. Sin dall'inizio della corrispondenza con Carl Friedrich, Margravio del Baden, gli inviò una copia de *Les oeconomiques* sottolineando la dedica a Pietro Leopoldo e continuando nelle lettere a fornirgli informazioni di prima mano sulla sua linea politica³⁸⁹. Stessa cosa fece col conte di Scheffer, primo ministro del Re di Svezia Gustavo III.

L'immagine di Pietro Leopoldo come principe illuminato innovatore fu dunque fatta circolare in tutta Europa ad opera di un circolo di scrittori fisiocratici, mossi dal trovare supporto alla liberalizzazione dei grani disposta da Luigi XV, che stava fallendo, mentre in Toscana si ripeteva avesse raggiunto grandi successi. Quando in Francia queste riforme fallirono del tutto, gli scrittori fisiocratici volsero ad espandere la loro battaglia innovatrice sul piano Europeo, sfruttando i collegamenti che avevano già maturato con vari Principi. Divennero quasi un «partito europeo delle riforme»³⁹⁰ sviluppando una fitta rete di propaganda tramite periodici, opuscoli, trattati, corrispondenze. L'immagine di Pietro Leopoldo venne fatta circolare il più possibile e negli anni aumentò sempre più il distacco fra le riforme che il Granduca stava attuando (come quella comunitativa) e quelle su cui si incentrava la propaganda fisiocratica.

Pietro Leopoldo gioiva di questa notorietà come il più illuminato dei Principi e come dedicava tanta attenzione all'opinione pubblica nazionale, allo stesso modo fece per quella internazionale. Seguì e favorì

³⁸⁷ MARIO MIRRI, *Riflessioni su Toscana e Franca, riforme e rivoluzione*, in *Annuario dell'Accademia Etrusca di Cortona*, XXIV, 1989-1990, p.120

³⁸⁸ *Ephémérides du citoyen*, 1770, vol. II, p.193

³⁸⁹ MARIO MIRRI, *Riflessioni su Toscana, op.cit.*, p. 121

³⁹⁰ *Ivi*, p.123

questa propaganda da parte dei fisiocratici del suo nome, ma si spinse pure oltre, arrivò cioè a pagare giornalisti o scrittori francesi affinché scrivessero piccoli lavori in lode alle sue riforme.

Mentre i fisiocratici facevano del Granduca un modello di successo per la loro propaganda pan-europea, Pietro Leopoldo dirigeva la 'curva culturale' (ossia della dinamica e del livello culturale di un paese, rappresentata come una curva asintotica indirizzata verso un preciso punto) del Granducato di Toscana, dando ordine di stampare alla macchia numerose traduzioni di opere della 'setta', al fine di muovere l'opinione pubblica a suo favore nei delicati equilibri interni.

Nel 1768 in Toscana apparve un *Avviso al popolo sul bisogno suo primario, o sia trattato sulla totale e perfetta libertà si commercio*³⁹¹ ed in seguito lo stesso anno *Avviso al popolo sul bisogno suo primario, o sia Trattato sulla macinatura dei grani e sul commercio della farina*³⁹², entrambe traduzioni degli *Avis au peuple sur son premier besoin, ou petits traités économiques, sur le blend, la farine e le pain* che Nicolas Baudeau aveva pubblicato nel 1768 sulle *Ephémérides du Citoyen*. Le traduzioni in oggetto si devono a G.P. Lelorgne, maestro di lingua francese presso i Cavalieri di Santo Stefano a Pisa, che integrava il proprio modesto stipendio traducendo opuscoli di carattere tecnico che «figure vicine al governo gli affidarono e fecero circolare a sostegno delle battaglie politiche in corso»³⁹³.

La traduzione di questi due Avis fu seguita l'anno successivo dalla pubblicazione della *Raccolta di decreti, partiti e lettere di alcuni Parlamenti della Francia spettanti alla perfetta, e intera libertà nel commercio de' grani*³⁹⁴, una raccolta in traduzione di diverse lettere, 'arrets' e 'représentations' sulla libertà del commercio dei grani, inviate dai parlamenti al controllore generale delle finanze francese e già apparse sulle *Ephémérides du Citoyen*. Nel 1770 seguì la traduzione anonima delle *Lettres à un ami sur le vantages de la liberté du commerce des grains et le danger des prohibitions* di Guillaume François Le Trosne, col titolo *Lettere a un amico sopra i vantaggi della libertà di commercio e i cattivi effetti delle proibizioni*³⁹⁵. Lo stesso anno venne pubblicato il terzo *Avviso al popolo sul bisogno suo primario, ossia Trattato su la fabbricazione e commercio del pane e sopra la vera maniera di fare le Provvisioni necessarie al pubblico*³⁹⁶, traduzione dell'ultimo Avis di Baudeau.

³⁹¹ NICOLAS BADEAU, *Avviso al popolo sul bisogno suo primario o sia Trattato sulla totale, e perfetta libertà nel commercio de' grani*, In Firenze, per lo Stecchi, e Pagani, 1768.

³⁹² NICOLAS BADEAU, *Avviso al popolo sul bisogno suo primario, o sia Trattato sulla macinatura dei grani e sul commercio della farina*, In Firenze, per lo Stecchi, e Pagani, 1768

³⁹³ DANIELE BAGGIANI, *Tecnologia e riforme nella Toscana di Pietro Leopoldo: la traduzione del "The advancement of Arts, Manufactures and Commerce di William Bailey*, in *Rivista Storica Italiana*, CV, n. 2, 1993, pp. 514-554: 524 e nota 18.

³⁹⁴ ANONIMO, *Raccolta di decreti, partiti e lettere di alcuni Parlamenti della Francia spettanti alla perfetta, e intera libertà nel commercio de' grani*, In Firenze, appresso Giuseppe Allegrini e Comp., 1769.

³⁹⁵ GUILLAUME FRANÇOIS LE TROSNE, *Lettere a un amico sopra i vantaggi della libertà di commercio e i cattivi effetti delle proibizioni*, In Firenze, nella stamperia Allegrini Pisoni e comp., 1770.

³⁹⁶ NICOLAS BADEAU, *Avviso al popolo sul bisogno suo primario, ossia Trattato su la fabbricazione e commercio del pane e sopra la vera maniera di fare le Provvisioni necessarie al pubblico*, in Firenze, appresso Allegrini, Pisoni, e Compagni, 1770.

La discussione sul tema rimase però all'ordine del giorno anche col passare dei decenni, tanto che nel 1793 Francesco Maria Gianni si ritrovò a pubblicare un suo pamphlet dal titolo auto-esplicativo: *Sopra il timore di quegli imbecilli che la libertà di commercio dei grani possa far vuotare la Toscana di altri generi*³⁹⁷.

III.3: Il dibattito nella battaglia contro le corporazioni

In Europa il periodo fra il 1765 e il 1776 fu molto difficile per le corporazioni delle arti³⁹⁸, per la presenza di movimenti negli ambiti di diversi governi volti alla loro abolizione. Nel Gennaio del 1776 Turgot emanò infatti un editto con cui abolì tutte le corporazioni. Coloro che avevano interessi contrari a questa decisione si fecero subito sentire tramite il Parlamento di Parigi, che rifiutò l'interinazione dell'editto. Lo scontro fu tale che il 12 Marzo il Re fu costretto a presentarsi in Parlamento con un '*lit de justice*' per ordinarne la registrazione. Subito scoppiarono violentissimi tumulti, di fronte alla violenza dei quali Re Luigi XVI si determinò nel Maggio seguente a licenziare Turgot e revocare l'editto.

Diversi gli accadimenti nella Lombardia austriaca, dove si procedette in maniera più graduale. Qua infatti, già 1765, era stato istituito il Supremo Consiglio di Economia³⁹⁹, a cui il governo teresiano intese affidare l'onere di 'scavalcare' e sorvegliare le corporazioni al fine di liberalizzare il sistema produttivo dello Stato di Milano. Troviamo l'idea del 'primato dell'economico' connessa all'intenzione di trasformare l'amministrazione della società da un sistema giustiziale a uno più propriamente 'per uffici di governo'. Anche qui si volle agire politicamente per spezzare il controllo operato dai patrizi sulle Magistrature Cittadine con connessa riduzione degli spazi delle corporazioni urbane.

Al contempo l'istituzione del Supremo Consiglio rappresentò un passaggio dalle posizioni della cameralistica (che riteneva le corporazioni avessero un ruolo fondamentale), a quelle della più accesa libellistica anti-corporativa. Infatti, all'inizio del regno di Carlo VI, volendo questi assicurare la prosperità dell'economia e di conseguenza entrate fiscali per lo Stato e tranquillità sociale tramite l'occupazione lavorativa, assunse vari provvedimenti per rinsaldare domanda e offerta, provvedimenti che non potevano non implicare un rafforzamento del ruolo delle corporazioni, viste ancora come cornice istituzionale ineludibile di ogni attività economica. Tuttavia, il fallimento di tali misure nel migliorare la produzione manifatturiera spinse a separare le due problematiche. Già verso la fine del regno di Carlo VI maturò l'idea di un diverso modo di dirigere il governo dell'economia, che si tradusse successivamente in sovvenzioni dirette a manifatture meritevoli accompagnate dall'attenuazione delle strutture protettive e

³⁹⁷ Come citato da NICOLA CARRANZA, *Polemica antimedicca dopo l'istaurazione lorenese*, in *Bollettino Storico Pisano*, Anno XXII-XXIII (terza serie), 1953-1954, p. 135 nota 32

³⁹⁸ Per lo stato delle corporazioni delle arte in tarda età moderna: cfr. 1. PAOLO MALANIMA, *La decadenza di un'economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII*, Bologna, il Mulino, 1982; 2. TOMMASO FANFANI, *The guilds in italian economic development in the Early Modern Era: Guilty or Innocent?* in *Guilds, Markets and Work Regulations in Italy, 16th.-19th Centuries*, Aldershot, Ashgate, 1998

³⁹⁹ CARLO CAPRA, *Il Settecento: il Ducato di Milano*, a cura di GIUSEPPE GALASSO, *Storia d'Italia*, Torino, UTET, 1982.

dalla realizzazione di una entità di controllo diretta da funzionari di nomina regia e non di estrazione cittadina. La struttura corporativa invece, venuta meno la sua capacità di sostenere i tentativi di miglioramento manifatturiero meglio salvaguardabili dai singoli sciolti dal vincolo corporativo e caduto per gran parte il suo rilievo quale esattore fiscale, era destinata a venir progressivamente abbandonata.

L'istituzione a Milano nel 1765 del Supremo Consiglio di Economia fu il passo ulteriore di questa politica che maturava in tutte le corti asburgiche. Anche qui ci troviamo di fronte a un punto di rottura accentratore degli equilibri di potere tradizionali fra Principe e oligarchia cittadina mediante un riassetto delle magistrature, come accadde ripetutamente anche in Toscana dopo l'arrivo di Pietro Leopoldo.

Quanto a noi qui interessa mettere in luce sono le competenze, inedite, di questo Consiglio milanese.

È stabilito che dal Supremo Consiglio dipenderanno «tutti gli Affari e Materie spettanti a mercimonio e commercio; così tutte le Badie, Scuole, Università, Collegi ed altri Corpi Mercantili sì della Città e Stato di Milano [...] eseguiranno immancabilmente gli Editti⁴⁰⁰» che il Consiglio emanerà, e in caso di disobbedienza potrà rimuovere dal loro impiego Abati e Consoli delle Arti, e punire il Corpo o il singolo Mercante. Avrà poi il compito di rivedere tutte le Leggi e Consuetudini del Mercimonio in generale e di ogni Arte in particolare, «provvedendo nel medesimo tempo alla loro economia», arrivando a proporre un Codice unico di Commercio. Infine, gli spetterà la promozione delle manifatture e l'ispezione generale del commercio. Questo Supremo Consiglio verrà poi abolito nel 1771 quando il governo assume in via diretta la gestione di tutta l'economia e le regalie.

Nel frattempo, anche in Toscana non poteva mancare nel circolo di governo un movimento anti-corporativo. Infatti, nel Gennaio del 1770, il Tavanti⁴⁰¹ aveva dato ordine a G. Sarchiani di tradurre in italiano il romanzo di Gabriel-François Coyer *Chinki, histoire cochinchinoise* (che in francese ebbe anche due *sequel* sul figlio Naru e il nipote Tari), un testo di matrice fortemente liberoscambista, che sarebbe stato stampato alla “macchia” a spese del governo per i tipi d'Allegrini e Pisani.

Il titolo con cui venne pubblicato in italiano fu *Chinki, istoria concincinese che può servire ancora ad altri paesi*, con la sola indicazione dell'anno. In trentatré capitoli è narrato di come Chinki, contadino figlio di contadini da otto secoli, è condotto all'immiserimento e poi alla morte dal lusso dei sovrani e dalle leggi sul commercio. Infatti, le tasse aumentarono per il numero di monumenti che il Re voleva costruire in sempre maggior numero nella capitale e Chinki si trovò all'improvviso senza più di cosa vivere una volta pagato il suo tributo. Si diresse verso la città per cercare impiego per sé e i suoi figli, ma scoprì che per immatricolarsi come sarto bisognava essere cittadini e che lui, per gli statuti dell'arte, pur essendo nato nel regno contava come straniero. Anche la via del panettiere era impedita, in quanto per immatricolarsi

⁴⁰⁰ Istruzioni 4 gennaio 1766.

⁴⁰¹ Per la biografia, vedi pag. 43.

fornaio bisogna essere figlio di fornaio: «Io credevo che si giudicasse l'artefice dall'opera, e non dalla nascita: il figlio di un maestro erediterà forse l'abilità del padre?».

Provò a svolgere l'attività di ciabattino ma un calzolaio lo denunciò all'Arte per aver realizzato delle scarpe; provò a far diventare il figlio apprendista calzolaio, ma gli statuti obbligavano a tenere un solo apprendista per volta. Conversò pure con un fabbricante di aceto, il quale gli disse con rammarico che servivano addirittura sette anni di matricola per poter insegnare a fare l'aceto!

La vita di Chinki proseguì su questo pieno inclinato e alla fine si ritrovò con le figlie ridotte a concubine, tranne una che morì impiccata; mentre i figli si erano tutti dati alla gestione di giri di gioco d'azzardo o alla falsificazione di monete.

Con la morte nel cuore Chinki tornò alla sua valle, poco dopo si celebrò il suo funerale.

Il libro venne accolto freddamente dalle *Novelle Letterarie*: «in alcuni luoghi si potrebbe bramare più chiarezza e forse in altri conciso scherzo, e si desideri sia gustato». D'altro canto, però «se questo piace, lusingherà che sia per produrre dei vantaggi che feliciteranno i nostri nipoti, dopo avere divertito anche noi.» Si trova nella recensione anche una riflessione 'antropologica': «Chi conosce un poco gli uomini d'oggi, loderà che indirettamente si cerchi di illuminargli così, anziché con libri seri, che per lo più sono letti da pochi, e di rado da quelli che influiscono nel migliorare la sorte dei mortali.»

La recensione abbastanza fredda comunque non venne censurata, anzi il Rosenberg si pronunciò a suo favore, in quanto aiutava a far pensare che il libro non derivasse dal circolo di governo. L'uscita di questo romanzo sospetto non fu infatti casuale, ma servì ad aprire le strade ad un *Motuproprio* emanato *Primo Febbraio* di quell'anno, dove all'articolo 1 si leggeva:

«Abbiamo determinato di abolire le diverse Magistrature e Tribunali della città di Firenze che hanno avuto fin'ora la giurisdizione sopra le Arti e Manifatture predette e di confidarne la Direzione e Soprintendenza a un solo Magistrato e Tribunale. E perciò sopprimendo il Magistrato dei Sei Consiglieri di Mercanzia, la carica di Giudice e Ufficiale di detta Corte i Magistrati, Provveditori, Assessorati delle Arti dei Mercatanti, del Cambio, della Lana, della Seta, dei Medici e Speciali, dei Vajai e Cuojai, dei Fabbricanti e Linajoli di nostro *Motuproprio*, certa scienza, con la pienezza della nostra Sovrana Potestà creiamo nella Città di Firenze una Camera di Commercio, Arti e Manifatture per soprintendere generalmente al buon governo di tutti gli affari relativi a tali importanti oggetti in tutti i nostri Stati con tutte le facoltà, privilegi, e prerogative solite godersi dai Tribunali Supremi e questa sarà composta di quel numero di Deputati che tempo per tempo sarà da Noi destinato fra i quali vi sarà sempre un Deputato Legale. »

Come Deputati della Camera vennero nominati gli stessi componenti della Deputazione per la sua istituzione. Michele Ciani fu nominato Deputato Legale, mentre Filippo Neri ebbe la qualifica di Direttore di Azienda, col ruolo di dirigere e sorvegliare la gestione dell'economico della Camera e il suo Provveditore e due Sotto-Provveditori. Queste nomine nel segno della continuità furono opportune in quanto permisero di seguire con maggior cognizione di causa i primi difficili anni di vita del nuovo

organo, oltre ad essere per certi versi uno sbocco quasi 'naturale' di un percorso di lotta politica e di idee riformatrici incominciato numerosi anni prima.

In merito ai compiti del nuovo istituto, essi furono ampi, attenendo sia alla sfera giudiziaria che a quella dell'economico e di promozione del commercio.

I redattori del Motuproprio e il Rosenberg dovevano aver chiaro nella mente il testo normativo che aveva istituito il Supremo Consiglio di Economia, ricalcandolo sotto molteplici aspetti.

Alle funzioni giudiziarie della Camera sono dedicati tutti gli articoli dal 10 al 25, così riassumibili nei punti più salienti:

- Circa le cause civili ordinarie ed esecutive sia di prima che di seconda istanza, che erano di pertinenza della Mercanzia e degli altri Tribunali riuniti, diventa unico giudice competente l'Auditore della Camera, che dovrà decidere secondo ordine e forma dei vecchi Tribunali;
- Le sentenze di primo grado proferite dall'Auditore se di valore inferiore alle Lire 70 sono inappellabili; viceversa è ammesso appello presso la Camera col voto del Giudice del rispettivo quartiere;
- Le cause esecutive che erano di competenza del Giudice di Mercanzia per Firenze e il Dominio passano all'Auditore;
- Gli appelli proposti contro le sentenze dell'Auditore sospendono l'esecuzione per soli dieci giorni;
- Le cause già proposte in primo grado nei Tribunali Provinciali non possono essere avocate a sé dalla Camera per evitare inutili spese e fatiche ai litiganti, i cancellieri e i ministri della Camera potranno però sempre tentare una conciliazione amichevole delle parti nelle cause di piccola importanza: in caso di fallimento del tentativo deciderà l'Auditore pettoralmente se si tratta di cause con un valore inferiore a Lire 30.
- I Tribunali Provinciali continueranno ad esercitare la giurisdizione civile e criminale di solo primo grado con le solite modalità;
- Le cause criminali saranno istruite dall'Assessore Criminale della Camera e la sentenza dovrà essere pronunciata o col voto del Deputato Legale della Camera sentito l'Auditore, o nei casi previsti dal giudice provinciale in conformità con la prescrizione ricevuta dalla Camera stessa;
- Spettano all'esclusiva competenza della Camera, come giudice unico ed inappellabile, tutte le cause criminali e miste concernenti la trasgressione alle leggi delle Arti, sia riguardo le norme di fabbricazioni sia riguardo al contrabbando, con l'eccezione delle manifatture collegate alla Camera Granducale o alla Congregazione dell'Annona⁴⁰²;
- Nel diritto sostanziale e procedurale si continuerà ad applicare quello delle singole Arti.

⁴⁰² LUCIANO RAGNI, *Documenti sulla formazione, struttura e organizzazione della Camera di Commercio, Arti e Manifatture di Firenze, Firenze, Industria tipografica fiorentina, 1962, pp. 40-43*

Quanto all'economico, l'art. 26 stabilisce che spetta alla Camera la gestione del patrimonio, degli effetti e dei diritti che erano dei singoli Tribunali mentre l'art. 8 riguarda il proseguimento dell'amministrazione dei luoghi Pii (Ospedali del Duomo e di San Giovanni Battista; la riunione dei Tribunali non comportò dunque il venire meno dei fini caritativi tipici delle corporazioni medievali) e il proseguimento della tenuta dei registri dei matricolati.

Infine, riguardo al fine della promozione del commercio, si trova ben enunciato nell'art. 4:

«Dovrà finalmente essere sua cura di rappresentarci e proporci in ogni tempo tutto ciò che essa crederà più adatto per conservare e rendere sempre più florido il traffico toscano sia interno che esterno, ed in particolare per aumentare la quantità dei prodotti e generi nazionali, per perfezionare e rendere meno dispendiosa la lavorazione di essi, e per facilitarne i trasporti e l'esito tanto dentro che fuori del Granducato, e dovrà parimenti mettersi in grado di darci tutte le informazioni occorrenti, tanto per le suppliche dei particolari, che per le rappresentanze degli altri Tribunali e Ministri che fossero relative al traffico e manifatture e potessero influire nella loro maggiore o minore prosperità. »

Dunque la Camera si configura essenzialmente come un organo di consulenza 'tecnica', esperto nei lumi delle teorie economiche 'moderne' che caratterizzano i paesi culti. Il principio dietro sotteso era che assicurando la libertà economica si sarebbe creato un ambiente adatto al prosperare delle 'forze naturali' dell'industria, in grado di far progredire autonomamente il commercio ed il paese. Veniva quindi confermata l'idea liberale che i problemi dello Stato si potessero risolvere con soli interventi istituzionali volti a creare un piano, una 'base', su cui poi si possano dispiegare liberamente le forze della società.

A ciò si aggiungevano altre tre incombenze:

- Vigilare sull'osservanza delle leggi e regolamenti riguardanti il traffico e le manifatture;
- Informarsi degli aggravii e degli ostacoli che privati, Ministri delle Comunità o altri Dipartimenti potessero arrecare al buon andamento del commercio, operandosi nei limiti della sua autorità per porre fine a questi disordini o fornire sostegno agli artisti con i suoi ministri;
- Infine l'art. 3 prevedeva che la Camera desse agli artefici, ai manifattori e ai trafficanti gli aiuti opportuni per stimolarne le attività e facilitare la lavorazione.

È evidente come fosse assegnata all'organo una competenza amplissima ma essenzialmente consultiva, ovvero priva della facoltà di prendere provvedimenti di propria autorità, se non in misura limitatissima. Infatti, per ogni decisione importante la Camera doveva sottoporre una propria rappresentanza al Sovrano, che poi si sarebbe regolato autonomamente sul da farsi.

Questo era in realtà l'esito di una dinamica e di una lotta interna al governo iniziata ben quattro anni prima. Infatti il primo Motuproprio con cui Pietro Leopoldo manifestò la volontà di 'conoscere per deliberare' in tema di Tribunali delle Arti risale al 30 Ottobre 1766⁴⁰³, dove si invitavano i Provveditori

⁴⁰³ ASFI, *Segreteria delle Finanze*, 49, pp. 132-134; pubblicato anche in LUCIANO RAGNI, *Documenti sulla formazione*, op. cit., p.73.

delle quattro arti principali (su otto) a rispondere a precise domande: dopo aver dedicato negli anni precedenti così tanto interesse al commercio dei grani e alle sue magistrature, dovette apparire naturale tentare di raccogliere informazioni su quel sistema di Tribunali sconnessi che sovrintendevano a quasi tutte le manifatture del dominio fiorentino.

Le risposte dei vari provveditori richiesero molto tempo per essere elaborate e vennero consegnate al Granduca dopo quasi due anni, a fine primavera del 1768, sotto forma di Relazioni⁴⁰⁴. Quella per noi più rilevante è la risposta dell'Arte dei Vajai e Cuojai, stesa da Filippo Neri (che era Provveditore anche del Tribunale dell'Arte della Lana. Pochissime sono le notizie sulla sua vita, pari agli studi sul suo operato⁴⁰⁵).

Nella Relazione dell'Arte dei Vajai e Quojai⁴⁰⁶, consegnata il 21 Aprile 1768, troviamo una disamina storico-giuridica dei poteri delle arti. La Relazione si apre con una descrizione di tutte le magistrature dell'Arte per evidenziare quanti stipendi ed emolumenti venissero spesi in cariche di fatto del tutto onorifiche.

L'Arte, che impiegava direttamente 3582 persone, era governata dal 1756 da tre consoli, imborsati ogni quattro mesi, col compito di ricevere gli appelli di tutte le cause dei giudicanti emesse nel contado e nel distretto fiorentino. Nella loro attività erano assistiti da un assessore, incaricato di conoscere tutte le cause commesse dai consoli e di trasmettere loro una relazione assieme al proprio voto, che doveva essere approvato a meno che non fosse stato evidentemente ingiusto. Il magistrato dei consoli poteva però lasciargli decidere tutte le cause ad arbitrio, in aggiunta a quelle in cui le parti domandavano

⁴⁰⁴ Tutte in ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 106.

⁴⁰⁵ Unica eccezione l'articolo di ALESSANDRA CONTINI, *Il censimento del 1767. Una fonte per lo studio della struttura professionale della popolazione di Firenze*, in *Ricerche storiche*, XXIII (1993), n. 1, gennaio-aprile, pp.76-121.

Filippo Neri: Nel 1747, alla morte prematura di Giovanni Roffia, Filippo Neri ebbe il posto di Provveditore del Tribunale dell'Arte dei Vajai e Cuojai. Carlo Ginori così ne presentava le qualità a Francesco Stefano: «Fratello dell'abate Neri Segretario di questo Consiglio di Finanze, il quale è giovane di ottima aspettativa e che ha fatto a Pisa con molto credito il corso dei suoi studi, e che ha avuto l'onore di presentarsi ai piedi della Maestà Vostra a Francfort e a Vienna, dove attualmente si ritrova, e che ha dato segni di talento e di prudenza da poterlo impiegare con speranza e profitto al servizio della Maestà Vostra». Si distingue così subito per la ricerca di una sorta di rapporto preferenziale con la Corte di Vienna.

Con motuproprio del 9 Ottobre 1758 venne ancora nominato deputato del Magistrato dell'Arte della Lana⁴⁰⁵, dove già svolgeva la funzione di assessore legale Angelo Tavanti. Il rapporto fra i due fu sempre improntato a una concordia ideologica che faceva da sfondo ad una amicizia fraterna. Tavanti arrivò a definire l'amico Neri «apostolo della libertà». Questo condusse ad un asse politico Tavanti-Filippo Neri, che si rafforzò con ancor più in nettezza quando il fratello maggiore Pompeo diseredò il minore Filippo nel 1769 a seguito di un conflitto familiare insorto per l'acquisto di beni alienati dalle amministrazioni contro il suo parere.

Con la successione nel 1762 del Posh al Toussaint come direttore delle finanze di Francesco Stefano, le sue idee innovative e al passo con i più avanzati indirizzi economici iniziarono ad essere ascoltate e apprezzate alla Corte Imperiale⁴⁰⁵. Lo stesso anno, alla morte di Antonio Rosso Martini, viene promosso a Deputato-Provveditore dell'Arte della Lana. Secondo deputato dell'Arte, invece, Giovan Battista Guadagni.

Probabilmente fu grazie a una concordia comprovata con Vienna, all'amicizia di Angelo Tavanti, alla sua elevata conoscenza della teoria economica e soprattutto della statistica, come anche alla buona prova che aveva dato a capo dell'economico dei Tribunali di due Arti in una gestione di stampo 'commissariale', che venne nominato membro della Deputazione del 25 Novembre 1766.

⁴⁰⁶ ASFI, *Segreteria di Gabinetto* 106, n.17.

espressamente di essere giudicate dall'assessore. Ma il vero controllo amministrativo e tecnico spettava a due Deputati e al Provveditore a durata indeterminata nominati dal Sovrano, ai quali comunque erano riservate alcune cause criminali alle quali doveva partecipare col suo voto anche l'Auditor Fiscale.

Quanto alle entrate, quasi tutte le tasse dell'Arte erano state abolite con i Rescritti del 20 Novembre 1765 (che aboliva la tassa sulla produzione del cuoio nostrale) e del 2 Settembre 1767⁴⁰⁷: con quest'ultimo, concesso a seguito di una memoria di Filippo Neri rimessa a S.A.R., veniva abolita la tassa del pepe ma soprattutto la tassa di matricola per tutti gli artisti di città, contado e distretto, lasciando il semplice obbligo di descriversi nei libri dell'Arte a fine statistici. Nella relazione sull'arte il Neri ha poi commentato che questa abolizione «ha risolto problemi, perché era di piccola entrata per la cassa, ma dava gravissimo incomodo agli artisti più poveri [...] che subivano un aggravio e un disastro ben spesso otto o dieci volte maggiore del profitto che ne derivava alla cassa».

Ciò premesso, procedette nell'operare una sintesi storica di tutto il sistema delle arti fiorentino. Durante la Repubblica le arti erano state potentissime e dominavano la città e la politica. Ma con il Principato avvennero tre mutazioni: la possibilità di estrarre dalle borse anche cittadini non artefici per ricoprire la carica di console; la diminuzione del loro potere in quanto affiancati da deputati fissi di nomina sovrana; la nomina sovrana di tutti i loro funzionari:

«In primo luogo, da quel tempo in poi per ottenere il consolato non fu più necessario l'essere attualmente artefice, poiché si cominciò ad ammettere nelle base di estrazione per il consolato molti cittadini non artefici, il quale uso è andato di poi tanto avanti, che presentemente il alcune Arti pochissimi o punti sono artefici, che godino del consolato. Questa mutazione può credersi che abbia avuto origine dall'aver cominciato i cittadini fiorentini sotto al principato a vergognarsi di esercitare attualmente le arti, e dall'essere perciò restato l'esercizio delle medesime in mano a persone non ammesse alla cittadinanza e che per conseguenza a tenore degli Statuti dell'Arti non erano capaci del consolato, poiché mancando il numero de cittadini che avessero bottega aperta ed essendo necessario per formare le borse ricorrere o agli artefici attuali, che non erano cittadini o ai cittadini che non erano attuali artefici, fu stimato meglio prendere questi ultimi, giacché erano già descritti nei Libri delle Matricole delle Arti per ragione della formalità voluta dalle antiche leggi, che non permettevano a niuno di godere de sommi onori della Repubblica se non era matricolato, cioè se non aveva fatto descrivere il suo nome fra' sottoposti ad una delle Arti.

La seconda importante mutazione seguita nel Principato fu l'abbassamento della potenza dei consoli medesimi. Nel tempo della Repubblica a soli consoli apparteneva la direzione di tutte le cose spettanti all'arti in specie poi di tutti ciò, che concerne le manifatture e il traffico, ed altre a ciò avevano in mano l'amministrazione della giustizia fra i sottoposti, quali erano in gran numero, e potevano perciò a voglia dei consoli far nascere dei tumulti molto considerabili.

Questa potenza in mano a persone che si eleggono per tratta non piacque ai Principi Sovrani della Toscana per anco non sicuri di loro medesimi, che perciò senza innovare alcuna cosa circa ai consoli suddetti, che non ebbero il coraggio

⁴⁰⁷ CANTINI, *op. cit.*, Vol.29, p.76; il negozio originale si trova in ASFI, *Arte dei vajai e quojai Filza di memoriali e negozi segnata XIX – n.70*, negozio 63 del 20 Agosto 1767.

di sopprimere, pensarono di creare in ciascheduna arte un nuovo magistrato, che dà loro fosse eletto, e da loro in conseguenza dipendesse, al quale confidarono la direzione di tutte le cose spettanti alle arti, in specie delle manifatture e del commercio, e in questa forma l'autorità dei consoli venne ad essere tacitamente ristretta alla pura amministrazione della giustizia fra i sottoposti, quale pure di tempo in tempo è stata di poi in varie forme diminuita. Questi nuovi magistrati, che per lo più furono chiamati col nome di deputati, o soprintendenti, attesero da principio con molto calore alle loro incumbenze, ma in progresso di tempo, non essendosi stata prescritta una adunanza fissa, ne essendosi stata assegnata alcuna provvisione, cominciarono a rendersi meno attivi, e le loro incombenze furono quasi tutte insensibilmente addossate alla persona del Provveditore nella forma che si pratica presentemente nella maggior parte delle Arti.

La terza mutazione fatta nel Principato fu che dove prima tutti i ministri ed ufiziali delle Arti erano tutti tratti a sorte dalle borse o eletti da consoli per durare solo un certo tempo, cioè o quattro mesi o un anno, furono di poi tutti questi eletti dal Principe ed il loro impiego cominciò ad essere perpetuo e a beneplacito del Principe medesimo.»

Infine, furono accorpate tutte le Arti, le maggiori con le minori, per meglio controllarle, e ridotte dal numero di 21 del tempo della Repubblica alle 8 che resistevano sotto Pietro Leopoldo.

Questa situazione comportava effetti negativi che andavano contro il buon andamento e il traffico di tutte le manifatture, cioè impediva una buona amministrazione della giustizia, in quanto ad emettere sentenze non erano soggetti giurisperiti e tanto meno persone fisse, ma soggetti che ricoprivano la carica per solo qualche mese e si rimettevano sempre al giudizio del Cancelliere:

«È stato questionato in diverse occasioni se per la decisione delle cause di mercatura siano più adatti i legali o i mercanti. [...] Ma l'esperienza fa sempre vedere che i Tribunali composti di legali tolgono di mezzo un'infinità di dispute inutili alle quali dà luogo l'ignoranza degli altri, sicché in sostanza [...] quantunque i legali diano luogo a qualche maggior formalità, il corso dei giudizi tutto ben considerato resta più breve, molto più che in pratica sempre segue che le sentenze de' giudici non legali più facilmente ottengono la restituzione in integrum, e le revisioni, ma nel caso nostro questa questione è molto inutile, perché i consoli delle arti non sono ordinariamente né legali né mercanti, e perciò non sono in grado di dare il loro voto, se non in quella forma, che gli viene suggerita dal Cancelliere, il quale per lo più, quantunque sia Dottore, non è un legale abile ed sperimentato, e per conseguenza non è in grado di troncar le liti e le difficoltà con quella franchezza che lo potrebbe fare un Tribunale composto di pratici legali, oltre l'inconveniente che risulta essere nelle mani di uno solo la decisione di tutte le cause portate a ciaschedun tribunale delle arti.

Si può rimediare per verità a questo in qualche parte con domandare la commissione di un giudice, ma questa istessa domanda porta seco molta lunghezza e spesa perché gli assessori non sono giudici necessari; [...] il che poi non essendo possibile per le cause di piccola importanza queste restano [...] sempre all'arbitrio del Cancelliere.

S'aggiunga in più che nelle mutazioni che seguono giornalmente de' Cancellieri o per morte o per promozione non resta in questa sorte di Tribunali altra persona informata delle regole tenute fino a quel tempo nel Tribunale medesimo e delle massime con le quali questo si è regolato nelle diverse occorrenze, onde non si pone mai in essere un sistema fisso che tolga l'arbitri.»

A questo punto la relazione del Neri tocca il suo climax progettuale, indicando la necessità di un nuovo magistrato composto da giureconsulti che organizzino e si occupino di tutta la vita delle Arti:

«Crederci dunque che per tutti questi motivi l'amministrazione della giustizia nelle cause civili dovesse togliersi dai presenti magistrati, che non sono legali, e commettersi ad un nuovo magistrato composto di buoni giureconsulti, il quale potrebbe servire tutte le arti con adunarsi ogni mattina e spedire le cause con la dovuta regolarità e prontezza procurando soprattutto di accordare amichevolmente con le parti in quanto è possibile per scansare il dispendio sempre inevitabile di una lite.

Quanto poi alla soprintendenza al buon regolamento delle manifatture e del traffico non par che ancor questo possa richiedere un magistrato spedito per ogni arte e crederci più utilmente potesse riunirsi tutta insieme in un sol magistrato composto da due o tre persone pratiche principalmente delle massime e principi generali con i quali devono regolarsi tali materie e capaci di sostenerle e difenderle dagli attacchi di quelle persone che hanno interesse di opporvisi.

A queste stesse persone tornerebbe bene che fosse riunita la cognizione sopra le trasgressioni alle leggi delle Arti, e perciò quantunque essi non dovessero essere legali, sarebbe necessario che avessero un assessore legale con il di cui voto dovessero sentenziare nelle cause criminali e questo potrebbe essere uno de' componenti della Deputazione ed avere perciò il voto in tutte le altre cose che possono occorrere; giacché ben poche sono quelle le quali non possono ricevere maggior lume ed una maggiore sicurezza da' principi legali.»

Insomma, Neri sta invocando l'abolizione dei Tribunali delle Arti e la loro unione in una unica Camera di Commercio, la quale potrà concedersi più ampie ambizioni e permettersi di «informarsi minutamente di tutto ciò che riguarda la lavorazione, traffico, perfezione, ampliamento [delle manifatture] e somministrare i lumi e le notizie di fatto che sono necessarie per le proposizioni da farsi al Sovrano». Soprattutto sarà necessario nominare ispettori che vadano a sincerarsi e raccogliere informazioni dello stato delle manifatture nelle provincie, di cui a Firenze si sa molto poco. E per non lasciare i poveri artefici privi della possibilità di far arrivare le proprie richieste alle orecchie del Sovrano o far rappresentanza di qualche ingiusta molestia sarebbe opportuno che «in ciaschedun luogo di qualche importanza vi fosse la borsa dei matricolati da cui si estraessero dei rappresentanti [...] e che questi avessero la facoltà di convocare tutti gli altri artefici per trattare in presenza d'un attuario [...] della Deputazione degli affari appartenenti alla manifattura». Proposta che riemergerà ancora negli anni successivi.

I pochi (quattro per la precisione) autori⁴⁰⁸ che hanno trattato il tema dell'istituzione della Camera di Commercio di Firenze hanno sempre fatto seguire, nel loro ordine di esposizione, alle Relazioni delle

⁴⁰⁸ Cfr. Il migliore è 1. ATTILIO OBLATH, *La camera di commercio, arti e manifatture di Firenze (1770-1782)*, Bologna-Rocca S. Casciano, L. Cappelli, 1932; vi sono anche 2. RODOLFO MISUL, *Le arti fiorentine: decadenza e soppressione; le camere di commercio: origine-modificazioni: studio storico sociale con documenti inediti tratti dal R. Archivio di Stato in Firenze*, Firenze, Bernardo Seeber, 1904; 3. LUCIANO RAGNI, *Documenti sulla formazione, op. cit.*; 4. RENZO RISTORI, *La Camera di commercio e la Borsa di Firenze*, Firenze, Olschki, 1963; il tema ha destato anche interesse presso la comunità accademica francese, riguardo a cui si segnala un articolo fondato principalmente sull'analisi della bibliografia più recente CORINNE MAITTE, *Le réformisme éclairé et les corporations: l'abolition des arts en Toscane*, «Revue d'histoire moderne et contemporaine», 2002\1, (n. 49-1), pp. 56-88.

Arti contenute nella filza 106⁴⁰⁹ l'analisi della memoria⁴¹⁰ che Pietro Leopoldo commissionò ad Angelo Tavanti sul tema della riunione dei Tribunali delle Arti. Anche in questa sede ci atterremo a questa scelta, ma è necessario fare una importante specificazione. Ossia che Pietro Leopoldo domandò a Tavanti una memoria su come procedere alla riunione dei Tribunali delle Arti e il Segretario la consegnò il 18 Febbraio 1768, cioè prima della consegna delle Relazioni da parte dei vari Provveditori. Anche le *Osservazioni del Granduca sulla memoria di Tavanti* e il *Promemoria* relativo risalgono a prima della consegna delle Relazioni: ciò significa che le Relazioni non influirono quasi minimamente sulla decisione di riunione, in quanto i 'giochi' erano già fatti.

Tavanti non nascose che «per quanto semplice e per altra parte utile e vantaggiosa sembra l'idea di riunire in un solo Tribunale la soprintendenza di tutte le Arti e Manifatture, pure questo progetto richiede un serio esame e molte osservazioni prima di metterlo in esecuzione» e propose che in un tal istituto venissero accorpati i Tribunali delle Arti della Seta, Lana, Vajai e Cuojai, Fabbricanti e Linajoli, Cambio e Mercatanti (queste ultime due da vari secoli non soprintendevano più ad alcuna manifattura ed erano una sorta di opera pia). E poiché «le attuali magistrature, essendo quasi tutte composte di cittadini tirati a sorte ogni quattro mesi che per lo più non sono né legali né mercanti, non sono adattati all'amministrazione della giustizia né a promuovere l'avanzamento delle manifatture alle quali presiedono», riteneva indispensabile «sopprimere le dette Magistrature formate per così dire a caso e creare un magistrato fisso, composto di persone intendenti e pratiche principalmente delle massime e principi generali con i quali devono regolarsi tali materie e unicamente occupati a promuovere l'avanzamento di dette manifatture». Questo obiettivo di promozione e avanzamento delle manifatture doveva essere quello che contraddistingueva l'attività del nuovo magistrato, per questo «converrebbe separare il contenzioso e darne l'incumbenza ad un giudice il quale indipendentemente dal nuovo magistrato giudicasse e risolvesse tutte le cause civili che insorgessero fra i sottoposti».

Emerge il tema della separazione del contenzioso dall'economico, e su questa strada poi prosegue sottolineando come i Tribunali delle Arti abbiano anche un patrimonio di rendite e immobili consistente così che con questa riunione sarà possibile amministrarli più correttamente tramite un solo Provveditore e un minor numero di impiegati. Infatti, grazie alla riunione dei Tribunali delle Arti sarà possibile procedere ad una razionalizzazione del numero dei loro ministri. Infatti, un numero così grande di funzionari esiste solo per garantire il rispetto di antiche leggi di manifattura che al tempo presente sono inutili se non dannose. Propone dunque:

⁴⁰⁹ ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 106.

⁴¹⁰ *Ivi* n.4; pubblicata in RENZO RISTORI, *La camera di Commercio, op. cit.*, documento 4.

«prima di procedere alla predetta riunione [...] *[di commettere]* a due o tre persone, intendenti e capaci di esaminare le disposizioni delle leggi e statuti di ciascun tribunale, come pure la qualità delle tasse che sono imposti ai manifattori e gli effetti che producono, di proporre la riforma delle leggi inutili e dannose e l'abolizione degli aggravii che vessano i poveri artefici e impediscono la loro industria. Dovrebbero pure essere incaricati di esaminare il sistema che si tiene nell'amministrazione delle rendite delle Arti.»

I compiti del nuovo magistrato dovranno essere in primo luogo «invigilare all'aumento e perfezione delle manifatture, con dare agli artefici quelle notizie e quegli aiuti che di mano in mano potessero occorrere e con fare al Sovrano quelle rappresentanze che giudicasse più utili», quindi invigilare all'osservanza delle leggi delle Arti e giudicare le relative cause civili, infine soprintendere alla buona amministrazione del patrimonio delle Arti stesse.

La necessità di un magistrato fisso esperto delle leggi è espressa anche nella relazione di Filippo Neri, come anche la volontà di riunire tutti i Tribunali delle Arti in un medesimo magistrato. I punti di concordia fra i due vanno ben oltre: anche Tavanti sottolinea l'opportunità che gli artefici matricolati possano riunirsi al fine di discutere dei loro problemi e convenire di muovere una supplica al Sovrano per correggere qualche ingiustizia (in un capoverso testualmente uguale a quello scritto dal Neri). Concorda anche con l'assegnare al nuovo magistrato due o tre ispettori di manifatture:

«perché il consiglio medesimo potesse essere per mezzo loro in grado di avere delle notizie sicure dello stato attuale delle manifatture delle quali di mano in mano si trattasse, e potesse ancora assicurarsi della puntuale esecuzione di quelle nuove diligenze che fossero proposte e di quelle esperienze che si volessero fare, o in Firenze o in altri luoghi dello Stato, per promuovere sempre più la perfezione o la maggiore economia delle manifatture.»

Quest'ultimo è un passo interessante perché per la prima volta emerge il tema di una competitività sul mercato, non tanto per la 'perfezione' e quindi per il 'lusso' quanto per una più moderna visione del rapporto qualità/prezzo. Da ciò, Tavanti prosegue con un attacco indirizzato alle leggi di manifattura, sostenendone non solo l'inutilità ma anche la dannosità per le manifatture, poiché rendevano difficile se non impossibile seguire il desiderio cangiante dei compratori:

«Quantunque per molto tempo siasi creduto vantaggioso il regolare le manifatture con certe leggi riguardanti la fabbricazione, pure l'esperienza ha fatto riconoscere che le manifatture ed il traffico non richiedono altro che libertà e protezione.

È troppo difficile che chi prescrive tali regolamenti sia a portata di sapere tutto ciò che richiede il vantaggio della manifattura in diversi tempi, nei diversi luoghi e in tutte le circostanze degli artigiani, molto più che l'esito delle medesime dipende sempre dalla moda che varia continuamente e dipende dal basso prezzo per cui possono darsi. Il prescrivere certi metodi di fabbricazione con sanzione penale lega le mani agli artisti, perché non possono seguire quelle variazioni che l'uso di mano in mano introduce e che le circostanze richiedono per adattarsi al gusto dei

compratori, i quali bene spesso desiderano ciò che la legge proibisce, cioè piuttosto il basso prezzo congiunto coll'imperfezione che la perfezione congiunta col prezzo alto.»

Continua quindi con una dichiarazione di fede nel libero mercato testualmente uguale a quella di Filippo Neri scritta nella Relazione sull'Arte della Lana.

Comunque, il fatto che entrambi rimarchino la necessità di ispettori che “apprendano lumi e li diffondano fra i manifattori” fa emergere un interesse particolare per il tema dello sviluppo tecnologico. Questo deriva probabilmente dalla pubblicistica francese di quegli anni, come anche l'idea stessa nella mente di Tavanti e Neri di un ‘Consiglio di Commercio’ è accostabile all'esperienza dei *Bureau du Commerce* francesi⁴¹¹. La Francia si presenta ancora una volta fonte di forti ispirazioni provvedimentali, come lo era stata per il Piano Frumentario del 1764 di Pompeo Neri.

In particolare, il Bureau du Commerce di Parigi era coadiuvato da un folto corpo di ispettori volto al controllo e allo stimolo tanto delle manifatture reali quanto delle realtà extracorporative più dinamiche delle province. A questo fine il dirigismo alla Colbert venne man mano sostituito da un più flessibile e indiretto sostegno statale alle imprese⁴¹². Sotto questo punto di vista i progressi nella chimica e nella tecnologia industriale furono una diretta conseguenza dei metodi adottati per il governo di tali comparti⁴¹³. Insomma, nella mente di Tavanti e di Neri, citando il Baggiani, «compito dei pubblici poteri era di mettere a loro disposizione [*dei manifattori nazionali*] le soluzioni più adatte a trarre il massimo profitto dalla “onesta libertà” di scambio e di mestiere che il governo leopoldino era in procinto di accordare agli attori economici»⁴¹⁴.

Il Granduca rispose velocemente con delle sue *Osservazioni*⁴¹⁵. Pietro Leopoldo, già convinto alla causa liberistica dall'Editto sui grani del 15 Settembre 1766, non mosse considerazioni alle assai ingombranti premesse ideologiche del suo Segretario, il quale evidentemente sapeva già di battere su un chiodo sicuro. Tant'è che le *Osservazioni* si aprono con un lapidario «I ragionamenti qui espressi sono buoni in genere». Il Granduca è a favore dell'abolizione di tutte le magistrature non professionistiche, mostra approvazione per la riduzione di impiegati che si potrà avere con la riunione dei Tribunali, ritiene che gli Ispettori proposti possano essere molto utili, è a favore della riunione degli artefici anche se crede che difficilmente

⁴¹¹ DANIELE BAGGIANI, *Progresso tecnico e azione politica nella Toscana Leopoldina: la Camera di Commercio di Firenze (1768 – 1782)*, in a cura di GIULIO BARSANTI, VIERI VECAGLI, RENATO PASTA, *La politica della Scienza: Toscana e Stati Italiani nel Tardo Settecento. Atti del Convegno di Firenze 27-29 gennaio 1994*, Firenze, Olschki, 1996.

⁴¹² *Ibidem*, nota 24.

⁴¹³ Il tema però non è mai stato adeguatamente trattato: «l'aspetto della componente tecnico-scientifica nella struttura dello Stato moderno è, per verità, solitamente e largamente trascurato nella letteratura storiografica sull'argomento, ma – come è facile intendere – esso è un aspetto addirittura fondamentale sia nella storia della scienza che nella storia delle strutture pubbliche della vita sociale» (GIUSEPPE GALASSO, *Scienze, istituzioni e attrezzature scientifiche nella Napoli del Settecento in L'età dei lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi*, Napoli, 1985, vol. I, pp. 204-205).

⁴¹⁴ DANIELE BAGGIANI, *Progresso tecnico e azione politica nella Toscana Leopoldina*, *op. cit.*, p. 77.

⁴¹⁵ ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 106, inserto 13; pubblicata in RENZO RISTORI, *La camera di Commercio*, *op. cit.*, documento 5.

da ciò arriveranno proposte utili alla loro arte o di soccorso ai bisognosi perché «l'astio, l'invidia e la desunione, purtroppo frequenti negli uomini, impediscono d'ordinario il bene che, filosoficamente parlando, si dovrebbe sperare da un congresso di varie persone che dovrebbero tutte tendere ad un medesimo fine, che è quello d'aiutarsi l'un l'altro». Obiettivo del Consiglio di Commercio dovrà essere quello di rendere «meno aggravati e più comodi i contadini ed i manifattori, i quali costituiscono il fondo e la ricchezza di tutte le società e di tutti i paesi e sono la parte sempre più aggravata del pubblico».

Una sola cosa lo distanzia da Tavanti, ovvero un certo sentimento negativo verso l'evenienza di pre-esaminare la natura di tutte le leggi e le tasse che promanano dai tribunali da riunirsi, azione che ritiene essere inutile: «questo tirerà in lungo e si concluderà poco». Il Granduca vuole infatti procedere subito all'intervento.

Ciò appreso, Tavanti rispose con un *Promemoria*⁴¹⁶ non datato, mai pubblicato e di cui riporto un estratto:

«Quando piaccia a S.A.R. di procedere e prontamente a un nuovo Regolamento delle Arti, parrebbe che potesse seguirsi il metodo seguente.

Potrebbe deputare due o tre persone con la precisa incumbenza d'esaminare le leggi veglianti, e quelle ridurre alla maggiore semplicità possibile e nell'istesso tempo passare all'abolizione di quelle tasse che aggravano direttamente l'industria. Potrebbero queste tali persone anche incaricarsi di formare il piano della riunione, secondo l'idea proposta in altri fogli dati a S.A.R., o in altra forma, che crederanno più adattabile alle circostanze, comunicategli tutte le relazioni, che sono state rimesse dai Provveditori delle Arti in esecuzione del Motuproprio del 30 Ottobre 1766.

A questi deputati potrebbe anche dalla Segreteria delle Finanze rimettersi l'esame de i diversi affari delle Arti prima che siano risolti.

Sino a tanto che non sia formato detto piano si potrebbero lasciare sussistere gli attuali tribunali, come sono di presente, per farne la riunione allor che sarà compilato e approvato da S.A.R. il piano suddetto[...].»

Su questa base si arrivò alla creazione della 'Deputazione incaricata di seguire gli affari relativi all'Istituzione della Camera di Commercio, Arti e Manifatture di Firenze', con Motuproprio del 16 Dicembre 1768⁴¹⁷. Membri della Deputazione Filippo Neri, Giovan Battista Guadagni, Michele Ciani e Lorenzo Ginori. Segretario Livio Francesco Gozzi.

La deputazione lavorò per due anni e produsse come esito di questo lungo percorso il menzionato Motuproprio del Primo Febbraio 1770.

Questo provvedimento venne preso in un momento comunque tumultuoso per la storia del Granducato, come lo fu in Francia. Non ci furono inizialmente proteste dirette contro questo nuovo motuproprio sul governo delle arti, che voleva apparire come un "cambiare tutto per non cambiare

⁴¹⁶ ASFI, *Segreteria di Gabinetto*, 106, inserto 25.

⁴¹⁷ ASFI, *Segreteria di Finanze*, 51, pp.112-119; pubblicato in RENZO RISTORI, *La camera di Commercio, op. cit.*, documento 7.

niente”, però una nuova carestia si stava avvicinando e nel 1771, nel 1772 e nel 1773 ci furono tumulti annunziati volti a richiedere l’abrogazione dei motuproprii antivinculistici⁴¹⁸. Per Pietro Leopoldo però la “Pubblica Quietè” era raggiungibile solamente tramite la libertà di commercio, facendo un paragone con la carestia del 1766 a cui non erano più seguite «le confusioni, l’epidemie e gli altri inconvenienti del 1766 che avevano messo il governo sul procinto di fallire⁴¹⁹» ed in questo era fermo nelle sue determinazioni: un tumulto dovuto ad un raccolto scarso (grazie all’aumento della produzione dovuta alla normativa anti vinculistica) era comunque migliore di una carestia che avrebbe fatto cadere il governo del paese.

Il tumulto più importante del periodo leopoldino, però, si svolse nel 1774 e si riallaccia alla costituzione della Camera di Commercio.

Abbiamo accennato a quanto Pietro Leopoldo tenesse agli esecutori di giustizia, come si chiamavano allora i poliziotti: ciò andava di converso a riflettersi verso il suo disinteresse per l’esercito, che provò anche a trasformare in milizia civica nel suo tentativo di dichiarare la neutralità perpetua dello Stato.

Non sorprende quindi che i rapporti fra soldati ed esecutori fossero particolarmente tesi, e a tale tensione si aggiungeva la spregiudicatezza del bargello di Firenze, non a caso soprannominato “Chelotti l’Infame”. Anche per via del ‘comportamento’ del Bargello, all’odio dei militari per gli esecutori si univa quello di tutta la popolazione.

La scintilla che diede fuoco alle polveri fu quasi certamente l’ordinanza che autorizzava gli esecutori a fermare tutti i militari trovati per strada, nelle osterie o in altri locali pubblici dopo la chiama della Sera e a condurli nel Palazzo del Bargello, dove aveva anche sede il Tribunale degli Otto di Guardia e Balìa.

Dunque, la sera dell’8 Maggio un gruppo di granatieri, già in fermento per l’ordinanza, sorpresero ed assalirono un “famiglio” della congregazione dei poveri, tentando di ucciderlo a sciabolate. Ne nacque una violenta rissa, per sedare la quale, su ordine del Bargello, venne mandato un plotone di fucilieri che, controllati a fatica dal loro ufficiale perché volevano unirsi al collega militare, riuscirono a scortare il famiglio nel Palazzo degli Otto.

Per tutta la notte il Palazzo del Bargello fu circondato da gruppi di militari che imprecavano e minacciavano di voler vedere scorrere il sangue degli ‘sbirri’ (come si chiamavano) e di Chelotti. Pietro Leopoldo diramò l’ordine di tenere i soldati chiusi nelle fortezze, ma venne rispettato solo da quelli confinati alla Fortezza da Basso.

La mattina del 9 Maggio un famiglio si mise a rincorrere un granatiere con una pistola ed esplose un colpo che lo ferì alla spalla. Il Palazzo del Bargello si trovò immediatamente circondato da una folla di soldati, con all’interno barricati centoventi sbirri armati fino ai denti. I Granatieri provarono anche un assalto all’arma bianca.

⁴¹⁸ IVANO TOGNARINI-FRANCESCO MINNECCIA, *Tumulti urbani nella Toscana di Pietro Leopoldo*, a cura di LUIGI BERLINGUER e FLORIANA COLAO, *Criminalità e società in età moderna*, Milano, Giuffrè 1991, Appendice V, p.225.

⁴¹⁹ PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni sul governo della Toscana*, I, *op. cit.*, p. 261.

Qua segue il momento per noi più interessante: l'intervento della popolazione civile, la quale accorse in massa schierandosi dalla parte dei militari. Secondo le stime⁴²⁰, almeno parecchie migliaia di civili su 78mila abitanti. Per fare un confronto, alla presa della Bastiglia furono presenti circa 700 insorti su una popolazione di 650mila. La situazione si trasformò quindi in un tumulto di popolani contro tutto il sistema poliziesco. Venne inviata una compagnia di fucilieri per sedare il tumulto, ma anche loro si unirono alla popolazione. Alla fine, si decise di inviare l'intera Guardia Reale.

La misura risultò insufficiente per sedare la plebe, perché la mattina successiva, il 10 Maggio, si riformò una turba pari a quella della sera precedente di fronte al Palazzo, con la popolazione che iniziò a tirare sassate alle finestre: stavolta però non essendo presenti soldati ed avendo il Granduca richiesto l'intervento di contingenti militari da Livorno e Pisa, si riuscì a procedere all'arresto nell'immediato dei rivoltosi.

Pietro Leopoldo voleva che i processi fossero celebrati con la massima celerità: già l'11 sera erano stati processati tutti gli ottanta arrestati.

Se per i militari il movente era l'aspro risentimento verso gli esecutori di giustizia e in particolare l'incapacità degli ufficiali dei granatieri di mantenere la disciplina (anzi, avevano incitato la truppa stessa!), la qualità dei soggetti arrestati fra la popolazione merita particolare considerazione.

Per quanto da alcuni non sia stato osservato nessun nesso fra la qualità dei rivoltosi e la protesta⁴²¹, io non posso fare a meno di notare e qui sottolineare che, salvo tre dottori e uno studente universitario, tutti gli altri erano membri di un'arte finita sotto il controllo della Camera di Commercio. Senza esclusioni. «Non c'è alcun operaio della lavorazione della seta o della lana. Abbiamo cuoiai, calzolai, stampatori, fornai, barbieri...»⁴²².

Vennero comminate diverse condanne a morte, eretta una grande forca in Piazza della Signoria e condotti in stracci e catene i rei: all'ultimo momento arrivarono le grazie del Granduca, che comminava la pena chi all'esilio chi alla galera. Il Sovrano illuminato comunque manteneva quella grande teatralità tramite cui doveva manifestarsi in tutto il suo splendore la forza invincibile del Principe⁴²³.

Sta di fatto che in Toscana le riforme antivincoliste sia nel commercio dei grani sia nella manifattura resistettero di fronte ai tumulti, mentre in Francia due anni dopo vennero abrogate.

Chiaramente di tutto ciò non troviamo menzione in alcun periodico toscano del tempo.

⁴²⁰ IVANO TOGNARINI-FRANCESCO MINNECCIA, *Tumulti urbani, op. cit.*, p. 202.

⁴²¹ *Ivi*, p. 202.-203

⁴²² *Ivi*, Appendice, III, p. 221.

⁴²³ Cfr. MICHEL FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976, pp. 51 ssg.

CAPITOLO IV – IL PERIODICO COME PUNGOLO STRUMENTALE ALL’AZIONE DI GOVERNO

Il Giornale de’ Letterati, periodico di riferimento dell’Università di Pisa, era diretto da Monsignor Angelo Maria Fabroni, Provveditore della stessa Università dal 1769, il quale rispondeva indirettamente a Pietro Leopoldo per tramite della intermediazione di un auditore reale scelto nell’Ordine dei Cavalieri di Stefano.

Fabroni fu un uomo che il Granduca nelle sue *Relazioni* definì “di carattere e maniera dubbia” e “per le sue relazioni e carteggi in paesi esteri è molto pericoloso per averlo d’intorno familiarmente, essendo dubbio e poco sincero”⁴²⁴. Era un uomo che potremmo catalogare come parte del “Settecento Conservatore”⁴²⁵.

Il periodico trimestrale è già stato analizzato⁴²⁶ all’interno degli studi sulla dialettica fra l’apertura alle istanze illuministiche e la salvaguardia della tradizione, nonché fra le teorie dei *philosophes* e il credo cattolico. Con questa ricerca di un bilanciamento fra vecchio e nuovo, il foglio affronta ogni campo dello scibile, dagli studi sulle emozioni alle dissezioni di animali, passando chiaramente per un gran numero di articoli giuridici.

Caratteristica degli articoli su di esso stampati era l’anonimità, che consentiva una polifonia di opinioni, non necessariamente in accordo con quelle del circolo di governo. Nonostante questo anonimato, sappiamo comunque che furono collaboratori per l’area del diritto Giovanni Maria Lampredi, Francesco Foggi, Pietro Ranucci, Giulio Perini e Anton Maria Vannucchi⁴²⁷.

Altro elemento peculiare è che sebbene il trimestrale si caratterizzasse come ‘giornale di eruditi’ in un periodo che va specializzandosi in ‘giornali di opinione’, esso cerca di proporre, oltre alla recensione di una particolare opera, anche un giudizio personale dell’articolaista specializzato.

Per tutte queste ragioni, il Giornale de’ Letterati si pone come un osservatorio privilegiato (ma anche peculiare, visto il suo non totale allineamento alle posizioni governative) attraverso cui osservare il rapporto fra istanze riformatrici del Sovrano, periodici e opinione pubblica. Si nota subito come la forma letteraria dell’articolo, più snella rispetto ad una monografia e dunque di più ampia diffusione, venne

⁴²⁴ PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni sul governo della Toscana*, Firenze, Olschki, 1969 (originariamente 1790), p. 92.

⁴²⁵ PAOLO COMANDUCCI, *Settecento conservatore: Lampredi e il diritto naturale*, Milano, Giuffrè, 1981.

⁴²⁶ Cfr. 1. JEAN MUSITELLI, *La diffusione des idées françaises à travers le “Giornale de’ Letterati” de Pise (1771-1796)*, in *Annuario*, XXIV, 1989-1990, Accademia Etrusca di Cortona; 2. PAOLA URBANI-ALFREDO DONATO, *I periodici di ancien régime e del periodo rivoluzionario nelle biblioteche italiane*, Roma, Il Geroglifico, 1992, pp. 106 ssg.; 3. SIMONE CASINI, *I professori e lo scrittore. Il “Giornale de’ Letterati” di Pisa tra riforme leopoldine e tragedie alfiereiane*, in a cura di GIUSEPPE NICOLETTI, *Periodici toscani del Settecento: studi e ricerche*, Firenze, Edizioni Cadmo, 2002; 4. SILVIA CAPECCHI (a cura di), *Giornali del Settecento fra Granducato e Legazioni: atti del Convegno di studi: Firenze, 17-19 maggio 2006*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2008; 5. ELENA POZZEBON, *Tra filosofia e Scienza: il “Giornale de’ Letterati” di Pisa (1771-1796)*, in *Archivio Storico Italiano*, CLXXIV (2016), n. 650, Ottobre-Dicembre.

⁴²⁷ ELENA POZZEBON, *Tra filosofia e Scienza, op. cit.*, pp. 678-679.

utilizzata per pungolare l'opinione pubblica a maturare certi pensieri oppure, in modo opposto, a distoglierla da altri: ma anche e soprattutto per anticipare, pure di anni, riforme poi attuate dal Sovrano o fornire di esse quasi una interpretazione autentica.

Consultando gli indici di tutti i tomi del Giornale de' Letterati pubblicati durante il periodo leopoldino, ossia fino al 1790, ho rinvenuto 32 articoli di carattere giuridico, di cui ho fatto catalogo al paragrafo IV.6.

Purtroppo, a parte un solo articolo di cui esporrò, non mi risulta che il materiale giuridico presente sul Giornale de' Letterati sia mai stato oggetto di riflessioni da parte né degli storici citati precedentemente in nota⁴²⁸, che li hanno completamente ignorati nei loro lavori, né degli storici del diritto, i quali forse non sono a conoscenza di questo patrimonio.

Ho dunque isolato cinque nuclei di articoli 'caratteristici' che in questa sede esporrò a mo' di esempio della dinamica interna alla pubblicistica giuridica del Giornale.

IV.1: Il giurisdizionalismo

IV.1.1: *Vita di Van Espen*⁴²⁹

La *Vita di Van Espen* viene recensita⁴³⁰, direi con chiaro intento simbolico, già nel primo tomo del Giornale. Se infatti il lettore si ricorda, abbiamo già fatto riferimento⁴³¹ al Van Espen nel paragrafo riguardo al dibattito sull'asilo ecclesiastico. Infatti, all'opera anonima del D'Aguirre con prefazione di Pompeo Neri, rispose nel 1767 Roberto Gherardi con le sue *Riflessioni fatte al discorso sopra L'asilo ecclesiastico stampato nel 1763 in data di Firenze con le quali si confuta l'autor del medesimo, e insieme fra Paolo, e – appunto – Wan Espen*.

L'Anonimo Pisano (anonimo in quanto come detto non possiamo sapere chi scrisse l'articolo; dunque mi rivolgerò sempre così all'autore dei singoli vari contributi) traccia un riassunto della sua vita.

Zeger-Bernard van Espen (1646-1728) fu un sacerdote, dottore in entrambi i diritti e professore di diritto canonico nell'università di Lovanio, dove era nato.

La sua opera maggiore fu in diritto canonico, intitolata *Ius ecclesiasticum universum* (Lovanio 1700, pubblicata poi a Venezia in dieci tomi tra il 1781 e il 1782). Questo suo lavoro venne, però, posto all'Indice dei libri proibiti il 22 Aprile 1704 a causa dello stile nettamente antiromano e giansenista dell'autore, oltre che per la sua difesa dell'episcopalismo. Nel 1725 venne inquisito e condannato per una lettera nella quale aveva sostenuto la validità dell'elezione e della consacrazione dell'arcivescovo di Utrecht, che la Curia Romana giudicava uno scismatico. Fu dunque costretto a fuggire da Lovanio, prima a Maastricht e quindi

⁴²⁸ Di numero 414.

⁴²⁹ GABRIEL DU PAC DE BELLEGARDE, *Vita d. Van Espen doctoris in Juribus et sanctorum canonum professoris in Universitate Lovanii, ubi occurrunt historicae declarationes super omnibus hujus doctoris scriptis*, Venezia, ex Typographia Balleoniana, 1770.

⁴³⁰ Giornale de' Letterati, *Vita di Van Espen*, Tomo 1 (di seguito come T1), 1771, Articolo III, pp. 30-53.

⁴³¹ Vedi p. 96.

ad Amersfoort, dove morì. Tutte le altre sue opere, con decreto del 17 Maggio 1734, vennero poste all'Indice.

L'Anonimo, però, ambisce a mettere in rilievo della sua opera intellettuale soprattutto il lato giurisdizionalista: «non aspirava a meno che riporre dentro i suoi veri e primitivi confini i sacri diritti del Sacerdozio e dell'Impero, a ristabilire nell'ecclesiastica gerarchia quell'ordine, e quella disciplina, co' quali osservava essere composta e regolata n'è più floridi secoli del cristianesimo⁴³²».

Infatti, la biografia del Van Espen può anche essere sintetizzata in una serie di ingiuste condanne dovute a Corti Rege che rifiutavano di udire casi, convinte che questi attenessero questioni di teologia e non di potestà civile.

Quanto vuole comunicare l'autore dell'articolo è palese, pur se non dichiarato esplicitamente: le due potestà devono essere nettamente divise, anche per la sicurezza dei sudditi, che altrimenti rischiano di trovarsi nelle maglie del sistema di corti ecclesiastiche con le loro trame di capitoli di cattedrali o di Curia Romana, invece che vedersi riconosciuta la loro libertà dalla giustizia di un buon Principe.

IV.2: La questione “criminale”

IV.2.1: *De varia iurisprudencia criminali apud diversas gentes, eiusque causis, oratio habita in Regio Caesareo Ticinensi Gymnasio ab Aloysius Cremani, 1776*⁴³³

L'autore di questa orazione è un ventottenne Luigi Cremani, uno dei principali giuristi di quella che è stata definita la generazione dei “post-beccariani”⁴³⁴, “mediatori”⁴³⁵ fra le istanze dell'illuminismo penale e il sistema del diritto comune.

Cremani nacque ad Arezzo il 17 Febbraio 1748 da Cosimo, Cancelliere Maggiore, e Alessandra Stefani. Si addottorò all'università di Pisa, dove ebbe come maestri Leopoldo Guadagni e Giovanni Maria Lampredi, col quale entrò presto in una relazione di stretta amicizia. Venne nominato lettore straordinario di diritto civile nel 1772, sempre presso l'Ateneo Pisano.

Nel 1767 pubblicò a Lucca *De igne et luce dissertatio, ad Philippum Borbonium, Liburni Praesidem*; cinque anni dopo usciva *De promissis metu extortis, sive in Digestorum titulum de eo, quod metu causa gestum erit dissertatio*; mentre del 1774 è l'altra monografia *De officiis legumlatoris et iurisconsulti in condendis vel interpretandis legibus, ex naturali et civili Romanorum iure derivatis*. Opere della sua prima attività scientifica che confermano la sua solida formazione classica.

⁴³² Giornale de' Letterati, *Vita di Van Espen, op. cit.*, pp. 36-37.

⁴³³ LUIGI CREMANI, *De varia iurisprudencia criminali apud diversas gentes eiusque causis oratio habita in regio-caesareo Ticinensi gymnasio 7. kalend. Decembr. 1775 ab Aloysio Cremani*, Pavia, apud Marcum Antonium Porro, Joseph Bianchi & socios 1776.

⁴³⁴ 1. ETTORE DEZZA, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 140 n. 2; 2. ETTORE DEZZA, *Tommaso Nani e la dottrina dell'indizjo nell'Età dei Lumi*, Milano, Giuffrè, 1992, p. 55.

⁴³⁵ MARIO SBRICCOLI, *Beccaria ou l'avènement de l'ordre. Le philosophe, les juristes et l'émergence de la question pénale*, in a cura di MICHEL PORRET, *Beccaria et la culture juridique des Lumières*, Genève, Droz, 1997, pp. 177-187.

Nell'Aprile 1775 il Senato di Milano gli offrì la cattedra di Istituzioni Criminali presso l'Università di Pavia, che mantenne per quasi venti anni. In questo periodo pubblica l'opuscolo che è qui recensito, dedicandolo al ministro plenipotenziario del Ducato di Milano, dal titolo *De varia iurisprudencia criminali apud diversas gentes, eiusque causis, oratio habita in Regio Caesareo Ticinensi Gymnasio*. L'opera fu un tentativo di indicare i nessi che possano essere intercorrenti tra legislazione criminale e governo politico, seguendo la lezione di Montesquieu.

L'Anonimo Pisano della recensione⁴³⁶ presenta infatti tutto il testo sotto la lente dell'Immortale Presidente, autore che ebbe un successo strepitoso in Toscana, paragonato dal Pelli per la sua dirompenza addirittura a Newton.

Scrivendo l'Anonimo: «Le leggi non sempre disdegnarono le medesime azioni dei cittadini come delitti, ma come sembravano richiedere la Religione dei Popoli, la natura del paese, l'indole degli uomini e l'Istituto della società per le quali furono emanate.»⁴³⁷ Infatti «le leggi rege fatte per un popolo di fuggitivi, di schiavi e di assassini furono molto severe: aspre, e terribili quelle pure delle XII Tavole; ma estinto il potere dei decemviri si abolirono quasi tutte le leggi o almeno cessò l'applicazione delle pene in esse contenute⁴³⁸». E ancora: «data pertanto la variazione del Governo, la mutazione del reggimento politico, la conversione delle cose civili, doverono in ogni civil società variare i delitti e le pene⁴³⁹».

Spesso le differenze erano a trecentosessanta gradi: nella Mingrelia (regione della Georgia) l'adulterio era punito con la multa di un porcellino da mangiare fra i tre, quando invece le Leggi Gotiche punivano lo stesso delitto con la morte. Anche il regime politico influiva tanto: alcune azioni che erano virtuose sotto la Repubblica Romana, si trasformarono in delitti sotto l'Impero.

L'Anonimo, però, aggiunge un elemento per lui fondamentale: «da ciò si manifesta l'incostanza e il cambiamento delle Leggi Civili, ma non vi segue e per questo che non vi sia alcuna regola fissa», vi è di fatto «la Legge Naturale scritta nei cuori umani ma corrotta spesso»⁴⁴⁰, con una immagine che rimanda al *De Republica* di Cicerone⁴⁴¹. Infatti, come «in Fisica dalle leggi generali del moto e dell'attrazione si deducono infiniti fenomeni della natura, benché di questi non si faccia alcuna menzione nel Sistema Generale. Dunque, dalla diversità dei Governi, e dei delitti appresso le diverse nazioni, non è permesso l'inferire che non si dia alcun principio e inconcusso della Giurisprudenza criminale⁴⁴²».

⁴³⁶ Giornale de' Letterati, *De varia iurisprudencia criminali apud diversas gentes, eiusque causis, oratio habita in Regio Caesareo Ticinensi Gymnasio ab Aloysius Cremani*, Articolo III, pp. 71-78.

⁴³⁷ *Ivi*, pp. 71-72.

⁴³⁸ *Ivi*, p. 72.

⁴³⁹ *Ibidem*

⁴⁴⁰ *Ivi*, p. 75.

⁴⁴¹ *De Republica*, 3 fr. 6.

⁴⁴² Giornale de' Letterati, *De varia iurisprudencia criminali*, *op. cit.*, pp. 75-76.

Questa conseguenza non fu però inferita dal Luigi Cremani, si doglie l'Anonimo, nonostante ciò l'opera rimane ottima e «ci congratuliamo con l'Autore augurandoli lunga vita e felice»⁴⁴³.

IV.2.2: *Sull'abolizione della tortura del Sig. di Sonnenfels, tradotto dal tedesco, 1776*⁴⁴⁴

Joseph von Sonnenfels (Mikulov, piccolo paese della Moravia Meridionale, 1732 – Vienna, 25 aprile 1817) fu un eclettico illuminista, romanziere e giurista. Il padre era capo rabbino del Brandeburgo, ma si convertì al cattolicesimo fra il 1735 – 1741, facendo battezzare il figlio.

Questi iniziò gli studi in filosofia presso l'Università di Vienna, ma dopo un periodo come recluta nell'esercito imperiale, intraprese gli studi in giurisprudenza, concludendoli. Nella stessa università in seguito ottenne nel 1763 la cattedra in Scienze Politiche e fu due volte Magnifico Rettore.

Divenne Consigliere Aulico dell'Imperatrice Maria Teresa e poi servì sotto il regno di Giuseppe II, ricoprendo un ruolo importante nella realizzazione della codificazione civile e penale.

Nel 1775 pubblicò a Zurigo il saggio *Von der Abschaffung der Tortur* (traduzione italiana: *Sull'abolizione della tortura*, oggetto della recensione dell'Anonimo Pisano⁴⁴⁵), con il quale assunse una decisa posizione contro la tortura e la pena di morte. Un testo che poteva essere 'pericoloso' e generare del 'rumore', tanto che Maria Teresa inizialmente ne proibì la circolazione nei domini ereditari asburgici.

La recensione dell'Anonimo assume fin dalla prima pagina toni radicali: «Se i giudici dovessero rispondere degli innocenti uccisi col mezzo dell'uso della tortura, rimedio riprovato dal codice augustino della ragione, tanti sarebbero i rei di sì fatti omicidi, quanti se ne leggono ne tristi annali dell'umanità. Nulla v'ha certamente che sia più crudele della tortura»⁴⁴⁶.

Segue una disamina storica sul collegamento fra tortura e dispotismo, non trovandone traccia nelle leggi dei greci, dei romani sui loro cittadini e degli ebrei: «anche i popoli stessi del Nord, altronde superstiziosi e crudeli, non conobbero la tortura nei processi criminali.»⁴⁴⁷.

Quindi vengono esposte le ragioni per le quali il Sonnenfels sostiene che la tortura fosse un mezzo inutile, ragioni, sottolinea l'Anonimo, che sono le stesse di Beccaria e pure di Ulpiano. Anzi, il Sonnenfels si spinge pure più in là, sostenendo che in assoluto non sia possibile che dalla tortura si abbia un incremento di probabilità di alcuna ipotesi criminosa. Purtroppo, nota l'Anonimo, «qui sarebbe stato desiderabile che l'Autore avesse dimostrato che gl'indizij sollevati anche al grado di certezza morale, non sono vevoli a rimuovere ogni dubbio, che la cosa possa essere altrimenti da quella che apparisce agli

⁴⁴³ *Ivi*, p.78.

⁴⁴⁴ JOSEPH VON SONNENFELS, *Su l'abolizione della tortura del sig. Di Sonnenfels, Tradotto dal tedesco*, Milano, appresso Giuseppe Galeazzi R. stampatore, 1776.

⁴⁴⁵ Giornale de' Letterati, *Sull'abolizione della tortura del Sig. di Sonnenfels, tradotto dal tedesco*, T33, 1779, Articolo VI, pp. 249-261.

⁴⁴⁶ *Ivi*, p. 249.

⁴⁴⁷ *Ivi*, pp. 250-251.

occhi del giudice. Il detto univoco di più testimoni costituisce moral certezza»⁴⁴⁸: ma questa è una fallacia. Ne consegue la necessità di abolire la tortura.

Vengono dunque passate in rassegna le opinioni dei fautori della tortura: c'è chi sostiene che si tratti di rendere odiosa una parte necessaria del processo, altri che si punisce l'ostinazione del reo di non confessare un commesso delitto, ma sono tutte fallacie: «O il giudice fa che il torturato è innocente, ed è ingiusto e crudele, se lo ricerca di ciò che fa; o egli nol fa, ed è ingiusto e crudele egualmente, perché tormenta uno non ancor reo, e lo tratta come un malfattore dichiarato e convinto»⁴⁴⁹.

Come pure la conoscenza della storia, ma anche del presente (l'abolizione della tortura in Inghilterra, Prussia, Svezia, Polonia), rendeva invalida la tesi di chi sosteneva che l'abolizione della tortura avrebbe reso inefficaci le leggi e fatto collassare la civiltà. Anzi, «sarebbe desiderabile che si vedesse esposto un giorno l'argomento contrario, cioè che la Società arrischi più nel ritenere la tortura che nell'abolirla»⁴⁵⁰.

È evidente come questo articolo del 1779 sia sulla stessa linea ed anticipi la *Leopoldina* di ben sette anni. Come pure che un libro ritenuto 'pericoloso' negli Stati Ereditari della Monarchia, fosse invece spinto verso il pubblico dal circolo del Governo in Toscana.

IV.2.3: *Filippo Maria Renazzi, Antecessoris Romani de ordine, seu forma Judiciorum criminalium diatriba, 1777*⁴⁵¹

Filippo Maria Renazzi nacque a Roma il 4 luglio 1745 da Ercole Maria e da Barbara Mantacheti. Il padre era avvocato e professore di diritto a Bologna, ma la famiglia si trasferì a Roma su invito di Jacopo Martello e di Eustachio Manfredi. Qui il padre dette sfoggio del suo talento tanto da entrare a far parte dei procuratori del Palazzo apostolico e ottenere la nomina di sostituto commissario della Camera Apostolica.

Filippo Maria compì tutti gli studi a Roma, al Collegio Ghisleri e poi presso importanti giuristi romani. Nel 1763 fu ammesso nel collegio dei procuratori del Palazzo apostolico.

Frequentò le accademie degli Infecondi e dell'Arcadia, dove ebbe occasione di conoscere importanti intellettuali, stabilendo in particolare rapporti di amicizia con l'abate e giurista fiorentino Giuseppe Bandini. Questi fu la sua porta verso i libri dei moderni giuspubblicisti oltremontani, ancora del tutto sconosciuti a Roma, libri che Renazzi lesse avidamente acquisendo una vasta conoscenza delle più innovative teorie giuridiche.

⁴⁴⁸ *Ivi*, p. 255.

⁴⁴⁹ *Ivi*, p. 257.

⁴⁵⁰ *Ivi*, p. 259.

⁴⁵¹ FILIPPO MARIA RENAZZI, *Antecessoris Romani de ordine, seu forma Judiciorum criminalium diatriba*, Roma, Joannes Generosus Salomonii, 1777.

Nel gennaio del 1768 vinse il concorso per il posto di lettore soprannumerario di diritto alla Sapienza e l'anno dopo, in seguito al pensionamento del professor Pietro Antonio Danieli, fu nominato titolare della cattedra di istituzioni criminali.

Renazzi, postbeccariano “traghettatore”, come Cremani, verso il nuovo e la modernità⁴⁵², espose le sue teorie nel vasto trattato *Elementa iuris criminalis* (Romae 1773-1786), in quattro libri.

Il terzo volume (*De iudiciis criminalibus*) è preceduto da un opuscolo (*De ordine seu forma iudiciorum criminalium diatriba, Romae 1777*) nel quale Renazzi traccia la storia del processo dall'antichità al presente e interviene nella accesa disputa intorno all'abolizione del metodo inquisitorio, sostenendone la sostanziale validità e la maggiore efficienza rispetto all'accusatorio. Tale posizione sarà poi ripresa negli *Elementa*.

Morì il 29 giugno 1808 a Roma, dove fu sepolto nella chiesa di S. Eustachio.

In questa sede non mi dilungherò molto su questo singolo articolo⁴⁵³, poiché è stato l'unico articolo giuridico del Giornale de' Letterati su cui si sia già interessato uno storico del diritto, rimandando per i dettagli al saggio di Ettore Dezza a riguardo⁴⁵⁴.

È piuttosto mia intenzione rilevare al lettore, come già sottolineato da Dezza⁴⁵⁵, l'*exkursus* presente riguardo alla disciplina della contumacia in materia penale. Infatti, dice l'Anonimo, avendo Renazzi nella sua opera «toccato rapidamente quest'importantissimo articolo, che tanto interessa l'umanità», risulta necessario supplire a tale mancanza «colle nostre riflessioni»⁴⁵⁶.

In caso di contumacia i principi di garanzia presenti nel *Corpus Iuris* nelle fonti giustinianee sono del tutto inapplicati, e vige «la disposizione d'aversi per confesso il contumace». Tale disposizione non deriva certamente dal gius romano, ma dai successivi «Statuti Italici», dando alla contumacia con una *fictio iuris* lo stesso valore di una confessione. Vi sono nondimeno due debolezze in questa posizione.

In primo luogo, una finzione non può essere assolutamente posta sullo stesso piano della verità («Ma non avvi forse alcuna differenza fra la finzione e la verità?»), così come «i piedi ... d'un accusato che fugge» non possono assolutamente parlare «egualmente che la bocca d'un reo, avanti il Giudice».

In secondo luogo, esiste una «notabilissima differenza» tra la *confessio ficta* del contumace e la vera confessione dell'imputato presente, e tale differenza è chiaramente dimostrata dagli stessi canoni dell'arte giuridica, «allorché ci inculcano doversi strettamente interpretare le leggi, e gli statuti sopra i contumaci, non solo come penali, ma come correttori ancora del Gius comune»⁴⁵⁷.

⁴⁵² ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, 2, Milano, Giuffrè, 2005, p. 221.

⁴⁵³ Giornale de' Letterati, *Filippo Maria Renazzi, Antecessoris Romani de jure criminali libri duo*, T37, 1779-1780 (ma in realtà 1780), Articolo II, pp. 69-93.

⁴⁵⁴ ETTORE DEZZA, *Il Granduca, i Filosofi e il Codice degli Irochesi: Il principio contumax pro confesso habetur e la riforma leopoldina*, in *Italian Review of Legal History*, 3 (2017), n. 13, pag. 1-79.

⁴⁵⁵ *Ivi*, 4-6.

⁴⁵⁶ Giornale de' Letterati, *Filippo Maria Renazzi, op. cit.*, p.156

⁴⁵⁷ *Ivi*, pp. 157-158.

La conclusione dell'Anonimo è l'auspicio da parte di un Sovrano di una riforma della disciplina vigente, che è «uno di quegli articoli che bene esposto agli occhi de' Regnanti potrebbe forse impegnarli ad un serio esame, per quindi moderare l'asprezza di tali Statuti⁴⁵⁸».

La vicenda rende pure chiaro come anche questo sia stato un articolo pubblicato per preannunciare posizioni riformistiche che già circolavano nel circolo del governo e vedere la reazione dell'opinione pubblica, esattamente come nei casi degli articoli su Cremani e su Sonnenfels.

Infatti, Pietro Leopoldo redasse nel 1783 una bozza di quelli che dovevano essere i principali elementi della *Leopoldina*, suddivisa nella sua parte centrale in 34 Massime sulla procedura penale e 70 Vedute sui reati e le pene. La Massima 34 è dedicata alla disciplina della contumacia:

«34. I Rei fuggiti per paura, e contumaci alla giustizia dovranno citarsi pubblicamente 5 volte in varj giorni, e non comparendo, dichiararsi per decreto decaduti da qualunque diritto, e privilegio di non poter cioè più né succedere, né agire per nessuna causa né civilmente, né criminalmente avanti nessun Tribunale, continuandoli poi il processo, e condannandolo in contumacia, facendo difendere il Reo assente dall'Avvocato dei Poveri, senza però confiscazione dei Beni⁴⁵⁹».

Questa massima subì alcune modificazioni durante la stesura del nuovo testo normativo, ma comunque il suo nucleo rimase sempre uguale. Lo si vede chiaramente esaminando gli articoli della Leopoldina riguardo la contumacia. Infatti, in merito allo storico principio *contumax pro confesso habetur*, l'articolo XXXVIII della Leopoldina ne costituisce la fine:

«Riproviamo il sistema della passata Legislazione, per cui la contumacia del Reo, e la di lui latitazione, o assentazione dallo Stato si considerava come una confessione, mentre riconosciamo quanto sia ingiusto e fallace, e quanto facilmente il timore di un Processo e della Carcere possa indurre alla contumacia, ed alla fuga anco gli Innocenti.

Vogliamo che in avvenire, qualora il Reo non sia comparso alle citazioni, la sua contumacia si abbia non più che per un semplice indizio da potersi congiungere con le altre prove, che si fossero acquistate della di lui Reità, e così farne uso dal Giudice nel sentenziare non altrimenti che di un indizio, il quale militasse contro un reo presente.

Il Processo si farà contro il Reo assente nelle forme solite, senza diversità di prove, come contro qualunque Reo presente⁴⁶⁰».

⁴⁵⁸ *Ivi*, p. 158.

⁴⁵⁹ Il testo è riportato integralmente in DANIELE ZULIANI, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, I, Milano, Giuffrè, 1995, pp. 99-126.

⁴⁶⁰ Il testo è riportato integralmente in DANIELE ZULIANI, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, II, *Testo critico e indice lessicale della Legge toscana del 30 novembre 1786*, Milano, Giuffrè, 1995.

IV.2.4: *Nuovo codice criminale della Toscana pubblicato il dì 30 Novembre*

Questo contributo⁴⁶¹ rappresenta il termine del percorso esemplificativo di articoli in materia di diritto criminale. In modo significativo, dopo questo articolo nel periodo leopoldino solo nell'anno 1789 venne pubblicato sulla rivista un altro articolo di diritto criminale.

L'Anonimo è già ben chiaro nelle sue valutazioni dal suo incipit:

«Un sistema di Leggi Criminali, che, scosso il gioco della Tirannia e dell'errore, misura il rigor delle pene col sistema della pura e semplice necessità, che senza passione e interesse per il Legislatore riduce il numero de' delitti, e li restringe nei suoi giusti confini, che pieno di massime eccellenti fa conciliare con la dolcezza e moderazione delle pene la maggior sicurezza possibile della Società, è un'opera quasi divina, che merita gli elogi e le benedizioni de' popoli, e desta nel cuor di ciascuno de' sentimenti sinceri di gratitudine e di riconoscenza verso quel generoso e benefico Sovrano, che dettò delle così buone e savie Leggi ed ebbe l'util coraggio di consacrare il suo privato interesse a quello del Pubblico⁴⁶²».

Si mette in evidenza come il nuovo codice sia frutto dell'attenta pratica della sperimentazione di un provvedimento prima di assumerlo come decisione ufficiale e del principio cameralistico del "conoscere per deliberare":

«Questo nuovo sistema di legislazione è tanto più degno e stimabile quanto ch'egli è il felice risultato della pratica e della osservazione di molti anni, perochè conoscendo il saggio e illuminato Sovrano che le buone leggi sono sempre l'opera del tempo e dell'esperienza, volle prima con Istruzioni e Ordini a' rispettivi Tribunali dello Stato e con particolari Editti abolir tacitamente la Pena di Morte, la Tortura, la Confisca de' beni, e gli altri abusi più cospicui per osservarne in silenzio gli effetti e per regolare con più sicurezza il Piano di Riforma che egli meditava⁴⁶³».

Segue dunque una minuziosa spiegazione delle novità introdotte dal codice, sia procedurali che in merito ai delitti: l'articolo va letto come una interpretazione autentica della Leopoldina, divulgativa del suo testo presso i non giuristi, che meriterebbe, lo ammetto, una ben più lunga analisi, la quale, però, esulerebbe dall'oggetto di questo lavoro. L'Anonimo chiude il suo articolo dicendoci: «Dal breve e rapido prospetto di questo Codice eccellente, il Lettore avrà da sé medesimo rilevato, che l'umanità, la giustizia e la filosofia, hanno finalmente trovato un asilo nel Trono⁴⁶⁴».

⁴⁶¹ Giornale de' Letterati, *Nuovo codice criminale della Toscana pubblicato il dì 30 Novembre*, T65, 1787, Articolo VII, pp. 194-233.

⁴⁶² *Ivi*, p.194.

⁴⁶³ *Ivi*, p. 198.

⁴⁶⁴ *Ivi*, p. 230.

IV.3: Elogi di uomini illustri

IV.3.1: *Elogio Istorico di Angiolo Tavanti*, Firenze, 1781

L'Elogio a cui si riferisce l'Anonimo è probabilmente quello già menzionato di Lorenzo Pignotti⁴⁶⁵, anche se stranamente è sempre stato accreditato per il 1782.

Della vita di Tavanti abbiamo già avuto modo di parlare⁴⁶⁶: l'Anonimo nel suo articolo⁴⁶⁷ ci fornisce, più che altri dettagli, ulteriori valutazioni sulla sua persona e il suo operato.

«Passò per ogni parte della giurisprudenza, segregando ciò che in essa vi è di vano e di inutile da ciò che ne costituisce il solido e l'essenziale. Pisa, Firenze e Roma concorsero a farlo un legale; ma uomo di stato si formò per sé medesimo collo studio d'una scienza, che in Italia a que' di era ben poco conosciuta, e chiamasi Economia Publica.⁴⁶⁸»

Teniamo conto che all'epoca, come già detto⁴⁶⁹, in Toscana l'Economia era considerata branca della giurisprudenza, ma al di là di ciò abbiamo il caso manifesto di un giurista che entra nel funzionariato e che in quanto giurista si occupa di tutte le riforme concernenti il sistema economico dello Stato, dal valore della moneta fino alla compilazione del primo bilancio dello Stato, passando per l'abolizione del vincolismo granario e la creazione di una unica gabella di dazio, valida per tutto il territorio del Granducato (prima erano ancora in vigore le antiche barriere daziarie delle singole Comunità) e indirizzata verso il libero scambio.

Il Richecourt per i suoi meriti intellettuali lo richiamò da Roma, dove svolgeva pratica forense, per nominarlo Segretario di Finanze. Da qui Tavanti scalò il funzionariato diventando prima Controllore della Zecca, poi Assessore dell'Arte della Lana e infine Direttore Generale delle Finanze (carica che sostituiva il Presidente di Finanze) e consigliere aulico e intimo del Granduca. Di fatto, fino alla sua morte nel 1782 fu il funzionario toscano alla guida di tutta la politica di riforme.

Certo, riconosce l'Anonimo, «tanto dobbiamo al nostro Sovrano che dal primo giorno mise in atto con zelo una battaglia liberoscambista», ma «il principale esecutore delle intenzioni e delle beneficenze del Sovrano è stato il Tavanti».

In definitiva fu giurista e «uomo di vasto ingegno, di vasta memoria, d'inflessa applicazione, di varia e scelta letteratura, di tranquillità e uniformità di spirito, e di una certa naturalezza di maniere, che gli guadagnava l'animo di chiunque trattava seco.»

Se volete deporre un fiore sulla sua tomba, si trova, monumentale, all'interno della Basilica di Santa Croce a Firenze.

⁴⁶⁵ LORENZO PIGNOTTI, *Elogio Istorico di Angiolo Tavanti Consigliere Intimo attuale di Stato, e di Finanze di S.A.R. Pietro Leopoldo Granduca di Toscana*, Firenze, Lorenzo Vanni, 1782.

⁴⁶⁶ Vedi p. 43.

⁴⁶⁷ Giornale de' Letterati, *Elogio Istorico di Angiolo Tavanti*, T44, 1781, Articolo VII, pp. 186-194.

⁴⁶⁸ *Ivi.*, p. 188.

IV.4: La politica della neutralità perpetua

IV.4.1: *Ferdinando Galiani Dei doveri de' Principi neutrali verso i Principi guerreggianti e di questi verso i neutrali libri due, volume I, 1782*

Nell'Agosto del 1778 Pietro Leopoldo dichiarò con motuproprio la neutralità del Granducato di Toscana, mossa che doveva servire a sganciare lo Stato dalla politica internazionale della Monarchia Asburgica e permettere sostanziali avanzi nel bilancio pubblico tramite la riduzione e parziale smilitarizzazione dell'esercito. L'editto del 1778 avrebbe trovato poi successiva conferma quando si fosse implementato il progetto di Costituzione di Pietro Leopoldo, dove era stabilito per la Toscana uno status di perfetta, perpetua e assoluta neutralità nei confronti di tutte le nazioni, in tutti in tempi e circostanze, tanto per mare che per terra⁴⁷⁰.

Non sorprende, dunque, che fra le opere giuridiche trattate sul Giornale de' Letterati si trovino due lavori inerenti alla neutralità, in questo caso un trattato⁴⁷¹ (scritto sotto espressa richiesta del governo napoletano) di Ferdinando Galiani, personaggio la cui grandezza ci esenta da introduzioni⁴⁷².

L'Anonimo Pisano, nel suo articolo⁴⁷³, non è però molto convinto dalle posizioni espresse dal Galiani:

«La materia che ha preso a trattare è di grandissima importanza *massime* nei tempi presenti, nei quali tutte le nazioni avendo rivolto l'animo al commercio, all'industria, alle arti e alla ricchezza nazionale, tentano d'introdurre una libertà generale di commercio tra le nazioni, tanto in pace quanto in guerra, che i popoli hanno tutti lungamente desiderata. [...] L'Autore tenta di opporsi all'introduzione di questa maggiore e più estesa libertà dei popoli neutrali in tempo di guerra riguardata da lui come contraria ai diritti dei popoli belligeranti. [...] Ma le sue massime sono sempre vere e sempre evidentemente dimostrate?⁴⁷⁴»

L'Anonimo dunque trae dal primo volume dell'opera quattordici massime, «che nel diritto delle genti sono affatto nuove, possono [per questo] esser sottoposte a qualche discussione e noi avremo forse l'occasione di esaminarne una parte in futuro⁴⁷⁵». Questa occasione non venne, quindi qui presento alcune massime del Galiani che evidentemente indispettarono l'Anonimo:

«IV. Un Sovrano è escluso dal godimento generale della neutralità, quando il suo tributario è in guerra perché si presume non resterà imparziale.

⁴⁷⁰ BIANCA MARIA CECCHINI, *I problemi della neutralità degli Stati Italiani nel 1793. Il caso della Toscana e della Repubblica di Genova attraverso la corrispondenza segreta dell'ambasciatore russo Likazevic*, in *Rassegna Storica del Risorgimento*, 1993, p. 148.

⁴⁷¹ FERDINANDO GALIANI, *Dei doveri de' Principi neutrali verso i Principi guerreggianti e di questi verso i neutrali libri due*, [Napoli], 1782.

⁴⁷² Sono comunque validissimi, cfr. 1. SILVIO DE MAJO, voce *Ferdinando Galiani*, *Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 51* (1998); 2. PAOLO AMODIO, *Il disincanto della ragione e l'assolutezza del bonheur. Studio sull'abate Galiani*, Napoli 1997; 3. FRANCO DI TIZIO, *Ferdinando Galiani*, in a cura di UMBERTO RUSSO ed EDOARDO TIBONI, *L'Abruzzo nel Settecento*, Pescara, Edizars, 2000; 4. MARCO CATUCCI, *Galianea: Ferdinando Galiani tra letteratura ed economia*, Roma, Bulzoni, 1986.

⁴⁷³ Giornale de' Letterati, *Ferdinando Galiani Dei doveri de' Principi neutrali verso i Principi guerreggianti e di questi verso i neutrali libri due, volume I*, 1782, T52, 1783, Articolo VIII, pp. 104-108.

⁴⁷⁴ *Ivi*, pp. 104-105.

⁴⁷⁵ *Ivi*, p. 108

[...]

VI. Le armi e munizioni da guerra che si trovano in un territorio neutro appartenenti a una delle potenze belligeranti, possono essere perseguitate a forza armata dalla potenza nemica, senza riguardo alcuno della superiorità territoriale del Sovrano neutro ed amico.

[...]

VIII. Può darsi il caso che la guerra sia giustissima da entrambe le parti, ed i giuristi, che hanno insegnato il contrario, hanno sbagliato.

[...]

XIV. Nave armata che entra o è stazionata in un porto o baja o golfo di Principe neutrale gode protezione e asilo; nave armata che si accosta o è stazionata nelle acque occupate intorno alle spiagge di Principe neutrale, non gode asilo, e può essere attaccata dal nemico senza violazione delle leggi di neutralità. Se vuol goderne, deve implorare l'aiuto del Sovrano, rinunciare alla qualità di nave armata in guerra, disarmarsi e prometter di non servir più durante la guerra.⁴⁷⁶»

IV.5: La polizia dei costumi e della morale

IV.5.1: *Du Gouvernement des moeurs, 1784*

Da metà anni '70 del Settecento fino al termine del suo regno in Toscana, Pietro Leopoldo attuò una 'feroce' politica moralizzatrice che coinvolse indistintamente ambito privato e pubblico. Del privato abbiamo in parte già accennato⁴⁷⁷: i Commissari di quartiere agirono anche come vera e propria forza di 'moralità pubblica', entrando metaforicamente nelle camere da letto dei sudditi fiorentini per riportare direttamente al Granduca casi di adulterio o di concubinato, su cui poi personalmente egli assumeva una decisione dal suo scrittoio.

Sul lato del pubblico avvenne la stessa cosa: parroci, impresari di teatro e maestri (nel periodo leopoldino vennero istituite numerose scuole pubbliche) vennero tutti equiparati: a queste categorie venne riconosciuta una funzione educativa di interesse dello Stato e dunque furono minuziosamente da esso regolate.

Riguardo al teatro, poi, l'operazione fu estremamente restrittiva, tanto che in proposito è stato scritto un articolo dal titolo autoesplicatorio: "*La vita teatrale a Firenze in età leopoldina: ovvero, tutto sotto controllo*"⁴⁷⁸.

Pietro Leopoldo spinse verso il modello di teatro educativo francese derivato da Diderot (con lavori teatrali che però ebbero poco successo) e la Granduchessa Maria Luisa commissionò, a sue spese, a Bartolomeo Renard, maestro di lingua francese a Firenze, la traduzione in italiano del *Théâtre d'Education par M.me de Genlis*, ossia una raccolta di opere teatrali pensate dalla contessa di Genlis, scrittrice e amica di Rousseau, per l'educazione dei giovani. L'originale francese era del 1779, la traduzione italiana e

⁴⁷⁶ *Ivi*, p. 105-108

⁴⁷⁷ Vedi p. 51.

⁴⁷⁸ ANTONIO TACCHI, *La vita teatrale a Firenze in età leopoldina: ovvero, tutto sotto controllo*, in *Medioevo e Rinascimento*, 01/1992, Volume 6.

fiorentina venne pubblicata nel 1782 con il titolo di *Teatro di Educazione o raccolta di Commedie morali tradotte dal Francese*, dedicate alla stessa Maria Luisa, con un piano dell'opera di 12 volumi in vendita ad una lira.

Allo stesso tempo vennero regolate tutte le feste pubbliche ed emanati motupropri che restringevano la possibilità di indossare le maschere solo a carnevale, “per ragioni di ordine pubblico”.

Nel mezzo di queste circostanze si colloca il trattato *Du Gouvernement des moeurs*⁴⁷⁹, scritto nel 1784 e stranamente subito oggetto di articolo da parte del Giornale de' Letterati, che di solito lasciava anche passare anni fra la data di pubblicazione di un volume e l'articolo ad esso dedicato. L'autore del trattato era Antoine Polier de Saint-Germain, borgomastro di Losanna, che si era mosso a scriverlo per «Indicare i mezzi più efficaci ma nel medesimo tempo i più dolci e più praticabili di far regnare i costumi in uno stato ben culto, di stendervi il loro impero, di prevenirne o arrestarne la corruzione».

L'opera, di 337 pagine, è suddivisa in 26 capitoli, ciascuno dei quali viene sintetizzato dall'Anonimo Pisano nel proprio articolo⁴⁸⁰, con meticolosa aggiunta di sue considerazioni.

Il trattato sembra un manifesto o quantomeno la spiegazione razionale ed ufficiale della tutela moralizzatrice praticata da Pietro Leopoldo sul Pubblico.

Il capitolo VII ha addirittura per oggetto l'Opinione Pubblica, che viene divisa in alta e bassa:

«Il Governo dell'Opinione riguardo ai costumi ora è democratico ora aristocratico; democratico quando conta i suffragij, aristocratico quando li pesa. Il popolo per l'ordinario è del primo numero. Egli perciò segue le lezioni avute fin dall'infanzia nel catechismo: quindi la sua morale è uniforme e poco soggetta a cangiamenti. Importantissima dunque è l'istruzione nazionale, di cui parlerassi in altro luogo. Quei pretendono alla qualità di pensatori disprezzano l'opinione del volgo e piegano al più sotto l'autorità degli spiriti di un ordine superiore. Perciò hanno essi i lor principij, le loro massime a parte, onde formanti per l'ordinario morali diverse. Parrebbe che queste dovessero divenire le migliori e le più perfette, ma troppo sovente accade che tali persone si contentino della morale più comoda. Piccandosi d'essere lontanissimi da' pregiudizij contraggono pregiudizij particolari non meno pericolosi per la verità e pe' costumi⁴⁸¹».

Nel Capitolo IX si illustrano come i buoni costumi siano necessari all'autorità per mantenere la propria forza, la quale ha pure l'autorità legittima per imporre sugli uomini tutti i provvedimenti necessari a mantenerli in 'salute'.

Il Capitolo XI, invece, illustra come la funzione della legge dovrebbe essere quella di instillare in ogni cuore il germe di tutte le virtù sociali. L'Anonimo in proposito è scettico, perché altrimenti si potrebbe dire che le buone leggi fanno i buoni costumi. Da ciò, però, si trarrebbe la conseguenza che in tutto il mondo di cultura europea non ci siano buone leggi, anche perché per i principi su cui trovano

⁴⁷⁹ ANTOINE POLIER DE SAINT-GERMAIN, *Du gouvernement des moeurs*, Losanna, chez Jules Henri Pott & Comp., 1784.

⁴⁸⁰ Giornale de' Letterati, *Du Gouvernement des moeurs 1784*, T56, 1784, Articolo I, pp. 3-72.

⁴⁸¹ *Ivi*, pp.11-12

fondamento (non specificati) queste sono «ben lontane sono dall'ispirarci l'affetto per i nostri simili, sembra siano fatte poco favorevolmente disposti verso di loro⁴⁸²».

Dedicati all'istruzione nazionale sono i capitoli XII, XIII e XIV, che tratta di come un popolo più istruito e più illuminato abbia necessariamente costumi migliori di uno che non lo è. Vengono dunque proposti piani pedagogici e libri di istruzione elementare da stampare a spese del governo per essere distribuiti a tutti i frequentanti delle scuole pubbliche, il “basso popolo”. Questo merita ogni attenzione, rappresentando tre quarti dell'Umanità: non bisogna ignorare la sua esistenza «come invece ha fatto Rousseau nell'Emilio».

Al capitolo XV viene trattato il tema della libertà di stampa. Questa manifattura è diventata diffusissima e dunque si è trovata capace di esercitare grande influenza. Secondo l'Autore «domandarsi se la stampa debba avere una libertà intera e illimitata è il medesimo che domandarsi se l'errore debba avere gli stessi privilegi della verità, la follia che la sapienza, il vizio che la virtù⁴⁸³». Non deve essere permesso a chiunque di spacciare pubblicamente opinioni, perché ciò può voler dire sovvertire ogni principio di Morale e incoraggiare la licenza. Chi sostiene il contrario è un «Apostolo dell'Anarchia Tipografica».

Se mettere un'opera alla stampa è parlare in pubblico e al pubblico, ne vien per conseguenza che questo atto non è fuori del Dipartimento della Pubblica Giurisdizione, la quale ha ad oggetto il mantenere l'ordine nella società: «ne segue che essa debba vegliare incessantemente affinché il vizio o l'errore non vi si introducano⁴⁸⁴». Ed è inutile e dannoso mettere proibizioni su libri già stampati, in quanto queste diventano una forma di 'pubblicità' (nel suo significato contemporaneo): è piuttosto una soluzione migliore vigilare affinché questi libri non vengano proprio stampati.

Gli spettacoli teatrali sono oggetto del Capitolo XVIII, i quali «possono per l'impressione che lasciano nell'anima versarvi il veleno del vizio o il balsamo della virtù⁴⁸⁵. Il Teatro deve diventare degna scuola di virtù, non può esservi un ribaltamento dei valori che fa ridere delle tragedie e piangere nelle commedie, confondendo gli animi degli spettatori usciti da uno spettacolo.

L'opera, che sembra proprio un manuale interno ad uso del governo leopoldino, prosegue addirittura proponendo l'istituzione di un corpo di polizia che promuova la virtù e cerchi di emendare i vizi: qualcosa di molto simile dai Commissari di Polizia istituiti quasi dieci anni prima!

⁴⁸² *Ivi*, p. 24

⁴⁸³ *Ivi*, p. 34

⁴⁸⁴ *Ivi*, p. 37

⁴⁸⁵ *Ivi*, p. 43

IV.6: Catalogo degli articoli giuridici apparsi sul *Giornale de' Letterati di Pisa* durante il suo periodo di attività nell'età leopoldina (1771-1790)

- 1) Tomo (da qui in poi indicato come T) 1, 1771, *Vita di Van Espen*, stampata a Venezia nel 1770, Articolo III, pp. 30-53
- 2) T2, 1771, *Opera Omnia di Alessandro Turamini*, Articolo V, pp. 150-198
- 3) T3, 1771, *Edizione di Antonio Zirardino giureconsulto di Ravenna delle novelle di Teodosio e Valentiniano III, come presenti nel codice ottoboniano*, Articolo IV, pp. 110-141
- 4) T17, 1775, *Saggio sopra l'impunità legittima Foggi*, Articolo III, pp. 135-175
- 5) T19, 1775, *Philippi Mariae Renazzii J.C. et antecessoris Romani Elementa juris criminalis*, Articolo II, pp.17-50
- 6) T24, 1776, *De varia iurisprudencia criminali apud diversas gentes, eiusque causis, oratio habita in Regio Caesareo Ticinensi Gymnasio ab Aloysius Cremani*, Articolo III, pp. 71-78
- 7) T25, 1777, *Scienza dei costumi ossia sistema sul diritto universale di Emanuele Duni*, Napoli, 1775, Articolo II, pp. 59-121
- 8) T26, 1777, *Lampredi Juris Publici Universalis, pars prima*, Articolo VI, pp. 164-247
- 9) T27, 1777, *Opere postume di Pothier*, Parigi 1776, Articolo IV pp. 144-163
- 10) T28, 1777, *Lampredi Juris Publici Universalis, pars secunda*, Articolo VI, pp. 261-208
- 11) T30, 1778, *De la legislation, Abbè De Mably, parte 1*, Losanna, 1777, Articolo III pp.75-105
- 12) T31, 1778, *De la legislation, Abbè De Mably, parte 2*, Losanna 1777, Articolo IV pp.55-85
- 13) T31, 1778, *Lampredi Juris Publici Universalis, pars 3*, Articolo VI, pp. 206-247
- 14) T33, 1779, *Sull'abolizione della tortura del Sig. Sonnefels, tradotto dal tedesco*, Milano, 1776, Articolo VI, pp. 249-261
- 15) T37, 1779-1780 (ma in realtà 1780), *Aloysii Cremani De iure criminali libri duo*, Articolo II, pp. 69-93
- 16) T37, 1779-1780 (ma in realtà 1780), *Filippo Maria Renazzii, Antecessoris Romani de jure criminali libri duo*, Articolo V, pp. 143-161
- 17) T42, 1781, *La Scienza della Legislazione del Cav. Gaetano Filangeri*, Napoli, 1780, Articolo VI, pp.144-167
- 18) T43, 1781, *La Scienza della Legislazione del Cav. Gaetano Filangeri*, Napoli 1781, Articolo II, pp. 42-81
- 19) T44, 1781, *Elogio Istorico di Angiolo Tavanti*, Firenze, 1781, Articolo VII, pp. 186-194
- 20) T51, 1783, *Della libertà dei prezzi ossia della necessità di abolire alla voce i contratti per tutte le derrate di questo Regno*, Napoli, 1783, Articolo VIII, pp. 206-291

- 21) T52, 1783, *Ferdinando Galiani Dei doveri de' Principi neutrali verso i Principi guerreggianti e di questi verso i neutrali libri due, volume I*, 1782 Articolo V, pp. 104-108
- 22) T54, 1784, *La Scienza della legislazione del Cav. Gaetano Filangeri*, Napoli, 1783, Articolo V, pp. 124-144
- 23) T55, 1784, *Della proporzione fra i delitti e le pene. Dissertazione di Casimiro Giampieri*, Articolo IV, pp.115-224
- 24) T55, 1784, *La scienza della legislazione del Cav. Gaetano Filangeri*, Articolo VII, pp.185-223
- 25) T56, 1784, *Du Gouvernement des moeurs*, 1784, Articolo I, pp. 3-72
- 26) T58, 1785, *Dei delitti di mero affetto Trattato vol 2*, Articolo III, pp. 116-134
- 27) T62, 1786, *Leopoldi Andreae Guadagnii ad Graeca pandectarum dissertationis*, Pisa 1786, Articolo IX, pp. 267-286
- 28) T63, 1786, *Dei delitti di mero affetto parte 2*, Articolo IV, pp. 79-95
- 29) T65, 1787, *Nuovo codice criminale della Toscana pubblicato il dì 30 Novembre*, Articolo VII, pp. 194-233
- 30) T66, 1787, *La Scienza della legislazione del Cav. Gaetano Filangeri T. V. VI. VII.*, Articolo XIV, pp. 272-278
- 31) T68, 1787, *Progetto di un nuovo codice giudiziario nelle cause civili di Francesco Virgilio Barbacori, seconda edizione in Trento*, 1786, Articolo VII, pp. 239-262
- 32) T73, 1789, *Del commercio de' popoli neutrali in tempo di guerra, Trattato di Giovanni Maria Lampredi*, Firenze 1788, Articolo II, pp. 43-79

CONCLUSIONI FINALI – “FU VERA GLORIA?”

I prime cinque anni di regno di Pietro Leopoldo mostrano un turbinio di deputazioni, commissioni, lotte politiche fra funzionari e provvedimenti apparentemente sconnessi: elementi che ben si coordinano però con il momento di estrema emergenza che stava attraversando lo Stato. La carestia, lo squilibrio nella bilancia di commercio, la desertificazione delle manifatture, la crisi di legittimazione delle magistrature tradizionali e anche dell'intero potere pubblico, per manifesta incapacità di far fronte alla situazione, domandavano soluzioni radicali. La situazione era tale che veramente pochi sono i protagonisti di quegli anni che non si dichiaravano ‘riformisti’.

Se però era chiaro che fosse necessario andare ad incidere profondamente sugli assetti istituzionali e sociali, più oscuro era invece il modo in cui questo andava fatto, ovverosia quali provvedimenti normativi riformistici fosse necessario adottare. Era pure ancora da individuare sulla base di quale progetto elaborato con coerenza razionale si dovesse procedere a riplasmare l'esistente. Anche perché, proprio a causa dell'emergenzialità di quei primi cinque anni, non ci fu un singolo momento per soffermarsi e assumere la consapevolezza necessaria ad elaborare un progetto organico. Si procedette dunque episodicamente, concentrandosi sui mali che più apparivano incombenti, senza ancora un disegno di riassetto complessivo.

Eppure, è comunque possibile rintracciare alcune linee che intrecciandosi fra loro determinano il segno della peculiarità dell'esperienza toscana: se la riforma delle magistrature, la revisione dei meccanismi normativi, il riordino delle imposizioni sono elementi di continuità con la Reggenza, la spaccatura leopoldina risiede nella fiducia verso la libertà di commercio, nella ridefinizione dei moduli di amministrazione della periferia e delle tipologie della rappresentanza, dalla presa per le corna della “questione criminale”. Nasceva così un modello istituzionale particolare fra quelli delle varie ‘monarchie amministrative’ settecentesche che è stato correttamente definito di «amministrazione illuminata»⁴⁸⁶.

L'antivinculismo frumentario nacque come strada quasi obbligata, vista la situazione di cassa, per la risoluzione della carestia in corso, oltre a essere il primo passo verso la creazione di uno Stato unitario tramite l'abbattimento di una parte dei particolarismi locali e la creazione di un mercato unico per i grani.

La situazione frumentaria dovette anche aprire gli occhi circa l'impossibilità di far affidamento sulle magistrature esistenti per la gestione dell'economico e dei ‘sollievi dello Stato Paterno’, popolate com'erano da aristocratici cittadini senza alcuna qualifica oltre al titolo nobiliare e agli equilibri politici che garantivano.

⁴⁸⁶ BERNARDO SORDI, *Modelli di riforma istituzionale nella Toscana leopoldina*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna: atti delle Giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini*, II, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali-Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, pp.599-602.

Infatti, una delle linee più ‘nascoste’ di riforma di Pietro Leopoldo fu quella di accentrare su di sé la nomina di magistrati e giudici, andando a posizionare solo individui che avessero una conoscenza professionale dell’ambito su cui avrebbero dovuto operare. Fu una scelta socialmente rivoluzionaria: tanto che gli uffici a carattere permanente ricoperti dall’antico patriziato scesero dal 31% (87% per quelli di grado più elevato) del 1736 al 20% nel 1773 e al 12% nel 1784⁴⁸⁷.

Non che anche in questa mossa il Granduca non avesse agito con la sua sottigliezza: se infatti i patrizi volevano comunque possedere delle cariche, tante ne vennero create per loro, ma nell’ambito della Corte, da cui non potevano frammischiarsi negli affari politici e con la conseguenza simbolico-cerimoniale di essere costretti a vestire in livrea con i colori della Casa di Pietro Leopoldo (la livrea era uguale a quella portata all’Hofburg di Vienna ma in rosso anziché nero)⁴⁸⁸.

Il Granduca trovò sì difficoltà (come il tumulto di cui a pagina 132 e seguenti) ma non insormontabili nell’abbattere questi corpi intermedi e magistrature, perché ormai non erano più portatori di alcuna forza di rappresentazione degli equilibri di potere.

Questi infatti erano una eredità repubblicana: allora esse avevano anche lo scopo di manifestare esteriormente, rendendole parte degli equilibri del potere pubblico, le robuste strutture private di aggregazione, orizzontali o verticali, costituite da famiglie, casati, parentele, ambienti cortigiani, fazioni, partiti: strutture private che erano negate negli ordinamenti pubblici, ma che trovavano proprio nella presenza dentro la varietà delle magistrature repubblicane la rappresentazione della loro esistenza e potere⁴⁸⁹.

Tutto ciò si nascondeva sotto il cappello dell’entità “Stato”: un grande turbinio di forze attive nel gioco politico, estranee alle istituzioni ma dentro le istituzioni, come le fazioni, il Principe ma nella sua qualità di persona privata, i cortigiani, i gruppi di parentela... In età moderna ci sono state forme di autorità e di influenza, come pratiche sociali, che non avevano valore ufficiale all’interno delle istituzioni ma nondimeno erano parte della vita pubblica, dove trovavano legittimazione, come ad esempio a Firenze tramite l’ottenimento di poltrone nelle magistrature repubblicane oppure altrove in forme molto distorte di giustizia dove i nobili erano soggetti estremamente privilegiati⁴⁹⁰. Queste entità private ma partecipi della vita pubblica avevano un forte peso, spesso indesiderato dai Sovrani, nell’orientare strategie politiche e nell’influenzare le dinamiche sociali.

⁴⁸⁷ ROBERT BURR LICHTFIELD, *Emergence of a bureaucracy: the Florentine patricians, 1530-1790*, Princeton, Princeton University Press, 1986, pp. 150-151, 252-257, 315.

⁴⁸⁸ Cfr. ALESSANDRA CONTINI, *Concezione della sovranità e vita di corte in età leopoldina (1765-1790)*, in *La corte di Toscana dai Medici ai Lorena: atti delle Giornate di studio*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per gli archivi, 2002.

⁴⁸⁹ GIORGIO CHITTOLINI, *Il ‘privato’, il ‘pubblico’, lo Stato*, in a cura di GIORGIO CHITTOLINI e PIERANGELO SCHIERA, *Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico*, Quaderno 39, 1994, *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, p. 561.

⁴⁹⁰ PAOLO GROSSI (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell’incontro di Studio, Firenze 26-27 Aprile 1985*, Milano, Giuffrè, 1986.

Citando un vecchio intervento di Roberto Bizzocchi, «alla famosa espressione di Aristotele, che non gli uomini ma le leggi devono governare, si può opporre la mera constatazione che dietro ogni legge [*io direi, rectius: emanazione di una legge*] ci stanno sempre uomini che si servono della legge come strumento del loro potere. Non esiste un grado zero di funzionamento delle istituzioni. Ogni azione istituzionale è contestualmente azione politica. Ogni compagine istituzionale comporta fisiologicamente esercizio di potere⁴⁹¹».

Ne conseguono due cose: 1. che lo Stato non è preesistente alle relazioni di potere; 2. che uno stato tecnocratico è impossibile, oggi come allora quando lo sognavano i *philosophes* del Secolo XVIII, i quali conferivano al Sovrano, in nome di un interesse pubblico scientificamente determinato, un potere realmente assoluto e svincolato da esercitare come in un vuoto torricelliano. Questa seconda conseguenza ci sarà d'aiuto più avanti.

Riguardo alla prima, ne deriva un corollario: cioè che gli ordinamenti pubblici sono uno specchio (certamente non immediato e in parte anche distorto), delle forze private in campo che si combinano in una organizzazione politica⁴⁹². Quindi una riorganizzazione dell'ordinamento pubblico implica una mutazione dei rapporti fra le forze sottostanti oppure (ma anche in contemporanea) nuovi e più efficaci strumenti pubblici di manifestazione e attuazione di quei rapporti, che rendono inutili i precedenti.

Dunque, Pietro Leopoldo riuscì a liberare le vecchie magistrature elettive o sorteggiate nell'ordinamento pubblico, risalenti ad oltre trecento anni prima, ai tempi della Repubblica, perché queste nel frattempo si erano trasformate in gusci vuoti, inutili ai fini della rappresentazione dei ruoli di potere sottostanti, che comunque vedevano nella Toscana del Settecento un ruolo tanto forte del Principe come non vi era dai tempi di Cosimo I.

Era presente poi un ulteriore elemento. Il titolo di questo lavoro è 'L'opinione pubblica "del" Granduca'. Ormai dovrebbe essere diventato chiaro qual è il significato di quelle, volutamente ambigue, virgolette.

Esse infatti riguardano un elemento circolare: in Toscana l'opinione pubblica nasce con Pietro Leopoldo (opinione pubblica intesa come una opinione che assume un ruolo politico, in quanto chiaramente sia patrizi che popolani avevano la loro 'opinione' anche prima), durante il cui regno infatti nascono quasi tutti i fogli periodici della Toscana. Tutto ciò è accompagnato da un rigido controllo delle stampe, perché assai modernamente il circolo di governo si era reso conto di quanto fosse potente lo strumento di una opinione pubblica manipolata nel gioco delle forze politiche. Al contempo, però, è anche l'opinione che il Pubblico ha del Granduca, positiva o negativa, capace di rilegittimare la funzione del Sovrano in chiave eudemonistica o anche demolirla. Un gioco rischioso. Nondimeno questa opinione

⁴⁹¹ ROBERTO BIZZOCCHI, *Stato e/o potere. Una lettera a Giorgio Chittolini*, in *Storia e Politica*, 3, 1990, p. 57.

⁴⁹² GIORGIO CHITTOLINI, *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato, op. cit.*, p.571.

del Pubblico è basata su quanto e come il Granduca decide di rendere noto al Pubblico stesso: entrando così in un circolo dove banalmente è difficile distinguere se sia nato prima l'uovo o la gallina.

Abbiamo visto anche come spesso libri e periodici anticipassero volutamente orientamenti di riforma presenti nel circolo di governo, così che, quando una nuova legge veniva emanata, si era in grado di sostenere di essere andati graziosamente incontro ad un desiderio che arrivava dal basso (mettendo in atto ogni tipo di strategia per dissimulare il rigido controllo delle stesse pubblicazioni).

Per la stessa ragione mutò anche il ruolo che aveva il rescritto nell'ordinamento toscano. Fino al regno di Pietro Leopoldo il rescritto era uno strumento che il Principe utilizzava per la salvaguardia dell'armonia sociale tra le diverse articolazioni consociative della società, concedendolo a seguito di suppliche che provenivano da periferie istituzionali o territoriali che così trovano nel Sovrano lo strumento per mediare e ricomporre continuamente i propri equilibri interni. Con Pietro Leopoldo l'arrivo di una supplica diventa una ottima scusante per accogliere tale domanda particolare tramite rescritto e approfittarne per modificare "graziosamente", su "richiesta" del suddito ovviamente, l'intera normativa all'interno della quale si trovava la fattispecie oggetto di supplica.

Verso metà Settecento avvenne una sorta di convergenza parallela: i monarchi assoluti iniziarono a smantellare la vecchia società per ordini al fine di portare nuova prosperità svolgendo politiche eudemonistiche ispirate alla filosofia allora di moda, mentre i *philosophes* cominciarono ad appoggiare il potere assoluto dei monarchi che permetteva di realizzare quelle riforme che essi desideravano.

Sfuggiva quello che era il problema politico-sociale di fondo: infatti man mano che si eliminava ogni elemento consociativo, di polizia e di tutela, il risultato era lasciare sempre più dissacrate le immagini di Sovrano padre e del Sovrano tutore, non essendoci più bisogno di un temperamento monarchico nel riconciliare per il bene comune gli interessi dei corpi particolari, «scoprendosi la massa, senza Corpi, rimasta di singoli individui atomistici, capace comunque di definire un interesse generale autonomamente dal principe fondandolo sul vincolo della Proprietà»⁴⁹³.

Anche i principi fisiocratici e dell'economia classica in generale, descrivendo 'scientificamente' il mercato (e dunque la società) come in grado di autoregolarsi (anzi un mercato proprio perché autoregolato è in grado di produrre il massimo benessere), risultavano corrosivi per il ruolo della sovranità: dovette rendersene conto Carlo Federico, Margravio del Baden, quando domandò con preoccupazione al suo mentore Mirabeau se l'applicazione degli ideali fisiocratici nelle sue terre non avrebbe reso il ruolo del Sovrano inutile: «forse potrebbero essere tutti i sovrani riformati dall'esistenza»⁴⁹⁴.

⁴⁹³ LUCA MANNORI – BERNARDO SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, cit., p. 192.

⁴⁹⁴ MURRAY N. ROTHBARD, *Economic Thought Before Adam Smith*, cit., p. 379.

Da qui anche il ruolo ambiguo che dovette svolgere la Camera di Commercio: quello di una Deputazione collegiale permanente volta a correggere quanto appariva come una stortura nella normativa di economia sotto la nuova luce della scienza giunta «dai paesi culti».

La Camera insomma svolse da un punto di vista formale una attività di pura ‘revisione’ al raziocinio economico delle norme esistenti: i *philosophes* avevano infatti scoperto nelle Cose un ordine naturale immanente che portava i mercati, se lasciati liberi di esprimersi, verso l’ampliamento e la prosperità. Era dunque la stretta normativa corporativa e di polizia economica ad essersi discostata dall’ordine naturale, producendo infatti carestie e povertà: l’attività della Camera implicava ‘solo’ togliere queste incrostazioni per far tornare l’economia ‘all’ordine naturale’.

La Camera di Commercio nei fatti agì come un organo centralizzatore avente il compito di assicurare una corretta e ‘scientifica’ conformazione degli equilibri esistenti nello Stato al nuovo pensiero di Economia Politica “Naturale” che si era affermato. C’era però una grande falla in questo modo di agire, l’abbiamo detta prima: «Non esiste un grado zero di funzionamento delle istituzioni. Ogni azione istituzionale è contestualmente azione politica⁴⁹⁵». Una teoria può essere neutra, la scelta di adottarla però non lo è: si tratta pur sempre di una azione con impatto politico. È la seconda conseguenza a cui ci riferivamo due pagine fa.

È difficile comprendere se i Sovrani illuminati del Settecento avessero realizzato questo punto, ma probabilmente Pietro Leopoldo sì: altrimenti avrebbe direttamente emanato motupropri ‘scientificamente corretti e necessari’, senza dedicare un dispendio di così larghe risorse e personale alla manipolazione e monitoraggio delle ‘opinioni pubbliche’. Certo, ciò era in parte giustificato dal suo vedersi come paterno educatore del suo Popolo, ma ciò può spiegare il controllo attuato su parroci, maestri, impresari teatrali e relazioni coniugali, non la creazione di un Ispettore di Polizia dedicato interamente a registrare le voci correnti fra il Pubblico.

E dunque si arriva all’ultimo elemento da esaminare: quali erano queste voci correnti fra il pubblico? Nel mondo anglosassone si usa alla fine di un’opera indicare quali elementi ulteriori siano necessari per proseguire la ricerca dal punto a cui la si è portata. Io, qua, mi rendo metaforicamente conto di aver mostrato tanto fumo di pistola senza però aver trovato l’arma. Sicuramente la menzionata⁴⁹⁶ distruzione dei faldoni di documenti operata da Pietro Leopoldo non aiuta il ricercatore. Il mio consiglio è andare a consultare i documenti leopoldini che ho indicato⁴⁹⁷ come conservati all’Archivio Nazionale di Praga; come anche ricostruire le settimane di vacanza del Granduca da Firenze per ritrovare le minute che in tali occasioni erano a lui spedite dall’Auditor Fiscale, che dovrebbero essersi per certi viaggi conservate⁴⁹⁸;

⁴⁹⁵ Vedi p. 154.

⁴⁹⁶ Vedi p. 10.

⁴⁹⁷ Vedi p. 75 nota 227.

⁴⁹⁸ Vedi p. 11.

ed infine possono contenere informazioni preziose anche le lettere conservate negli archivi privati delle famiglie nobiliari fiorentine, sotto il controllo della Soprintendenza Archivistica: mi riferisco ad esempio all'archivio della plurimenzionata famiglia dei principi Corsini, dei marchesi Frescobaldi, dei marchesi Panciatichi, dei marchesi Ginori... la cui corrispondenza può offrire notizie di veri *insider* del movimento pro o contro la dinastia Lorena.

Possiamo però inferire qualche elemento sulle voci correnti fra il pubblico dai tumulti che vi furono durante il periodo leopoldino. Abbiamo già parlato del più importante⁴⁹⁹, ma durante il regno di Pietro Leopoldo si possono contare ben diciannove tumulti⁵⁰⁰: ed in uno Stato così piccolo!

Le motivazioni furono diverse e coprono molteplici ambiti del processo riformistico: vi furono tumulti annunziati contro il caro-vita causato dalle misure antivicoliche granarie (che aumentarono sì la produzione di grani, ma ne fecero pure aumentare il prezzo), contro l'abolizione delle corporazioni, contro l'alienazione delle terre delle comunità prevista dalla riforma comunitativa, contro il riformismo religioso in senso giansenista... Tutti tumulti di cui fu vietato parlare sui periodici per non danneggiare quella immagine di perfetta concordia che il Granducato e il suo Sovrano erano riusciti a produrre all'interno ma soprattutto all'estero.

Quanto fosse in realtà teso il clima si disvelò non appena Pietro Leopoldo nel 1790 si trasferì a Vienna per diventare Imperatore (col nome di Leopoldo II) al posto del defunto fratello maggiore Giuseppe II. Partito per l'Austria il primo Marzo, già il 24 Aprile ci fu un tumulto di contadini al mercato di Pistoia che chiedevano il ripristino delle pratiche di devozione esteriore abolite da Scipione de' Ricci, vescovo riformatore sostenuto dal Granduca. Questi fu costretto a riparare a Firenze senza mai più far ritorno nella sua Diocesi, mentre il tumulto si espandeva anche a Prato. Movimenti antigiansenisti scoppiarono poi in Valdinievole, a Colle, Chiusi e Montevarchi. Il 31 Maggio scoppiò un tumulto antigiansenista nel porto di Livorno, il giorno successivo i tumultuanti iniziarono a richiedere come rivendicazioni primarie la reintroduzione del Tribunale della Grascia ed un calmere sui prezzi del grano, e citando solo più in basso nella lista la ricostituzione di tutte le Chiese e le Confraternite.

Ad inizio Giugno a Firenze iniziò un fermento religioso, che si trasformò presto in minacce contro il Governo se non avesse abbassato il prezzo del grano e dell'olio. Il 9 Giugno scoppiò addirittura una insurrezione in cui vennero assalite le case dei ricchi e quella di Francesco Maria Gianni, ritenuto il principale artefice dietro la libertà di commercio. Si richiedeva la reistituzione del Tribunale dell'Abbondanza e di quello della Grascia: un colpo di spugna sulle riforme di oltre venti anni prima. L'insurrezione fu sedata: i processati furono ben 108.

⁴⁹⁹ Vedi p. 134.

⁵⁰⁰ IVANO TOGNARINI-FRANCESCO MINNECCIA, *Tumulti urbani nella Toscana di Pietro Leopoldo*, op. cit., Appendice V, p. 225

Questo fu solo l'inizio di una lunga serie di rivolte che durarono per tutti gli anni '90 del Settecento⁵⁰¹, che spinsero a ritrattare l'antivinculismo granario e a reintrodurre la pena di morte.

Dunque, qual è eredità del periodo leopoldino? Fu vera gloria? Forse la risposta sta nelle memorie conservate agli Archivi Nazionali di Parigi, inviate nella nuova capitale della Toscana dai Prefetti dell'Impero Francese dopo l'annessione. Da esse potrebbe desumersi cosa ne fu del riformismo leopoldino e dei nuovi equilibri che aveva creato, riforma comunitativa in testa. Sappiamo che questi documenti esistono dagli anni '30 e ne è stata riconosciuta l'importanza dagli anni '70, ma al momento nessuno è mai andato a consultarli.

Quindi per il momento non possiamo che lasciare ai posteri "l'ardua sentenza"

⁵⁰¹ Cfr. GABRIELE TURI, *Viva Maria. Riforme, rivoluzione e insorgenze in Toscana (1790-1799)*, Bologna, Il Mulino, 1999 (prima edizione 1969).

APPENDICE DOCUMENTARIA

Punti
per l'Auditore fiscale
per il tempo del Viaggio
di S. A. R. a Gorizia

Consegnata il Di 15 Aprile
1776

N. 380.

Altro Duplicato in
data del 18. Giugno
1776. è stato rinesso
a S. A. R. li 23. marzo
1778.

Fara' in tutto e per tutto secondo
il solito, quando S. A. R.
era fuor di Stato.
Non avra' compiacenze, ne' riguardi
per nessuno.
Ogni giorno di sosta, in vece di
radunare i Rapporti giorna-
lieri, fara' un Gazzettino ra-
gionato di quello che sara'
successo negli Affari, con' anche
delle cose le piu' importanti
comprese nei Rapporti di fuori,
dei delitti seguiti, delle comparsie,
e catture, dei forestieri che
saranno arrivati, degli Imprie-
gati malati, o' morti, delle
feste pubbliche, dei concorsi,

dei Conti, della condotta
degli Impiegati, ed anche
della Gente, e cose di Palazzo.
Così pure farà rapporto dei dis-
corsi del Pubblico, delle chiac-
chiere, degli affari degli otto,
e di qualunque altra cosa,
che potrà interessare il ser-
vizio di S. A. R., e quello
del Pubblico.

Mostre-fermezza in tutte le occa-
sioni, e per le spedizioni,
altro che gli potrà occorrere
se l'intenderà col Segretario
Bumbourg.

II. ASFI, Camera e Auditore Fiscale, 2823, Biglietto del Bargello di Casole all'Auditore Fiscale di Firenze, 24 Agosto 1776

Casole 24 Agosto 1776

Canti	Suggerimenti	Notizie	Cultriche	Carcerati
		<p>Quere di Gradice Granofale lo stavo lire qua- tro olio vale il pocente lire undici e soldi sette vino vale la soma lire dodici, Carne di Ca- poretto vale la libbra soldi quattro, Carne di Agne- llo vale la libbra soldi quattro, Carne di Costrato vale la libbra soldi cinque, Carne salata vale la libbra soldi sette, Sfrutto vale la libbra soldi otto, Groccio di altra qualita qui no gene vende nella Terra di Montresi manesato di S. Eccellia Sig. Guca Salviati Sig. Maria proprio stesso amato a nome di Sig. Maria vedere se idio le fa- dal di primo app. in qua a p. vedere se idio le fa- la Grovia le sue gente la vogliono menare p. la Festa a S. Valentino a Bientine d'auio vesti libera</p>		<p>Carcerati cio sempre in questo carcere publi- ce Pietro Garavini di Ferrava p. sospetto di fuga, che lo Carcerai il di quattordici del presente mese il medemo a scritto a suo fratello p. vedere se li vole pagare il suo debito di lire 107. che li deve dare a Giuseppe Benedetti di qu- esta Terra ma non ancora veduto la risposta</p>

NB. —————

Illmo Sig. lo Sig. lo Frone Colmo

Compiègo a V. Illma. la Nota fatta da questo Bargello di mia commissione dei Discoli, e Malviventi del Paese, e della Campagna, almeno dei più diffamati: nell'allenamento, e nella coercizione di questi, o di molti di questi. crederet, che potesse trovarsi quella maniera, che Ella mi ordinò suggerirgli colla Venerabil. sua del 20. Aprile, per ovviare alla frequenza dei disordini pubblici.

Qualora Ella pensasse nel provvido senziamento di formare anche qui un Discolato come la. Enze da bene ancora lo desidererebbe, per adesso mi limiterò all'oziosi, e vagabondi: non sarebbe per essi un garzigo, ma una carità occuparli anche coattivamente in un mestiere. Vi unirei i Ladroncelli di Campagna, ed i Feritori di Francesco Sgricci, anche di un delitto, che fu scandaloso, non andassero impuniti. Questi sono ancor fuggiaschi nello Stato Pontificio, ma volendo ritornare, anderebbero di fatto esenti da ogni pena, perchè quando lo Sgricci fortunatamente risanato dalla ferita mortale, la loro condanna non può essere, che pecuniaria, da cui l'impotenza gli assolve.

Troverà al Numero 20. 29. 32. 33. 34. i nomi di alcuni Lentilometti del Paese di pessimo costume, e pessima indole: I primi due gli ho ammoniti, e fatti ammonire da loro Curatori, ma senza frutto: Per gli ultimi tre cioè i Barbani ho avvertito il Padre a vegliare su la loro condotta, ma Egli diffida della sua autorità. Intendi di fargli eseguire un Precepto comminatorio del Discolato, qualora non si risolvino a mutar costume.

Per i tre Chierici notati a 35. 36. 37. ne ho fatto avvertire il Vescovo, di

(Auditore Fiscale)
Firenze

fargli mutar condotta.

Per tutti gli altri sarei in attenzione dell'effetto, che in essi produrre l'azione dell'inclusi nel Discolazo; rimettendomi però sempre alla Superiorità de' Lumi, e a quanto sia per piacere al Reat. Padrone, mentre con sentimenti di stima ho l'onore di rassegnarmi.

Di V. S. Illma.

Arezzo 23 Magg. 1776.

Vino, obliato
Di V. S. Illma.

Nota de. Persone. Malviventi, e Disfide, de.
ff. Sono nella Città d'Arezzo. ff.
1776.

Al 7. maggio 1776.

20.
Dato alle Persone. Malviventi, e Dilecti, che sono nella Città d'Aless-

1. Luigi detto Meberino, giovine. Rispaiolo, Vagabondo, Rispaiolo
noti, il di 26. Aprile 1776. ebbero da dire fra delio, e si offero, co-
me costa al Tribunale.
2. Arcangelo ^{moretto} Alias Bibbongrato. E senza Padre, e senza madre, Dime-
na 20: Anni, non ha nebuli mestiere, Campa di Laguna di quello
Trasoglio & ed il suo Compagno di lubbare alla Campagna, e un'or-
gno, ma non ha voglia di lavorare, e le sue Lenti abitano sei mi-
ni alle Donnacce, essendo famoso Dannaiolo di Campagna.
3. Egidio Cappetti Alias Cappetta, Giovine di 18: Anni, fa il Canapaiole e
il manuale quando li pare, stando sempre g'le Bettole, ed è
detto il Forcina, come costa dal Lettore, e l'ace fatta in Città.
4. Tom. di Filippo Cavigli Calzolaio Giovine di 20. Anni. Questo è viz-
ziato in tutto, ed il Padre steso benchè abbia questo figlio so-
lo, non ne trova bene, e più volte è stato strapazzato dal
proprio figlio.
5. Vincenzio Monnani Alias Budello, che fa lo Strascino, Giovine di 20. An-
ni, non ha altro mestiere che di andar Vagabondo, alle Bettole,
e attorno alle Donnacce, ed ha due altri Fratelli senza Padre, né
madre, e altri due Fratelli al Reggimento.
6. Agostino Bacci Alias Mercaccino, Giovine di 20: Anni, non ha mestiere
solo lavora un poco in tempo di Carnevale, quando si ammaz-
zano i maiali, che viene chiamato g' Travagliare in qualche
Bottega, ed ha un altro Fratello.
7. Antonio Bacciotti Alias Balaba Giovine di 18: Anni, vero Bibbone, e
Vagabondo, senza verun mestiere, non ha né Padre, né madre,
né Fratelli.
8. Gaetano Boccioni Alias Scaccino Giovine di 20: ^{Anni} Bibbone, e Vagabon-
do, e senza verun mestiere, e senza li Genitori, ed ha altro

- Fratello ammogliato che sta di 7 se.
11. Antonio Mannanni alias il Turco, giovine di 20. anni, di paisa, ^{di paisa} riente, gho piu non lavoramai, ha l'Arte di muratore in Salazzo credesi stato Procepsato j' Ferimento.
 10. Giuse. Busfi Figlio secondo di tre. che sono di Su. Potenza ^{di Potenza} Licio in Borgolunto, giovine di 20. anni; Questo e ^{di Potenza} gior segno di dolo, e vivente il Padre fu fatto ^{di Potenza} posto in Carcere j' le Stragazi faceva al Lenitore ^{di Potenza} non tornare la notte quasi mai a Dormire a Casa ^{di Potenza} Cabrolaio.
 13. Bastiano Romanelli alias Sottile, giovine di 18. anni ha ^{di Potenza} Fratello Scapolo maggiore, ha la madre due e ^{di Potenza} alla seconde Nozze, fa il Segnaio; Questo e ^{di Potenza} in Compagnia co' piu' Diletti di Paese, e ^{di Potenza} Donnaio.
 14. Natale Berzi, giovine di 18. anni, fa il Segnaio. ^{di Potenza} notorio abbastanza j' l'Impertinenz ^{di Potenza} Citta' nel Carnevale pagato, e fu quello che la ^{di Potenza} di 11. Aprile 1776: con una ^{di Potenza} Fratello di ^{di Potenza} Fran. Scricci, ed e' compagno degli ^{di Potenza} furono in Carcere j' l'Impertinenz ^{di Potenza} di Carnevale ^{di Potenza}
 15. Antonio Bombini, giovine di 20: anni, fa il manuale ^{di Potenza} di e matrigna senz' altri Fratelli.
 16. Felice Cetica giovine di 19. anni, fa il muratore, a ^{di Potenza} madre, et altro Fratello minore, e due sorelle, che ^{di Potenza} maritaba.
 - † 17. Pietro e ^{di Potenza} Fratelli Berzi, di 31. anni il Cmo: e il secondo ^{di Potenza} mestiere, Pietro fa lo scappellino, e Febo fa il ^{di Potenza}
 - † 18. Febo } ^{di Potenza} Lo. ambedue sono ammogliati.
 19. Pietro Cetica Fratello di nominato Felice giovine di 18. ^{di Potenza} Questi ultimi sei nomi il loro Carattere e piu' ^{di Potenza} notorio, e quanto siano Impertinenti, e ^{di Potenza} restati in Carcere j' Impertinenz, serve j' ^{di Potenza}

20. Vincenzo Figlio di Don^{co} Casqualini Giovine di 20. anni fa il
 Segnaiolo, ha Padre, e madre, ha altro Fratello fuori di
 Casa ammogliato; Questo è offeriante, Nottabulo, e
 Sipsaiolo.
21. Angiolo Figlio di Gio: Battà: Bartolini, Giovine di 20. anni fa
 il Segnaiolo a poca voglia di lavorare, Sipsaiolo, e due
 altri Fratelli minori, e più volte il Padre ha ricevute
 portatoli via Denari, e Toba di Casa p' Sciattacquare,
 e mantenere i difui vizzi.
22. Tommaso Tacchini Aliaf Bastiere, d'anni 33., fa il Bastiere
 quando vuole; Per l'amicizia Sipa che ha con certa
 Giovine marchesita Certini detta La Bitonjota, ha
 mandato via la propria moglie, la quale è andata a
 servire in quello di Bitona. Questo vive a forza di
 Trappolare questo è quello, Ciofo, e Bagabondo, e si
 dice, che Tutte Le notti Dorma colla Concubina; ha un
 Figlio nominato
23. Fran^{co} d'anni 14, avvezzato malamente p' la Cattiva Educazio-
 ne, il quale ora va bisborando p' la Città
24. N. N. Zinzara Larzone di Giuf: Teri Figlio d'ha Vedova margoc-
 chi Giovine di 18. Anni non ha verun' mestiere, Sipsai-
 o, e sempre attorno alle Bettole.
25. Donato Nocenzino abitante dalla Bernice Giovine di 18. Anni
 non ha verun' mestiere, facidanni di campagna.
26. N. Salvietti Giovine di 20. anni fa il calzolaio quando li
 pare, ha il Padre, e altro Fratello al' Reggimento; È
 Sipsaiolo, offeriante, e Nottambulo.
27. Gio: N: Aliaf S. Bucone, Giovine di 19. anni fa il manescalo
 alla Borsa S. Laurentino, e senza genitori, ha altro
 Fratello maggiore che ha moglie, convivono Tutti in-
 sieme, ma detto Sambucone è sempre Briaco, più

- volte, e' andato via di casa, y' avere avuto da dire, col
 fratello, e la cognata, ed e' un famoso lisciaio.
28. Paolo, e fratelli, e figli della vedova Pacinelli Phezzi, il
 29. Fran.^{co} } D'anni 22, e il n. di no. Circa; Questi due giovani
 strappano malamente la loro madre
30. Giovanni, e fratelli, e figli di n. Chiappini, il 2^{mo} d'anni
 31. Luigi } 26, e l'altro di 23. Circa. Sono il secondo, e 3^o di
 quattro fratelli viventi; Impertinenti, e lisciaio
 credesi al Tribunale, sia noto se cio' sia vero.
32. Stefano, e fratelli, e figli di Nobile, sig.^{ro} Angelo Bartol
 33. Gio. Batt.^o; e } Il n. viene nominato nel Ferimento Spicci
 34. N. Abate } Il 3^o circa due mesi fa nella pubblica Bottega
 Caffè di Fargano prese da dire col fargone di S. Benedetto
 e vicindevolmente si diedero de' pugni. Rispetto al
 Generalmente parlando di detti tre fratelli, sulla La
 si vuole di loro Procedere, e Condotta.
35. Il Cherico Luigi Centeni di Pieve, ha una pratica scanda
 losa da piu' anni colla giovane Caterin' angiolina della
 Piero Roccioli detta La Campanaccia, la qual' Giovan
 na si trova Gravida, avendo dato maledicendo di Pieve
 il 16. Aprile 1776. Salvo.
36. Il Cherico Fran.^{co} Noventi figlio di Giorgio. Questo e' Impertinenti
 maxime colle Donne, y' Farle de' cattivi trattamenti; nell
 no passato a Staggiano le fu dato alcune bastonate
 e dopo Circa un mese y' simili Atti Illeciti sulla
 della Chiesa, o Piazzetta di S. Bernardo, da un Fratello
 varelli chiamato Tommaso le fu dato uno schiaffo,
 sendo anche maldicente, e mormoratore.
37. Il Cherico Luigi Aspettati, bravo Donnaiole; Questo
 circa due Anni fu catturato in Casa di Virginia
 compagni Donna sospetta, e notorio.

In Campagna.

38. Santi di Fu. Ant. Francini di Comune. M. Poggiola
39. Ant. di Fu. Bartol. Francini di detto luogo
40. Andrea Magnanini di detto luogo, e
41. Cosimmo Balchi pure. M. Poggiola. N. a. 3. e 4. sino al di 4. m. b. 1774. furono Carcerati, e Padroncelli di Campagna, e vi stessero in carcere sino al di 22. e 27. detto. Tutti a quattro sono Ripetitori, e Discoli, e tutto quel Comune viene inquietato per causa de' suddetti.
42. Lorenzo Ceruzzi di Fontiano Alia/Forcina Giovine di 35. Anni. Questo e pieno d'ogni vizio, e piu volte per Ruba, e Fornicazione e' stato Crocefato.

Io Capis: Gregorio Scoppioni Bargello d'Arrezzo M. 84.

N. 1.

Punti, ed Osservazioni
di S. A. R. sopra il sistema della Pulizia
di Firenze, ed il modo di migliorarla, con-
stabilire quattro Commissarij, uno per Quartiere
e un' Ispettore, e con fare una nuova
Riforma nel Tribunale degl' Otto

questi punti furono consegnati
da S. A. R. all' Auditor fiscale,
con ordine di fare in conseguenza
un piano generale, e di servirsi
a quest' effetto del Cancellier
Domenico Betti, che si chiamò
apposta di Livorno, e con appro-
vazione che Egli si serva
anche del Cancellier Salette.

queste idee si sono cavate in parte dai
regolamenti di pulizia in
Parigi, e da quei di Vienna
che S. A. R. esaminò essendo
a Vienna nell' Estate del 1776;
e di quali vi è una gran-
filia a parte nell' Armadio H.
della Camera segreta intitolata
Police de Vienne, et de Paris

Sunti
ed osservazioni sopra il
sistema della Pulizia
di Firenze ed il modo di
migliorarla

Andrebbe esaminato e propos-
to il modo di levare ai
famigli, Esecutori, Meppi
e Cavallarj l'infamia che
presentemente vi è, la
quale è ingiusta; genera
nel popolo basso verso di
loro odio e dispregio, e
non fa altro che del
male, spendo anche un'
ingiustizia, mentre nella
società nessuno esercizio
deve essere vile, ed infame,
e molto meno quello di
chi serve al buon'ordine,
tranquillità e sicurezza del
Pubblico, e ad eseguire

gli ordini dei Tribunali,
chiamare, citare, e che
son pagati apposta per
questo e devono essere rispet-
tati dal Pubblico
potrebbe essere opportuno che
da qui avanti tanto in
Firenze, che in tutti i
Tribunali di fuori, le
sentenze criminali si
publicassero pubblicamente,
e poi si affigessero con i
nomi de' Rei, i loro
Delitti e sentenze alle
Porte dei Tribunali e
Palazzi Pretorj a
pubblica vista, le pene
essendo per l'esempio,
questo ne farebbe di più,
ed ognuno saprebbe publi-
camente i Rei, ed i loro
Castighi, e similmente
che i Condannati ai lavori

publici essendo al Travaglio
dovepero sempre portare
attaccato al Collo un cartello
con il loro nome, Cognome,
delitto, e durata della pena.
si dirà che questo pregiu-
dicherà a delle famiglie
e Parenti del Reo, mentre
i Delitti sono personali,
e simili frivoli pregiudi-
zj del Pubblico non vanno
valutati dal Governo
perchè gli affari di Giustizia
in Firenze venissero spediti
più presto, e sollecitamente,
si propone giacchè la
Città è divisa in 4 Quartieri,
di sequitare questa divi-
sione ed abolendo i 6 Strioni,
o Corpi di Guardia dei
famiglij che vi sono presen-
tamente, di stabilirne per
l'avenire soli 4, uno per

il Quartiere S. Croce nel
Palazzo degl' Otto, Uno per
S. Giovanni alle 4 Lampade
ove è di presente, Uno
per il Quartiere di S. Est^{ca}
Novella nel Centro di quel
Quartiere ed uno per il
Quartiere S. Spirito da
Bernabiti, Che in ogni
uno di questi Quartieri
si stabilisse un Caporale
e sotto Caporali e 16
famiglie, i quali vi avessero
a Terreno il Guardiola,
e sopra il Quartiere e
abitazione, e che questi
fossero obbligati a fare
giorno, e notte la ronda
nel Quartiere sempre a
4 Uomini o 4 per volta,
con uno dei Caporali o
sotto Caporali, e sendo
sempre la metà degli

Uomini di servizio, Metà
di loro in Casa pronti
ad ogni bisogno, e gli
altri a girare per il
Quartiere, e l'altra metà
franca di servizio a
riposarsi, e che subito
che una di queste Ronde
o truppe torna al
Guardiola, l'altra metà
di quei che sono di
guardia deva subito
esire e così tanto di
giorno che di notte,
Oltre a questi Esecutori vi
faranno i famiglie di
Mercanzia, la squadra
di Campagna ed i fami-
glie delle porte secondo il
solito
Si propone di stabilire in
ognuno di questi 4
Quartieri un fornista

le quali dovranno essere
persone che siano Notary
ed abbino servito come
Notary, ed abbino servito
come Notary friminiali
in qualche Tribunale
foraneo, e siano persone
della classe dei Ministri
degli Otto, e considerati
sull'istesso piede e
rango come i secondi
Ministri dei Banci
degli Otto; Questi sommiparij
dovranno abitare
nel centro ognuno del
suo quartiere, e mettere
un segno sopra la sua
porta perche ognuno
sappia che ivi abita
il sommipario, si
proporra quali dovran-
no esseri i requisiti
di Study e pratiche legali

per essere ammessi a
questi Impieghi, e quale
la paga da assegnarsi
a questi sommiparij, i
quali dovranno avere il
tutto in paga e nessuna
parte d'incerti, ed il
loro Impiego e paga
accomodata in manie-
ra che possa servire di
scala ai Notary frimi-
niali e Ministri degli
Otto per dividere san-
tieri capi banci &c
Questi sommiparij dovrebbero
avere le seguenti inum-
benze.

per il civile di dare Udienza
ogni giorno a certe ore
e sentire tutte le piccole
dispute e Cause pettorali,
liti, Dispute per dare
ed avere tra Sudroni.

e Servitori, Marito e
Moglie, e tutte le Cause
che giornalmente vengono
agli Otto, presentemente
al ramo di fitta, e che
aggravano anche molto
L'Auditor fiscale nelle
sue Udienze; Tutte queste
dovrebbero esser portate
in ogni Quartiere in
prima istanza avanti
il Commisario, il quale
sentirebbe le parti e
pettoralmente vedrebbe di
accomodare o rimandarli
ai Tribunali superiori
se l'affare non si
potesse accomodare che
per via d'atti o euedeppe
una certa somma da
fiparii

Nel Criminale a loro verranno
portate tutte le

Doglianze, referti &c del
Quartiere, toterora a
loro a verificarli, sentire
ed esaminare e renderne
poi conto in Carta agli
Otto, aggiungendovi le
loro osservazioni, tocherà
a loro a far le visite,
tutte le recognizioni di
scapi, furti, ferimenti,
perquisizioni, recognizioni
di Cadaveri, apposizione
dei sigilli, Visite che si
faranno d'ordine del
Tribunale nel loro Quartiere,
e di tutti i Casi impro-
visi, facendone loro
subito la loro relazione
in Carta, che dovranno
mandare agli Otto
sulle Doglianze delle parti
o nei Casi che sopra
sequire qualche inno-
=nente

e sconvolto, potranno
rilasciare mandati di
cattura, con fare però
subito accompagnare
il Carcerato agl' Otto, e
render conto in carta del
Motivo che hanno avuto.

Tutti quelli che in occasione
di Frippe, ferimenti, furti
o altri Delitti saranno
stati carcerati, verranno
subito dagli Esecutori
condotti dal Commisario,
il quale gli esaminerà
e sentirà subito, scriverà
il loro esame, e giudicherà
se debbano rilasciarsi, o
se debbano trasportarsi
agl' Otto, e darà gli
Ordini in Conseguenza,
mandando con loro il
loro costituito ed Esame.
Avranno autorità di fare

arrestare quelli che gli
mancaero di rispetto
o non obbedissero nelle
loro Udienze, e mandar
gli agl' Otto, con darne
discarico dei motivi in
carta.

Dovranno eseguire tutti gli
ordini che dai rispettivi
Dipartimenti gli verranno
dati, ma in specie tutti
quelli degl' Otto, seg^{rio}
loro, e Auditor fiscale
dai quali dipenderanno
direttamente; per le
citazioni da farsi
accomodamenti, Catture
perquisizioni, Dagl' Otto
e dall' Auditor fiscale
faranno rimpeso avanti
i rispettivi Commisarij
tutte le piccole Cause
pettorali, liti &c dei

loro quartieri perche' le
accomodino. —

Dovranno parimente
secondo le occorrenze fornire
agl' Otto, e presentarvili
ogni tanti giorni per
sentire gli ordini e fare
quei procepi e sommispio-
ni straordinarie, di cui
faranno incaricati in
materia di pulizia.

Il medesimo faranno
direttamente dipendenti
dall' Auditor fiscale, da
cui dovranno prendere
tutti gli ordini ed eseguir-
li esattamente, gli
dovranno render conto in
carta ogni mattina di
tutto quello che nel
decorso della giornata
e notte fara succedo
nel loro Quartiere, refet-
-

rispe, delitti ferimenti &c.
e due volte la settimana
dovranno portarsi in
persona per sentire i
suoi ordini e tutte le
volte che occorrerà a
tutte le ore di giorno e
di notte, venire da lui e
in persona o avisarlo
in scritto di tutto quello
che succederà e prendere
i suoi ordini; per
assistere alle loro Udienze;
portare dei precepi, e
citare avrà ogni sommispio-
sario due mesi o' più
famigli degl' Otto alla
sua dipendenza, che
abitaranno nella sua
Casa per portare Vignette
&c. oltre a questi il
Caporale del suo
Quartiere e famigli

Dovranno essere sotto la
sua dipendenza, farsi
i referti, e rapporti mattina
e giorno, di tutto quello
che succederà, ed eseguire
i suoi ordini in tutto,
condurre i Carcerati da
loro &c.

I medesimi Commisarij
potranno tenere uno o
due giovani praticanti
per servire a dettatura
sotto i loro ordini.

I Commisarij dovranno
avere d'una veste lunga
d'una bachelletta per
farsi riconoscere, e
quando si presenteranno
con quella e danno
qualche ordine in
qualunque luogo, o per
far aprire o intimare
a qualunque l'arresto

o prestarsi manforte, e
dovranno immediatamente
essere obbediti
da chiunque sotto la
pena d'essere punito
come resistente alla gius-
tizia, e qualunque posto,
militare dovrà prestargli
manforte, sotto la pena
di Capazione per l'Uffi-
ziale che riusasse.

I Commisarij dovranno
essere reperibili giorno
e notte a tutte le ore,
e quando vanno fuori
lasciar detto ore possono
essere trovati per i Casi
possibili, e dovranno
in med' invigilare all'
esecuzione di tutte le
Leggi ed ordini veglianti
nel loro quartiere, e
in materia di pulizia,

che di sanità; alle Leggi
sopra i funerali, esposi-
zione de' morti coperti, e
tutti gli Alberghi, Osterie
Locande, persone pericolose,
e di male affare, Donne
di mala vita, forestieri
Auattoni e Doveri; ai
Caffè, Biliardi, Ridotte,
discorsi pubblici, nel loro
Quartiere procurare di
essere informati di tutto,
e renderne esatto conto, per
potere colla loro vigilanza
prevenire i delitti. In caso
di rumore, ferimenti
Grife, Incendj si dovranno
subito portare in persona
sul luogo, fare arrestare
i trasgressori, perirli ed
esaminarli e vedere di
rimediarvi. ~
Dovranno i med^{esimi} tenere un

Registro dei Referti, che
gli vengono fatti, degli
ordini che riceverono dal
fiscale o dagli Otto e
delle diligenze che han-
no praticate per eseguirli,
dei Decreti che avranno
presetti nelle loro Udienze
pattorali, e di tutti gli
ordini d'arresti, fatture,
che avranno dati ai
loro Esecutori. I med^{esimi}
invigileranno sul conteg-
no degli Esecutori del
loro quartiere, e procura-
ranno che facciano il loro
dovere senza reclamo,
dovendo ogni mese, prima
che si paghino gli
Esecutori render conto
all' Aud. finale delle
Doglianze che avessero
a fare contro di loro.

procureranno di intender-
sela con i Curati per
i somenti che seguono,
e per rimediarsi, renderan-
no conto delle Persone
discole e sospette che sono
nel loro Quartiere, e
faranno invigilare alla
loro Condotta, ed in
somma procureranno di
essere così bene informati
e pratici del loro Quar-
tiere da poter dare ogni
momento ogni Disarcio
ed informazione che si
potesse richiederne.

Lo stabilimento di questi 4
Commisarij rende inutile
uno o due dei Sotto
Cancellieri del banco
di fitta degl' Otto, mentre
loro farebbero queste
med' funzioni, la gente

farebbe più sollecita-
mente predita nel suo
Quartiere ed ognuno che
si vedesse aggravato
potrebbe non ostante
ricorrere agl' Otto, resterebbe
anche inutile il posto di
Cancelliere di campagna,
alle di cui incumbenze
possono benissimo supplire
gli altri Ministri degl'
Otto, i quali in occasione
di grand' influenze di
Cause, o procepi straordi-
narij potranno essere
ajutati dai Commisarij
med', resterebbe inutile
il Promotor fiscale, mentre
ognuno di questi Commisa-
rij o il più anziano da
scegliersi potrebbe farne
le incumbenze, e final-
mente resterebbe inutile

giocchi, forestieri bassi,
osterie, Guardie la notte
tutte le esecuzioni, perquisi-
zioni &c.

All' Ispettore poi resterebbe
l'ispezione sopra i Teatri,
Luoghi pubblici, Caffè,
Conversazioni, giochi,
forestieri, Locande, Alber-
ghi, quella sopra la
Condotta ed andamenti
degli Impiegati, delle
Donne e persone sospette,
il ritrovare i furti,
Delitti e l'invigilare
all'esecuzione di tutte le
Leggi, ed alle trasgressioni
contro le med.^{esime}

L'Ispettore ed i suoi Ajuti
avranno il passo libero
a tutti i Teatri, e tutte
gli Albergatori, Locande
Caffetiere, dovranno dipendere

da loro e renderli conto
L'Ispettore renderà conto
unicamente e diretta-
mente all' Auditor fiscale,
e non dipenderà da
nessun altro, dovrà venire
alla Cancelleria degl'
Otto e dai Commisarij
nei loro Quartieri per
sentire e vedere cosa vi
è di nuovo, vedere i
referti e darli le notizie
necesarie per il bene
del servizio senza però
dipendere da loro.

farà da per se eserà
girare i suoi Ajuti la
notte per vedere se gli
Esecutori nelle Guardie
notturne ed i Guardioioli
e posti fissi che restano
sul piede antico, fanno
il loro dovere. —

Il Bargello dovrà intender-
sela con lui, non dispen-
derà però da Lui, ma
ad ogni sua richiesta,
gli dovrà dare tutti quelli
Uomini che richiederà, per
fare qualche esecuzione
perquisizione &c

All' Ispettore che porterà
parimente una bacchetta
per essere riconosciuto, dovrà
obbedire in tutto, non
solo qualunque Capora-
le o Esecutore, ma qua-
lunque altra persona
quando li ordinerà a
nome del Governo, sotto
le pene di quelli che
resistono alla giustizia.
Tutti i Bargelli dello stato
dovranno corrispondere
coll' Ispettore e dargli
tutte le notizie che

potrà riservare.
Va fissata la provizione per
questo posto, e di due
Ajuti; la sua deve essere
forte, mentre l' Ispettore
dovrà pagare gli amii,
fare delle spese per esser
informato. &c

All' Bargello che verrà
sgravato di molte inum-
benze, si può assai
sembrare la paga, refor-
mare il sotto Scrivano
e il Tenente della Pulizia,
le di cui incumbenze
verranno eseguite dall'
Ispettore, con creare solo
all' Amministrazione quello
un sopr Squadra delle
Guardie della Carne.
È finalmente parrebbe
necessario che per le
spese impensate gratifiasse

che possono occorrere
per esser ben serviti,
venisse pagata ogni
anno una somma di
denaro all' Auditor
fiscale che lui potesse
prendere a suo
talento per il buon
servizio, senza obbligo
di renderne conto
che direttamente a
Sua Altezza Reale,
e a nessun' altro,
e si potrebbe proporre
di quanto potrebbe
spere quella somma

Documenti annessi.

Altezza Le Istruzioni date, ed il

Punti, e Riflessioni
Del Bargello Chelotti —
sopra il Piano di Pulizia —
per lo stabilimento di 4. Committarij
e di un Ispettore, e per la Riforma
da farsi nel Tribunale degl'otto —
Vi sono annesse le Istruzioni
per i Committarij, per l'Ispettore
e per il Bargello —

Nell'annettere il Piano di Pulizia, e Le
Reflessioni al medesimo coerenti crede proprio
Lo scrivente di notare, che questo nome di
Pulizia, oltre al significare il filo, e
Amministrazione della Giustizia nella prevenzione
e provizione de' delitti, in solvere per seco l'ascolto
delle accuse, e lagnanze verbali, e la di Loro
risoluzione, Lo che si concilia, e si uniforma
mirabilmente all'altro Nome di Economia personale
denotante la buona forma di reggere, e regolare
La condotta delle genti, modificando prudenzialmente
Le Loro azioni, e così distraendo per quanto è

possibile gli Uomini da quei piccoli inconvenienti
che non curati e non corretti nel suo principio portano
poi alla malignità, al vizio, al delitto, ed al
turbamento della Società, e del buon Governo.
E crede proprio ancora di comunicare a parte
al Sig. e V. N. varie sue private osservazioni, cioè che
L'elezione de' Commisarij potrà produrre
il bramato effetto, se questa cade in Lessoni distaccate
dall' Auditor Fiscale, e che in conseguenza contrabi,
Lancino in qualche forma la finora di lui
illimitata potestà.
Ed oltre quanto si è detto del medesimo

nelle Riflessioni rapporto ad una promozione
o mancanza deve considerarsi, che la complicità
di tanti inutili affari ha da qualche tempo indietro
reso quest' uomo di debol memoria e ridotto lo di
prima impressione et a vedere gl'affari superficialm^t.

Relativamente al detto nel § 3.^o delle Riflessioni
sopra la qualità de' Commisarij sembra per tutti i titoli
e ragioni, che dovendo tali Persone essere di probità
e legali, l'Autorità Sovrana Li decori nel Mostu proprio
e Li ponga nella Categoria degl'altri Impiegati
del Loro rango, ed estrazione, acciò non si adombrino
al nome di questo nuovo Impiego, finora, benchè in
diversa maniera esercitato dal Senato di Pulizia,
e perche' ancora l'Universale non apprenda detti
Impieghi come poco decorosi e così soggetti a disistima.

Le Rioni di cui si parla al § 4.^o delle Riflessioni
è indubitabile che dovranno per necessità eseguire
tutto quanto gli è stato prescritto nell'Istruzione datale
al punto della Lora istituzione, la quale se non è stata
completata in altro, che nell'esecutivo con ogni esattezza,
è derivato soltanto dalla poca capacità dei Capi
e dalla mancanza di un Capo espressamente deputato
ad invigilare sopra di E'li, conforme forebbero i
Commisarij, e l'Ispettore a norma del prescritto li
nel Liano, e nell'Istruzioni.

Oltre a quanto si è detto all' Art. ° XIV. nel Piano, ed al §. 5.° nelle Riflessioni sopra la necessità di sopprimere il Magistrato degli Otto, resta da notarsi che gli affari che ivi si portano non hanno per l'ordinario il loro tratto di giustizia, giacchè spesso succede che una delle Parti si procura per mezzo di regalis il favore di Mattio Camoniere del Fiscale, ed in conseguenza del Fiscale stesso, o del Vesterini, e se il Decreto del Magistrato, benchè a termini di ragione non piace alla Parte che ha provenuto detta Persona, vedesi subito comparire avanti il d.° Magistrato il Vesterini, che parlando ex ore dell' Auditor Fiscale dice che si sospenda immediatamente il Decreto, perchè vi ha messo mano il detto Auditor Fiscale, per accomodare la Parte, e quantunque la Parte che ha il Decreto pro se si opponga, bisogna che stia a quello, che vuole il Vesterini per il timore, e minacce che li si incatano, conforme nello scorso mese è seguito negli affari Lagani e Salletti, Burattini, e Guasconi, ed altri che si potrebbero annoverare.

Essendosi parlato all' Art. ° XVI. del Piano, ed al §. 7.° delle Riflessioni, della soppressione del Promotor Fiscale, e dei due cancellieri Angioloni, e Vesterini, sembra che sia opportuno l'indicare anche il loro rimpiazzo.

Per la Persona del Promotore Uomo non sicuro,
e facile alle mangerie, parrebbe, che non vi fosse
cosa più a proposito di collocarlo in un bicariato
maggiore, avendo però l'avvertenza di darli due
Ministri Capaci ed esperimentati, da potersi
compromettere per tenerlo a dovere, e lontano da
ogni arbitrio.

Il Cancellier Angioloni poi, giacché oramai
si è reso il Franciosini inutile, ed inoperoso a coprire
il posto di Ministro Procepante per le ragioni già
devisate altre volte e nelle quali anche tutti i Ministri
concorrono, potrebbe surrogarsi al detto Franciosini
col titolo per altro di Cancellier Criminale, e traslatarsi
il Franciosini in Provincia, a qualche Cancelleria
Comunitativa delle vacanti.

Il Vetterini finalmente potrebbe Epop pure
passarsi o ad una di dette Cancellerie, o a coprire
il Posto di e Notaro Criminale, in qualche bicariato.
E qui fa d'uopo notare, che rimpiazzando in tal
forma i detti Soggetti, niente vengono a perdere
nella Loro estimazione, e parimente ne gli emolumenti,
che corrispondono, e forse sorpassano, cioè che hanno
attualmente.

In tal proposito fa d'uopo pensare anche
alla Persona del Bassi Cancellier del Magistrato, vecchio,

cadente, e ricco, ma che nonostante, per il suo lungo servizio meriterebbe una pensione con il riposo.

Rapporto all'individuate soppressioni dei Procuratori di Palazzo, e Collegi, se n'è abbastanza rilevata la necessità, nei § 19. e no. delle Riflessioni, e si rende a colpo d'occhio manifesto, che l'impiegare quelli emolumenti a favore di Persone, e Ministri necessarii per il mantenimento del buon Governo, viene ad esser molto più proficuo, e vantaggioso che il pagarli come si fa attualmente, in mano di Persone, che non si danno altro incomodo che quello di ritirare l'assegnata propria.

Alle osservazioni fatte al § 11. delle Riflessioni in sequela della rescissione dell'Udienze dell'Auditor Fiscale, e di che nel Piano all'Art. XVIII. fa d'uopo aggiungere, che questa vicenda vuole partecipazione de' Commisarij al Fiscale ne gl'affari di Pulizia, e viceversa gl'ordini, e direzione di Esso ai Commisarij, deve per necessità produrre l'effetto di stare a vicenda in guardia l'uno dell'altro, a non precipitare gl'affari, o risolverli arbitrariamente, o per mezzo di mancegna o di amicizie, come pur troppo succede adesso con il Canale dei già indicati Vesterini, e Mattio-

Camenerie, e per quello del cancellier Lasoetti, Pesciotti
Pappucci, e Domenico Bertini, e finalmente a
produrre una piu' esatta interna cognizione degl'
affari famigliari, che i Commisarij faranno ogni
sforzo d'indagare per forsimento con il Real Ladro.

Si è tralasciato nella Riflessione ultima
relativa all' Ispettore di annoverare fra le Persone
che affetteranno della vicendevole diffidenza
ancora l' Auditor Fiscale, per farlo solo noto all' Isp. N. S.

Come pure si è ommesso di far veruna riflessione
sopra l' Art. XXV. del Piano parlante dell' abolizione
del Venente di Pulizia, quale è assolutamente necessaria
se si vuol ridurre a questo nuovo sistema, o ad
altro consimile, non solo per le ragioni dette di
sopra, quant' ancora per l' inutilità che finqui ha
portato questa fanca, la quale complicata con
l'ingerenze di Capo Squadra delle guardie di Dogana
ha per moltiplicità degl' affari alle due ispezioni
annesse prodotto sempre lo sconetto di non adempire
conforme oradi dovere, né all' uno, né all' altro
quantunque il Bargello per la parte di Pulizia abbia
in ogni tempo procurato di far supplire col mezzo
de' proprij Caporali, ed Esecutori, onde abolito tal

posto potrebbe rimpiazzare l'attuale Tenente di Pulizia in qualche Borgellato, giacché essendo ridotto invalido, ed inservibile quello del Borgo S. Sepolcro, può dar luogo alla vacanza e per La Dogana potrebbe crearsi un Caporale a parte con il rilascio dei sette scudi di provvisione il mese come si è notato all'Art.° XXVI. del Liano.

Al fine dunque di questo Liano ad altro non tende che a porre in una equata bilancia, e regolato sistema gli affari di Pulizia senza veruno aggravio del Regio Erario, anzi con un manifesto vantaggio annuale di scudi 800, e per adempire agli ordini, balché altro non resta allo scrivente che di supplicare il S. Maj. V. N. d'un tratto della sua innata Clemenza con degnarsi di considerarlo vantaggiosamente nel caso che Li piacesse di approvare o in tutto o in parte l'annesso Liano e di sperimentarlo nella propria Banca d'Ispettore Lusignandoni di poterla esercitare onestamente e con tutto quello zelo e premura di cui si Lusignad'aver dato finora riprova e nella forma istessa, che potrebbe esser condotta da altro soggetto, supplicandolo

nel tempo istesso di riflettere che oltre a quello Lo
Scrivente ha dimostrato relativamente alla necessità
dello Stipendio mensile di scudi cento venti per
supplire alle gravi spese, che si resterebbero addossate
per le corrispondenze degli amici, tal mensual
somma ricava anco di presente dalla sua actual
Carica, e calcolando oltre la provvisione, ed incerti
ordinarij, i vantaggi d'apoco tempo in qua concessi
dalla Munificenza Sovana, ed in specie per la
riscossione di regali, aumento sopra il vitto de
Carcerati, ed altro, come evidentem^{te} e con chiarezza
potrà dimostrarsi occorrendo.

I Soggetti che si potrebbero eleggere, e
nominare per Commisarij, e con le volute qualità
sarebbero gli appresso.

Il Dottor Antonio Valli

Il Dottor Pier Francesco Pechi Notaro Civile e Crim^{inale}

Il Dottor Sactano Frazzini

Il Dottor Gio: Pietro Favelli

assegnando al Valli il Quartiere di S. Croce
quando si sopprimesse il Promotore, attesa la sua
sperimentata capacità nel Civile e Criminale.

Ha fatto lo Scrittore. La nomina dei pred. Soggetti
in forza dell'esperienza, che in diverse occasioni ha
avuto de' medesimi, protestandosi però, che avendo per
unico oggetto in ogni sua azione il zelo del buono e
fedel servizio, sarebbe sempre circospetto nel sindacare
Le Loro operazioni, e capacità, che qualora non
trovasse corrispondenti alle suddette doverose mire
si farebbe un impegno d'onore, e di coscienza di
manifestarle nel più sincero aspetto senza il minimo
riguardo e parzialità. E se i soprannominati Soggetti
non crederanno di dover supplicare per il conseguimento
di detti Impieghi, o sia per rapporto all'interesse
relativo alle Loro circostanze, o per lo scrupolo di
cuoprire una Carica di nuova istituzione, lo Scrittore
crederebbe anche adattati

Il Dottor. Bartolommeo Rosini attuale e Notaro Civile
a Livorno e

Il Dottor. Luigi Rossi attuale e Notaro Civile a Certaldo.

Nel caso dunque della Creazione di questo
nuovo Sistema di Livorno, ed abolimento del Magistrato
degl'otto, potrebbe darsi la continuazione in esso
agl'attuali Residenti fino a nuovo ordine, essendo
composto di tutte Persone illuminate e fra le quali
con il Senatore quattro legali, perchè conoscendo
i suoi dritti, e la ragione ne gl'affari non si lasciano

portar via dall'istanza, e ordini del^{le} fane. Vesterini
che spesso avanza come si è detto, per parte dell'
Auditor Fiscale, e perchè si conferisce nell' Ottobre
per seguirlo a tutto febbrajo ed in conseguenza
intacca l'entrante anno 1777.

Ardisce inoltre lo Scrittore di dire, che
per quanto non importa, che resti comunicato piacendo
al Sig. C. N. il Piano, le Rasseghe, e l' Istruzione
de' Commisari, altrettanto sembra necessario, che resti
nota al solo Real Padrone quella dell' Ispettore,
e si comunichi almeno mutilata di quei paragrafi
concernenti la vigilanza, e ispezione sopra il
Ministero, di che direttamente deve esser rapportato
S. A. R.

Questo di 13. Ottobre 1776.

VI. Biblioteca Moreniana di Firenze (BMF), *Manoscritti Frullani 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali.*, I, *Compendio fatto da SAR sopra lo Stato degli affari ecclesiastici della Toscana durante il Governo di S.M. L'Imperatore e sopra quello dove si trovano all'arrivo di SAR.*

Compendio
fatto
da Sua Altezza Reale
sopra
lo Stato degli affari ecclesiastici e
giurisdizionali di Toscana, Durante
il Governo di S. M.^{ta} L'Imperadore di G.^{ra} M.^{ta}
e sopra
quello dove si trovano dall'arrivo di
S. M. R. -

Contenendo in ristretto tutte le difficoltà che
si sono insorte colla Corte di Roma, e diversi
procedimenti fatti dalla R. A. S., tanto per
sostenere la sua autorità Sovrana, che per
procurar il bene e decoro della Religione.



Tabella degli affari contenuti
nel presente compendio

	pagina
introduzione - - - - -	1.
affare delle Stampe - - - - -	2.
inquisizione e legge sopra la mai morte	3.
Baronie di Firenze - - - - -	4
affare concernente il rice del quadrato del gruppo	}
Suppliche per l'esenzione del sigillo delle Carni	
affare di Douo Dell'union	
e Memoria del Senat. Ruellai sopra li differenti esistenti al mio arrivo in Toscana	
affare di Siena, del D. Gini	
affari d'asilo - - - - -	8.
discorso fatto ai Vescovi al mio arrivo -	9.
Il vescovo di Firenze domanda il suo ritorno - - - - -	10
proposizione fatta per accomodar gli affari colla Corte di Roma - - - - -	11.
affare di Volterra - - - - -	12.
affare del Divo Pacchianti - - - - -	13.
affare dell'udienza del Nunzio - - - - -	15.
affare del battesimo della figlia d'un Ebreo di Pisa - - - - -	17.
affari di colle e Montepulciano - - - - -	18.
ordine sopra i fatti non validi soli ed i preti non passeggiare di notte con donne.	19.

affare delle monache di S. Jacopo
 di Ripoli per la figlia di François
 e altri affari di grazia ————— 20.

affare delle Monache della genovese
 dette le provenie di Firenze ————— 22.

Nuovo Regolamento per i Monasteri
 dato alla deputazione
 negoziazione colla corte di Roma sopra
 l'Arzo ————— 31.

Rappresentarsi dell'arcivescovo sopra
 l'affare delle religiose ditale provenie
 Minuta d'una lettera pastorale sopra
 i mendicanti ————— 59

Consigli di Stato

Le Monache Agostiniane di Pienza
 Contro il tuano gagliardi
 chierico grassini
 Canonico Brandaglia ————— 63.

Pietro musetti. affare geminale
 Capitano di Siena Jus padronato — 64

La vedova del Cas. ^{or} Petrucci
 Risarcimento della chiesa di S. Pio
 Orto di Prato
 Lorenzo Bonati, Romito
 Congregazione di Gesù Salvato.
 Regolamento per la follazione de'
 Orto di S. I. di padronato della
 famiglia di Fasuglion fiorentino — 65

Preto Maniani / criminale 1.
 Sacerd. Mungolini, 66.
 Tomaso Tolomei
 L'ospizio della Pietà di Siena
 provvedimento per le sepolture in
 fosario — 67.
 Sacerd. Festini
 Chronico uliviani
 Preto Galeazzi 68.
 Card. Cavalcioni
 Pietro Verrucci
 Canonici di S. Lorenzo
 Padri di S. Spir. di Dio.
 Fra Carlo Luarelli — 69.
 Fra Giovanni, Minor osservante —
 Disputa per la collazione di
 un Benefizio — 70.
 Preto Cordelli
 Gaetano Frediani
 Fratellità di S. Nicolo di
 Vernio
 Monache di Gerolamo di
 Montepulciano
 Diversi Monasteri, caducità
 di Livello — 71.
 Il Gen. degli Uliviani — 72.

Provinciale di' Capuccini Cura di S. Donato a Lamole. Monache di S. Matteo di Pisa — di S. Anna di Pisa	73
M. Anna Bottini Larciv. di Anze, Braterino In un libro. Collazione di Benefizio nella Cure di Branga.	74.
Poeta Malperzi Poeta Tomaso Ferretti Lucrezia Gerini Follaz. di Benefizi	75.
Poeta Pasquini Poeta Nicolo' Paggi	76.
Benefizio quanto in pian fastagnajo Nescovo d'Arezzo, Lettera pastorale, Filippo Mancinati	77.
Poeta Giuliani Apostolici di Siena Monache di S. Stefano di Soiano	78.
Margherita Frassinelli Sedeva Brandini	79.
Filippo Torelli Mauro da Silicaja, Cas. Gerolamo Cancellieri	80.

Fra Pietro Stagi
 Sacerd. Nicolo Brandolini
 Congregaz.^{ne} della Missione
 Frate Bellucci ————— 81.
 Chiesa vacante a S. Mon.
 monaci def. Pancrazio
 arciprete della Diocesi di S.
 Stefano.
 Fra Nido ————— 82.
 Frate Versari
 Fra Fulgenzio Bernardi
 diversi Monasteri, facciata
 di Livelli. ————— 83.
 Frate Sacchiatti
 D. Rutilio Gini
 deluglio dell'ospizio della pietà
 di Siena.
 Capitolo della terra di Lucignano — 84.
 Giulio Porrini
 Sarcidiano di Pisa Catanti.
 Provin.^{le} di Riformati ————— 85.
 Canonici di S. Lorenzo.
 Bartolomeo Aguzzi
 Frate Fazzini
 Frate Bianchi
 Chiesa vacante di Castellion Alberti — 86.
 Can.^{co} Faolozzi
 Simone Guiducci
 Frate Corbini ————— 87.

Per Antonio Crattolani Regentiani di S. M. in selva Cura vacante, proposta dal mag ^{to} di nov.	88.
Disarcimenti di Phis. di Data di Particolari Fra Giusep. Mazzi Monaci Vallombrosani	89.
Luca Fabbri Operaj di S. Croce Pisto Veraci	90.
Monachi di S. M. Novella d'Arezzo P. Doni Pasquale Cantagalli	91.
Regolamento per il mantenimento de' Luoghi pii	92.
Monachi di S. Paolo da Arezzo Sabatino Tani	93.
P. Don lo Tomi	93.

La Toscana, per la sua
situazione vicina alla Corte di
Roma, e per le varie sue circostanze
e costituzioni ha sempre avuto
grandi interessi con codesta Corte,
e per conseguenza ancora grandi
Litigii. —

Il Commercio della Toscana collo
Stato del Papa è considerabile
assai, ed è piuttosto attivo, che
passivo.

Nel tempo della Casa Medici
loro fondavano la loro ambizione
nell'esser amici intimi con Roma,
e nell'aver del credito à questa
Corte, dimaniera, che l'elezione
de' Sommi Pontefici dipendeva quasi
sempre dai Granduchi, e loro
facevano colla Corte di Roma quel
che volevano, dimodo che tutti gli
altri Sovrani, che avevano interessi
a trattar con questa Corte ricorre-
=vena ai loro buoni uffizj, e per
avere questa gloria, concessero ai
Sommi Pontefici delle autorità
immensi nel loro Stato. —

Dopo la fine del Governo
mediceo nel breve tempo, che
furono in Toscana li Spagnuoli
non s'innovò cosa alcuna di
rimarco nelle materie ecclesiastiche.
Venuto Sua Maestà l'Imperator
Defunto al Governo di questi Stati,
nel principio non fu innovata
cosa veruna, che attirasse i lamenti
della Corte di Roma: —
Ma quando il C.^{te} di Richcourt
venne al Governo, comminciarono
le liti sopra varj affari, mentre
l'istesso ministro, come anche il
Segretario della giurisdizione
senatore Rucellai passavano per
gente troppo viva, contraria, e
nemica della Corte di Roma, che
non cercavano, che a distruggere
l'autorità della Chiesa: con
questi pregiudizj tutto quello che
loro proponevano era preso in
mala parte a Roma; +
Vi fu un lunghissimo affare
sulle Stampe, mentre il C.^{te} di
Richcourt fece pubblicare un'Editto
nel quale assegnava la revisione
delle Stampe a un segretario,

si fu la legge delle
Maximortì la quale li da
qui annessa, col ristretto di
tutto questo negozio.

3.

vietando di stampare senza la sua
approvazione, e tralasciò di far
menzione dell'Inquisitor generale,
che fin'allora era stato in possesso
di questa autorità.

La corte di Roma gridò moltissimo
contro, eccitata dal Cardinal Valenti
Segretario di Stato d'allora, il quale
era animato dal Cardinale Acquaviva
e dal partito Spagnuolo il quale era
in quel tempo in guerra colla Casa
d'Austria in Italia.

Nell'istesso tempo vennero varii
altri reclami d'ingiustizie contro
l'Inquisizione di Firenze, e
specialmente contro l'Inquisitore
di Pisa, il quale fece bastonar a
morte un pover'uomo per eretico;
perchè era innamorato della sua
figlia, e lui l'impediva. —

Doppo tali abusi d'autorità —
S. M. l'Imperatore levò a quest'
Inquisitore le Carceri, e doppo
varie negoziazioni con Roma
s'accomodarono questi due negozi
nella seguente maniera. —

Che ci sarebbero all'Inquisizione
due assessori laici, senza li quali
non si potrebbe fare niente. —

32

fuor che in certe cause riservate con questa maniera fu levato quasi insiolabil secreto all' Inquisizione il quale e il fonte di tutti i mali

La legge delle mani morte publicata in Toscana, e la riformaione di varj conventi di monache fecero rumori, ma furono ottenuti ambedue dal Governo di Toscana favorevolmente.

Tralasciando poi varj piccoli Negozii parlerò solamente dei piu importanti, che sono quei di Volterra, e dell' Inquisizione, contenuti, e sufficientemente spiegati nell' annessa memoria del Senator Ruellai.

quanto all' affare delle Parrocchie di Firenze, bisogna aggiungere per maggior spiegazione, che ce ne sono 8: o 10: le quali si trovano in molto cattivo stato, e non hanno qualche volta che una casa di parrochiani: Nota di gl. m. volte riformarle, ricuando le loro entrate a quelle della Chiesa d'orfanmichele con lasciare la liberta all' arcivescovo di farne una collegiata, o cosaunque volette: -

ff come sarebbero li qui aggiunti cioè

L'affare concernente il risarcimento delle case e chiese di padronato del popolo.

L'immunita della Gabella delle carni pretesa da ecclesiastici

E un terzo contro un certo Acco pelticioni

✓

L'arcivescovo non ci volse mai -
consentire: e S. M.^{ta} non nominò
più a quelle garanzie, e ci fece
mettere l'economista, di maniera che
sono ancora tutt'ora vuote. -

L'Inquisizione è adesso: come s'è
visto nella memoria del Senato.
Quellai in una miglior forma,
ma con tutto ciò c'è sempre dei
facoli, tanto per i cattivi libri
ai quali non badano assai
l'Inquisitori, che anche per
l'inganno col quale l'Inquisitore
e l'arcivescovo procurano di
trasferire alla Nunziatura di
Roma tutte le cause relative all'
Inquisizione piuttosto che di commu-
nicarli ai giudici secolari.

C'è poi il famoso affare di Siena
Il Vescovo è un Monsignore -
Girolomini di Siena, il quale,
appena fatto Vescovo, cominciò a
disturbare la pace di quella
Diocesi, facendo varie ingiustizie,
dicendosi non suddito di Sua
Maestà, unicamente dipendente
dal Papa, scomunicando conti-
nuamente i ministri del Governo
mandati ivi per eseguire diverse

commissioni, Doppo aver fatto
varie altre ingiustizie: per
testimonio, ed esempio delle quali
l'aggiunge qua l'affare del Gini.
Fu ammonito varie volte dal
Governo per ordine di S. M.^{ta}
l'Imperadore, il quale ricorre ancora
al Papa Benedetto XIV. col quale
convenne proporgli di rinunciare
il vescovado, ed assicurarli 300.
scudi di pensione: non lo volse
il vescovo, e continuò le sue strava-
ganze, a tal segno che nell'anno
176, che si diede dagli ecclesiastici
un dono gratuito a S. M.^{ta}, lo vietò
ai suoi, dicendo loro, che non erano
sudditi, ne obbligati ad obbedire,
che al Papa: e S. M.^{ta} finalmente
dopo aver avuto 12. anni pazienza
li fece intimare l'Esilio del
Granducato, e come lui non
obbediva, fu levato per forza con
un distaccamento di soldati, e
condotto fuori del Granducato;
anche allora continuò di dire e
fare delle stravaganze; le sue
rendite del Vescovado furono
confiscate, ci fu messo un Economo
il quale amministra le rendite.

Cosa scandalosissima che
un vescovo suddito possa
fulminare una scomunica
contro del suo sovrano

Aggiunge qua la copia
di un breve del pontefice
Clemente XIII. al Maresciallo
Botta adorno colla risposta
del medesimo

che furono divise in tre parti, e
distribuite come segue, secondo i
canoni, un terzo ai poveri, il
secondo per ammeliiorare i fondi,
ed il terzo per ristabilire le povere
chiese della Diocesi. —

Il vescovo appena arrivato nello
stato del Papa, fulminò e affisse
pubblicamente le Censure, e la
scomunica contro tutti quelli
che avevano contribuito alla sua
espulsione, e per conseguenza anche
contro S. M. e i Ministri. —

Di li andiede a Roma dove fu
dal Papa Clemente XIII. molto
bene ricevuto, e li fu data una
dispensione in vece di punirlo come
lo meritava. #

Nella sua assenza il Vicario
Gagliardi, uomo inquietissimo, di
cattivi costumi, scandaloso, e con
tutti i vizzi, fece anche lui varie
ingiustizie continuando nel
sistema del Vescovo, con l'ajuto
dei canonici Leoni, Fioravanti, e
Zambellini, fino ad attaccare
pubblicamente l'interdetto in Chiesa
all'arcidiacono, e comunicare il
Giovedì S. il popolo ad un altro altar

furono chiamati quei quattro
preti a Firenze, e rimproverati
ma senza effetto, mentre con-
tinuarono sempre a far peccati

Quanto all'ozio delle Chiese
nei primi anni del Governo
S. M.^{ta} si prendevano fuori
vari ritirati colpevoli di delitti
eccettuati, e fra altri tutti li
fuggiti dai publici lavori,
disertori, ed altri s'affamavano
in Chiesa, senza avere però una
norma sicura per rimediare
a questi abusi, convenne
S. M.^{ta} alla domanda della Corte
di Roma di fare un concordato
e ordinò che frattanto si lasciasse
tutto in statu quo, e non si
prendesse fuori verun ritirato.
La Corte di Roma vedendo
questo non venne mai a fare
il concordato, e frattanto restavano
sempre al scandalo universale
tutte le Chiese ripiene di
Delinquenti. questo è il vero
stato come al mio arrivo in Toscana
io trovai gli affari giurisdi-
zionali e ecclesiastici
trovando ancora tanto la-

Corte di Roma, che il ministero di
Toscana molto piccati ed esacerbati
fra di loro, tassando l'un l'altro
di mala fede, il ministero credendo
che il Cardinale Torrigiani volesse
ingannarlo, e la Corte di Roma
temendo l'istesso del Sent. Ruellai
mal descritto isi per il suo zelo per
il servizio del Sovrano, e la resistenza
fatta ai preti.

Adesso riprenderemo questi affari
sopra accennati a un per volta,
per vedere, che mutazioni si sono
fatte in questi affari nel tempo
del mio soggiorno in questo paese,
e quali siano stati i nuovi affari
insorti o con la Corte di Roma,
o con gli Vescovi, frati &c.
Io subito al mio arrivo presi per
base di dividere lo Spirituale dal
temporale, di non mischiarmi
niente nel primo, ma di non
lasciar mischiare nemmeno l'ecce-
lesiastico nel temporale, cedendo in
conseguenza di questo principio in
tutto sempre agli ecclesiastici in
Chiesa, ma mai fuori.

per ottenere questo mio intento,
radunai tutti i Vescovi di Toscana

al mio arrivo, e doppo aver' loro detto che Io in tutte le occasioni non cercherei che il bene, e vantaggio della fede, e della Chiesa, permettendo loro di chiedermi ajuto ogni qualvolta ne avessero di bisogno, e dicendo loro di ricorrere subito a me: aggiunsi nell'istesso tempo, che speravo che loro non si mischierebbero mai negli affari del Governo.

questo fu il mio primo preludio. passiamo presentemente ai vari affari accadutimi nella materia giurisdizionale, cioè i più essenziali, relativi principalmente agli affari colla Corte di Roma non parlando d'innumeri piccoli d'Esilio dato a vari preti per varie ragioni di cattivo comportamento.

Cappena arrivato in Toscana il Vescovo esiliato di Siena scrisse al C.^{te} di Churn, e a me, per poter essere riabilitato a tornare nella sua Diocesi, ma io ben sapendo li suoi cattivi portamenti non gli risposi in proprio, ma feci dire a sua Sorella, che il suo compimento m'era grato, e li feci sentire

che non c'era da sperar niente per il tuo ritorno: interessò il Vescovo sua Maestà l'Imperatrice Regina per domandarmi il tuo ritorno, e Io risposi, che questo sarebbe in me disapprovazione delle azioni di S. M.^{ta} l'Imperadore Defunto, a che mi venne risposto da Vienna che in occasioni simili si poteva far grazia anche a maggiori delinquenti, a che soggiunsi ch'io non lo potevo fare in coscienza, e non mene fu più fatta menzione.

Venuto il Conte di Rosenberg, nel mese di febbrajo 1766., ed essendo anche a Firenze il bar.^{no} di S.^{to} Odile ministro alla Corte di Roma, fu convenuto proporre al C.^{to} padre, che il Vescovo dovette tornare a Siena, restarci uno, o due giorni per vedere i suoi parenti, poi venisse a Firenze, e in Corte come se non ci fosse stato niente, e che doppo qualche soggiorno in questa Città sarebbe dal Papa richiamato a Roma per aver' un impiego proporzionato, e che renunziasse al Vescovado.

Queste propozizioni volle fare il

il ministro Falciano nella prima
udienza, che ebbe dal S.^{mo} padre
al suo ritorno, ma gli fu risposto
dal Cardinale Corrigiani segretario
di Stato non poterli nemmeno più
parlare di questi affari di Siena
e Volterra, in conseguenza di che
ordinai al mio ministro di non
entrar mai in trattato su questi
affari, quando anche la Corte di
Roma lo volesse, scusandosi sempre
col dire, che di questi affari non
c'era più da trattare.

Nel vescovado di Volterra restarono
le cose sull'antico piede come sono
sopra spiegate nella memoria del
Senat.^{re} Rucellai, anzi il Vicario
Caimi li condusse molto bene, e
saviamente, esentandosi dalla
Diocesi per non essere causa di
liti: quest'affare fu proposto
congiuntamente con quello di
Siena dal S.^{mo} di S.^{to} Odile a
Roma, ed ebbe l'istessa sorte dell
precedente: Io essendo
frattanto curioso di saper dove
andarano le rendite di questo
Vescovado, menefeci render conto
da quello che ne aveva l'amministrazione

e dopo aver veduto i conti dell'anno
passato viddi, che dedotte tutte le spese
necessarie per la Chiesa, Censi
e la pensione annua del Vescovo
Dumesnil era restato 900. scudi,
che la Nunziatura aveva incassato
senza dare ne un soldo di Limosina,
ne un pane, ne assolutamente il
minimo soccorso al gran numero dei
poveri di questa Diocesi, specialmente
in un'annata così calamitosa.

questo operato è tutto contrario ai
canoni, che ordinano ai Vescovi di
dare il 3.^o delle loro rendite ai poveri,

E sopra tutto è da osservare nell
affare di Volterra, che la Corte di
Roma considera quel Vescovado
rispetto al tirare le entrate come
vacante, e quanto al mettere un
vicario apostolico per non vacante,
cosa la quale è totalmente assurda.

Coll'inquisizione ci fu un'affare
assai rilevante nel mese di gennajo
1766. con un certo priore Sacchianti
il quale dopo essere stato esiliato
per scandalosa condotta, come si vedrà
dalla nota annessa del Senat.^{re}

Rucellai, ruppe l'esilio, tornò alla

sua Chiesa, volle espulsare l'Economista
convulsò il popolo, e fece una predica
sediziosa; il Governo informatone lo
città a Firenze, non obbedì che al
3.^o ordine dove fu minacciato dalla
cattura: il suo processo contenendo
anche proposizioni eretiche dovrà
essere trasferito all'Inquisizione,
ma secondo il solito fu trasferito
all'arcivescovo, e da lui al Nunzio
e a Roma, il Governo non seppe
questi fatti, che sottomano, e senza
potersene servire formalmente,
di maniera che non sene parlò, e
si contentò d'esiliarlo economicamente.
Nel mese di marzo 1766. l'Inqui-
sitore di grisa rapportò, che vari
libri cattivi venivano introdotti in
Toscana da Livorno da un tal
Marzetti Toscano stabilito in Londra
e venuto in Toscana, la di cui
condotta e religione ancora era
cattiva. Sopra questo referto il
Governo fece dire al Marzetti d'andarsene
subito in un altro paese, ubbidì, e
andiede a Napoli, dove colla pro-
tezione del marchese Tannucci, e
del ministro d'Inghilterra tornò nel

15.
mese di giugno in Toscana con
piena libertà di restarci, fu
esaminato il suo affare, e lui trovato
innocente, ed io ordinai di riconvenire
l'Inquisitore di Pisa per il suo falso
referto, minacciandolo dell'esilio, se
mai succedesse un altro caso simile.
Dopo ch'io fui arrivato in
Toscana scrissi a tutti i Sovrani
per dar loro parte del mio assenti-
mento, e feci l'istesso ancora rispetto
alla corte di Roma: si trovò che
questa non fu contenta ne del
stile della lettera, ne del tratta-
mento, e non volse ricevere la
prima che gli fu mandata: -
informato io di queste difficoltà,
la feci dopo qualche tempo rifare
nuova secondo la maniera che il
B.^{no} di S. Odile credè la più propria;
l'istesso ministro avendola portata
a Roma la presentò al S.^{no} padre, e
fu ricevuta con le più obbligate
espressioni del S.^{no} padre: La Corte
di Roma mandò la risposta al suo
Nunzio in Firenze, insieme colle
sue lettere credenziali. quando lui
le volse presentare, si fece la difficoltà
88

che lui dovea obbligarsi, prima di
presentarle a fare la sua Entrata
publica in un tempo Determinato,
il Nunzio disse di non aver istrum-
enti su quel punto, e che l'entrata
publica non si usava che alle Corti
maggiori, ma tutto in vano; il
Maresciallo Dotta persistè, il cattivo
umore cominciò a mettersi fra
di loro, e la diffidenza, di maniera
che non concludero niente insieme,
furono interposte varie persone -
per aggiustar l'affare, ma tutto in-
vano; Il Nunzio mandò la copia
delle credenziali al maresciallo -
per il suo Segretario, essendo stata un-
altra disputa per il ceremoniale
della prima visita, E come il
Segretario disse di non aver ordine
di parlare dell'entrata publico -
condizione che il maresciallo -
aveva messa al ricevimento delle
copie delle credenziali, le rimandò.
Questo offese molto il Nunzio e la sua
Corte; finalmente essendo sopra-
venuto Rosenberg fu per la sua
mediazione deciso, che il Nunzio -
senza forma publico mi presenterebbe

17.
le lettere del S. Padre, e che -
prometterebbe di mettersi in publico
in un discreto spazio di tempo, -
prescindendo dell'Entrata: in
seguela di questa disposizione venne
da me, come era stato concordato, ma
subito che ebbe ottenuto il suo intento,
non fece più menzione di assumere
la figura publico.
Nel mese di 1766. venne un
ricorso dagli Ebrei di Disa, lagnandosi
che un Domenicano Curato in Disa,
coll'ajuto d'un Sagrestano, e d'una
Donna cristiana, che serviva in
casa d'un Ebreo, si fosse fatto lecito di
levargli con forza un bambino di casa
doppo averlo batterrato: verificato
il fatto, ordinai, che fosse reso il
bambino, con obligare i Mattari
della Nazione ebrea a riprodurlo -
all'età di 16. anni, e di risponderne,
fece intimar l'esilio al Domenicano,
e fece mettere in carcere li due altri
complici dove restarono in 4. mesi,
e nel med: tempo feci un'ordinazione
a tutti i Commissarij delle Città -
principali con un ordine, che non
possino levare i figli agli ebrei, e

che fuggendosi dalla casa paterna
prima di 16. anni compiuti, debbono
essere restituiti; e comandai
quest'ordine fosse comunicato
Massari della Nazione ebrea con
leggerlo loro, ma senza pubblicarlo
per non aver' taccoli colla Corte
di Roma.

e Nella primavera del 1766. il Vescovo
di Colle, dopo avere varie volte
ordinato ai padroni d'una Cappella
della Chiesa Cattedrale di Colle,
non levare certe banche per mettere
verso la loro Cappella, non avendo
obediti i padroni, li scomunicai
loro ricorsero contro al Governo, e dopo
aver' esaminato tutto l'affare ordinai
che le banche fossero fatte a pubblica
spese in tutta la Chiesa, e che fossero
seriamente avvertito il Vescovo di non
gettare delle scomuniche con così
poco fondamento.

Il poco tempo dopo quest'affare ne
venne un'altro consistente in un
ricorso del Vescovo di Montepulciano
contro gli esecutori della Sanità
che avevano prese le chiavi, e vi si
per forza: giacchè si erano opposti

i grani d'un suo Granajo esistente
in una sua villa, che aveva affittata,
pretendendo essere questo un luogo
immune, come spettante alla mensa
vescovile; L'affare fu deciso con fargli
sentire il suo torto, e che il suo
granajo era sottoposto alle visite della
Sanità per il ben pubblico come quello
d'un altro, e che le sue terre erano
riguardate come quelle d'un altro
particolare, e non altrimenti.

Approssimandosi l'Estate, e d-
essendo ben' informato dello Scandalo-
universale col quale i preti spassegia-
vano nelle strade e piazze della
Città, soli con Donne, e che i frati di
tutte le religioni andavano sempre
soli sotto vari pretesti, malgrado gli
ordini del Nuncio, diedi ordine nei
principii di giugno 1766. all'
arcivescovo di vietare, e l'uno e l'altro,
con dire ai capi de' conventi, che mi
terrei a loro delle disubbedienze de
loro frati, nel medesimo tempo
ordinai ancora all'auditor' fiscale di
far' invigilare a quei due punti,
e di mandarmi di mano in mano
i nomi dei preti e frati disubbe-
dienti.

e Nel dì 3. Luglio 1766. il Segretario
 delle Finanze françois venne laquanti
 che avendo lui voluto mettere le tue
 figlie nel convento di S. Jacopo di
 Ripoli, mentre la tua moglie sarebbe
 assente, le monache non le avevano
 voluto prendere, scusandosi col dire
 che li loro superiori ecclesiastici
 glielo vietavano, perchè non erano
 Toscani: questa eccezione essendo
 anche contraria alle leggi di S. M.
 L'Imperadore defunto, il quale voleva
 che tutti i Lorenesi stabiliti in
 Toscana godessero gli istessi privilegi
 dei sudditi, Ordinai subito per
 biglietto del dì 5. Luglio, che le
 Monache ricevettero le figlie del
 sopradetto françois, e fosse seriamente
 riconvenuto il Direttore spirituale
 che era un Domenicano di S.^{na} M.^a
 novella che gli aveva data questa
 eccezione.

✕
 Le Monache ubbidirono ma
 però clamorosamente dopo che
 ebbero mandato a chiedere al
 Conte di Thurn se era vero che
 l'ordine venisse per parte sua

e Nella primavera del 1766. vennero
 vari nuovi reclami di prepotenze,
 ingiustizie &c. del vicario Gagliardi
 di Pienza, e dei tre canonici Leoni,
 Fioravanti e Lambellini; io feci
 scrivere al giurisdicente di Pienza
 di farli venire a se, e di avvertirli

per parte mia seriamente, che questo sarebbe l'ultimo avvertimento, e che al primo reclamo contro la loro condotta sarebbero esiliati: il Giudicante l'esegui, e si mostrarono pentiti. Il giorno Doppo il vicario Gagliardi volle forzare tutti i parrochi della Diocesi di Siena di pubblicare ed affigere la Bulla in Cena Domini la quale non è ricevuta in Toscana; i parrochi, e soprattutto il turiferito canonico Leoni parroco della Città ricusarono di farlo, e lui li volse dar l'interdetto: Estendo io informato di questa bella correzione, diedi l'ordine, che fosse subito esiliato, come anche segui.

Nel mese di giugno poi s'ebbe notizia che mancavano alla Cattedrale di Siena le più belle pianete, un calice, quattro Rafetti d'argento, e altri ornamenti sacri, i quali si sospettava fossero mandati a Roma, verificato che ebbi l'esposto per mezzo dell'auditor generale di Siena, che tutto era andato a Roma, fuor che un ornamento ricamato di perle che il C.^{te} Piccolomini di Siena, fratello

Gli ordini miei furono eseguiti
 e si fece dell'Audit. or. Gen.
 di Siena che il C. Bicchominini
 chiamato da lui aveva confessato
 d'aver ricevuto il sopraddetto or-
 namento per farlo rassettare e
 lo fece vedere, ma frogliato di
 molte le perle ed altre periose
 in conseguenza di che ordinai
 che fossero fatte delle ricerche
 per rintracciare quelle giuste
 periose.

Del vescovo aveva avuto per farle -
 rassettare, senza averlo mai restituito,
 Ordinai che il D. Costantini Economo
 di Siena verificasse gli inventari
 degli arredi sacri in presenza delle
 dignità del Capitolo; che poi gli
 inventarij siano in loro presenza -
 rimessi a una persona onesta -
 conosciuta, che per l'avvenire ne sia
 debitrice; che per il mancante ne
 sia dichiarato debitore il vicario -
 Gagliardi con sequestrare i suoi
 beni patrimoniali, o le rendite dei
 suoi Benefizii, fino all'intero refori-
 mento della Chiesa, e che per
 l'ornamento di perle l'Audit. or. Gen.
 di Siena faccia venire da se il C.
 Bicchominini, e con buone maniere
 procuri di saperne la verità, -
 facendomi poi il rapporto della
 loro conversazione.

Il Convento delle Monache
 delle Gesuate dette le Doverine di
 Firenze, si trovò nell'annata scorsa
 in gran' scartette da più di sei
 mesi già, di maniera che l'inverno
 passato si trovavano mancanti del
 necessario grano da vivere per sette

mesi fino alla futura Raccolta:
ricorsero agli operaj, che sono -
I Cas. Cosimo Dasquali

Scarlatti

Ferd. Montalvi

e Amerigo Gondi

I quali si consultarono colla Depu-
-tazione sopra i Monasteri, per
trovare rimedio: i Deputati li
consigliarono di alienare dei luoghi
di monte, i operaj andarono dall'
Arcivescovo, il quale volse che
facessero dei Centi, e scrisse a
Roma, e ne ottenne il consenso,
ma in vece di spedirne la Licenza
subito, le ha trattenute fin' adesso
con tutte le rappresentazioni che si
son fatte; dimaniera che da sei
mesi in qua quelle povere Monache
non hanno ne grano, ne Denari
e non possono, ne far' centi, ne
alienare luoghi di monte, e si
rovinano intieramente, facendo dei
debiti.

Questo affare diede luogo a una
Supplica dell' istesse Monache,
la quale mandata per informazione
ai deputati sopra i Monasteri, loro

referirono: che erano insorte
varie controversie fra i detti operaj
ed il Governatore di Detto convento,
e l'ordinario ecclesiastico sopra affari
riguardanti il Governo, e ammi-
-nistrazione temporale dei beni
e Entrate di Dette Monache; e
avendo avuto commissione di progettare
quegli espedienti che stimassero
i piu adattati per riparare a questi
ed altri simili abusi e disordini,
Rilevarono che i medesimi
generalmente nascono da quella
estensione d'autorità, che male-
interpretando in loro favore la
legge dei 17. aprile 1545. si son
attribuita li Ordinarij, e Governatori
de' Monasterij, e dall' indolenza
e non curanza, che utano li
operaj dei med. nel soprintendere
alla Lienda, e buona economia;

Sicché per por' freno alli
arbitrij dei Governatori ed Ordinarij
suddetti, per risvegliare l'attività
dei prefati operaj, si proposero.

1. Che tutti gli operaj debbino
fare un diligente, ed esatto stato
attivo e passivo dei rispettivi loro

25

Monasteri, a forma dell'istruzione
che gli verrà data dalla Deputazione,
con obbligo di presentarlo al
Cancelliere della med.^{ma} per tutto il
corrente anno 1766.

2.^o Che tutti i Monasteri, e
ministri di essi, che maneggiano
i loro beni e entrate, debbino
consegnare agli operaj ad ogni
loro richiesta, tutti i libri, scritture,
ed altre notizie concernenti
l'amministrazione suddetta.

3.^o Che incontrandosi dagli
Operaj delle difficoltà nei Monasteri,
o in altri loro Ministri, nel fare
detta consegna, la debbino parteci-
pare alla Deputazione, quale
resta incaricata di prendere gli
opportuni provvedimenti per far
eseguire quanto sopra, o di darne
parte a S. A. R.:

4.^o Gli operaj dovranno ogni
anno farsi rendere un'esatto conto
da tutti quelli che amministreranno
l'Entrate dei Monasteri, e ritrovan-
dosi in tal occasione, che qualcuno
di essi sia in disavanzo, e che
l'uscita superi l'Entrata, ne

faranno parte alla Deputazione,
affinchè questa di concerto con i
medesimi Operaj possa proporre
a S. A. R. i provvedimenti che
crederà proprij per riparare ad
ogni disordine.

5.^o Tutti gli impiegati al
servizio de' Monasterj per
l'amministrazione economica, o
per altri usi temporali, dovranno
ogni anno dentro il mese di Xbre
esser' confermati dagli operaj nei
loro rispettivi impieghi, e questo
provvedimento avrà il suo incom-
inciamento nel corrente anno
1766., altrimenti non ottenendo
la sud.^{ta} conferma s'intenderanno
immediatamente licenziati, e gli
operaj ne dovranno eleggere altri.

6.^o Li sud.^{ti} Ministri per quello
che riguarda l'economico, e l'am-
ministrazione temporale dei
Monasterj, non potranno eseguire
altri ordini, che quelli, che gli
saranno dati dagli operaj, alla
pena, contravvenendo, della privazione
dell'impiego, e di altra maggiore
ad arbitrio della Deputazione.

7.^{mo} Gli operaj saranno tenuti di far visitare almeno ogni tre anni, da persone fedeli, e pratiche, gli effetti stabili posseduti dai Monasterj, tanto posti nelle Città, e Terre, quanto nella campagna, e si faranno fare un' esatta relazione dello Stato, e grado in cui si trovano.

8.^o Affinchi gli operaj possano con più attenzione, e premura invigilare al governo temporale ed economico dei Monasterj, non potranno avere in avvenire più di tre monasterj per ciascheduno, e quelli, che presentemente ne occupano maggior numero, potranno ritenerne tre a loro elezione, e li rimanenti dovranno rinunziarli.

9.^o Restano incaricati gli operaj ad eseguire prontualmente la mentovata legge, e li presenti provvedimenti, ed altrimenti facendo ne renderanno stretto conto a S. A. R., quale in oltre incarica la Deputazione ad invigilare alla puntuale osservanza della sudd. Legge, e di questo nuovo suo regolamento, e di prestare tutta

L'assistenza ed ajuto agl' operaj - nel caso che incontrassero qualche ostacolo, e difficoltà nell'esercizio del loro impiego. -

Avendo S. A. R. fatto esaminare questo Regolamento nel suo Consiglio di Stato del dì 3. Luglio 1766. - fu interamente approvato, e deciso, che si scrivesse ai Deputati di Monasterj il seguente biglietto.

La partecipazione umiliata - dalle Sig. ni loro Ill. me per togliere gli abusi ed inconvenienti, che si sono introdotti nell'amministrazione del temporale dei Monasteri, e per ottenere l'esatta osservanza delle legge dei 17. aprile 1545. ripublicata ne 4. febbrajo 1764. avendo incontrata l'approvazione di S. A. R. il Ser. mo Granduca nostro signore, come avranno luogo di rilevarsi dal rescritto Sovrano posto in piè della med. ma, Devo significarli che restano incaricate di far noti cogli ordini più forti e più premurosi, a tutti gli operaj -

Dei rispettivi Monasterj i provvedi-
menti, e d'ordini contenuti in detta
partecipazione, d'invigilare esatta-
mente, che siano adempiti prontu-
almente, e qualora alcuno degli
operaj lasciasse d'uniformarsi ai
medesimi, dovranno farne subito il
conveniente rapporto; e alla fine
dell'anno lor' sig. r. faremo il
rapporto a S. A. R. degl'operaj,
che avrammo adempito a questa sua
intenzione perfettamente, o che
saranno stati negligenti, essendo
precisa volontà di S. A. R. che
tutti i sopraccennati q'proposti
regolamenti siano esattissimamente
osservati senza ammettere scusa
di veruna sorte.

Nel med. Consiglio di Stato fu
determinato che si scrivesse un
altro biglietto al Senat. Quella
del Tenore seguente.

Vengo incaricato d'accompagnare
a V. M. e Clar. per sua notizia
copia autentica d'una partecipazione
de' Sig. r. Deputati de' Monasterj in
cui propongono varii provvedimenti
stati già approvati, come vedrà,

con rescritto Sovrano, e Diretti
togliere i disordini, che general-
ti sono introdotti nel governo
economico dei Monasteri;
E poichè questi debbono attribuirsi
non tanto all'indolenza, e tras-
curaggine dei rispettivi operaj
quanto alla libertà, ed arbitrio
che si prendono i Vescovi, e Gov-
ernatori ecclesiastici d'ingerirsi
quello, che per la legge dei 17.
aprile 1545. rinnovata nel 4
 febbrajo 1764. unicamente spetta
agli operaj sudditi; Doppo
avere sua alterna Reale
il Ser. m. Granduca nostro Signore
stimato a proposito, che venga
risvegliata l'attentiva ed attenzione
di questi con gli acclusi ordini
più premurosi da comunicarsi
loro per mezzo della Deputazione.
Vuole altresì, che ella faccia noto
agli Ordinarij ecclesiastici, che essi,
ne i Governatori dei
Monasterj da loro eletti dovranno
in avvenire punto mescolarsi
nell'amministrazione, e governo
temporale dei medesimi, ma

31.

limitarsi alla Direzione, e governo spirituale coerentemente alla D.^{na} legge del 1545. e ai presenti ordini, che per la più chiara, e retta intelligenza di quella son stati dati, e che la R. A. S. vuole che siano intieramente, e puntualissimamente eseguiti: avendo però la med.^{ma} dato ordine espresso d'incaricarla di farli rapporto subito dei Vescovi, o Governatori che oltre passeranno i limiti prescritti loro in quella nuova ordinanza, e nella legge del 1545. -

Fin dal tempo che arrivai in Firenze trovai insopportabile l'abuso col quale si ricevarano in Chiesa, e vi si dava l'asilo a tutti i delinquenti di qualunque specie senza eccezione veruna; io pensai subito di mutarlo, ma non volli servirmi dei mezzi violenti, anzi tentare una negoziazione colla Corte di Roma, e dopo avere ben studiato i tre indulti di Napoli, Milano, e Torino, dei quali aggiungo qui l' Estratto, ¹⁴⁵

A.

32.
Domandai il suo sentimento
al Signor Russell che me
lo diede nelle due memorie
acclusa
B:

Comminuai la negoziazione
sequente colla Corte di Roma,
facendo scrivere al S. M. di S. Ovide
la lettera che segue,
e sua altezza Reale dal momento, che
prete il comando di questi suoi Stati
resto sorpreso, che fossero le chiese
tutte con scandalo universale ripiene
di malviventi, in pregiudizio della
giustizia, e della pubblica economia,
ti credi in dovere di farti mettere
al fatto dello Stato dell'asilo, e venne
in cognizione, che pure il suo
augustissimo genitore di gloriosa
memoria in tutto il suo Governo
stimò questo punto degno delle sue
cure Sovrane; che più volte in suo
nome si è rappresentato al S. M.
gradire l'abuso, che si faceva dell'
asilo ne' suoi Stati, ed i cattivi
effetti, che ne venivano pregiudiziali
alla pubblica tranquillità, non meno
che al buon costume; che incessan-
tamente aveva domandato un
provvedimento, che consentisse all'
indole de' suoi sudditi, ed al rispetto
dovuto al Santuario, che s'era offerto

Di sacrificare all'esterno della Religione una parte de' suoi Diritti Reali; che tutto s'era proposto, e tentato sempre con infelice successo; e finalmente, che la massima di codesta corte di sostenere ne' Dominj degli altri Sovrani un diritto, che non osserva punto ne' propri, utile solo ai scelerati, è onore egualmente della Religione, che della politica, e di non prestarsi a nulla, — l'avessero determinato ad usare — i propri Diritti, sacrificandone una parte al rispetto dovuto alla santità de' luoghi dedicati a Dio.

S. A. A. non ha mancato di far — l'istesso nel tuo Governo per tuo — mezzo con la med.^{ma} fortuna, onde ti crede in dovere d' eseguire le — paterne determinazioni con quella — fermezza, che conviene alla sua — persona.

Mi comanda dunque di significarle, che al ricevere di questa mia, ella si porti immediatamente all' — Audiencia del S. Padre; gli esponga in tuo nome con il più profondo — filiale rispetto tutta la serie di

questa pendenza, ch'ella è a portar — di fare meglio d'ogni altro, perchè tutto è passato per le tue mani; — La necessità di provvedere senza — indugio all'abuso dell'asilo, che — continui inconvenienti rendono — ogni giorno più ingiusto ed insoff — bile; E la ferma Determinazione — in cui è, qualora a risposta non — voglia accettarsi uno de' progetti — proposti, di pubblicare un Editto, — cui si assegna un termine a tutte — i Delinquenti, che si ritrovano nelle — chiese, o a sottoporsi alla giustizia — o di domandare un salvo condotto, — che s'accorderà loro nell'istante con — il perpetuo esilio da tuoi Stati, — con la pena de' pubblici lavori in — caso di contravvenzione.

Che spirato il termine dell' Editto, — s'estraranno tutti quelli, che vi — restano, come tutti quelli che in — avvenire prenderanno l'asilo. —

Ed altresì, che per dare una sicura — riprova di non avere altro scopo — che di servire alla giustizia pubblica — e per distinguersi in tutto ciò che — interessa la Religione, nell'istesso

2. pag. 39.

Editto, in venerazione del Santuario, si condoneranno agli estratti dall'asilo rei di delitto capitale, sia di qualunque genere, la pena di morte e di mutilazione di membri; si diminuiranno tutte l'altre; i soldati disertori, o che si rifugiano in chiesa ancorché senza animo di disertare, rispetto ai delitti commessi si considereranno come gli altri estratti, e si restituiranno i loro corpi assoluti dalla pena della desertione, i condannati ai pubblici lavori, e i fuggitivi dalle Carceri, o dalle fortezze si consegneranno ai rispettivi luoghi dov'erano, e solo si perdonerà loro il delitto della fuga, come quello della desertione ai Soldati.

Questa è la precisa volontà di S. A. I. che ella dee eseguire, incaricandola espressamente di dichiarare al S. Padre, ed a chi altri crederà proprio, che nonostante questo provvedimento, resta sempre nella determinazione di entrare in qualunque trattato col S. Padre, e di prestarsi a tutto ciò, che salva la giustizia ed i suoi diritti reali, può essere di suo piacere;

che anzi questo è quello che vivam^{te} desidera; che in questa veduta appunto considererà sempre il presente suo ordine come provvisorio, ma nell'istesso tempo non lascerà di farsi intendere, che è determinato di sostenerlo a qualsivoglia prezzo, e che mai non recederà dal patto fatto neppure una linea, se non per ridurlo in un trattato tra corte e corte. Non dubito ch'ella l'eseguirà col solito suo zelo, e con quella fermezza che ricerca la natura dell'affare, e che conviene al ben del Servizio e al decoro del Sovrano, con le maniere più rispettose, e più idonee ad assicurare, che S. A. I. desidera unicamente di distinguersi nel rispettare la Religione, e le prerogative dovute alla S. Sede; in fine ch'è, e che sarà sempre nè med^{esime} sentimenti, che ha ereditati col sangue de' suoi augusti genitori, e che sempre hanno distinta la loro famiglia austriaca.

Disposta del S. Padre di S. Ferdinando al Maresciallo
Botta del di 17. Maggio 1766.
Dopo di essermi dato l'onore con mia

precedente dei 10. andante, di -
 partecipare a V. E. sul proposito -
 degli asili, che anche la Corte di
 Spagna ha' sopra lo stesso oggetto
 risoluto di domandare un Regolamento,
 e che prima di fare per parte di
 S. A. R. verun patto, sarebbe stato
 a proposito di star' a vedere la piega
 che prendera l'istanza di S. A. R. Corte;
 Ricordo ora una veneratissima dell'
 E. V. in data dell'istesso giorno 10. -
 del corrente, nella quale mi significa
 i sempre maggiori inconvenienti,
 che derivano dal sistema presente
 degli asili, onde S. A. R. desidera
 vivamente di vedersi posto riparo;
 soggiungendomi L. E. V., che giudica
 superfluo che si differisca a trattar
 di quest' affare, per consultarne qui
 persona capace, si perche' nascendo
 per parte di questa Corte delle -
 difficoltà, che meritassero schiarca -
 = mento, mi verranno di costi com -
 = municate le opportune replie, e
 si perche' V. E. stima difficile, che
 si possa qui trovare persona spogliata
 di ogni privato interesse per agire
 di buon' animo, e con impegno un

185.

un articolo troppo geloso per la -
 Corte di Roma. In seguito -
 adunque di quanto L. E. V. -
 favorisce di significarmi, io non ho
 altro desiderio, che di eseguire colla
 maggior esattezza e sollecitudine
 le intenzioni di S. A. R.; et tal
 effetto ho subito ritirati i fogli,
 che già avevo comunicati al soggetto,
 che intendeva di consultare, il -
 quale li stava esaminando per -
 dirmene poi il suo sentimento, e
 darmi i lumi opportuni per la
 condotta di quest' affare. posso
 confidare segretamente all' E. V.
 che questi è Monsig. Petrucci
 prelato di somma probità, che è -
 certamente uno de' più intelligenti
 in simili materie per esser segretario
 della Congregazione dell'immunità
 e che per esser suddito di S. A. R.
 e per aver sempre date le più
 chiare riprove del suo ossequioso
 attaccamento al proprio Sovrano,
 non ho luogo a dubitare, che non
 lascierebbe di favorire nei termini
 possibili le premure dell' A. S. R.;
 Egli è quello, che due anni fa -

Sull'istesso proposito degli asili
 mi diede li schiarimenti, che le
 comunicai con mia del 7. luglio
 1764. sopra di cui non ho finora
 avuta nessuna risposta, e della
 quale per ogni buon fine, le
 accludo qui una copia. Egli
 finalmente è quello che nella
 settimana scorsa mi diede il
 segreto avviso del Trattato che si sta
 per intavolare dalla Corte di
 Spagna sull'istesso proposito degli
 asili, e suggerì di attendere l'esito
 delle istanze di detta Corte per
 potersi quindi regolare per quella
 che S. M. C. intende di fare per
 la Toscana.

N.º 1.

Quallora dunque S. M. C. non
 stimi d'arpettar di vedere qual
 griega prendera l'istanza sudta
 della Corte di Spagna; siccome
 il foglio, che V. E. mi fece rimettere
 prima della mia partenza da
 Firenze, e del quale parimente
 ho l'onore di qui unire una copia
 contiene tre diversi progetti,
 supplico L. E. V. di avvisarmi per
 mia Regola quale di essi possa

N.º 2.

essere di maggior soddisfazione
dell'Al. S. R., come ancora di
avvisarmi, se Dorro presentare
questo foglio dei tre progetti tal
quale mi è stato costì consegnato
oppure una memoria, o rappre-
sentanza ragionata, nel qual
caso ne attenderò dall' E. V. una
minuta unitamente alle istruzioni
necessarie, a tenor della quale posso
io regolare la mia condotta con
maggior accerto in quest' affare,
in cui desidero vivamente di
poter dare nuovi contrassegni
del sivo zelo che nutro per il
buon servizio dell' august nostro
Sovrano, rassegnandomi intanto
col più riverente e perfetto
ossequio.

Risposta del Maresciallo D. Dotta
al B. di S. Orile di 30. maggio
1766.

Ho dato conto a S. A. R.
della grata lettera di V. B. in data
de' 17. Hante sopra la materia dell'
asilo, e la S. A. R. dopo fatte le più
mature considerazioni è venuta nel
sentimento di non ritardare l'istanza

41
da farsi a codesta Corte per il noto
concordato.

In primo luogo adunque è mente
di S. A. R., che S. E. avanzi la
formale istanza che convien fare a
Sua Santità, e a tall' effetto le rimetto
la minuta che Ella mi richiede
della memoria da presentarsi, acciò
Ella effettivamente la presenti al
S. Padre, e ne informi il S. Cardinale
Segretario di Stato, e chiunque altro
conviene di codesto ministero.

Secondo, S. E. accompagnerà detta
presentazione con le più vive rimos-
stranze sopra lo scandalo universale
che produce in questi Stati l'abuso
dell'asilo, sopra la giusta sorpresa
che questo abuso ha cagionato nell'
animo rettilissimo di S. A. R.; sopra
i disgusti sofferti per tal causa più
volte dal suo augustissimo genitore
per gli infruttuosi tentativi fatti a
codesta Corte per ottenere un Regola-
mente, che l'avessero ultimamente
commosso a prendere le misure per
far uso dei suoi Sovrani diritti, e
sortire per ogni strada da una
situazione tanto umiliante, e sopra

la ferma intenzione in cui si
S. O. R. di sequitare le disposizioni
paterna per la necessità di procurare
un pronto rimedio, che la S. O.
gradisce e desidera che possa ottenere
di soddisfazione di codesta Corte, ma
che non patisce ulteriore dilazione
Terzo. V. E. osserverà che nella
memoria si domanda un Rego-
lamento simile a quello di Napoli
nella materia dell'immunità locale
perchè questo in detta materia è
opportuno a prender per base del
nostro Negozio. Si prevedono
certamente le difficoltà che assai
la Corte di Roma a trattare sopra
l'istesso piede, quantunque si tratta
di una convenzione moderna fatta
ai nostri tempi in favore di un
paese italiano e cattolico quanto
la Toscana, confinante allo Stato
ecclesiastico quanto la Toscana,
in favore di un principe, che non
esigeva dalla S. Sede maggiore
riguardi di quel che possa meritarsi
un'Arciduca d'Austria: Ma
qualunque sia l'accoglienza, che
codesta Corte voglia fare alla sopra
detta domanda, Ella non s'imbarazza

49
nella difficoltà, che le verranno
proposte, le quali porteranno sempre,
ancora nell'ipotesi più favorevole, un
prospetto di lunga discussione, e di
lunghe esami per superarle; -
Ma prenda da quest'istessa lunghezza
luogo ed occasione d'insistere nel
compento provvisorio spiegato -
nella seconda parte della Memoria,
non potendo i Disordini, che
abbiamo avanti agli occhi aspettare
un rimedio così lento qual dovrebbe
attendersi dall'ultimazione di un
Concordato formale.

Quarto. Il progetto provvisorio
suo^o vien corredato da un foglio
di osservazioni, segnato di N.º 2.º,
sopra ciascheduno degli otto articoli
di cui è composto, che serviranno per
suo lume, e V. E. osserverà che tal
progetto, oltre all'essere autorizzato
dall'Empio delle Truppe cattoliche,
è più breve, e più comodo per tutte le
parti, risparmia il tedioso esame
dei casi da eccettuarsi, e delle chiese
da eccettuarsi, risparmia il
processo preventivo sopra gli indizj,
soddisfa al servizio della giustizia;

accorda tutto l'onore all'intercessione
ecclesiastica, secondo le massime di
lenità, e di mansuetudine che la
Chiesa si pregia d'ispirare, e non
impugna i principii della Corte
di Roma, evitandosi la necessità di
un giudizio sopra il godere, e il non
godere dell'asilo, che è quello che
rende disputabile questa materia,
e rende difficile anche l'esecuzione
dei Concordati

Quinto, non grave adunque
possibile, che a tal progetto V. E.
potrà incontrar' obiezioni ragionevoli
e di qualunque natura siano le
obiezioni che incontrasse, V. E. avrà
sempre, oltre le riflessioni sopra
fatte, la risposta, che ci è bisogno
d'un rimedio pronto, sicché questo
essendo il meno disputabile, il più
coerente alle massime della Chiesa,
della Giustizia, e dell'umanità non
può incontrare ostacoli, prendendolo
almeno in aria di una Convenzione
provisoriale, fino a tanto che col
Concordato, che S. A. R. domanda non
resterà conciliato un Regolamento che
sia di più comune soddisfazione.

45
Pesto: qualunque scrupolo, o
sottigliezza che resti ai Zelanti
di questa congregazione dell'immu-
nità sopra detto compenso provisio-
nale, si fa' luogo alla prudenza
e penetrazione di V. E. di
rimetterla all'esame del Concordato
formale da farsi con tutto il comodo
e piena cognizione di causa, -
insistendo con tutto lo spirito che
la nostra situazione ha bisogno di
un rimedio istantaneo, che la
necessità obbliga S. A. R. a
desiderarlo, che lo desidera arden-
tamente, e che lo spera dalla
rettitudine del S. Padre; e non
lascierà opportunamente in caso di
maggior' repugnanza di far'
travedere, che non conviene scon-
tentare il desiderio di S. A. R. -
in una cosa tanto giusta, che non
nuoce al culto delle chiese, ne
alla convenienza della Corte di
Roma, e che finalmente si tratta
= Duna domanda così semplice, che
= la R. A. S. in qualità di Sovrano
= crederebbe di poter' eseguire ne suoi
= Stati con la sua sola autorità, e

= che vuol monottante riconoscere
 = Dalla condescendenza del S. P.
 = che si persuade non vorrà porla
 = nelle angustie di dover risolvere
 = da se stesso ciò che si potrebbe per
 = servizio della giustizia, e a maggior
 = gloria della S. Sede eseguire di
 = comune soddisfazione.

Questa è l'istruzione che S. P.

R: mi ha comandato di dare a

V. E., e che ella unicamente deve

attendere, nonostante il foglio de

tre progetti, e qualunque altra

Carta comunicatale in passato,

la quale istruzione non dubito,

Dal suo zelo sarà eseguita con

tutta l'attività, e con tutte le

Dimostrazioni della ferma deter-

minazione in cui si ritrova

l'animo di S. A. S. in un affare, e

interessa la gloria del suo Governo

assistito dalla verità, e dalla giustizia

che gli danno tutto il coraggio, e tutta

la persuasione di non doversi contenta

di parole, o di speranze dilatorie e in-

cludenti, da cui bene spesso vengono

mascherate le repulse di codesta

Corte. —

Segue il Progetto provvisorio

Sua altezza Reale il serenissimo
 arciduca Granduca di Toscana mio
 signore essendo stato sorpreso dall'
 abuso, che al suo arrivo ha ritrovato
 dell'asilo ecclesiastico, che nel Gran-
 Ducato godono i malviventi con tale
 eccesso, che forma agli occhi del
 publico uno scandaloso spettacolo in
 dispregio della giustizia, contrista,
 e pone in pericolo la Società civile,
 anima i delinquenti a nuove
 sceleratezze, e riduce le Chiese del
 Signore a un vergognoso ricetto di
 gente ostinata nel mal fare, —
 ha creduto tra le prime cure del suo
 governo di dover togliere all'
 amministrazione della giustizia —
 un così mortificante impedimento,
 e mi ha comandato di ricorrere
 alla consueta rettitudine di Sua
 Santità, pregandola a prendere in
 considerazione gli inconvenienti, che
 risultano dal presente contegno, e
 a condescendere in un Regolamento
 chiaro e preciso adattato alle cir-
 costanze della Toscana, per cui —

resti conciliato il rispetto dovuto alla
Chiesa del Signore, che la S. A. S. S.
intende di conservare, e propagare
nella più esemplare maniera con
le altre riflessioni, che la Religione
la Polizia, e l'obbligo primitivo di
procedere alla giustizia, e alla
sicurezza pubblica debbono ispirare
nella mente dei Sovrani.

A tal effetto crede S. A. S. S. che
il Regolamento più conveniente
alle circostanze della Toscana sia
quello già accordato dalla S. Sede
al Regno di Napoli nell'anno 1741
e mi ha comandato di proporlo
alla Santità Sua come un Esemplare
di ciò che potrebbe adattarsi alla
Toscana con quelle piccolissime
mutazioni che dalla diversità loca
si rendono necessarie, e che si
potranno facilmente conciliare.

Ma giacché il disordine è ridor
a un Regno, che ha bisogno di un
rimedio istantaneo che non amette
Dilazione, stima la S. A. S. S. che
nel tempo che si sta maturando
predetto Concordato resti indispensabile
un Regolamento provvisorio che

assicuri la quiete pubblica, e
quale oggetto vengo incaricato di
proporre i seguenti articoli con la
speranza che siano per incontrare
la piena approvazione di Sua
Santità.

1. I Debitori civili godranno dell'
asilo senza inquietudine.
2. I Rei di qualunque Delitto rifugiati
in Chiesa potranno estrarsi all'
istanza del Tribunal criminale,
osservate le formalità, che si praticano
nell'estrazione dei Soldati da diverse
truppe cattoliche.
3. I Rei in detta guisa estratti
godranno in grazia dell'asilo, e
dell'intercessione ecclesiastica della
condonazione della pena capitale
e mutilazione di membri, quando
in tali pene fossero incorsi.
4. E quando fossero incorsi in pene
minori afflittive, o pecuniarie,
godranno della remissione del
terzo della pena imposta dalla
legge.
5. I Carcerati fuggiti dalla loro
custodia avanti la condanna,
godranno della grazia accordata

ai capitoli 3. e 4. in contumacia
 dell' asilo, tanto per la pena dei
 delitti, che per la pena dell' istesso
 fuga.

6. I Rei condannati detenuti nelle
 forze della giustizia in esecuzione
 della pena che hanno meritato non
 goderanno la grazia dell' asilo, dovendo
 che per la pena della fuga, dovendo
 nel rimanente ritornare all' esecuzione
 della Sentenza a cui sono obbligati.

7. I Soldati refugiatosi nelle chiese
 goderanno la grazia dell' asilo nella
 forma soprascritta all' articolo 3. e
 per le pene relative alla loro
 diserzione, e relative agli altri
 delitti che avessero commesso, e
 saranno sempre restituiti ai loro
 per compire il loro Servizio a tenore
 delle loro precedenti obbligazioni.

8. In caso di perquisizione in luogo
 immune di cose furtive, o di
 contrabbando, o d'armi, o di scritture
 o di denaro, o altre cose occultate
 dai contumaci; o che in qualunque
 maniera possano al fisco appartenerne
 dovranno i Ministri del Tribunale
 chiedere la Licenza ai Superiori

51

ecclesiastici, senza manifestare il
 luogo preciso, e si farà la perquisizione
 coll' intervento di persona ecclesiastica
 consegnandosi tutto quel che si
 trovasse alla Curia laicale, la quale
 in caso di licenza negata, procederà
 da se medesima.

Con tal metodo provvisorio
 evitarsi lo scandalo sopra enunciato,
 e si darà luogo con la successiva
 trattazione a maturare tutto ciò,
 che in questa materia richiede di
 essere stabilito di piena concordia.

Annottazioni
 agli otto articoli della precedente
 Convenzione provvisoria.

1. Si potrebbe pensare a una Distinzione
 e Regolamento anco per i Debitori
 civili; ma questo non importa in un
 trattato provvisorio, e in Somma
 per tali Debitori il ritiro in Chiesa
 può stare in luogo di Carcere. -

2. 3. Il Regolamento espresso in questi
 due capitoli è autorizzato dall'
 esempio di tutte le Truppe Cattoliche,
 nelle quali i Soldati disertori, o rei
 di altri delitti si estraggono con
 una formalità, o con un'altra, ma

202

sempre con brevità, e senza altro
atto, che la promessa di condonare
loro la pena capitale, e la mutilazione
di membri; onde non sussista la
risposta data al Sig. B. di Ft
odile, e che egli accenna nella sua
lettera di 7. Luglio 1764., che veru-
Sorrano abbia mai fatto a Roma
quest'istanza, poichè basta gettar
gli occhi sopra tutte le Truppe
cattolice, che si troveranno avere
appresso a poco l'istesso Regolamento
senza del quale non potrebbero
sussistere.

È vero per altro che questo Regolamento
si potrebbe prendere tanto nei soldati
che negli altri delinquenti senza
nuova Concessione della Corte di
Roma, perchè si trova conforme
ai Canoni, e abbiamo in tal proposito
puntualmente decisa la questione
dal Concilio di Reims dell'anno
625. in circa al canone 7.º dove
dice = Si quis fugitivum ab-
= Ecclesia, absque Sacramento, quod ex-
= jurandum est, ut de vita, tormento
= et truncatione securus exeat, quod
= aumque occasione abstraxerit,
= communie privetur; similiter si

= jus Sacramenti præstitum violaverit,
= communione privetur. Ille vero qui
= sanctæ Ecclesiæ beneficio liberatus a
= morte, non prius egrediendi accipiat
= libertatem, quam poenitentiam se-
= pro scelere esse facturum promittat,
= et quod ipsi canonicè imponetur
= impleturum: vide l'abbé Tom. G.
= conciliorum pag: 1433. -

È chiaro adunque, che tal Regola-
mento è immune dalle Censure
ecclesiastiche, e che si potrebbe
dai Sorrani eseguire con la loro
autorità, senza giusta querela della
Corte di Roma, se essi volessero
adattarsi alla condonazione generale
delle pene capitali.

Il non voler' adattarsi a tal perdono
produce il dover' fare una lista
dei Delitti, che godono, o non godono
immunità, e una lista delle Chiese,
che debbono, o non debbono essere
rispettate, e produce la necessità
di stabilire un giudice che
dichiari, se il Reo goda, o non
goda, le quali operazioni sono
l'oggetto dei Concordati antichi e
moderni, i quali concordati
riescono sempre per tal causa di

Difficile e contenziosa esecuzione -
S. A. S. presenta -
giustamente, che la clemenza è
una virtù necessaria al buon
governo, e che i delinquenti si
spaventano più con le pene inex-
-tabili, che con le pene atroci -
perciò volentieri si adatta al -
perdono delle pene atroci, purchè
cessi la scandalosa impunità -
dell'asilo.

E in tale occasione la Sua -
clemenza, oltre al rendere un -
notorio servizio alla giustizia, -
apre un disimpegno a tutta questa
fastidiosa controversia con la Corte
di Roma, dalla quale domanda
ciò, che a buona equità Ella non
può recusare.

4.° La Chiesa intercede perchè si -
risparmi l'effusione del sangue
e non altro, sicchè la diminuzione
delle pene minori è una grazia
di più che S. A. S. vuole accor-
-dare in vista della brevità neces-
-saria a questo trattato provvisorio -
-nale.

5.° questo non può incontrare veruno
difficoltà. -

6.° questo è secondo la ragione -
comune, perchè l'asilo ecclesiastico
protegge i rei accusati, che possono
giustificarsi, non già i malfattori
manifesti, come sono i condannati
per sentenza

7.° questo è conforme alla pratica -
universale delle Truppe cattoliche
come abbiamo sopra osservato.

8.° questo capitolo non può patire -
difficoltà, perchè si trova in tutti
i concordati in quel di Napoli -
agli art. 24. e 25. Cap. 2., e in
quel di Torino all'art. 12., in
quel di Milano ai capi 26. e 27.
e si è sempre praticato in Toscana
conforme lo attesta il Savelli nella
Somma J. Judex N.° 28.

Sicchè non potendo patire -
difficoltà, è bene includere nel
trattato provvisoriale questo Cap:
VIII. insieme con gli antecedenti
VI. e VII. perchè così si pone in -
grace tutta la materia controversabile,
e si fa una convenzione provvi-
-sionale che può durare dei -
Secoli. -

Di quest'ultima lettera per
tre poste consecutive rispose il
S.^{ro} di S.^{to} Odile, che la Corte
di Roma era nelle migliori
disposizioni, e che farebbe tutto
più vantaggioso per la Toscana.
Gli feci sempre rispondere, -
lodando il suo zelo, che insistesse
per una pronta decisione, o -
almeno per il provvisorio tem-
peramento: Dopo averci -
dunque lusingato di risposte -
favorevoli, al fine arrivò la lettera
seguinte del di 5. Luglio, di cui
siene qui annessa una copia -
sotto N.^o 3., colla quale il S.^{ro}
di S.^{to} Odile partecipò in originale
la risposta trasmessagli dal Card.
Segret.^{rio} di Stato Corrigiani, di cui
siene ugualmente aggiunta una
Copia.
E avendo io trovato tale Risposta
affatto inconcludente, e contraddittoria
alle replicate sicurezze date al
mio Ministro da S.^{to} S.^{to}, e dall'istesso
Cardinale, che quest'affare sarebbe
terminato in breve, e colla mia
soddisfazione, Comandai subito

59.
rappresentanza fatta a nome
di tutti quattro, e sopra
tutto io l'arcivescovo mi
chiede un provvedimento per
il futuro.

Avendo io visto una lettera
pastorale dell'arcivescovo di
Torino, relativa a una legge
publicata dal Re sopra i
mendicanti, fei chiedere all'
arcivescovo, se sarebbe disposto
a farne una simile nel caso
che la legge fosse creduta
utile in questo paese; ma ne
portò l'istesso giorno la
minuta ^{quasi giunta} dicendomi che
sarebbe pronto a publicarla
quando lo desiderei, al che
gli risposi che lo farei
avvisare quando ne sarebbe
venuto il tempo. —

N.º 5.

Legge sopra La Stampa

Proposta in Consiglio il di 14 marzo

1742
3

Il di 18 Marco fu approvato e ~~subito~~ subito
ordinato di farla stampare; e di mandare
un esemplare prima di pubblicarla, al sig. ¹⁷⁴² Co.
Eustachio Continori.

Copia di Biglietto scritto diugno dal Clar.^o Sig. Sen. Quelli
al Sig. Cav. Antinori nell' accompagnargli la Bolla
della Stampa della Legge sulla Stampa. di
n.º 2. marzo 1748

Giulio Buccellai rampegno il suo on-
quò all' Illmo Sig. Cav. Gaetano
Antinori, e si da S. onore rimet-
terli la minuta della Legge Stam-
pata, perche prima di tirarla
abbia la bontà di sottoscriverla,
quando la trovi rispondere a qto,
che deve, e per quello, che riguar-
da i Titoli; e la forma sic-
come ad accennare allo Stampa-
tore se debba mettervi sotto la
solita firma = il Principe di
Craon . e La sua . E perche va
pubblicato bisogna, che si degni
prescrivere chi dee far quest'atto
parrebbe allo scrivente, che
quando non volessero, che il Sig.
Cav. med. depe S. ordine, che
potesse commetterne l'esecuzio-
ne o al Monte Comune, o al
Magistrato Supremo. e quando
approvasse questo sentimento,
basterà, che ordini allo Stampa-
tore, che domattina si porti
degli esemplari tirati, e quelli
si rimetta o al Cancelliere di

Supremo, o del Monte Comune
con un biglietto di farlo subito
pubblicare, ed affigere.

Trovera' fatto una piccola mutazio-
ne nel proemio nelle parole
pregiudiciale al pubblico bene
ed alla miglior disciplina, che
crederebbe meglio ridurre, alla
forma, che vedra' ritata nel
foglio stampato, parendogli
che cosi' si arriva a denotar
meglio quello, che il Sig. Conte
desiderava, che si esprime per
cioe' il punto della Religione, e
del buon costume. che. Io
Scrivente rimette al maggior
intendimento del Sig. Cav. ^{no}, e
cui si da l'onore di ricordar
Ser. ^{no}

Di Casa pg. Marzo 1748

Francesco Terzo

1671

I Volendo noi provvedere, che la Libertà
della stampa ne' nostri Stati,
e dell' introduzione de' Libri
forestieri, che ci sia con
ogni tempo favorire, e proteg-
gere, come un mezzo efficace,
per multiplicare le cognizio-
ni, spargere il sapere, e far
sussistere una parte di
Popolo, non degeneri in una
Licenza pregiudiziale alla
Pubblica disciplina, proibii-
schiamo ad ogni persona di qua-
lunque grado, e condizione,
d'introdurre, vendere, o pub-
blicare Libri contrarij alla
Religione, ed al buon costu-
me, e di Stampare, e imprin-
mere, per se, o per mezzo
d'altri, sotto qualsivoglia
pretesto, o titolo, ne a torchia,
ne a manso, serion foglio, o

al pubblico Bene
ed alla miglior Disci-
plina

contenga questo Stampa, o di
Caratteri; o d'Intaglio, senza
la previa Permessione in
scritto del nostro Consiglio di
Reggenza in Firenze; o di
quello, che per ciò sarà espres-
samente deputato negli
altri Luoghi de' nostri Stati,
ove sieno Stamperie.

II

È perche, pel bene di questa ma-
nifattura, e rispettivo Commer-
cio, è necessario di fissare un
metodo spedito, che tolga
tutti gl' inutili esami, e tutto
ciò, che è superfluo; e siccome
insieme; perche non si deluda
lo scopo, che ci siamo propo-
si, comandiamo, che in avven-
nire

III

Chiunque vorrà intraprendere
l'edizione di qualunque Opera
o di Stampa, o d'Intaglio,
niuna cosa eccettuata, debbe
presentare l' Originale, se
da imprimersi, ~~firmato~~ ^{firmato}
col proprio nome; se da stan-
parsi, ~~che sarà scritto~~ ^{scritto ancora} di buon

carattere, non cancellato, e
senza postille, ad uno de' Segre-
tarij del Consiglio di Poygonza
in Firenze, o al Deputato negli
altri Luoghi.

IV

Che da questo si faccia subito
esaminare da uno de' Deputa-
ti, per ciò che riguarda il buon
costume, o il Diritto Legio,
e dopo dall' Ecclesiastico,
da cui dovrà ritirare un
certificato, che non vi sia
nulla di contrario ~~al~~ ^{al} ~~dogma~~
Cattolico. Ed essendo da
permettersi, appongasi la
firma in pie' dell'istesso
Originale; ottenuta la quale
potrà liberarsi; e senza
altra formalità pubblicarsi
la Stampa, colla sicurezza
che sotto qualsivoglia pretesto
non potrà riceverà da veruna
Persona ne molestia, ne impe-
dimento.

alla purgazione della
Cattolica Religione

V

Aboliscansi tutte le Stamperie
private di qualsivoglia genere
si sieno, ed in qualunque Luogo

nostre, benchè questo fosse, o si
pretendesse per qualsivoglia
titolo privilegiato, ed esente.
Ed abbiansi per Private tutte
quelle, che dentro il termine di
otto giorni, dal dì della pubblica
volontà, non saranno approvate
legittimamente da quell'Arte
o Tribunale, a cui si trovano
già ora sottoposte, ed a cui
si pagano le tasse.

11° Sarà necessario formar
del'istruzioni opportune
per tali.

VI

Chiunque vorrà esercitar quest
^{legittimamente}
Arte, sia tenuto ~~ad~~ ^{far} approvare, esibire il
proprio Nome; l'Insegna, che
elege; il Suo loco del suo negozio,
d'abbia la porta principale cor-
rispondente in una strada
Pubblica, e ~~che~~ ^{che} sempre
aperta ne' Giorni feriali, come
quelle delle altre Botteghe,
e per dove possa sempre aver
si libero l'ingresso, ed avendo
altre stanze annesse, come
municino liberamente colla
Bottega pubblica, e non altre.

148. 3
menti. Sia in nota il numero
de' Lorehij, che vuole avera, ed
una mostra in Stampa, descritta
col proprio nome di tutti i Carat-
teri di qualunque sorte che
egli avrà, distinti con i nomi
propri dell'Arte, comprese anco-
ra. Le Lettere majuscole, e
qualunque Alfabeto, che in una
difesa Curiale si potesse soste-
nere, non veniva vigore nel
nome generico di Carattere.

VII E qualora di qualsivoglia causa, o
~~re altera~~, o ~~re altera~~
in qualche forma, o ~~re aliena~~
qualche cosa de' già notati, sia
tenuto, ed obligato subito a
darne parte al Tribunale,
altrimenti in tutti i casi, che
potessero occorrere sarà
considerato, come se egli ne
fosse tuttora il Possessore.

VIII Ed acquistando de' nuovi Alfabeti,
o surrogandone altri a vecchi,
già dati in nota, debba equalmen-
te a principio embene la
nostra, prima di farne uso,

10

e prima ancora di trasportargli
o collocargli nel proprio Negozio
Sichiariamo, che tutti gli Stampatori
che presentem: in Sono, di quali vor-
ranno esercitare questa manifa-
tura, a tenore della nostra Con-
tuzione, non debbano succumbere
a veruna nuova spesa; e di
Tribunale dell'Arte, e di suoi
Ministri facciano tutti gli atti
necessari senza verun emolu-
mento, non eccettuando neppure
la Copia del Decreto, o altro
Recapito, che sarà giudicato
opportuno consegnarsi agli
Stampatori medesimi.

E quelli che in avvenire ~~di nuovo~~
re simili Negozj, steno tenuti a
gare. Le Solite Tasse, come
in questa parte non si fosse fatta
veruna innovazione.

XI

che Luoghi, non dove non fossero stati
posti a verun Tribunale, o altro
particolare; eseguiscono le Leggi
avanti quello del Commissario
del Governatore.

XII

Confermiamo tutti Privilegi a

197. 4
Pubblici Stampatori, che per Legge o Statuto fossero stati accordati loro da' nostri Reali Antecessori, e ne comandiamo una esatta osservanza.

XIII Non s'intendano compresi nella presente proibizione, e restino sotto le Leggi veglianti, tutti gl'Instrumenti, o Macchine, ancorche fatte per imprimere, che servono ordinariamente per altre manifatture; come per Stampar Tele, Drappi Carte da Giuocare; Quoi, Velluti Panni, e simili, benchè queste in qualche caso possano produrre effetti equivalenti a quelli del Torchio.

XIV Ma se in verun tempo poi se ne provasse l'abuso, cioè che si fossero con essi Stampati, o impresti fogli, o Carte di qual si voglia specie, riferibile al genere di quelle Stampe che sono comprese nella presente Legge; si abbiano allora come veri Torchij; e come Stamperie

private; ed i Principali, Ministri e Lavoranti, come Stampatori all'effetto d'incorrere nella pena a cui saranno sottoposte le Stamperie private, e quelli che Stampano alla Macchia.

XV Veruno di questi Stampatori, benchè Pubblico, potrà impunemente riteneve nella propria Casa che non sia contigua alla Bottega, e non abbia con essa una libera comunicazione di requisiti del Pubblico Negozio, ne Caratteri, ne Torchij, ne veruno Attrezzo da Stampare, o imprimere; e contrastandosi si abbia per Stamperia privata.

XVI E per contribuire al possibile al vantaggio degli Stampatori che si trovano aggravati a favore di diverse persone di un numero di Esemplari di ogni Opera, che danno fuori troppo esorbitante; ciò che necessariamente accresce il dispendio della Manifattura; ed in conseguenza difficulta il

... con
 punizione
 ...
 Opere, o altri fogli stampa
 ti in qualunque numero
 si sieno, colla privazione
 di poter tenere, ne eserci-
 tare, ne per se, ne per
 mezzo di altri, la Stampa
 a nostro Beneplacito; ed in
 soo. Scudi: Al Composito-
 re de' Caratteri, che sciente-
 mente eseguirà, in tre
 tratti di corda in pubblico,
 e s'intenda provata la
 scienza, per potere ese-
 quir la pena, sempre che
 non concluda la prova
 di essere stato ingannato
 dal suo Principale, o
 Ministro del Negozio, dove
 do essere a due peso s'
 accertarsi, che nel fine
 dell' Originale, che egli
 compone, vi sia la
 dovuta permissione.

XXX. E se il Libro, o foglio,
 stampato contro la

Legge, si trovasse oppo-
 contrario alla Religione,
 o a buoni costumi, sia
 bruciato in Pubblico, per
 le mani del Carnefice: L'
 Autore decada da tutti
 gli onori Pubblici, e dagli
 Impieghi, che esercitasse,
 e sia multato nella pena
 di mille Scudi, e rigor
 arbitrio, da estendersi fino
 alla Galera inclusivamente.
 Ed il Compositore, oltre
 la pena de' tre tratti di
 fune, nella Galera per
 cinque anni.

Volendo noi col rigor della
 pena sradicare l'abuso
 da qualche tempo in qua
 introdotto di Stampare
 e Spargere sotto ^{vani} ~~diversi~~
 pretesti de' Libelli famosi
 contro diverse persone; di-
 chiariamo, che tutte le
 Composizioni, riferibili a
 questo genere; e che con-
 terranno ingiuria,

190

contumelia, ancorche fossero
concepiti in guisa di
Disputa, e sotto il nome
di Gazzette, Note, Novelle,
e Memorie. Letterarie,
Data di altri Paesi, ed an-
corche fossero inserite in qual-
che altra Opera, con qualsivoglia
altro pretesto, o che non si nomi-
nassero espressamente Le Persone,
sempre che dalle Circostanze,
individuata in epica, o dalle
espressioni, che si usassero, se-
ne potesse venire in cognizio-
ne, debbansi avere come Libri
offensivi della Religione, e de-
buoni costumi, per procedere
alla esecuzione della pena pre-
scritta nel §. precedente.

XXI

A nei due art. precedenti

È in caso ^{poi} che simili Libri, de' quali
sopra abbiamo fatto menzione,
si provasse, che fossero Stam-
pati fuori, e non se ne
sapesse l'Autore, allora gli
introduttori, venditori, o
quelli, che in qualunque
forma gli spargeranno, o

^ e certa

pubblicheranno, si abbiano, come
veri autori, per procedere contro
di loro con tutto il rigore della Legge,
fino a che non nomineranno la per-
sona reperiibile, da cui gli hanno re-
ceuti; o non concludano rigorosa-
mente la prova di una giusta igno-
ranza, nel qual caso solo possono dal
Giudice recedere dal rigor della pe-
na ordinaria.

XXII E premendo, che i Delinquenti non resti-
no impuniti, privilegiamo le prove
nella piu ampla forma, praticata, ed
ammessa dalle Seggi ne' delitti oc-
culti, e di difficil prova.

XXIII Tutte le Stamperie, che non avranno
i requisiti delle Pubbliche; o nelle
quali si trovino Torchj, o Caratteri
non dati in nota, a forma di quello
che abbiamo disposto nell'Art. 7. di
cadano in Fisco con tutto ciò, che
trovera' in esse, sieno Libri Stampati
o impresi,
Manoscritti, Carta, o qualunque altro
strumento in qualsivoglia forma
appartenente all'Arte della
Stampa, e suo commercio, ed
in 600. Scudi.

Esaminando

nel qual caso solo pagarsi dal
Giudice, recedendo dal rigor della
pena. E premendo, che i
delinquenti non restino impa-
niti, privilegiamo la proce-
dura più ampia forma, pratica-
te, ed ammissa dalla Leggi-
na' delitti occulti, e di difficil
pena in oltre

XXIV

• E vogliamo, che rispetto alla pena
pecuniaria tutti i Complici
sieno tenuti, ed obbligati soli-
dalmente, e come Principali
al pagamento, il Solvente, nel
non Solvente;

XXV

E che Questa in tutti i
casi, compresi nella presente
Legge, dividasi sempre tra il
Fisco, e l' Accusatore, palese,
o segreto.

Sia il primo a darne la
notizia al Tribunale. e
non

Ammettansi ad accusare, anco i
Complici, e si accordi loro
l'impunità, e la parteci-
pazione ancora, purchè lo
Autore di bene, o compo-
sizioni comprese nel § 22. 21.
ne il Principale, o il Ministro

della Stamperia, della Bottega,
o Negozio, dove o siano Stam-
pate, vendute, o sparse, an-
che si ha il processo a portarcelo
in patria al Tribunale.

XXVI In tutti i Casi, che non fossero
compresi in questa Legge
one quali Secondo il Giur
Comune vi sia imposta una
maggior pena, facciasi ese-
quire, come se fosse espres-
sa in questa nostra Costitu-
zione.

XXVII Deroghiamo colla pienezza della
nostra Sovrana Potestà a
qualunque Legge, Statuto,
o Consuetudine, benchè Legiti-
timam.^e introdotta, e ancor-
che riguardasse il favore di
qualunque persona, quanto si
voglia privilegiata, che fosse
contraria a ciò, che ci è pia-
ciuto di comandare nella
presente Legge.

XXVIII Al Tribunale degli Otto nella
Città di Firenze; i Governato-
ri, e Commisarij fuori della

... nelle solite partecipazioni

1912. 9
Cotta, che anno la Giurisdizio-
ne Criminale, privatamente
ad ogni altro, conoscano di tutte
le Trasgressioni, che sieno
comprese, o dipendenti da
questa Legge, ed invigilino
all'esatta, ed inviolabile ope-
ranza, per quanto stimano
il nostro favore, o temono la
nostra disgrazia.

Altezza Reale

Le medesime Proposizioni che un ilio a V. A. R. sono
quelle, che a me pajono vantaggiose per provvede-
re in qualche maniera ad alcuni importanti og-
getti della pulizia della Città, che certamente
fin' ora sono stati trascurati.

L'esecuzione di queste Proposizioni potrebbe portare
avanti e potrebbe far penetrare l'interno dei
Sudditi, ^{e far} conoscere i giudizi che dal Volgo si
formano di diverse cose che tal volta non sono ieggioni.
Non altro il carattere delle Persone i loro Vizi, il
contorno de' Ministri, delle Segretarie e de' Dicasteri

le cabale e
maneggi dei Repotenti difficilmente potranno rima-
nere occulti ~~ad un Re, e ad un Reo di lei vigilanza~~
^{come almeno si concepiscono dal popolo nel loro naturale}
e non avrò luogo di ammirare le cose, ~~fuor del loro naturale senza~~
^{quelle macchine et abbellimenti, con i quali l'indulgenza e l'opu-}
~~lenta ballim e si usa a liberar dalle mani~~
^{di trasformarle a gl'occhi del Sovrano.}
Le proposizioni stesse, che sono l'oggetto di questa diligenza
contengono la maniera, con la quale si vorrebbero ridur-
si ad esecuzione, sarebbe desiderabile di poterne so-
non altro con segretezza fare la prova; Et umil-
mente m'inchino.

La Vostra Altezza Reale

Pres. li 11. Giugno 1721.

Umilissimo servo e suddito
Domenico Bricchiari Colombi A. S.

Proposizioni
di

Pulizia

1. Come conoscere le Famiglie della
Città, che abitano Casa
propria, sapere dove abitano,
e se tengono di giorno, o
(di notte) conversazione.

2. Rinvenire quelle, che ten-
gono Casa a rigione, in-
formarsi similmente se
hanno conversazione, e
starvi sull'intesa dove di-
mano in mano tornano
ad abitare, formando delle
une, e delle altre un reper-
torio.

3. Per conversazione s'intende
di parlare di quelle Case e
Famiglie tanto Secolari, che
Regolari, le quali tengono
Tavola, Crochio, o Aidotto
di giuoco. Osservare, e distin-
guere se questi di posti sono
frequenti e regolari. Se

sono numerosi o ristretti,
mentre se fossero vari & ma-
ordinarij, non accade render-
sene pensiero, e nemmeno ac-
cade far attenzione a quel-
le conversazioni, che sono di
semplice parentela, o di
professione o negozio.

4. Tornerò però bene di conoscerle
in ~~le~~ amicizie, le pratiche
fisse con notare i nomi di
quelli, che le coltivano, e
con chi le coltivano.

5. Esplorare gli impieghi, traffici,
chi, e relazioni delle perso-
ne di ciascuna di dette
famiglie.

6. Fare attenzione al loro metodo
di vivere, massime se sarà
sregolato, o osservare la edu-
cazione ~~o~~ disciplina di
ciascuna famiglia,
e singolarmente ~~o~~ della
parentela.

7. Osservare le creste, i Ma-
stivi

l'educazione, che verrà
data alla propria
figliuola.

Maestre di quota, e di Bottega con notare quelle e quelli, che sono viziosi, oziosi, e deboliati.

8. Aver cogniti coloro che tengono Adotti pubblici, e quelli, che tengono locande, e che subaffittano stanze per comodo di dormire all'oggetto di saper quali sono le persone, che ricevo.

9. Le Levatrici sono un genere di persone, dalle quali dovono attingersi molte recondite notizie. Queste tali non possono perdersi di vista.

10. I Curati, i Medici e i Procuratori sogliono scorgere meglio de gl' altri gl' intrichi delle Famiglie dei Tribunali, della Città. Conviene dunque osservare i loro andamenti e discorsi.

11. Fare attenzione agli impieghi che si fanno nei ^{Stati} molti o pochi. Frequentare la Dogana per intendere quello, che si dice, e stare attorno i Mercanti della Piazza per conoscerne al possibile, e distinguere quelli che prendono, e che danno danaro a Cambio, e che fanno ipoteche.

12. Gli Acquedattaj, i Biscajoli, gli Orti e Betolieri richiedono osservazione. Le persone oziose e viziose sono quelle, che più delle altre frequentano simili luoghi. onde conviene diligentemente osservarli non solo per vederne coloro, che gli conducono, fengono di mano ~~alcuni~~ cattivi costumi, ma ancora per essere informati di quello, che si dice, e che passa

- in Detti Ridotti.
13. Applicare sopra l'Anno, gran
tenza de' Forestieri con-
binando i Ragguorti, che
vengono colle consegne,
che danno ogni sera gli
Usti, e gli Albergatori.
14. Distinguere de' Detti Fore-
stieri vengono per diporto
o per stabilirsi, informan-
si dello conoscenti et ami-
cizie, che ciascheduno di
Detti Forestieri dirà d'ave-
re, et osservare quelle, che
riuscirà loro di contrare.
15. Guardare una simile diligenza
attorno i Monasterj, e Case
Religiose, non tanto per le
persone secolari alle qua-
li sarà dato riacetto, quan-
to ancora per i Religiosi,
che verranno per diporto.
16. L'ingresso furtivo in Città
de' Forestieri, e delle persone
sospette succede principal-
mente

nella forte, che è difficile di ve-
 galare. Il più pericoloso è quello,
 che segue la mattina all'apertura,
 avendo i soldati intorno tutta la giov.
 nata per ~~regolando~~ la loro impresa.
 Potrebbe almeno in questa parte
 provvedersi.

nella forte che è difficile di ve-
 galare. Il più pericoloso è quello,
 che segue la mattina all'apertura,
 avendo i soldati intorno tutta la giov.
 nata per ~~regolando~~ la loro impresa.
 Potrebbe almeno in questa parte
 provvedersi.

~~Corrente dalla Città di Barab.~~
 bene attese e galateo questo
 disordine con munire cioè
 schiudare Porta del Ras-
 strello, e dell'uscio lino, fa-
 cendo all'aprire, et abben-
 tuare delle Porte entrare
 i Cadoni dall'uscio lino,
 facendo in questo tira-
 re su il Rastrello per l'
 ingresso et egreso de' Carri,
 Carozze, & come.

17. Il carattere di ciascheduna
 persona non può meglio
 formarsi che con raccoglie-
 re le notizie di fatto ~~in~~
 negozj, che di mano in mano
 si offeriscono. E per forma-
 re una raccolta di questa
 natura, farebbe bisogno

di avere una persona, la
 quale stabe attorno all'
 Auditore Fiscale in qua-
 lità di aiuto di segreteria

Fi negozj, che passano alla
 giornata sotto gli occhi e per
 le mani dell'Auditore Fiscale
 da cui staggia di mano il denaro,
 possono somministrare buoni
 materiali.

18 Non tutti questi negozj possono
 e devono comunicarsi col Bar.
 gello e co gli esecutori, anzi le
 diligenze di sopra espresse, sono
 tali,

che fosse espressionamente in-
caricato sotto la di lui di-
rezione et ordine dell' es-
ecuzione di questo in cum-
tempo.

18. La provvisione per questo fu
che potesse sbarcarsi ogni
vicini al di il mese in sus-
ta presentando esclusa la
spesa della carta che av-
rà dalla segreteria dell'
Auditore Fiscale.

19. Le diligenze di una espres-
sa, che non possono prati-
carsi se non malamente
dal detto Bargello il quale viene
dal Bargello e fuori esse
rendo con i supi. Precetto vi
culturis sub specie di in atti
aggravati del popo' di
sono rimanendo in modo
simil molto occupati in ex-
invenire le trasgressioni
e i Delinquenti, e dove
basso appoggiarsi ad un
soggetto, che fosse insinu-
ante, accorto, e diligente,
e che sapesse ben leggere,

che fu obliato
di esquire tutto quello, che
finora ha fatto a fa, non deve
aggiungersi di vantaggio con caricar.
la di ulteriori diligenze regolamenti.
19. Pietro Buro dunque

20. ^{to principio di sic.}
 Considero che questo soggetto nel numero
 di gl' esecutori, designandolo in
 qualità di Capovolo o Tenente di
 polizia, non ripercuote meglio
 profittarsi una persona di mi-
 gliore estensione pratica ed info-
 rmata della Città, la quale stia
 attorno all' Auditore Fiscale in
 qualità d' Aiuto di Segretario, e sotto
 la di lui direzione ed ordine possa
 incaricata dall' esecuzione totale
 di questa inurbanza.

o fenero.
 Considero che questo soggetto
 non potrebbe operar tutto
 da se, onde gli assegnerei
 un Copista e
 sette persone tra le quali
 dividerei i fogli della
 Città in conformità dell'
 annessa Tabella, avio con
 me il foglio che non è occor-
 rente, di medesimo stile
 potesse recalare.

22. A questo ^{sette} persone aggiungerò
 sei il peso di dovere referi-
 re sollecitamente quello
 e quanto succederà, o si cuo-
 mirà nel rispettivo loro di-
 stantimento in genere di de-
 litti, o altri fatti umorosi,
 con darne l'avviso diretta-
 mente all' Auditore Fiscale.

23. ^{per mezzo della sua Segreteria}
 Assegnerei quindici, suditi il
 mese Fabricato soggetto,
 cinque suditi per una città
 corrispondenti

Fa quest' aiuto in tutto e
 per tutto oltre la Carta,
 che avrà sempre della Segreteria
 dell' Auditore Fiscale, e un il
 Fisco la provvede. Né scudi al
 Copista, e sei scudi per uno
 a i sette corrispondenti, che
 saranno distribuiti per
 la Città

La spesa in leuerà ^{scudi}
~~settecento~~ ^{venti} ~~quattro~~
^{l.anno}

20. ^{to principio di jca.}
 Considero che questo soggetto nel numero
 di gl' esecutori, designandolo in
 qualità di Capovolo o Tenente di
 polizia, non ripercuote meglio
 profittarsi una persona di mi-
 gliore estensione pratica ed info-
 mata della Città, la quale staga
 attorno all' Auditore Fiscale in
 qualità d' Aiuto di Segretario, e sotto
 la di lui direzione ed ordine possa
 incaricata dall' esecuzione totale
 di questa incaricatura.

21.

o fenero.
 Considero che questo soggetto
 non potrebbe operar tutto
 dove, onde gli assegnerei
 un Copista e
 sette persone tra le quali
 dividerei i fogli della
 Città in conformità della
 annessa Tabella, avio con
~~riservato la nota e occor-~~
~~renti, di medesimo nome~~
 potesse rivelarsi.

22. A questo ^{sette} persone aggiungerò
 sei il peso di dovere referi-
 re sollecitamente quello
 e quanto succederà, o si cuo-
 mirà nel rispettivo loro di-
 stantimento in genere di de-
 litti, o altri fatti umorosi,
 con darne l'avviso diretta-
 mente all' Auditore Fiscale.

23.

^{per mezzo della sua Segreteria}
 Assegnerei quindici, suditi il
 mese ~~Fabbricato~~ soggetto,
 cinque suditi per una città
 corrispondenti

Fa quest' aiuto in tutto e
 per tutto oltre la Carta,
 che avrà sempre della Segreteria
 dell' Auditore Fiscale, e un il
 Fisco la provvede. Né suditi al
 Copista, e sei suditi per uno
 a i sette corrispondenti, che
 saranno distribuiti per
 la Città

La spesa illeverà ~~per~~ suditi
~~settecento~~ ^{venti} ~~per~~ ^{l'anno}
~~per~~ ^{per} ~~per~~

come appresso:
 --- --- 171. 180
 --- --- 36.
 --- --- 304
 Totale 420

l'anno, ma volendosi scem-
 mare, si vorrebbe riuscire l'
 intento, facendosi sentire il
 Bargello del Santo Ufficio,
 che gode di un beneficio
 semplice a quest'utile
 impresa.

24. Si restringerebbe la spesa
 totale con quest'ultimo
 piano a scudi seicento l'
 anno.

25. Finche non si sarà fatto spe-
 rimento della riuscita di
 questo Progetto, non si pegne-
 rei la spesa ad alcuno capo,
 ma la farei ricavar dal
 consiglio segreto. Dopo che
 la cosa verrà fermata, esta-
 bilita, la roserei sopra la
 Cassa del Fisco, a cui darei
 l'equivalente per il rimbor-
 so dalla Cassa delle Comuni-
 tà, o da quella della Reale
 Depositenia, o con gravare
 il medesimo Fisco di alcune

provisioni, che non gli ap-
partengono.

26. Se poi si senza capo di non fan
uso del Sergello del Sant
Uffizio rimarrà ad esaminar
ve, se in vece di appoggiare
questa diligenza ad un
Caporale o Tenente di Su-
liza vi debbo qualche per-
sona di migliore estrazio-
ne, pratica et informato
della Città, delle quali non
manca un buon numero per
farne la scelta.

27. A questa persona per comodo
di copiar e scrivere potreb-
bo appoggiarsi un Esecuto-
re, che fosse giovane di aspet-
tativa. E con questa vedu-
ta non mi curei se av-
se o no compiuta l'età di
anni diciotto, valutando, che
il servizio che renderebbe,
sarebbe assai utile, e che po-
trebbe molto profitare, per

vendarsi matricola della Città,
o per servire una volta o
l'altro negli impieghi di
Caporale, Tenente o Scivano.

I. Piccolo Albano
II. ...
III. ...
IV. ...
V. ...
VI. ...
VII. ...
VIII. ...
IX. ...
X. ...
XI. ...
XII. ...
XIII. ...
XIV. ...
XV. ...
XVI. ...
XVII. ...
XVIII. ...
XIX. ...
XX. ...
XXI. ...
XXII. ...
XXIII. ...
XXIV. ...
XXV. ...
XXVI. ...
XXVII. ...
XXVIII. ...
XXIX. ...
XXX. ...

Istruzione
per L. Ispettore

1.° Dovrà L. Ispettore nella promulgazione delle Leggi, Motuprosjij, e Bando intendere, e vilesare cosa dice il Pubblico, e come Li prende ed interpreta se Li attacca di oscurità, di gravame, e pregiudizio, o di mancanza di Cominazione di pena, e netto cid in somma che relativamente a dette Leggi sentirà parlare dal Pubblico, e a tal effetto dovrà darsi ordine allo Stampatore Granducale, che ne passi subito in mano di detto Ispettore un Esemplare ed invigilerà inoltre alla totale e fedele osservanza dei predetti Motuprosjij, Bando, e Leggi.

2.° Dovrà invigilare sopra le Stampe Scritte, che giornalmente escono con nomi anonimi, e come dir si suole con la data della Macchia, facendo

il possibile d'indagare gli
Attoni e lo spirito per il quale
sono stati pubblicati:

3.

Dovrà con la massima esattezza
invigilare sopra gl'andamenti
di tutti i Ministri ed Impiegati
nei rispettivi Dicasteri, che
compongono il Governo procurando
di rilevare il Loro Operato, Le
Loro Brighe, maneggi, relazioni,
ed impegni.

4.^a

Procurerà pure d'internarsi nei
Regolamenti di tutte Le
Camere e Magistrati e nel
Sistema della Curia e condotta
de' Curiali notando, ed
operando se si proceda
con quell'ordine prescritto
dalle veglianti Costituzioni
facendo risultare in seguito
gli abusi di detti Tribunali,
La trascuratezza e cavilli
de' Curiali, Le vessazioni
e defaticamenti de' Clienti
in una parola tutto ciò che
è contrario al regolato
Sistema.

Dovrà tentare ogni possibile per
venire al giorno degli andamenti
dei Ministri Esteri delle Persone
che li frequentano et individualm^{te}
di quelle che loro servono di
Esploratori e Referendarj,
e dei loro discorsi.

Sarà sua precisa ispezione il
prender notizia esatta di
tutte le Persone di Condizione,
che arrivano in questa Città
rilasciando la visita personale
e ispezione sopra tutti gl'altri
di bassa estrazione al Bargello
e suo Tenente, procurando di
venire al fatto del loro preciso
essere ed assegnamenti, del
tempo che qui si trattengono,
delle relazioni che possono
avervi delle Persone, che
frequenteranno e genericamente
della loro condotta per il quale
effetto dovrà il Bargello
trasmetterli ogni mattina
La Copia esatta della lista
di tutti i Forestieri, che
Arrossansi nella Città ed inoltre
il Rapporto de' Tenenti, o
siano Scrisani delle Lotte.

7.^o Dovrà ancora invigilare a ciò che accade di particolare nei Teatri e Adunanze pubbliche, con interni nei luoghi più critici, e dove è più consueta la frequenza delle Persone maldecanti per vile uare, come si parla della Personas del Sovrano del di Lui Operato del Ministero dell'attuale Regolamento del Governo, e di quont' altro.

8.^o Dovrà conferire col Commisario surrogato al Promotor Fiscale, o col Promotor istesso quando si lasciasse per promuovere i Dritti del Fisco per sollecitarlo alla spedizione degl' affari per i quali soggetti terrà pure intelligenza coll' Auditor Fiscale.

9.^o Dovrà similmente conferire con i quattro Commisarij per la Direzione, e buon ordine degl' affari, e delli Schiarimenti che possono occorrere ai medesimi, osservando nell' istesso tempo vigilantemente gl' andamenti, e Condotta de' Commisarij predetti.

10.

Terrà inoltre una segreta e spidua
vigilanza sopra il regolamento
e maniera di condursi del
Bargello, suoi capi, e Famiglia,
non tanto per l' Esecutivo, quanto
per hette l'altre ingerenze che
Li resteranno annesse.

11.

Dovrà giornalmente portarsi dai
quattro rispettivi Commisarij
per intendere quello vi sia
di nuovo, e per concertare
unitamente quello occorrere
nessa rispetto al buon ordine
del Loro Dipartimento.

12.

Dovrà regolarmente ^{ogni giorno} due volte
la settimana trasferirsi dall'
Auditor Fiscale per darli
conto come Presidente di
Polizia delle sue rilevanze,
e ricever gl'ordini.


13.

Sarà suo incarico speciale prestare
tutta l'assistenza intorno a
tutte le materie descritte
negli articoli dell' Istruzioni
de' Commisarij facendo, e
supplendo di mano in mano
a tutto quanto sarà necessario ed
opportuno per il buon servizio di S. A. R.

14. Nell'ipotesi poi che si stabilisse
una casa di Correzione
dovrà prestare la sua vigilanza
a detta casa correlativa agli
ordini che potranno esser
stabiliti e che di sua natura
sono analoghi al Governo di
Pulizia.

15. Relativamente ai suoi incarichi, ed
Istruzione dovrà l'Ispettore
omettendo i Fatti pubblici
e notori, il di cui peso spetterà
al Pargello, e suoi, e si rileverà
inoltre dai Rapporti dei
Commissari, trasmettere il suo
giornaliero Rapporto all'
Auditor Fiscale di quelle
rilevanze che riguardano
ordinariamente la Pulizia.
dando poi i suoi ragguagli
al Trono intorno agli affari
di Ministri e alle Persone
qualificate che li trattano
come pure intorno a quello
ch'essa riguarda i Ministri
Esteri, suoi Addetti, e tutt'altro
che sembrerà doverli soltanto
comunicare al Real Padrone.
onde pare di doverli concedere

di portare al Trono Reale
quelle Notizie ministeriali
interessanti, o i Regj Dritti,
o La mala Amministrazione
de' Ministri ne' Loro rispettivi
Dipartimenti, ogni volta che
Li occorrerà.



in altri; gli effetti de
possono sperarsi, cioè, gli
inconvenienti de' si tolgono, o
si diminuiscono; quelli de'
restano tale quale sono stati
fin' ora; E tutto ciò de' debbino
necessario di farle presente,
per metterla in stato di
risolvere, se convenga al bene
de' suoi sudditi, ed al suo
Real Servizio di pubblicarla.

Tutti i Luoghi de' godono
dell' anco de' la Curia Romana
di una Immunità locale, se
voglia d'uso quello d'è,
debbono considerarsi di fatto,
in Italia almeno, come tanti
territorj separati dentro quello
de' sovrani, de' lo soffrono ne'
loro domini, dipendenti in
somma dal Papa, cioè, da un
altro sovrano, d'è quanto dire
uno Stato dentro lo Stato, de'
in tutti i Sistemi politici

a ragione si stima il massimo
de' mali, come quello de'
dirottamente conduce all'
Anarchia.

Ma non per questo potrà
negarsi, de' il lungo possesso
di questa prerogativa, diasi
usurpazione, lo piace di
dichiararla così, anzi quando
si debba esaminare con i
principj della pubblica
Giurisprudenza, non dia un
diritto alla Curia di Roma
di sostenerlo, ed al Suddito
de' ne profitta, fino de' sussiste
quello di non esserne spogliato
contro sua voglia.

I pregiudizj visibili, de'
quest' asilo ora molti altri
reca al Corpo politico, i più
importanti pel numero e
pel valore interessano la Polizia
per ciò de' riguarda il costume

e La pubblica Sicurezza.

Gli albi indirettamente
e in conseguenza l'Eranio pubblico,
e La Finanza.

Le Dissertazioni comparse
alla luce in questi ultimi
tempi, alcune anonime, ed
altre col nome degli autori
pro e contro l'Asilo, tali quali
sono, cioè, suscitate di
animosità, e di spirito di
partito;

Le Convenzioni de' Corti
d'Italia più rispettabili hanno
creduto loro interesse di stipulare
con quella di Roma sotto i
diversi nomi di Trattato, di
Concordato, o d'Indulto;

Le Bolle, i Brevi, e l'
Enciclica pubblicate nel corso
di 50. anni ne' Pontificati
di Clemente XI., Benedetto XIII.,
Clemente XII., e Benedetto XIV.
alcune universali, ed altre

127
particolari per i loro domini
per provvedere agli inconvenienti
prodotti dalla Gregoriana,
ed all'abuso de' dispensarj
de' Curie ecclesiastiche, e la
Congregazione dell'Immunità,
provano per quanto sono capaci
di giudicare, che tutto il Pius
Pontificio riguardante l'Asilo
qual si vuole dalla Curia
Romana, imbarazza di vicenda
la pubblica Economia, e costituisce
sotto i Sovrani d'Italia nelle
medesime circostanze, e nell'
assoluta necessità d'un
provvedimento; e che se
è creduto più politico di
procurarlo di concerto con
la Corte di Roma.

Ma se voglia esaminarsi
seriamente la natura dell'
affare determinato dall'interesse
delle Corti, che lo domandano
e da quello della Corte di Roma

Se dee accordarlo, sarà facile
di persuaderci, che per la via
de' Trattati null' altro può
concludersi, Se di variare
il soggetto delle dispute; E
dove ora si questiona sopra il
gius dell' asilo, dipendense
dalle Bolle, dalle Decreti
Pontificie, Se ne firmano il
diritto, e dall' abuso Se di esse
ne fanno le Curie ecclesiastiche
con le loro decisioni, e la
Congregazione dell' Immunità con
i suoi decreti; dopo un corso di
tempo si disputerà nell' istessa
forma appunto Se si faccia
per l'avanti, sopra la giusta
insoligenza, e sopra l' abuso
del Trattato medesimo, senza
sapersi di debba essere
giudice, come non si sa ora
Se nulla si è fatto.

E per restare convinti
basta avvertire, Se l' asilo

può esser soggetto di Trattato
tra le Curie e quella di Roma,
nella sola unica ipotesi di
diritto ecclesiastico o per un titolo,
o per un' altro, sia sacro, o profa-
no, dipendente dalla Curia di
Roma, perché nulla non è dove
non si ammette.

Ed se questa ipotesi è
necessaria per renderlo oggetto
capace di Trattato, tutte le
volte Se si prescelga di
determinare il confine di
questo diritto con un Trattato
ne verranno queste due legittime
conseguenze.

La prima, Se mai non potrà
ottenersi d' abilitare totalmente
l' asilo, ne di renderlo affatto
indipendente dalla Curia di Roma.
Forse neppure sarebbe giusto
di pretendere, può di appo
Trattato con la Curia di Roma

Sopra l'asilo, accorda del
asilo è un diritto o ecclesiastico,
o della Corona, e sempre lo
rimanere per tale, non può mai
lusingarsi, di essa si sposti
ad uno spoglio totale; ed in
conseguenza se è inevitabile
di rilasciarne una parte, sia
questa quanto si voglia piccola,
non può mutar natura, e non
esser dependente dalla Corte
di Roma, e determinata dalle
massime della sua Curia, di
è sempre stata ed è il primo
ed ultimo scoglio, e lo spirito
movente, e che sostiene la
Monarchia Pontificia.

Ed ammesse ciò, si manifesta
da se medesimo, che tutte le
Convenzioni sopra l'asilo, per
necessità quando ancor finiscano
felicitemente, debbono rivolgersi
in accrescere il catalogo de'
delitti eccettuati, e in facilitarne

in apparenza la punizione al
prezzo dell'asilo medesimo, cioè,
dell'impunità di tutti gli
altri.

Ed una prova incontrastabile
della verità di questa mia
proposizione ne sono tutte
le Convenzioni di questo genere
conosciute finora, e superiormente
a queste, il Trattato di Napoli,
il Concordato di Torino, e l'
Indulto per la Lombardia
austriaca, le quali quantunque
fatti da Ministri illumina-
tissimi, tutti però per
concluderli hanno dovuto
accomodarsi al sistema Civile
Romano dell'Immunità locale.
ammesse tutte le Bolle, che
hanno dato luogo alle dispute
giurisdizionali sopra l'asilo,
e finalmente contentarsi della
sola diminuzione de' Luoghi
immuni, di è l'unica via che

in S. di reale in alcuni di
loro; d'un catalogo più esteso
de' delitti eccettuati; e di
fissare un metodo per ottenere
con qualche facilità maggiore
dalle Curie ecclesiastiche il
docuto d'estrazione meno esposto
a' sofismi curiali; de' tempi
sono stati quelli de' Lanno
renduto, e de' renderanno elofonia
tutte le Belle, e tutti i concordati
concepiti. In questo piede, qualora
l'estrazione in qualche forma
dece dipendere o da vicino, o da
Lontano dall'autorità ecclesiastica,
e dalla Curia.

E quest' istesso per poco de
S. di, si è ottenuto a costo d'
accordar l'asilo a forma delle
Belle a tutti gli altri delitti
non eccettuati; de' componono
il maggior numero, Li quali
restano egualmente impuniti
in faccia alla pubblica Oressa,

153.
come lo erano per Lavanti,
A' è quanto dire, senza nulla
concludere nella sostanza, perde
Se i Concordati non altro
puonno dare a' Sovrani; de'
La libertà di punire i gran
delitti; è più de' corso, de'
restando i piccoli, e La loro
Lemenza; A' è il mal costume
del popolo, La libertà di
punire de' più ottencisi ne'
Concordati, si risolve nel
disgraziato potere di punire
per punire, cioè, di perseguir
L'effetto, e non La causa, senza
L'aspetta di ritonar veun
frutto dalla pena; de' per
renderla giusta, dovrebbe far
quella di ridurre il popolo
a credere suo interesse il non
delinquere; perde ammesso
ciò de' non può negarsi, cioè,
de' sempre i gran delitti sono
un prodotto de' piccoli, e

Sempre proporzionali al loro numero, se i Convidati precludono la strada di punire i piccoli delitti, e il unico mezzo di diminuir il numero, mai non potrà diminuir quello de' grandi, e l'impunità de' puni dee rendere inutile il castigo degli altri.

La seconda, che tutti i Progetti, che imporrano in sostanza la libertà di punire i piccoli delitti, sempre se volgano alla Congregazione dell'Immunità il modo di eluderli con la Curia, non possono mai accettarsi dalla Corte di Roma, appunto perchè quantunque mirano in salvo ciò che si accorda da tutte le Nazioni, e da tutte le leggi al Santuario, e le prerogative Canoniche delle Decretali, tendono però a

185.
distruggere il Sistema curiale dell'Immunità; l'unico che sopra tutto insegna la Corte di Roma, e che le promette la sussistenza.

Molti e diversi Progetti replicatamente si sono fatti e da altri e da me su questo punto per la Toscana, e benchè tutti salvassero il rispetto al luogo sacro, ed alcuni di loro ancor la presunta prerogativa della Corte di Roma, fino ad rendere l'estrazioni dipendenti dall'autorità ecclesiastica, non ostante tutti costantemente si sono rigettati con pretesti apparenti, ma nel fondo per la sola ragione che si volevano punire i piccoli delitti, e che la Chiesa autorizasse l'estrazione senza Curia, perchè i Curiali Romani vedevano bene che il Sovrano di Toscana ritornava ne' suoi primitivi

divin' ed solo perzo di lasciar
loro la nuda formalita'; che
l'accordato attaccava i fonda-
menti del sistema, di cui
restavano appena le reliquie
e l'ombra per mantener viva
la memoria disgustosa dell'
antico stato, e delle loro speranze.

Questa appunto è stata
la sola ragione, che ha mosso
la Corte di Roma a rispondere
al Ministro di V. A. R. d'aver
adottata la massima di non far
più Trattati sopra le controversie
d'Immunità con i Sovrani, e
perciò null'altro potersi offrire,
che l'Indulto accordato alla
Lombardia Austriaca; che in
sostanza accorda quello che da
la Bolla di Benedetto XIV. del

Se per la lettera della
Bolla medesima tutti i Sovrani
possono avere, e che veruno non
ha domandato, perché da tutti si
è creduto inutile.

137.
Io so bene, che mi si potrà
replicare, che tutto ciò era
ben noto a' Ministri, che
hanno stipulato questi Trattati,
e che non essant' hanno creduto
vantaggioso di farlo.

Alli Sovrani che parlano
dell'inutilità dell'Indulto ottenuto
per la Lombardia Austriaca,
più volte mi si è replicato non
imporar nulla, che i rei si
estraggano con una condizione,
e con l'altra, purché vi sia
un titolo o vero o apparente
d'estrarre, senza espone le
Cose Sacre, gli Esecutori,
e i Ministri agli offesi sfregi
delle Censure; Non dovendosi
curare il rischio di sentirsi
dichiarare dovuta la restituzione
degli estratti, perché in somma
nel tempo che si disputa se
questi godano o no, hanno
nelle segrete, che sempre è

in mano de' Tribunali di
moltiplicare gli atti necessari
per la dilucidazione quanto
vogliono, & è quanto dire
d'esercitare il giudizio, & di
cludere le cause della Curia
Romana con quelle della nostra,
Se in buon linguaggio equivale
a trasformare la massa in
Curia, & apprende per egualmente
ingiusto, & veigoqueso di pensare,
non de' d'eseguire.

Perde o l'asilo è dovuto,
o non lo è.

Se non lo è, l'ammetterlo
è un'ingiustizia, ed il Principe
dece abolirlo con una Legge,
senza mettersi in pena di
ciò che possa dire o fare la
Corte di Roma, & al più non
in altro può risolversi, & in
una guerra di fogli, per cui
certamente non s'impoverisce
l'Oratio regio, & molto meno si

compromette la tranquillità
dello Stato. 1529

Ma se poi l'asilo si
cade dovuto a Dio, & necessario
al culto esterno della Religione,
o un diritto della Corte di Roma
o per ragion del possesso in cui è
o per le convenzioni stipulate,
mi par contro tutti i principii
Sacri & profani di Ledebro
direttamente o indirettamente,
e contro il decoro dell'istesso
Sovrano di permetterlo, si
perde & offende la fede
pubblica l'unico vincolo di
tutti i Trattati, si perde
la pompa della sua potenza
infinita relativamente al suddito
contro un miserabile, & non
ha ricorso, né difesa umana
spogliato d'un possesso che
gli compete o per le sue leggi
medesime, o per la sua convenienza
almeno.

Io non ardivo mai di
decidere, se i Sovrani possano
con la propria autorità abolire
l'asilo delle Chiese, e molto
meno se convenga loro di farlo
a costo di sostenere una
controversia con la Corte di
Roma, se non altro perché
è sempre dubitativo, se la
vittoria non vaglia la pena
de' costarebbe.

Quo solo se dove è
l'asilo, perché non può mai
supponersi introdotto o sofferto
senza la scienza del Sovrano,
fino se non si abolisce con una
legge, non può, né dee considerarsi
abbrimenti, se come un diritto
pubblico rispetto alla Corte di
Roma, ed al popolo, se in
somma è in questo possesso,
e come un'indisposizione privata
rispetto alla persona se lo
prende.

Dee però dirsi sul punto

1741
d'abolire l'asilo relativamente
alla Corte di Roma ed al pubblico,
questo non avviene mai e
stabilisce un titolo neppure
apparente, se autorizza un
Sovrano a spogliare di fatto
chi ne ha il possesso attuale;
cioè, a spogliare contro sua
voglia quello che ha preso l'
asilo, d'un quis acquistato dal
momento che si refugia nel luogo
sacro.

E se ciò sussiste, è ingiusto
ed egualmente vergognoso alla
Majestà di offrire, che gli
Esecutori straggano i refugianti
con inganno, e molte volte con
mezzi ruffiani, e delibuscanti,
con le arti crudeli, che
altrimenti hanno l'estrema
apparenza di giustizia per
eludere le Censure, qualora
sussistessero, nel solo foro esterno,
e se non di rado si sostengono
per solo titolo proibitivo, se la

L'infinito assoluto potere sopra
l'esortazione debolera, desisto,
e lo diritto vuol chiamarsi,
affatto ignoto ne' Sovrani
dove l'uomo ha persona civile.

Per queste ragioni dunque
io sempre creduto, che l'unico
provvedimento degno della Maestà
ed utile allo Stato sia quello,
che nell'ipotesi di cedere
l'asilo o necessario, o dovuto
alle Chiese, l'accordi per
disposizione della Legge, che
lo lasci tale quale è per
tutte ogni protestato alla Corte
di Roma di formare una
controversia; che assicuri l'
assoluta libertà civile di
punire tutti i delitti, senza
distinzion di grande o piccolo,
independentemente da Roma,
con l'asilo medesimo.

Mi Lusingo, che taler sia
lo spirito della Legge, che lo
l'onore d'umbrare, e che tutto

123.
questo s'ottenga col solo mezzo
d'abolire le pene infami,
e di minorare le altre in
grazia del Santuano, ed è degno,
della sua clemenza egualmente
de' della sua vita, senza che
possa temersi d'infirmità
per questo la pubblica disciplina.

È ancora una massima
ricevuta da tutti i Politici,
che le piccole pene, se non
sieno più efficaci, producono
almeno l'istesso effetto delle
grandi con minor dispendio
pubblico e privato, perchè sono
tanto inevitabili al delinquente
di qualunque condizione che
sia, fino a toglie l'aspettanza
di diminuirle, non de' ottenime
la grazia.

C'ovv che la Legge non
voglia la soffocata alle
Cune Civile ed agli Esecutori
d'eseguire ne' Luoghi immuni
le visite giudiziali talora

necessarie per la costruzione
de' processi, e per far restare
del corpo del delitto, de' per
troppo incossa la polizia,
per cui e' di riguardo esaminare
i feccin, rivenere i cadaveri
de' morti di morte violenta
de' vi sono traspertati, e per
ricuperare le cose furtive;
E la Finanza pel solo capo
de' contrabbandi, de' vi si
assicurano.

In genere puo' risponderse
esser vero ancora, de' tutti questi
inconvenienti riferibili alle
due classi sopra divise,
a' quali non provvede la
presente Legge, restano tali
quali sono di presente; de
formano una piccola parte
rispetto al totale, o vogliasi
riguardare il loro numero, o la
loro importanza; de' non e'
un piccolo oggetto di diminuire
il male nel caso di non poterlo

145.
abolire, se non a prezzo tanto
caro, de' superi il suo valore.
E finalmente, de' fatto il primo
passo non si rende impossibile
di minorare quello de' resta.

Essendo piu' al particolare,
rispetto al primo de' incossa
la polizia, par da avvertirsi
de' l' esame de' feccin, e
la visita de' cadaveri con
le formalita' de' li procedono
lenire dell' asilo dalla Curia
Romana, sono necessarie nel
nostro sistema criminale forense.

Non e' impossibile, de' i
Ministri criminali, qualora
ne vengano incaricati, non
sappiano proporre un' equivalente
a quello de' non vuol permesso
d' eseguir dentro l' asilo.

Se non altro e' certo, de'
su questo punto si ha una
pratica di supplire con atti
extragiudiciali a i giudiciali,

147
non possono commetterli da
Laii, senza la complicità
degli ecclesiastici, perché i
Canoni sacri della Chiesa,
e le Astituzioni sinodali,
veruna eccettuata, proibiscono
di ricattare i contrabbandi
sotto gravi pene Canoniche.

Può verificarsi il fatto
anco senza la visita formale,
e se si avviene a ciò, non è
impossibile di punire i Superiori
de' Conventi, e i heroi delle
Chiese economicamente, come
si è sempre praticato, e come
anco di presente si pratica.

Le pene economiche per
ciò che ha l'esempio, producono
l'istesso effetto dell'altre.

Sarebbe desiderabile, è vero,
che si ignorasse fino il nome
de' Prosci Camerali, e delle
pene economiche, che ne sono
una conseguenza; ma d'accordo

nel Sistema Cattolico Romano
è impossibile d'abolire ne
l'uno né l'altro, rispetto a
Sudditi ecclesiastici, pare
indifferente de' Re, e ne continua
la pratica in un caso di più,
e de' più essso debba procurarsi
di diminuirli col metterli in
posso di trattare gli eccle-
siastici tutti come gli altri
Sudditi, e quello de' più
conclude, di ridurli a condi-
zioni di buona fede, e per loro
interesse, perché una volta che
siano convinti d'esser Sudditi,
e dell'impossibilità di non
esserlo per tutti gli effetti,
questi inconvenienti tutti
cadono da se nell'istante, e
in questo caso nulla importa, che
la legge in Lettera non vi provveda.

E se ciò è vero, pare
che il primo oggetto meritevole
utilmente delle cure di S. M.

149
di de' Medici, e de' Papi
non de' Sardi, e de' Angli
il male della Italia, debba
esser quello di ridurre gli
religiosi, non a ridurre
l'abbate, ed a mettere in
mano e per mano all'impio
Luca degli altri, pure di
continuare a distinguere nell'
abito, e nella famiglia, e di
il primo fondo della loro ricchezza,
e lo in luogo di considerarlo
come pregiudiziale, lo reputo
utile al papato, ed al sovrano,
perche alla lunga lo puo'
considerare come fondo pubblico
e disporre come piu' li piace,
di far loo diventare la
dipendenza di Roma piu' grave
della dovuta, e soggezione al
proprio naturale sovrano.
Disingannati su questo punto
cospiano di farlo tutte le dispo-
sizioni, e fomentano

piu' per incozza, che per
essere convinto.
La potenza romana con
questo mezzo ben presto si
non durà dentro i primieri
confini prescritti da Gesù Cristo
medesimo, e dalla sua Chiesa.
E questo corpo de' monaci
riguardano come sacro, e rispettano
come un mediatore tra Dio, e
l'uomo, ridotto politico sarà
utile alle Stare in luogo di
esserle a peso, forse superfluo
a tutti gli altri. Tadditi
ed un istrumento della pubblica
felicità.
Questa legge credo che
si renderebbe ancor piu' efficace
per ottenere il fine prefisso di
abolire la speranza dell'Impero
se potesse unirsi a convenire
con tutti i Governi d'Italia,
o almeno con quelli de' suoi
limitrofi, la reciproca consegna

151.
de' delinquenti per la ragione,
Se con ciò viene ad accrescersi
Sempre più la necessità, e
L'interesse a' refugiarli di
costituirsi a forma della legge,
perchè anco quando riuscisse
Loro d'uscir dall'asilo, e
di refugiarsi in diverso terri-
torio, sarebbero sempre esposti
al rischio della consegna, cioè,
alla pena ordinaria de' delitti
per li quali hanno preso l'
asilo e la fuga.

Ma volendosi entrare in
questo trattato, sarebbe necessario
di provvedere al caso molto
facile ad evitarsi, Se i
delinquenti de' diversi territorij
prendano l'asilo in quello di
V. A. R., in cui resisterebbe
la legge civile e canonica
alla consegna.

Per prevenire dunque un

occasione di guerra, si dovrebbe
de' pubblicarsi la legge, il
provvedimento più adattato
Sarebbe quello di offerire a'
Governi, con i quali è convenuta
la reciproca restituzione, di
stipulare un nuovo Trattato
e d'obbligarsi a' farne la
consegna con l'istesse condizioni
de' la legge offerisce a' refugiarli
e di fissare un metodo, si
per ciò de' riguarda il casarsi
a costituirsi, si per ciò de'
sia la diminuzione della pena,
e la condanna quando si
rendessero contumaci a' suoi
Tribunali medesimi.

Però è un'incoscienza comune
di tutti i Governi di tornare
a' sudditi l'idea dell'impunità
de' delitti, e d'essere sperabile
di convenire anco con questa
condizione, e de' il più de'
potessero provvedere fosse

L'esig. l'isolo per la ^{156.} 157.
consegna de' delinquenti sudditi
di Toscana rifugiani nell'
asilo de' loro reitorj, cioè,
di farlo sempre nella forma
permessa dalle leggi reitoriali
o Civili o Canoniche, de
accordarsi, purchè in sostanza
quello de' interceda la nostra
Polizia è de' vostro, benchè
non sieno delinquenti dello
Stato, non godano dell'asilo
diversamente dagli altri,
e contro il disposto della
Legge, de' avviserebbe, se
non si potessero citare ad
uscir dall'asilo alla pena
di rendersi contumaci appunto
come gli altri, e d'esser puniti
con l'asilo medesimo,

La lettura della Legge,
e l'osservazioni, de' mi
sono creduto nel dovere di

apporre a ciascun paragrafo
per accennare lo spirito di
ciascuno di essi e quello de' lo
inteso, non meno de' per render
ragione dell'espulsione, con le
quali lo prescelto di spiegarli
spuo de' metteranno V. M. R.
in Stato di risolvere, se abbia
ottenuto lo scopo, de' mi sono
profisso, e se sia degna della
sua approvazione, come desidero
per meritarmi la sorte, de'
umilmente imploro, di nuovi
suoi comandi. E baciandole
La Regia Veste mi fo gloria di
dirmi.

Di Vostra Altezza Reale

Pisara Maggio 1762.

Umilissimo servo e suddito
Giulio Quattrone

Pietro Leopoldo &c. &c.

Il rispetto dovuto a' Luoghi consacrati
 alla Religione, ed al Culto
 Divino; L'abuso che ne
 fanno i malvagi; E la
 Giustizia, che dobbiamo a
 Dio, e a' nostri Sudditi,
 ci obbligano con la presente
 Legge a comandare.

Art. I. Che tutti i Luoghi
 Sacri del nostro Granducato
 che sono in possesso, tale quale
 Slesia, dell'immunità locale
 godano in avvenire dell'asilo

pubblico, ed assicurino suori
quelli, de' vi si refugiano per
debiti; e tutti i rei di
qualunque delitto, de' non sia
di Lesa Maestà, fino de'
vi rastano, e de' non ci piaccia
altrimenti.

II. Proibichiamo a
qualunque persona di qualsivoglia
Stato e condizione, non meno
de' a' nostri Tribunali, e
loro Esecutori, Uffiziali di
Guerra, e Soldati di Terra,
de' di Mare, di offendere
ne' dirottamente, ne' indirettamente
l'asilo, e di estorcere i refugiate
con la forza, o con la frode.

Quelli de' proveranno d'
opere estratti contro il disposto
della Legge, si restituiscano
nell'istante all'asilo; e
i Violatori, e i Complici di
qualunque condizione e Stato
siano tenuti al danno, all'
ingiuria, ed alla violenza pubblica,

159.
e privata.

Si puniscano con la pena
imposta dalle leggi a questi
delitti; E, se siano Magistrati,
o Esecutori Civile, o Militari,
anco con la perdita de' loro
rispettivi impieghi.

I Tribunali competenti
ne' conoscano a forma di ragione.

III. E perche' i refugiate
non possano turbare la pubblica
sicurezza, ne' offendere con la
loro Afrenata Licenza la
Santità del luogo consacrato
al Dio,

Tutti i Cimiseri, Logge,
Portici, ed altri annessi de'
Luoghi sacri aperti ed
accessibili comparsi nel §. 1.
denno il termine di un' anno
da cominciare a computarsi
dal dì della presente pubblicata
Legge, si circondino con Chiesa
di muraglia, o di Cancelli
di ferro, o di legno, stabili

e decenti, altri almeno quattro
braccia dal piano, la cui si
pesano. Abbiamo le aperture
necessarie per dar l'adito libero
alla Chiesa, giusto pure con
Cancelli di ferro, o di legno,
o con imposte munite di serrami
ferri, che non possano aprirsi
né di dentro, né di fuori, senza
la chiave.

IV. Eccezioniamo da questo
peso i Luoghi Sacri senza
Cimiteri, anorché abbiano le
scalini nella Via pubblica, de
li presondano immuni.

Questi si situino dentro la
muraglia, e la porta si cali
al livello della strada, se
cio possa farsi decentemente
e con mediocre spesa, perché
non restino accessibili in tutto
il tempo se non lo sono le
Chiese.

V. Vogliamo, che tanto
le muraglie che i Cancelli
si piantino sul suolo pubblico,

161
che assumano la condizione
dell'altre cose pubbliche; che
se n'ottenga decreto de' rispettivi
Ordinarij, de' Li canonici per
sali; che se ne conservi
una copia autentica negli
archivi delle rispettive Chiese
Criminali, all'effetto che
sempre ne usi, e perché
sia noto a chiunque, che
il solo spazio determinato dalla
Chiesa, è quello a cui compete
l'asilo; che le muraglie,
e i Cancelli sono profani e
pubblici; e che gli Esecutori
possono legittimamente arrestare
i rifugiati, che in qualunque
forma si trovassero sopra di essi,
e si accano anco per forza
quelli che per prendere l'
asilo vi si fossero abbriccati
per di fuori.

VI. La costruzione, e
successivo mantenimento di
queste Chiese sopra divise
sia a peso di coloro, di ragione

obbligati di rimanerle, o in
• l'upido a mantener le fabbriche
delle Chiese, alle quali rappresen-
gono.

VII. Populiamo specialmente
per l'esecuzione tutti i nostri
Magistrati, e i Tribunali,
ciascuno ne' rispettivi senidori,
che presiedono alle fabbriche
pubbliche, orate, Contr. &c.

Tutti gli obbligati a
soffrire il peso abbiano però il
pieno arbitrio di farli e di
mantenerli a loro conto.

Ed i predetti Magistrati,
e Tribunali, si intendano autorizzati
solamente ad aspicurarsi, e
si facciano dentro il termine
e nella forma prescritta; che
si facciano stabilmente e con
decenza; che si mantengano;
Ed a farli a spese di coloro
che sono tenuti nel solo caso
di trasgressione, e provata
la contumacia, come si pratica
per gli altri risarcimenti

163.
delle Chiese di Cadrona pubblica,
o delle fabbriche vicine, bene de
sacra.

VIII. Sia lecito e permesso
a tutti quelli, che per la
disposizione della presente nostra
Legge sono obbligati a
fare la spesa, di profanare
lo spazio, che circonda la
Chiesa, se è in possesso dell'
Immunita; o di diminuirlo,
sempre però che ne ottengano
il licito da' rispettivi Ordinarij,
in cui, si dichiara espressamente
affatto profano, e che ne rimettono
una copia autentica a' rispettivi
Tribunali incaricati dell'
esecuzione, perché costi della
natura del Luogo, stabilendosi
ancora per regola di cinque
pessa averi incasse, che
spiccano l'anno, si accorderà
unicamente l'arbitrio allo spazio
circondato dalla Chiesa nella
forma sopra individuata.

IX. E parte di questo

Chiese tengansi benate a
Chiese sempre e in tutte l'ore
nelle quali stanno Chiese &
Chiese; e mai non s'apiano a
di volere prender l'asilo.

Tutti quelli, a' quali spetta
il governo, e la custodia de'
Luoghi, de' lo godono, sieno
debiti della presente trasposizione.

X. Sia preciso dovere di
tutti gli Esecutori incaricati
della sicurezza pubblica, tanto
per le Città, Terre, Castelli, e
Luoghi murati, che per le
Campagne s'invigilare sopra
l'esatta osservanza di quanto
si dispone nel §. IX. Et trovando
aperte le porte delle Chiese
nel tempo che non lo sono quelle
delle Chiese, sieno tenuti a
farle chiudere a di ne' la
il peso, ed a ritirare una fede
in scritto, de' provi la trasposizione,
e se ricusano di farlo, di
verificato col deposito di due
testimonj, e di farne il rapporto

al Segretario del nostro diritto
Reale, de' autorizziamo a dar
gli ordini opportuni, perche
sia provveduto al servizio
pubblico, ed all'interesse degli
Esecutori medesimi.

XI. I Tribunali competenti
dal momento, de' abbiano acquistata
l'azione criminale per procedere
legittimamente alla cattura contro
i rifugiati nell'asilo, o per
debito o per delitto, sieno questi
o querelati, o inquirenti, o
condannati, gli precettino a
presentarsi, e costituirsi dentro
il termine d'otto giorni, sotto
le pene imposte dalla presente
nostra Legge.

Il Precetto si notifici loro,
nelle forme praticate finora nel
Gran Ducato per far conoscere gli
atti contro coloro, de' hanno presa
l'immunità.

Se l'esecuzione dentro il
termine, de' si concluda la
prova del delitto, in venerazione

del Luogo Saao, in cui sono
presso Basile, sono liberi
da tutte le pene ordinarie
de' delinquenti alla pubblica
vendetta; E le Capitali di:
morte, mutilazione di membri,
e de' recano infamia, si
permutano ne' Lavori a Tropico,
o a Portoferrato, Carcere, Ponzona,
Esilio, o Confino, o a vita, o a
tempo, come venà prescritto
nella sentenza, avuto riguardo
alle diverse circostanze de' casi
relativamente alla qualità de'
delitti, ed alla condizione de'
rei.

E tutte le altre non capitali
si diminuiscono a proporzione
con l'istessa regola, fermo sempre
stante, de' tutte le pene
imposte per sentenza a' quelli
de' volentari l'anno lasciato il
asilo, e si sono costretti per
godere l'Indulto della Legge,
senza surrogare all'ordinarie,
non possono mai portare infamia,

167.
vergogna, ne disonore a' rei
condannati, e molto meno a'
loro parenti per veruno effetto
de' ragioni; e de' debbano
considerarsi come una semplice
confezione, e un provvedimento
economico per servire al pubblico
esempio, o per richiamarli al
ben vivere, e per renderli
utili alla Società; o per
metterli in stato di non poterle
più nuocere con i loro delitti.

XII. Se poi questi
refugiati sono rei di delitti
commessi fuori del Granducato,
e i nostri Tribunali non abbiano
azione di procedere contro di
loro, i rispettivi Giudici
dovranno subito informare i
Governatori, e Magistrati,
a' quali sono sottoposti, e
questi sono tenuti a renderne
subito conto al nostro Auditor
Fiscale di Firenze, de' qualoro
ne sia stata chiesta la consegna

a firma de' Concordati vogliono
sopra la reciproca restituzione
de' rei, dovrà dargli ordini
e provisioni, de' sia loro assegnato
l'istesso termine a costituirsi,
con dichiarare nel precetto medesimo
de' costituendosi nel termine
presente, la consegna sarà
convenuta e fatta con la
promessa d'accordar loro l'istesso
Indulto, e l'istessa diminuzione
delle pene ordinarie, de' la
Legge accordata suddetta in
grazia dell'asilo, alla pena
contravenendo, d'esser considerati
rispetto all'inspezione del precetto,
ed alla pena imposta a questa
sua trasgressione, come gli altri
delinquenti dello stato, de'
hanno preso l'asilo.

Se si costituissero, ritengansi
nelle Carceri per mera custodia
fino de' non se ne faccia la
consegna; e la consegna non
si eseguisca senza ritirare la
sopraccomata obbligazione; e

169.
Se si ricusasse di farlo, se
rimettano in libertà.

Nel caso poi de' non fosse
domandata la restituzione, allora
si faccia loro intimare d'uscir
dall'asilo dentro l'istesso
termine, ed salvo comodo per
uscir dallo stato, qualora non
si creda de' convenga di
lasciarveli; e con l'assicurazione
fino de' vi dimorano, di non
esser consegnati, quando venissero
richiesti, se non con la detta
condizione.

XIII. Gli atti del Processo
corrono contro i Refugiati
egualmente nel termine
assegnato dalla Legge a
costituirsi, anco per l'esecuzione
della sentenza, quando il
refugiato dentro questo termine
cadesse nelle forze della Giustizia.
E per prevenire tutte le
dispute forensi, de' potrebbero
suscitarsi, Vogliamo de' il

refugiato, se si determina a
lasciar l'asilo per godere il
Indulto della Legge, domanda
al Tribunale dove dee comparire
un salvocondotto, e se da
questo se li accorda senza
veruna spesa, ristretto però a
quel tempo preciso e necessario
per trasferirsi direttamente
al Tribunale; e fino che dura
il salvocondotto goda dell'asilo
all'effetto predetto nell'istessa
forma che lo godeva prima
di lasciarlo.

XIV. Ma se poi i citati
a forma di quanto si dispone
ne' §§. XI. e XII. non compariscano
nel termine assegnato, Vogliamo
che come indegni della nostra
Comenza, si condannino in
contumacia alla pena ordinata
nelle forme solite, e con l'
ultimo rigore della Legge; e
questa si permessi dal Giudice
a forma di ragione, nell'asilo a
vita, o a beneplacito, o a tempo,

171.
de' consumarsi nell'istesso luogo,
in cui si trovano nel tempo dell'
interazione della Condanna,
alla pena della coincidenza.

Si intendano incasi
nell'istesso, se voleno ajistarsi
dell'asilo, anche se sottoposte
loro di prenderne un'altro, e
l' sentenza si eseguisca irremissi-
bilmente ogni volta che
cadrano nelle forze de' nostri
Tribunali in qualunque forma
che ciò segua, sia per l'arresto
fuori dell'asilo, sia per la
legittima consegna, che si
ottenessi, qualora sottoposte loro
di scappare, e di rifugiarsi
nell'altrui territorio.

XV. Tutti i rei di delitto
capitale incasi nella pena
della presente Legge, si dichiara-
rino nelle sentenze infami,
senza persona civile, e incapaci
di tutti i diritti, che da
questa provengono.

1763.

Palazzi Pratorj della pubblica vista.

XVI. Se i Refugiati sieno
desertori nel nostro Servizio
Militare di terra, o di Mare,
sieno Ufficiali, o Soldati, si
asogni loro dal Tribunale
Militare un termine di tre
giorni a restituirsì a' loro
rispettivi Corpi; E qualora
obbediscano, se sieno rei di
delitto solamente militare,
condoniamo loro ogni pena,
nella quale secondo gli Annali
di Luena sarebbon incorsi,
afflittiva di corpo, o Reputativa
infamia, e quella permessiamo
negli altri castighi militari
proporzionati alla trasgressione.

Se sieno rei di delitto
comune, il Consiglio di Luena,
de ne far la cognizione, e per
quello che dispone la Legge
rispetto agli altri, se non sono
Soldati.

Se poi cadono nella Contumacia
della presente Legge, si condannino

come desertori, si castino a
Suon di Tamburo; e la sentenza
si rimetta a' rispettivi Tribunali,
perchè eseguiscono contro corso
cio' che si dispone ne' §§. XIV. e XV.

XVII. Tutti i Refugiati
caduti nella pena della presente
Legge, fulminata la sentenza,
come infami, e pubblici malfat-
tori, e inimici dello Stato, non
possono ricettarsi sotto qualsivoglia
titolo, o pretesto fuori de' Limiti
e Legge, dentro le Canoniche, ne'
Conventi, in Chiesa, o in stanze
annesse alla Chiesa comprese
nell' asilo, senza averne la
permessione.

E dunque, veruno eccettuato,
ardisca di dar loro ricovero,
cada nella nostra reale indigna-
zione, e si abbia e si consideri
incorso nel delitto degli Ausiliarii
e Ricettatori, condannarsi dal
Pius comune, e dalla Legge
Municipale de' 29. Maggio 1570, e
dal Compendio de' 31. Ottobre 1637.

Ma se questi, nel
 caso d'opere ospedali da malattie
 assolutamente mortali, o i laici
 a' quali sono sottoposti nelle
 Spedali, o i laici per loro
 Supplicano d'esser curati,
 e quelli a' quali s'è speso l'asilo
 acconsentano di ricettarli al capeo,
 l'Auditor Fiscale in Firenze,
 i Governatori nelle Province,
 verificano l'esposto, ne danno la
 permissione; E quando gli
 ecclesiastici dispensano, sensibili
 alle voci dell'umanità, Vogliamo
 che senza veruna spesa si
 muniscano di salvocondotto per
 trasportarsi sicuramente alli
 Spedali pubblici; che durante
 la cura, tengano loro luogo
 d'asilo, per restituirli, risanati
 se sieno, all'asilo istesso per
 quindi consumarsi la loro condotta,
 sotto l'istesso peso anticamente
 imposto alla trasgressione della
 presente Legge.

XIX. Gli Esecutori suoi

non tenuti di fare il rapporto
 a' Tribunali, da' quali dipende
 delle trasgressioni, che si
 commettono contro il disposto
 del §. XVII. dalle persone de
 vi. Individuano, e da
 questi se ne faccia la
 rappresentanza al Segretario
 del Nostro Regio Archivio, perché
 possa rendercene conto, ed
 eseguire gli ordini, che li
 piacerà di dare pel bene del
 nostro Servizio.

XX. Finalmente in quanto
 faccia di bisogno, con la pignonezza
 della Nostra Sovrana Autorità
 deroghiamo a' tutti li Statuti,
 Leggi, Ordin, e Consuetudini,
 donde legittimamente introduce,
 in ciò che è contrario alla
 presente Nostra Legge, perché
 così Ci piace di fare. E

XII. BMF, *Manoscritti Frullani 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali, I, Lettera scritta da Pompeo Neri al Maresciallo Botta Adorno in esecuzione di un nuovo sistema di immunità ecclesiastica, c. 119r.-123v.*

Copia di Lettera Scritta
dall' Abate Neri a S. Ecc.^{za}
il Sig.^{re} March. Maresciallo
Botta a Vienna
N. 2. B. 38.

Eccellenza

Vostre Eccellenza si compiacque
commettermi di pensare a un
Sistema per rimediare alle
frequenti dubbiezze in cui ci
troviamo in Toscana per man-
canza di regolamento nelle Cau-
se d'Immunità Locale, nelle
quali non potendo accordarsi
i principj dei Tribunali Laici
con quelli dei Tribunali Eccl-
esiastici in questo conflitto Giu-
risdizionale i Giudici Laici per
mancanza d'Istruzioni non
sanno come agire i Ministri
Superiori non sanno Loro Sug-
gerirglielo, e la Reggenza istessa
rimane nella mortificazione
di non sapere quali ordini dare
per non arrardare per una
parte i Diritti giurisdizionali

119

Del Sovrano e per non prendere
dall'altra impegni clamorosi
con gli Ecclesiastici e con la
Corte di Roma

Il fatto è che in questa dubbiezza
mentre per una parte si
pretende tutto, e dall'altra
si nega tutto, i Tribunali Laici
sono di peggior condizione
perché i Lei di qualunque
genere si lasciano stare im-
puniti per le Chiese perché
la forma di estrarli non è
accordata, e sempre si urta
nella difficoltà principale
di questa materia, che con-
siste nel sapere se il Giudice
Laico o l'Ecclesiastico debba de-
cidere se il Reo goda, o non
goda dell'Asilo, come si può
vedere spiegato nel Trattato di
Fra Paolo de Jure Asylozum
Cap. 6. e 7.

Per evitare questa disputa i Lei
non si richiedono, e perciò sempre
godono di un tranquillissimo Asilo
contro il servizio della Giustizia
e in

e in tal guisa nel tempo che
si pretende tutto, di fatto si
perde tutto

Il Regolamento pacifico in questa
materia non può farsi né
sperarsi senza un Concordato
con la Corte di Roma. Ab-
biamo l'esempio moderno del
Concordato fatto col Regno di
Napoli l'anno 1741, e il mo-
dernissimo fatto per lo Stato di
Milano l'anno 1758.

Questi Concordati nella maggior
parte degli Articoli si rapomi-
gliano. Certo è per altro, che
quello del Regno di Napoli
è più vantaggioso alla Regia
Giurisdizione

Nel punto principale di chi debba
epere il Giudice competente
per conoscere sopra il godimento
dell'Asilo, convengono i due Con-
cordati nell'assegnare il giudizio
di prima istanza ai Vercovi
Locali. Risconvengono per altro
alla seconda istanza perché nello
Stato di Milano si porta il

giudizio in grado di ricorso
ad altri Giudici Ecclesiastici
e nel Regno di Napoli si
porta a un Tribunale misto
di Laici, e di Ecclesiastici che
fu eretto nell'occasione di
detto Concordato con gran
vantaggio di quel Regno
per quarta e per l'altre
materie
La detta diversità è molto im-
portante perchè in Milano
si è rinunciato totalmente
al punto della Giurisdizione
competente al Giudice Laico,
accordando Giudici Ecclesiasti-
ci di prima e seconda istan-
za; essendo notorio che Le
Curie Ecclesiastiche si fanno
un dovere di prender sempre
Le interpretazioni più sottili
per far godere L'Immunità
onde non si conclude nien-
te per servizio della Giustizia,
e si perde il tempo in far due
Giudizi avanti a un Giudice
Ecclesiastico, che finiscono dopo
mol-

molte Lungherie sempre con-
tro il Fisco Regio Laddove in
Napoli per ogni minimo ag-
gravio che faccia La Curia
Vercovile si porta subito
La Causa in grado di ricorso
al Tribunale misto, il quale è
composto di persone scelte
dal Principe, e non resta
Legato dalle scrupolose idee
della Curia Romana, e della
Congregazione dell'Immunità
Quel che è stato concepito al Regno di
Napoli, e allo Stato di Milano
credo che non sarà difficile
di ottenerlo a S. M. C. per La
Toscana. E sopra il punto del
Giudice competente quando non
si possa ottenere un Tribunale
misto sul gusto di quello di
Napoli, e con tutte Le ample
facoltà che a quello sono state
attribuite; non crederei impos-
sibile che almeno per l'effetto
di queste Cause di Immunità
Locale si potesse ottenere un
Tribunale misto o per via di una
121

Delegazione Apostolica in
persone parte Ecclesiastiche
e parte Secolari nella forma
d' altri Tribunali misti che
abbiamo in Toscana, o almeno
per via di aggiunta agli Audi-
tori di Nunziatura di due
altri Ministri Laici da no-
minarsi dal Principe, o con
qualche altro espediente
Si potrebbe anco pensare se con-
venisse fuggire la disputa
del Giudice competente, e abbre-
viare e facilitare il Concordato
con adattare per tutti i delin-
quenti la pratica che si tiene
per i Soldati che si estraggono
dalla Chiesa salva la vita
Questa pratica toglie tutte le prin-
cipali dispute, perché ogni
qual volta il Reo material-
mente tocca la Chiesa gode
in osequio dell' Asilo il bene-
fizio di rimaner Libero dalla
pena Capitale, e nel rimaner-
te senza verun' altra forma-
lità resta sottoposto a tutti

i doveri della Giustizia, e
non è necessario che alcun
Giudice dichiari se il Reo goda,
o non goda dell' Asilo

Si può obiettare a questo pensiero,
che in tal guisa si renunzier-
rebbe a tutte le pene Ca-
pitali anco nei delitti
più gravi

Rispondo a questa obiezione.

Primo: che le istorie ci fornisco-
no degli esempi di Regni ben
governati anco senza l'uso
delle pene Capitali

Secondo che quel che ritiene gli
Uomini dai delitti non è

L'atrocità della pena, ma è

L'inevitabilità. Le piccole

pena quando si sa di certo

di doverle pagare fanno più

effetto sopra la malvagità

degli uomini che le pene

gravissime con speranza di

fuggirle. Il predetto regola-


mento escludendo totalmente

l'Asilo delle Chiese in qual-
che caso tenderà la pena

più mite di quel che porri
La rigorosa giustizia, toglierà
per altro in tutti i casi La
Speranza di commettere i delitti
impunemente che può troppo
fomentata dagli abusi in-
trodotti nella materia dell'
Asilo
Terzo che se mai Le pene capitali
sono necessarie, Lo sono certame-
mente nell'Esercizio Militare,
e pure abbiamo La pratica
che vediamo generalmente
adottata in tutte Le Truppe
Cattoliche Romane, che si
contengono di salvar La vita
ai Lei estratti di Chiesa
Quando non si potepe ottenere
un Tribunale misto all'uso
del Regno di Napoli, e
quando non si credepe di
estender La pratica dei
Soldati a tutti i delinquenti
per fuggire comodamente
tutte Le dispute Giurisdizio-
nali vi resta sempre il Con-
cordato di Milano il quale
set =

Sebbene io Lo Stimino meno
vantaggioso degli altri due
Sistemi, per altro sarà
sempre migliore dell'oscu-
rità in cui viviamo in
Toscana senza verun Sif-
tema, nel quale Stato niun
Giudice conosce se il Reo
goda o non goda, ma di fatto
tutti i Lei godono ciò che
vogliono godere tanto nei
delitti Capitali che nei
minori senza che veruno
ardisca turbarli
Questo Pontificato veramente
non ha L'aspetto favorevole
per La conclusione di simili
Negozii, ma non ostante
è tanto il male che nasce
dalla presente incertezza
che Stimerei sempre meglio
il sortirne più presto che
sia possibile e salvo il Giudi-
zio di chi ha Lumi Superiori
ai miei, intraprenderci senza
dilazione La richiesta di un
Concordato che dopo i frerchi

esempi che abbiamo in Ita-
lia non può negarsi, e prin-
cipiato il Trattato si può
spingere avanti e si può
trattenere a misura delle
disposizioni che s'incontra-
no, giacchè forse si può
anche sperare che il Minis-
tero Pontificio non voglia
disgustarsi tutti i Sovrani
nell'istesso tempo
Questo è quanto posso in succin-
to rappresentar all' Ecc.^{za}
Vostra sopra questa mate-
ria, riservandomi a darle
più minuti schiarimenti
quando Ella me Lo comandi
e frattanto col più riverente
ossequio mi do L'onore di
protefarmi



Manoscritto Marcose Borra
Adorno, La prima del 31. Dicembre
1760, che contiene lo Stato dell'
asilo ecclesiastico, tal quale di
fatto si offre in Toscana, e
l'esame de' due Concordati de
Napoli, e di Torino, e dell'Indulto
Pontificio per la Lombardia
Austriaca,

L'altra del 9. Maggio 1764.
un Progetto di Concordato da
domandarsi a Roma per mezzo
del Barone di Sains Edile.

Io sono certo, che tutti quelli
prevenuti a favore del Criminale
e che credono le pene la base
di tutti i Sovrani, e la prima
forza movente del Sistema politico
grideranno che con questo sapere
una strada ben lunga per
moltiplicare i delitti, e che le
vitarò le fortune de' sudditi
resteranno esposte al furore de
tutti gli scellerati.

Vostre Altezza Reale,

unisce alla più magnanima
umanità, per cui l'ammira da
tutti i maggiori della sua grandezza
medesima, le più sublimi
acquizioni, che la distinguono
anco tra quelli, a' quali la
Provvidenza dona l'ingegno, l'
amore alla fatica, ed il sapere
per patrimonio, Superiormente a
tutti gli altri può giudicare
del merito di questo Progetto, e
degli obietti, che possono suscitarsi
contro.

Lo zelo che io, e che debbo
avere pel servizio, e per la gloria
di Vostra Altezza Reale, e
la verità, di Ella per sua
Clemenza mi permette di dirle
mi obbligano ad espere audito, senza
punto mancare al più profondo
rispetto per presagio.

che mai la Corte di Roma
vi acconsentirà, non ostante che

Se lo accidi in sostanza
sotto quello de la Supplia
presendere nel caso di 173.
anni con le sue bolle, e
con la sua Curia, se prima
non sia convinta, de Vostra
Altezza Reale lo vuole, e de
nel caso de non si presu, e
determinata di vendicare questo
suo diritto inseparabile dalla
Maesta; d'abolire con una
legge l'asilo ne' suoi stati,
de sostenere a qualunque prezzo,
de per altro non puo' valere,
de una fastidiosa inquietudine,
ed il dispendio di causa, e
d'indietro; e de per giustificare
le sue risoluzioni, rendera' pubblico
quest' istesso Progetto.

Io non andro' mai di proposito
d'andare incontro a questo rischio
tal quale si sia.

Solo dico, de Vostra Altezza

Reale non puo' tornare altrimenti
al diritto dovuto alla sua Sovranita.
Se non e' politico di farlo,
e'lo inutile d'introdurre il
Trattato; e de' in questo caso
convenza piu' al suo Real Servizio
ed al duore del suo Regno, di
suaire avanti così, piuttosto de
esporre al rischio di perdere,
d'è quello d'è arrivato nella
Lombardia Austriaca.

In somma e' indubitato,
se voglia dirsi quello d'è
di fatto, de nello stato presente
le chiese per quei disquazisti
che vi si rifugiano, tengono
luogo di carcere, e de pona
anco non piccola, se si faccia
attenzione, de sono obbligati
a vivere su' Cimiteri, esposti
a tutte le insempie, e nel continuo
timore di cader vittime de' loro
Delitti.

E' verissimo, d'è uno scandolo
pubblico inquisito alla Religione
ed alle Leggi; e de' l'indolenza
de' Pastori della Chiesa accrescerà
gl'inconvenienti; ma, nell'ipotesi
de non possa sperarsi un riparo
dalla Corte di Roma, de tolga
il male dalla radice, e qual de
conviene alla Maestà, sarà
sempre minore quello di negligelo
ancora.

A misura de cresce lo scandolo
si accrescono a Vostra Altezza
Reale i titoli per giustificare
le sue risoluzioni.

Il Sistema della fede di Roma
sempre variabile, e lo particolari
circostanze, nelle quali di presente
si trova quel Sovrano, de fosse
suavemente perpetue, non tolgono la
speranza, de un giorno non possa
stendersi a miglior mercato, quello
de oggi si nega pel piacere d'
opere ingiuste.


Compiando l'onore di
lasciarle il Reo Manto, mi
fo gloria di dirmi per
sempre.

Di Vostra Altezza Reale

Palasa 14. Dicembre 1765.

Umilissimo Servo e suddito
Dionio Niccolò

XIV. BMF, Manoscritti Frullani, 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali, IV, *Istoria della Pendenza colla Corte di Roma intorno agli asili nella quale vengono esposti enormi inconvenienti che hanno sussistito per causa dell'immunità locale delle Chiese sino al tempo delle determinazioni prese da SAR nel Novembre 1769 ad effetto di ripulire le Chiese di una quantità di malviventi i quali ritirati nelle medesime per sottrarsi alla giustizia vi commettevano ogni sorte di delitti e di laidezze a danno e sommo scandalo del Pubblico*



Sua Altezza Reale dopo una -
lunguissima Negoziazione colla -
Corte di Roma sopra l'affare -
degli asili, la quale restò -
infuttuosa, essendosi veduta -
nella necessità di provvedere -
senza altro indugio all'abuso -
de' med^{esimi}, che i continui inconve-
nienti rendevano ogni giorno -
più ingiusto e più insoffribile, -
si determinò di informarne la -
Corte di Vienna colla qui annessa -
Memoria, nella quale facendo -
la storia della Negoziazione -
suo^{re} rilevò tutti gli abusi, -
scandali e delitti che derivano -
dall'immunità Ecclesiastica, e -
propose per l'approvazione di -
Sua Maestà l'Imperatrice Regina -
sua aug.^{ma} Genitrice un'idea di -
Concordato, o sia un progetto -
provisionale sopra i meriti -
da prendersi colla Corte di Roma -
per ovviare finalmente a tanti

inconvenienti contrarij alla pubblica -
quiete e all'amministrazione -
della Giustizia -
a tale effetto spedì la suo^{re} sua -
Memoria al suo primo Ministro e -
Conte di Rosenberg che in quel tempo -
si trovava alla Corte di Vienna, -
perchè facesse su quest'affare le -
dovute partecipazioni e più pressante -
sommone.

Tornò il Conte di Rosenberg a -
Firenze il dì 3. 9.^{bre} e portò in -
Risposta che da S. M. l'Imperatrice -
e dal suo Ministero veniva -
approvata l'idea di Sua Altezza -
Reale; ma osservò che prima -
di entrare su questa materia -
in verun Trattato colla Corte -
di Roma, era di parere che -
Sua Altezza Reale usasse della -
sua Sovrana autorità in riguardo -
al presente, e che il Concordato -
si domandasse per i casi avvenire -
avvedendo che in questo si

concorressero il benigno contento di
S. M.^{te} l'Imp.^{ca} Regina ed il parere
del pred.^o suo ministro. —
In adempimento a questa determi-
-nazione si spedì la sera del dì
8. g.^{to} un Corriere di Gabinetto a
Roma col Dispaccio qui annesso —
per l'ab.^{to} Valentini Segretario di
Legazione di S. A. R. per il —
quale fu incaricato di partecipare
a codesta Corte, che mossa sua
altera, scelse dal suo zelo per
la sicurezza de' suoi amatissimi
sudditi, e dal suo amore per la
giustizia, è venuta finalmente
in ordinare che tutti li Ritratti
in luoghi immuni siano dai
med.^{mi} levati e custoditi in sino
a tanto che tra la Santa Sede e
S. A. R. si farà stabilita la
maniera di decidere se il Reso-
goda o no dell'asilo, volendo la
R. A. S. che questi rifugiati —
abbiano nonostante a godere di
tutta la protezione della Santa

Chiesa, e che senza fare ai med.^{mi}
ne processo ne esame veruno siano
trattati con tutta la carità e —
generosità.
E subito nell'istessa sera S. A. R.
fece chiamare a sé il suo auditore
fiscale e gli diede i più precisi
ordini per la pronta ed esatta
esecuzione di questa sua Real
determinazione, con comandargli
di aver cura che gli esecutori
non usino violenze. —
La mattina seguente del dì 9. g.^{to}
comparsi da S. A. R. il pred.^o —
auditore fiscale e partecipò alla
med.^{ma} che la notte passata sono
stati eseguiti i suoi Reali Comandi
in tutti i luoghi della Città di
Firenze dove si trovavano dei
Ritratti, senza che sia succeduto
in veruna parte il minimo —
contrasto ne rumore, e che i
med.^{mi} de' quali si dà la nota
annessa si trovano presentemente
nella carceri pubbliche. —

Rappresentò anche à S. a. L. che
la nuova di quest' Esecuzione s'è
sparsa in poche ore per tutto Firenze,
e che la voce pubblica sopra questa
Real Determinazione è generalmente
lodevole. —

anche la sera del di 8. fu spedito
l'ordine qui annesso all' auditore
generale di Siena, ed al Commissario
in Grosseto; e L'aud. fiscale diede
su questo agli Esecutori in diverse
città e luoghi dello Stato gli ordini
e partecipazioni opportune. —

fu parimente spedita la mattina
del di 9. la sud. Lettera qui annessa
à tutti i Giudici dello Stato —

L'origine degli asili è
antica, e fino dai primi
nove secoli del cristiane-
simo, i Vescovi interceder-
vano per i Re, senza
però pretendere che
l'Ecclesiastico avesse à
giudicare.

Dopo il Decreto di Graziano,
e colla Bolla di Gregorio
XIV. fu nel 1591. messa la
base ed il fondamento à
questa pretesione degli
Ecclesiastici in materia
d'asili —

Quella Bolla fissava gli otto
soli casi eccettuati ove i
Re non avessero à godere
dell' asilo, e stabilì che
la decisione = se il Re goda

non goda dell'asilo? debba
farsi dal Superiore e Tribunale
ecclesiastico, questa fu la
sorgente e l'origine di tutti
scandali ed abusi successi
in queste materie, e delle
pretensioni sempre maggiori
degli Ecclesiastici relativa-
mente alle medesime.

Coll'andare però de' tempi
riconosciutene in tutti i
paesi l'abuso, e gli
inconvenienti, fu in vari
tempi diminuito e moderato
con concordati: e non vi
è, credo io, nel mondo cattolico
che la Toscana sola nella
quale questo abuso sia così
latamente esteso.

In Francia la Chiesa non
salva i Re.

In Germania non salva che
in pochissimi casi riservati

nei quali il Re gode dell'
asilo: Il Regolamento fatto
per gli asili nei Paesi Bassi,
e che è attualmente in
vigore, il quale si annette
qui, ed è ottimo, prova che
questi inconvenienti furono
riconosciuti, e rimediati.

E fino l'Italia istessa, la
quale, benchè per il solito in
queste materie di peggiore
condizione dei paesi oltra-
montani, per la sua
vicinanza a Roma, non ha
in veruna delle sue parti
gli asili sul piede abusivo
come sono in Toscana.

Nello Stato di Venezia
gli asili sono moderati
assai.

La Lombardia austriaca ha
il suo Concordato merè il
quale i rei s'estraggono

di Chiesa. —

Torino, Parma, e Napoli

hanno anche loro i Concordati

E fino nei Stati del Papato
med. vi sono molte specie

di Delitti nei quali la

Chiesa non terre d'asilo ai

Rei. —

Non vi è dunque in tutto

il mondo Cattolico che la

Sola Toscana, nella quale

tutti i Delitti dai più piccoli

fino ai più atroci, vengono

non solamente salvati,

ma quasi animati, e

protetti dalle Chiese. —

Lo Stato presente in cui noi

siamo fa' orrore a sentire,

non vi è caso eccettuato,

non vi è reo che non goda

dai più piccoli delitti fino

ai massimi la Chiesa

salva tutto, quegli inclusive

che colla più lata estensione

del Diritto canonico, e secondo

le leggi ecclesiastiche, e anche

le massime le più estese della

corta di Roma non dovrebbero

godere. —

Godè ugualmente un' Omicida

proditorio e premeditato; —

un fratricida; uno che dà

veleno; un Incendiario; un

Sicario, quanto un Ladro e

un Debitore civile. —

Tutti i Disertori ne godono

impunemente; e fino i

figli di famiglia per

sottrarsi alla correzione

dei parenti si ritirano in

chiesa e godono dell' asilo.

I soldati per ogni leggier-

issimo Castigo si ritirano

e godono.

S'è dato anche il caso che

si sono ritirati dei frati
per sottrarsi alle correzioni
dei loro Superiori.
Ed a tempo mio un Ladro
rubò nella Chiesa della S.
Annunziata ebbe l'asilo in
quest'istessa Chiesa dove
commise il Delitto, e vi fu
sostenuto e trattato bene dai
frati med.^{mi} che hanno detta
Chiesa: il che è contro le
Leggi canoniche stesse, che
tutte convengono a dire, che il
Reo non può godere per quei
delitti che commette nell'asilo
med.^{mo} —
E' necessari inconvenienti che
nascono da questa incredibile
ed illimitata libertà causata
dall'abuso degli asili sono
innumeri.
Le pene che le leggi infliggono
ai Delinquenti hanno due

oggetti = cioè la correzione
del Reo, e l'esempio nel
publico.
Gli asili li impediscono tutti
due, mentre i Rei ritirati
ben lontani di correggersi
essendo delle volte ritirati
per degli anni, sempre conda-
=cando una vita oziosa, sempre
a nuove scelleraggini pensano,
come pur troppo si è in
molte occasioni visto coll'
effetto.
E quanto all' Esempio, il
publico vede ogni giorno —
nelle chiese starsene quieti
e tranquilli quei stessi
delinquenti, che coi delitti
i più atroci hanno turbato
la publica quiete: —
non si può mai credere di
quanto cattivo esempio, e di
quanti scandali e mali

tiano causa i detti Ritirati
nelle Chiese: turbano di
continuo la celebrazione degli
uffizj divini, inquietano e
arrivano fino a maltrattare
i parochi, o altri Ecclesiastici
della cura o altra chiesa,
si commettono continui delitti,
arrivando fin a spargere
sangue in Chiesa, e ferire
peritone che vi stanno per i
divini uffizj; di che abbiamo
due recenti esempj, e pure
nonostante godono in quell'
istessa Chiesa che loro coll'
effusione del sangue hanno
profanata: tengono continua
scuola di ladrocinii e
delitti nel luogo sacro, e
insegnando ai Ragazzi e
Giovuotti il modo di rubare,
vendono in Chiesa l'ogni
specie di Contrabbando publicam,

vendono anche le robe furtive:
tengono con loro Delle Donne
pubbliche e libertine colle
quali convivono e dormono
nei portici delle chiese fin
sotto gli occhi del publico,
essendovene di quegli che
hanno avuto dei figli mentre
che erano ritirati in Chiesa;
e commettono tutte le indecenze
imaginabili agli occhi di
quei che vanno in Chiesa, e
con scandalo universale.
tengono Bottega in Chiesa,
e vi lavorano del loro
mestiere, mangiano, bevono
e si commettono mille
scelleraggini. e
ritengono in Chiesa armi
proibite di qualunque sorte.
fanno delle concussioni
a quei che pattano, in
specie in Campagna, e

presentemente ancora vi sono
tre ritirati nella Canonica
del priore di San Donnino a
Broschi i quali colle armi
alla mano l'impediscono di
abitarvi, e di esercitare in
Chiesa le funzioni del suo
sacro ministero, dovendo
venirvi di tempo in tempo
fuggiasco per celebrarvi la
Messa. i med. Ritirati
ardirono ultimamente di
tirare dalla Chiesa delle
Schioppettate di famigli che
prattavano, e nonostante
godono. —

Ed in fine i Rei, e Ritirati
in Chiesa, ne escono, e
commettono omicidj, ferimenti
e furti, rientrano nella
med. Chiesa colle robbe
furtive, e nonostante
godono Dell'asilo. —

Di modo che le Chiese sono
ridotte ad essere non solamente
un'asilo per i più gran-
dellorati, ed un impedimento
alla Giustizia; ma quodidia-
namente vi vedono profanate
nelle più orride maniere da
quei che vi sono in asilo, e
diventano una scuola di
Ladri e malviventi; e
quelle poi di Campagna osee
vi sono ritirati diventano
luoghi pericolosi a trattarsi
di notte.

Le Chiese tanto delle Città che
nelle Campagne della
Toscana sono in numero
eccessivo, atteso la piccolezza
delle parochie; oltre a
questo il gran numero dei
Conventi di frati e Monache
ed in Città le Compagnie, e
in Campagna gli oratori e

Capelle private che sono quasi
a tutte le ville, e le quali
tutte indistintamente godono
dell'asilo, fanno un così gran
numero, che quasi a ogni
posto si è sicuro d'incontrare
qualche asilo, e che i Rei
sicuri sempre di trovare un
luogo per ricoverarsi dal
rigore della giustizia, s'abban-
donano senza il ritegno del
timore della pena a tutte
quelle scelleraggini e misfatti
di cui è capace un uomo
scelerato. —

Oltre a questo nella maggior
parte di quelle Chiese vi
sono dei buoni portici, o
dei Campanili, e nelle
compagnie vi sono sempre
una o due stanze, che servono
di spogliatojo per le
confraternite, i quali procurano

ai Rei un'abitazione comoda
senza che sieno esposti ai
rigori della stagione.
La mal'intesa carità del Publico
la quale fa dare delle
limosine, e soccorsi a questi
ritirati in Chiesa, consi-
derandoli come infelici, e
non come Rei, fa sì che
loro ritrovano negli asili
quei comodi della vita che
non avrebbero a casa loro, —
ed in specie quello di potersi
senza verun freno ne ritegno
vivere nell'ozio, sempre amato
e sorgente dei Malfattori, e
abbandonarsi alla Crapula
e a tutti i vizij ai quali
le loro cattive inclinazioni
li portano. —
principalmente però sono
costoro accarezzati nelle
Chiese e Conventi dei frati

i quali sene servono per
fare varii servij nei
Conventi, e per servire di
mantello à varie loro baronate,
ed in specie à Contrabbandi,
à quali nostri frati nelle
Campagne sono moltissimo
debiti, e di fatti la
maggior parte di questi
ritirati sono nelle Chiese
dei frati i quali ho visto
arrivare sino al segno di
veder dare nel Convento di
San Spirito di Firenze una
franga nel Noviziato à un
Ladro e tentato fratricida,
fino le Donne libertine,
e pubblicamente scandalose,
per evitare i rigori della
Giustizia si rifugiano in
Chiesa con dei Ritirati, e
si danno sulla porta un
scandolo publico à quei che

passano. —
Questo è il misero stato della
Toscana in materia d'asili,
il quale ad ogni uomo savis
e prudente farà certamente
orrore, vedendosi a prima
vista tutti gli inconvenienti
che ne devono nascere.
Effettivamente da pochi anni
in qua sono molto cresciuti
i delitti di Omicidj, che
di ferimenti e furti magni,
e se non sono maggiore, —
come si dovrebbe presumere,
questo non si puol' attribuire
che alla buona indole del
popolo Toscano generalmente
più portato a truffe e furti
piccoli, che a delitti atroci,
perchè tutta la vigilanza
d'un attento e ben regolato
Governo non può mai arri-
vare a riparare agli

46

inconvenienti che la Sicurezza
d'inon essere puniti, e -
trovare gli asili può animare
i Rei a fare. -

presentemente vi saranno in
Toscana da ottanta ritirati
in Chiesa, fra i quali vi
sono da 20. in 30. omicidj, e
gli altri tutti Rei, o di
ferimenti, o scappati di
Galera, o Rei di furti magni:
col seguito del tempo sene-
manderà la nota. -

Fin dal principio della mia
venuta in Toscana senti gli
inconvenienti di quest' affare,
e vedendo che fra la Toscana
e Roma non vi era nissun
Concordato su questa materia
mi risolsi di entrare in
trattato. -

3

Nel mese di Maggio 1766. fu -
dato principio alla Negozia-
zione colla Corte di Roma,
della quale segue il Distretto.
Denne con Dispaccio di 7.^{mo} mese
incaricato il Barone di Jann
odile di portarsi all'udienza
del Santo padre, di esporre
al med.^{mo} la necessità di -
provvedere senza altro indugio
all'abuso dell'asilo, che i
continui inconvenienti -
rendono ogni giorno più -
ingiusto e più insoffribile.
e di rappresentare la ferma
Determinazione in cui è -
S. A. B. |: qualora a risposta
non voglia accettarsi uno -
dei progetti proposti ante-
riormente: | di pubblicare -
un Editto in cui si atteggiava

un termine a tutti i delin-
quenti che si ritrovano nella
Chiesa, o a sottoposti alla
Giustizia, o di domandare un
Salvo Condotta, che s'accorderà
loro con il perpetuo Esilio.

Che spirato il Termine dell'Editto s'estraranno tutti quegli
che vi restano, come tutti
quelli che in avvenire pren-
deranno l'asilo. —

Che in venerazione del
Santuario si condonerà agli
Estratti dall'asilo, rei di
delitto Capitale, la pena di
morte, e di mutilazione di
membri, e si diminuiranno
le altre. —

fu incaricato anche espres-
samente di dichiarare, che
non ostante questo provvedimento
S. A. R. resta sempre nella
determinazione di entrare

in qualunque Trattato col
Santo padre, e di prestarsi a
tutto ciò, che, salva la
giustizia ed i suoi Diritti
Reali, può essere di suo
piacere, e che in questa
veduta appunto considera
il presente suo ordine come
provvisorio; ma che è
determinata di sostenerlo a
qualsivoglia prezzo, e che
mai non recederà dal fatto
fatto neppure una linea, e
senza per ridurlo in Trattato
tra Corte e Corte. —

Il Barone di Santodile rispose di
aver consultato su questo
affare con Mg.^o Petrucci,
e suggerì di aspettare l'esito
di simile istanza fatta dalla
Corte di Spagna, per
potersi quindi regolare; —
E quallora non si stimasse

di aspettare quest'Esito, -
Domandò delle Istruzioni, e
sopra il quale dei tre progetti
avrebbe da fare le sue istanze.
In questa maniera si lasciò di
fare uso presso la Corte di
Roma di questa proposizione,
e nell'ordinare al B.^{no} di fam.
odile di lasciare anche da
parte quei tre progetti fatti
anteriormente, si diede
principio alla negoziazione
nel modo seguente. -

Con Dispaccio del mese di Giugno 1766
fu incaricato il Barone di
M. odile di presentare al
Santo padre una Memoria per
la quale si domandò un
Concordato simile a quello
di Napoli del 1741. -

E frattanto che si corre-
=nisse in questo l: giacché il
disordine è ridotto a un segno

che ha bisogno di un rimedio
istantaneo: si domandò nell'
istessa memoria un Regolamento
provvisorio compreso in otto
articoli contenenti in
sostanza la libera estrazione
dei Rei dal duogo immune,
con una minorazione di pena
per qualunque delitto, e la
condonazione della pena di
Morte.

questo Regolamento provviso-
=nale domandato, era il
seguente.

- 1.^o I Debitori civili gode-
=ranno dell'asilo senza
inquietudine.
- 2.^o I Rei di qualunque
delitto rifugiati in Chiesa
potranno estrarsi all'
istanza del Tribunale crimi-
=nale, osservate le formalità
che si praticano nell'estrazione

dei Soldati da Diverse Truppe
Cattoliche.

3.^o I Rei in detta guisa estratti
goderanno in grazia dell'
asilo, e dell'intercessione
ecclesiastica della condonazione
della pena Capitale, e
mutilazione di membri, -
quando in tali pene fossero
incorsi.

4.^o E quando fossero incorsi
in pene minori afflittive
o pecuniarie, goderanno
della remissione del terzo
della pena imposta dalla
Legge. -

5.^o I Carcerati fuggiti dalla
loro custodia avanti la
condanna goderanno della
Grazia accordata ai Capitoli
3.^o e 4.^o in contemplazione
dell'asilo, tanto per la pena
dei loro Delitti, che per la

pena dell'istessa fuga. -

6.^o I Rei condannati detenuti
nelle forse della giustizia in
esecuzione della pena che hanno
meritato non goderanno la
grazia dell'asilo, altro che
per la pena della fuga, -
Dovendo nel rimanente ritor-
nare all'esecuzione della
sentenza a cui sono obbligati.

7.^o I Soldati rifugiati nelle
Chiese godranno la grazia
dell'asilo nella forma sopra
scritta al Cap.^o 3. e 4.^o per
le pene relative alla loro
Deserzione, e relative agli
altri delitti che avessero
commesso, e saranno sempre
restituiti ai loro Corpi
per compire il loro servizio
a tenore delle loro precedenti
obbligazioni. -

8.^o In caso di perquisizione in

luogo immune di cose furtive,
o di contrabbando, o di armi,
o di scrittura, o di denaro, o
altre cose occultate dai contra-
bandieri, e che in qualunque
maniera potessero al fisco
appartenere, dovranno i
ministri del tribunale
chiedere la licenza ai superiori
ecclesiastici, senza manifestare
il luogo preciso, e si farà
la perquisizione coll' intervento
di persona ecclesiastica,
consegnandosi tutto quel che
si trovasse alla Curia laicale,
la quale in caso di licenza
negata procederà da se -
med. —

Dopo un mese di trattato;
Diverse Uienze avute dal
Ministro presso il Santo padre;
Le reiterate migliori esibizioni

di Sua Santità a voler attendere
alle premure di S. A. R.; -
Tentati anche in quest' affare
la Congregazione, e dopo che
dai Cardinali componenti la
med. furono date le migliori
speranze - fu risposto
dalla Corte di Roma con
una sua memoria insigni-
ficante;

Che quando S. A. R. avesse date
gli ordini, e le facoltà
necessarie per trattare di
quest' affare, Sua Santità lo
avrebbe ascoltato benignamente,
Dicendo altresì la sud. memoria
che sarebbe una cosa affatto
nuova il fare in questa
materia un Regolamento
provisorio, il quale
sarebbe soggetto nella più
matura discussione dell' affare
a Cambiamenti, o per essere

eccedente, o per essere scarso
al bisogno. —

Si tal Risposta inconcludente e
tanto inaspettata, si prese il
partito di spedire a Roma
un Corriere con Dispaccio al
B.^{no} di fantodile, ed ordine al
med.^{mo} di trattenerlo il Corriere
fin che non avrà riportato una
risposta più Decisiva. —

al S.^{to} Ministro venne
ingiunto di contestare al
Cardinale segretario di Stato,
che la suddetta Risposta della
Corte di Roma è contraddittoria
alle Speranze Date, e che
S. A. R. non si contenta
di un giro dilatorio di parole
insignificanti in un affare
che puol' regolare nei suoi
Stati con la sua sola
autorità. —

che tal risposta recedendo —

Dal Sentimento della Congrega-
zione, si dubita che il parere
del Sig.^o Cardinale sia quello
che sia prevalso nello Spirito
del Papa.

Che ciò che si è domandato
per un Regolamento provvi-
sionale, fa maraviglia, che
si dica da codesta Corte essere
cosa affatto nuova; — e di ciò
s'adduttero le ragioni in-
contrario.

E che non si puol' intendere
come, dopo che S. A. R. ha
fatto la sua istanza in carta
per mezzo del suo Ministro
accreditato a codesta Corte, ed
ottenute dal med.^{mo} due Udienze
dal Santo padre, venga in
Risposta, che quando S. A. R.
darà gli ordini, e le facoltà
necessarie per trattare, Sua
Santità lo ascolterà benignamente.

Nell'istesso tempo fu incaricato -
il Barone di Sant'odile di
presentare un'altra Memoria
al Santo Padre, nella quale si
fecero le doglianze della Risposta
vaga ricevutasi, e si rinnovò
l'istanza per averla coerente
e precisa: e nel presentare
detta memoria ebbe ordine il
Suo Ministro di far travedere
à Sua Santità che l'affare è
ridotto à tal semplicità, che
ogni Sovrano lo può eseguire
nel suo Dominio senza
offesa della Sede apostolica;
che nonostante S. A. R. lo
vuol riconoscere dalla sua
amicizia e dalla sua Contà-
gpaterna: e di finire questa
sua Rappresentanza con la
più riverente protesta, che
dopo che S. A. R. ha dato
in faccia al mondo in questo

affare i più convincenti -
contrassegni del suo filiale -
attaccamento alla Santità Sua,
avrà la consolazione di aver
fatto il suo dovere per le -
Strade le più miti, e più -
contentanee al suo modo di
pensare, e spera che non gli
sarà dato debito se la necessità
lo metterà nel caso di proce-
dere alla quiete del suo
Governo con tutti quei
rimedj che potrà. -

Il Barone di Sant'odile, doppo eseguiti
gli ordini che sopra, trasmise
col ritorno del Corriere la
Risposta ottenuta dalla Corte
di Roma; informando che
per quanto abbia insistito sul
Regolamento provvisorio -
degli otto articoli, il Card. -
Seg. rio di Stato, come pure i
Cardinali componenti la -

Congregazione si sono sempre
astentisi dall'interloquirsi,
si sono contenuti in termini
generalì con riportarsi alla
sua risposta. —

E con questa venne offerto a
S. A. R. per il suo Gran-
Ducato di Toscana, il Breve
del Papa Benedetto XIV. fu
accordato nel 1757. per lo
Stato di Milano, null'altro
rimanendo |; come si diceva |;
che di convenire sul modo di
adattarlo alla Toscana quanto
all' Esecuzione. —

S. A. R. nella Determinazione
di non accettare l'offerta
Concordato di Milano, il
quale in sostanza non è
altro che la Bolla di
Benedetto XIV. che di sua
natura fu offerta a tutti i
principi che la volessero

ricevere; E riconoscendo
altresi la Difficoltà che si
sarebbe incontrata nell'
ottenersi il Tribunale misto,
che è la sola differenza tra
il Concordato di Milano, e
quello di Napoli:

fece incaricare il Barone
di Saintodile di domandare
che si concedesse per un
Regolamento stabile quello
che era stato domandato per
provvisorio, e progettato in
otto articoli, ai quali la
Corte di Roma non aveva
data altra eccezione che
quella di domandarsi pro-
visoriamente.

Su questo Regolamento si fece
sentire diversi Teologi dotti
i quali con i loro voti
Dimostrarono non essere detti
otto articoli in verun' maniera

lesivi del preteso diritto -
d'immunità ecclesiastica, e che
conciliano il servizio della
giustizia civile. —

Si presentò dunque alla Corte -
di Roma un terza memoria
per la quale si domandarono
detti otto articoli provisionali
per un Regolamento fisso.

Ma per la Risposta che ne
seguì furono rigettati i -
med. come contenenti cose -
contrarie a tutte le dispo-
sizioni dei Sacri Canonj,
ed affatto distruttive di tutta
l'immunità degli asili.

E fu offerta la concessione
del Concordato di Napoli, -
con la differenza, che dovettero
tutte le cause d'immunità -
giudicate dagli Ordinarij -
portarsi per appellazione
ai Metropolitanj, o alla

Nunziatura. —

In seguito fu dato ordine -
al Ministro d'insistere a voce,
senza presentare altre memorie,
per avere un preciso schiarimento
delle Eccezioni alle
quali in genere si dicevano
sottoposti gli otto articoli
progettati. —

E doppo molta insistenza si
ottenne il foglio qui annesso
con l'esame di tali ecce-
zioni, le quali in sostanza
si riducono alla difficoltà -
di non volere che gli Ordinarij
restassero privi del preteso
diritto di giudicare delle
competenze dell'asilo. —

Contemporaneamente alla
consegna fatta dal Cardinale
Segretario di Stato di questo
foglio, seguì la nota vertenza
del ceremoniale, e trattamento

la quale sospese ogni
ulteriore negoziato. —

Da tutto questo si vede dunque che
il Trattato dell'affare degli
asili non andò avanti per
la ragione del Ceremoniale,
e per le solite cattive risposte
e maniere usate dal Card.
Torrighiani, come anche a
motivo delle massime del
passato Pontificato tutte con-
trarie alle Domande dei
Sovrani.

Da quel tempo in poi si
pensato molte volte a
riannodare questa negocia-
zione: il Sen. Quella
fece l'anno passato un
progetto secondo il quale
credeva che fossero finiti
gli affari degli asili: ciò
proponeva di far serrare tutte
le Chiese e Cimiteri con

cancelli di ferro o di legno,
i quali si potessero serrare
a chiave, obbligando i
ritirati se volessero godere
dell'asilo di stare riferrati
nei med. — ma questo
progetto oltre a non essere
eseguibile in nessuna parte,
attese le difficoltà che
s'incontrerebbero coi preti,
la spesa, e deturpazione delle
chiese, non è attendibile, —
perchè non è altro che un
mezzo termine in una
materia nella quale il
Sovrano ha tutto il diritto
di Determinare. —

Vedute dunque tutte queste
cose, e che gli abusi
crescevano ogni giorno, ho
creduto di non dovergli più
tollerare, atteso che da
alcuni mesi in qua sono —

aumentati straordinariamente
i ritirati, i delitti, e la
loro atrocità; essendo succe-
duti consecutivamente in
termina di un mese sette
omicidj. —
Ed ho creduto che, per ripe-
gliare questa negoziazione
senza entrare coll' Ecclesia-
stico nelle solite dispute se
i Rei godano o non godano?
e chi abbia da conoscere
dei loro delitti? l'Espediente
il più corto e migliore per
escire di tutti questi
imbrogli, e terminare una
volta quest' affare, sarebbe
di proporre alla Corte di
Roma = Che nell' avvenire
tutti i Rei di qualunque
sorte, salvi unicamente i
debitori civili, non compresi
i fallimenti dolosi, fossero

immediatamente estratti di
Chiesa, e che venisse proceduto
contro di loro come se non
fottero Stati in Chiesa; —
e che quando fosse terminato
il processo, il Giudice dovette
dichiarare nella Sentenza, —
che atteso d'essere stati i
medesimi Rei ritrovati in
Chiesa li fosse diminuita
la pena di un grado, e che
non potessero mai esser
condannati a morte. —
cioè condannando il Reo a
quel più prossimo grado di
pena al quale l'avrebbe
dovuto condannare secondo
le Leggi, se non avesse
toccato la Chiesa: —
per esemprio essendovi la
pena di morte, fosse condan-
nato in Dieci anni di
Galera; se in Dieci, sia

ridotto a cinque; se cinque
nel Confino &c -
Questa al parer' mio sarebbe
la maniera la più liscia
e semplice di uscire di quest
affare: non vi potrebbe
più essere Dispute, nè
nasere Dubbierze per
l'assenire: la Chiesa
otterrebbe per il suo decoro
più di quel che non ottiene
per nissun' altro concordato,
giacchè in vece che nei
paesi dove vi sono Concor
dati, tutti quei Rei che
vengono estratti per aver
commessi dei delitti che
non godono dell' asilo, -
vengono puniti senza
alcun riguardo alla Chiesa,

Essendo montata la
cosa sul piede che si
propone, si verrebbe a

vedere indistintamente in
tutti i processi di quei che
hanno toccato la Chiesa -
constare pubblicamente il
rispetto, e la venerazione che
ha il governo verso la
Chiesa, perchè sul riguardo
di averla solamente toccata
viene condonata ai Rei -
una parte della loro pena,
anche nei delitti che per
mezzo di un concordato si
potrebbero ottenere per non
eccettuati; mentre che non
è mai da supporre che
l'intenzione della Chiesa sia
di salvare intieramente i
Rei da qualunque Castigo.
In questa maniera si levrebbe
lo scandalo, che danno tutti
questi Rei nelle Chiese, e
nel med.^{mo} tempo la sovranità
otterrebbe più, che in virtù di

qualunque altro Concordato, mentre che la Cognizione dei delitti spetterebbe solamente al Tribunale secolare senza verun' intervento dell' Ecclesiastico; e la mitigazione della pena ai Rei che avrebbero toccato la Chiesa sarebbe come un favore concesso dalla Sovranità in riguardo dell' Intercessione della Chiesa: quel che è il vero sistema degli asili, come erano nei primi tempi.

Questa proposizione certamente mi parrebbe la più semplice e la più facile ad aggiustare, e dalle Notizie che ho io, non dovrebbe essere difficile di ottenerne da Roma l'approvazione.

L'asilo è il punto il più importante che abbia da

trattare la Toscana in materia ecclesiastica: Io credo che il momento presente sia il vero per ottenere la fine di queste pendenze, ed una risoluzione favorevole.

Il Santo padre presente pieno di ottime intenzioni, di moderazione, e di compiacenza verso i Sovrani; il quale conosce da parte gli abusi, e mediante i suoi lumi e studj sa cosa sono asili, e quali siano i Diritti della Sovranità in queste materie, non avrebbe a essere lontano ad accordare questa giusta proposizione.

Ma per venire a fine bisogna che quest'affare sia trattato da una persona diversa del B.^{no} di Santodile, il quale è troppo puntiglioso, e sostenuto

sul Cerimoniale, e non ha
assai di considerazione à Roma
per finir bene, e di comune
contento un'affare di questa
importanza. —

L'odierno Papa fa far poco à
suoi ministri, e vuol far
tutto da per se; bisognerebbe
dunque trovare una persona
la quale lo conoscesse fami-
liarmente, e che dopo essere
istruita delle intenzioni della
Pontificale, e senza parlarne à
nessuno ti portasse à dirittura
dal Santo Padre, e parlandogli
gli spiegasse queste intenzioni
spiegandogli poi i dettagli
del progetto in un'udienza
privata.

allora mi lusingherei di
ottenere dal S.^{mo} Padre una
favorevole risoluzione, e
Sua Santità capirebbe la

forza di queste ragioni.

Credo però che bisogna
far presto, perchè quando una
volta il Papa avrà messo le
mani negli affari fastidiosi
delle Corti Borboniche, è
da temere, che forse non
avrà più l'istessa compia-
cenza per i Sovrani che
adesso, e che anche gli
mancherà il tempo per
finire quest'affare.

à me mi basta che questo
progetto venga approvato
dalla Corte di Vienna, e che
la med.^{ma} à tuo tempo faccia
conoscere al S.^{mo} Padre che
lo approva, e che l'interesse
sarebbe a vedere terminato quest
affare con commune soddis-
fazione, e nella maniera
proposta: allora sarei sicuro
di vederlo bene terminato. —

Il Santo padre in specie
nelle circostanze presenti, è
troppo interessato, e portato
a secondare tutti i desiderj
della Corte di Vienna, per
non condescendere subito, per
compiacerla, in queste che
da per se sono tanto ragio-
nevoli. —

quanto poi ai Re i quali
presentemente si trovano
ritirati nelle Chiese, biso-
gnerà assolutamente concor-
dere, che subito che il
Papa avrà approvato questa
mia proposizione si cominci
ad estrarre di Chiesa quei
che vi sono adesso, con farli
il processo, e diminuirli la
pena a seconda di quel
che vien proposto per
l'averne, essendo troppo
pericoloso di rimettere in

libertà simili malviventi
che sono tutti Re i di
gravissimi delitti. —

Questo è quello che credo
di poter proporre per
terminare l'affare degli
asili, ridotto ora mai a
un'affare scandaloso, e mi
credo obbligato in coscienza
a porvi rimedio il più
sollecitamente che sarà
possibile: mi lusingo
che colla maniera qui
sopra espressa le mie
proposizioni ragionevoli
avrebbero ad essere accet-
tate dalla Corte di
Roma, mentre che se
non lo fossero, io sarei
risolutissimo: dopo aver
esaminato quello che per
via dei Diritti della
Sovranità compete a fare

in questa materia il à -
eleguilo da per me senza
aspettare più ne conces=
zioni, ne Concordati.

Firenze li 8. 9^{bre} 1769.
all'Ab. Valentinis, Roma.
Spedita per Corriere.

La spedizione del presente Corriere
ha per oggetto d'informare il S. Padre
per mezzo di V. Ill. mo d'un proce-
= dimento interino che S. A. R. ti è
determinato di prendere d'accordo e
di contento dell'aug. ma sua Genitrice
l'Imperatrice Regina apost. per
ovviare ai scandalosi ed intollerabili
abusi che si sono introdotti in
questo suo Granducato dal tempo
che le difficoltà intorte nel trattato
pontificato sul proposto Concordato
hanno fatto crescere il numero e
l'insolenza dei Pretorati nei luoghi
immuni ad un segno che ti facevano
lecito di profanare non solo il luogo
sacro con un libertinaggio pubblico, -
ma senza servivano per insidiare ai
passanti, e per privarli della vita
e della loro roba.

Mossa S. A. R. dal suo instancabile
Zelo per la sicurezza de' suoi
amatissimi sudditi, e dal suo
amore per la giustizia, è venuta
finalmente in ordinare che tutti i
Pretorati ne' luoghi immuni siano
dai med. levati e custoditi in fino

a tanto che tra la Santità sua
S. A. S. si sarà stabilita la
maniera di decidere se il suo go-
o no dell' azilo. frattanto
goderanno questa rifugiati di tutta
la protezione della S. Chiesa, e non
l'ordine preciso di S. A. S. che un-
tolo resti sospesa ogni specie di
processura o d'Esame dei medici
ma che siano in oltre trattati
con tutta la carità e generosità
Dimodo che la loro sorte venga
effettivamente migliorata, tra-
-standoli d'un luogo dove soffivano
l'inclemenza delle stagioni e lo
stento, in uno dove resteranno
bene coperti e provveduti d'un vitto
ragionevole e sufficiente, e non
sagli tolga che la facoltà abusiva
di disturbare la quiete pubblica
con accumulare delitti sopra delitti.
La Superiorità de' duni, e la
rettitudine della mente di questo
S. padre non lasciano luogo di
dubitare che la Santità sua ricorra
questo patto come l'unico mezzo
che restava a S. A. S. per conciliare

i tuoi doveri di Sovrano con quei
riguardi e filiali rispetto che
tutta l'augusta Casa d'Austria ha
sempre nutrito per la S. Chiesa,
Ma siccome alcuni di quelli che
finora si sono opposti con fini
poco lodevoli alla stretta unione
tra la S. Sede e i principii Cattolici
potrebbero cercare di dare a questa
forzosa determinazione di S. A. S.
un'interpretazione maligna ed
alienissima dalla sua ben nota
quietà ed attaccamento alla nostra
S. Chiesa, confida la med. S. A. S.
nel noto e sperimentato zelo ed
abilità di V. M. di voler sopra
confondere simili mal'intenzionati
e dimostrare con evidenza che non
vi può essere lesione veruna dell'
immunità che gli Ecclesiastici
pretendono, atteso che i Rifugiati
che si leveranno continueranno a
godere della med. immunità come
se fossero rimasti nel luogo stesso
dell' azilo. —
V. M. si compiacerà subito dopo
ricevuta la presente di trasportarsi

al quirinale, e dopo d'aver ragguagliato
l'Em^{ma} Segret. di Stato del contenuto
di questa Lettera, chiederà un
udienza dal S. Padre, e se mai l'una
o l'altro coll'occasione di questo
ragguaglio le venisse a parlare d'un
Concordato potrà V. S. Ill^{ma} rispondere
che S. A. S. lo desidera con tutta
Sincerità, e che S. S. Ill^{ma} è autorizza-
ta a ricevere qualunque proposi-
zione che S. S. Ill^{ma} stimasse
opportuno di fare a S. A. S. in
questa importante e fastidiosa
controversia.

Mi rallegro intanto con V. S. Ill^{ma} di
questa occasione che se le porge
d'aumentare i suoi già acquistati
meriti appresso il nostro Real
Sovrano, e quanto a Diomio con perfetta
Stima.

Ratenberg.

XVI. BMF, Manoscritti Frullani, 41, *Affari Ecclesiastici giurisdizionali*, IV, *Lettera del Sig. Auditore Fiscale Domenico Bricheri Colombi circa il Regolamento per i giudicanti intorno agli estratti dall'asilo - Circolare di Sua Eccellenza il Signor Conte di Rosenberg circa i Delinquenti non godino l'asilo - Contegno che gli Esecutori devono osservare nell'estrarre dai luoghi immuni i Delinquenti*

S. O. R. avendo risoluto di -
entrare in Trattato colla Corte di
Roma per ottenerne un concordato
sull' affare degli asili, e volendo
ovviare alle profanazioni e abusi
scandalosi che i Rei presentemente
ritirati ^{fanno} nelle Chiese, Comanda -
che V. S. Ill^{ma} faccia immediatamente
estrarre tutti i Rei che nella sua
giurisdizione potessero essere -
ritirati in luoghi immuni, -
eccettuati quegli per debiti civili,
e li faccia custodire nelle Carceri
del suo Tribunale, senza farli
né processo, né esame né qualunque
altro cattivo trattamento. -
V. S. Ill^{ma} avvertirà ~~non~~ di eseguire
questo Real Comando senza -
previa partecipazione agli
Ecclesiastici, ed avrà cura che
gli Esecutori non usino violenze
nell' esecuzione: in oltre vuole
S. O. R. che la mandi a questa

73

Segreteria di Stato la nota di
quegli che saranno stati arrestati
non individuare il delitto di
ciascuno de' med^{esimi}. - per l' avvenire
poi V. S. Ill^{ma} si conterrà nella
med^{esima} forma con tutti quelli che
prenderanno l'asilo fin a nuovo
ordine. -

Circolare

per gli Giudicanti Criminali dello Stato Fiorentino. Firenze li 9. Novembre 1789.

Faranno già nota a V. S. gli Ordini del Reale Sovrano, in virtù de' quali vengono levati dall'asilo che hanno preso o prendevano in avvenire i Delinquenti e Malfattori, intorno ai quali ho dato e do agli Esecutori le necessarie istruzioni, affinché eseguiscono i Sovrani Comandi senza usarvi violenza né alla Chiesa, né agli Ecclesiastici, con i quali occorrendo ai medetti Esecutori di dover trattare, e discovere.

Assicuratevi dunque che saranno i medetti Defettori, e Delinquenti nelle Carceri segrete di cotesto Tribunale, V. S. averà l'attenzione di sgridare a questa volta quegli, che faranno

Acci di semplice desenzione
ai quali non uero di fan
darsi il suo destino, e gli
altri gli batterà in coti
Ato Segrete a mia digrosi
zione, con darmi avviso
dello stato delle loro cause,
senza remettere, che ai
medesimi venga fatto
alcun Costituto o che sia
proseguito contro di essi
il Processo, dovendo atten
derci di Lei Ministri
gli ordini, che darò suc
cessivamente intorno ai
medesimi arrestati
Olla faccia noto ai medesimi
suoi Ministri lo presento
mia, accio saggiano come
contenerci, e f

Altra Circolare
ai Signori Medesimi
del 9. Novembre 1769.

Ma Sua Altezza Reale
Nostro Signore non
vuole tollerare che in
avvenire i Delinquenti
vendino asilo nelle Chie-
se. Quelli che attual-
mente vi sono devono
essere levati dal luogo
dell'asilo, sieno questi
tali Contumaci della
Giustizia per Processare,
che abbiano veglianti,
o per delitti, che abbiano
commesso, o siano debi-
tori di Deserzione.

Per altro fossero ritirati
per debiti civili saranno
lasciati stare.

Nell'eseguire l'arresto di
tali Malfattori non use-
rete nè violenza, nè di-
sgnervare verso gli Ecclesi-
astici, ma tanto voi, che
i vostri uomini vi conte-
rete con la più esatta
disciplina. Questa regola

Dovrà servirti anche per
l'avvenire, talche all
avviso di qualche Regia
giato che sia tale rendo
litti o per desenzione, lo
anderete senza ulteriori
negoziato a mendere, o
lo afficurerete nelle Can
ceri a mia digrosizione,
dandomi avviso del di
loro arresto, e dei regim
digi, dei quali farà
Debitori.

Ina simile istruzione, dar
rete a tutti i vostri Capri
e Famigl, e invigilerete
accio dai medesimi
vesti e fattamente of
servata; E c

M^{to} Mag. Sig.
Sua Altezza Reale
Nostro Signore, che ha
provisto per togliere l'
abuso dell'asilo, che men-
devano per le Chiese i
Delinquenti e Malfattori
ha ancora stabilito che le
cause che attualmente
vegliono, o che saranno
in avvenire introdotte
contro tali persone le-
vate dall'asilo abbiano il
dovuto corso e la sua ge-
rezione. Vuole dunque
che tali Delinquenti
siano sentiti, e che si
offenda con i medesimi
nei Tribunali del suo
Gran Ducato il Metodo,
che qui annesso le com-
pico, e che ella averà
la nemura di partecipar-
ne ai suoi Ministri, e

di farlo registrare ai
Tribunali di Leggi e Bandi di
questo stesso Tribunale per
regola dei suoi successori.
Veda pertanto che siano esegui-
ti i Sovrani Comandi nel
la maniera rescritta
mi dia riscontro della ri-
cevuta della presente,
di avere adempito a quan-
to le impongo. E il
Sig. la conservi.

Metodo da tenersi nell'interrogare i
Delinquenti stati estratti da estrarsi
dai luoghi sacri per aver da essi la
risposta, se vogliono o no comparire in
Giudizio

Adi
L'oggetto di dare la dovuta
esecuzione ai Sovrani Co-
mandamenti di V. A. S.
participati dal S. E. il Sig.
Conte di Rosenberg Primo
Ministro della Medesima
V. A. S. consuete lettere
dirette all' Illmo Sig. Au-
ditor Fiscale in data una
de' 20. Novembre, e l'al-
tra de' 4. Dicembre 1709.
Fatto estrarre di carcere degre-
to, e venire personalmente
avanti libero e sciolto da
ogni legame
in lomo vestito e
D. del suo nome, cognome, età
Patria, et Esercizio.

A.
D. del luogo e tempo della
sua Cattura.

A.
Tunc esibito gli fu da me
detto

Che non ad altro fine è stato fatto
estrarre, se non per farli
solamente noto, che
S. A. R. essendosi degnata
di riguardare persona
la Canera di lui esaminato
to come sostituito in luogo
di quell' Asilo, dal quale
dice di essere stato estratto
ha avuto perio la Clemenza
di rimettere in facoltà
e arbitrio di lui esaminato
medesimo la scelta che doverà
ora fare, cioè o di continuare
a godere in Canera
de' diritti dell' Asilo, o
sintrovava o di comparire
o sottoporri al giudizio con
tro di lui vegliante in

questo Tribunale.
E perche sopra egli più age-
volmente determinarsi
cio che più lo convenga
gli si pone in vista per
una maggior sua intel-
ligenza, che quando si eleg-
ga di comparire in giudizi-
rio sarà egli considerato
come reo present, e do-
rà in conseguenza sotto-
porri a tutti quegli atti
et esami, che faranno cre-
duti necessarj in causa, e
di poi fatte tutte quelle
difese, che esso o suo Pro-
curatore crederà opportu-
ne si deventà contro di
esso alla spedizione della
Causa, e successivamente
ancora all' esecuzione del-
la sentenza, che sarà ema-
nata.

Enel caso, che egli venga nella
determinazione di voler

continuare a godere in Cas
e ero dei diritti medesimi
che godevo nell'Asilo, da
cui è stato estratto, non
sarà allora sottoposto ad
alcun Esame, ma si moce
derà avanti in Causa come
reo contumace, e allo Sen
tenza ancora in quella for
ma medesima, che si ma
fica contro i rei presenti.
Che però intendendo il Fisco
di farlo in una piena liber
tà di scegliere quali de
due Partiti gli piaccia più
d'abbracciare risponda, e
dica quello, che gli ocione.

Ar.

Se il Delinquente dirà di voler comparire in giudizio
allora si costituirà, e gli si faranno tutti quelli
Esami, che saranno creduti necessarj intorno al del
itto, di cui è stato adddebitato nel modo e forma,
che si pratica co' rei presenti. E se si dichiarerà
di voler godere de' diritti dell'Asilo si rimanderà
al suo luogo, e il Ministro potrà proseguir il Processo

Sino all'Inquisizione inclusiva come se fosse
Assente, e quella trasmeza, dovrà nuovamente
far venire avanti di so il Delinquente con
significargli quanto appreso.

Adi

In seguito degli enunciati
Ordini di S. A. A.
Fatto estrarre di Canero S.
greto, e venia personal-
mente avanti libero, e
sciolto da ogni legame.
N. T. stato estratto dal luogo
Immun, et de quo supra, e
Denoti, che essendo ormai
stato ultimato contro lui
Esaminato il Probo In-
formativo, e trasmeza an-
cora la speciale Inquisi-
zione, è stato perciò nuo-
vamente fatto venire per-
sonalmente avanti per
assequarli come di fatto
col presente atto degli of-
segno tempo e termine

di giorni otto a dichiarare
se si voglia comparire in
Giudizio, o pure continuare
a godere di quei medesimi
privilegi, che godeva
nel luogo da cui è stato
estratto. Nel qual caso è
necessario che egli faccia
che con la detta assegu-
zione di termine s'inten-
da di scyllire alle tre Ci-
tazioni in carta, che si fan-
no al reo, accio possa com-
parire a rispondere, e di-
fendersi dall'Inquisizio-
ne formatagli contro, e
ch'essendo detto termine
di giorni otto, e in tal ter-
mine essendosi dichiara-
to di voler si costituire,
sarà egli allora confide-
rato come Contumace, et
in conseguenza confesso
di quanto dal reo gli è
stato dato a dire nel suo

Libello, o come tale farà
noi profenta la sentenza,
come di ragione. E di
tutto ciò afferendo e so di
governo stato ricenamente
inteso e

R.

Quando si devenga dal veo all'elazione di voler
comparire in giudizio, si potrà andare avanti
in causa contro di ebreo, Presente, o nel modo
a forma di sopra indicata: ma se persisterà
nel sentimento di voler continuare a godere
dei diritti dell'Asilo, allora si manderà al
suo luogo, e dopo scabato il termine di otto giorni,
profenta, che sia quella sentenza di di ragione,
si farà di nuovo apparere con dugli.

Adi

Fatto estare a forma de gl'
enunciati Individui. A. R.
di canere segreto e venire
personalmente avanti li
vero e sciolto da ogni e qua
lunque legame.
N. de quo supra per l'effetto e so

Il Re lui Esaminato sia ancora
del minimo sentimento di
di voler continuare a go.
de in Caner de di un
vantaggi ab avere nel
luogo da cui fu estratto, o
suo proprio spontanea-
mente consentire nel giu-
dizio, et essere considerato
come reo presente. E
dopo d'essere stato da me
di nuovo esortato de gli
Effetti, ai quali o in un ca-
so, o nell'altro si viene a
sottoporre, e dicendo esso di
avere inteso e

Re
E persistendo egli in voler godere dei diritti dell'
Asilo, li si dirà allora.

Detto che per il delitto...
... da lui Esaminato
commesso il Tribunale con
sentenza de...
lo ha condannato in Con-
sumatio in pena di...

con iseno non di
meno di giorni quindici
a dichiararsi se voglia
continuare a godere dell
Asilo, o non costituirsi vo
lontariamente in fudi
gio, ed esser considerato
come reo ^{presente}. nel
qual caso la detta senten
za contumaciale non ave
rà altrimenti il suo ef
fetto, et egli sarà sentito,
e fatto che avrà le sue
difese, sarà data nuova
sentenza, e quella poi ese
guita come di ragione.
ma volendo continuare
a godere dei diritti dell
Asilo, e nel termine di
giorni quindici non fa
cendo altra dichiarazio
ne di voler si costituire
e di esser considerato
per reo ^{presente}, passato
detto termine sarà confi
derato

come contumace, e la sen-
tenza già contro di esso
fatta averà fatto passag-
gio in cosa giudicata, et
allora non gli rimarrà
altro scampo, che quello
di supplicare dentro l'an-
no della sentenza senten-
ziata R. A. S. per esser
rimesso in buon giorno a
dichiarare di voler si costi-
tuire in giudizio et am-
messo a poter si difende-
re e rilevare dalla sen-
tenza contumaciale sud-
detta. Et tutto ciò d'esso
come assenti, ben inteso.

Per

Se replicherà di voler comparire, e difendersi al-
lora dovrà essere esaminato, e sentito sul de-
litto e sue circostanze, e dovrà farsi tutto quel
più che si praticava coi contumaci che compa-
riscono dentro al riferito. ma se persisterà nel-
la inimica volontà, dovrà continuarsi a ri-
tenere il reo in carcere per farvi fino a nuovo

BIBLIOGRAFIA CITATA

A) Opere Antiche

ANONIMO, *Raccolta di decreti, partiti e lettere di alcuni Parlamenti della Francia spettanti alla perfetta, e intera libertà nel commercio de' grani*, In Firenze, appresso Giuseppe Allegrini e Comp., 1769

ANONIMO, *Vita interiore del ven. servo di Dio monsignor d. Giovanni di Palafox, e Mendoza vescovo d'Angelopoli e poi d'Osma illustrata con note storiche colla sua apologia sotto il titolo: D'Innocenza vendicata. Si aggiungono le notizie storiche dello stesso ven. Palafox, tratte da autentici documenti*, tomi I-II, alla macchia ma Firenze, 1773

BADEAU NICOLAS, *Avviso al popolo sul bisogno suo primario o sia Trattato sulla totale, e perfetta libertà nel commercio de' grani*, In Firenze, per lo Stecchi, e Pagani, 1768.

BADEAU NICOLAS, *Avviso al popolo sul bisogno suo primario, o sia Trattato sulla macinatura dei grani e sul commercio della farina*, In Firenze, per lo Stecchi, e Pagani, 1768

BADEAU NICOLAS, *Avviso al popolo sul bisogno suo primario, ossia Trattato su la fabbricazione e commercio del pane e sopra la vera maniera di fare le Provvizioni necessarie al pubblico*, in Firenze, appresso Allegrini, Pisoni, e Compagni, 1770

BECCATTINI FRANCESCO, *Vita pubblica e privata di Pietro Leopoldo d'Austria granduca di Toscana poi imperatore Leopoldo II*, Filadelfia (i.e. Milano), All'insegna della verità (in realtà Galeazzi), 1796

BELLEGARDE, GABRIEL DU PAC DE, *Vita d. Van Espen doctoris in Juribus et sanctorum canonum professoris in Universitate Lovanii, ubi occurrunt historicae declarationes super omnibus hujus doctoris scriptis*, Venezia, ex Typographia Balleoniana, 1770

BELLONI GIROLAMO, *Sul commercio*, Livorno, appresso Gio. Paolo Fantechi, e Compagni, 1751

CANTINI LORENZO, *Legislazione Toscana*, Firenze, Stamperia Albizziniana, 1800-1808

CREMANI LUIGI, *De varia iurisprudencia criminali apud diversas gentes eiusque caussis oratio habita in regio-caesareo Ticinensi gymnasio 7. kalend. Decembr. 1775 ab Aloysio Cremani*, Pavia, apud Marcum Antonium Porro, Joseph Bianchi & socios 1776

CRISTIANI BELTRAME, *Deduzione sopra l'asilo sacro. Opera del cancelier Cristiani per la prima volta pubblicata da S.E.A.F.A.*, in Milano, appresso Giuseppe Galeazzi regio stampatore, 1766

D'AGUIRRE FRANCESCO (con prefazione di POMPEO NERI), *Discorso sopra l'asilo ecclesiastico*, In Firenze si vende in Venezia, Per Giambatista Pasquali, 1763

FABBRINI GIOVANNANTONIO, *Dell'indole e qualità naturali e civili della moneta e de' principi istorici e naturali de' contratti: dissertazioni*, Roma, Stamperia di Pallade, con approvazione, 1750

FABRONI ANGELO, *Historia Academiae Pisanae*, t.III, Pisa, 1792

FOGGI FRANCESCO, *Saggio sopra l'impunità legittima o l'asilo*, In Livorno, per Gio. Vincenzo Falorni, 1774

GALIANI FERDINANDO. *Dei doveri de' Principi neutrali verso i Principi guerreggianti e di questi verso i neutrali libri due*, [Napoli], 1782

GALLUZZI JACOPO RIGUCCIO, *Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici*, sette tomi, 1781

GHERARDI ROBERTO, *Riflessioni fatte al discorso sopra L'asilo ecclesiastico stampato nel 1763 in data di Firenze con le quali si confuta l'autor del medesimo, e insieme fra Paolo, e Wan Espen: e altri si schiariscono, che trattano di questa materia*, In Bologna, nella stamperia di Lelio dalla Volpe, 1767

GIANNI FRANCESCO MARIA, *Ricordi sulla riforma frumentaria di Pietro Leopoldo*, Arezzo, Stab. Tip. Coop. Operaio, edizione 1895

Giornale de' Letterati, direttore Angelo Fabroni, 102 tomi, trimestrale, pubblicato dal Gennaio 1771 al Giugno 1796

GUGLIELMI VINCENZO, *Leggi e bandi criminali veglianti nei felicissimi stati di Toscana, raccolti dal dottor Vincenzio Guglielmi*, In Siena, appresso Francesco Rossi stampatore, 1774

INGHIRAMI FRANCESCO, *Storia della Toscana: Compilata ed in sette epoche distribuita dal Cav. Francesco Inghirami*, Fiesole, Poligrafica Fiesolana, 1841-1844

KANT IMMANUEL, *Che cos'è l'illuminismo? Con testi e risposte di altri*, Roma, Editori riuniti, 1991

LE TROSNE GUILLAUME FRANÇOIS, *Lettere a un amico sopra i vantaggi della libertà di commercio e i cattivi effetti delle proibizioni*, In Firenze, nella stamperia Allegrini Pisoni e comp., 1770

MIRABEAU, VICTOR DE RIQUETI DE, *La Scienza, cioè I diritti e i doveri dell'uomo. Opera divisa in quattro parti che contengono 1. La vita naturale dell'uomo 2. La sua vita agricola 3. La sua vita sociale 4. La sua vita politica*, In Firenze, Per Gaetano Cambiagi Stamperia Granducale, 1774

NERI POMPEO, *Osservazioni sopra il prezzo legale delle monete, e le difficoltà di prefinirlo, e di sostenerlo presentate a sua eccellenza il signor conte Gian Luca Pallavicini ... sotto il dì 30 Settembre 1751*, Milano, 1752

Novelle Letterarie, direttori Giovanni Lami, Marco Lastrì, Giuseppe Pelli Bencivenni, 23 volumi, settimanale, pubblicato dal 1 Gennaio 1740 al 28 Dicembre 1792

PAOLINI ALDOBRANDO, *Della legittima libertà del commercio*, Firenze, stamp. Anton Giuseppe Pagani, 1785-1786

PELLI BENCIVENNI GIUSEPPE, *Efemeridi*, diario personale digitalizzato disponibile sul sito della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni sul governo della Toscana*, Firenze, Olschki, 1969 (originariamente manoscritte nel 1790)

PIGNOTTI LORENZO, *Elogio Istorico di Angiolo Tavanti Consigliere Intimo attuale di Stato, e di Finanze di S.A.R. Pietro Leopoldo Granduca di Toscana*, Firenze, Lorenzo Vanni, 1782 - seconda edizione: Firenze, Cecchi 1846

PISTOROZZI GIACOMO, *Ragionamento sul diritto de' sacri asili dell'abate Giacomo Pistorozzi sacerdote bolognese in risposta al discorso dell'asilo ecclesiastico stampato in Firenze l'anno MDCCLXIII*, Roma, nella stamperia di Generoso Salomoni, 1766

POLIER DE SAINT-GERMAIN ANTOINE, *Du gouvernement des moeurs*, Losanna, chez Jules Henri Pott & Comp., 1784

RASTRELLI MODESTO, *Fatti attenenti all'Inquisizione e sua istoria generale e particolare di Toscana*, Firenze, per Anton Giuseppe Pagani, 1783

RENAZZI FILIPPO MARIA, *Antecessoris Romani de ordine, seu forma Judiciorum criminalium diatriba*, Roma, Joannes Generosus Salomoni, 1777

SARPI PAOLO, *Breve Istruzione sulla proibizione de libri*, in (a cura di GAETANO COZZI e LUISA COZZI), *Paolo Sarpi – Opere*, parte di *Storici, politici e moralisti del Seicento*, Milano-Napoli, Ricciardi Editore, 1969

SARPI PAOLO, *De iure asyloꝝ, liber singularis Petri Sarpi I.C.*, Lugduni Batauorum, ex Officina Elzeviriana, 1622

SILVESTRI GIOVANNI, *L'immunità ecclesiastica illustrata*, in Venezia, presso il Costantini, 1787.

SONNENFELS, JOSEPH VON, *Su l'abolizione della tortura del sig. Di Sonnenfels, Tradotto dal tedesco*, Milano, appresso Giuseppe Galeazzi R. stampatore, 1776

SPANNAGEL, GOTTFRIED PHILIPP VON, *Notizia della vera libertà fiorentina considerata ne' suoi giusti limiti, per l'ordine de' secoli. Con la sincera disamina, e confutazione delle scritture, e tesi, che in varj tempi ed a' nostri dì sono state pubblicate per negare, ed impugnare i sovrani diritti degli augustissimi imperadori, e del Sacro romano impero, sovra la città, e lo Stato di Firenze, e il Gran ducato di Toscana.*, Milano, 1724-1726.

TARGIONI TOZZETTI GIOVANNI, *Alimurgia o sia Modo di render meno gravi le carestie proposto per sollievo de' poveri*, Firenze, a spese di Giuseppe Bouchard libraio in Mercato nuovo, 1767

TAVANTI ANGELO e PAGNINI GIOVANFRANCESCO (a cura di), *Ragionamenti sopra la moneta, l'interesse del danaro, le finanze e il commercio, scritti e pubblicati in diverse occasioni dal signor Giovanni Locke, tradotti la prima volta dall'inglese con varie annotazioni e con un discorso sopra Il giusto pregio delle cose e della moneta e il commercio de' romani*, In Firenze, appresso Andrea Bonducci, 1751.

B) Opere moderne

ALIMENTO ANTONELLA, *La ricezione del pensiero fisiocratico nelle traduzioni settecentesche: il caso toscano e quello veneto*, in *Il pensiero economico italiano*, II/1994/1

ALIMENTO ANTONELLA, *Tra coerenza dottrinale e progettualità riformista: il ruolo dei proprietari nelle proposte del movimento fisiocratico (1760-1776)*, in *Studi Settecenteschi*, 24, 2004, Napoli

AMIDEI COSIMO, *La Chiesa e la Repubblica dentro i loro limiti*, Firenze, 1768; ristampato lo stesso anno e poi in italiano ad Amsterdam nel 1783

AMODIO PAOLO, *Il disincanto della ragione e l'assolutezza del bonheur. Studio sull'abate Galiani*, Napoli 1997

ANGIOLINI FRANCO, BECAGLI VIERI, VERGA MARCELLO (a cura di), *La Toscana nell'età di Cosimo III: atti del convegno, Pisa-San Domenico di Fiesole (FI), 4-5 giugno 1990*

- BAGGIANI DANIELE, *Progresso tecnico e azione politica nella Toscana Leopoldina: la Camera di Commercio di Firenze (1768 – 1782)*, in a cura di GIULIO BARSANTI, VIERI BECAGLI, RENATO PASTA, *La politica della Scienza: Toscana e Stati Italiani nel Tardo Settecento. Atti del Convegno di Firenze 27-29 gennaio 1994*, Firenze, Olschki, 1996.
- BAGGIANI DANIELE, *Tecnologia e riforme nella Toscana di Pietro Leopoldo: la traduzione del "The advancement of Arts, Manufactures and Commerce di William Bailey*, in *Rivista Storica Italiana*, CV, n. 2, 1993
- BARSANTI GIULIO, BECAGLI VIERI, PASTA RENATO (a cura di), *La politica della Scienza: Toscana e Stati Italiani nel tardo Settecento. Atti del Convegno di Firenze 27-29 Gennaio 1994*, Firenze, Olshki, 1996
- BEAGLI VIERI, *Il 'Salomon du Midi' e l' 'Ami de l'homme'. Le riforme leopoldine in alcune lettere del marchese Mireabeau al conte Scheffer*, in *Ricerche Storiche*, 7 (1977), n.1
- BEAGLI VIERI, *La diffusione della fisiocrazia nell'Italia del Settecento. Note per una ricerca*, in a cura di PIERO BARUCCI, *Le frontiere dell'economia politica. Gli economisti stranieri in Italia: dai mercantilisti a Keynes*, Firenze, Polistampa, 2003
- BEAGLI VIERI, *Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina*, in *Pompeo Neri. Atti del colloquio di studi di Castelfiorentino (6-7 maggio 1988)* a cura di ALDO FRATOIANNI, MARCELLO VERGA Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1992
- BEAGLI VIERI, *Un unico territorio gabellabile: la riforma doganale leopoldina. Il dibattito politico 1767-1781*, Firenze, Università degli studi-Istituto di storia-Facoltà di lettere e filosofia, 1983
- BIETTI MONICA (a cura di), *Gian Gastone (1671-1737): testimonianze e scoperte sull'ultimo granduca de' Medici*, Firenze, Giunti, 2008
- BIROCCHI ITALO, *Diritto alla felicità e leggi per essere felici: torsioni individualistiche della felicità nella dottrina giuridica*, in (a cura di ANNA MARIA RAO) *Felicità pubblica e felicità privata nel Settecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012
- BIZZOCCHI ROBERTO, *Stato e/o potere. Una lettera a Giorgio Chittolini*, in *Storia e Politica*, 3, 1990, pp. 55-64
- BONORA ELENA, *La controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2001
- BRIGGS-PETER BURKE ASA, *Storia sociale dei media. Da Gutenberg a internet*, Bologna, Il Mulino, 2002

- BRUNI DOMENICO MARIA, «*Con regolata indifferenza con attenzione costante*». *Potere politico e parola stampata nel Granducato di Toscana (1814-1847)*, Milano, FrancoAngeli, 2015
- CAFFIERO MARINA, *Le "Efemeridi Letterarie" di Roma (1772-1798). Reti intellettuali, evoluzione professionale e apprendistato politico*, in *Dimensioni e problemi della ricerca storica*, f.1, 1997
- CAPECCHI SILVIA (a cura di), *Giornali del Settecento fra Granducato e Legazioni: atti del Convegno di studi: Firenze, 17-19 maggio 2006*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2008
- CAPRA CARLO, *Gli italiani prima dell'Italia: un lungo Settecento, dalla fine della controriforma a Napoleone*, Roma, Carocci, 2014
- CAPRA CARLO, *Il Settecento: il Ducato di Milano*, a cura di GIUSEPPE GALASSO, *Storia d'Italia*, Torino, UTET, 1982
- CARRANZA NICOLA, *Polemica antimedicca dopo l'istituzione lorenese*, in *Bollettino Storico Pisano*, Anno XXII-XXIII (terza serie), 1953-1954
- CASINI SIMONE, *I professori e lo scrittore. Il "Giornale de' Letterati" di Pisa tra riforme leopoldine e tragedie alferiane*, in a cura di GIUSEPPE NICOLETTI, *Periodici toscani del Settecento: studi e ricerche*, Firenze, Edizioni Cadmo, 2002
- CATUCCI MARCO, *Galianea: Ferdinando Galiani tra letteratura ed economia*, Roma, Bulzoni, 1986
- CAVANNA ADRIANO, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, 2, Milano, Giuffrè, 2005
- CHITTOLINI GIORGIO, *Il 'privato', il 'pubblico', lo Stato*, in a cura di GIORGIO CHITTOLINI e PIERANGELO SCHIERA, *Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico*, Quaderno 39, 1994, *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino
- CIAMPINI RAFFAELLO, *Lettere inedite di Angelo Tavanti all'abate Raimondo Niccoli*, «Rivista italiana di studi napoleonici», VII, 2 (giugno 1968)
- CIUFFOLETTI ZEFFIRO–LOTTI LUIGI, *Grands Commis e tecnici lorenese in Toscana. Profilo Introduttivo*, in a cura di A. CONTINI e M.G. PARRI *Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII*, Firenze, Olschki, 1999
- COCHRANE ERIC W., *Tradition and enlightenment in the Tuscan academies:1690-1800*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1961

- COLAO FLORIANA, *Tra sacri canoni e illuminismo penale: alle origini della circolare toscana del 1769: "I delinquenti non godino dell'asilo"*, in (a cura di Carlo Cardia), *Studi in onore di Anna Ravà*, Torino, Giappichelli, 2003, pp. 215-247.
- COMANDUCCI PAOLO, *La scuola criminalistica pisana tra Sette e Ottocento*, in (a cura di) LUIGI BERLINGUER e FLORIANA COLAO *Illuminismo e dottrine penali*, Milano 1990
- COMANDUCCI PAOLO, *Settecento conservatore: Lampredi e il diritto naturale*, Milano, Giuffrè, 1981
- CONTI GIUSEPPE, *Firenze dopo i Medici: Francesco di Lorena, Pietro Leopoldo, inizio del regno di Ferdinando III*, Firenze, Bemporad e Figlio, 1921
- CONTINI ALESSANDRA, *Concezione della sovranità e vita di corte in età leopoldina (1765-1790)*, in *La corte di Toscana dai Medici ai Lorena: atti delle Giornate di studio*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per gli archivi, 2002
- CONTINI ALESSANDRA, *Gli uomini della Maison Lorraine: ministri, savants, militari e funzionari lorenesi nella Toscana della Reggenza*, in a cura di A. CONTINI e M.G. PARRI, *Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII*, Firenze, Olschki, 1999
- CONTINI ALESSANDRA, *Il censimento del 1767. Una fonte per lo studio della struttura professionale della popolazione di Firenze*, in *Ricerche storiche*, XXIII (1993), n. 1, gennaio-aprile
- CONTINI ALESSANDRA, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in CLAUDIO LAMIONI (a cura di), *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna: Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini Firenze, 4-5 dicembre 1992*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per gli archivi, vol. I
- CONTINI ALESSANDRA, *La Reggenza lorenesi tra Firenze e Vienna. Logiche dinastiche, uomini e governo (1737-1766)*, Firenze, Olschki, 2002
- DAL PANE LUIGI, *La finanza toscana dagli inizi del secolo XVIII alla caduta del Granducato*, Milano, Banca commerciale italiana, 1965
- DE GREGORIO FAUSTINO, *Storia e sistemi politici medievali e istituzioni ecclesiastiche*, Torino, Giappichelli, 2015
- DE RUBERTIS ACHILLE, *Nuovi studi sulla censura in Toscana: con documenti inediti*, Firenze, La nuova Italia, 1951

- DE RUBERTIS ACHILLE, *Studi sulla censura in Toscana*, Pisa, Nistri Lischi, 1936
- DEZZA ETTORE, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*, Milano, Giuffrè, 1989
- DEZZA ETTORE, *Ai Confini dell'Impero. Appunti sulle missioni di Carlo Antonio Martini in Lombardia e nei Paesi Bassi*, in (a cura di) HEINZ BARTA, *Storia Istituzioni, Diritto in Carlo Antonio de Martini (1726-1800): 2. Colloquio Europeo Martini Trento, 18-19 Ottobre 2000*, Trento, Università degli Studi di Trento-Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2002.
- DEZZA ETTORE, *Il Granduca, i Filosofi e il Codice degli Irochesi: Il principio contumax pro confesso habetur e la riforma leopoldina*, in *Italian Review of Legal History*, 3 (2017), n. 13
- DEZZA ETTORE, *Tommaso Nani e la dottrina dell'indizio nell'Età dei Lumi*, Milano, Giuffrè, 1992
- DI TIZIO FRANCO, *Ferdinando Galiani*, in a cura di UMBERTO RUSSO ed EDOARDO TIBONI, *L'Abruzzo nel Settecento*, Pescara, Edizars, 2000
- DIAZ FURIO, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966
- DIAZ FURIO, *La Reggenza*, in *Storia d'Italia*, XIII/2, Torino, UTET, 1997
- EDIGATI DANIELE, *Il Supremo tribunale di giustizia di Firenze (1777-1808)*, in a cura di PAOLA MAFFEI e GIAN MARIA VARANINI, *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, IV, *L'età moderna e contemporanea*, ebook, Firenze University Press, 2014
- FANFANI TOMMASO, *L'attivazione dell'insegnamento dell'economia*, in a cura della COMMISSIONE RETTORALE PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA, *Storia dell'Università di Pisa*, Vol. 2, Parte 2, 2000
- FANFANI TOMMASO, *The guilds in italian economic development in the Early Modern Era: Guilty or Innocent?*, in a cura di ALBERTO GUENZI, *Guilds, Markets and Work Regulations in Italy, 16th.-19th Centuries*, Aldershot, Ashgate, 1998
- FARGE ARLETTE, *Dire et mal dire. L'opinion publique au XVIIIe siècle*, Paris, Seuil, 1992
- FASANO GUARINI ELENA, *Lo stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973
- FOUCAULT MICHEL, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976
- FRAJESE VITTORIO, *La censura in Italia. Dall'Inquisizione alla Polizia*, Roma-Bari, Laterza, 2014

FRANCO VENTURI FRANCO, *Illuministi Italiani, III, Riformatori Lombardi Piemontesi Toscani*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1958

GALASSO GIUSEPPE, *Scienze, istituzioni e attrezzature scientifiche nella Napoli del Settecento in L'età dei lumi. Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi*, Napoli, 1985

GESTRICH ANDREAS, *The Early Modern State and the Rise of the Public Sphere. A Systems-Theory Approach, in Beyond the Public Sphere, Opinions, Publics, Spaces, in Early modern Europe*, Bologna, Il Mulino, 2012

GROSSI GIORGIO, *L'opinione pubblica. Teoria del Campo demoscopico*, Roma-Bari, Laterza, 2004

GROSSI PAOLO (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti di indagine e ipotesi di lavoro. Atti dell'incontro di Studio, Firenze 26-27 Aprile 1985*, Milano, Giuffrè, 1986.

HABERMAS JÜRGEN, *Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft (Habil.)*, Neuwied 1962 (Prima traduzione italiana: *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Laterza, Bari, 1971)

HAZARD PAUL, *La crisi della coscienza europea*, Torino, UTET libreria, 2007

LANDI SANDRO, *Il Governo delle Opinioni: Censura e Formazione del Consenso nella Toscana del Settecento*, Bologna, Il Mulino, 2000

LANDI SANDRO, *Stampa, censura e opinione in età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2011

LANDRETH HARRY-COLANDER DAVID C., *History of economic thought*, Boston-Toronto, Houghton Mifflin College, 2001

LICHTFIELD, ROBERT BURR *Emergence of a bureaucracy: the Florentine patricians, 1530-1790*

MAITTE CORINNE, *Le réformisme éclairé et les corporations: l'abolition des arts en Toscane*, «Revue d'histoire modern et contemporaine», 2002\1, (n. 49-1)

MALANIMA PAOLO, *La decadenza di un'economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII*, Bologna, il Mulino, 1982

MANDALARI M., *Un siciliano in Piemonte (Francesco d'Aguiarre)*, in *L'Italia moderna*, III (1905), fasc. 32

MANETTI GIULIO M., *La Costituzione inattuata. Pietro Leopoldo dalla riforma comunitativa al progetto di costituzione*, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 1991

- MANGIO CARLO, *La Polizia Toscana. Organizzazione e criteri d'intervento*, Milano, Giuffrè, 1998
- MANNORI LUCA, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (Sec. XVI-XVIII)*, Milano, Giuffrè, 1994
- MANNORI LUCA, *Lo Stato del Granduca, 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini Editore, 2015
- MANNORI LUCA-SORDI BERNARDO, *Giustizia e Amministrazione*, in a cura di MAURIZIO FIORAVANTI, *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e Diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2002
- MARIA CECCHINI BIANCA, *I problemi della neutralità degli Stati Italiani nel 1793. Il caso della Toscana e della Repubblica di Genova attraverso la corrispondenza segreta dell'ambasciatore russo Likazevic*, in *Rassegna Storica del Risorgimento*, 1993
- MASCILLI MIGLIORINI LUIGI, *L'età delle riforme*, in *Storia d'Italia*, XIII/2, Torino, UTET, 1997, pp.262-261
- MIRRI MARIO, *Per una ricerca sui rapporti fra economisti e riformatori toscani. L'abate Niccoli a Parigi*, in *Annali dell'Istituto Feltrinelli*, II, 1958, Milano, 1960
- MIRRI MARIO, *Profilo di Stefano Bertolini: un ideale montesquieuiano a confronto col programma di riforme leopoldino*, Pisa, Società Storica Pisana, 1965
- MIRRI MARIO, *Riflessioni su Toscana e Franca, riforme e rivoluzione*, in *Annuario dell'Accademia Etrusca di Cortona*, XXIV, 1989-1990
- MISUL RODOLFO, *Le arti fiorentine: decadenza e soppressione; le camere di commercio: origine-modificazioni: studio storico sociale con documenti inediti tratti dal R. Archivio di Stato in Firenze*, Firenze, Bernardo Seeber, 1904
- MONTANARI A. P., *Il controllo della Stampa "ramo di civile polizia". L'affermazione della censura di Stato nella Lombardia austriaca del XVIII Secolo*, in *Roma moderna e contemporanea*, II, 2, 1994
- MONTORZI MARIO, *Il sagace capitalista ed il proprietario perfetto*, in *Libro Aperto*, Aprile-Giugno 2017, 89
- MONTORZI MARIO, *Modelli di proprietà in Toscana al tempo delle riforme leopoldine. Premesse giuridiche di una strategia riformatrice*, in a cura di ENNIO CORTESE, *La proprietà e le proprietà*, Pontignano, 30 Settembre-3 Ottobre 1985, Milano, Giuffrè, 1988
- MORELLI TIMPANARO MARIA AUGUSTA, *Andrea Maria Alamanni e Rosso Antonio Martini, deputati «nuovi» dell'arte della lana di Firenze*, in *Critica storica*, 1988, 1

- MORELLI TIMPANARO MARIA AUGUSTA, *Andrea Maria e Vincenzo Maria Alemanni nella società fiorentina del '700*, in *Annuario dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, vol. XXXVIII, Roma
- MORELLI TIMPANARO MARIA AUGUSTA, *Autori, stampatori, librai: per una storia dell'editoria in Firenze nel secolo XVIII*, Firenze, Olschki, 1999
- MORELLI TIMPANARO MARIA AUGUSTA, *La legge sulla stampa e attività editoriale a Firenze nel secondo Settecento*, in *Rassegna degli archivi di stato*, 29 (1969), n.3
- MORELLI TIMPANARO MARIA AUGUSTA, *Per una storia di Andrea Bonducci (Firenze, 1715-1766): lo stampatore, gli amici, le loro esperienze culturali e massoniche*, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 1996
- MORELLI TIMPANARO MARIA AUGUSTA, *Tommaso Crudeli (Poppi 1702-1745): contributo per uno studio sulla inquisizione a Firenze nella prima metà del XVIII secolo*, Firenze, Olschki, 2003
- MORI RENATO, *Le riforme leopoldine nel pensiero degli economisti toscani del '700*, Firenze, Sansoni, 1951
- MUGNAI BRUNO, *Soldati e milizie toscane del Settecento (1737-1799)*, Stato Maggiore dell'Esercito – Ufficio Storico, Roma, 2011
- MUSITELLI JEAN, *La diffusione des idées françaises à travers le "Giornale de' Letterati" de Pise (1771-1796)*, in *Annuario*, XXIV, 1989-1990, Accademia Etrusca di Cortona
- OBLATH ATTILIO, *La camera di commercio, arti e manifatture di Firenze (1770-1782)*, Bologna-Rocca S. Casciano, L. Cappelli, 1932
- PASTA RENATO, *Editoria e Cultura nel Settecento*, Accademia toscana di scienze e lettere «La Colombaria». Serie Studi, vol. 160, Firenze, Olschki, 1997
- PASTA RENATO, *Istituzionalizzazione della scienza e controllo del sapere: il contributo di Pompeo Neri alla rinascita dei Fisiocratici*, in (a cura di ALDO FRATOIANNI e MARCELLO VERGA) *Pompeo Neri, Atti del Colloquio di studi di Castelfiorentino: 6-7 Maggio 1988*, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1992
- POZZEBON ELENA, *Tra filosofia e Scienza: il "Giornale de' Letterati" di Pisa (1771-1796)*, in *Archivio Storico Italiano*, CLXXIV (2016), n. 650, Ottobre-Dicembre
- PRICE VINCENT, *L'opinione pubblica*, Bologna, Il Mulino, 2004

- RAGNI LUIGI, *Documenti sulla formazione, struttura e organizzazione della Camera di Commercio, Arti e Manifatture di Firenze, Firenze, Industria tipografica fiorentina, 1962*
- RICUPERATI GIUSEPPE, *Politica e religione nei giornali italiani del '700*, in (a cura di) MARIO ROSA, *Cattolicesimo e Lumi nel Settecento Italiano*, Roma, Herder Editrice, 1981
- RISTORI RENZO, *La Camera di commercio e la Borsa di Firenze*, Firenze, Olschki, 1963
- ROBBINS LIONEL, *A History of Economic Thought*, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2000
- RODOLICO NICCOLÒ, *Stato e Chiesa in Toscana durante la Reggenza Lorenese (1737-1765)*, Firenze, Le Monnier, 1910
- ROSA MARIO, *Il «Cuore del Re»: l'Institution d'un Prince del giansenista Duget*, in *Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII*, a cura di A. Contini e M.G. Parri, Firenze, Leo S. Olschki, 1999
- ROPOCHER MASSIMO (a cura di), *Beyond the Public Sphere. Opinions, Publics, Spaces, in Early modern Europe*, Bologna, Il Mulino, 2012.
- ROTHBARD MURRAY N., *Economic Thought Before Adam Smith: an Austrian Perspective on the History of Economic Thought Vol.I* Auburn, Ludwig Von Mises Institute, 2006
- SAVELLI RODOLFO, *Censori e Giuristi: storie di libri, di idee e di costumi (Secoli XVI-XVII)*, Milano, Giuffrè, 2011
- SCHUMPETER JOSEPH ALOIS, *History of Economic Analysis*, Oxford, Allen & Unwin, 1954
- SCHWETSCHKE GUSTAV, *Codex nundinarius Germaniae literatae bisecularis, Meß-Jahrbücher des deutschen Buchhandels von dem Erscheinen des ersten Meß-Kataloges im Jahre 1564 bis zu der Gründung des ersten Buchhändler-Vereins im Jahre 1765*, Halle, Verlag: G. SCHWETSCHKE, 1877
- SERRA FRANCESCA, *Per un regesto dei periodici toscani del Settecento*, in *Studi italiani*. GEN./DIC. (N.1/2), 2002
- SOLARI GABRIELLA, *Almanacchi, lunari, e calendari toscani tra Settecento e Ottocento. Introduzione e catalogo*, Giunta regionale toscana & Editrice bibliografica, Milano, 1989
- SORDI BERNARDO, *L'amministrazione illuminata: riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina*, Milano, Giuffrè, 1991

- SORDI BERNARDO, *Modelli di Riforma Istituzionale nella Toscana Leopoldina*, in CLAUDIO LAMIONI (a cura di), *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna: Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini Firenze, 4-5 dicembre 1992*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione generale per gli archivi, vol. II, pp. 590-609
- SORDI BERNARDO-MANNORI LUCA, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2004
- TACCHI ANTONIO, *La vita teatrale a Firenze in età leopoldina: ovvero, tutto sotto controllo*, in *Medioevo e Rinascimento*, 01/1992, Volume 6
- TARCHETTI ALCESTE, *Censura e censori di sua maestà imperiale nella Lombardia Austriaca: 1740-1780*, in a cura di ALDO DE MADDALENA, *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, III, Bologna, Il Mulino, 1982
- THOMPSON EDWARD PALMER, *L'economia morale delle classi popolari inglesi nel secolo XVIII*, in *Società patrizia, cultura plebea: otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, traduzione italiana, Torino, Einaudi, 1981
- THOMPSON JOHN B., *Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale dei media*, Bologna, Il Mulino, 1998
- TOGNARINI IVANO-MINNECCIA FRANCESCO, *Tumulti urbani nella Toscana di Pietro Leopoldo*, a cura di LUIGI BERLINGUER e FLORIANA COLAO, *Criminalità e società in età moderna*, Milano, Giuffrè 1991
- TORTAROLO EDOARDO, *Opinione Pubblica e illuminismo italiano. Qualche appunto di lettura*, in (a cura di VINCENZO FERRONE e GIANNI FRANCONI) *Cesare Beccaria e la pratica dei Lumi*, Firenze, Olschki, 2000
- TURI GABRIELE, *Viva Maria. Riforme, rivoluzione e insorgenze in Toscana (1790-1799)*, Bologna, Il Mulino, 1999 (prima edizione 1969)
- TURRINI PATRIZIA, *La legislazione granducale nelle raccolte a stampa*, in (a cura di) SONIA ADORNI FINESCHI e CARLA ZARRILLI *Leggi, Magistrature, Archivi: Repertorio di fonti normative e archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel Settecento*, Milano, Giuffrè, 1990
- URBANI PAOLA-DONATO ALFREDO, *I periodici di ancien régime e del periodo rivoluzionario nelle biblioteche italiane*, Roma, Il Geroglifico, 1992, pp. 106 ssg
- VENTURI FRANCO, *Settecento Riformatore*, Volume I, *Da Muratori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969

VENTURI FRANCO, *Settecento Riformatore*, Volume V, *L'Italia dei Lumi (1764-1790)*, tomo 1, *La Rivoluzione in Corsica, le grandi carestie degli anni Sessanta. La Lombardia delle riforme*, Torino, Einaudi, 1987

VENTURI FRANCO, *Un'edizione italiana del «Contrat social» e della «Lettre à Christophe de Beaumont» di Jean Jaques Rousseau*, in *Rivista Storica Italiana*, LXXXVII (1975)

VERGA MARCELLO, *Da cittadini a nobili: lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, Giuffrè, 1990

VIVIANI DELLA ROBBIA ENRICA, *Bernardo Tanucci ed il suo più importante carteggio*, Firenze, Sansoni, 1942

WALPOLE HORACE, *Horace Walpole's Correspondence with sir Horace Mann*, XXII, edited by W.S. LEWIS, W.H. SMITH, and G.L. LAM, *The Yale Edition of Horace Walpole's Correspondence*, New Haven, Yale University Press, 1960

WANDRUSKA ADAM, *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze, Vallecchi, 1968

WAQUET JEAN CLAUDE, *La nomina del marchese Botta Adorno a capo del governo toscano (1757) e la posizione istituzionale del granducato nei confronti della monarchia asburgica*, in a cura di CESARE MOZZARELLI e GIUSEPPE OLMI BOLOGNA, *Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani*, Il Mulino, 1985

WAQUET JEAN CLAUDE, *Tra principato e lumi: lo spazio della Reggenza nella Toscana del Settecento*, in *Società e Storia*, XIX, 1983

WETTERS KIRK, *The Opinion System. Impasses of the Public Sphere from Hobbes to Habermas*, New York, Fordham University Press, 2008

ZULIANI DANIELE, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, vol. I e II, Milano, Giuffrè, 1995

INDICE DEI MATERIALI ARCHIVISTICI UTILIZZATI

[Le parole seguenti l'elemento grafico ‘-‘ sono mie didascalie per aiutare il lettore a comprendere il contenuto delle singole filze e non parte della loro nomenclatura archivistica]

[Le parole seguenti il carattere speciale “-” sono mie didascalie per aiutare il lettore a comprendere il contenuto delle singole filze e non parte della loro nomenclatura archivistica]

A) Fondi e filze presso l'Archivio di Stato di Firenze

Appalti Generali, 582, n. 188 seduta del 5 Marzo 1759 – *Progetto di una prima compilazione di una bilancia di commercio dello Stato*

Arte dei Vajai e Quojai, Filza di memoriali e negozi segnata XIX – n.70, negozio 63 del 20 Agosto 1767 – *Relazione originale di Filippo Neri sull'Arte dei Vajai e Cuojai*

Arte della Lana, 473, c.151, 30 Ottobre 1768 – *Nomina di Angelo Tavanti ad assessore del Tribunale dell'Arte*

Auditore dei benefici ecclesiastici poi Segreteria del Regio Diritto, 295, ins. 107, *Informazione pel Consiglio di Reggenza riguardante l'uso introdotto di dare due esemplari di qualunque opera che si stampa a Firenze a Mons. Arcivescovo, al padre inquisitore ed al deputato alla revisione de' libri di S.A.R., finita questo dì 21 Agosto 1739*

Regio Diritto, 310, c. 157 – *Incarico a Giulio Rucellai di scrivere un Editto sulle Stampe conforme alle indicazioni sovrane*

Regio Diritto, 310, c. 182 – *Editto sulle Stampe*

Auditore dei benefici ecclesiastici poi Segreteria del Regio Diritto, 341, Giulio Rucellai, *Rappresentanza*, 1750, c. 109r

Camera e Auditore Fiscale, 2731, *Lettere 1781*

Camera e Auditore Fiscale, 2766, ins. 910, *Affari relativi alla religione*

Camera e Auditore Fiscale, 2770, ins. 350, Maggio 1757 – *“Gli informatori dell'Auditore Fiscale avevano sentito recitare da «due padri agostiniani scalzi in detta sagrestia, non noti, parlarono del morto con disprezzo. Se la composizione girerà son fatte diligenze per averla.»”*

Camera e Auditore Fiscale, 2785, ins. 469, Brichieri ad Antinori, 24 Settembre 1762 – “*Il Brichieri però sapeva che «gli ecclesiastici hanno tenuto e tengono diversi discorsi sopra queste stampe».*”

Camera e Auditore Fiscale, 2810, ins. 510, *Brichieri a Rosenberg*, 22 Novembre 1768

Camera e Auditore fiscale, 2810, ins. 510, *Brichieri a Rosenberg*, 6 Dicembre 1768

Camera e Auditore Fiscale, 2810, ins. 510, *Brichieri a Rosenberg*, 25 Febbraio 1769

Camera e Auditore Fiscale, 2810, ins. 510, *Rosenberg a Brichieri*, 9 Dicembre 1768

Camera e Auditore fiscale, 2814, ins. 349, *Siminetti a Brichieri*, 7 settembre 1769

Camera e Auditore fiscale, 2815, ins. 415, *Brichieri a Rosenberg*, 25 Febbraio 1769

Camera e Auditore fiscale, 2815, ins. 432, *Brichieri a Bonsi*, 9 novembre 1769

Camera e Auditore Fiscale, 2816, ins. 23, *Rosenberg a Brichieri, Pisa*, 12 giugno 1770

Camera e Auditore fiscale, 2816, ins. 45, *Rosenberg a Brichieri, Pisa*, 29 gennaio 1770

Camera e Auditore Fiscale, 2823, ins. 242, *Proposizioni di Pulizia*

Camera e Auditore Fiscale, 2850, ins. 380, *Punti per l’Auditore fiscale per il tempo del viaggio di SAR a Vienna*, 18 Giugno 1776

Camera e Auditore Fiscale, 2931, *Negozi di Polizia Settembre 1781*

Camera e Auditore Fiscale, 623, ins. 25, *Siminetti a Bicchierai*, 12 Agosto 1769

Commissariati di quartiere di Firenze, Parte I (1777-1792)

Consiglio di Reggenza, 13, Minutes de dépeches du Comte de Richecourt à S.A.R. de l’année 1738, 12 Agosto – *Notizie su una «guerra fra i gesuiti e l’Università di Pisa»*

Consiglio di Reggenza, 41, Dispaccio del 20 Dicembre, n. 1, *Affare del sequestro dei libri nella bottega del Rigacci*.

Consiglio di Reggenza, 47, *Rappresentanza di Giulio Rucellai*, 24 Settembre 1743 – *Pressioni di confessori e inquisizione sull’anima degli stampatori e tipografi per non far loro rispettare l’Editto*

Consiglio di Reggenza, 116 – *Nomina di Pompeo Neri a membro del Consiglio di Reggenza*

Consiglio di Reggenza, 123, 11 Marzo 1764, n.1 – *Autorizzazione all’Abbondanza a fare acquisti di grano all’estero con la cassa di emergenza*

Consiglio di Reggenza, 194, *Ecclesiastico-giurisdizionale*, Rucellai, *Rappresentanza ad Antonio Botta Adorno*, 19 ottobre 1763, c. 359

Consiglio di Reggenza, 349 – *Nomina a capo della Reggenza del Botta Adorno il 2 Luglio 1757*

Consiglio di Reggenza, 619, ins. 8, *Andrea Bonducci a Gaetano Antinori*, 16 Giugno 1747

Consiglio di Reggenza, 620, ins. n.n. – *Rosenberg sul caso Notizie dal Mondo*

Consiglio di Reggenza, 622, ins. 8 – *Lettera del 31 Dicembre 1765 del nuovo delegato su stampa e censura, il cavalier Francesco Siminetti, membro del Consiglio di Stato e direttore della Segreteria di Stato, al Commissario del Tribunale di Pisa, il cavalier Bandino Panciatichi*

Consiglio di Reggenza, 624, num. int. 4 – *Discussione nel Consiglio dell'Editto sulle Stampe*

Giuseppe Pelli Bencivenni, Carte, cartella 11, ins. 149, *Affari di stampe segrete dal 1771 al 1787*

Magistrato dei Nove Conservatori, 3736 – *Lettere circolari ed ordini per le perquisizioni dei grani per conto della mancanza e carestia dell'anno 1764*

Magistrato dei Nove Conservatori, 3736, *Lettere circolari ed ordini per le perquisizioni dei grani per conto della mancanza e carestia dell'anno 1764*

Magistrato dei Nove Conservatori, 3736, *Lettere riguardanti gli affari della penuria dei grani dell'anno 1764*

Magistrato dei Nove Conservatori, 3736, *Lettere riguardanti gli affari della penuria dei grani dell'anno 1764, Rocca San Casciano 21 Aprile 1764*

Magistrato dei Nove Conservatori, 3740, *Filza di lettere riguardanti la provvista di grani per l'anno 1766*

Miscellanea di finanza, decima, abbondanza, grascia e annona, *Abbondanza VI, Piano per l'Abbondanza presentato dal Cavalier Francesco Pecci Direttore delle Finanze*

Segreteria delle Finanze, 49, pp. 132-134 – *Motuproprio del 30 Ottobre 1766 per una inchiesta a carico dei provveditori delle arti*

Segreteria di Finanze, 51, pp.112-119 – *Motuproprio del 16 Dicembre 1768 di istituzione di una Deputazione incaricata di seguire gli affari relativi all'Istituzione della Camera di Commercio, Arti e Manifatture di Firenze'*

Segreteria di Finanze affari anteriori al 1788, 77, c.73 lettera dell'11 Gennaio 1757 di Richecourt a Francesco Stefano – *Nomina di Tavanti a Controllore della Zecca*

Segreteria di Finanze affari anteriori al 1788, 693, ins. 1767, *Regolamento dell'economico per le comunità e luoghi pii et altre pubbliche amministrazioni della Provincia inferiore dello Stato di Siena del 21 Dicembre 1767*

Segreteria di Gabinetto, 96 *Abbondanza e Grascia 1766*, inserto *‘Progetto del Senatore Serristori sopra le provviste di grano’*

Segreteria di Gabinetto, 98 – *Affari relativi all’unione dei magistrati d’abbondanza e grascia e formazione di quello d’annona 1767*, inserto 5.

Segreteria di Gabinetto, 98 – *Affari relativi all’unione dei magistrati d’abbondanza e grascia e formazione di quello d’annona 1767*, inserto 6.

Segreteria di Gabinetto, 98, ins.2 – *Motuproprio del 3 Gennaio 1767 con cui venne istituita la Deputazione sopra l’Abbondanza al fine di rivedere tutto il sistema annonario*

Segreteria di Gabinetto, 106, – *Relazioni sulla condizione dei Tribunali delle Arti e gli atti riguardo la formazione della Camera di Commercio*

Segreteria di Gabinetto, 110, ins. 1-2, *Progetto di riordino della polizia fiorentina*

Segreteria di Gabinetto, 122, *Relazione Seconda di Pompeo Neri sulle singole magistrature esistenti nel Granducato di Toscana*

Segreteria di Gabinetto, 393, ins. 10, *Istruzioni per l’ispettore di pulizia e suo aiuto*

Segreteria di Stato, 1142, ins.2, *lettera del Botta al Neri del 21 Settembre 1765 – Promozione di Pompeo Neri a Direttore della Segreteria di Stato*

Trattati Internazionali, LXXVI, – *Diploma del 23 Giugno 1765 con cui Pietro Leopoldo veniva nominato Governatore Generale del Granducato di Toscana*

B) Fondi e Filze presso altre istituzioni archivistiche fiorentine

Biblioteca e Archivio del Risorgimento di Firenze, *Documenti, De Rubertis, Appunti e prime ricerche sulla censura toscana e altri argomenti (mss.)*, Armadio 5, Busta 57/1

Biblioteca Moreniana di Firenze (BMF) Manoscritti Frullani, 41, *Affari Ecclesiastici giurisdizionali*, I, *Compendio fatto da SAR sopra lo Stato degli affari ecclesiastici della Toscana durante il Governo di S.M. L’Imperatore e sopra quello dove si trovano all’arrivo di SAR, Introduzione*

BMF, Manoscritti Frullani 41, *Affari Ecclesiastici giurisdizionali*, I, *Lettera scritta da Pompeo Neri al Maresciallo Botta Adorno in esecuzione di un nuovo sistema di immunità ecclesiastica*, c. 119r.-123v.

BMF, Manoscritti Frullani, 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali, I, cc. 146r.-183r. – Memoria del Rucellai sul Diritto di Asilo Ecclesiastico

BMF, Manoscritti Frullani, 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali, III, Progetto di Legge Rucellai sul diritto di asilo ecclesiastico, c.80v.

BMF, Manoscritti Frullani, 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali, IV, Istoria della Pendenza colla Corte di Roma intorno agli asili nella quale vengono espostigli enormi inconvenienti che hanno sussistito per causa dell'immunità locale delle Chiese sino al tempo delle determinazioni prese da SAR nel Novembre 1769 ad effetto di ripulire le Chiese di una quantità di malviventi i quali ritirai nelle medesime per sottrarsi alla giustizia vi commettevano ogni sorte di delitti e di laidezze a danno e sommo scandalo del Pubblico

BMF, Manoscritti Frullani, 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali, IV, Lettera del Conte Rosenberg del 8 Novembre 1769 alla Corte di Roma

BMF, Manoscritti Frullani, 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali, IV, Lettera del Sig. Auditore Fiscale Domenico Bricheri Colombi circa il Regolamento per i giusdicenti intorno agli estratti dall'asilo

BMF, Manoscritti Frullani, 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali, IV, Circolare di Sua Eccellenza il Signor Conte di Rosemberg circa i Delinquenti non godino l'asilo

BMF, Manoscritti Frullani, 41, Affari Ecclesiastici giurisdizionali, IV, Contegno che gli Esecutori devono osservare nell'estrarre dai luoghi immuni i Delinquenti

C) Fondi e filze presso altre istituzioni non consultate personalmente

Archivio della Curia Arcivescovile di Firenze (ACAF), Sant'Uffizio, 9, Lettera del 23 Luglio 1754 all'Inquisitore Generale di Firenze Agelli, c. 274 – Constatazione dell'Inquisitore di Pistoia Francesco Cioci che i tempi sono ormai cambiati

ASPI, Ufficio Fiumi e Fossi, 3681, Relazione sull'Ufficio dei Fossi del 1740 di Pompeo Neri

ASTO, Materie Politiche per rapporto all'estero in generale, mazzo 51, 1764, Lettera del Console Domenico Rivarola, 3 Marzo 1764

ASTO, Materie Politiche per rapporto all'estero in generale, 51, Lettera del 20 Maggio 1764

Haus-Hof und Staatsarchiv di Vienna, Poschakten, J.S., k.34 - Lettera del 15 Febbraio del Tavanti al Posb sull'intenzione di riprendere il lavoro sulla bilancia commerciale

Kärntner Landesarchiv, fasc. 66, fortl. 365, Lettera non datata di Neri a Saint Odile

Kärntner Landesarchiv, fasc. 66, fortl. 365, *Lettera del 1° Ottobre 1765 di Pompeo Neri al barone Saint Odile*